



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
Dottorato in Studi Giuridici
Comparati ed Europei

Candidata: Maria Grazia Torresi

***Exilium.* Studi sull'esilio nella repressione
criminale romana dal II sec. a.C. al III sec. d.C.**

Relatori

Professor Massimo Miglietta

Professor Tommaso Beggio

Anno Accademico 2024/2025

Indirizzo specialistico:

Storia del diritto romano e del pensiero giuridico europeo

XXXVII Ciclo

Esame finale: 11/04/2025

Commissione esaminatrice:

Professor Fabio Botta, Università di Cagliari

Professor Federico Procchi, Università di Pisa

Professor Enrico Sciandrello, Università di Torino

Ai miei genitori.

*In ricordo di zia Enrica,
esempio di bontà, coraggio e resilienza,
che se ne è andata lo stesso giorno in cui
ho messo l'ultimo punto a questo lavoro.*

*E in ricordo di “zio” Giorgio,
giurista, giusromanista mancato,
con il rimpianto di non essere riuscita
a fargli avere in tempo queste pagine.*

Scribere autem, bellum initum quo consule et quo confectum sit et quis triumphans introierit, et eo libro, quae in bello gesta sint, non praedicare autem interea quid senatus decreverit aut quae lex rogatiove lata sit, neque quibus consiliis ea gesta sint, iterare: id fabulas pueris est narrare, non historias scribere.

Semp. Asell., *Rer. gest.* 1.2.1, in Gell., *N.A.* 5.18.9

INDICE

	Pag.
ABSTRACT	1
INTRODUZIONE	3
CAPITOLO PRIMO	
L'ESILIO A ROMA DALLA FASE PRECIVICA AL I SEC. A.C.	9
1. Nella Roma arcaica: <i>exilium</i> , <i>migrationes</i> , alterità rispetto alla <i>civitas</i> ...	9
1.1. <i>Exilium</i> e “ <i>migrationes incolori</i> ”	12
1.2. <i>L'alterità rispetto alla civitas</i>	27
2. Verso la configurazione di una pena dell'esilio	33
2.1. <i>Il ius exilii</i>	34
2.2. <i>Lo sviluppo in chiave sanzionatoria dell'esilio e l'introduzione del provvedimento di aqua et igni interdictio</i>	38
3. La pena dell'esilio e lo status di <i>interdictus</i>	48
3.1. <i>La perdita della cittadinanza</i>	77
3.2. <i>La confisca dei beni</i>	83
CAPITOLO SECONDO	
EVOLUZIONE, TIPOLOGIE E VARIAZIONI DELL'ESILIO FINO AL III SEC. D.C.	93
1. Repressione e pena capitale nel primo Principato	93
1.1. <i>Nuovi sviluppi della pena dell'esilio</i>	101
2. <i>Crimen maiestatis</i>	110
2.1. <i>Impietas in Principem</i>	118
2.2. <i>Congiurati, attentatori, ribelli e nemici politici</i>	134
2.3. <i>Astrologi, maghi, indovini, filosofi e profeti</i>	175
3. <i>Crimen adulterii</i>	186
4. <i>Calumnia</i>	208

INDICE

5. <i>Crimen de pecuniis repetundis</i>	215
6. Altri <i>crimina</i>	225
7. Prime osservazioni di sintesi sulla dinamica della pena dell'esilio	231

CAPITOLO TERZO

UNO STUDIO SISTEMATICO DELL' <i>EXILIUM</i> ALLA LUCE DELLE FONTI GIURISPRUDENZIALI	235
--	-----

1. Le categorie dell' <i>exilium</i>	235
2. Lo status di esule	245
2.1. <i>Il deportato</i>	247
2.2. <i>Il relegato</i>	264
3. <i>Publicatio bonorum</i>	267
4. Il potere di esiliare	272
4.1. <i>Ius deportandi</i>	273
4.2. <i>Ius relegandi</i>	283
5. La <i>restitutio</i> dell'esule	288

CONCLUSIONI	305
-------------------	-----

APPENDICE

<i>PROSOPOGRAPHIA ROMANI IMPERII EXILIO DAMNATORUM</i>	313
--	-----

INDICE DELLE FONTI	329
--------------------------	-----

BIBLIOGRAFIA	363
--------------------	-----

ABSTRACT

L'*exilium* è un istituto complesso e multiforme, la cui funzione cambia a seconda delle mutate esigenze della società romana e delle nuove istanze repressive; per indagarne la natura s'intraprende uno studio che guarda in prospettiva diacronico-evolutiva tanto agli sviluppi del sistema repressivo, quanto ai mutamenti politico-istituzionali e sociali di Roma antica, seguendo un arco temporale che dall'età repubblicana arriva fino alla metà del III sec. d.C. L'obiettivo è offrire una nuova trattazione sul tema dell'esilio romano, evidenziando i punti di svolta per la storia dell'istituto e chiarendo la natura delle sue diverse tipologie. La ricerca offre una lettura d'insieme dei dati raccolti attraverso l'analisi della casistica d'esilio, ragionata e selezionata per il periodo compreso tra il 145 a.C. e il 235 d.C., degli interventi normativi di matrice imperiale e dei tentativi di sistematizzazione da parte della giurisprudenza. Nella prima parte dello studio si osservano i tempi e le modalità in cui l'*exilium* passò dall'essere un atto individuale e volontario che la *civitas* consentiva ai suoi membri allo scopo di sfuggire a una generica situazione di pericolo o all'esecuzione della pena capitale, all'assumere valore sanzionatorio, fino a enuclearsi quale vera e propria pena nella forma dell'*aqua et igni interdictio*. Nella seconda parte si guarda, invece, all'accoglimento della pena dell'*interdictio* nel sistema delle *cognitiones extra ordinem* e all'origine di nuove tipologie di esilio, quali le *relegationes* e la *deportatio*, volendo capire se tra gli istituti si configurino eventuali profili di continuità. La trattazione è completata da una terza parte dedicata all'analisi delle conseguenze giuridiche dell'esilio sullo status dei condannati e delle modalità di una possibile *restitutio*, con distinzione tra esilio di natura capitale e non capitale. Si approfondiscono dunque le dinamiche d'esecuzione della pena, osservando sia le misure adottate per assicurarne l'effettività, sia le problematiche relative alla geografia e alla durata del bando. Rileva ai fini della corretta qualificazione delle forme d'esilio anche lo studio della competenza giurisdizionale a comminare tale pena, valutando se si trattasse di un potere riconosciuto a tutti gli organi giudicanti e se esistessero criteri che guidassero il giudice alla scelta del tipo di bando da applicare. All'esito della ricerca si propone una definizione generale per ciascuna tipologia di esilio, valorizzando l'aspetto terminologico e considerando i rispettivi rapporti di maggiore o minore afflittività.

INTRODUZIONE

Aqua et igni interdictio, φυγή, φυγαδεία, *deportatio*, ἔξορία, περιορισμός, *relegationes*... In una parola: *exilium*.

L'esilio romano sorprende lo studioso con la sua natura polisemantica, multiforme e multifunzione, presentandosi come un fenomeno peculiare – per quanto non unico – nel panorama del Mediterraneo antico.

L'*exilium* era la volontaria migrazione da una comunità a un'altra; un mezzo di salvezza e un supremo atto di libertà del cittadino romano nell'età repubblicana; una pena severa, variamente modulata e modulabile nel corso del Principato. Nell'ambito della repressione criminale, a sua volta, l'*exilium* poteva consistere in un semplice bando da certi luoghi, così come nel confino in una specifica località su terraferma o su un'isola; poteva significare semplice limitazione della libertà di movimento, ma anche perdita della cittadinanza e dell'esercizio di tutti i diritti civili. Nelle mani del *princeps*, infine, l'*exilium* diventava strumento di potere e controllo politico.

Date la sua particolarità e la sua rilevanza giuridica e politica, l'*exilium* ha suscitato l'interesse degli studiosi sin dall'età tardomedievale, ma fu nel corso dell'Ottocento, sull'onda del rinnovato interesse per gli studi romanistici, che si tornò ad approfondire il tema. Le successive ricerche, da Mommsen in avanti, hanno inquadrato la questione da angolazioni differenti, prediligendo lo studio di questa o di quella tipologia d'esilio, ovvero concentrandosi sull'età repubblicana a discapito di quella imperiale, o viceversa. Alcuni studiosi si sono dedicati al tema *ex professo*, altri in via incidentale rispetto a una più generale trattazione sulla repressione criminale romana, altri ancora lo hanno analizzato da un punto di vista privatistico, in quanto causa principale di *capitis deminutio media*.

Questa ricerca muove dall'intento di offrire una trattazione nuova, più completa e organica sul tema dell'esilio romano. L'obiettivo è quello di osservare il fenomeno secondo una prospettiva diacronico-evolutiva e, seguendo un arco cronologico che va dalla metà del II sec. a.C. all'età dei Severi, evidenziare i punti di svolta fondamentali per la storia dell'istituto e fare luce sulle sue molteplici declinazioni, con attenzione sia agli sviluppi della repressione criminale dalla fine della Repubblica in poi, sia alle

conseguenze dell'esilio per lo status dei condannati.

In particolare, si cercherà di individuare il momento in cui l'esilio diventò a tutti gli effetti una pena, nella forma della cosiddetta *aqua et igni interdictio*, e di spiegare le modalità e le circostanze in cui ciò avvenne. Si tenterà allora di chiarire il rapporto tra pena di morte ed esilio, e come quest'ultimo sia da considerare rispetto al generale concetto di pena capitale. Rispondere a queste domande consentirà di procedere allo studio dell'impiego dell'*interdictio* nel sistema repressivo delle *cognitiones extra ordinem* e di indagare l'origine delle altre tipologie di esilio, quali le *relegationes* e la *deportatio*, cercando di comprendere se tra gli istituti si configurino profili di continuità o di discontinuità. Il fine ultimo sarà, infatti, quello di chiarire i profili sistematici di ciascuna pena e giungere a una definizione generale per ognuna di esse, considerando i rispettivi rapporti di maggiore o minore afflittività.

Un'ulteriore questione con la quale sarà necessario confrontarsi è relativa alla presenza o meno di criteri che guidassero il giudice nella condanna all'esilio e nella scelta di una delle sue tipologie, chiedendosi anche se l'irrogazione di tale pena fosse un potere riconosciuto a tutti gli organi giudicanti o solo ad alcuni. E sarà parimenti opportuno prestare attenzione all'esecuzione della condanna, soprattutto alle misure per assicurarne l'effettività, alle problematiche relative alla geografia del bando e alla sua durata.

Infine, il quadro sarà completo solo osservando da vicino anche i destinatari della pena, perciò si analizzeranno le conseguenze giuridiche dell'esilio per lo status dei condannati, con distinzione delle diverse tipologie in base alla loro effettiva incidenza sul *caput*.

La ricerca si svolge secondo una duplice prospettiva. Si guarda tanto agli interventi normativi di matrice imperiale e ai tentativi di sistematizzazione da parte della giurisprudenza, quanto all'applicazione in concreto della pena dell'esilio, attraverso l'analisi della casistica per il periodo compreso all'incirca tra il 145 a.C. e il 235 d.C., senza comunque escludere casi di particolare rilevanza che esulino da tali limiti cronologici.

La selezione dei casi si è svolta in più fasi. Innanzitutto, si è operata una ricerca generalizzata per parole chiave in archivi digitali¹, distinguendo tra fonti inerenti a

¹ Per questo tipo di ricerca ci si è avvalsi, in particolare, dell'archivio di testi digitalizzati del Packard Humanities Institute (PHI), consultabile alla seguente pagina: <https://latin.packhum.org/browse>, nonché della *Bibliotheca Iuris Antiqui* (BIA), accessibile tramite il sito: <https://bia.igsg.cnr.it/index.php#>.

processi e condanne, e testimonianze sull'esilio in termini più ampi. Per una migliore selezione ci si è avvalsi di preesistenti raccolte di dati su processi che ebbero luogo nel corso della Repubblica e del Principato, così come anche di trattazioni improntate a uno studio eminentemente casistico delle vicende politiche e giuridiche di Roma². All'esito di questa prima selezione, i casi di esilio annotati risultavano essere oltre duecento, i quali sono stati sottoposti a un'ulteriore cernita in base alla presenza di un dato esplicito sull'avvenuta pronuncia di *aqua et igni interdictio* per i processi di epoca repubblicana, o di effettiva irrogazione della pena dell'esilio – in una qualsiasi delle sue diverse tipologie – per i processi di età imperiale. Sono stati esclusi, quindi, i casi per i quali le fonti non riferivano con esattezza il trattamento sanzionatorio applicato, o che si sono rivelati essere dei meri episodi di *coercitio*, ovvero di *proscriptio* nell'ambito dei sanguinosi eventi delle guerre civili, così come sono stati esclusi anche quei casi che le fonti si limitavano ad accennare, senza offrire elementi sufficienti a ricostruire gli eventi processuali e la specifica dinamica della pena.

I casi così raccolti, per un totale di circa centosettanta, saranno analizzati alla luce del contesto storico e politico in cui essi ebbero luogo, mantenendo, laddove possibile, un approccio prosopografico rispetto ai protagonisti delle vicende giudiziarie in esame. Ricostruiti i fatti di causa e precisata l'identità dei coinvolti, del processo si cercherà sempre di individuare la corte giudicante, il preciso capo d'imputazione, e la tipologia di

² In particolare, per l'età repubblicana, sono stati consultati i lavori di: E.S. GRUEN, *Roman Politics and the Criminal Courts, 149-79 B.C.*, Cambridge, 1968; ID., *Political Prosecutions in the 90's B.C.*, in *Historia* 15 (1966), 32 ss.; ID., *The Last Generation of the Roman Republic*, Berkeley-Los Angeles, 1974; M.C. ALEXANDER, *Trials in the Late Roman Republic, 149 BC to 50 BC*, Toronto, c1990; G.P. KELLY, *A History of Exile in the Roman Republic*, New York, 2006; A. BALBO, *Attività giudiziaria penale e civile nello stato romano tra la fine della repubblica e i primi anni di Ottaviano (49-29 a.C.)*, in B. SANTALUCIA (a cura di), *La repressione criminale nella Roma repubblicana fra norma e persuasione, Atti del V Collegio di Diritto romano CEDANT*, Pavia, 2009, 527 ss.. Hanno invece costituito un riferimento per la casistica di età imperiale gli studi di: E. CIACERI, *La responsabilità di Tiberio nell'applicazione della 'Lex Julia Maiestatis'*, in *St. stor. ant. class.* 2 (1909), 377 ss.; ID., *La responsabilità di Tiberio nell'applicazione della 'Lex Julia Maiestatis'. Continuazione*, in *St. stor. ant. class.* 3 (1910), 1 ss.; R.S. ROGERS, *Criminal Trials and Criminal Legislation under Tiberius*, Middletown, 1935; E. KÖSTERMANN, *Die Majestätsprozesse unter Tiberius*, in *Historia* 4 (1955), 72 ss.; J. BLEICKEN, *Senatsgericht und Kaisergericht: eine Studie zur Entwicklung des Prozeßrechtes in frühen Prinzipat*, Hamburg, 1962; R.A. BAUMAN, *The Crimen Maiestatis in the Roman Republic and Augustan Principate*, Johannesburg, 1967; W. SEIBT, *Die Majestätsprozesse vor dem Senatsgericht unter Tiberius*, Wien, 1969; C. ZÄCH, *Die Majestätsprozesse unter Tiberius in der Darstellung des Tacitus*, Winthertur, 1971; N. SINGH-MASUDA, *Exilium Romanum: Exile, Politics and Personal Experience from 58 BC to AD 68*, Warwick, 1996; A. SCHILLING, *'Poena extraordinaria'. Zur Strafzumessung in der frühen Kaiserzeit*, Berlin, 2010 [rec. B. SANTALUCIA, in *ZSS (Röm. Ab.)* 98 (2012), 840 ss.]; F. STINI, *'Plenum exiliis mare'. Untersuchungen zum Exil in der römischen Kaiserzeit*, Stuttgart, 2011 [rec. P. BUONGIORNO in *Athenaeum* 103 (2015), 313 ss.]; A. MAIURI, *La giurisdizione criminale in Tacito. Aspetti letterari e implicazioni politiche*, Roma, 2012.

esilio applicata.

Ai fini dell'esatta individuazione della pena si terrà conto sia del *crimen* e del contenuto della legge incriminatrice, sia della specifica terminologia impiegata dalle fonti. Tuttavia, dal momento che la quasi totalità delle testimonianze sui processi appartiene alla narrazione degli storici e all'oratoria, il lessico impiegato dagli autori spesso è tutt'altro che tecnico e dunque non sempre attendibile per la precisa qualificazione della pena applicata. Pertanto, le fonti saranno sempre esaminate in modo critico, senza mai affidarsi al puro dato testuale per l'identificazione della tipologia di esilio.

Per quanto attiene, invece, allo studio delle fonti giurisprudenziali e del contenuto dei provvedimenti di matrice imperiale, esso sarà svolto in modo sistematico. In primo luogo, si proverà a ricostruire il quadro sanzionatorio generale dell'*exilium* e delle sue categorie, cercando di valorizzare lo sforzo ordinatore dei *prudentes* in funzione di un sistema repressivo in costante evoluzione, e questo soprattutto guardando ai testi confluiti nel titolo del D. 48.22, *De interdictis et relegatis et deportatis*. In secondo luogo, si approfondiranno le conseguenze giuridiche dell'esilio per lo status dei condannati, attraverso l'analisi dei singoli diritti sui quali la pena andava a incidere, a partire dall'*amissio civitatis* quando si trattava di una forma di esilio capitale. In terzo luogo, si prenderanno in esame le testimonianze relative all'esecuzione e all'applicazione dell'*exilium*, con attenzione all'individuazione degli organi giudicanti con competenza a esercitare il *ius deportandi* e il *ius relegandi*. Si intende osservare, inoltre, la disciplina relativa alla possibile *restitutio* degli esuli, tentando di capire i meccanismi alla base del ripristino dei diritti perduti in ragione della condanna, e distinguendo tra gli effetti propri della *restitutio in integrum* e quelli dei provvedimenti restitutori basati sull'*indulgentia principis*.

La materia così trattata sarà organizzata in tre capitoli. Ogni parte sarà idealmente corrispondente a un preciso momento storico e a una differente questione tematica, ma tutte saranno concorrenti alla formazione di un quadro dell'*exilium* che, per quanto composito e vario, necessita di una lettura d'insieme che si auspica di poter offrire in sede di conclusioni.

Il primo capitolo sarà dedicato alla Roma repubblicana, seguendo gli sviluppi di un *exilium* che passò dall'essere un diritto del cittadino imputato in un processo per *res*

capitale a costituire una vera e propria pena, comminata nella forma dell'*aqua et igni interdictio*.

Il secondo capitolo tratterà dell'esilio nell'età del Principato e della sua concreta applicazione nella *cognitio extra ordinem*, e riguarderà lo studio della maggior parte dei casi selezionati, ossia circa i due terzi del totale. L'analisi sarà organizzata secondo due criteri: anzitutto *ratione criminis*, e questo vuol dire che i casi saranno raggruppati tematicamente in base al *crimen* d'imputazione, circostanza che imporrà anche un'analisi del contenuto delle leggi incriminatrici e della *poena legis* da esse prevista. All'interno delle sezioni dedicate ai singoli *crimina*, i casi analizzati saranno trattati seguendo un criterio cronologico, cosicché possa essere favorita la percezione dello sviluppo diacronico degli istituti in esame.

Con il terzo capitolo, infine, ci si sposterà verso il III sec. d.C., con uno sguardo rivolto anche ai secoli successivi e all'età giustiniana, poiché si tratterà di procedere a uno studio dell'*exilium* alla luce delle fonti giurisprudenziali e dei provvedimenti di matrice imperiale, confrontandosi inevitabilmente con una disciplina in costante evoluzione e con la stratificazione delle fonti.

CAPITOLO PRIMO

L'ESILIO A ROMA DALLA FASE PRECIVICA AL I SEC. A.C.

1. Nella Roma arcaica: exilium, migrationes, alterità rispetto alla civitas

Le dinamiche di allontanamento di un individuo dalla comunità si possono considerare connaturate all'esistenza stessa di un gruppo organizzato che, in quanto tale, vuole preservare i suoi equilibri interni e si preoccupa di rimuovere eventuali elementi di turbativa. In quest'ottica, l'esclusione del singolo può essere vista come un primordiale mezzo di difesa del gruppo sociale che, individuando in uno dei suoi membri una potenziale o concreta minaccia, si attiva per renderlo estraneo³. Non sorprende, pertanto, che forme di esilio, sebbene differenti nelle modalità e nel valore a esse riconosciuto,

³ Come osserva J.L. STRACHAN-DAVIDSON, *Problems of the Roman Criminal Laws*, I, Oxford, 1912, 1: «It is a readily accepted article of primitive faith that the evil thing must be put away from amongst us, if the nation is to escape from being involved in guilt». Cfr. F. LUCREZI, «*Ne peccetur*», «*quia peccatum est*»: sulle ragioni della pena nel mondo antico, in ID. (a cura di), *Minima de poenis*, I, Napoli, 62.

siano state sempre presenti sia a Roma, sia in altre realtà politicamente e giuridicamente organizzate dell'antichità⁴. L'esperienza romana dell'esilio è, tuttavia, peculiare⁵.

⁴ Ci si riferisce soprattutto alla Grecia delle πόλεις e, in particolare, al diritto ateniese, che conosceva l'esilio come pena almeno sin dall'epoca draconiana. I Greci ammettevano non solo forme di esilio volontario per chi, imputato in un processo capitale, fuggiva dalla πόλις per evitare la condanna a morte, ma imponevano anche l'esilio come vera e propria pena per i casi di omicidio involontario. Il caso forse più celebre della letteratura greca è, a tal proposito, quello di Patroclo, esiliato in giovanissima età per aver ucciso un coetaneo in una rissa conseguente a una partita a dadi: vd. Hom., *Iliad.* XXIII, 86-88, versi richiamati proprio a testimonianza della regola greca anche in D. 48.19.16.8, Venul. *l. s. de poen. pagan* (Pal. 52). La legge ateniese sull'omicidio è tramandata dalla stele IG I².115 = IG I³.104, la cui edizione di riferimento è quella di R.S. STROUD, *Drakon's Law on Homicide*, Berkeley, 1968; le ll. 11-12 della stele espliciterebbero proprio che colui che avesse ucciso involontariamente («μή ἐκ προνοίας») avrebbe dovuto essere punito con l'esilio («φεύγειν»). In tempi recenti è stata proposta una differente interpretazione del verbo φεύγω, volendo ad esso attribuire un valore più strettamente processuale: si vd. H.J. TRESTON, 'Poiné'. *A Study in Ancient Greek Blood Vengeance*, London, 1923, 194 s.; K. TSANTSANOGLU, Φόνου φεύγειν (I.G. I². 115.11-13), in Κέρνος. Τιμητική προσφορά στὸν καθηγητὴ Γ. Μπακαλάκη, Thessaloniki, 1972, 170 ss.; D. MIRHADY, *Drakonian Procedure*, in C. COOPER (ed.), *Epigraphy and the Greek Historian*, Toronto-Buffalo-London, 2008, 15 ss.; D.D. PHILLIPS, *Avengers of Blood. Homicide in Athenian Law and Custom from Draco to Demosthenes*, Stuttgart, 2008, 51 nt. 74, e, da ultimo e con ampia discussione delle posizioni della dottrina, L. PEPE, *Phonos. L'omicidio da Draconte all'età degli oratori*, Milano, 2012, 22 ss. Nonostante la possibile diversa interpretazione delle ll. 11-12 della legge draconiana, è pacifico il fatto che la pena per l'omicidio involontario in Grecia antica fosse l'esilio. Vd. A. BISCARDI, *Diritto greco antico*, Milano, 1982, 284 ss.; R. MARTINI, *Diritti greci*, Bologna, 2005, 153 ss.; L. PEPE, *Phonos*, cit., 17 ss.; EAD., *Atene a processo. Il diritto ateniese attraverso le orazioni giudiziarie*, Torino, 2019, 141 ss. Per uno studio dedicato *ex professo* all'esilio nel mondo greco, con estesa discussione dei significati del verbo φεύγω e dei suoi derivati, vd. J. SEIBERT, *Die politischen Flüchtlinge und Verbannten in der griechischen geschichte*, I-II, Darmstadt, 1979. Si contestualizza l'esilio rispetto alla sanzione dei crimini più gravi contro lo stato nell'Atene classica e lo si colloca, specificamente, nella procedura della c.d. "eisangelia" nei recenti contributi di L. LODDO, *Voluntary Exile and Eisangelia in Athens*, in *Dike* 22 (2019), 113 ss., e di H.M. HARRIS (with a contribution by A. ESU), *Policing Major Crimes in Classical Athens. 'Eisangelia' and Other Public Procedures*, in *RDE* 9 (2021), 39 ss. Nell'antica Grecia il tema dell'esilio (φυγή) s'intreccia inevitabilmente a quello dell'ostracismo, il quale, però, non costituiva una condanna all'esilio, né poteva ritenersi una pena vera e propria, quanto piuttosto una misura di polizia volta all'allontanamento dalla città di quel cittadino ritenuto particolarmente pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello stato. Per certi versi simile alla *relegatio* romana, l'ostracismo imponeva al destinatario del provvedimento di restare fuori del territorio della città, a una certa distanza dalla frontiera, per un tempo che fu, almeno in origine, di dieci anni; tuttavia, l'ostracizzato conservava i suoi beni e continuava a essere protetto dalle leggi patrie. Sull'ostracismo vd., in particolare, J. CARCOPINO, *Histoire de l'ostracisme athénien*, Paris, 1909; U. KAHRESTEDT, *Staatsgebiet und Staatsangehörige in Athen*, Stuttgart, 1934, 123 ss.; V. ARANGIO-RUIZ, s.v. "ostracismo", in *Enciclopedia Italiana* XXV, Roma, 1935; E. VANDERPOOL, *Ostracism at Athens*, 1970; R. THOMSEN, *The Origin of Ostracism: A Synthesis*, Copenhagen, 1972; M.H. HANSEN, *The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes*, Oxford, 1991, 35 ss. e 132 ss.; H.B. MATTINGLY, *The Practice of Ostracism at Athens*, in *Antichthon* 25 (1991), 1 ss.; M. DREHER, *Verbannung ohne Vergehen: Der Ostrakismos (das Scherbengericht)*, in L. BURCKHARDT, J. VON UNGERN-STERNBERG (a cura di), *Große Prozesse im antiken Athen*, München, 2000, 66 ss.; S. BRENNE, *Ostrakismos und Prominenz in Athen: Attische Bürger des 5. Jahrhunderts v. Chr. auf den Ostraka*, Wien, 2001. Affrontando un'analisi dettagliata e di comparazione tra esilio e ostracismo, è tornata sul tema anche S. FORSDYKE, *Exile, ostracism, and democracy: the politics of expulsion in ancient Greece*, Princeton, 2005. Per una rassegna di tutte le testimonianze del periodo 487-322 a.C., con un commento storico-filologico sulla procedura, lo scopo politico e il valore dell'ostracismo, vd. P. SIEWERT (a cura di), *Ostrakismos-Testimonien I*, Stuttgart, 2002.

⁵ Pare che anche gli stessi Romani fossero in certa misura consapevoli della particolarità e della complessità del proprio concetto di esilio, soprattutto avendo come termine di paragone l'esperienza greca, come lascerebbero supporre le testimonianze in Sall., *Cat.* 51.39-40; D. 48.19.16, Venul. *l. s. de poen. pagan*. Cfr. Polyb. 6.14.17. Per una trattazione di confronto tra l'esilio greco e quello romano vd. G. CRIFÒ,

Diversamente dall'immagine che oggi è evocata dal concetto d'esilio, per i Romani si trattava originariamente di qualcosa di positivo; il c.d. *exilium* era mezzo di salvezza ed esercizio di libertà⁶, in quanto atto individuale di volontaria dipartita, ovvero soluzione consentita dalla comunità di appartenenza per permettere di sfuggire a una situazione di pericolo. Il disvalore che generalmente si attribuisce all'esilio è un carattere che nel mondo romano si manifestò solo nel corso del tempo, all'esito di una progressiva assimilazione dell'istituto nel sistema repressivo che ne determinò l'emancipazione come pena capitale autonoma, accanto alla tradizionale pena di morte. Questo non significa che l'esilio non avesse un ineliminabile aspetto afflittivo per colui che abbandonava Roma e andava a inserirsi in una diversa comunità, poiché ciò sempre determinava la rinuncia alla cittadinanza romana. Ciononostante, l'aspetto positivo e volontaristico inizialmente prevaleva nella coscienza sociale, a prescindere dal fatto che si trattasse di un mero trasferimento del soggetto esule o che l'esilio fosse determinato da contingenze emergenziali che costringevano il cittadino a lasciare la patria.

Accanto a queste forme di esilio volontario, la Roma arcaica conosceva anche dinamiche di allontanamento forzoso che si basavano sull'alterità rispetto alla *civitas*, ossia la condizione di quel cittadino che, in ragione di determinate condotte o di altre peculiari eventualità, entrava a far parte della sfera del *sacrum* e veniva quindi trattato in base alle regole del *fas*⁷.

Ricerche sull'exilium in età repubblicana, Roma, 1961, 23 ss., tenendo però presente che lo scopo dello studioso è quello di mettere in luce la tradizione positiva sull'esilio, visto principalmente come supremo esercizio di libertà. Per considerazioni generali sull'esperienza giuridica greca in prospettiva comparatistica rispetto a quella romana, si veda il recente lavoro di E. STOLFI, *Alterità e "inattualità" dell'esperienza giuridica greca*, in ID., *La cultura giuridica dell'antica Grecia*, Roma, 2020, 237 ss.

⁶ Si veda, ad esempio, Cic., *pro Caec.* 100; *ad fam.* 5.17.3; *Tusc.* 3.34.81, 5.36.105, 5.37.109; diffusamente in Ov., *Tristia* ed *ep. ex Ponto*, oltre che in Sen., *ad Helv.* Cfr. Polyb. 6.14.17; Cass. Dio 38.18-29.

⁷ L'esilio in Roma antica, fenomeno peculiare per valore e sviluppo storico, è stato oggetto di ampia riflessione da parte della dottrina sin dai tempi più risalenti. La romanistica di inizio Ottocento, riprendendo principalmente studi tardomedievali e di età moderna, ricominciò a occuparsi del tema più approfonditamente, con maggiore attenzione agli aspetti giuridici. B.G. NIEBUHR, *Römische Geschichte*, II, Berlin, 1812, 27 ss., descrive l'*exilium* romano come la rinuncia alla cittadinanza romana per sottrarsi alle conseguenze del giudizio capitale, cosa possibile solo entrando a far parte di una città che fosse in rapporto di isopolitia con Roma (c.d. *iustum exilium*). La dissertazione di G.J. VRIESE, *Specimen juridicum inaugurale de poena exsilii*, Amstelodami, 1849, riprende le posizioni di Niebuhr e specifica che la condizione affinché un cittadino romano potesse recarsi in esilio presso una differente comunità era la presenza di un *foedus* che prevedesse la reciprocità nell'accoglienza degli esuli. Vriese, inoltre, mise già in evidenza come l'introduzione dell'*aqua et igni interdictio* fosse stata funzionale a impedire il ritorno dell'esule in patria. Successivamente, una sintesi delle posizioni della dottrina sull'esilio si ebbe con l'opera di F. WALTER, *Geschichte des römischen Rechts bis auf Justinian*, Bonn, 1861³, 484 ss. Più ampie e di diversa impostazione furono le teorie di Theodor Mommsen, il quale intervenne sul tema dell'esilio sia in TH. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, III, Leipzig, 1887³, 47 ss., sia, più specificamente, in ID., *Römisches Strafrecht*, Leipzig, 1899, 68 ss., 942 ss., 964 nt. 1, 965 nt. 4, 966. Per Mommsen l'esilio svolgeva, nel

1.1. Exilium e “migrationes incolori”

Volendo assumere la prospettiva romana più arcaica sull'esilio, si può guardare a tre casi celebri del periodo compreso tra il 509 e il 450 a.C., i quali permettono di fare anche delle ipotesi sul meccanismo giuridico che rendeva possibile il trasferimento e l'insediamento degli esuli romani presso altre comunità.

Procedendo in linea cronologica, il primo esule di cui seguire le vicende è il re deposto Lucio Tarquinio, detto “il Superbo”⁸. La tradizione vorrebbe che l'ultimo re di Roma sia stato scacciato dalla città da una rivolta armata del popolo conseguita all'ultima nefandezza del sovrano: la violenza esercitata alla nobile Lucrezia, che per questo si tolse

corso dell'età repubblicana, due essenziali funzioni: da un lato esso costituiva uno dei modi con cui si perdeva la cittadinanza romana, ossia per acquisizione di una nuova cittadinanza, ed era un diritto sempre esercitabile purché riconosciuto in base a un *foedus* tra Roma e la comunità d'accoglienza dell'esule, oppure in base a una delibera dell'assemblea del popolo; dall'altro, l'esilio permetteva al *civis Romanus* di evitare le conseguenze di una condanna capitale imminente o già pronunciata ed era reso una misura formale e permanente attraverso l'*aqua et igni interdictio*. Con generale accettazione delle teorie di Mommsen, furono editi il contributo di G. KLEINFELLER, s.v. “*exilium*”, in *PWRE* VI, 2, Stuttgart, 1895, 1683 ss., e la breve monografia di L.M. HARTMANN, *De exilio apud Romanos inde ab initio bellorum civilium usque ad Severi Alexandri Principatum*, Berolini, 1887, la quale ebbe il merito di affrontare il problema dell'esilio romano in prospettiva diacronico-evolutiva, iniziando a mettere in luce i punti di svolta fondamentali per la storia dell'istituto e della sua assimilazione nel sistema repressivo. Le teorie di Mommsen furono riprese anche dagli studi successivi, a partire dai quali si è sviluppata – in chiave più o meno critica – tutta la dottrina più recente riguardante l'*exilium* romano. Con specifico riferimento allo studio dell'*exilium* dalla Roma arcaica a tutta l'età repubblicana, si vedano: J.L. STRACHAN-DAVIDSON, *Problems of the Roman Criminal Laws*, II, Oxford, 1912, 25 ss. [rec. di W.D. ASTON, *Problems of Roman Criminal Law*, in *Journal of the Society of Comparative Legislation* 13, n. 2 (1913), 213 ss.]; E. LEVY, *Die römische Kapitalstrafe*, in ID., *Gesammelte Schriften*, II, a cura di W. Kunkel e M. Kaser, Köln-Graz, 1963, 325 ss. [= *Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften*, Philos.-histor. Klasse 1930/31, 5. Abhandlung, Heidelberg, 1931] [con rec. critica di R. DÜLL, *KritV* 26 (62) (1933), 118 ss.]; H. SIBER, *Analogie, Amtsrecht und Rückwirkung im Strafrechte des römischen Freistaates*, Leipzig, 1936, 55 ss. [rec. B. KÜBLER, in *KritV* 28 (64) (1936), 285 ss.]. Tra i lavori più recenti, vd. l'opera di CRIFÒ, *Ricerche*, cit., alla quale hanno poi fatto seguito gli ulteriori studi: ID., *Ricerche sull'‘exilium’*. *L'origine dell'istituto e gli elementi della sua evoluzione*, in *Studi in onore di Emilio Betti*, II, Milano, 1962, 229 ss.; ID., *‘Exilica causa, quae adversus exulem agitur’*. *Problemi dell'‘aqua et igni interdictio’*, in *Du châiment dans la cité. Supplices corporels et peine de mort dans le monde antique. Table ronde de Rome (9-11 novembre 1982)*, CEFR 79 (1984), 453 ss.; ID., *L'esclusione dalla città: altri studi sull'exilium romano*, Perugia, 1985. Vd. anche la monografia di E.L. GRASMÜCK, *Exilium: Untersuchungen zur Verbannung in der Antike*, Paderborn, 1978, nonché i lavori di N. SINGH-MASUDA, *Exilium Romanum: Exile, Politics and Personal Experience from 58 BC to AD 68*, Warwick, 1996 e KELLY, *A History*, cit., che hanno il pregio di procedere allo studio dell'*exilium* a partire dalla relativa casistica. Originali spunti di riflessione sul valore dell'*exilium* per i Romani si hanno anche in R.A. BAUMAN, *Crime and Punishment in Ancient Rome*, London-New York, 1996, 12 ss. e 26 ss.

⁸ Vd. F. SCHACHERMEYER, s.v. “*Tarquinius (7)*”, in *PWRE* IV A, 2, Stuttgart, 1932, 2380 ss.

la vita⁹. La caduta del *regnum*, però, deve senz'altro essere contestualizzata rispetto a numerosi motivi di carattere costituzionale e sociale, sebbene sia comunque verosimile la sollevazione in armi della *nobilitas* romana, da sempre in forte opposizione alla politica dei sovrani etruschi e, più in generale, alla loro dominazione regia¹⁰.

La sollevazione popolare condusse quindi all'esautoramento di Lucio Tarquinio e al suo bando dalla città. Livio riporta il provvedimento contro il re etrusco nelle parole del leggendario Bruto¹¹:

*His atrocioribusque, credo, aliis, quae praesens rerum indignitas haudquaquam relatu scriptoribus facilia subicit, memoratis, incensam multitudinem perpulit ut imperium regi abrogaret exsulesque esse iuberet L. Tarquinius cum coniuge ac liberis*¹².

Nei frangenti del conflitto il re, ormai considerato alla stregua di un nemico di Roma, fu bandito dalla città. È potente l'immagine evocata dal racconto liviano quando si dice che «*Tarquinius clausae portae exsiliumque indictum: liberatorem urbis laeta*

⁹ Liv. 1.58-60; Dion. 4.76 ss. Per un confronto tra la narrazione della violenza e della morte di Lucrezia in Livio e in Dionigi di Alicarnasso, vd. R.M. OGILVIE, *A Commentary on Livy. Books I-V*, Oxford, 1965, 218 s., il quale mette in luce il particolare impianto drammatico della versione liviana.

¹⁰ Sugli aspetti più eminentemente giuridici della caduta della monarchia, vd., per tutti, F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, I, Napoli, 1972², 215 ss., con ampia dottrina *ivi* citata. Con più ampia analisi delle condizioni economiche e sociali di Roma alla fine del VI sec. a.C., con uno sguardo ai rapporti con le altre comunità organizzate della penisola italiana, vd. soprattutto T.J. CORNELL, *Rome and Latium to 390 B.C.*, in *CAH VII.2*, Cambridge, 1989², 257 ss.; ID., *The beginnings of Rome: Italy and Rome from the Bronze Age to the Punic Wars (c. 1000-264 B.C.)*, London-New York, 1995, 215 ss. Vd. anche P.A. BRUNT, *The Fall of the Roman Republic*, in ID., *The Fall of the Roman Republic and Related Essays*, Oxford, 1988, 1 ss. Sulla cacciata dei Tarquini, più specificamente, vd. R. BLOCH, *Le départ des Etrusques de Rome selon l'annalistique et le dedicace du temple de Jupiter Capitolin*, in *RHR* 149 (1961), 141 ss.; T.N. GANTZ, *The Tarquins Dynasty*, in *Historia* 24 (1975), 539 ss. In merito all'aspetto gentilizio della caduta del *regnum*, cfr. anche CRIFÒ, *Ricerche*, cit., 100.

¹¹ Sebbene non ci siano dubbi sulla storicità di Lucio Giunio Bruto e sul fatto che egli sia stato il primo console, sono certamente ammantate di leggenda le sue gesta di regicida liberatore di Roma, elaborate nella tradizione familiare successiva dei Giunii Bruti, i quali spesso vi ricorrevano anche a fini propagandistici. Livio, infatti, traccia implicitamente un parallelo tra Lucio e Marco Decimo Bruto, il cesaricida, seguendo la linea di continuità già tracciata dal diretto interessato, il quale fece battere moneta con su riportate le diciture "LIBERTAS" e "L. BRUTUS PRIM. COS." (in E.A. SYDENHAM, *The Coinage of the Roman Republic*, London, 1952, nn. 1287, 1295, 1301). Su L. Giunio Bruto, vd. le notizie in Diod. 10.22; Liv. 1.56-60; Dion. 67-85. Cfr. Cic., *Brut.* 53; *Phil.* 26.114; Liv. 4.15.3-4; Ovid., *Fast.* 2.711-720, 2.837-852; Plin., *N.H.* 15.134; 36.112. Vd. anche il profilo in W. SCHUR, s.v. "*Iunius* (46a)", in *PWRE* S V, Stuttgart, 1931, 356 ss. Cfr. il più recente studio di A. MASTROCINQUE, *Lucio Giunio Bruto. Ricerche di storia, religione e diritto sulle origini della repubblica romana*, Padova, 1988. Per un commento al Bruto liviano vd., in particolare, OGILVIE, *A Commentary*, 219, 226 e 232, e le osservazioni di M.A. ROBBINS, *Livy's Brutus*, in *St. Ph.* 69 (1972), 1 ss. Per la comparazione tra la figura nel racconto di Livio e quella tratteggiata da Dionigi d'Alicarnasso, vd. soprattutto E. BURCK, *Die Erzählungskunst des T. Livius*, Berlin, 1964, 52 ss. e 170 ss.

¹² Liv. 1.59.11.

castra acceperere, exactique inde liberi regis»¹³, le porte della città si chiusero per sempre davanti al sovrano deposto e disconosciuto dai suoi stessi sudditi. Tutto ciò che rimaneva a Tarquinio – e alla sua famiglia parimenti scacciata da Roma – era cercare rifugio altrove e scegliere di preparare un’offensiva volta a riconquistare il potere, oppure vivere da esule sin da subito, rinunciando a qualsiasi pretesa al trono.

Secondo quanto narrato in Liv. 2.2.11, il bando dei Tarquini fu subito ratificato *ex senatus consulto*: «*Brutus ex senatus consulto ad populum tulit ut omnes Tarquiniae gentis exsules essent*»¹⁴. Il provvedimento determinò l’estensione del bando a tutta la *gens* Tarquinia, come conseguenza del diffuso odio del popolo romano verso il nome regio e nei confronti di quel gruppo familiare che regnava su Roma da circa un secolo¹⁵.

È comunque evidente quella che potrebbe sembrare quasi un’ingenuità dei Romani nel trattamento riservato al sovrano scacciato: non lo si inseguì a mano armata per eliminarlo, né si preparò una congiura contro di lui per ucciderlo al momento giusto; la vita di Tarquinio fu risparmiata, così come anche quella dei membri della sua famiglia e della sua *gens*, trascurando il pericolo di una possibile vendetta. Si preferì colpire i Tarquini con l’esilio e questo fatto, così celebre nella tradizione, mise da subito in luce un concetto chiave della cultura romana, che ricorrerà per tutti i secoli a venire e fino agli ultimi giorni della Repubblica, ossia la contrapposizione dell’esilio alla messa a morte¹⁶.

Un secondo elemento dell’esilio di Lucio Tarquinio che si presenterà in molti dei casi successivi è la sorte riservata ai beni del sovrano. Dalle fonti, infatti, si apprende che le ricchezze della famiglia regia furono sottratte alla loro disponibilità e tenute nella *civitas*. Il Senato decise di non sottoporre i beni a confisca, tanta era la repulsione verso qualsiasi cosa che potesse legarsi idealmente alla monarchia appena rovesciata, né volle soddisfare le richieste dei Tarquini esuli che ne domandavano la restituzione; piuttosto, si stabilì di lasciare i beni al saccheggio della plebe¹⁷. Questa situazione permette di intravedere una primitiva sanzione patrimoniale accessoria, una conseguenza che

¹³ Liv. 1.60.2. Cfr. Dion. 4.85.1.

¹⁴ Cfr. Liv. 2.5.7: *illos eo potissimum anno patriam liberatam, patrem liberatorem, consulatum ortum ex domo Iunia, patres, plebem, quidquid deorum hominumque Romanorum esset, induxisse in animum ut superbo quondam regi, tum infesto exsuli proderent*. Vd. anche Dion. 5.1.2-3.

¹⁵ Vd. Liv. 2.2. Cfr. Cic., *de rep.* 2.46: *civitas [...] exulem et regem ipsum et liberos eius et gentem Tarquiniorum esse iussit*.

¹⁶ Vd. *infra*, in questo capitolo, §§ 2-3.

¹⁷ Vd. Liv. 2.5; Dion. 5.4-5.

diventerà tipica ed eventuale nel corso dei secoli, fino ad affermarsi come parte integrante e caratterizzante della futura pena dell'esilio¹⁸.

Un terzo aspetto che in questa “saga dei Tarquini” merita approfondimento è rappresentato dagli spostamenti degli esuli.

Dopo il bando dalla città, il primo luogo dove Tarquinio “il Superbo” cercò rifugio fu la terra d'origine della sua *gens*, l'Etruria, e si recò presso i Veienti e i Tarquiniesi:

*His sicut acta erant nuntiatis incensus Tarquinius non dolore solum tantae ad inritum cadentis spei sed etiam odio iraque, postquam dolo viam obsaeptam vidit, bellum aperte moliendum ratus circumire supplex Etruriae urbes; orare maxime Veientes Tarquiniensesque, ne ex se ortum, eiusdem sanguinis, extorrem, egentem ex tanto modo regno cum liberis adolescentibus ante oculos suos perire sinerent*¹⁹.

Alle suppliche seguirono le invocazioni di aiuto per la riconquista del trono e del patrimonio depredato, e Tarquinio riuscì così a convincere le due *civitates*:

¹⁸ Vd. *infra*, in questo capitolo, § 3.2.

¹⁹ Liv. 2.6.1-2. Cfr. Dion. 5.3.1-2, corrispondente al racconto liviano, ma s'insinua che Tarquinio avrebbe convinto i magistrati locali non solo ricorrendo alle suppliche, ma anche con regalie e promesse di denaro a titolo di ricompensa. Nel testo dioneo, il legame tra Tarquinio e le popolazioni alle quali egli si stava appellando è indicato dal termine specifico “ἡ συγγένεια”, una parola piena di significato che trova in “*consanguinitas*” il suo corrispettivo latino. La συγγένεια greca è morfologicamente formata da “σὺν” più “γένος” e indica icasticamente la comune discendenza dei soggetti uniti da tale vincolo; la *consanguinitas* latina, invece, restituisce l'immagine parimenti forte della condivisione di uno stesso sangue. Dal punto di vista delle relazioni tra Roma e le altre comunità, a tale concetto è sempre stato riconosciuto un valore importante, essendo strumentale a veicolare sia il senso d'appartenenza a singoli gruppi, sia la parentela tra differenti popoli, e per tale ragione la *consanguinitas* è stata spesso al centro di accese questioni politiche. Oltre a vicende in cui dei cittadini romani avanzavano una richiesta d'aiuto o di asilo proprio in virtù di antichi legami gentilizi, la *consanguinitas* fu spesso richiamata nel dibattito pubblico, soprattutto in relazione alla concessione della cittadinanza romana, come fece, ad esempio, Tiberio Gracco (App., *b.c.* 1.9.35), o come avvenne nell'ambito delle rivendicazioni al centro della guerra sociale (Vell. 2.15.2; 2.27.2). Più ampiamente, sui legami tra Roma e le comunità italiche nel periodo compreso tra la tarda Repubblica e la prima età imperiale, vd. A. GIARDINA, *L'identità incompiuta dell'Italia romana*, in ID., *L'Italia romana. Storie di un'identità incompiuta*, Bari, 1997, 3 ss. e, con particolare attenzione al tema della *consanguinitas*, 17 ss. Cfr. M. SORDI, *Il mito troiano e l'eredità etrusca di Roma*, Milano, 1988, 20 ss. Per una ricostruzione del complesso sistema di relazioni diplomatiche fondate sulla parentela cui Roma partecipò nell'incontro con gli altri popoli, vd. F. BATTISTONI, *Parenti dei Romani. Mito romano e diplomazia*, Bari, 2010. Si consideri anche che, nel corso di tutta la prima età imperiale, la *consanguinitas* fu molte volte posta a giustificazione della concessione di *immunitas* e *privilegia* a determinate comunità, o fu da queste ultime invocata per la rivendica dei propri diritti davanti al Senato e all'imperatore, come dimostra l'analisi dei *senatus consulta* di epoca giulio-claudia condotta da P. BUONGIORNO, *Arcaismo continuismo desuetudine nelle deliberazioni senatorie di età giulio-claudia*, in *IVRA* 61 (2013), 232 ss. Sulla rilevanza della συγγένεια nel mondo greco, soprattutto in età ellenistica avanzata e romana, vd. D. MUSTI, *Sull'idea di συγγένεια in iscrizioni greche*, in *Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa* 32 (1963), 225 ss.; E. GABBA, *Aspetti culturali dell'imperialismo romano*, Firenze, 1993, 16 ss.

*Haec moverunt Veientes, ac pro se quisque Romano saltem duce ignominias demendas belloque amissa repetenda minaciter fremunt. Tarquinienses nomen ac cognatio movet: pulchrum videbatur suos Romae regnare*²⁰.

Successivamente, poiché fallì l'offensiva contro Roma delle forze etrusche guidate da Tarquinio, il sovrano deposto e la sua famiglia dovettero fuggire nuovamente e «*ad Lartem Porsennam Clusinum regem perfugerant*»²¹. Tarquinio, «*miscendo consilium precesque nunc orabant*» e convinse il re Porsenna ad accordargli protezione e a dichiarare nuovamente guerra ai Romani. Il conflitto, violento e protrattosi a lungo, si risolse nella sconfitta di Chiusi e in una pace duratura tra Roma e il re Porsenna, che da quel momento in poi negò asilo ai Tarquini. “Il Superbo”, quindi, rinunciando definitivamente a ogni pretesa al trono, «*exulatum ad generum Mamilium Octavium Tusculum abiit*»²².

Le peregrinazioni del re Tarquinio e i suoi tentativi di vendetta sono la dimostrazione della libertà che la condizione di *exul* garantiva, poiché, come sopra accennato, colui che era stato estromesso dalla comunità perdeva i diritti che la cittadinanza romana gli garantiva, ma manteneva un'assoluta libertà di movimento e di stabilimento, fatta eccezione per la possibilità di rientrare pacificamente nel luogo dal quale era stato bandito.

Per stabilirsi presso una differente *civitas* che, basandosi per il momento su quanto emerge dalle vicende riguardanti Tarquinio “il Superbo”, veniva scelta di preferenza in base alla presenza di legami familiari o gentilizi²³, l'esule si presentava come supplice al capo della comunità e ad esso rivolgeva richieste ben precise riguardanti la propria situazione. Se le istanze dell'esule venivano accolte, egli riceveva asilo e s'insediava a pieno titolo nella *civitas*.

Non è casuale, dunque, il tipo di vocaboli impiegati nel racconto liviano: la dinamica dell'esule richiedente asilo è connotata dal verbo “*orare*”²⁴, che racchiude in

²⁰ Liv. 2.6.4.

²¹ Liv. 2.9.1.

²² Liv. 2.15.5.

²³ Sul punto, vd. anche le considerazioni di CRIFÒ, *Ricerche*, cit., 99 ss.

²⁴ Cfr. Liv. 2.6.1-2, 2.9.1.

sé il senso di un atto precativo e accorato, e che ha come oggetto “*consilium precesque*”²⁵. Nella fonte in greco si trova il corrispettivo nel verbo “ὀδύρομαι”²⁶, che indica proprio l’atto dell’affliggersi e del piangere mentre si avanzano delle richieste.

Il portato etimologico delle fonti suggerisce, quindi, quella che può essere vista come una vera e propria ritualità della richiesta d’asilo, la quale comportava la simbolica sottomissione in veste di supplice alla massima autorità della *civitas* dove ci si recava in cerca di rifugio. Emerge nitidamente l’aspetto positivo dell’esilio: *exilium* è sinonimo di salvezza – e in certo modo anche di libertà – per il cittadino romano che, abbandonata la patria, ha salva la vita e può “*perfugere*” in un porto sicuro²⁷, idea che in greco è parimenti resa dal verbo “καταφεύγω”, ossia “fuggire in cerca di rifugio”²⁸.

Quanto fin qui osservato in relazione all’esilio di Tarquinio “il Superbo” trova un importante termine di confronto nelle vicende che intorno al 490 a.C. riguardarono Gneo Marcio Coriolano²⁹. Questi era un valoroso condottiero di estrazione patrizia che assicurò a Roma degli importanti successi bellici contro i Volsci, rivelandosi determinante per la presa della città di Corioli, impresa dalla quale, secondo il racconto liviano, egli trasse il *cognomen* “*Coriolanus*”³⁰.

²⁵ Liv. 2.9.1.

²⁶ Dion. 5.3.2.

²⁷ Liv. 2.9.1. Cfr. Cic., *pro Caec.* 100: *exsilium enim non supplicium est, sed perfugium portusque supplici.*

²⁸ Dion. 5.3.2.

²⁹ Per la narrazione della storia di Coriolano, vd. Liv. 2.33-35, 2.37-40, 2.52-54, 7.40.12, 28.29.1, 34.5.9, Dion. 6.92-94, 7.19.21-67, 8.78-84; Val. Max. 1.8.4, 4.3.4, 5.2.1; Plut., *Cor.*; Flor. 1.5.9; 1.17.3; App., *b.c.* 1.1.3 ss., 3.246; Eutrop. 1.14.15. Cfr. W. SCHUR, s.v. “*Marcus (50)*”, in *PWRE* S V, Stuttgart, 1931, 653 ss. Vd. anche A. SCHWEGLER, *Römische Geschichte*, II, Tübingen, 1870², 349 s.; B.G. NIEBUHR, *Römische Geschichte*, I, Berlin, 1811, 427-446; TH. MOMMSEN, *Die Erzählung von Cn. Marcus Coriolanus*, in *Römische Forschungen*, II, Berlin, 1879, 113 ss.; E. COCCHIA, *La leggenda di Coriolano*, in *Saggi filologici*, II, *Studi sulla letteratura latina arcaica*, Napoli, 1902, 1 ss.; E. PAIS, *Storia di Roma dalle origini all’inizio delle guerre puniche*, III, Roma, 1927³, 24 ss.; H. LAST, *Coriolanus*, in *CAH* 7 (1928), 498 ss. La storia di Coriolano, in ragione delle diverse versioni che le fonti tramandano e della forte connotazione drammatica, è ammantata di leggenda e nelle epoche successive è stata spesso d’ispirazione per artisti e tragediografi che hanno reso le gesta del console mancato il simbolo di un’eroica lotta politica senza tempo; la più celebre versione drammatica della vicenda porta la firma di William Shakespeare, il quale scrisse una tragedia in cinque atti dal titolo “*Coriolanus*” (1607-1608). Tutta questa rielaborazione letteraria ha contribuito ad aumentare i dubbi sulla storicità del personaggio e dei fatti: si vedano, in particolare, le critiche avanzate da NIEBUHR, *Römische Geschichte*, I, cit., 427 ss.; SCHWEGLER, *Römische Geschichte*, cit., 350; MOMMSEN, *Die Erzählung*, cit., 113 ss. Ulteriori studi sulla vicenda hanno però permesso di ricostruire meglio il contesto storico e di riconoscere gli anacronismi presenti nella tradizione delle fonti; si è giunti, così, ad ammettere se non la storicità della figura di Coriolano, quantomeno la verità delle notizie sulla guerra tra Roma e i Volsci. Sulla questione, vd. più estesamente LAST, *Coriolanus*, cit., 498 ss., gli approfondimenti di E.T. SALMON, *Historical Elements in the Story of Coriolanus*, in *CQ* 24 (1930), 96 ss., nonché le osservazioni di CORNELL, *Rome and Latium*, cit., 287 s.

³⁰ Si tratta probabilmente di una *factio* storica; il *cognomen* “*Coriolanus*” potrebbe piuttosto dipendere dal fatto che Corioli era luogo d’origine della *gens Marcia*. Vd. OGILVIE, *A Commentary*, cit., 319, secondo il quale la necessità di modificare l’eziologia del nome dipese dal fatto che il mito di Coriolano si legò a un

Secondo Livio, fu proprio in quel periodo che si ebbe la prima secessione della plebe, a seguito della quale Roma ritrovò faticosamente un equilibrio, al prezzo di numerose concessioni ai plebei, tra le quali l'importantissimo riconoscimento dei tribuni come magistrature stabili e inviolabili a difesa degli interessi del popolo³¹.

tempo in cui Corioli era ancora sotto il dominio dei Volsci. Inoltre, la pratica di far derivare i *cognomina* dal toponimo di una città assoggettata pare essersi originata più tardi (il primo caso legato a fatti storici certi e menzionato dalle fonti è quello di Scipione Africano del 201 a.C.: vd. Liv. 30.45.7). Su quest'ultimo punto cfr. TH. MOMMSEN, *Die örtlichen Cognomina des römischen Patriciats*, in *Römische Forschungen*, II, Berlin, 1879, 295.

³¹ Il tribunato della plebe è una figura *sui generis* all'interno del sistema istituzionale repubblicano, inglobato nei suoi meccanismi ma comunque avulso dalle logiche del *cursus honorum*. I poteri dei tribuni e i rispettivi limiti si definirono in via consuetudinaria, attraverso un lungo periodo di tensioni tra patriziato e plebe che ebbe inizio intorno al V sec. a.C. e proseguì fino al 367 a.C., anno di emanazione delle *Leges Licinia-Sextiae*. Tra le prerogative tribunicie riconosciute sin dalla prima secessione della plebe, fondamentale era l'*auxilii latio adversus consules*, espressione della forza plebea e testimonianza di un primo significativo progresso verso la parificazione della plebe rispetto al patriziato. Grazie all'*auxilium*, qualsiasi plebeo poteva frapporre fra sé e l'esercizio dell'*imperium* magistratuale la difesa del tribuno che, nel garantire i diritti del singolo, parallelamente si ergeva a baluardo dell'intera comunità plebea. Il costante esercizio dell'*auxilii latio* portò all'affermazione del concetto di *intercessio tribunicia*, in virtù della quale il tribuno poteva opporsi a qualsiasi atto degli organi cittadini, sia che si trattasse di magistrati, sia che riguardasse il Senato o anche i comizi. Infine, ai tribuni fu riconosciuto un generale *ius coërcendi* che permetteva loro l'esercizio concreto – anche coattivo – dell'*intercessio*, potendo essi sia disporre personalmente della libertà dei cittadini, sia processare e condannare, davanti alla plebe riunita in assemblea e sotto la presidenza degli stessi tribuni, chiunque si fosse reso responsabile di atti pregiudizievoli per gli interessi plebei. Sulle origini del tribunato vd., in particolare, Liv. 2.33; 3.55; Dion. 6.89. Cfr. MOMMSEN, *Staatsrecht*, I, cit., 17 ss., 141, 161, 210, 215 ss., 285, 549 ss.; E. PAIS, *I fasti dei tribuni della plebe e lo svolgersi della tribunicia potestà (ricerche sulla storia e sul diritto pubblico di Roma)*, Roma 1918; G. NICCOLINI, *Il tribunato della plebe*, Milano, 1932; F. STELLA MARANCA, *Il tribunato della plebe dalla lex Hortensia alla lex Cornelia*, Napoli, 1982 (rist. anast. Lanciano, 1901), con attenzione particolare sul potere di *intercessio* alle pagine 71 ss.; G. LOBRANO, *Il potere dei tribuni della plebe*, Milano, 1983; A.W. LINTOTT, *The Constitution of the Roman Republic*, Oxford, 1999. Vd. ora anche l'ampia trattazione di TH. LANFRANCHI, *Les tribuns de la plèbe et la formation de la République romaine, 494-287 avant J.-C.*, Roma, 2015, in particolare 214 ss. Secondo parte della dottrina il tribunato della plebe avrebbe avuto un'origine e una natura "rivoluzionarie", da intendersi nel senso esplicitato da M.A. LEVI, *Il valore strumentale del tribunato della plebe sino alla 'tribunicia potestas' imperiale*, in ID., *Il tribunato della plebe e altri scritti su istituzioni pubbliche romane*, Milano, 1978, 12, ossia non solo come «presa del potere con mezzi violenti, anzi [...], poiché a differenza dal concetto di colpo di Stato, ha il significato di progressivo, o improvviso, variare delle strutture politiche in seguito alla avvenuta, o in corso, variazione delle condizioni di fatto nella vita della comunità umana». Con posizioni simili vd. anche DE MARTINO, *Storia*, I, cit., 337 ss.; A. GUARINO, *La rivoluzione della plebe*, Napoli, 1975, 13 ss. e 238 ss. e i rilievi di E. BETTI, *La crisi della repubblica e la genesi del principato in Roma*, a cura di G. Crifò, Roma 1982, 57 ss. Con più specifico riferimento al ruolo dei tribuni nella repressione criminale in Roma antica, vd. MOMMSEN, *Staatsrecht*, I, cit., 141, 151 e 161, II.1, 305; ID., *Strafrecht*, cit., 46 ss. Cfr. STRACHAN-DAVIDSON, *Problems*, I, cit. 15 ss.; A.H.J. GREENIDGE, *The Legal Procedure of Cicero's Time*, New York, 1901, 327 ss. Con superamento delle tesi mommseniane sulla c.d. "Universal-Provokation", vd. CH. H. BRECHT, *Zum römischen Komitialverfahren*, in *ZSS (Rom. Ab.)* 59 (1939), 261 ss.; J. BLEICKEN, *Das Volkstribunat der klaassichen Republik*, München, 1968², 9 ss. e 107 ss.; B.W. JONES, *The Criminal Courts of the Roman Republic and Principate*, Oxford, 1972, 36 ss.; B. SANTALUCIA, *Studi di diritto penale romano*, Roma, 1994, 8 ss., 49 ss. e 166 ss.; ID., *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 40 ss.; M. HUMBERT, *Les procès criminels tribuniens du 5° au 4° siècle av. J.-C.*, in *Collatio Iuris Romani, Etudes dédiées à H. Ankum*, Amsterdam, 1995; C. LOVISI, *Contribution à l'étude de la peine de mort sous la République Romaine (509-149 av. J.-C.)*, Paris, 1999, 223 ss.; L. GAROFALO, *Appunti sul diritto criminale nella Roma monarchica e repubblicana*, Padova 1997, 16 ss. e, più di recente, ID., *I tribuni della plebe e la provocatio ad populum*,

Parallelamente, forti tensioni minacciavano i confini di Roma, imperversando ancora gli scontri con le popolazioni del Lazio. Quando si aprì un nuovo fronte di guerra contro i Volsci, ebbe inizio una gravissima carestia³².

In un momento tanto complesso per la *civitas*, c'erano comunque membri della *nobilitas* senatoria che non smettevano di agitare l'agone politico e di creare nuovi conflitti interni, tra di loro Gneo Marcio Coriolano, che si spinse fino a fare pericolose esternazioni che lo resero agli occhi di tutti un nemico della plebe. Il turbamento provocato dall'attività politica di Coriolano fu tale da generare una vera e propria sollevazione popolare e per questo il giovane condottiero fu portato in giudizio. I patrizi tentarono invano di intercedere presso la plebe in favore di Coriolano e fu fissato il giorno per il processo³³. Alla data di prima comparizione, però, Coriolano non si presentò davanti ai comizi e, presunta la fuga dalla città per evitare la certa condanna, la sentenza fu pronunciata in contumacia: «[Coriolanus] *damnatus absens in Volscos exulatum abiit*»³⁴.

Se si guarda, invece, ai Βίοι Παράλληλοι di Plutarco³⁵, che seguono la versione di Dionigi di Alicarnasso³⁶, alcuni elementi del racconto differiscono e sono offerti anche dei dettagli che in Livio mancano. In particolare, la causa dell'aggressività politica di Coriolano viene ricondotta a un evento specifico: la sua mancata elezione a console nel periodo immediatamente successivo alla prima secessione della plebe, nonostante la fama che gli derivava dai successi militari e l'appoggio del patriziato, questo in ragione della sua strenua opposizione a tutte le libertà plebee e del rischio che si generassero nuovi conflitti interni alla *civitas*. Secondo lo storico greco, Coriolano considerò il mancato

in T. BEGGIO, F. BONIN, M. MIGLIETTA (a cura di), *Crimini e pene nell'evoluzione politico-istituzionale dell'antica Roma, Atti del Convegno internazionale, Trento, 5 e 6 giugno 2019*, Bari, 2023, 93 ss.

³² Vd. Liv. 2.33-35; Dion. 6.90-92.

³³ Il processo si colloca all'interno del complesso quadro dei rapporti tra patrizi e nuove istituzioni plebee nella prima metà del V sec. a.C. I processi tribunizi si fondavano originariamente sulle *leges sacratae*, seguivano una propria procedura, ed erano di conseguenza accettati con difficoltà dal patriziato. Il processo a Coriolano ebbe inizio davanti al collegio dei tribuni e il fondamento delle accuse fu puntualmente contestato (vd. Dion. 7.36 ss. Cfr. Plut., *Cor.* 18); tuttavia, i tumulti in città e, soprattutto, l'offesa agli edili plebei restavano un fatto e per questo era necessario un processo. In base alla testimonianza di Dionigi d'Alicarnasso (Dion. 7.48-55), il giudizio ebbe inizio proprio grazie a un compromesso raggiunto tra plebe e patriziato, elemento ricorrente nella narrazione dionea (vd., ad esempio, il riferimento al *foedus* sul riconoscimento della *sacrosanctitas* tribunizia in Dion. 6.89). Cfr. LOVISI, *Contribution*, cit., 223 ss. Vd. anche HUMBERT, *Les procès criminels tribunicien*, cit., 159 ss.

³⁴ Liv. 2.36.6.

³⁵ Vd. soprattutto Plut., *Cor.* 14 ss.

³⁶ Vd. Dion. 7.19.21-67, 8.78-84. Per un commento puntuale sul Coriolano plutarco come frutto di una fedele rielaborazione di Dionigi d'Alicarnasso, unica fonte di Plutarco su questa vicenda, vd. D.A.F.M. RUSSELL, *Plutarch's life of Coriolanus*, in *JRS* 53 (1963), 21 ss.

consolato come un vero e proprio oltraggio, tanto che «ἀπῆει ταραχῆς μεστὸς ὢν καὶ πικρίας πρὸς τὸν δῆμον», il giorno delle elezioni se ne andò dal Foro pieno di rancore e amarezza nei confronti dei suoi concittadini, covando vendetta³⁷.

Il seguito della narrazione plutarchea è piuttosto simile a quella liviana: le posizioni radicali di Gneo Marcio condussero a veri e propri tumulti che determinarono l'imputazione in giudizio dell'eroe di Corioli che, in un primo momento, oppose una violenta resistenza contro gli edili che si erano recati da lui per condurlo davanti ai comizi, atto al quale conseguirono anche dei disordini in città³⁸.

Plutarco, inoltre, a differenza di Livio, indica precisamente i capi d'accusa che sarebbero stati contestati a Coriolano: istigazione del Senato ad abrogare i poteri dei tribuni; rifiuto di presentarsi in giudizio e violenza contro i magistrati edili; sobillazione del popolo alla guerra civile³⁹. Si trattava di accuse molto gravi, sostanzialmente di attentato all'ordine costituito. Infatti, quando Coriolano finalmente si presentò davanti ai tribuni e chiese conto di ciò che gli veniva imputato, la risposta sarebbe stata: «ὅτι τυραννίς ἐστὶ τὸ ἔγκλημα καὶ τυραννεῖν διανοούμενον ἀποδείξουσιν αὐτόν»⁴⁰; un'accusa che non lascia nessun dubbio sulla pena capitale che sarebbe conseguita alla condanna.

È comunque nei momenti successivi della narrazione che il racconto liviano e quello plutarcheo differiscono in modo più significativo⁴¹. Se Livio racconta di una condanna in contumacia, Plutarco riferisce che Coriolano avrebbe sostenuto la propria difesa davanti ai comizi tributi, sarebbe stato condannato all'esilio - «ἦν δὲ τίμημα τῆς καταδίκης αἰδῖος φυγή»⁴² - e a quel punto, furente, si sarebbe subito diretto verso le porte della città per lasciare Roma⁴³.

³⁷ Plut., *Cor.* 15.

³⁸ Vd. Plut., *Cor.* 17-20.

³⁹ Vd. Plut., *Cor.* 18.1-2.

⁴⁰ Plut., *Cor.* 20.1.

⁴¹ La versione di Livio si basa su fonti diverse da quelle di Dionigi d'Alicarnasso, sul quale, come detto, si basava a sua volta Plutarco. Se Dionigi attinge da Licinio Macro e Valerio Anziate, oltre che da una consolidata tradizione orale, Livio sembra invece basarsi principalmente su una versione della storia di età presillana e subordina la narrazione a un intento drammatico, come dimostrato dall'impianto narrativo più omogeneo dal discostamento dalla prassi annalistica, oltre che dalla presenza di una terminologia propria della più matura età repubblicana. Sul punto vd. OGILVIE, *A Commentary*, cit., 314 ss., e cfr. CORNELL, *Rome and Latium*, cit., 287. Più ampiamente sulle fonti di Livio e sul suo stile narrativo, vd. S.P. OAKLEY, *A Commentary on Livy. Books VI-X*, I, Oxford, 2005, 13 ss. e 111 ss.

⁴² Plut., *Cor.* 20.4.

⁴³ Vd. Plut., *Cor.* 20-21.

La versione di Plutarco presenta un evidente anacronismo e per questo non può essere accettata⁴⁴. È del tutto inverosimile che già all'inizio del V sec. a.C. l'esilio venisse comminato come vera e propria pena nei confronti del condannato, poiché ciò si ebbe soltanto entro la prima metà del I sec. a.C., all'esito di una lunga evoluzione dell'istituto, avvenuta parallelamente a quella del sistema di repressione criminale. Questo, però, non vuol dire che una condanna non vi sia stata⁴⁵. Gneo Marcio Coriolano fu processato per attentato alla *res publica* davanti ai comizi tributi su accusa promossa dai tribuni della plebe, fu giudicato colpevole, quindi condannato a pena capitale che, in questa fase della storia romana, può essere considerata solo ed esclusivamente come pena di morte.

Seguendo Coriolano in esilio, si possono notare dei paralleli importanti con il caso di Tarquinio "il Superbo". A differenza di quest'ultimo, Coriolano non avrebbe cercato rifugio presso una *civitas* con la quale avesse dei legami di parentela ma si recò presso i Volsci. La scelta potrebbe sembrare incauta, dal momento che una delle vittorie romane più significative contro la popolazione volsca si ebbe proprio grazie al valore militare dello stesso Coriolano, fatto che lascerebbe immaginare un odio profondo e radicato verso di lui, e invece egli trovò presso di loro accoglienza e un'alleanza preziosa, poiché l'esule era ormai legato ai Volsci da un medesimo grado d'odio verso Roma⁴⁶.

Coriolano si appellò quindi ad Azio Tullio, capo della comunità volsca, e a lui rivolse le sue suppliche. Livio racchiude tutto in un breve inciso – «*hospitio utebatur Atti*

⁴⁴ L'anacronismo plutarco potrebbe essere giustificato in virtù della differente situazione relativa al diritto greco che, da sempre, riconosceva all'esilio valenza di pena autonoma per specifici reati, in particolare per l'omicidio involontario (vd. *supra*, nt. 2). È poi necessario sottolineare il fatto che Plutarco è un autore che scrive in pieno I sec. d.C. e che per le sue opere si basava essenzialmente sui resoconti di storici precedenti, procedendo poi comprensibilmente in via inferenziale a colmare i vuoti lasciati dalla tradizione. Come tutti gli storici prima e dopo di lui (pur non considerandosi egli stesso uno storico: vd. Plut., *Alex.* 1.2-3), anche Plutarco adottò il criterio della plausibilità, che era influenzato non soltanto dalla sensibilità letteraria del singolo autore, ma anche e soprattutto dal filtro della contemporaneità, in virtù del quale si era portati a trarre dalle contingenze presenti – o comunque recenti – gli elementi utili alla ricostruzione di fatti più risalenti nel tempo. Per una sintesi analitica ed efficace sulle fonti di Plutarco, vd. M.T. SCHETTINO, *The Use of Historical Sources*, in M. BECK (a cura di), *A Companion to Plutarch*, Oxford, 2013, 417 ss. Per considerazioni di rilevanza generale sull'attendibilità delle fonti a nostra disposizione, sul metodo di lavoro degli storici antichi e sulle fonti da loro impiegate, vd. l'ampia trattazione in CORNELL, *The beginnings of Rome*, cit., 1 ss. Cfr. OAKLEY, *A Commentary*, cit., 73 ss.

⁴⁵ Lo svolgimento regolare di un processo comiziale conclusosi con condanna dell'imputato è chiaramente testimoniato dalle fonti. Oltre a Liv. 2.36.6, «*damnatus absens in Volscos exulatum abiit*», si veda anche il riferimento in Liv. 28.29.1: «*Coriolanum quondam damnatio iniusta, miserum et indignum exsilium ut iret ad oppugnandam patriam impulit*». Cfr. Val. Max. 5.4.1 che parla di «*iniquissimae damnationis*». In Plut., *Cor.* 20.4 si fa riferimento a una «*καταδίκη*», tecnicamente una sentenza (il vocabolo deriva dal verbo altrettanto tecnico «*καταδικάζω*», giudicare). Cfr. App., *b.c.* 1.1.3 dove, in un breve inciso, Coriolano è definito un «*ἐξελθεὶς παρὰ δίκην*», ossia un esiliato contro giustizia.

⁴⁶ Vd. Liv. 2.35.6-7; Plut., *Cor.* 23.3-5.

Tulli» – nel quale è l’idea di *hospitium* a qualificare il rapporto tra l’esule romano e Azio Tullio. Plutarco, invece, sceglie di narrare in forma diretta l’incontro tra Coriolano e il capo dei Volsci:

(3) [...] καὶ φυγὰς ἐλήλαμαι, καὶ γέγονα τῆς ἐστίας τῆς σῆς ἱκέτης, οὐχ ὑπὲρ ἀδείας καὶ σωτηρίας τί γὰρ ἔδει με δεῦρο ἥκειν φοβούμενον ἀποθανεῖν; ἀλλὰ δίκας λαβεῖν χρήζων, καὶ λαμβάνων ἤδη παρὰ τῶν ἐκβαλλόντων τῷ σὲ ποιεῖν ἐμαυτοῦ κύριον [...]. (5) ὥς οὖν ταῦτα ὁ Τύλλος ἤκουσεν, ἥσθη τε θαυμαστῶς καὶ τὴν δεξιὰν ἐμβالών, ‘ἀνίστασο,’ εἶπεν, ‘ὦ Μάρκιε, καὶ θάρρει. μέγα γὰρ ἡμῖν ἀγαθὸν ἦκεις διδοὺς σεαυτόν, ἔλπιζε δὲ μείζονα παρὰ Οὐολούσκων.’ καὶ τότε μὲν εἰστία φιλοφρονούμενος τὸν Μάρκιον, ἐν δὲ ταῖς ἐπιούσαις ἡμέραις ἐβουλεύοντο περὶ τοῦ πολέμου καθ’ ἑαυτούς⁴⁷.

L’utilizzo del discorso diretto è un mero artificio stilistico che, ovviamente, deve far dubitare dell’esattezza delle parole pronunciate, ma non deve altresì revocare in dubbio le modalità con le quali la richiesta d’asilo ebbe luogo; questo perché è verosimile che lo storico greco, nel drammatizzare i fatti, abbia comunque rispettato le prassi allora vigenti.

Coriolano, come Tarquinio, seguì una particolare ritualità nel presentarsi come esule in cerca di riparo: l’istanza fu rivolta al capo della *civitas* prescelta come luogo d’esilio e fu formulata come una supplica, in atto di volontaria sottomissione all’autorità vigente nella comunità d’accoglienza. La supplica e la subordinazione dell’esule sono ancor più evidenti nella condotta dei due soggetti: Coriolano, umile “φυγάς”, è prostrato ai piedi di Azio Tullio, “κύριος”. Il capo dei Volsci è colui che ha il potere ed è in posizione di superiorità naturale rispetto all’esule; nel momento in cui accetta le istanze di Coriolano, egli lo fa alzare, lo porta alla sua altezza, e gli tende la destra per sancire l’alleanza: «ὥς οὖν ταῦτα ὁ Τύλλος ἤκουσεν, ἥσθη τε θαυμαστῶς καὶ τὴν δεξιὰν ἐμβalών, ‘ἀνίστασο,’ εἶπεν, ‘ὦ Μάρκιε, καὶ θάρρει»⁴⁸. È proprio tutta questa rituale dinamica d’accoglienza che si deve considerare ricompresa nell’*hospitium* liviano.

Le fonti fin qui prese in esame per il caso di Coriolano offrono un dato lessicale di primaria importanza in relazione all’esilio.

⁴⁷ Plut., *Cor.* 23.3 e 5.

⁴⁸ Plut., *Cor.* 23.5.

In Livio la terminologia ruota tutta intorno ai concetti di *exilium* ed *exul*⁴⁹, che in Plutarco hanno il loro perfetto corrispettivo nei termini φυγάς e φυγή⁵⁰. Il confronto tra i due storici permette di individuare subito quella che può considerarsi una terminologia generale relativa all'esilio, confermata se si prendono in considerazione anche altre fonti. In Valerio Massimo, ad esempio, torna la qualificazione di Coriolano come *exul*, mentre l'attività del suo cercare – e trovare – asilo presso i Volsci è indicata dal verbo *confugere*⁵¹ che racchiude in sé la medesima idea positiva del sostantivo greco φυγή, ossia la fuga che permette di mettersi in salvo da un qualsivoglia pericolo. Il *confugere* latino ha poi la sua corrispondenza greca nel verbo φεύγω che si trova, sempre con riferimento al caso di Coriolano, in Appiano⁵². Questo intreccio semantico permette anche di instaurare un ulteriore parallelo con il caso d'esilio di Tarquinio “il Superbo”, per il quale Livio e Dionigi d'Alicarnasso sono le fonti principali. Lo storico romano parla delle vicende del re destituito e in fuga sempre attraverso l'impiego dei termini *exul* ed *exilium*⁵³, mentre in greco si ricorre parimenti a φυγάς e φυγή⁵⁴; in latino il recarsi presso il re Porsenna è descritto con il verbo *perfugere*⁵⁵, sinonimo equivalente del *confugere* impiegato per Coriolano, mentre si è già visto in Dionigi il verbo “καταφυγεῖν”⁵⁶.

L'immagine che questa terminologia restituisce è proprio quella di un esilio valutato positivamente, poiché viene dato risalto alla funzione salvifica per colui che è bandito dalla comunità di appartenenza. Il medesimo dato testuale si riscontra anche nelle fonti relative ai casi di esilio più tardi, nonostante l'evidente cambiamento di ciò che l'esilio costituisce per i Romani, evolvendosi esso nel corso dell'età repubblicana in senso sempre più afflittivo, fino ad affermarsi come vera e propria pena capitale.

L'analisi terminologica si rivela di fondamentale importanza anche per la qualificazione e la distinzione delle fattispecie d'esilio riferite dalle fonti, soprattutto per l'identificazione di quei casi di allontanamento volontario che prescindono da contesti emergenziali nei quali il *caput* del soggetto è materialmente a rischio. Un caso esemplare in tal senso, e che permette di operare un confronto diretto con gli esili di Tarquinio “il

⁴⁹ Vd. soprattutto Liv. 2.36.6, 2.40.6, 2.54.6, 27.29.1.

⁵⁰ Vd. Plut., *Cor.* 20.4, 23.3.

⁵¹ Vd. Val. Max. 5.4.1.

⁵² Vd. App., *b.c.* 1.1.3.

⁵³ Liv. 1.59.11, 1.60.2, 2.2.11, 2.5.7.

⁵⁴ Dion. 5.1.2-3, 5.6.3, 5.13.1.

⁵⁵ Liv. 2.9.1.

⁵⁶ Dion. 5.3.2.

Superbo” e Gneo Marcio Coriolano, è quello del senatore Gaio Claudio Sabino “Inregillense”⁵⁷, risalente agli anni del decemvirato legislativo.

Gaio Claudio, ex console e illustre membro del patriziato romano, era lo zio paterno del decemviro Appio Claudio Crasso Sabino “Inregillense”⁵⁸, l’unico ad essere stato riconfermato nel secondo collegio del 450 a.C. A seguito della presa di potere dei *decemviri legibus scribendis* e dell’inizio delle loro tirannie su Roma, Gaio Claudio fu chiamato a tentare la mediazione con il collegio magistratuale, appellandosi, in particolare, al nipote Appio⁵⁹. Il severo richiamo, però, rimase inascoltato e l’anziano senatore, amareggiato, decise di lasciare la città e di rifugiarsi a Regillo, località d’origine della *gens Claudia* e della sua famiglia⁶⁰, mettendo una distanza simbolica tra sé e le scandalose usurpazioni di cui si stavano rendendo artefici i decemviri:

*C. Claudius, qui perosus decemvirorum scelera et ante omnes fratris filii superbiae infestus Regillum, antiquam in patriam, se contulerat, is magno iam natu cum ad pericula eius deprecanda redisset cuius vitia fugerat, sordidatus cum gentilibus clientibusque in foro prensabat singulos orabatque ne Claudiae genti eam inustam maculam vellent ut carcere et vinculis viderentur digni*⁶¹.

Le stesse vicende sono narrate anche da Dionigi di Alicarnasso, il quale riporta in forma di discorso diretto le aspre critiche che Gaio Claudio avrebbe proferito in Senato contro i decemviri⁶². Dopo aver auspicato il ritorno dell’ordine a Roma e la deposizione dei poteri da parte dei decemviri, Gaio Claudio avrebbe dichiarato la sua intenzione di ritirarsi in esilio a Regillo nei seguenti termini:

(3) μετὰ τοῦτον ἀνίσταται πάλιν ὁ Κλαύδιος κατηφῆς καὶ μεστοὺς ἔχων τοὺς ὀφθαλμοὺς δακρύων καὶ φησιν: Ἄππιος μὲν οὐδ’ ἀποκρίσεως ἄξιον ἡγεῖται με, ὃ βουλή, τὸν ἑαυτοῦ θεῖον ἐναντίον ὑμῶν: ἀλλ’ ὥσπερ τὴν οἰκίαν τὴν ἰδίαν ἀπέκλεισέ μοι, καὶ

⁵⁷ MRR, I, 37. Sulla vita e la carriera politica di Gaio Claudio, con particolare riferimento al consolato nel 460 a.C. come collega di Publio Valerio Publicola, vedi la narrazione in Liv. 2.16.3 ss.; 3.15 ss.; Dion. 10.9 ss. Cfr. F. MÜNZER, s.v. “*Claudius* (322)”, in *PWRE* III, 2, Stuttgart, 1899, 2863.

⁵⁸ MRR, I, 30; 45 s. Vd. F. MÜNZER, s.v. “*Claudius* (123)”, in *PWRE* III, 2, Stuttgart, 1899, 2698 ss.

⁵⁹ Vd. Liv. 3.35.9, 3.40.2-5, 3.58.1. Cfr. Dion. 9.7.14, 9.15.4.

⁶⁰ Per le origini della *gens Claudia* e i natali della famiglia di Gaio Claudio, vd. Liv. 2.16.3-5.

⁶¹ Liv. 3.58.

⁶² Cfr. Dion. 11.7 ss.

τουτὶ τὸ συνέδριον ἄβατον ὥσπερ ἐφ' ἑαυτῷ ποιεῖ. εἰ δὲ χρή. (4) τάλιθες λέγειν, καὶ ἐκ τῆς πόλεως ἐξελαύνομαι. οὐκέτι γὰρ ἂν αὐτὸν ὀρθοῖς ὄμμασι δυναίμην ὁρᾶν ἀνάξιον γεγονότα τῶν προγόνων καὶ τυραννικὴν ἐξηλωκότα παρανομίαν, ἀλλ' ἀνασκευασάμενος ἅπαντα τὰ ἐμὰ καὶ τοὺς ἐμοὺς εἰς Σαβίνους ἄπειμι, πόλιν οἰκήσων Ῥήγιλλον, ἐξ ἧς τὸ γένος ἡμῶν ἐστι, καὶ μενῶ τὸν λοιπὸν ἐκεῖ χρόνον, ἕως ἂν οὗτοι κατέχωσι τὴν καλὴν ταύτην ἀρχήν. ἐπειδὴν δ' οἷα μαντεύομαι περὶ τὴν δεκαδαρχίαν γένηται – γενήσεται δ' οὐκ εἰς μακράν⁶³.

Quello di Gaio Claudio, quindi, non fu un vero “*exilium*”. Si trattò, piuttosto, della libera scelta di lasciare la città, determinata non da un concreto pericolo capitale, ma da ragioni politiche miste a un forte senso dell'onore. Le stesse fonti, infatti, non impiegano termini quali “*exul*”, “*exilium*”, “φυγὰς” e “φυγή”: in Livio si trovano verbi quali “*confero*” e “*fugio*”, mentre in Dionigi si ricorre ad “ἄπειμι”, termini che restituiscono sì l'immagine di un rifugiarsi altrove, ma con alla base l'idea di un mero trasferimento spontaneo, non coartato. Nonostante nel caso di Gaio Claudio si possa rintracciare una coloritura politica e una situazione di forte dissenso rispetto a quanto stava accadendo nella *civitas*, non ci sono elementi che lascino supporre contingenze emergenziali esterne.

A voler riprendere una categoria elaborata da Giuliano Crifò nei suoi studi sull'esilio romano, il trasferimento a Regillo di Gaio Claudio può essere definito una “*migratio* incolore”⁶⁴, un movimento spontaneo di uno o più soggetti da un nucleo cittadino a un altro; una “migrazione”, appunto.

Alla luce dei tre casi presi fin qui in esame è possibile fare delle constatazioni di massima sull'esilio a Roma agli albori dell'età repubblicana.

L'“*exilium*” (“φυγή” nelle fonti in Greco) indica la coazione indiretta all'abbandono del luogo d'origine esercitata sul cittadino romano che si era macchiato di azioni riprovevoli verso la propria comunità. Esso costituiva, per certi versi, un atto di civiltà di Roma verso il reo che, nonostante la sua colpevolezza, era pur sempre un romano e per questo gli veniva risparmiata la vita, a condizione ch'egli rinunciasse ad essere membro di quella *civitas* di cui non si era dimostrato degno. Il reo, quindi, era libero di scegliere tra una morte effettiva, per applicazione della sanzione capitale, e una

⁶³ Dion. 11.15.3-4.

⁶⁴ CRIFÒ, *Ricerche*, cit., 82.

morte sul piano civile, mediante rinuncia volontaria e perpetua alla cittadinanza e all'esercizio dei diritti e delle libertà che l'essere parte della *civitas* romana gli garantiva. L'*exilium* differisce perciò da tutte le altre situazioni di trasferimento determinate da scelte eminentemente personali e che riguardano solo il piano interiore della persona, poiché il soggetto che migra non ha commesso nulla di così "indegno" da determinare l'estremo *aut-aut* tra morte o esilio a vita, ma semplicemente sceglie di portare altrove il centro dei suoi interessi sociali ed economici. L'unico elemento che l'*exilium* condivideva anticamente con le *migrationes* era la *ratio* in base alla quale si tendeva a scegliere il luogo di nuovo stabilimento, essendoci una generale – e umanamente comprensibile – inclinazione a preferire *civitates* con le quali si avevano legami familiari o gentilizi, sebbene questa non fosse una regola vincolante⁶⁵.

Inoltre, in base a quanto osservato nelle vicende di Tarquinio "il Superbo" e di Coriolano, pare che l'*exul* dovesse rispettare una precisa ritualità di richiesta d'asilo per inserirsi efficacemente presso la comunità d'accoglienza. Non è chiaro se qualcosa di simile fosse necessario anche nell'ambito delle c.d. "*migrationes* incolori": è verosimile che il trasferimento fosse sottoposto a qualche tipo di formalità ma è improbabile che fossero presenti elementi di supplica come quelli visti per i casi di *exilium*⁶⁶.

⁶⁵ Pur riprendendo la terminologia coniata da Crifò e condividendo i rilievi in merito al fatto che l'esilio avesse un legame con la struttura gentilizia precivica, non si concorda con l'idea di fondo esposta in CRIFÒ, *Ricerche*, cit., 82, in base alla quale l'*exilium* avrebbe costituito «un mero allontanarsi da un luogo verso un altro luogo in cui, per i legami gentilizi e del sangue, si poteva essere accolti [...]; un mero spostarsi nell'ambito dei legami gentilizi, una *migratio* in sé incolore, che costituiva, se effettuata per sfuggire a un pericolo, non già un diritto riconosciuto dall'organizzazione, ma solamente un aspetto della solidarietà gentilizia». Si ritiene, invece, che di *migratio* incolore si possa parlare solo quando il soggetto esule si trasferiva da Roma a una differente comunità per libera scelta, in assenza di pericoli per sé e per la propria famiglia, come nel caso di Gaio Claudio Sabino 'Inregillense'. L'idea di Crifò è già stata contestata da L. MONACO, *Nota critica sul carattere gentilizio dell'antico 'exilium'*, in G. FRANCIOSI (a cura di), *Ricerche sull'organizzazione gentilizia romana*, II, Napoli, 1988, 91 ss., della quale si condivide pure l'idea che l'*exilium* delle origini fosse un fatto individuale ed essenzialmente politico, emergente in una società di tipo "statale" o quantomeno in veloce evoluzione verso una "costituzione statale" definita.

⁶⁶ Con riferimento alle antiche dinamiche di trasferimento e accoglienza presso un'altra comunità, Giuliano Crifò ha elaborato una teoria basata sulla ricostruzione di un particolare istituto: l'*adplicatio*. Quest'ultima, secondo quanto proposto in CRIFÒ, *Ricerche*, cit., 87 ss., può essere descritta come l'istituto mediante il quale un *gentilis* che da Roma fosse migrato altrove, presso un ramo collaterale della sua *gens* o anche presso un altro gruppo gentilizio, poteva essere accolto ed efficacemente incluso in una nuova *civitas*. L'*adplicatio* si sarebbe basata sul sistema di doveri di solidarietà propri del sistema gentilizio, riguardanti tutte le necessità della vita pratica, politica e religiosa dei membri di una determinata *gens*. Nonostante l'affascinante – e per certi versi persuasiva – ricostruzione dell'*adplicatio* di Crifò, si deve tuttavia essere cauti: di *adplicatio* le fonti non parlano. Quella che pare essere l'unica menzione esplicita ricorre in Cic., *de orat.* 1.177: *Quid? Quod item in centumviri iudicio certatum esse accepimus, cum Romam in exilium venisset, cui Romae exulare ius esset, si se ad aliquem quasi patronum applicavisset, intestatoque esset mortuus, nonne in ea causa ius applicationis obscurum sane et ignotum patefactum in iudicio atque inlustratum est a patrono?*. Per Crifò, il riferimento all'*adplicatio* si avrebbe in quell'*«applicavisset»*,

1.2. L'alterità rispetto alla civitas

Oltre alle forme proprie di *exilium*, nella Roma arcaica si conoscevano anche dinamiche di esclusione forzata dalla comunità che non presentavano alcun elemento volontaristico e si basavano, piuttosto, sull'idea di alterità rispetto alla *civitas*; ponendo in essere determinate condotte sanzionabili o qualora si verificassero particolari eventualità, si entrava a far parte della sfera del *sacrum* e intervenivano le regole del *fas*.

La c.d. *consecratio capitis* attuava una repressione criminale primitiva e ispirata a principi religiosi che, nella prassi, si traducevano in vere e proprie regole a carattere giuridico⁶⁷. La Roma delle origini, infatti, non conosceva una linea di demarcazione netta

congiuntivo piuccheperfetto del verbo *applico*, che acquisirebbe un significato tecnico poiché Cicerone, nel medesimo inciso, sta spiegando le modalità con cui l'esule si poneva in rapporto con taluno della città ospitante, il quale veniva ad assumere il ruolo di un «*quasi patronum*». La dinamica descritta da Cicerone è perfettamente coerente con i casi già analizzati di Tarquinio “il Superbo” e, soprattutto, di Coriolano, per il quale la fonte plutarchea (Plut., *Cor.* 23.5) esplicita la relazione tra l'esule e il κύριος Azio Tullio, dove κύριος può essere anche inteso come un sinonimo greco per indicare il *patronus* romano. Tuttavia, non si può prescindere dalla fonte ciceroniana e dal suo contesto fino ad arrivare a un'astrazione. Cicerone non indica un istituto vigente, né tantomeno a lui familiare, come suggerisce l'impiego del «*quasi*»: esso indica l'accostamento e insieme la chiara distinzione di due elementi posti in relazione nel discorso. Il vincolo di clientela che Cicerone richiama può essere paragonato al rapporto che l'esule costituiva con il capo della comunità d'accoglienza, forse in virtù di un simile rapporto fiduciario che vi era alla base, ma non per questo si può arrivare a sovrapporre le due situazioni. Cicerone fa riferimento a una realtà a lui molto lontana nel tempo, come suggeriscono l'uso del tempo perfetto «*accepimus*» e la connotazione di «*obscurum sane et ignotum*» che l'oratore dà all'atto da lui descritto. Il ricorso al «*quasi*», quindi, può essere visto come il tentativo dell'autore di avvicinare a sé e di dare maggiore concretezza a qualcosa di molto antico, i cui contorni sfumano completamente andando a ritroso nel tempo. A maggior ragione, si dovrebbe dubitare del fatto che quell'«*applicavisse*» possa indicare l'esistenza di qualcosa di ben definito e regolato come un vero e proprio istituto, quale l'*adplicatio* di Crifò, che non sembra tener conto neanche della differente condizione tra l'effettivo *exul* e il *migrans*.

⁶⁷ Il contenuto essenzialmente religioso di gran parte delle statuizioni arcaiche di diritto criminale non ne inficia il valore normativo, trattandosi comunque o di regole consuetudinarie rispettate dall'intera comunità, o di precetti emanati da un sovrano che era sia sommo sacerdote sia capo politico. A questo tipo di regole era poi sempre sottesa una finalità laica: preservare gli equilibri della *civitas*. L'impiego della religione, infatti, impediva il prodursi di una serie incontrollata di vendette tra gruppi familiari, salvaguardandone la coesione e riuscendo a imporre un'autorità superiore a dei gruppi gelosi della propria autonomia e delle proprie prerogative. Cfr. STRACHAN-DAVIDSON, *Problems*, I, cit., 1 ss. e 25 ss.; A. BURDESE, *Riflessioni sulla repressione penale romana in età arcaica*, in *BIDR.* 69, Roma 1966, 343; M. KASER, *Religione e diritto in Roma arcaica*, in 'Ars boni et aequi'. *Festschrift Waldstein*, Stuttgart, 1993, 155 ss.; SANTALUCIA, *Studi*, cit., 10. Di recente, proprio a partire da una riflessione sul rapporto tra *vindicta* e *poena* nella comunità romana delle origini, è tornato sul tema della compenetrazione di elementi sacrali nella repressione criminale anche F. BOTTA, *La vendetta come 'officium pietatis'*, in G. LORINI, M. MASIA (a cura di), *Antropologia della vendetta*, 11 ss. Per più ampie considerazioni sul tema, vd. anche MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., 900 ss. Cfr. P. DE FRANCISCI, 'Primordia civitatis', Roma, 1959, 277 ss.

tra *ius* e *fas*, con la conseguenza che molti illeciti erano considerati lesivi di interessi collettivi e sacrali insieme⁶⁸.

L'idea di fondo era quella di una responsabilità dell'intera comunità per il comportamento di un singolo che, avendo offeso gli dèi con la sua azione empia, aveva irrimediabilmente compromesso la *pax deorum*, ossia l'indispensabile ma delicatissimo equilibrio di rapporti tra la *civitas* e le divinità che vi soprassedevano. Per ristabilire la *pax*, si doveva procedere all'eliminazione della causa dell'impurità e ciò era possibile soltanto attraverso l'estraneazione del reo dal consorzio civile. Così facendo, l'ordinamento più antico si avvaleva della religione per avocare a sé la punizione o, per lo meno, il controllo sulla stessa⁶⁹.

Questo tipo di logica repressiva si attivava davanti a dei comportamenti considerati talmente gravi da non poter essere espiati⁷⁰, i c.d. *scelera inexpiabilia*, e il colpevole era chiamato a rispondere delle sue azioni con la sua persona e i suoi beni. Alcuni di questi *scelera inexpiabilia* determinavano per il reo l'insorgere della condizione

⁶⁸ È *ius* il comportamento lecito di un uomo rispetto a un altro uomo; è *fas* il comportamento lecito nei confronti della divinità, escludendo quindi la possibilità di arrecare offesa alla medesima (e incorrere quindi in un "*nefas*"). I concetti di *ius* e *fas*, quindi, non sarebbero antitetici, ma opererebbero su piani diversi di relazione. Cfr., in particolare, KASER, *Religione e diritto*, cit., pp. 155 ss.

⁶⁹ Cfr. BURDESE, *Riflessioni sulla repressione*, cit., 344; KASER, *Religione e diritto*, cit., 157 ss.; SANTALUCIA, *Studi*, cit., 10; L. GAROFALO, *Sulla condizione di 'homo sacer' in età arcaica*, in ID., *Appunti sul diritto criminale nella Roma monarchica e repubblicana*, Padova, 1997³, 2 ss.

⁷⁰ Esempi di condotte punite con la *sacratio* sono la *fraus* nel rapporto clientelare (Dion. 2.10.3); le violenze del figlio nei confronti del genitore (Fest., *de verb. sign.* s.v. "*Plorare*", 260 L); la rimozione dei confini tra fondi per mezzo di un aratro (Dion. 2.74.3; Fest., *de verb. sign.* s.v. "*Termio*", 505 L); il ripudio ingiustificato della moglie; la soppressione di infanti di età inferiore ai tre anni (Dion. 2.15.2); le offese alla *pudicitia* (ad esempio, in Liv. 3.44.1, dove si narra dello *stuprum* ai danni di Virginia, si fa esplicito riferimento al "*nefas*"). Per un approfondimento sulle fattispecie che davano luogo alla *sacertas* cfr. R. FIORI, *'Homo sacer': dinamica politico-costituzionale di una sanzione politico-religiosa*, Napoli, 1996, 186 ss.; E. CANTARELLA, *I supplizi capitali. Origine e funzioni delle pene di morte in Grecia e a Roma*, Milano, 2011², 287 ss. Vd. anche MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., 901 ss.; STRACHAN-DAVIDSON, *Problems*, I, cit., 5 ss.; SANTALUCIA, *Diritto e processo*, cit., 7 ss.; ID., *Studi*, cit., 11 ss.; BURDESE, *Riflessioni sulla repressione*, cit., 344 ss.; B. ALBANESE, *'Sacer esto'*, in *BIDR* 30 (1988), 145 ss. Per un'importante distinzione tra ipotesi religiose di sacertà proprie dell'età monarchica, in cui il destino del *sacer* sarebbe da considerare analogo a quello dell'*impius* di età più recente, abbandonato agli dei che ha offeso e lasciato per questo ai margini della comunità, e ipotesi di sacertà dalla forte connotazione politica proprie della Roma repubblicana delle origini, quando la sacertà derivante dall'*adfectatio regni* o dalla violazione della *sacrosanctitas* tribunizia era statuita dagli uomini e si basava essenzialmente su accordi politici a fondamento della *civitas*, sanciti da un giuramento solenne valido sul piano dello *ius sacrum*, vd. le riflessioni di F. ZUCCOTTI, *Dall'arcaica sacertà consuetudinaria alla sacertà politica protorepubblicana*, in A. PALMA (a cura di), *Scritti in onore di Generoso Melillo*, Napoli, 2009, 1571 ss. e, in particolare, 1583 ss.

di *homo sacer*⁷¹: il colpevole veniva allontanato dalla comunità ed era abbandonato alla vendetta della divinità offesa, essendogli negata ogni forma di tutela umana e divina⁷².

Mediante la *consecratio* il reo perdeva formalmente il diritto di essere parte della comunità; veniva alienato dalla collettività e annullato nella sua esistenza fisica e giuridica rispetto ad essa⁷³. L'*homo sacer* smetteva di appartenere alla dimensione umana e cittadina per diventare parte di una dimensione differente, quella del sacro, assumendo il carattere essenziale dell'alterità rispetto alla *civitas*⁷⁴.

La *consecratio capitis* aveva come proprio significato rituale la consegna del destino del reo al volere della divinità in collera, il che implicava il bando dalla *civitas* e, insieme, il rischio per l'*homo sacer* di essere ucciso impunemente a opera di uno qualunque tra i consociati. La città non avvertiva la necessità di imporre l'uccisione del

⁷¹ Non tutti gli *scelera inextinguibilia* davano luogo a *sacertas*. Ad alcuni illeciti conseguiva una differente tipologia di pena sacrale, consistente nella diretta messa a morte del colpevole: si tratta del c.d. *deo necari*, ossia del sacrificio espiatorio del reo. Questo tipo di sanzione colpiva solitamente quei crimini ritenuti lesivi sia del sentimento religioso sia degli interessi della *societas civium*, come ad esempio la *perduellio*, o il ladro notturno di messi. Per una sintesi, vd. SANTALUCIA, *Diritto e processo*, cit., 7 ss.

⁷² Aderendo qui all'orientamento della dottrina secondo cui la *sacertas* si sarebbe prodotta in capo al reo nell'immediatezza della commissione dell'illecito. Vd. JHERING, *Geist*, I, cit., 279; GAROFALO, *Sulla condizione di 'homo sacer'*, cit., 28; FIORI, *'Homo sacer'*, cit., 8 ss. e 469 ss.; ALBANESE, *'Sacer esto'*, 145 ss.; KASER, *Religione e diritto*, cit., 155 ss., sebbene egli ipotizzi una successiva evoluzione verso l'accertamento per mezzo di un procedimento giudiziario. In senso contrario vd. MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., 901 ss.; STRACHAN-DAVIDSON, *Problems*, I, cit., 3 ss.; P. VOCI, *Diritto sacro romano in età arcaica*, in *SDHI* 19 (1953), 38 ss.; SANTALUCIA, *Diritto e processo*, cit., 12; ID., *Studi*, cit., 11 ss.; GIUFFRÈ, *La 'repressione criminale'*, cit., 20 ss.; DE FRANCISCI, *'Primordia'*, cit., 277 ss.

⁷³ Si consideri che, nel suo valore generale, l'aggettivo *sacer* ha un significato neutrale: indica ciò che è separato e differente rispetto a una specifica realtà di riferimento, è un termine connotativo di un'alterità essenziale che, a seconda del contesto, può colorarsi di un significato positivo o negativo. Nel caso della commissione di uno *scelus inextinguibile*, in considerazione della conseguente *consecratio capitis* rituale, il significato della *sacertas* non può che essere negativo. Inoltre, nella medesima ottica, anche l'atto del *consecrare* assume un valore generale di separazione di qualcuno o qualcosa rispetto a qualcos'altro. Per ulteriori specificazioni sulla bipolarità del concetto di *sacer* si veda, in particolare, DE FRANCISCI, *'Primordia'*, cit., 313 ss. e bibliografia ivi citata. Vd. anche SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., 11; C. PELLOSO, *Sacertà e garanzie processuali in età regia e proto-repubblicana*, in L. GAROFALO (a cura di), *Sacertà e repressione criminale in Roma arcaica*, Napoli, 2013, 57 ss. Per un'analisi del *consecrare* e dei rapporti tra *sacertas* e *consecratio* si veda, in particolare, FIORI, *'Homo sacer'*, cit., 36 ss. Cfr. R. JACOB, *La question romaine du sacer. Ambivalence du sacré ou construction symbolique de la sortie du droit*, in *Revue historique* 639 (2006), 523 ss.

⁷⁴ Si badi al fatto che le fonti sulla *sacertà*, soprattutto quelle greche, si rivelano poco affidabili, proiettando sul concetto di "*sacer*" visioni recenziori (vd., ad es., Cic., *pro Tull.* 47) o di differente matrice culturale (vd., ad es., Dion. 5.19.4; Plut., *Rom.* 22.3; *Publ.* 11.3 e 12.1-2), offrendo elementi di fatto insufficienti a fornire chiarezza sulle dinamiche della *consecratio capitis*, come ampiamente dimostrato da ZUCCOTTI, *Dall'arcaica sacertà*, cit., 1552 ss. e 1572 ss., secondo il quale, tuttavia, è comunque possibile dimostrare che in epoca arcaica la sorte dell'*homo sacer* consisteva proprio nella mera consegna del reo all'ira e alla punizione divina, mediante l'esclusione del reo dalla comunità; una conclusione alla quale lo studioso arriva attraverso un attento riesame delle fonti relative alla *termini exaratio* e alla *verberatio parentis*. Lo stesso Zuccotti ha recentemente ripreso e ribadito le sue stesse posizioni, adducendo a riprova l'analisi critica di nuove fonti in ID., *Vivagni XIX (Altre congetture sulla struttura arcaica della sacertà - Della pretesa «beauté» del «droit romain»)*, in *RDR* 19 (2019), 30 ss. e 41 ss., con ampia bibliografia.

reo, era sufficiente il suo allontanamento, ma lasciava la scelta alla discrezionalità di ogni singolo cittadino e, nel caso, avrebbe assicurato l'impunità all'uccisore⁷⁵.

Le dinamiche della *consecratio capitis* integravano, quindi, una particolare forma di bando: il reo, causa incarnata dell'impurità dell'intera collettività, era ritenuto indegno di continuare a vivere all'interno della *civitas* a causa della gravissima azione da lui commessa. Il luogo d'espiazione della pena era determinato in negativo, in quanto l'*homo sacer* poteva recarsi ovunque, purché restasse al di fuori della comunità di origine, in assenza di ogni tipo di contatto e tutela. Si realizzava così un'emblematica separazione del colpevole dal consorzio civile, in un'ottica sia di compensazione del male commesso, sia, soprattutto, di prevenzione rispetto al dispiegarsi di una possibile vendetta divina.

Oltre all'*homo sacer*, però, vi erano anche altre situazioni in cui l'allontanamento coatto del singolo avveniva non come conseguenza sanzionatoria per la commissione di un illecito ma per ragioni esclusivamente religiose, in via precauzionale rispetto a presunte future sventure derivanti dal manifestarsi di un *prodigium*⁷⁶.

⁷⁵ Cfr. Liv. 2.8.2; Dion. 2.10.1 ss. e 2.74.3; Plut., *Publ.* 12. Questa impostazione pare coerente rispetto al principio di lasciare alla volontà divina la determinazione della sorte effettiva dell'*homo sacer*, ma le posizioni in dottrina non sono concordi e il dissenso riguarda non soltanto il fatto se l'uccisione del reo fosse conseguenza inevitabile o mera eventualità, ma anche le modalità di accertamento dell'illecito. L'orientamento tradizionale riteneva che la *sacertas* comportasse la necessaria messa a morte del reo in forma rituale e che ciò conseguisse a un giudizio, come sostenuto da MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., 901 ss.; STRACHAN-DAVIDSON, *Problems*, I, cit., 9; DE FRANCISCI, *'Primordia'*, cit., 314; VOCI, *Diritto sacro*, cit., 61; BURDESE, *Repressione penale*, cit., 344. Altra parte della dottrina, invece, ritiene che l'elemento indispensabile fosse una formale sentenza di condanna e che solo in virtù di questa si potesse poi procedere alla messa a morte del reo, non necessariamente in forme rituali, come sostenuto da SANTALUCIA, *Diritto e processo*, cit., 12; ID., *Studi*, cit., 8 ss., 165 ss. e 233 ss.; CANTARELLA, *I supplizi capitali*, cit., 293 ss. Infine, per quella dottrina che ritiene che la *sacertas* conseguisse direttamente alla commissione dell'illecito, cioè *sine iudicio*, l'uccisione dell'*homo sacer* diventava una eventualità di mero fatto che non richiedeva particolari ritualità, come ritenuto da JHERING, *Geist*, I, cit., 279; FIORI, *'Homo sacer'*, cit., 8 ss. e 469 ss.; GAROFALO, *Sulla condizione di 'homo sacer'*, cit., 28. In una posizione mediana e più attenta all'evoluzione diacronica della repressione criminale romana si pone, invece, KASER, *Religione e diritto*, cit., 158, poiché ritiene che l'*homo sacer* ricadesse sotto il potere di vendetta della divinità nell'immediatezza dell'illecito compiuto e da tale momento nasceva in capo ai concittadini il diritto di uccidere il reo impunemente. Secondo lo studioso, questo tipo di situazione lasciava adito a eccessivi arbitri, soprattutto se il delitto non fosse stato flagrante, e per tale ragione ci fu un'evoluzione intorno all'età delle XII Tavole, nel momento in cui ci si spostò verso una maggiore laicizzazione dell'ordinamento: svanì l'idea che la *sacertas* conseguisse immediatamente alla commissione dell'illecito e si passò a considerarla come conseguenza di una procedura di accertamento rimessa al *rex*, figura in cui si univano gli aspetti di sovrano e di sommo sacerdote cittadino. Una visione diacronica della questione è proposta anche da ZUCCOTTI, *Dall'arcaica sacertà*, cit., 1549 ss., il quale sostiene che originariamente non fosse garantita alcuna impunità per chi avesse ucciso l'*homo sacer*, poiché l'uccisore si sarebbe così intromesso nel rapporto tra il *sacer* e la divinità, e per questo egli diventava una sorta di *impius* che la comunità allontanava a sua volta; lo stato di cose sarebbe invece mutato nella *civitas* patrizio-plebea, quando l'uccisione del *sacer* divenne conseguenza normale a partire dalla *lex sacrata* del 494 a.C.

⁷⁶ A Roma per *prodigium* s'intendeva un fenomeno naturale straordinario che, poiché inspiegabile dal sapere antico, era causa di terrore in quanto ritenuto il sintomo di un alterato rapporto tra la comunità e la divinità e, quindi, cagione di possibili sventure. I *prodigia* potevano variare notevolmente nella loro natura;

Due testimonianze che riguardano questo tipo di circostanze si trovano, ad esempio, nella *Naturalis Historia* Plinio il Vecchio, il quale riferisce due particolarissimi casi di quella che lui definisce “*deportatio*”.

Il primo caso riguarda una bambina venuta al mondo con i denti, evento considerato infausto, in quanto presagio di sciagura per il luogo in cui si fosse trovata a vivere la neonata:

[...] *quosdam et cum dentibus nasci* [...]. *In feminis ea res inauspicati fuit exempli regum temporibus. Cum ita nata esset Valeria, exitio civitati in quam delata esset futuram responso haruspicum vaticinante, Suessam Pometiam illa tempestate florentissimam deportata est, veridico exitu consecuto*⁷⁷.

Come sempre avveniva davanti a *prodigia* del genere, si consultarono gli aruspici e questi ordinarono di procedere a una soluzione estrema: deportare la neonata presso Suessa Pomezia, all'epoca una realtà molto florida e rivale di Roma, per determinare, attraverso l'avveramento della profezia, la decadenza di quella comunità.

Il secondo caso riportato da Plinio il Vecchio riguarda, invece, un ermafrodito:

un'elencazione si trova, ad esempio, in Cic., *de divin.* 1.97: doppio sole, tripla luna, apparizioni celesti infuocate, sole nel cielo notturno, sollevamento della terra, sudorazione delle immagini degli dèi, nascita di un ermafrodito, fiume che trasporta sangue, una pioggia di pietre, fulmini e altri fenomeni considerati eccezionali. Si tratta di deviazioni dal corso naturale degli eventi che venivano annoverate come *prodigia* anche dagli storici, soprattutto da Livio che, soprattutto nei libri XXI-XLV, riferisce *prodigia* per ogni anno, spesso in elenchi ad essi dedicati: vd., ad esempio, l'ampio elenco in Liv. 22.1.8 ss. relativo all'anno 217 a.C. Sull'enumerazione di *prodigia* in Livio, vd. l'analisi di E. SAINT-DENIS, *Les énumérations de prodiges dans l'oeuvre de Tite-Live*, in *RPh.* 16 (1942), 126 ss. È poi sempre dalla fonte liviana che si apprende come il *prodigium* arrivasse ad assumere concreta rilevanza sul piano pubblico: una volta verificatosi il *prodigium*, era necessario darne segnalazione all'autorità romana e il Senato, valutata l'attendibilità della notizia e la pericolosità del fenomeno, spesso su consiglio degli aruspici, dava incarico ai consoli di provvedere alla *procuratio prodigii*, ossia all'eliminazione dell'impurità: vd. Liv. 2.42.10, 3.10.7, 5.14.3, 5.15.1, 5.32.6, 23.11, 27.11.4, 27.37, 34.55.1, 36.37.1, 40.19.2, 43.13. Per approfondimenti sui *prodigia* nel mondo romano, si rimanda a P. HÄNDEL, s.v. “*prodigium*”, in *PWRE* XXIII, 2, *Nachträge und Betichtigungen*, Stuttgart, 1959, 2283-2296; F. ALTHEIM, *A History of Roman Religion*, New York, 1938, 197 ss.; L. WÜLKER, *Die geschichtliche Entwicklung des Prodigienwesens bei den Römern*, Leipzig, 1903; F. LUTERBACHER, *Der Prodigien Glaube und Prodigienstil der Römer. Eine historisch-philologische Abhandlung*, Darmstadt, 1967 (rist. anast. 1903); B. MACBAIN, *Prodigy and Expiation. A Study in Religion and Politics in Republican Rome*, Bruxelles, 1982. Con particolare attenzione alla rilevanza pubblica dei *prodigia*, vd. il comprensivo studio di S. WILLIAM RASMUSSEN, *Public Portents in Republican Rome*, Roma, 2003, che, attraverso un'analisi profonda delle fonti e il parallelo approccio sociologico al problema, assimila i *prodigia* a veri e propri “istituti”, poiché da essi dipendevano comportamenti politici e religiosi costanti, propri di tutta l'età repubblicana, e che dunque rappresentano un preciso sistema di idee e modelli comportamentali tipici della società romana.

⁷⁷ Plin., *N.H.* 7.15.68-69.

*Ex feminis mutari in mares non est fabulosum. invenimus in annalibus P. Licinio Crasso C. Cassio Longino cos. Casini puerum factum ex virgine sub parentibus iussuque haruspicum deportatum in insulam desertam*⁷⁸.

Anche in quest'occasione furono interpellati gli aruspici, i quali diedero ordine di abbandonare il *prodigium* in un'isola deserta, secondo quella che pare essere stata la regolare prassi in casi del genere. Un riscontro sul trattamento riservato agli ermafroditi si ha in Livio, il quale, proprio come Plinio, impiega nel medesimo modo il verbo *deportare*:

[...] *Iam animalium obsceni fetus pluribus locis nuntiabantur: in Sabinis incertus infans natus, masculus an femina esset, alter sedecim iam annorum item ambiguo sexu inuentus; [...] foeda omnia et deformia errantisque in alienos fetus naturae uisa: ante omnia abominati semimares iussique in mare extemplo deportari, sicut proxime C. Claudio M. Liuii consulibus deportatus similis prodigii fetus erat*⁷⁹.

In questi casi l'allontanamento coatto riguardava un soggetto che, sebbene non colpevole di un *crimen*, era comunque considerato pericoloso per la comunità di appartenenza in quanto "*prodigium*", quindi cagione d'impurità e rovina al pari dell'*homo sacer*. La soluzione adottata era simile: piuttosto che procedere a una diretta messa a morte del soggetto-*prodigium*, si procedeva al suo allontanamento coatto dalla comunità e all'abbandono al proprio destino, recidendo ogni legame d'appartenenza con la *civitas* romana attraverso forme rituali. In particolare, i *prodigia* narrati in Plinio "il Vecchio" e in Livio sono costretti a un trasferimento per mare verso un territorio non romano, oppure a un abbandono ai flutti marini, comunque qualificato come *deportatio*, quasi che questo

⁷⁸ Plin., *N.H.* 7.5.36.

⁷⁹ Liv. 31.12.6-8. Cfr. Liv. 27.37.5-6, dove si riporta un altro *prodigium* infausto risalente al 207 a.C. ca., ossia il venire alla luce di un neonato di dimensioni abnormi e di sesso incerto, per il quale gli aruspici imposero l'allontanamento immediato e coatto dal territorio romano e l'annegamento in mare: «*id uero haruspices ex Etruria acciti foedum ac turpe prodigium dicere: extorrem agro Romano, procul terrae contactu, alto mergendum*». Altri casi di ermafroditi deportati in mare in Iul. Obs., *prod.*, 142 a.C., §22; 133 a.C., §27; 117 a.C., §43; 98 a.C., §47; 97 a.C., §48; 95 a.C., §53.

fosse un termine tecnico legato a un atto sacrale e sempre implicante il ricorso al mare, considerato come un “non-luogo” in grado di sanare ogni impurità.

La *deportatio* e il verbo *deportare* non trovano altre attestazioni nelle fonti fino al momento in cui, nella repressione criminale del Principato, all'incirca entro l'età dei Severi, il termine *deportatio* iniziò a connotare una pena ben precisa⁸⁰. Purtuttavia, tra le *deportationes* sopra riportate e quelle dell'età imperiale⁸¹ sussiste un'evidente similitudine, poiché tutte implicano l'espulsione perpetua da Roma dell'impuro o del colpevole attraverso un'emblematica separazione dal consorzio civile e hanno come per scenografia i flutti minacciosi del mare, isole deserte e territori impervi. Si può ritenere, allora, che Plinio abbia fatto un utilizzo non tecnico dei termini *deportatio* e *deportare*, che non per questo è anche anacronistico, poiché è possibile ritenere che i medesimi termini siano stati sempre legati a un'idea ben precisa e riconducibili a situazioni simili di epoche differenti.

2. Verso la configurazione di un'autonoma pena dell'esilio

Nell'epoca post-decemvirale si assistette alla stabilizzazione della *civitas* patrizio-plebea e alla miglior definizione delle istituzioni repubblicane. L'evoluzione delle strutture statali fu caratterizzata sia dal reimpiego di antichi elementi gentilizi, sia dall'introduzione di nuovi istituti e garanzie per il cittadino⁸², con attenuazione e diversa assimilazione dell'elemento sacrale; il *ius* s'impose sul *fas*.

⁸⁰ Cfr. Y. RIVIÈRE, *Bannissement, expiation et deportatio en mer sous la République romaine*, in *Hagnos, Miasma, Katharsis. Viaggio tra le categorie del puro e dell'impuro nell'immaginario del mondo antico. Atti del Convegno Internazionale di Studi in onore di Simonetta Angiolillo* (Cagliari, 4-6 maggio 2016), *OTIUM* 3, n.3 (2017), 6.

⁸¹ Per la cui analisi si veda la casistica trattata *infra*, nel corso di tutto il Capitolo Secondo, mentre per il quadro generale sulle origini e sugli elementi caratterizzanti della pena della deportazione si rinvia a *infra*, Capitolo Terzo, § 3.

⁸² La legislazione fu soprattutto orientata a introdurre sempre maggiori limiti alla *coercitio* magistratuale e, in particolare, furono numerosi i provvedimenti volti a consolidare la garanzia della *provocatio ad populum* e ad ammetterla anche per fattispecie per le quali non era precedentemente prevista. Già le XII Tavole avevano riconosciuto il diritto ad appellarsi all'assemblea popolare, seguite da due celebri *leges Valeriae de provocazione*, rispettivamente del 449 a.C. e del 300 a.C. (Cic., *de rep.* 2.53-54; Liv. 3.55.4-5, 10.9.3-5). Le fonti riferiscono poi in merito a tre successive *leges Porciae* (Cic., *in Verr.* II, 5.163; *pro Rab. perd.* 8 e 12; *de rep.* 2.54; Sall., *Cat.* 51.22 e 39-40; Gell. 10.3.13) che rafforzarono ulteriormente la garanzia della *provocatio*, estendendola ai *cives* al di fuori del territorio romano e ai soldati nei confronti del loro comandante, nonché prevedendo una sanzione per i magistrati che non l'avessero rispettata. Per la discussione critica circa la *provocatio ad populum* e le sue leggi introduttive, vd. MOMMSEN, *Staatsrecht*,

Dal punto di vista della repressione criminale, i processi davanti alle assemblee popolari mantennero la loro operatività e imperante era il principio in base al quale i comizi centuriati giudicavano *de capite civis*. La procedura dei c.d. *iudicia populi*, nota solo secondo le sue linee generali in ragione dell'esiguità delle fonti a riguardo⁸³, fu di fondamentale importanza per lo sviluppo del sistema penale, il quale, al pari di ogni altro ambito della vita giuridica, politica e istituzionale di Roma, fu interessato dai cambiamenti in atto nella *civitas*, i quali si riverberarono anche sulle sanzioni applicate e, di conseguenza, sull'*exilium*.

Il bando dalla città conobbe in questo periodo una maggior specificazione in ragione di una nuova declinazione delle dinamiche giuridiche e politiche che ne erano alla base: da un lato si affermò il c.d. *ius exilii*, ossia una forma di asilo politico vero e proprio, garantito sulla base di accordi internazionali tra Roma e altre città libere; dall'altro, nei casi in cui non ci si avvaleva del *ius exilii*, la prassi di consentire l'esilio all'imputato in un processo capitale per sfuggire all'esecuzione della pena di morte trovò maggiore formalità mediante l'introduzione di un apposito provvedimento: la c.d. *aqua et igni interdictio*.

2.1. Il *ius exilii*

Quando si parla di *ius exilii*⁸⁴ ci si colloca all'interno di una dinamica già nota: il reo, mediante una scelta volontaria e individuale, decide di allontanarsi dalla *civitas* o allo

III, 1, cit., 352; ID., *Strafrecht*, cit., 41 ss.; STRACHAN-DAVIDSON, *Problems*, I, cit., 144; GREENIDGE, *Legal Procedure*, cit., 307 ss. e 320 ss.; ID., *The Porcian Coins and the Porcian Laws*, in CR 11 (1897), 437 ss.; P. PUGLIESE, *Appunti sui limiti dell'"imperium" nella repressione penale: a proposito della "Lex Iulia de vi publica"*, Torino, 1939, 22 ss.; E.S. STAVELEY, *Provocatio during the Fifth and Fourth Centuries B.C.*, in *Historia* 3 (1954-1955), 414 ss.; J. BLEICKEN, *Ursprung und Bedeutung der Provocation*, in ZSS (Rom. Ab.) 76 (1959), 356 ss.; ID., *Das Volkstribunat der klassischen Republik*, München, 1968², 113 ss.; W. KUNKEL, *Untersuchungen zur Entwicklung des römischen Kriminalverfahrens in vorsullanischer Zeit*, München, 1962, 24 ss.; DE MARTINO, *Storia*, I, cit., 207 e 307 ss.; ID., *Storia*, II, cit., 424 ss.; R.A. BAUMAN, *The Lex Valeria de provocatione of 300 B.C.*, in *Historia* 22 (1973), 34 ss.; SANTALUCIA, *Diritto e processo*, cit., 31 ss. e 70 ss.

⁸³ Sugli *iudicia populi* vd., in particolare, il contributo di CH. H. BRECHT, *Zum römischen Komitialverfahren*, in ZSS (Rom. Ab.) 59 (1939), 261 ss. Cfr. MOMMSEN, *Staatsrecht*, III, 1, cit., 354 ss.; STRACHAN-DAVIDSON, I, cit., 154 ss.; KUNKEL, *Untersuchungen*, cit., 21 ss.; SANTALUCIA, *Diritto e processo*, cit., 84 ss.

⁸⁴ La terminologia è qui ripresa principalmente dal passaggio in Cic., *de orat.* 1.177: *cum Romam in exsilium venisset, cui Romae exsulare ius esset*, ma nelle fonti è possibile trovare altri riscontri con lievi variazioni. Cfr. Cic., *de dom.* 45; Val. Max. 8.1.4; Cass. Dio 37.27.

scopo di sfuggire alle conseguenze di un processo criminale a suo carico, o, più in generale, per ragioni di carattere politico. A differenza di ciò che avveniva in epoca pre-decemvirale, la scelta di recarsi in esilio seguiva delle forme giuridicamente regolamentate in base ad accordi internazionali. Vi erano, infatti, delle città alleate di Roma che, pur non essendo soggette al suo diretto controllo, disciplinavano pattiziamente i propri rapporti con essa⁸⁵. Tra i diritti e i doveri reciproci delle *civitates* contraenti poteva esservi anche il c.d. *ius exilii*, in base al quale le parti riconoscevano il diritto d'asilo presso di loro ai rispettivi esuli⁸⁶.

Una testimonianza di questo tipo di convenzioni si ha in Polyb. 6.14.8:

ἔστι δ' ἀσφάλεια τοῖς φεύγουσιν ἐν τε τῇ Νεαπολιτῶν καὶ Πραϊνεστίνων, ἔτι δὲ Τιβουρίνων πόλει, καὶ ταῖς ἄλλαις, πρὸς ἃς ἔχουσιν ὄρκια⁸⁷.

Polibio menziona quelli che sono i due elementi caratterizzanti dell'istituto in questione: ἀσφάλεια, ossia immunità per gli esuli, e ὄρκια, termine tecnico del greco antico per indicare i trattati disciplinanti i rapporti tra due comunità⁸⁸.

Con riferimento all'elemento pattizio, si può verosimilmente supporre che i Romani sancissero questi accordi internazionali nelle forme del *foedus* che, una volta stipulato, diventava giuridicamente vincolante per le *civitates* contraenti⁸⁹. Il *ius exilii*, se

⁸⁵ Numerose erano le città del Lazio ad aver stipulato accordi di questo tipo, in particolare Tibur, Praeneste, Lavinium, Ardea (cfr. Polyb. 6.14.8; Liv. 2.2, 3.29.58, 5.43, 43.2), e alcune colonie latine (cfr. Cic., *pro Caec.* 98; Cic., *pro Balb.* 27). Successivamente divennero luoghi muniti di *ius exilii* anche Tarquinia e Nocera (cfr. Cic., *pro Balb.* 28; Liv. 26.3). Dopo che la cittadinanza romana fu estesa a tutta la penisola, furono impiegate come località d'esilio delle città fuori dai confini italici, specialmente in Gallia, in Grecia e in Asia (cfr. Cic., *pro Mur.* 89). Cfr. MOMMSEN, *Staatsrecht*, III, cit., 48 nt. 2.

⁸⁶ A condizione che l'alleanza fosse sancita in base a un *foedus aequum*. Sul punto, vd. DE MARTINO, *Storia*, II, pt. 1, cit., 95.

⁸⁷ Cfr. Cic., *de orat.* 1.177.

⁸⁸ Entrambi i termini impiegati da Polibio hanno un significato tecnico e un valore simbolico. Se per ἀσφάλεια s'intende specificamente una garanzia personale d'incolumità e la messa in salvo dal pericolo; per ὄρκια il significato è ancor più preciso e presenta una connotazione sacrale. Questo secondo sostantivo ha la stessa radice del verbo ὀρκόω, "vincolare con giuramento", e il primo significato del singolare τό ὄρκιον è proprio quello di "giuramento". Con il plurale τὰ ὄρκια, invece, si fa generalmente riferimento alle offerte votive e ai paramenti sacri impiegati nel sancire il giuramento e, per metonimia, gli ὄρκια sono anche gli stessi accordi solenni. La solennità e la sacralità sono insite nell'etimologia del termine che ha il suo etimo in ὀρκος, un aggettivo che restituisce l'idea di ciò che è vincolante perché oggetto di giuramento solenne. Cfr. s.v. ὀρκόω, in LSJ, Oxford, 1961⁹; s.v. ὀρκος, in H. FRISK, *Griechisches Etymologisches Wörterbuch*, II, Hiedelberg, 1970. Vd. anche s.v. ὀρκόω, in L. ROCCI, *Vocabolario Greco-Italiano*, Roma, 1998³⁹. Cfr. s.v. ὀρκιον, in H.J. MASON, *Greek Terms for Roman Institutions. A Lexicon and Analysis*, Toronto, 1974, 72, il quale identifica in "foedus" il diretto corrispettivo latino del termine.

⁸⁹ La trasformazione di preesistenti rapporti gentilizi in rapporti riguardanti la *civitas* è testimoniata, in particolare, dal contenuto del celebre *foedus Cassianum* del 493 a.C., il quale disciplinò i rapporti tra Roma

previsto, diventava un diritto riconosciuto a ogni membro delle comunità coinvolte nell'accordo e si poteva giustificare il successivo trasferimento dell'esule da una città all'altra e il suo accoglimento in seno al nuovo gruppo senza più ricorrere a logiche gentilizie ormai desuete.

Inoltre, grazie a questo tipo di accordi, l'esule romano poteva anche godere di una particolare condizione di immunità: egli non subiva la condanna in contumacia; questo perché il processo si arrestava nel momento in cui egli manifestava all'assemblea giudicante la volontà di avvalersi del *ius exilii*, stante una vera e propria impossibilità giuridica di procedere contro di lui⁹⁰. Di conseguenza, l'esule non era neanche automaticamente privato della cittadinanza romana, essendo lasciata al singolo la scelta tra l'acquisire quella del luogo ove egli avesse trovato asilo e il restare cittadino romano in terra straniera⁹¹.

Tra le vicende tramandate dalla tradizione annalistica, un esempio di ricorso al *ius exilii* si può trovare nel caso di Gneo Fulvio Flacco⁹², che si colloca nel periodo successivo alla disfatta di Canne e si lega alle vicende militari della guerra annibalica.

Gneo Fulvio Flacco, pretore a capo di un piccolo esercito, ottenne delle vittorie minori contro i Cartaginesi, ma si rivelò poi un comandante trascurato e dissoluto. I vizi di Gneo Fulvio furono ben presto condivisi anche dalle sue truppe, le quali riportarono una significativa disfatta presso Herdonia, scontrandosi in campo aperto con le forze guidate da Annibale. Narra Livio che, in quell'occasione, Gneo Fulvio fu il primo ad abbandonare il campo di battaglia, seguito da molti soldati. Innumerevoli furono le perdite per Roma. L'anno seguente, il 211 a.C., Gneo Fulvio fu pubblicamente accusato di alto tradimento per quanto accaduto ad Herdonia e, in un primo momento, fu proposta contro di lui una pena pecuniaria, ma si optò poi per il supplizio capitale⁹³. In Liv. 26.3.11-

e le altre città del *nomen latinum*, ponendo gli stati contraenti in posizione di parità. Vd. DE MARTINO, *Storia*, II, pt. 1, cit., 64 ss. e dottrina *ivi* citata. Vd. anche CRIFÒ, *Ricerche*, cit., 127 ss., 129 nt. 9, 130 ss. secondo cui i *foedera* sarebbero, rispetto agli antichi vincoli gentilizi, il corrispondente internazionale di una mutata situazione interna a Roma, introdotti allo scopo di dare un diverso fondamento giuridico a situazioni preesistenti. Simili le posizioni di H.H. SCULLARD, *Roman Politics, 220-150 B.C.*, Oxford, 1951, 30 s. A supporto e, più in generale, sulla genesi del *foedus* romano si faccia riferimento a P. FREZZA, *Le forme federative e la struttura dei rapporti internazionali nell'antico diritto romano*, in *SDHI* 4 (1938), 363 ss.

⁹⁰ Cfr. C. GIOFFREDI, *L'«aqua et igni interdictio» e il concorso privato alla repressione penale*, in *AP.* 3, Roma, 1947, 429. *Contra* CRIFÒ, *Ricerche*, cit., 127 ss. e 129 nt. 6.

⁹¹ Vd. Cic., *pro Caec.* 100; *pro Balb.* 35.

⁹² *MRR* I, 275.

⁹³ Cfr. Liv. 25.20 ss.

12 si racconta che: «[...] *postquam dies comitiorum aderat, Cn. Fulvius exsulatum Tarquinius abiit. Id ei iustum exsilium esse scivit plebs*».

Il caso dà compiuta rappresentazione della dinamica del *ius exilii*.

In primo luogo, la dipartita di Gneo Fulvio Flacco è un atto volontario e consapevole, ben sapendo egli quale fosse la gravità delle accuse e dando per certa la propria condanna. In secondo luogo, la città in cui si richiese asilo fu Tarquinia, che aveva rapporti pattizi con Roma⁹⁴. Infine, dal testo liviano si ricava pure la particolare connotazione di questo esilio, definito un «*iustum exilium*», ossia ottenuto legittimamente e secondo diritto⁹⁵.

Anche il seguito di queste vicende assume rilievo. Seguendo il racconto liviano, si scopre che già nel 209 a.C. Gneo Fulvio era riuscito a tornare in patria, tanto che ricevette un nuovo incarico come legato militare del fratello Quinto Fulvio⁹⁶, console in quell'anno per la quarta volta⁹⁷. Risulterebbe allora provata l'immunità garantita a Gneo Fulvio, il quale, recandosi in *iustum exilium*, aveva ben potuto mantenere la propria cittadinanza e i suoi diritti, dal momento che contro di lui non era stata pronunciata alcuna sentenza di condanna.

Poiché il *ius exilii* si fondava su di un vincolo esistente nei riguardi solo di alcune comunità, per spiegare la sua efficacia era ovviamente necessario che ci si recasse presso quelle stesse *civitates* che avevano stipulato accordi specifici con Roma; diversamente non si sarebbe potuto considerare integrato il *ius exilii* e il reo non avrebbe goduto di immunità, con la conseguenza che il processo criminale a suo carico avrebbe seguito il proprio corso e si sarebbe giunti alla pronuncia di una sentenza, anche in contumacia⁹⁸.

⁹⁴ Liv. 26.3.

⁹⁵ L'interpretazione del *ius exilii* (o *ius exulandi*) e di che cosa s'intenda per *iustum exilium* non è unanime in dottrina. Vd. STRACHAN-DAVIDSON, *Problems*, II, cit., 28 s. e 53.; SIBER, *Analogie*, cit., 59 s.; GIOFFREDI, *L'«aqua et igni interdictio»*, cit., 429; FERRINI, *Esposizione*, cit., 151. Di HARTMANN, *De exilio*, cit., 3, si condivide l'idea che non si sarebbe potuto concepire un *iustum exilium* senza la presenza di un *foedus* a prevederlo, ma non si concorda sul fatto che l'*exilium* fosse *iustum* in conformità al diritto della comunità ospitante. CRIFÒ, *Ricerche*, cit., 127 ss., *ivi* nt. 6 e 167 ss., critica Hartmann e opera una distinzione: il *ius exilii* sarebbe in generale il diritto di recarsi in esilio per sfuggire all'imputazione capitale, riconosciuto a Roma dopo la completa recezione di un elemento gentilizio, quale l'*exilium*, all'interno della costituzione repubblicana, all'esito di un lungo processo di scontri tra patrizi e plebei in difesa delle rispettive prerogative; il *iustum exilium*, invece, sarebbe il mezzo plebeo mediante il quale lo *ius exilii* può essere esercitato, poiché sarebbe dichiarato con un apposito plebiscito dal valore equivalente e contrapposto al provvedimento di *aqua et igni interdictio*, prerogativa dei patrizi.

⁹⁶ MRR I, 285.

⁹⁷ Liv. 27.8.12: *Urbanum veterem exercitum Fulvius consul C. Fulvio Flacco legato - frater hic consulis erat - in Etruriam dedit ducendum et legiones quae in Etruria erant Romam deducendas*. Cfr. MRR I, 288.

⁹⁸ Vd. Liv. 3.13.4 ss. Cfr. GIOFFREDI, *L'«aqua et igni interdictio»*, cit., 429.

In tali casi non si può certo parlare di asilo politico, ma si ricade nell'ambito dell'esilio volontario permesso in ambito criminale per sfuggire alla pena di morte e che continuò a definire i propri profili afflittivi fino a che non si configurò un'autonoma pena dell'esilio⁹⁹.

2.2. *Lo sviluppo in chiave sanzionatoria dell'esilio e l'introduzione del provvedimento di aqua et igni interdictio*

Dall'età precivica al periodo repubblicano la prassi dell'esilio volontario continuò a svilupparsi senza soluzione di continuità, seguendo l'evoluzione delle forme processuali e le esigenze di garanzia tanto del cittadino romano imputato, quanto della *civitas* interessata a rendere effettivo l'allontanamento del reo.

Compiendo un piccolo passo indietro rispetto alla cronologia degli eventi, si può anzitutto osservare che una tappa fondamentale verso l'istituzionalizzazione dell'esilio nell'ambito della procedura criminale fu raggiunta già sul finire del V sec. a.C., con il processo a Cesone Quinzio, narrato in Liv. 3.13.4-8:

(4) [...] *T. Quinctius clamat, cui rei capitalis dies dicta sit et de quo futurum propediem iudicium, eum indemnatum indicta causa non debere violari.* (5) *Tribunus supplicium negat sumpturum se de indemnato; servaturum tamen in vinculis esse ad iudicii diem ut, qui hominem necaverit, de eo supplicii sumendi copia populo Romano fiat.* (6) *Appellati tribuni medio decreto ius auxilii sui expediunt: in vincla conici vetant; sisti reum pecuniamque ni sistatur populo promitti placere pronuntiant.* (7) *Summam pecuniae quantam aequum esset promitti, veniebat in dubium; id ad senatum reicitur: reus, dum consulerentur patres, retentus in publico est.* (8) *Vades dari placuit; unum vadem tribus milibus aeris obligarunt; quot darentur permissum tribunis est. Decem*

⁹⁹ Già V. DEVILLA, 'Aqua et igni interdictio', in *Studi Sassaresi* 28 (1950), 3 s., metteva in evidenza il fatto che «l'esilio si profila sotto un duplice aspetto: era cioè reciproco o unilaterale», ossia era reciproco laddove sussistessero alleanze con città latine in forza delle quali poteva avvenire il trasferimento dei rispettivi cittadini; unilaterale quando specifici accordi relativi al diritto di trasferimento erano assenti e lo stabilimento dell'esule si basava esclusivamente sull'accoglienza locale.

*finierunt; tot vadibus accusator vadatus est reum. Hic primus vades publico dedit. Dimissus e foro nocte proxima in Tuscos in exsilium abiit*¹⁰⁰.

In questa vicenda, come sottolineato dallo stesso Livio, «*hic primus vades publico dedit*», cioè si assistette per la prima volta all'impiego in un giudizio criminale dell'eterogaranza, attraverso la quale la presentazione in giudizio dell'imputato cessava di essere sanzionabile e, di conseguenza, si poteva giuridicamente ammettere l'esilio. Inoltre, ci si assicurava una forma di soddisfazione pecuniaria, elemento che connotava in senso più definitivamente sanzionatorio l'atto di volontaria dipartita dell'accusato¹⁰¹.

Pertanto, se i *vades* furono introdotti nel processo criminale per permettere al cittadino romano di restare in libertà e compiere la scelta dell'esilio, allora per questa via si giunse anche a riconoscere l'*exilium* come elemento proprio dei giudizi capitali e, successivamente, ad autorizzarlo a prescindere dalla consegna dei garanti¹⁰².

Con riferimento all'età post-decemvirale, le fonti riportano numerosi casi esemplari del sempre più consueto impiego dell'esilio nei processi criminali, soprattutto in quelli a carattere politico o comunque riguardanti personalità di spicco della *civitas*. Se ne ricava un *favor* crescente dei Romani verso la prassi dell'esilio in luogo dell'esecuzione capitale, tanto che si arrivò non solo ad ammettere che l'accusato potesse avvalersi di tale facoltà anche a processo già iniziato, purché la votazione non si fosse

¹⁰⁰ Cfr. Dion. 10.8.2. Cesone Quinzio ottenne successivamente la *restitutio* e potette rientrare a Roma: vd. Liv. 3.24.3; 11.6-13; Dion. 10.8.4. Sul caso vd. anche l'analisi di CRIFÒ, *Ricerche*, cit., 136 ss. Non si concorda con A.W. ZUMPT, *Das Criminalrecht der römischen Republik*, I, Berlin, 1965, 400 s. che fa risalire a questo caso la prima applicazione dell'*exilium* come vera e propria pena, qualificata dallo studioso tedesco come sanzione inferiore. L'esilio, come si vedrà (*infra*, in questo capitolo, § 3), si affermò come pena autonoma ed effettiva soltanto a partire dalla metà del I sec. a.C.

¹⁰¹ Cfr. CRIFÒ, *Ricerche*, cit., 139 ss., tenendo tuttavia presente che lo studioso, pur riconoscendo la medesima funzione giuridica dei *vades*, dà una lettura eminentemente politica del caso di specie; secondo Crifò, infatti, «il caso di Cesone e la logica delle cose fanno chiaramente vedere che l'introduzione dei *vades* è avvenuta in funzione patrizia: i ricchi sono, infatti, per lo più patrizi. Ma in tal modo viene ad essere per converso provato che la comunità cittadina subisce il peso della forza politica plebea, dato che non è più lecito utilizzare, come per l'innanzi, in modo semplice e senza formalità, i rapporti gentilizi e sottrarsi così al giudizio popolare». Molta parte della dottrina più risalente, invece, ha ritenuto che l'introduzione dei *vades* costituisse una conquista del popolo romano contro l'arbitrio e lo strapotere dei magistrati, in una visione che di base esalta la centralità dell'*imperium* magistratuale nelle dinamiche costituzionali della protorepubblica: vd. MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., 326; ZUMPT, *Criminalrecht*, I, cit., 155 e 165; SIBER, *Analogie*, cit., 55 s.

¹⁰² Così anche CRIFÒ, *Ricerche*, cit., 151.

ancora conclusa¹⁰³, ma anche a procedere sulla base di una generica presunzione di esilio dell'imputato quando questi non si presentava in giudizio¹⁰⁴.

Polibio¹⁰⁵, apprezzando le modalità di svolgimento dei giudizi popolari nella Roma del II sec. a.C., parlava dell'esilio volontario come di un “ἔθος”, cioè come di una consuetudine propria del popolo romano, tanto radicata da essere osservata come vera e propria regola¹⁰⁶. Questo stesso “ἔθος”, infatti, trovò anche un primo riconoscimento legale all'incirca nel medesimo periodo in cui scrive lo storico greco, per previsione di una *Lex Porcia*, così come riportato da Sall., *Cat.* 51.40: «*tum lex Porcia aliaeque leges paratae sunt, quibus legibus exsilium damnatis permissum est*»¹⁰⁷.

Nonostante il riconoscimento formale, nella pratica si poneva un problema: quando l'accusato non avesse fatto ricorso al *ius exilii*, né si fosse presentato in giudizio,

¹⁰³ Sul punto, celebre la fonte greca Polyb. 6.14.6-7: [6] κρίνει μὲν οὖν ὁ δῆμος καὶ διαφόρου πολλάκις, ὅταν ἀξιοχρεῶν ἢ τὸ τίμημα τῆς ἀδικίας, καὶ μάλιστα τοὺς τὰς ἐπιφανεῖς ἐσχηκότας ἀρχάς. θανάτου δὲ κρίνει μόνος. [7] καὶ γίνεται τι περὶ ταύτην τὴν χρεῖαν παρ' αὐτοῖς ἄξιον ἐπαίνου καὶ μνήμης. τοῖς γὰρ θανάτου κρινόμενοις, ἐπὶ ἀν καταδικάζωνται, δίδωσι τὴν ἐξουσίαν τὸ παρ' αὐτοῖς ἔθος ἀπαλλάττεσθαι φανερώς, κἂν ἔτι μία λείπηται φυλὴ τῶν ἐπικυρουσῶν τὴν κρίσιν ἀψηφοφόρητος, ἐκούσιον ἑαυτοῦ καταγνόντα φυγαδεῖαν. Cfr. Liv. 43.16.15-16. In Polibio non rileva il carattere di pena successivamente acquisito dall'esilio: vd. F.W. WALBANK, *A Historical Commentary on Polybius*, I, Oxford, 1957, 682.

¹⁰⁴ Come si può osservare, in particolare, nei casi di Furio Camillo (Liv. 5.32.9), di Postumio Pyrgense (Liv. 25.4), nonché dei tribuni Caio Claudio e Tiberio Sempronio Gracco (Liv. 43.16.15-16).

¹⁰⁵ Sebbene si possa generalmente considerare Polibio un testimone affidabile della Roma del II sec. a.C., è necessario tenere presente che la sua visione della realtà politica, istituzionale e sociale è spesso parziale e imbrigliata da schemi preconcepi che gli derivano dalla convinzione di poter spiegare la costituzione di Roma in termini greci, volendo rintracciarvi a tutti i costi l'ideale struttura della “costituzione mista” di matrice filosofica ellenistica. Da ciò discende, di fatto, un'impossibilità per lo storico di comprendere appieno l'organizzazione politica dell'Italia e le relazioni di Roma con gli altri popoli della penisola, né egli colse la natura dualistica e l'importante ruolo politico dell'esercito. Dopotutto, il fine ultimo di Polibio era quello di far accettare la dominazione romana agli altri intellettuali greci e, parallelamente, di esortare i Romani a non compiere azioni che potessero sovvertire gli equilibri con l'aristocrazia provinciale, la quale era ormai giunta a far coincidere i propri interessi con quelli di Roma. Per un approfondimento critico sulla visione polibiana della realtà romana, vd., in particolare, A. MOMIGLIANO, *Polibio e Posidonio*, in ID., *Saggezza straniera. L'Ellenismo e le altre culture*, Torino, 2019², 24 ss., il quale sottolinea soprattutto la mancata comprensione da parte dello storico greco di quanto fosse stata pervasiva e determinante l'ellenizzazione di Roma per condurla all'egemonia. Vd. anche l'aspra critica di MOMMSEN, *Römische Geschichte*, II, cit., 452 s., alla teoria della costituzione mista applicata a Roma, nonché l'analisi di E. GABBA, *Storiografia greca e imperialismo romano (III sec. a.C.)*, in *Riv. St. It.* 86 (1974), 625 ss., dove si evidenzia la concezione universalistica della storia mondiale di Polibio, tutta centrata su Roma e sulla sua cosciente volontà di potenza. Sull'atteggiamento di Polibio nei confronti della dominazione romana, cfr. D.W. BARONOWSKI, *Polybius and Roman Imperialism*, London-New York, 2011, 65 ss. Sulle fonti e le influenze di Polibio nella formulazione della teoria della “costituzione mista” e, più in generale, dell'ἀνακύκλωσις, vd. le osservazioni di WALBANK, *A Historical Commentary*, cit., 635 ss. e il puntuale e argomentato studio di TH. COLE, *The Sources and Composition of Polybius VI*, in *H* 13 (1964), 440 ss.

¹⁰⁶ Polyb. 6.14.7. Sul punto, cfr. WALBANK, *A Historical Commentary*, cit., 683, secondo il quale il consolidarsi di un «ἔθος was made possible by the growing custom of dispensing with arrest prior to and during the hearing».

¹⁰⁷ Cfr. Sall., *Cat.* 51.22: *At aliae leges item condemnatis civibus non animam eripi, sed exsilium permitti iubent.*

e quindi si fosse proceduto contro di lui in contumacia, pur essendo presunto l'esilio, non vi era comunque alcuna certezza sull'effettivo allontanamento da Roma da parte del reo, né tantomeno si poteva escludere che in futuro l'esule avrebbe tentato di fare ritorno in città. Tutto questo contrastava con ciò che l'esilio ormai rappresentava: per quanto fosse ancora considerato un atto volontario, esso costituiva la formale alternativa alla pena capitale. Anche se tale prassi a Roma era pacificamente accettata, si doveva comunque garantire il raggiungimento dello scopo repressivo, ossia l'annullamento dell'esistenza del reo rispetto a quella comunità di cui egli aveva messo a repentaglio la sicurezza compiendo la sua azione criminosa.

Fu proprio al fine di assicurare l'effettività dell'esilio che si arrivò a introdurre uno specifico provvedimento che ne assicurasse il valore sanzionario, trasformando l'allontanamento volontario in un vero e proprio bando del reo: la c.d. *aqua et igni interdictio*¹⁰⁸.

Uno dei primi casi in cui si fece ricorso a questo tipo di provvedimento è quello di Postumio Pyrgense, di cui si ha notizia in Liv. 25.4.8-9:

¹⁰⁸ Sull'*aqua et igni interdictio*, sul suo sviluppo nella repressione criminale repubblicana e sulla definizione dei suoi profili sanzionatori, con eterogeneità di posizioni, si vedano: MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., 68 ss., 942, 964 ss., il quale riconosce la funzione dell'*aqua et igni interdictio* di impedire il ritorno in patria dell'esule, ma la identifica come mero provvedimento amministrativo adottato dai consoli contro il reo; in adesione alle posizioni di Mommsen, LEVY, *Kapitalstrafe*, cit., 332 ss.; SIBER, *Analogie*, cit., 62 ss. Cfr. L.M. HARTMANN, s.v. "*aquae et ignis interdictio*", in *PWRE* II, 1, Stuttgart, 1895, 308-309; W. REIN, *Das Kriminalrecht der Römer von Romulus bis auf Justinian*, Leipzig, 1844, 479, il quale vede nell'*a.et.i.i.* una misura politica diretta a rendere impossibile il ritorno dell'esule, fondata sull'implicita ammissione di colpevolezza che la fuga dell'accusato celerebbe; GREENIDGE, *Legal Procedure*, cit., 512 s; STRACHAN-DAVIDSON, *Problems*, II, cit., 29 ss. e 51 ss.; FERRINI, *Esposizione*, cit., 145; GIOFFREDI, *L'aqua et igni interdictio*, cit., 426 ss.; ID., *Ancora su l'aqua et igni interdictio*, in *SDHI* 12 (1946), 191 ss.; ID., s.v. "*Aqua et igni interdictio*", in *NNDI* 1.2, Torino, 1957, 817; DEVILLA, *'Aqua et igni interdictio'*, cit., 3 ss.; GRASMÜCK, *Exilium*, cit., 64 ss.; KELLY, *A History*, cit., 25 ss. e 39 ss.; P. BUONGIORNO, s.v. "*Interdictio aqua et igni*", in *Handwörterbuch der antiken Sklaverei*, II, Stuttgart, 2017, 1511 ss. È peculiare, invece, la teoria di CRIFÒ, *Ricerche*, cit., 167 ss., secondo il quale, coerentemente a una visione dell'*exilium* come strumento di lotta politica nella *civitas* patrizio-plebea, l'*aqua et igni interdictio* sarebbe sì il provvedimento preso con la funzione di impedire il ritorno della persona allontanata dalla comunità, ma non sarebbe l'unico mezzo per raggiungere questo scopo; per Crifò, infatti, l'*a.et.i.i.* sarebbe stata soltanto una prerogativa patrizia e accanto ad essa sarebbe esistito un equivalente provvedimento plebeo, ossia quello che lui definisce "*plebiscito di iustum exilium*". Dello stesso Crifò, vd. anche ID., *'Exilica causa'*, cit., 483 s., sebbene non si concordi con l'idea che l'*interdictio* non accompagnasse necessariamente l'esilio. Vd. anche U. BRASIELLO, *La repressione penale in diritto romano*, Napoli, 1937, 105 ss. e 272 ss., del quale, tuttavia, non si condividono le posizioni relative alla netta distinzione tra "repressione ordinaria" e "straordinaria", tale da riverberarsi sulle pene applicate nelle due sfere di competenza giurisdizionale, e quindi anche sulle forme d'esilio, le quali si sarebbero caratterizzate per una differente gravità dipendente dalla forma processuale. Per una critica radicale all'impostazione di Brasiello, con esegesi dei passi e ampia bibliografia, vd. ora T. BEGGIO, *Contributo allo studio della 'servitus poenae'*, Bari, 2020, 109 ss.

(8) *confestim Carvili tribuni plebis omnia multa certatione rei capitalis diem Postumio dixerunt ac ni vades daret prendi a viatore atque in carcerem duci iusserunt.*
 (9) *Postumius vadibus datis non adfuit. Tribuni plebem rogaverunt plebesque ita scivit, si M. Postumius ante kalendas Maias non prodisset citatusque eo die non respondisset neque excusatus esset, videri eum in exilio esse bonaque eius venire, ipsi aqua et igni placere interdicti.*

La vicenda risale alla fine del III sec. a.C. e vi si ritrovano tutti gli elementi di cui si è fin qui discusso: il fatto che si tratti di *res capitale*; la possibilità – come nel caso di Cesone Quinzio – di offrire dei *vades* per garantirsi la libertà e la scelta dell’esilio; il fatto che l’imputato “*non adfuit*” in giudizio, ossia si rese contumace. E a questi elementi se ne aggiunge uno nuovo: l’“*aqua et igni interdicere*” che, come si evince dal testo, viene fatto conseguire alla presunzione d’esilio e si accompagna alla confisca dei beni¹⁰⁹. Dal testo è chiaro che sia un provvedimento sanzionatorio assunto dall’assemblea giudicante, ma, al di là del binomio “*aqua et igni*”, non si hanno ulteriori indizi per comprendere l’esatto contenuto dell’*interdictio* in questione.

Per chiarire la portata del provvedimento è necessario ricorrere ad altre fonti, in particolare si può guardare ad App., *b.c.* 1.4.31:

[...] ὁ Γλαυκίας καὶ ὁ Ἀπουλῆιος ἐς τοὺς ἀγροίκους ἐκδραμόντες οὐκ ἔφασκον αὐτοῖς ἔσεσθαι τὴν γῆν οὐδὲ τὸν νόμον κύριον, εἰ μὴ Μέτελλος ἐξελαθείη. ψήφισμά τε φυγῆς ἐπέγραφον αὐτῷ καὶ τοὺς ὑπάτους ἐπικηρῶσαι προσετίθεσαν μηδὲνα Μετέλλῳ κοινωνεῖν πυρὸς ἢ ὕδατος ἢ στέγης [...].

La fonte greca si riferisce a un caso del 100 a.C., riguardante Quinto Cecilio Metello Numidico, costretto all’esilio per questioni d’opposizione politica nell’ambito di quegli accessi scontri tra *optimates* e *populares* che ancora animavano il Foro agli inizi del I sec. a.C.¹¹⁰. Metello, anzitutto, fu costretto all’esilio e, parallelamente, a corollario

¹⁰⁹ Per un approfondimento sulla confisca dei beni a seguito di *aqua et igni interdictio*, con più estesa trattazione anche del caso di Postumio Pyrgense, si veda *infra*, in questo capitolo, § 3.2.

¹¹⁰ Era il 100 a.C., Gaio Mario ricopriva il suo sesto consolato, Glaucia era pretore e Appuleio Saturnino tribuno della plebe. Metello, in aperta rivalità con Mario nonostante l’appartenenza alla stessa fazione, fu considerato un elemento pericoloso e da eliminare quantomeno politicamente. A tale scopo venne allora strumentalizzata la proposta della nuova legge agraria che, verosimilmente, avrebbe trovato l’opposizione

del suo allontanamento dalla città, si ordinò che «μηδένα Μετέλλω κοινωνεῖν πυρὸς ἢ ὕδατος ἢ στέγης», ossia, letteralmente, “che nessuno procurasse a Metello fuoco, acqua o rifugio”.

Un parallelo latino si ha in Cic., *de dom.* 78, testo che permette di completare il quadro degli effetti prodotti dall'*interdictio*:

[...] *Qui erant reum capitalium condemnati non prius hanc civitatem amittebant quam erant in eam recepti, quo vertendi, hoc est mutandi soli causa venerant. Id autem ut esset faciundum, non ademptione civitatis, sed tecti et aquae et ignis interdictione faciebant.*

Alla luce dei due frammenti si può osservare che l'*aqua et igni interdictio*, vista ora anche nella sua formulazione più completa di *tecti et aquae et ignis interdictio*, era chiaramente un provvedimento volto a negare al destinatario quelli che erano considerati i mezzi essenziali e necessari alla sopravvivenza, così da escluderlo materialmente dal vivere civile. La medesima considerazione trova riscontro anche nell'interpretazione del binomio “*aqua et igni*” data da Festo nel suo *De verborum significatione*: «*Aqua et igni tam interdici solet damnatis, quam accipiunt nuptae, videlicet quia hae duae res humanam vitam maxime continent*»¹¹¹.

Si confrontino, ancora, le parole di Cicerone nell'*oratio pro Sexto Roscio Amerino*:

di Metello. Appuleio Saturnino si rese il promotore della riforma, sulla quale ogni senatore fu chiamato a giurare, pena l'esclusione dal senato e l'esilio. Metello, forte dell'appoggio di alcuni tribuni, si rifiutò di uscire dal Senato e a quel punto gli fu intentato un processo dallo stesso Saturnino, probabilmente in base alla *lex de maiestate* del 103 a.C. Metello, compresa la situazione e volendo evitare una possibile guerra civile, non attese la certa condanna e si recò in esilio volontario, al quale fece seguito l'*aqua et igni interdictio*. Vd. Liv., *Per.* 60 ss.; Plut., *Mar.* 28.5-7; App., *b.c.* 1.4.29 ss.; Cass. Dio. 38.7.2. Sull'esilio di Metello, più ampiamente e con bibliografia, vd. anche E. GABBA, *Ricerche su alcuni punti di storia mariana*, in *Athenaeum* 29 (1951), 21 ss. e cfr. il commento al passo in E. GABBA (a cura di), *Appiani Bellorum civilium. Liber primus*, Firenze, 1958, 108 s. Cfr. anche le osservazioni di E.G. HARDY, *Some Problems in the Roman History*, Oxford, 1924, 24 ss.

¹¹¹ Fest., *de verb. sign.*, s.v. “*aqua et igni*”, 3 L. Cfr. Varro, *de l. lat.* V, 61; Ov., *Fast.* 4.791-792. L'acqua e il fuoco erano elementi rituali ricorrenti nel diritto romano e di antica derivazione; essi erano impiegati in cerimonie solenni come matrimoni e funerali, nonché in diritto pubblico per momenti di particolare rilevanza per la *civitas* nel suo complesso, come appunto per sancire l'esilio del reo, o anche per la conclusione di trattati con altre *civitates*. Per un approfondimento sugli utilizzi e sul significato rituale dell'acqua e del fuoco in Roma antica, vd. in particolare, Y. RIVIÈRE, *L'interdiction de l'eau, du feu...et du toit (sens et origine de la designation du bannissement chez les Romains)*, in *Revue de philologie, de littérature et d'histoire anciennes* 87 (2013), 139 ss.

(70) [...] *Quanto nostri maiores sapientius! qui cum intellegerent nihil esse tam sanctum quod non aliquando violaret audacia, supplicium in parricidas singulare excogitaverunt ut, quos natura ipsa retinere in officio non potuisset, ei magnitudine poenae a maleficio summoventur. Insui voluerunt in culleum vivos atque ita in flumen deici.* (71) *O singularem sapientiam, iudices! Nonne videntur hunc hominem ex rerum natura sustulisse et eripuisse cui repente caelum, solem, aquam terramque ademerint ut, qui eum necasset unde ipse natus esset, careret eis rebus omnibus ex quibus omnia nata esse dicuntur? Noluerunt feris corpus obicere ne bestiis quoque quae tantum scelus attigissent immanioribus uteremur; non sic nudos in flumen deicere ne, cum delati essent in mare, ipsum polluerent quo cetera quae violata sunt expiari putantur; denique nihil tam vile neque tam volgare est cuius partem ullam reliquerint.* (72) *Etenim quid tam est commune quam spiritus vivis, terra mortuis, mare fluctuantibus, litus eiectis? Ita vivunt, dum possunt, ut ducere animam de caelo non queant, ita moriuntur ut eorum ossa terra non tangat, ita iactantur fluctibus ut numquam adluantur, ita postremo eiciuntur ut ne ad saxa quidem mortui conquiescant*¹¹².

Cicerone sta parlando dell'antica *poena cullei* prevista per i parricidi e ne descrive le dinamiche esecutive. È importante soffermarsi sul legame tra *crimen* e pena esplicitato dall'oratore: il reo che agisce contro natura, la rinnega, e per questo è punito con la privazione della natura stessa¹¹³. Acqua e fuoco, aria e terra sono i quattro elementi fondamentali «*ex quibus omnia nata esse dicuntur*» e, emblematicamente, al parricida è negato sia di vivere, sia di morire nella natura; lo si pone fuori da essa e lo si abbandona a una morte fisica che avviene in astratto già prima, nell'annullamento rituale rispetto alla dimensione naturale¹¹⁴.

L'*aqua et igni interdictio* ha un medesimo portato simbolico. Essa consegue alla recisione del legame tra la *civitas* e il reo che si verifica nel momento in cui il colpevole,

¹¹² Cic., *pro Rosc. Am.* 70-72.

¹¹³ Sul parricida che agisce contro natura ed è pertanto considerato al pari di un «*monstrum*»; come un disordine della natura, come una stranezza che la città allontana da sé» e che, pertanto, richiede un atto di purificazione, vd. Y. THOMAS, *La morte del padre. Sul crimine di parricidio nella Roma antica*, ed. ita. a cura di Valerio Marotta, trad. di Giuseppe Lucchesini, Macerata, 2023 (ed. orig. *La Mort du père. Sur le crime de parricide à Rome*, Paris, 2017), 32 ss. e, in particolare, 40 (da dove è tratta la citazione). Cfr. quanto già osservato dallo studioso sulla particolare natura del parricidio in ID., 'Parricidium'. I. *Le père, la famille et la cité (La lex Pompeia et le système des poursuites publiques)*, in *MEFRA* 93.2 (1981), 643 ss.

¹¹⁴ Cfr. RIVIÈRE, *Bannissement*, cit., 13 s.

recandosi in esilio, si sottrae al giudizio dei suoi pari e sovverte gli equilibri della comunità, impedendo che giustizia sia fatta. Per la comunità, infatti, la fuga del colpevole è un'ammissione di responsabilità che rende necessario ridefinire il rapporto che lega il reo alla *civitas*, e lo si fa in negativo, attraverso la pronuncia dell'*interdictio*: a subirne gli effetti era certamente il reo, ma si trattava pure di un ordine rivolto a tutta la comunità, affinché questa non favorisse in nessun modo il rientro di un soggetto ormai resosi indesiderato e indesiderabile. Un aspetto che emerge sia in Appiano, sia in Cicerone è proprio lo stretto legame tra l'*interdictio* e l'esilio: l'una non può darsi senza l'altro¹¹⁵. L'*aqua et igni interdictio* era quindi lo strumento mediante il quale l'esilio del reo assumeva veste formale e che permetteva il dispiegarsi di effetti vincolanti tanto per l'esule, quanto per la *civitas*.

Ne consegue che l'*interdictio* non era un provvedimento che semplicemente sanzionava l'esilio, ma con essa lo si voleva determinare. Cicerone è chiaro sul punto: «*id autem ut esset faciundum, non ademptione civitatis, sed tecti et aquae et ignis interdictione faciebant*», facendo riferimento con quell' "*id*" a quanto detto appena prima, ossia lasciare Roma e acquisire una nuova cittadinanza.

Privato dei mezzi di sopravvivenza ed escluso dal vivere civile, l'*interdictus* trovava nella *civitas* un luogo a lui ostile, nel quale la stessa quotidianità gli era negata e i suoi diritti di cittadino venivano svuotati del loro contenuto, mentre solo la sua *libertas* era rispettata. L'unica opzione che rimaneva al reo era quella di recarsi altrove, alla ricerca di un nuovo centro stabile per la sua vita, un luogo in cui non si sentisse minacciato e non fosse lui stesso considerato una minaccia. È verosimile che, col tempo, si sia cominciato a impiegare l'*aqua et igni interdictio* per qualsiasi ipotesi d'esilio, sia che l'imputato fosse presente in giudizio, sia che fosse contumace, purché non si facesse ricorso al *ius exilii*.

Con l'*interdictio* Roma sovrappose la sua volontà all'iniziativa privata e l'esilio cessò definitivamente di essere un mero atto volontario, in quanto ormai legato a un provvedimento di natura processuale¹¹⁶. L'allontanamento del *cives* imputato, qualora si fosse verificato prima dell'inizio del processo o nelle more del giudizio, sarebbe stato

¹¹⁵ Ad ulteriore conferma del fatto che l'*interdictio* accompagnava poi normalmente l'esilio si consideri anche il passaggio in *Rhet. ad Herennium* 2.45: *quasi non omnes quibus aqua et igni interdictum est exules appellentur*.

¹¹⁶ Cfr. GIOFFREDI, L' '*aqua et igni interdictio*', cit., 432 ss.

visto come una dichiarazione di colpevolezza per fatti concludenti e per questo il processo di cognizione davanti all'assemblea giudicante avrebbe potuto seguire comunque il suo corso e giungere a una pronuncia *in absentia* dell'accusato. Diversamente, l'imputato assisteva alla propria condanna, ma gli era poi concesso di sottrarsi all'esecuzione della pena capitale. In ambo i casi la morte del reo era scongiurata sul piano materiale, ma con la pronuncia dell'*aqua et igni interdictio* si otteneva la morte civile del reo. E laddove l'*interdictio* fosse stata violata, il reo esule sarebbe andato incontro all'esecuzione capitale che aveva ottenuto di evitare scegliendo di smettere di essere parte della comunità¹¹⁷.

Chiarito il contenuto dell'*aqua et igni interdictio* e la sua collocazione nel processo penale, si può ora tentare di comprenderne la derivazione, non potendo davvero essere considerata come un elemento completamente nuovo e creato in via originaria per il caso dell'esule contumace. La storia giuridica di Roma dimostra che le forme e le procedure sono sempre il frutto di una rielaborazione costante nella prassi, di un reimpiegare strumenti già noti con nuove funzioni, assecondando l'evolversi dei tempi e, parallelamente, delle istituzioni: l'*aqua et igni interdictio* non fa eccezione.

Guardando alla perentoria solennità del provvedimento, è possibile rintracciare rimandi a un certo tipo di ritualità. È opinione di taluni studiosi che in questa prassi sanzionatoria si possa ravvisare una continuità rispetto all'arcaica *consecratio capitis*¹¹⁸, cosa che parrebbe confermata alla luce di Cato., *Orig.* 1.4 (in Prisc., *Inst. gram.* 8.4.16): «*duo exules lege publica execrari*». La fonte catoniana fa certo riferimento a un caso di

¹¹⁷ Vd. anche quanto osservato da LEVY, *Kapitalstrafe*, cit., 334 ss., secondo il quale l'introduzione dell'*interdictio* nel sistema repressivo sarebbe stata, infatti, una conseguenza dell'avvertita necessità di sopperire alla mancanza di alternativa all'*aut-aut* tra morte, unica *poena legis* conosciuta, e assoluzione, mettendo al centro di tale sviluppo il ruolo dei magistrati nel modulare l'esercizio dell'*imperium* nella fase esecutiva.

¹¹⁸ L'identità degli effetti sanzionatori dell'*interdictio* con quelli dell'antica *consecratio* sono rilevati già da MOMMSEN, *Staatsrecht*, III, t. 1², cit., 52 nt. 2, il quale, tuttavia, sembra arrivare alla sovrapposizione delle due figure: «Immer aber wurde, wenn von demselben zu diesem Zweck Gebrauch gemacht ward, dem Verurtheilten im Umfang des römischen Gebiets die Gemeinschaft von Dach und Fach und Wasser und Feuer untersagt; diesem Spruch gemäss wird er execrirt und ediciren die Consuln» (cfr. Id., *Strafrecht*, 72 nt. 2). Posizioni simili a quelle di Mommsen, anche più esplicite, sono sostenute da GIOFFREDI, *L'«aqua et igni interdictio»*, cit., 426 ss., ritenendo egli che l'*a.et.i.i.* sia nient'altro che una manifestazione secondaria della sacertà, tanto che l'*interdictio* avrebbe in sé un ineliminabile carattere sacrale (cfr. Id., s.v. «*aqua et igni interdictio*», cit., 817). Le posizioni dei due studiosi, però, appaiono eccessive. Sebbene sia accettabile instaurare un collegamento in termini di effetti ottenuti, non si può ritenere la diretta discendenza dell'*a.et.i.i.* dalla *consecratio*, né si può parlare di *homo sacer* in età repubblicana; l'*a.et.i.i.* è un provvedimento che, pur nei suoi rimandi rituali, rappresenta sempre e comunque un istituto laico di origine processuale. Cfr. STRACHAN-DAVIDSON, *Problems*, II, cit., 31 s.; CRIFÒ, *Ricerche*, cit., 170 e 173; ID., «*Exilica causa*», cit., 457 e 475 ss.

aqua et igni interdictio, trattandosi di due *exules* che vedono formalizzato il loro status *ex lege publica*¹¹⁹. Ciò che è curioso, però, è l'impiego dell'infinito del verbo *excoror* per indicare l'effetto che la *lex publica* produce nei confronti degli esuli, quasi che si trattasse di una vera e propria *consecratio capitis*¹²⁰, ma è necessario operare una doverosa distinzione.

Si è visto che la *sacertas* implicava l'allontanamento dell'*homo sacer*, il quale smetteva di essere parte della comunità ed era abbandonato alla vendetta della divinità offesa, essendogli negata ogni forma di tutela umana e divina¹²¹. Anche l'*homo sacer* era, di fatto, un *interdictus*, ossia un soggetto materialmente escluso dal vivere civile, ed entrambe le figure condividono una simile condizione di alterità rispetto alla *civitas*. Tuttavia, è importante parlare di similitudine e non di identità di condizione: l'*homo sacer* era un soggetto che diventava *alter* entrando a far parte della dimensione del *sacrum*; era una situazione completamente differente da quella dell'*interdictus* che, sebbene fuoriuscito dalla *civitas*, apparteneva pur sempre all'*humanum*.

Consecratio e *interdictio*, dunque, possono essere messe in relazione solo limitatamente al medesimo risultato conseguito: l'esclusione del reo dalla comunità e il suo essere costretto a restare esule. L'*aqua et igni interdictio* è un provvedimento che, pur essendo connotato dagli elementi rituali dell'acqua e del fuoco, è sempre e comunque un istituto laico originatosi nella prassi processuale di età repubblicana, tale da non poter determinare in nessun caso una situazione di *sacertas* intesa in senso arcaico, e quindi essere pertinente alla sfera del *fas*. Con la legislazione decemvirale era stato sancito un definitivo cambio di prospettiva, seguendo un'evoluzione già in atto sin dalla fine dell'età monarchica verso la progressiva scomparsa della funzione sacrale e, di converso, alla volta della laicizzazione delle forme giuridiche e istituzionali di Roma¹²².

¹¹⁹ Cfr. CRIFÒ, 'Exilica causa', cit., 472 ss., non soltanto per una simile interpretazione del frammento catoniano, ma anche per la valorizzazione della sua attendibilità alla luce di Varro., *de l. lat.* V, 32.146-147; Fest., *de verb. sign.*, s.v. "Macellum", 112 L; s.v. "Cuppes", 42 L; s.v. "Pulchralibus", 280 L.

¹²⁰ Cfr. Liv. 2.8.2: *Latae deinde leges, non solum quae regni suspicionem consulem absoluerent, sed quae adeo in contrarium verterent ut popularem etiam facerent; inde cognomen factum Publicolae est. Ante omnes de provocatione adversus magistratus ad populum sacrandoque cum bonis capite eius qui regni occupandi consilia inisset gratae in vulgus leges fuere.*

¹²¹ Vd. *supra*, in questo capitolo, § 2.3.

¹²² Questo non vuol dire che l'elemento sacro si fosse perso completamente, quanto piuttosto che quest'ultimo fosse stato assorbito e riproposto secondo nuove prassi e nuovi istituti, come ad esempio nel caso delle *leges sacratae* plebee. Cfr. CRIFÒ, 'Exilica causa', cit., 457 e 479 ss. Più in generale, in relazione all'assimilazione di elementi religiosi nella realtà giuridica della Roma repubblicana, vd. DE FRANCISCI, 'Primordia', cit., 277 ss.

3. La pena dell'esilio e lo status di *interdictus*

Con l'introduzione dell'*aqua et igni interdictio*, l'esilio si avviò a diventare una vera e propria pena, poiché la tradizionale concezione dell'esilio quale atto di autodeterminazione individuale cominciò a mutare nella coscienza sociale. Nelle more del giudizio capitale, infatti, l'*interdictio* si sostituiva all'esecuzione della condanna a morte, configurandosi come una pena surrogatoria non ancora assimilata nel dato positivo¹²³.

Un passo decisivo per l'affermazione della pena dell'esilio fu compiuto al tempo delle leggi sillane istitutive del sistema delle *quaestiones*, le quali, però, non resero esplicitamente l'*aqua et igni interdictio* la pena alternativa alla morte¹²⁴; l'*interdictio*

¹²³ Vd. i rilievi già di MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., 73 e 965 ss.; FERRINI, *Esposizione*, cit., 151; LEVY, *Kapitalstrafe*, cit., 332 ss., 340, 344 ss.; GRASMÜCK, *Exilium*, cit., 96 ss.; GIOFFREDI, *L'aqua et igni interdictio*, cit., 433 ss. Cfr. SANTALUCIA, *Diritto e processo*, cit., 181 s.

¹²⁴ La questione non è pacifica tra gli studiosi. Secondo MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., 609 e 942, le cui posizioni sono successivamente riprese da STRACHAN-DAVIDSON, *Problems*, II, cit. 20 ss., con le *leges Corneliae* l'*aqua et igni interdictio* sarebbe diventata particolare espressione della pena capitale, in quanto pena di morte condizionale: con l'*interdictio* l'esecuzione capitale del condannato era sospesa a condizione ch'egli restasse in esilio e non facesse più ritorno in patria. Nel caso in cui l'esule fosse rientrato entro i confini di Roma, la giustizia avrebbe fatto il suo corso ed egli sarebbe stato messo a morte. A prescindere dall'adesione o meno all'idea della pena di morte condizionale, che per lungo tempo ha goduto di fortuna tra gli studiosi, molti hanno sostenuto che l'esilio sia diventato la pena legale a partire dalla legislazione sillana, come hanno fatto HARTMANN, s.v. "*aquae et ignis interdictio*", cit., 309; FERRINI, *Esposizione*, cit., 145 e 151; ROTONDI, *Leges*, cit., 356 s.; B.M. LEVICK, '*Poena Legis Maiestatis*', in *Historia* 28 (1979), 363 s.; O. ROBINSON, *The Criminal Law of Ancient Rome*, Baltimore, 1995, 6 s. È tornato sul punto anche BEGGIO, *Contributo*, cit., 160 ss., per il quale l'età di Silla ha rappresentato un vero e proprio momento di rottura, perché «da questo momento in poi l'*aqua et igni interdictio* diviene una pena vera e propria, a differenza dell'esilio, il quale, in epoca precedente, era privo di carattere punitivo e non implicava la perdita della cittadinanza». Secondo BAUMAN, *Crime and Punishment*, cit., 21 ss., Silla avrebbe sostituito la pena di morte con l'*aqua et igni interdictio* in solo alcune delle sue leggi, rendendola la pena prevista per i casi di omicidio e di falso, e non come pena di morte condizionale, ma come pena autonoma il cui effetto era quello della coazione all'esilio. Ritiene che Silla abbia reso l'*aqua et igni interdictio* la pena legale di soltanto alcuni *crimina* anche GRASMÜCK, *Exilium*, 103. Di tutt'altro avviso, invece, sono quegli studiosi secondo i quali le *leges Corneliae*, pur avendo rappresentato un momento importante verso la configurazione di un'autonoma pena dell'esilio, ritengono tuttavia che non si sia trattato del vero punto di svolta di questa evoluzione, tra i quali BRASIELLO, *La repressione*, cit., 99; LEVY, *Kapitalstrafe*, cit., 332 ss.; CRIFÒ, *Ricerche*, cit., 304 s.; ID., '*Exilica causa*', cit., 493; GIOFFREDI, s.v. '*aqua et igni interdictio*', cit., 817 e ID., *L'aqua et igni interdictio*, cit., 434; DE MARTINO, *Storia*, III², cit., 106 s.; SANTALUCIA, *Diritto e processo*, cit., 141 ss. e 181, la cui posizione è ripresa nel più recente B. SANTALUCIA, *La situazione patrimoniale dei 'deportati in insulam'*, in ID., *Altri studi di diritto penale romano*, Padova, 2009, 408 [= *IVRIS VINCULA. Studi in onore di Mario Talamanca*, VII, Napoli, 2001, 173; BERTRAND-DAGENBACH et al. (a cura di), *Carcer II. Prison et privation de liberté dans l'Empire romain et l'Occident medieval*, Paris, 2004, 10]. Vd. anche KELLY, *A History*, cit., 39 ss., in particolare 45, nonché BUONGIORNO, s.v. "*Interdictio aqua et igni*", cit., 1511 s., secondo il quale l'*a.et.i.* non si sarebbe connotata come una pena a sé stante prima della metà del I sec. a.C., quando singole *leges*, a partire dalla *lex Tullia Antonia de ambitu* del 63 a.C., iniziarono a prevederla esplicitamente come *poena capitalis*.

trovò riconoscimento nella legislazione sillana in modo indiretto, come conseguenza dell'estensione di ciò che s'intendeva per "*quaerere capitis*" e in virtù del particolare contesto giuridico e politico dell'epoca.

Nel corso di tutto il periodo repubblicano era stata costante la tendenza a disapplicare la pena di morte in favore della prassi dell'esilio volontario, tanto che all'inizio del I sec. a. C. le esecuzioni capitali erano pressoché cadute in desuetudine ed erano in concreto sostituite dall'esilio sanzionato con *aqua et igni interdictio*. Questo, però, non significa che la pena di morte fosse scomparsa. Anzi, oltre al pagamento di una somma di denaro, la morte era l'unica *poena legis* ancora conosciuta¹²⁵. Tuttavia, a differenza del processo comiziale, le *quaestiones* non ammettevano il ricorso alla *provocatio ad populum* e non è quindi improbabile che un accoglimento dell'*aqua et igni interdictio* nel dato positivo, sebbene indiretto, sia stato dovuto anche all'esigenza di porre un limite all'applicazione indiscriminata della pena di morte per qualsiasi ipotesi criminosa e come unica alternativa possibile all'assoluzione degli imputati¹²⁶. Inoltre, si trattava di un momento in cui non solo i giudizi davanti all'assemblea del popolo erano diventati inadatti alle esigenze repressive della comunità romana, e per questo furono sostituiti da una nuova procedura, ma anche nel quale, più in generale, si assisteva alla creazione di nuovi equilibri costituzionali con parziale messa in discussione delle tradizionali garanzie repubblicane¹²⁷.

Per lungo tempo in dottrina si è sostenuto che l'*aqua et igni interdictio* fosse diventata *poena legis* all'interno della legislazione sillana¹²⁸, ma se si prendono in

¹²⁵ Sul punto vd. LEVY, *Kapitalstrafe*, cit., 333. Cfr. BRASIELLO, *La repressione*, cit., 96 ss.; FERRINI, *Esposizione*, cit., 9 ss. e 143 ss.; GIOFFREDI, *L' "aqua et igni interdictio"*, cit., 120; GRASMÜCK, *Exilium*, cit., 96 ss.; SANTALUCIA, *Diritto e processo*, cit., 181 s. *Contra*: MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., 201 ss.; GREENIDGE, *Legal Procedure*, cit., 512 ss.; STRACHAN-DAVIDSON, *Problems*, II, cit., 23 ss.

¹²⁶ Cfr. LEVY, *Kapitalstrafe*, cit., 334.

¹²⁷ All'esito della guerra civile degli anni tra l'88 e l'84 a.C., implacabili e sanguinose furono le violenze conseguenti alle proscrizioni disposte dal *dictator* Lucio Cornelio Silla contro i membri della fazione mariana. Parallelamente, drastiche furono le misure prese allo scopo di limitare le prerogative tribunicie e, con esse, il margine d'azione dei *populares*. La c.d. "restaurazione sillana" si preoccupò di restituire al Senato la supremazia sulla legislazione, sulla giurisdizione e sull'amministrazione di Roma: le decisioni dei comizi centuriati furono rimesse all'approvazione dei senatori, mentre i cavalieri furono esclusi dalle giurie. L'iniziativa decisionale e legislativa dei tribuni, così come anche il processo popolare davanti ai *concilia plebis* subirono un'importante battuta d'arresto. Di conseguenza, è possibile ipotizzare che in un così mutato contesto politico e giurisdizionale le prassi tradizionali trovassero una più difficile applicazione. Sulle principali trasformazioni dell'età sillana si veda, per tutti, DE MARTINO, *Storia*, III², cit., 92 ss. Cfr. le considerazioni di GRASMÜCK, *Exilium*, cit., 104 ss.

¹²⁸ Tra gli studiosi che sostengono tale idea, vd. HARTMANN, s.v. '*aqua et igni interdictio*', cit., 308 ss.; MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., 967; STRACHAN-DAVIDSON, *Problems*, II, cit., 22; ROBINSON, *Criminal Law*, cit., 6 ss.; LEVICK, '*Poena Legis Maiestatis*', cit., 363 ss.; FERRINI, *Esposizione*, cit., 145 e 151; GRASMÜCK,

considerazione le fonti che fanno riferimento alle *leges Corneliae* e la casistica di esilio riconducibile ad esse, non si ricavano dati univoci.

Iniziando da un'analisi del dato legislativo, al di là di ciò che riguarda il *crimen de pecuniis repetundis*, l'unica altra *lex sillana* ad essersi conservata almeno in parte nella sua formulazione è la *lex Cornelia de sicariis et veneficis*¹²⁹, a partire dalla quale è possibile indagare i termini in cui era prevista la sanzione nel sistema delle *quaestiones*.

La fonte temporalmente più vicina all'emanazione della *lex Cornelia de sicariis et veneficis* che ci è pervenuta è un passo ciceroniano tratto dalla *Pro Cluentio*, orazione pronunciata nel 66 a.C., nel quale la legge è richiamata letteralmente:

*Iubet lex ea, qua lege haec quaestio constituta est, iudicem quaestionis, hoc est Q. Voconium, cum eis iudicibus qui ei obvenerint – vos appellat, iudices – quaerere de veneno. In quem quaerere? Infinitum est: QUVICVMQVE, FECERIT, VENDIDERIT, EMERIT, HABVERIT, DEDERIT. Quid eadem lex statim adiungit? recita. DEQVE EIVS CAPITE QUAERITO*¹³⁰.

Oltre a essere una testimonianza affidabile su base cronologica, si deve anche considerare che si tratta del testo di un'orazione che Cicerone pronunciò in difesa del suo assistito proprio davanti alla corte giudicante, ed è perciò difficile credere che in tale sede egli possa aver citato la *lex* in modo parziale o ingannevole.

Il riferimento alla sanzione si ha in quel «DEQVE EIVS CAPITE QUAERITO», che indica tanto la procedura da seguire, quanto la pena da infliggersi al colpevole. Il verbo

Exilium, cit., 103 ss.; BEGGIO, *Contributo*, cit., 160 ss. Vd. anche BAUMAN, *Crime and Punishment*, cit., 21 ss., anche se quest'ultimo ritiene che l'*a.et.i.i.* fosse stata resa la pena prevista solo per le fattispecie di omicidio e falso.

¹²⁹ Della *lex Cornelia de sicariis et veneficis* non si conoscono precisamente i *verba* ma le fonti a disposizione hanno permesso una ricostruzione credibile del testo legislativo, per il quale si vd. soprattutto J.-L. FERRARY, *Lex Cornelia de sicariis et veneficis*, in *Athenaeum* 79 (1991), 417 ss. e M.H. CRAWFORD, *Roman Statutes*, II, London, 1996, No. 50. Secondo lo studio di CLOUD, *How did Sulla style his Law de sicariis?*, in *CR* 82 (1968), 140 ss., la legge si sarebbe denominata “*de sicariis et veneficiis*” (e non “*veneficis*”); *contra*: SANTALUCIA, *Diritto e processo*, cit., 145 nt. 127. Sulla *lex* e la relativa *quaestio*, vd. anche GRUEN, *Roman Politics*, cit., 262; KUNKEL, *Untersuchungen*, cit., 64 ss. e ID., s.v. “*quaestio*”, cit., 733 e 741 ss. Con sguardo più ampio sull'evoluzione dell'omicidio a Roma, vd. U. BRASIELLO, *Sulla ricostruzione dei crimini in diritto romano. Cenni sull'evoluzione dell'omicidio*, in *SDHI* 42 (1976), 252 ss. e B. SANTALUCIA, *Omicidio*, in ID., *Studi di diritto penale romano*, Roma, 1994, 118 ss.

¹³⁰ Cic., *pro Cluent.* 148. Cfr. Coll. 1.3.1: *Capite primo legis Corneliae de sicariis cavetur, ut is praetor iudexve quaestionis, cui sorte obvenerit quaestio de sicariis eius quod in urbe Roma propiusve mille passus factum sit, uti quaerat cum iudicibus, qui ei ex lege sorte obvenerint de capite eius, qui cum telo ambulaverit hominis necandi furtive faciendi causa, hominemve occiderit, cuiusve id dolo malo factum erit. Et reliqua.*

“*quaero*” era il termine tecnico per indicare l’attività d’indagine svolta dal magistrato che presiedeva la corte – la c.d. *quaestio*, appunto¹³¹ – e aveva ad oggetto il “*caput*” dell’accusato, ossia letteralmente la sua “testa”; per l’imputato si trattava di una questione di vita o di morte¹³². In base al passo ciceroniano si può allora dire che la *lex Cornelia de sicariis et veneficis* prevedeva quantomeno la pena di morte, ma resta da chiarire se accanto ad essa fosse prevista anche la pena dell’esilio.

Per indagare la questione è necessario fare riferimento a fonti di epoca classica, le quali devono perciò essere valutate avendo presente il differente contesto giuridico dell’età imperiale, ma sono comunque testimonianze di fondamentale importanza dal momento che la *lex Cornelia de sicariis et veneficis* non fu mai sostituita da una *lex* successiva e rimase in vigore fino a Giustiniano.

Tenendo ciò presente, il primo frammento da prendere in considerazione è riportato nel Digesto al titolo D. 48.8, dedicato “*ad legem Corneliam de sicariis et veneficis*”, ed è tratto dal quattordicesimo libro delle *Institutiones* di Marciano, giurista di età severiana:

*Legis Corneliae de sicariis et veneficis poena insulae deportatio est et omnium bonorum ademptio. Sed solent hodie capite puniri, nisi honestiore loco positi fuerint, ut poenam legis sustineant: humiliores enim solent vel bestiis subici, altiores vero deportantur in insulam*¹³³.

¹³¹ Sul preciso significato tecnico dei termini “*quaerere*” e “*quaestio*” nella Repubblica e nel Principato, vd. W. KUNKEL, *Quaestio*, in Id., *Kleine Schriften. Zum römischen Strafverfahren und zur römischen Verfassungsgeschichte*, Wien, 1974, 33 ss. [= s.v. “*quaestio* (1)”, in *PWRE* XXIV, Stuttgart, 1963, 720 ss.]. Sulla perfetta sintonia tra verbo e sostantivo – *quaerere* e *quaestio* – nell’indicare entrambi l’attività d’inchiesta condotta dal magistrato preposto alla corte, vd. la puntuale analisi di D. MANTOVANI, «*Quaerere*», «*quaestio*». *Inchiesta lessicale e semantica*, in *Index* 37 (2009), 25 ss. e cfr. anche i rilievi già in Id., *Il pretore giudice criminale in età repubblicana*, in *Athenaeum* 78 (1990), 23 e nt. 16. Vd. anche, più sinteticamente, i rilievi di PUGLIESE, *Linee generali*, cit., 724 e ivi nt. 5; C. VENTURINI, *Processo penale e società politica nella Roma repubblicana*, Pisa, 1996, 77; SANTALUCIA, *Diritto e processo*, cit., 103 nt. 1.

¹³² Vd., in particolare, LEVY, *Kapitalstrafe*, cit., 328 ss. e 332 ss.

¹³³ D. 48.8.3.5, Marcian. 14 *inst.* (Pal. 171). Cfr. Paul. Sent. 5.23.1: *Lex Cornelia poenam deportationis infligit ei qui hominem occiderit eiusve rei causa furtive faciendi cum telo fuerit, et qui venenum hominis necandi causa habuerit vendiderit paraverit, falsum testimonium dixerit, quo quis periret, mortisve causam praestiterit. Quae omnia facinora in honestiores poena capitis vindicari placuit, humiliores vero in crucem tolluntur aut bestiis obiciuntur*. Nelle *Pauli Sententiae* si riscontra, quindi, una perfetta corrispondenza con il passo di Marciano, ma il fatto non deve necessariamente far ritenere che nell’epitome paolina siano confluiti materiali spuri, quanto piuttosto che l’autore della raccolta abbia ripreso uno schema espositivo comune tanto alle *Institutiones* di Marciano, quanto alle trattazioni di Paolo, basato sull’espone prima il contenuto di una legge nella sua forma originaria e sull’elencare poi le modifiche introdotte da rescritti e *senatoconsulta* successivi. Sul punto, vd. I. RUGGIERO, *Ricerche sulle ‘Pauli Sententiae’*, Milano, 2017,

Secondo la ricostruzione palinogenetica di Otto Lenel, il passo si colloca nella parte delle *Institutiones* che Marciano dedica al commento della *lex Cornelia* in questione. Dopo l'elencazione sintetica ma esaustiva di tutte le fattispecie integranti il *crimen de sicariis et veneficis*, il giurista passa alla descrizione della sanzione e indica la *deportatio in insulam* come pena di base, che è un'informazione coerente rispetto al periodo al quale risale, poiché in età severiana la *deportatio* si era ormai enucleata quale tipologia specifica di esilio, sostituendo l'antica *aqua et igni interdictio*¹³⁴.

La seconda parte del passo, invece, risulta il frutto di stratificati rimaneggiamenti successivi, sia di età post-adrianea, a giudicare dalla tanto precisa distinzione del trattamento sanzionatorio tra *honestiores* e *humiliores*¹³⁵, sia di epoca giustiniana, in

298 ss. e *passim* sullo stile e l'impostazione delle opere paoline. Con riferimento alla pena menzionata in Paul. Sent. 5.23.1, vd. anche le osservazioni di M. BRETONE, *Fra storia sociale e storia giuridica*, in *Rechtshistorisches Journal* 8 (1989), 42, secondo il quale il passo delle *Pauli Sententiae* si allontanerebbe del tutto dalla originaria formulazione della *lex Cornelia*.

¹³⁴ Come noto in base a D. 48.19.2.1, Ulp. 48 *ad ed.* (Pal. 1207): *Constat, postquam deportatio in locum aquae et ignis interdictionis successit [...]*, sul quale vd. *infra*, in questo stesso paragrafo e, più specificamente, capitolo terzo, § 1. Sul rimaneggiamento di D. 48.8.3.5 in questo specifico punto vd. già F. KNIPE, *Gai Institutionum commentarius tertius*, III, Jena, 1914, 664 e 738. Vd anche BRASIELLO, *La repressione*, cit., 202 ss., secondo il quale il richiamo alla *deportatio* sarebbe frutto di alterazione, ma si tenga presente che lo studioso è indotto a tale conclusione sulla base della sua sistematica differenziazione tra pene "ordinarie" e "straordinarie". La *deportatio* avrebbe infatti iniziato a svilupparsi come tipologia di pena dell'esilio nel corso primo Principato, attraverso la prassi delle *cognitiones* e per effetto di provvedimenti di matrice imperiale che intervennero a meglio definire e ad aggravare il quadro sanzionatorio dell'*aqua et igni interdictio*. Inizialmente, la deportazione si sviluppò in via collaterale all'*interdictio*, tenuta da essa distinta ma di fatto considerata una *gravior specie* dell'*a.et.i.i.*; a partire dall'età severiana, invece, in virtù di un maggiore sviluppo del sistema delle pene e di una riorganizzazione complessiva della repressione criminale, la *deportatio* divenne centrale nelle riflessioni dei giuristi intorno al concetto di pena capitale e, tanto nella teoria quanto nella prassi, assorbì e sostituì definitivamente l'*aqua et igni interdictio*. Sul punto, fondamentale per la comprensione della pena dell'esilio in età imperiale, si tornerà ampiamente nel prosieguo del presente studio, in particolare si vedano *infra*, capitolo secondo, § 1.1 e, più estesamente, capitolo terzo, § 1.

¹³⁵ La distinzione tra *honestiores* e *humiliores* aveva iniziato ad affermarsi già nel corso del primo Principato, ma fu a partire dall'età degli Antonini che iniziò a essere considerata come regola a carattere generale su cui basare la gradazione della pena, prevedendo che, a parità di *crimen* commesso, gli *honestiores* fossero generalmente puniti con pene differenti, generalmente meno gravi, degli *humiliores*. Per approfondimenti relativi ai criteri di distinzione tra *honestiores* e *humiliores*, e al differente trattamento sanzionatorio tra le due classi, si rimanda ai fondamentali studi di F.M. DE ROBERTIS, *La variazione della pena nel diritto romano*, in *Scritti vari di diritto romano*, III, Bari, 1987, 467 ss. [= Bari, 1954]; P. GARNSEY, *Social Status and Legal Privilege in the Roman Empire*, Clarendon, 1970, il quale critica G. CARDASCIA, *L'apparition dans le droit des classes d'honestiores et d'humiliores*, *RHDFE.* 28, 1950, 305 ss.; R. RILINGER, *Humiliores - Honestiores: Zu Einer Sozialen Dichotomie Im Strafrecht der Römischen Kaiserzeit*, München-Oldenburg, 1988. Vd. ora anche S. GIGLIO, S., 'Humiliores', in *Studi per Giovanni Nicosia*, IV, Catania, 2007, 149 ss., nonché B. SANTALUCIA, *Adriano e il rango sociale dei rei*, in *Studi in onore di Remo Martini*, III, Milano, 2009, 473 ss. Sulla distinzione tra *honestiores* e *humiliores* nelle *cognitiones*, vd. più ampiamente *infra*, capitolo secondo, § 1 e *passim*.

considerazione del sospetto impiego dell'«*hodie*», decontestualizzato rispetto a qualsiasi altro riferimento temporale e legislativo¹³⁶.

Pur tenendo conto di tutti questi anacronismi, rileva il fatto che la pena della *lex Cornelia de sicariis et veneficis* sia comunque individuata da Marciano in una forma d'esilio. E si consideri allora anche:

D. 48.19.2 pr.-1, Ulp. 48 *ad ed.* (Pal. 1207): (pr.) *Rei capitalis damnatum sic accipere debemus, ex qua causa damnato vel mors vel etiam civitatis amissio vel servitus contingit. (1) Constat, postquam deportatio in locum aquae et ignis interdictionis successit, non prius amittere quem civitatem, quam princeps deportatum in insulam statuerit: praesidem enim deportare non posse nulla dubitatio est. sed praefectus urbi ius habet deportandi statimque post sententiam praefecti amisisse civitatem videtur*¹³⁷.

Il frammento tratto dal commento *ad edictum* di Ulpiano¹³⁸, altro giurista di epoca severiana, è particolarmente importante non solo perché rende noto il fatto che nel III sec. d.C. la *deportatio in insulam* aveva ormai definitivamente sostituito la pena dell'*aqua et igni interdictio*¹³⁹, ma anche perché vengono spiegate le cause che rendono il condannato

¹³⁶ Sulla non genuinità dell'«*hodie*» e, dunque, sull'inaffidabilità del riferimento cronologico al tempo del giurista, quanto piuttosto da considerare un'indicazione dell'età giustiniana, vd. E. ALBERTARIO, *'Hodie' (Contributo alla dottrina delle interpolazioni)*, Pavia, 1911, 14 s. Cfr. G. VON BESELER, *Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen*, II, Leipzig, 1911, 103 ss., che in generale rifiuta in modo radicale la genuinità dell'utilizzo di «*hodie*» nei passi di qualsiasi giurista classico: «Das *hodie* ist ganz typisch justinianisch».

¹³⁷ Con riferimento al *principium* del passo, secondo BRASIELLO, *La repressione*, cit., 542 ss., il testo sarebbe in generale rimaneggiato dai compilatori e interpolato soprattutto nell'inciso «*vel servitus*», poiché ritiene quantomeno insolito il fatto che Ulpiano non faccia riferimento al venir meno della *libertas* ma preferisca richiamare direttamente la servitù della pena. Le argomentazioni di Brasiello sono state confutate da ZILLETI, *'Servitus poenae'*, cit., 64 e *ivi* ntt. 97 e 98, il quale ha convincentemente dimostrato la sostanziale genuinità del testo. Vd. ora l'esegesi del passo anche in BEGGIO, *Contributo*, cit., 127 s. e *ivi* nt. 68, il quale anche rifiuta l'idea dell'interpolazione. Per quanto riguarda, invece, D. 48.19.2.1, sempre BRASIELLO, *La repressione*, cit., 322 nt. 87, avanza perplessità sull'affidabilità del testo, ritenendolo frutto di una totale rielaborazione di epoca giustiniana, ma la dottrina successiva ne ha variamente dimostrato l'origine ulpiana: vd. PUGLIESE, *Linee generali*, cit., 699; SANTALUCIA, *Diritto e processo*, cit., 251 nt. 227; E. VOLTERRA, *Gli ἀπόλοιδες in diritto romano*, in *Scritti giuridici*, II, Napoli, 1991, 487 ss. [= *Studi in onore di Francesco Messineo*, IV, Milano, 1959, 471 ss.]. Cfr. anche MANCINI, *D. 48.22*, cit., 252 s.

¹³⁸ Secondo la ricostruzione dell'opera proposta da Lenel (Pal. 1207), il passo si collocherebbe sotto la rubrica «*Quibus non competit bonorum possessio*», dedicata alle conseguenze della condanna che vengono riportate nell'editto del pretore. Cfr. D. 37.1.13, Afr. *lib. 5 quaest.* (Pal. 40): *Edicto praetoris bonorum possessio his denegatur, qui rei capitalis damnati sunt neque in integrum restituti sunt. Rei autem capitalis damnatus intellegitur is, cui poena mors aut aquae et ignis interdictio sit. Cum autem in relegationem quis erit, ad bonorum possessionem admittitur*. Sul passo ulpiano, vd. anche LEVY, *Kapitalstrafe*, cit., 354 ss.

¹³⁹ L'analisi quantitativa e qualitativa dei frammenti dei giuristi relativi a deportazione e ad *aqua et igni interdictio*, soprattutto di quelli contenuti nel titolo D. 48.22, specificamente dedicato alla materia *De interdictis et relegatis et deportatis*, dimostra che è proprio con la giurisprudenza severiana che la

un *rei capitalis damnatum*, permettendo così di cominciare a chiarire l'ambiguità intorno al termine *caput*.

Secondo Ulpiano è *rei capitalis damnatum* colui che in ragione della condanna perde la vita, la libertà o la cittadinanza; la maggiore o minore incidenza sul *caput* del reo sembrerebbe quindi dipendere dalla variazione di *status* che consegue al tipo di pena applicato¹⁴⁰. È poi sempre Ulpiano, in D. 48.19.6.2, Ulp. 9 *de off. proc.* (Pal. 2239), a proporre la classificazione delle varie tipologie di pena in base alle conseguenze per lo *status* del condannato:

*Nunc genera poenarum nobis enumeranda sunt, quibus praesides adficere quemque possint. Et sunt poenae, quae vitam adimant aut servitutem iniungant aut civitatem auferant aut exilium aut coercionem corporis contineant aut damnum cum infamia aut dignitatis aliquam depositionem aut alicuius actus prohibitionem*¹⁴¹.

deportatio divenne centrale nella sistematica della pena capitale, smettendo di essere considerata una forma particolare di esecuzione dell'*a.et.i.i.*, di fatto assimilandola e diventando pena unica pertinente all'effetto dell'*amissio civitatis*. A riguardo, si vedano già le considerazioni di G. MANCINI, *D. 48.22. De interdictis et relegatis et deportatis*, in F. LUCREZI, G. MANCINI (a cura di), *'Crimina' e 'delicta' nel Tardo Antico. Atti del Seminario di Studi (Teramo, 19-20 gennaio 2001)*, Milano, 2003, 211 ss. e, soprattutto, 247 ss. per le osservazioni di sintesi. Cfr. PUGLIESE, *Linee generali*, cit., 766 nt. 103; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit. 251. La questione e l'analisi dei testi saranno più estesamente riprese *infra*, Capitolo Terzo, §§ 1 ss.

¹⁴⁰ Cfr. D. 48.19.12, Macer *de off. praes.* (Pal. 57): *Quod ad statum damnatorum pertinet, nihil interest, iudicium publicum fuerit nec ne: nam sola sententia, non genus criminis spectatur. itaque hi, in quos animadverti iubetur quive ad bestias dantur, confestim poenae servi fiunt*. Perdita della vita, della *libertas* o della cittadinanza sono le *status permutationes* possibili in ragione dell'applicazione della pena capitale; la degradazione dello *status* del condannato avveniva, quindi, non in ragione del *crimen* commesso ma in base alla pena irrogata. Sul punto vd. V. MAROTTA, *'Multa de iure sanxit'. Aspetti della politica del diritto di Antonino Pio*, Milano, 1988, 225; BEGGIO, *Contributo*, cit., 105 ss. e 129.

¹⁴¹ Per BRASIELLO, *La repressione*, cit., 540 e 579 ss., coerentemente alle sue premesse, in base alle quali la perdita della *civitas* può conseguire solo alla pena capitale ordinaria, il passaggio «*aut civitatem auferant*» costituirebbe un'aggiunta successiva da parte dei compilatori giustiniane, i quali l'avrebbero inserito con finalità sistematiche. Sono tuttavia persuasive le posizioni di ZILLETI, *'Servitus poenae'*, cit., 67 nt. 28, con critica a Brasiello, poiché ritiene invece che D. 48.19.6.2 non sia interpolato e argomenta a partire dal contesto del passo all'interno del *de officio proconsulis*, così come ricostruito da Lenel. La disposizione dei frammenti nei libri nono e decimo dimostrerebbe che Ulpiano procede alla trattazione delle pene in modo organizzato secondo un principio di gradualità delle stesse, dalle più gravi alle meno gravi, in base agli effetti da esse prodotte. In particolare, Ulpiano dedica il libro nono alle pene privative della vita (D. 48.19.8.1-3, Pal. 2240), della libertà (D. 48.19.8.4-13, Pal. 2241) e, infine, della cittadinanza (D. 48.22.6, Pal. 2242), ossia alle pene capitali, individuate a partire dal principio della *status permutatio* da esse provocata: per tale ragione, dunque, l'inciso «*aut civitatem auferant*» non può essere considerato un'interpolazione, quanto piuttosto un elemento perfettamente coerente rispetto all'impostazione generale del ragionamento del giurista severiano. Ulteriore discussione del passo in LEVY, *Kapitalstrafe*, 355 nt. 79; IDEM, *Gesetz und Richter im kaiserlichen Strafrecht. Erster Teil. Die Strafzumessung*, in ID., *Gesammelte Schriften*, II, a cura di W. Kunkel e M. Kaser, Köln-Graz, 1963, 454 ss. [= *BIDR* 45 (1938), 57 ss.]. Sul punto, riprendendo l'analisi proposta da Zilletti, vd. anche le osservazioni di BEGGIO, *Contributo*, cit., 124 nt. 60.

Il passo è tratto dal *De officio proconsulis*, un'opera che Ulpiano dedica interamente alla trattazione delle funzioni e dei poteri del governatore provinciale. In particolare, secondo la ricostruzione palinogenetica di Lenel, D. 48.19.6.2 trova collocazione in apertura della sezione *De poenis*, dove si esamina l'ampiezza dei poteri del governatore provinciale nell'ambito della repressione criminale e si elencano le pene che egli ha il potere d'irrogare, le quali sono distinte da Ulpiano in base all'effetto, ossia a seconda che esse siano privative della vita, della libertà o della cittadinanza.

Guardando allora D. 48.19.2 pr.-1 insieme a D. 48.19.6.2, si può osservare quella che si presenta come una tricotomia generale della pena capitale, che comprende la pena di morte, l'esilio e la servitù della pena¹⁴², e che Ulpiano probabilmente considera alla luce di quanto afferma in D. 38.2.14.3, Ulp. 45 *ad ed.* (Pal. 1172), ossia ricollegando le singole pene ora alla categoria *exilium*, ora a quella dei c.d. *summa supplicia*¹⁴³.

Quest'ultima distinzione delle pene capitali può essere ulteriormente chiarita grazie a:

¹⁴² L'irrogazione di pene privative della vita o della libertà poneva il condannato nella condizione di "servo della pena" (*servus poenae*); egli diventava a tutti gli effetti un "non libero", perciò privo di ogni capacità giuridica, i suoi beni erano confiscati, non aveva più la *testamenti factio* attiva né passiva, il matrimonio si scioglieva. Solo una *restitutio in integrum* concessa dall'imperatore poteva far tornare il condannato alla situazione *quo ante*. Sulla servitù della pena e sulla peculiare collocazione di questa tipologia di pena capitale nel quadro della repressione criminale dell'età imperiale, vd. almeno I. PFAFF, s.v. "*servitus poenae*", in *PWRE*, II A, 2, Stuttgart, 1923, 1830 ss.; G. DONATUTI, *La schiavitù per condanna*, in in ID., *Studi di Diritto romano*, II, Milano, 1977, 541 ss. [= *BIDR* 42 (1934), 219 ss.]; U. BRASIELLO, *La condizione di servo della pena*, in *Studi in onore di Filippo Virgilii nel XL anno di insegnamento*, Roma, 1935, 41 ss.; ID., *La repressione*, cit., 416 ss.; ZILLETI, '*Servitus poenae*', cit., 32 ss. Più ampiamente, con ricca bibliografia ed estesa discussione della dottrina, si faccia ora riferimento allo studio di BEGGIO, *Contributo*, cit.

¹⁴³ D. 38.2.14.3, Ulp. 45 *ad ed.* (Pal. 1172): *Is demum videtur capitis accusasse, qui tali iudicio appetit, cuius poena aut supplicium habuit aut exilium, quod sit vice deportationis, ubi civitas amittitur*. Cfr. D. 50.16.103, Mod. 8 *reg.* (Pal. 250).

D. 48.19.28 pr.-1, Call. 6 *de cogn.* (Pal. 39 e 42)¹⁴⁴: (pr.) *Capitalium poenarum fere isti gradus sunt. Summum supplicium esse videtur ad furcam damnatio*¹⁴⁵. *Item vivi crematio: quod quamquam summi supplicii appellatione merito contineretur, tamen eo, quod postea id genus poenae adinventum est, posterius primo visum est. item capitis amputatio. Deinde proxima morti poena metalli coercitio. Post deinde in insulam deportatio.* (1) *Ceterae poenae ad existimationem, non ad capitis periculum pertinent, veluti relegatio ad tempus, vel in perpetuum, vel in insulam, vel cum in opus quis publicum datur, vel cum fustium ictu subicitur*¹⁴⁶.

Il passo è tratto dal *De cognitionibus* di Callistrato, giurista attivo fino alla più tarda età severiana, e più precisamente dal sesto libro dell'opera, interamente dedicato alla classificazione delle pene irrogate nella repressione di età imperiale, nel tentativo di illustrarne la generale sistematica¹⁴⁷. Nella prima parte del testo sono elencate tutte le pene capitali, tra le quali vengono inseriti i “*summa supplicia*”, ossia pene connotate da un elevato grado di crudeltà e generalmente implicantì la morte del condannato¹⁴⁸, la

¹⁴⁴ Sul passo in questione, vd. BRASIELLO, *La repressione*, cit., 554 ss.; LEVY, *Kapitalstrafe*, cit., 45 ss. e 82, 247. Per un miglior inquadramento del passo all'interno dell'opera *De cognitionibus* di Callistrato, vd. soprattutto R. BONINI, *I 'libri de cognitionibus di Callistrato'. Ricerche sull'elaborazione giurisprudenziale della 'cognitio extra ordinem'*, Milano, 1964, 55 ss. e 83 ss., con discussione della collocazione palinogenetica leneliana. Vd. ora anche S. PULIATTI, *Callistratus. Opera*, Roma-Bristol, 2020, 273 ss. e, soprattutto, 278 ss. e, più estesamente, ID., *D. 48.19.28.pr.-16 e la trattazione dei 'genera poenarum' nel 'de cognitionibus' di Callistrato*, in L. MAGANZANI (a cura di), *Antologia del Digesto giustiniano. Scritti in ricordo di Giovanni Negri*, Napoli, 2023, 561 ss. Cfr. le osservazioni di MANCINI, *D. 48.22*, cit., 247, nonché BEGGIO, *Contributo*, cit., 60 ss. e 132 s., con adesione alle posizioni di ZILLETTI, *'Servitus poenae'*, cit., 65 s.

¹⁴⁵ Su questo riferimento alla *damnatio ad furcam* sono sorti numerosi e ragionevoli dubbi di interpolazione, poiché si è dimostrato che il termine “*furca*” è generalmente impiegato dai compilatori giustinianeî a sostituzione del riferimento al supplizio della *crux*. Costantino, infatti, abolì la pena della crocefissione in ossequio al Cristianesimo e la sostituì con la pena della *furca*. Cfr., in particolare, D. 48.19.38.2, Paul. 5 *sent.* (Pal. 2047) e Paul. Sent. 5.22.1. Vd. anche 48.19.38.1, Paul. 5 *sent.* (Pal. 2047); D. 49.16.3.10, Mod. 4 *de poen.* (Pal. 167), interpolati. In particolare, per l'interpolazione in D. 48.19.28 pr., vd. già LENEL, *Palingenesia*, I, cit., 91 nt.2; cfr. MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., 918 nt. 5. Per il confronto testuale tra D. 48.19.38.2 e Paul. Sent. 5.22.1, vd. ora lo studio in RUGGIERO, *Ricerche*, cit., 274. Sulla pena della crocefissione e sulla sua successiva abolizione, vd. per tutti M. HENGEL, *'Mors turpissima crucis'*. *Die Kreuzigung in der antiken Welt und die Torheit des Wortes vom Kreuz*, in *Rechtfertigung. Festschrift für Ernst Käsemann zum 70. Geburtstag*, Tübingen, 1976, 125 ss.

¹⁴⁶ Nella *Palingenesia* di Lenel, i due frammenti sono inframezzati da D. 49.14.12 (Pal. 40), relativo alle conseguenze della perdita della *libertas* subita dal *damnatus ad metalla*, e D. 1.19.3.pr.-2 (Pal. 41), nel quale si fanno precisazioni sul c.d. *ius deportandi*, entrambi dunque pertinenti alle pene menzionate nel *principium* di D. 48.19.28.

¹⁴⁷ Su quest'opera, in generale, vd. LEVY, *Kapitalstrafe*, cit., 45 ss. e 82; BONINI, *I 'libri de cognitionibus'*, cit., 55 ss., 83 ss. e, in particolare, 86 ss. Cfr. ora anche PULIATTI, *Callistratus*, cit., 231 ss.

¹⁴⁸ Come è stato giustamente osservato, i *summa supplicia* non sono semplicemente dei modi diversi di esecuzione della pena di morte, ma pene a sé stanti, aventi propria individualità e un proprio ambito di applicazione, anche se tendono alla soppressione fisica del colpevole. Vd. BRASIELLO, *La repressione*, cit.,

tradizionale *capitis amputatio*, la *poena metalli* e, infine, la *deportatio*¹⁴⁹. Come chiarito nella parte successiva, tutte le pene capitali “*ad capitis periculum pertinent*”¹⁵⁰ e si distinguono proprio sotto questo profilo dalle c.d. “*poenae ad existimationem*” (*relegationes*, *damnatio in opus publicum*, fustigazione), le quali determinano l’*infamia* del reo ma non ne mettono a repentaglio la vita né incidono sul suo status¹⁵¹.

Sulla base delle fonti prese in esame è chiaro, quindi, che la pena è capitale quando determina una *status permutatio* del condannato; di conseguenza, è capitale il giudizio che prevede l’irrogazione di una pena di questo tipo¹⁵², come si evince anche da:

D. 48.1.2, Paul. 15 *ad ed. praet.* (Pal. 260)¹⁵³: *Publicorum iudiciorum quaedam capitalia sunt, quaedam non capitalia. Capitalia sunt, ex quibus poena mors aut exilium*

257 ss.; G. PUGLIESE, *Linee generali dell’evoluzione del diritto penale pubblico durante il Principato*, in *ANRW* II.14, Berlin-New York, 1982, 696; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., 250; V. MAROTTA, *Ulpiano e l’impero. II. Studi sui libri ‘de officio proconsulis’ e la loro fortuna tardoantica*, Napoli, 2004, 216. Più in generale sui *summa supplicia* e sulle condanne capitali, vd. anche LOVISI, *Contribution*, cit., *passim*, con ampia bibliografia; CANTARELLA, *I supplizi capitali*, cit., 119 ss.

¹⁴⁹ L’inserimento della *deportatio* tra le pene che “*ad capitis periculum pertinent*” ha suscitato delle perplessità in dottrina e, attraverso il raffronto con altri testi, sono state avanzate convincenti spiegazioni e, più di recente, sono state formulate ipotesi di rimaneggiamento del testo. Ci si limita qui a segnalare la questione, la quale sarà opportunamente ripresa *infra*, capitolo secondo, § 2.2.

¹⁵⁰ Cioè pene immediatamente privative della vita o che la pongono direttamente in questione, come ampiamente chiarito da LEVY, *Kapitalstrafe*, cit., 355 ss. Nello stesso senso, vd. anche BONINI, *I libri de cognitionibus*, cit., 8 e *ivi* nt. 21-22, ove ulteriore letteratura.

¹⁵¹ Questa elencazione trova corrispondenza e miglior specificazione in D. 50.13.5.2-3, Call. 1 *de cogn.* (Pal. 10): *Minuitur existimatio, quotiens manente libertate circa statum dignitatis poena plectimur: sicuti cum relegatur quis vel cum ordine movetur vel cum prohibetur honoribus publicis fungi vel cum plebeius fustibus caeditur vel in opus publicum datur vel cum in eam causam quis incidit, quae edicto perpetuo infamiae causa enumeratur*. Sul collegamento e la reciproca integrazione fra D. 50.12.5.1-3 e D. 48.19.28 pr.-1 insiste particolarmente BONINI, *I libri ‘de cognitionibus’*, cit., 89 e *ivi* nt. 26, il quale critica le supposte alterazioni del testo ipotizzate da BRASIELLO, *La repressione*, cit., 54 s. La logica del rapporto tra le fonti è evidente: alcune pene che in base a D. 50.12.5.1-3 “*existimatio consumitur*” rientrano nelle pene capitali elencate da D. 48.19.28 pr., pur non consistendo nella privazione immediata della vita, mentre le pene che in D. 48.19.28.1 sono considerate sanzioni relative all’*existimatio* corrispondono a quelle che “*minuuntur existimationem*” secondo l’altra fonte. Più in generale, sull’*infamia* come conseguenza della pena, vd. KUNKEL, *Zur Infamie*, cit., 509 ss.

¹⁵² Affinché un *iudicium* possa dirsi capitale, infatti, non importa se il processo si svolge secondo l’*ordo iudiciorum* o *extra ordinem*, quanto piuttosto rilevano le conseguenze che la sentenza di condanna determina per lo status del condannato. Tuttavia, nel corso del tempo, il tipo di pena irrogata andrà a influire sempre di più sulla natura del giudizio celebrato, come dimostrato da F. BOTTA, *Legittimazione, interesse ed incapacità all’accusa nei ‘publica iudicia’*, Cagliari, 1996, 53 ss.; ID., *Opere giurisprudenziali ‘de publicis iudiciis’ e ‘cognitio extra ordinem’ criminale*, in *Studi in onore di Remo Martini*, I, Milano, 2008, 299, 309 ss., 321, e ID., *Ordo/extra ordinem. Sistemi giurisdizionali e ordinamenti penali durante il principato*, in A. GUIDARA (a cura di), *Specialità delle giurisdizioni ed effettività delle tutele*, Catania, 2021, 3 ss. Cfr. i rilievi di BEGGIO, *Contributo*, cit., 105 nt. 221 e 126.

¹⁵³ Sul passo si vedano i rilievi di MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., 907 nt. 4 e 908 nt. 2; LEVY, *Kapitalstrafe*, cit., 325, 354 ss. e *ivi* nt. 78, 368; ID., *Zur Infamie im römischen Strafrecht*, in ID., *Gesammelte Schriften*, II, a cura di W. Kunkel e M. Kaser, Köln-Graz, 1963, 511 ss. [= *Studi in onore di S. Riccobono nel XL anno del suo insegnamento*, II, Palermo, 1932, 79 ss.]. Cfr. le osservazioni di PUGLIESE, *Linee generali*, cit., 701;

*est, hoc est aquae et ignis interdictio: per has enim poenas eximitur caput de civitate. Nam cetera non exilia, sed relegationes proprie dicuntur: tunc enim civitas retinetur. Non capitalia sunt, ex quibus pecuniaria aut in corpus aliqua coercitio poena est*¹⁵⁴.

Oltre a tratteggiare la linea di demarcazione tra *iudicia capitalia* e *non capitalia*, il frammento paolino è di particolare importanza anche con riferimento alla problematica della pena dell'esilio. Il giurista, infatti, esplicita che la natura capitale dell'*exilium*, da intendersi in questo caso come *aqua et igni interdictio*, è data dal fatto che essa «*eximitur caput de civitate*», ossia incide sullo *status civitatis* del condannato. Ed è proprio questo l'aspetto di cui tener conto: se non vi è perdita della cittadinanza, non può trattarsi di *interdictio*; le altre forme di bando sono semplici *relegationes* e non sono pene capitali¹⁵⁵.

Quanto fin qui osservato riguarda l'età del Principato, ma questo non significa che tali rilievi non abbiano nulla a che fare con l'età repubblicana, poiché è proprio quest'ultima ad aver dato avvio a quei processi evolutivi del diritto che nel Principato trovarono ulteriore sviluppo e, infine, il proprio punto d'arrivo. Ciò è particolarmente

A. LOVATO, *Il carcere nel diritto penale romano. Dai Severi a Giustiniano*, Bari, 1994, 147; BAUMAN, *Crime and Punishment*, cit., 27 s. e 169, nt. 29. Più ampiamente, sul significato di *crimen capitale* nel passo di Paolo, vd. il commento di R. DE CASTRO-CAMERO, *El 'Crimen Maiestatis' a la Luz del 'Senatus Consultum de Cn. Pisone Patre'*, Sevilla, 2000, 53 ss. Sul concetto di *caput* e sull'incidenza dei giudizi capitali sullo stesso, vd. invece FIORI, *'Homo sacer'*, cit., 56 s. e nt. 122, il quale propone una lettura del passo in correlazione al *supra* citato D. 48.19.2 pr., Ulp. 48 *ad ed. praet.* (Pal. 1207) e sintetizza efficacemente l'idea di *poena capitis* nell'immagine del *caput* che viene così escluso dalla *societas*. Sul punto vd. ora anche BEGGIO, *Contributo*, cit., 125 ss., con bibliografia.

¹⁵⁴ Cfr. I. 4.18.2: *Publicorum iudiciorum quaedam capitalia sunt, quaedam non capitalia. capitalia dicimus, quae ultimo supplicio adficiunt vel aquae et ignis interdictione vel deportatione vel metallo: cetera si qua infamiam irrogant cum damno pecuniario, haec publica quidem sunt, non tamen capitalia*. Il passo delle *Institutiones* di Giustiniano presenta una perfetta coerenza rispetto al testo paolino e, più in generale, all'evoluzione del concetto di pena capitale. Cercando di ricostruire le fonti del passo delle *Institutiones*, FERRINI, *Esposizione*, cit., 417 ss., aveva ipotizzato che D. 4.18 pr.-2 si basasse sulle *Res cottidianae* di Gaio, mentre per la restante parte, D. 4.18.3-12, i compilatori avessero precisamente ripreso le *Institutiones* di Paolo. Altri in dottrina, anche alla luce del confronto con D. 48.1.2, hanno invece evidenziato come l'opera paolina sia da ritenere fonte primaria per la stesura di tutto il titolo I. 4.18. Sulla corrispondenza tra D. 48.1.2 e I. 4.18.2, vd. LEVY, *Kapitalstrafe*, cit., 355 nt. 78; BRASIELLO, *La repressione penale*, cit., 542 nt. 68; ZILLETI, *'Servitus poenae'*, cit., 64 s. e, *ivi*, nt. 99. Sul passo delle Istituzioni, vd. ora anche BEGGIO, *Contributo*, cit., 61 nt. 97, 126, 288 nt. 13.

¹⁵⁵ Cfr. D. 48.19.28 pr.-1, Call., 6 *de cogn.* (Pal. 39 e 42). Con riferimento a D. 48.1.2, però, si tenga conto dei rilievi di E. VOLTERRA, *Ricerche intorno agli sponsali in diritto romano*, in *BIDR* 40 (1932), 104 nt. 2, secondo il quale l'inciso *nam cetera retinetur* apparirebbe come una caratteristica glossa esplicativa incorporatasi nel testo, così come anche il passaggio «*hoc est aquae et ignis interdictio*». Pur accettando tale ipotesi d'interpolazione, la sostanza del passo non cambia: l'*exilium* è pena capitale perché causa la perdita della cittadinanza. Sulla distinzione tra lo *status* del relegato e del deportato, vd. invece D. 48.22.6 pr., Ulp. 9 *de off. proc.* (Pal. 2242); D. 48.22.7.2-3, Ulp. 10 *de off. proc.* (Pal. 2243); D. 48.22.14.1, Ulp. (Pal. 2996); D. 48.22.15, Marcian. (Pal. 214); D. 48.22.17.1, Pomp. (Pal. 860). Per lo studio dello status dell'esule, vd. *infra*, capitolo terzo, § 2.

vero per il concetto di pena capitale che, come visto, inizia a presentare un'intrinseca polisemia già dalla media repubblica, in ragione della maturata concorrenza tra pena di morte ed esilio, che determinò l'ampliamento del concetto di "*caput*" dall'idea del solo *caput* fisico, quindi della vita del condannato, a quella del *caput* astratto, ossia dello status giuridico del reo¹⁵⁶.

Attraverso questa evoluzione semantica, che avvenne parallelamente agli – e in ragione degli – sviluppi della repressione criminale, l'esilio affermò compiutamente il proprio carattere sanzionatorio e il suo ruolo di vera e propria pena. Alla luce dell'importante innovazione data al sistema repressivo dalle *leges Corneliae* e del fatto che le fonti di età imperiale riportano l'esilio come pena della *lex Cornelia de sicariis et veneficis*, si può presumere che nel "*caput*" menzionato dalle leggi sillane fossero compresi tanto la morte, quanto l'esilio, ma non si hanno elementi sufficienti per affermare che in età sillana l'*aqua et igni interdictio* fosse esplicitamente già prevista come *poena legis*, indipendente dalla pena di morte, e che avesse formalmente sostituito quest'ultima¹⁵⁷.

Considerazioni simili possono essere fatte anche con riferimento alla disciplina della *lex Cornelia de falsis (nummaria testamentaria)*¹⁵⁸, mentre per quanto riguarda la *lex Cornelia de maiestate*¹⁵⁹ e la *lex Cornelia de pecuniis repetundis*¹⁶⁰ si posseggono soltanto poche fonti che non permettono una ricostruzione esaustiva della loro disciplina. Ciononostante, facendo tutte queste leggi parte di un medesimo disegno legislativo volto a uniformare la procedura criminale al sistema delle *quaestiones*, non vi è ragione di

¹⁵⁶ Vd. soprattutto LEVY, *Kapitalstrafe*, cit., 328 ss.; 351.

¹⁵⁷ Cfr. LEVY, *Kapitalstrafe*, cit., 332 s. Vd. anche GIOFFREDI, s.v. "*aqua et igni interdictio*", cit., 818 s.; ID., *L'«aqua et igni interdictio»*, cit., 434; DEVILLA, '*Aqua et igni interdictio*', 4 nt. 11.

¹⁵⁸ Oltre alla descrizione delle varie fattispecie di falso prese in considerazione dalla legge, in Paul. Sent. 5.25.1 si statuisce anzitutto che: *honestiores quidem in insulam deportantur, humiliores autem aut in metallum dantur aut in crucem tolluntur: servi autem post admissum manumissi capite puniuntur*. La previsione sanzionatoria è più volte ribadita nel passo, con variazione dell'intensità della pena a seconda della gravità della fattispecie di falso integrata. Emerge un quadro sanzionatorio generale che prevede sempre la pena di morte per gli *humiliores*, comminata per lo più nella forma di *damnatio in metallum*, e la *deportatio* o la *relegatio in insulam in perpetuum* per gli *honestiores*. Si tratta sempre di pena capitale, la quale si declina come morte o come esilio a seconda della condizione sociale del condannato. Vd. Paul. Sent. 5.25.1-2, 4, 7-10, 12-13. Cfr. D. 48.10.1.13, Marcian. 14 *inst.* (Pal. 175) e D. 48.10.21, Paul. *l.s. ad sc. Turpill.* (Pal. 1912).

¹⁵⁹ Vd. *Rhet. ad Herenn.* 2.17; Cic., in *Verr.* I, 4.12; *pro Cluent.* 97; in *Pis.* 50; *ad fam.* 3.11.2; Asc. 59C; Tac., *Ann.* 1.72.

¹⁶⁰ Vd. Cic., *pro Cluent.* 104; *pro Rab. perd.* 9, 11.

dubitare ch'esse prevedessero un medesimo trattamento sanzionatorio basato sulla pena capitale¹⁶¹.

Avendo esaminato il dato dispositivo, è necessario ora guardare in concreto alle modalità di applicazione delle *leges Corneliae* attraverso un'analisi della casistica del I sec. a.C.¹⁶², la quale permetterà di avere riscontro sul modo d'intendere il “*quaerere de capite*” delle *leges Corneliae* e di dimostrare che, in base a tali leggi, l'*interdictio* non era ancora comminata come pena capitale a sé stante, quanto piuttosto come alternativa legale alla pena di morte.

Il primo caso da prendere in considerazione risale al 78 a.C. e riguarda un processo per *repetundae* a carico di Gneo Cornelio Dolabella¹⁶³, proconsole di Cilicia nel biennio 80-79 a.C. Dopo la fine del suo mandato, quando rientrò a Roma, Dolabella fu accusato di *repetundae* da Marco Emilio Scauro¹⁶⁴. Nel corso del processo, Gaio Verre¹⁶⁵, che di Dolabella era stato prima legato e poi proquestore, si offrì di testimoniare contro il suo comandante in cambio dell'immunità e, quando l'ottenne, attribuì a Dolabella la responsabilità di numerosissime malefatte di cui invece egli stesso era stato non soltanto complice, ma, in taluni casi, anche autore¹⁶⁶. Dolabella, giudicato colpevole, fu

¹⁶¹ Del progetto di riforma faceva parte anche la *lex Cornelia de ambitu*, con la quale si volle intervenire contro la diffusione del problema della corruzione delle giurie. Sul contenuto della *lex* si è scarsamente informati a causa della mancanza di fonti dirette, ma grazie a Schol. Bob. 78.35-36St. si apprende che per i colpevoli si prevedeva certamente l'interdizione dalle cariche pubbliche per un periodo di dieci anni. Vd. anche A. BERGER, s.v. “*lex Cornelia de ambitu*”, in *PWRE* XII, 2, Stuttgart, 1925, 2344; GRUEN, *Roman Politics*, cit., 260 ss.; KUNKEL, *Quaestio*, cit., 61 ss.; L. FASCIONE, ‘*Crimen*’ e ‘*quaestio ambitus*’ in età repubblicana, Milano, 1985, 47 ss.; A. LINTOTT, *Electoral Bribery in the Roman Republic*, in *JRS* 80 (1990), 7; SANTALUCIA, *Diritto e processo*, cit., 144.

¹⁶² In virtù della prospettiva diacronica del presente studio, l'applicazione delle *leges Corneliae* nel Principato sarà oggetto di separata trattazione: vd. *infra*, capitolo secondo, *passim*.

¹⁶³ *MRR*, II, 76, 80 e 84.

¹⁶⁴ *MRR*, II, 208. Scauro aveva motivi di risentimento personali nei confronti di Dolabella. Egli, infatti, era figlio di Marco Emilio Scauro, console nel 115 a.C. e *princeps senatus* (*MRR*, I, p. 531), contro il quale, nel 91 a.C., fu intentato un processo per *ambitus*. All'epoca l'accusatore di Scauro *maior* fu Quinto Servilio Cepione, suo antagonista politico e nemico del circolo aristocratico dei Metelli, di cui Scauro era una delle personalità più potenti e in vista. Nelle more del processo, in tribunale, accanto a Cepione era presente un suo giovane *propinquus*: Gneo Cornelio Dolabella, lo stesso che sarà poi processato nel 78 a.C. Cfr. Cic., *Brut.* 113; Asc. 26C. Per una più ampia ricostruzione del contesto politico nel quale si colloca il processo contro Dolabella, si veda E.S. GRUEN, *The Dolabellae and Sulla*, in *AJPh* 87 (1966), 389 ss.

¹⁶⁵ *MRR*, II, 81 e 85.

¹⁶⁶ Per una più dettagliata disamina dei rapporti tra Verre e Dolabella, e degli ampi profili di corresponsabilità per le depredazioni e le soverchierie perpetrate in Asia, si veda, tra i lavori più recenti, L. FEZZI, *Il corrotto. Un'inchiesta di Marco Tullio Cicerone*, Roma-Bari, 2016, 73 ss.

condannato al pagamento di una pena pecuniaria di tre milioni di sesterzi; egli scelse dunque di andare in esilio, abbandonando la sua famiglia ridotta in miseria¹⁶⁷.

La fonte da cui apprendiamo dell'esilio di Dolabella è un passo della seconda *Actio in Verrem* di Cicerone:

*Audistis quaestoriam rationem, tribus versiculis relatam; legationis, non nisi condemnato et eiecto eo qui posset reprehendere [i.e. Dolabella]*¹⁶⁸.

L'avvenuta *interdictio* si desume dal verbo *eiciere*, espressione ricorrente nelle fonti per indicare il bando dalla città e che reca in sé l'idea di una vera e propria rimozione del soggetto colpevole dalla comunità¹⁶⁹.

Così come narrato da Cicerone, l'esilio di Dolabella sembrerebbe essere stato la pena imposta dalla sentenza in aggiunta alla tipica sanzione pecuniaria prevista in caso di *crimen de pecuniis repetundis*. La questione della pena applicata dalla *quaestio de repetundis*, però, necessita di alcune precisazioni. Il tema, infatti, ha sollevato un'ampia discussione in dottrina, poiché per lungo tempo si è ritenuto che, nonostante gli attestati casi di esilio all'esito di processi celebrati *de pecuniis repetundis*, per le *repetundae* si applicasse soltanto una sanzione di natura pecuniaria e non di natura capitale¹⁷⁰. I sostenitori di questa teoria guardano agli esili dei condannati per *repetundae* come al gesto volontario di chi vuole allontanarsi dalla propria rovina economica – cosa che spesso conseguiva alle ingenti sanzioni pecuniarie imposte – e dall'ignominia di cui ci si era inevitabilmente macchiati¹⁷¹. Altri studiosi, invece, pur giustificando gli esili in chiave volontaria, hanno rintracciato la *ratio* nella volontà del condannato di allontanarsi da Roma in via preventiva, quando durante il processo per *repetundae* fossero emersi

¹⁶⁷ Sul caso di Gneo Cornelio Dolabella si vedano Cic., *in Verr.* I, 11; II, 1.41-44, 1.77, 1.95-100, 3.177; *pro Scaur.* 45; Asc. 26C, 74C; Iuv. 8.105. Cfr. GRUEN, *The Dolabellae and Sulla*, cit., 385 ss.; ALEXANDER, *Trials*, cit., N. 135; KELLY, *A History*, cit., 186; FEZZI, *Il corrotto*, cit., 73 ss.

¹⁶⁸ Cic., *in Verr.* II, 1.98

¹⁶⁹ Cfr. Cic., *pro Rab. perd.* 11, in cui si fa riferimento alla *poena legis* della successiva *lex Iulia repetundarum*, ossia la pena del bando dalla città, certamente nella forma conosciuta dell'*interdictio aqua et igni*. Nel processo contro Dolabella, invece, la *lex* di riferimento è la *lex Cornelia*, nella quale l'esilio non era ancora contemplato come pena indipendente, ma come alternativa legalmente riconosciuta al reo.

¹⁷⁰ Questa dottrina segue le tesi di MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., 727 ss., il quale argomenta a partire dalla natura privatistica del processo per *repetundae*.

¹⁷¹ Vd. MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., 727 ss.

elementi che potessero costituire la base per successive accuse capitali davanti ad altre *quaestiones*¹⁷².

Ci sono comunque testimonianze che lasciano intendere che in base alla *lex Cornelia de pecuniis repetundis* fossero irrogate anche pene capitali¹⁷³ e questo si può giustificare alla luce dell'evoluzione della normativa che condusse a un ampliamento dei poteri dell'organo giudicante nella determinazione della pena¹⁷⁴. È plausibile che nelle *leges Corneliae* fosse disposta un'autorizzazione sia a giudicare in materia capitale, quando lo richiedesse la gravità degli illeciti commessi ed emersi nel corso del dibattimento, sia ad agire entro un certo margine di discrezionalità nella determinazione della pena pecuniaria e nell'irrogazione della *poena capitis*¹⁷⁵.

Di conseguenza, l'esilio di Dolabella potrebbe dipendere o dalla libera volontà del reo che decidesse di lasciare Roma a seguito della sua rovina pubblica e finanziaria, ovvero da una possibile condanna capitale provocata dalla gravità delle accuse mosse contro Dolabella, probabilmente anche esacerbate in modo strumentale ai fini della sua eliminazione politica. In ambo i casi, l'esilio dell'ex proconsole non può essere considerato una pena legale a sé stante imposta con la sentenza di condanna.

In linea cronologica, il secondo caso da prendere in considerazione è quello di Stazio Albio Oppianico che, nel 74 a.C., fu accusato da Aulo Cluenzio Abito, il figlio che sua moglie aveva avuto da precedenti nozze. L'accusa era di tentato avvelenamento e, dunque, materia di competenza della *quaestio de sicariis et veneficis*. Poiché Cluenzio aveva già fatto processare con successo i due complici di Oppianico, un certo Gaio Fabrizio e il fedele liberto Scamander, la condanna di Stazio Albio Oppianico era certo inevitabile. Oppianico, pur con una preannunciata condanna pendente su di lui, si

¹⁷² Vd. STRACHAN-DAVIDSON, *Problems*, II, 4 ss. e 8, il quale esclude il collegamento diretto tra esilio e condanna per *repetundae* ma, pur trovando una giustificazione ai numerosi esuli che le fonti menzionano, lascia aperta la questione. Cfr. A. EHRHARDT, '*Litis aestimatio*' in *der Zeit vor den leges Juliae iudiciariae*, in ZSS 55 (1935), 36 ss.; A.N. SHERWIN-WHITE, '*Poena Legis Repetundarum*', in PBSR 17 (1949), 5 ss.

¹⁷³ In particolare, vd. Cic., *pro Cluent.* 116.

¹⁷⁴ L'ampliamento della latitudine dei poteri dei giudici in materia capitale è coerente con l'intento riformatore di Silla, il quale volle spostare i poteri decisionali dalle assemblee popolari ai giudici delle *quaestiones*. Tale estensione è esplicitamente testimoniata da Cic., *de inv.* 2.19.58-59 per quanto riguarda i giudizi *de sicariis et veneficis*, e da Cic. *pro Cluent.* 148 con riferimento al caso di «*aliquem iudicio circumvenire*». Cfr. C. VENTURINI, *Studi sul 'crimen repetundarum' nell'età repubblicana*, Milano, 1979, 453 s. e, *ivi*, ntt. 109-110. Vd. anche LEVY, *Kapitalstrafe*, cit., 332, 343 s.; KUNKEL, *Quaestio*, cit., 50 ss.

¹⁷⁵ Vd. VENTURINI, *Studi*, cit. 454 e, *ivi*, nt. 111. Cfr. MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., 446 e 1037; KUNKEL, *Quaestio*, cit., 76; BAUMAN, *Crimen Maiestatis*, cit., 85, secondo i quali l'ampliamento dei poteri dei giudici nella determinazione della pena era previsto specificamente e solo nei casi di *repetundae* e *peculatus*.

presentò in giudizio e affrontò il processo. Dopo l'esito scontato della votazione della giuria, Oppianico scelse la via dell'esilio e subì l'*aqua et igni interdictio*¹⁷⁶.

Nella narrazione del caso che viene fatta nella *pro Cluentio*, Cicerone insiste su tre aspetti relativi alla sorte di Oppianico. Innanzitutto, si sottolinea la consapevolezza di Oppianico di essere non solo colpevole, ma praticamente già condannato ancor prima di iniziare il processo, e che, nonostante questo, volle comunque sostenere il giudizio.

In Cic., *pro Cluent.* 60, l'oratore esclama: «*utrum, per deos immortales! magis est mirandum, quod is condemnatus est, an quod omnino respondere ausus est?*», sconcertato dalla sfrontatezza dell'imputato. Si devono certo considerare le finalità retoriche di Cicerone, volendo egli raffigurare nel modo più negativo possibile Oppianico e restituire l'immagine di una persona abietta e senza scrupoli, ma non si deve sottovalutare un aspetto rilevante dal punto di vista giuridico: Oppianico, date le circostanze, avrebbe potuto fuggire e andare in esilio volontario prima dell'inizio del processo, come molti altri prima e dopo di lui avrebbero fatto. Oppianico restò invece a Roma, affrontò il dibattimento e accolse di persona la sentenza di condanna in base alla *lex Cornelia de sicariis et veneficis*¹⁷⁷. Cicerone sottolinea più volte il fatto che Oppianico fu «*condemnatus*»¹⁷⁸, «*poena adfectus*»¹⁷⁹, facendo così dipendere l'esilio del reo dalla sentenza: «[...] *quid erat quod iam Oppianicum poena adfectum pro maleficiis et eiectum e civitate quisquam timeret?*» e ancora, poco oltre, «*tum ille vivebat vitam esse arbitraretur, damnati, exsulis, deserti ab omnibus*»¹⁸⁰.

In Oppianico la condizione di esule e quella di condannato coincidono. Cicerone instaura un pregnante parallelo tra esilio e morte, considerando il primo quasi peggiore

¹⁷⁶ Sul caso di Stazio Albio Oppianico, si veda Cic. *pro Cluent.* 19-20, 46-61, 73-78, 86, 105, 169-175, 178, 189 e cfr. J. VAN OOTEGHEM, *L'affaire Cluentius*, in J. BIBAW (a cura di), *Hommages à Mórcel Renórd*, II, Bruxelles, 1969, 777 ss.; E.S. GRUEN, *The Last Generation of the Roman Republic*, Berkeley, 1974, 33-34. Per un'ampia analisi della vicenda, con bibliografia, vd. V. GIUFFRÉ, *Imputati, avvocati e giudici nella "Pro Cluentio" ciceroniana*, Napoli, 1993, e i suoi ulteriori approfondimenti, con attenzione particolare alle dinamiche della procedura, in ID., 'Nominis delatio' e 'nominis receptio', in *Labeo* 40 (1994), 359 ss., e ID., *Il Senato interprete del diritto*, in *Index* 23 (1995), 413 ss. (entrambi rispettivamente già in N. STELLUTI (a cura di), *Atti del Convegno nazionale 'Pro Cluentio' di Marco Tullio Cicerone, Larino 4-5 dicembre 1992*, Larino 1997, 205 ss. e 209 ss.). Un'analisi schematica del caso anche in ALEXANDER, *Trials*, cit., N. 149; KELLY, *A History*, cit., 100 ss.

¹⁷⁷ La legge è esplicitamente richiamata nel corso dell'orazione. Vd. Cic., *pro Cluent.* 46.

¹⁷⁸ In particolare, vd. Cic. *pro Cluent.* 60 e 170. Significativa anche la minuziosa narrazione della votazione della giuria in *pro Cluent.* 73-76.

¹⁷⁹ Cic., *pro Cluent.* 170.

¹⁸⁰ *Ibid.*

della seconda¹⁸¹: l'esilio è continuare a esistere, ma implica la sopportazione di una non-vita, nella quale si è allontanati e rifiutati da tutti; è causa di dolore e sventura, determina la cessazione di qualsiasi legame con un'esistenza passata, ossia con la vita da cittadino romano che, per effetto della subita *interdictio*, smette di esistere¹⁸². In quest'ottica, esilio e morte coincidono nel fine ultimo, quale l'eliminazione del reo dalla comunità.

Attraverso il caso di Oppianico e l'argomentazione di Cicerone si può perciò comprendere pienamente la coesistenza di esilio e morte nell'idea di pena capitale, accolta nel dato legislativo a partire dall'età sillana.

Un altro caso di esilio riconducibile a una condanna in base alle *leges Corneliae* si ha all'esito del celebre processo contro Gaio Licinio Verre, propretore di Sicilia dal 73 al 71 a.C., autore di illeciti e soverchierie d'ogni genere nei confronti della popolazione provinciale. Operando nel suo mero interesse personale e volendo accrescere il suo potere e le sue ricchezze, Verre fu talvolta esecutore e talaltra mandante di malversazioni, episodi di concussione, saccheggi, violenze e ruberie. Alla fine del suo mandato, gli illeciti di Verre furono portati all'attenzione di Roma dall'accorata denuncia dei Siciliani, alla quale fece seguito un imponente processo *de repetundis*. L'accusa fu sostenuta da Cicerone che produsse in giudizio un'impressionante quantità di prove documentali e testimoniali. Verre fu condannato *in absentia*, dal momento che, mentre il processo era ancora in corso, ancor prima dell'inizio della seconda *actio*¹⁸³, si era recato in esilio volontario. Egli subì quindi l'*interdictio*¹⁸⁴ e restò esule fino alla fine dei suoi giorni¹⁸⁵,

¹⁸¹ Cic., *pro Cluent.* 171.

¹⁸² Ci si limita per il momento ad accennare a un fatto notevole riguardante il caso di Oppianico e che sarà oggetto di specifica trattazione più avanti: dopo aver subito l'*interdictio*, Oppianico scelse di non prendere mai dimora fissa in un altro luogo e preferì continuare a errare sul suolo italico, soggiornando per brevi periodi presso quegli amici e conoscenti che gli offrivano ospitalità. In Cic., *pro Cluent.* 175 si parla di Oppianico come di un «*vagus et exsul [...] undique exclusus*», alludendo alla sua condizione di apolide. Per un approfondimento, vd. *infra*, in questo capitolo, § 3.1.

¹⁸³ Non è possibile determinare il luogo d'esilio di Verre a partire dalle fonti a disposizione; tuttavia, alcuni in dottrina individuano il luogo in Massilia, come STRACHAN-DAVIDSON, *Problems*, II, cit., 11-12 e 59, seguito da E. BADIAN, s.v. "*Verres, Gaius*", in *OCD*², 1114.

¹⁸⁴ Oltre all'*interdictio*, contro Verre fu applicata anche una pena pecuniaria di tre milioni di sesterzi, nonostante l'accusa avesse chiesto un risarcimento di cento milioni, sulla base di un maltolto stimato di quaranta milioni di sesterzi.

¹⁸⁵ Verre morì nel 43 a.C., cadendo vittima delle proscrizioni, verosimilmente a causa di un'antica inimicizia con Marco Antonio, sorta intorno alla mancata concessione di alcuni bronzi corinzi. Vd. Plin., *N.H.* 37.6

conducendo una vita di agi e ricchezza, poiché pare che fosse riuscito a portare con sé gran parte del bottino raccolto durante la propreteria in Sicilia¹⁸⁶.

«Οὕτω δὲ τοῦ Βέρρου καταδικασθέντος, ἑβδομήκοντα πέντε μυριάδων τιμησάμενος τὴν δίκην», constata Plutarco in *Cic.* 7.3-8.1; «*ipse etiam Verres desperato patrocínio sua sponte discederet in exilium*»¹⁸⁷, si commenta invece in Ps.-Asc. 205St. Per Verre, quindi, l'esilio non fu la pena imposta con la condanna, ma la scelta volontaria di un reo che sapeva di esserlo e che sfuggì alle conseguenze di un grave procedimento a suo carico.

Un quarto caso di esilio risale al 64 a.C. e si ebbe in seguito a un processo *ex lege Cornelia de maiestate* che vide imputato Gaio Manilio Crispo, ardente sostenitore di Pompeo che era stato tribuno della plebe nel 66 a.C.¹⁸⁸. Sul finire dell'anno di carica, Manilio Crispo fu accusato di concussione¹⁸⁹ e, probabilmente, si trattò di un atto di ritorsione politica dopo due proposte di legge che infiammarono la fazione degli *optimates*, ossia la legge – non approvata – con la quale s'intendeva attribuire il diritto di voto ai liberti nelle tribù di appartenenza dei loro padroni¹⁹⁰ e la legge che conferì a Pompeo il comando della guerra contro Mitridate¹⁹¹.

A presiedere la corte di questo primo processo fu Cicerone, il quale, favorevole a Manilio e ritenendo di poterlo aiutare, forzò la procedura e negò il rinvio del dibattimento, così da evitare che terminasse il suo anno di carica. I sostenitori di Manilio, però, fraintesero le intenzioni di Cicerone e, a seguito di numerose proteste, egli dovette desistere dal portare avanti il processo. L'oratore, allora, promise di assumere la difesa di Manilio.

Agli inizi del 65 a.C., Manilio fu nuovamente imputato, questa seconda volta per *maiestas*¹⁹². Il caso apparve da subito complesso e l'accusato, temendo la condanna,

¹⁸⁶ Sul processo contro Gaio Licinio Verre, si vedano Cic., in *Verr.*; *divin. in Caec.*; Plut. *Cic.* 7.3-8.1; Quint., *Inst.* 4.1.20, 4.2.113-114, 6.3.98, 7.4.33 e 36, 10.1.23; Iuv. 8.106; Lact., *Div. inst.* 2.4.35-37; Ps.-Asc. 184-264St.; Schol. Clun. 273St.; Schol. Gronov. ABC 324-351St. Cfr. GRUEN, *The Last Generation*, cit., 31-32; ALEXANDER, *Trials*, cit., No. 177; KELLY, *A History*, cit., 189.

¹⁸⁷ Cfr. Ps.-Asc. 225St: *nam Verres iam sua sponte elegit exilium*.

¹⁸⁸ MRR, II, 153.

¹⁸⁹ Vd. Asc. 60C; Plut. *Cic.* 9.4-6; Cass. Dio 36.44.1-2. Vd. anche ALEXANDER, *Trials*, cit., No. 205.

¹⁹⁰ Cic., *pro Corn.* 1, fr. 8-10, 16, 47; *pro Mur.* 47; Asc. 45C, 64-65C, 76C; Cass. Dio 36.42.1-3.

¹⁹¹ Cic., *de imp. Cn. Pomp.*; *pro Corn.* 1, fr. 16; *pro Mur.* 34; *de orat.* 1.102; *ad fam.* 1.9.11; *Phil.* 11.18; Asc. 60C, 65C; Liv., *Per.* 100; Vell. 2.33.1; Quint., *Inst.* 2.4.40; Plut., *Pomp.* 40; App., *Mith.* 97; Cass. Dio 36-42-44.

¹⁹² La testimonianza principale relativa al cambio d'imputazione si trova in Schol. Bob. 119St. Contrario A.M. WARD, *Politics in the Trials of Manilius and Cornelius*, in *TAPA* 101, 1970, 545 ss.

organizzò dei tumulti per turbare lo svolgimento del processo e farlo sospendere¹⁹³. Quando il dibattimento riprese, Manilio non si presentò in udienza, ma il processo seguì comunque il suo corso: egli fu condannato in contumacia e, sebbene le fonti non siano esplicite sul punto, si può dedurre che l'imputato si fosse recato in esilio volontario e che perciò, a seguito della condanna, si sia fatto ricorso alla consueta *aqua et igni interdictio*¹⁹⁴.

L'esilio di Gaio Licinio Verre e quello di Gaio Manilio Crispo non possono essere considerati l'applicazione di una *poena legis*, essendo l'*interdictio* l'inevitabile conseguenza della volontaria dipartita degli imputati ancor prima della conclusione dei rispettivi processi. In questi due casi l'*interdictio* si ebbe, dunque, secondo la medesima logica che ne aveva comportato l'originaria introduzione nel sistema repressivo romano.

Diversamente, i casi di Gneo Cornelio Dolabella e Stazio Albio Oppianico parrebbero sollevare qualche interrogativo in più, trattandosi di due esili che si verificarono dopo l'avvenuta condanna.

Con riguardo all'esilio di Dolabella si è già osservato che, a prescindere dal fatto che si sia trattato di una scelta per evitare la condanna capitale o per evitare la rovina personale e pubblica, l'esilio fu volontario e quindi sanzionato con *aqua et igni interdictio*, secondo la regolare prassi processuale e non secondo la lettera della *poena legis Corneliae de pecuniis repetundis*.

L'unico caso di vera ambiguità è quello di Stazio Albio Oppianico che, in base alla lettura delle fonti, lascerebbe supporre l'applicazione di una vera e propria pena dell'*aqua et igni interdictio*. Tuttavia, a seguito dell'analisi del contenuto dispositivo delle *leges Corneliae* e in considerazione del resto della casistica, si può ritenere che anche l'*interdictio* di Oppianico sia stata conseguente alla volontaria scelta da parte dell'imputato di seguire la via dell'esilio invece che subire l'esecuzione capitale.

Sulla base dell'analisi della casistica si può allora confermare quanto ipotizzato a partire dal dato legislativo: la *poena legis* delle leggi sillane, racchiusa nel "*quaerere de capite*", era la pena di morte, accanto alla quale, in virtù dell'avvenuta estensione del

¹⁹³ I quali, secondo una tesi diffusa in dottrina, potrebbero aver costituito l'occasione per un primo tentativo di colpo di Stato da parte di Catilina e dei suoi seguaci. Vd. M. GELZER, s.v. "*L. Sergius Catilina* (23)", in *PWRE* II A, 2, Stuttgart, 1923, 1693 ss.; E.S. GRUEN, *Notes on the First Catilinarian Conspiracy*, in *CP* 64 (1969), 20-24; H. FRISCH, *The First Catilinarian Conspiracy. A Study in Historical Conjecture*, in *C&M* 9, Copenhagen, 1947, 10-36; R. SEAGER, *The First Catilinarian Conspiracy*, in *Historia* 13 (1964), 338-347.

¹⁹⁴ Si veda, in particolare, la testimonianza in Asc. 60C: *non respondisset atque esset damnatus*.

concetto di *caput*, aveva trovato formale accoglimento l'*aqua et igni interdictio*, la quale però restava pur sempre dipendente da una scelta del reo e trovava la propria ragion d'essere nella sua coesistenza con l'estremo supplizio, in una sorta di binomio sanzionatorio; vennero così a sovrapporsi il piano della morte fisica del condannato con il piano della sua morte civile provocata dall'esilio¹⁹⁵.

Dal momento che, nei fatti, il condannato sceglieva sempre la via dell'esilio, la pena di morte cadde in disuso e non passò molto tempo prima che l'*aqua et igni interdictio* fosse esplicitamente accolta nel dato positivo come unica *poena legis* per determinati *crimina*: la prima legge romana a prevedere una forma di bando come pena risale al 63 a.C. ed è la *lex Tullia Antonia de ambitu*¹⁹⁶.

Oltre a dei riferimenti fatti dallo stesso Cicerone in alcune sue orazioni¹⁹⁷, la fonte principale è Cassio Dione, il quale dà precisa indicazione della legge e ne rende noto l'esatto contenuto sanzionatorio:

ἔδοξε τῇ βουλῇ, τὴν τε ὑπατείαν καὶ τότε αἰτήσαντος (αὐτοῦ), καὶ πᾶν ὅτιδῆποτε ἐνεδέχετο ὅπως ἀποδειχθῇ μηχανωμένου, δέκα ἐτῶν φυγὴν, τοῦ Κικέρωνος ἐς τὰ μάλιστα ἐνάγοντος, τοῖς ἐπιτιμίῳ τοῖς ἐπὶ τῷ δεκάσμῳ τεταγμένοις προσνομοθετῆσαι¹⁹⁸.

Su proposta di Cicerone, console in quell'anno¹⁹⁹, la legge sull'*ambitus* fu aggiornata in un momento storico in cui il fenomeno della corruzione elettorale aveva raggiunto proporzioni preoccupanti. La precedente *lex Calpurnia de ambitu*, che aveva già inasprito la sanzione della *lex Cornelia* rendendo perpetua l'ineleggibilità alle

¹⁹⁵ Cfr. soprattutto LEVY, *Kapitalstrafe*, cit., 332 ss., 337, 344 ss. Vd. anche GRASMÜCK, *Exilium*, cit., 107 ss.

¹⁹⁶ Vd. Cass. Dio 37.29.1. Cfr. Cic., *pro Mur.* 47, 89; *pro Planc.* 83; Schol. Bob. 79.1-3St. Cfr. ROTONDI, *Leges*, cit., 379; A. BERGER, s.v. "*Lex Tullia de ambitu*", in *PWRE* XII, 2, Stuttgart, 1925, 2416. Vd. anche J.-L. FERRARY, *La législation 'de ambitu', de Sulla à Auguste*, in *IVRIS VINCULA. Studi in onore di Mario Talamanca*, III, Napoli, 2001, 172 ss.; FASCIONE, '*Crimen*' e '*quaestio ambitus*' cit., 72 ss.; SANTALUCIA, *Diritto e processo*, cit., 154. Un approfondimento sul contesto politico della *lex* si ha in GRUEN, *The Last Generation*, cit., 222 s. Su Antonio *adscriptor* di Cicerone, vd., invece, J.-L. FERRARY, *Princeps legis et adscriptores*, in *RPh* 70 (1996), 223 s.

¹⁹⁷ Cic., *pro Mur.* 89: *quem nova poena legis et domo et parente et omnium suorum consuetudine conspectuque privat*; *pro Planc.* 83: *mea lege exsilio ambitum sanxisse*.

¹⁹⁸ Cass. Dio 37.29.1.

¹⁹⁹ *MRR*, II, 165.

magistrature²⁰⁰, fu a sua volta emendata dalla *lex Tullia Antonia de ambitu*, con la quale si introdusse un importante aggravamento del trattamento sanzionatorio, prevedendo, oltre all'interdizione a vita dalle cariche pubbliche, anche l'esilio decennale per il reo.

La *lex* permette di avere un importante riferimento temporale a partire dal quale si può tentare di capire quando si sia verificato il definitivo cambiamento nella percezione e nell'impiego dell'esilio nel mondo romano.

Guardando a un'altra fonte, risalente a pochi anni prima rispetto alla data di emanazione della *lex Tullia Antonia de ambitu*, si ha l'impressione che l'esilio, nonostante tutto, fosse ancora percepito in modo positivo, come uno strumento di salvezza per il condannato, una garanzia di scampare alla morte che Roma concedeva ai suoi cittadini:

*Nam ut haec ex iure civili proferunt, sic adferant velim quibus lege aut rogatione civitas aut libertas erepta sit. Nam quod ad exsilium attinet, perspicue intellegi potest quale sit. Exsilium enim non supplicium est, sed perfugium portusque supplici. Nam quia volunt poenam aliquam subterfugere aut calamitatem, eo solum vertunt, hoc est sedem ac locum mutant*²⁰¹.

Il passo ciceroniano è tratto dall'orazione *pro Caecina*, pronunciata nel 69 a.C., sei anni prima dell'emanazione della *lex Tullia Antonia de ambitu*. Nonostante alcuni studiosi abbiano considerato il passaggio anacronistico, considerandolo come un mero esercizio retorico di Cicerone ai fini della sua orazione, in verità, se non si parte dall'assunto che l'esilio fosse diventato una pena a sé stante già con le *leges Corneliae*, è più semplice collocarlo in modo coerente nella cronologia degli eventi.

In base a Cic., *pro Caec.* 100, infatti, sembra possibile ritenere che nel 69 a.C. l'esilio fosse ancora considerato in modo tradizionale, ossia come un mezzo di salvezza del cittadino romano, e ciò si spiega se si considera che, benché l'*interdictio* avesse ormai a tutti gli effetti valore penale, essa veniva pur sempre pronunciata conseguentemente alla scelta volontaria del condannato di sottrarsi all'esecuzione capitale²⁰². La percezione,

²⁰⁰ Cic., *pro Mur.* 46; Asc. 69C, 88C; Cass. Dio 36.38.1; Schol. Bob. 78.36-37 St. Vd. anche BERGER, s.v. '*Lex Calpurnia de ambitu*', cit., 2338; GRUEN, *The Last Generation*, cit., 213 s.; FASCIONE, '*Crimen*' e '*quaestio ambitus*', cit., 72 ss.

²⁰¹ Cic., *pro Caec.* 100.

²⁰² Cfr. SANTALUCIA, *Diritto e processo*, cit., 183 nt. 258; KELLY, *A History*, cit., 42 s.

invece, cambia a partire dal 63 a.C., come dimostrano alcune testimonianze del periodo immediatamente successivo.

Nel 58 a.C. il tribuno della plebe Publio Clodio Pulcro fece votare una *lex Clodia de capite civis romani* che prevedeva l'applicazione, anche retroattiva, della pena dell'esilio contro tutti coloro che avessero mandato a morte un cittadino romano senza regolare processo²⁰³:

*Per idem tempus P. Clodius [...], cum graves inimicitias cum M. Cicerone exerceret (quid enim inter tam dissimiles amicum esse poterat?) et a patribus ad plebem transisset, legem in tribunatu tulit, qui civem Romanum indemnatum interemisset, ei aqua et igni interdiceretur: cuius verbis etsi non nominabatur Cicero, tamen solus petebatur*²⁰⁴.

La legge aveva una portata generale, ma si deve anche collocare nell'infuocato contesto politico dell'epoca: Clodio fece approvare la legge allo scopo di far incriminare Cicerone, suo nemico personale che, in qualità di console in carica, nel 62 a.C. aveva sancito la condanna a morte di tutti i catilinari senza concedere loro la *provocatio ad populum*²⁰⁵. Al di là delle ragioni di antagonismo politico sottese alla legge, si tratta comunque di una chiara dimostrazione del fatto che l'*interdictio*, nel 58 a.C., fosse ormai percepita e impiegata come una *poena legis* a sé stante, autonoma rispetto alla pena di morte, ma del tutto assimilata nell'idea di pena capitale.

Una conferma di questo mutamento di prospettiva si rintraccia anche nello stesso Cicerone, in particolare in base a quanto emerge dalla lettura di alcuni passi dell'orazione *De domo sua*, pronunciata nel 57 a.C.

*Ubi cavisti ne meo me loco censor in senatum legeret? quod de omnibus, etiam quibus damnatis interdictum est, scriptum est in legibus*²⁰⁶.

²⁰³ Vd. Cic., *de domo* 50, 54, 62, 110; *pro Sest.* 25, 53-54; *in Pis.* 16, 30; *ad Att.* 3.15.5; Liv., *Per.* 103; Vell. 2.45.1; Asc. 46C; Plut., *Cic.* 30; *Cat. min.* 35.1; *Pomp.* 48.6; *Caes.* 14.9; App., *b.c.* 2.15; Cass. Dio 38.14-17; Schol. Bob. 130St, 147St, 168St. Vd. anche le notizie riportate in ROTONDI, *Leges*, cit., 394. Per un commento della *lex*, con ampia contestualizzazione politica, vd. J.W. TATUM, *The Patrician Tribune: Publius Clodius Pulcher*, Chapel Hill, 1999, 134 s. Cfr. L. FEZZI, *Il tribuno Clodio*, Roma-Bari, 2008, 49 s.

²⁰⁴ Vell. 2.45.1. Cfr. Cass. Dio 38.14.4.

²⁰⁵ Sul ruolo politico della legge si veda anche GRUEN, *The Last Generation*, cit., 245 ss.

²⁰⁶ Cic., *de domo*. 82.

In questo passo, Cicerone sta lamentando le irregolarità formali e sostanziali concernenti la *lex Clodia de exilio Ciceronis*, la legge *ad personam* che nel 58 a.C. lo aveva costretto all'esilio²⁰⁷. È qui interessante notare il passaggio «*etiam quibus damnatis interdictum est*», nel quale si trova ulteriore conferma dell'ormai comune configurazione dell'esilio come *poena legis*. Il concetto ritorna subito dopo:

*Si in illo poena legitima turpitudinem non habuit propter vim temporum, in me, cui dies dicta numquam est, qui reus non fui, qui numquam sum a tribuno plebis citatus, damnati poena esse potuit, ea praesertim quae ne in ipsa quidem rogatione praescripta est?*²⁰⁸.

Ciò che Cicerone percepisce come illegalità non è tanto la pena dell'esilio che gli è stata imposta, quanto il modo in cui ciò è avvenuto, ossia approvando la proposta di legge senza che la sanzione fosse stata ivi fissata.

Ancora, in Cic., *de dom.* 85 si ha ulteriore conferma non soltanto della pena dell'esilio ormai in vigore, ma anche della principale e gravissima conseguenza che l'*aqua et igni interdictio* recava con sé: la perdita della cittadinanza, che, come si è visto, era esattamente ciò che conferiva all'esilio la natura di pena capitale²⁰⁹.

²⁰⁷ La *Lex Clodia* “*de exilio Ciceronis*” è un plebiscito della quale, tuttavia, non è noto il titolo completo. La legge fu presentata da Publio Clodio Pulcro e votata nell'aprile del 58 a.C., dopo modifica della *rogatio* originale. La *lex* riportava le accuse contro Cicerone, indicato per nome (con evidente *privilegium* e, dunque, irregolarità formale), per aver mandato a morte i complici di Catilina senza regolare processo e per aver falsificato un senatoconsulto. Inoltre, la legge imponeva delle condizioni specifiche all'esilio volontario di Cicerone, connotandolo in modo particolarmente afflittivo, poiché gli si imponeva di restare a più di 500 miglia dall'Italia, si autorizzava l'esecuzione capitale di Cicerone in caso di suo rientro in patria così come di chiunque gli avesse concesso aiuto e ospitalità. La *lex Clodia* disponeva anche la confisca dei beni di Cicerone e prevedeva la distruzione della sua casa sul Palatino, e si vietava altresì il richiamo del reo dall'esilio. Vd. Cic., *pro Sull.* 40-42; *de dom.* 42, 47, 50-51, 83, 85; *pro Sest.* 69; *in Pis.* 29-30; *pro Planc.* 97; *ad fam.* 14.4.2; *ad Att.* 3.12, 3.15, 3.23, cfr. Plut., *Cic.* 32. Vd. anche le notizie in ROTONDI, *Leges*, cit., 395; CRAWFORD, *Roman Statutes*, II, cit., No. 56. Per un dettagliato commento alla legge, vd. PH. MOREAU, *La Lex Clodia sur le bannissement de Cicéron*, in *Athenaeum* 65 (1987), 465 ss. Cfr. le osservazioni in J.W. TATUM, *The Lex Papiria de Dedicationibus*, in *CPh.* 88 (1993), 326 ss., più ampiamente riprese in ID., *The Patrician Tribune*, cit., 137 ss., e cfr. anche FEZZI, *Il tribuno*, cit., 49 s.

²⁰⁸ Cic., *de dom.* 83

²⁰⁹ Per un approfondimento e un'analisi della casistica relativi alla perdita della cittadinanza a seguito d'*interdictio* si veda *infra*, in questo capitolo, § 3.1.

*Et tu unus pestifer civis eum restitutum negas esse civem quem eiectum universus senatus non modo civem, sed etiam egregium civem semper putavit*²¹⁰.

Stando alle fonti, quindi, l'estrinsecazione definitiva della pena dell'esilio sembrerebbe essersi verificata intorno alla metà degli anni 60 a.C., sicuramente prima – o in concomitanza – del 63 a.C.²¹¹ e, in seguito, iniziò a essere sistematicamente prevista come *poena legis* anche nella legislazione successiva.

Nel 52 a.C., alla *lex Tullia Antonia de ambitu* fece seguito la *lex Pompeia de ambitu*, una legge proposta *ex senatus consulto* da Pompeo Magno console. La nuova legge istituiva una *quaestio* straordinaria per un'indagine generalizzata sulle gravi irregolarità elettorali che si erano verificate quell'anno²¹² e disciplinava in modo puntuale la procedura con norme sul numero, il sorteggio e la riconsiliazione dei giudici, la durata delle arringhe e l'audizione dei testimoni. In particolare, la nuova *lex* inaspriva il trattamento sanzionatorio per i casi di *ambitus* e, sebbene non si abbiano fonti esplicite a riguardo, si può supporre che si rese permanente l'esilio dei condannati. La casistica *ex lege Pompeia de ambitu* sembrerebbe supportare tale ipotesi, annoverando le

²¹⁰ Cic., *de dom.* 85.

²¹¹ Cfr. LEVY, *Kapitalstrafe*, cit., 344 ss.

²¹² Vd. Cic., *ad Att.* 13.49.1, 10.4.8; Plut., *Cato min.* 48.3; App., *b.c.* 2.23.87. Cfr. le notizie riportate da ROTONDI, *Leges*, cit., 410 s. Per una contestualizzazione della legge nell'evoluzione della disciplina *de ambitu* vd., in particolare, FERRARY, *La législation*, cit., 189 ss., e FASCIONE, 'Crimen' e 'quaestio ambitus', cit., 81. Sulle leggi di Pompeo in generale, vd. anche GRUEN, *The Last Generation*, cit., 233 ss.

interdictiones di Marco Emilio Scauro²¹³, Gaio Memmio²¹⁴ e Publio Plauzio Ipseo²¹⁵, tutti processati e condannati nel 52 a.C.:

τοιαῦτα δ' εἰπὼν ἐκύρου τὸν νόμον, καὶ πλῆθος ἦν αὐτίκα δικῶν ποικίλων. ἵνα τε μὴ δεῖσειαν οἱ δικασταί, αὐτὸς [i.e. ὁ Πομπήιος] αὐτοὺς ἐπώπτευε στρατιὰν περιστησάμενος. καὶ πρῶτοι μὲν ἀπόντες ἐάλωσαν [...] Ὑψαῖος δὲ καὶ Μέμμιος καὶ Σέξστος καὶ ἕτεροι πλείονες ἐπὶ δωροδοκίαις ἢ πλήθους δεκασμῶ. Σκαῦρον δὲ τοῦ πλήθους παραιτουμένου ἐκήρυξεν ὁ Πομπήιος ὑπακοῦσαι τῇ δίκῃ: καὶ πάλιν τοῦ δήμου τοὺς κατηγοροὺς ἐνοχλοῦντος, σφαγὴ τις ἐκ τῶν Πομπηίου στρατιωτῶν ἐπιδραμόντων ἐγένετο, καὶ ὁ μὲν δῆμος κατεσιώπησεν, ὁ δὲ Σκαῦρος ἐάλω. καὶ πάντων φυγὴ κατέγνωστο, Γαβινίου δὲ καὶ δήμευσις ἦν ἐπὶ τῇ φυγῇ²¹⁶.

App., b.c. 2.24, è una preziosa testimonianza non soltanto in merito all'intervento legislativo di Pompeo, ma anche in relazione agli imputati illustri davanti alla corte *de ambitu* e alla pena a loro applicata; tra le fonti a disposizione, Appiano offre il resoconto più completo e preciso.

²¹³ MRR, II, 208. Marco Emilio Scauro, figlio del celebre e omonimo *princeps senatus*, aveva subito un primo processo *de ambitu* nel 54 a.C., per il quale fu assolto grazie anche alla tenace difesa dell'amico Marco Tullio Cicerone. Scauro, tuttavia, fu nuovamente incriminato per lo stesso capo d'accusa nel 52 a.C. e subì un secondo processo in base alla *lex Pompeia de ambitu*. Egli poteva contare su un cospicuo seguito di sostenitori, i quali, non appena fu instaurato il processo, provocarono disordini e violenze a Roma, tali da dover essere sedati con l'impiego della forza armata. Il processo potette continuare e Scauro fu condannato all'esilio. Per le notizie sul caso, vd Cic. *de off.* 1.138; *ad Att.* 4.17.5; Quint., *Inst.* 4.1.69; App. b.c. 2.24. Cfr. GRUEN, *The Last Generation*, cit., 332; ALEXANDER, *Trials*, cit., No. 319; KELLY, *A History*, cit., 194.

²¹⁴ MRR, II, 194; G.V. SUMNER, *The Orators in Cicero's Brutus: Prosopography and Chronology*, Toronto, 1973, 85 ss. Gaio Memmio, invece, fu accusato di brogli nel corso della sua campagna per l'elezione al consolato e fu processato in base alla *lex Pompeia de ambitu*. Poiché una clausola della legge consentiva di evitare la pena laddove si fosse vittoriosamente sostenuta l'accusa verso un altro, Memmio denunciò Quinto Cecilio Metello Pio Scipione Nasica, suocero di Pompeo. Quest'ultimo raccolse il supporto di tutta la giuria della *quaestio*: gli uomini vestirono a lutto e si sollevò una lamentosa protesta. Memmio si vide così costretto a ritirare le accuse e a subire il processo a suo carico; fu condannato e si recò in esilio ad Atene. Vd. Cic. *ad fam.* 13.1.1; App. b.c. 2.24; Plut., *Pomp.* 55.7. Cfr. GRUEN, *The Last Generation*, cit., 332 e 348; ALEXANDER, *Trials*, cit., No. 320; KELLY, *A History*, cit., 194.

²¹⁵ MRR, II, 216. Anche Publio Plauzio Ipseo si era presentato come candidato al consolato del 52 a.C., facendo plateali elargizioni agli elettori e valendosi dell'appoggio di bande armate per esercitare pressione sulle assemblee. Ipseo fu perciò coinvolto nelle indagini della *quaestio* istituita dalla *lex Pompeia de ambitu* e a nulla gli valsero la sua amicizia personale con Pompeo e le suppliche a lui rivolte: egli fu processato e condannato all'esilio. Vd. Asc. 30C; Val. Max. 9.5.3; Plut., *Pomp.* 55.10; *Cato min.* 47.1; App., b.c. 2.24; Cass. Dio 40.53.1. Cfr. GRUEN, *The Last Generation*, cit., 107; ALEXANDER, *Trials*, cit., No. 322; KELLY, *A History*, cit., 199.

²¹⁶ App., b.c. 2.24.

L'importanza della fonte greca risiede anche nel lessico tecnico impiegato per indicare l'avvenuta condanna e la pena applicata. Il verbo ἀλίσκομαι, presente nella forma “ἔάλωσαν”, terza persona plurale dell'indicativo aoristo, è frequentemente impiegato nel linguaggio legale attico nel significato esatto di essere condannati e vedersi applicata una pena. Come se non bastasse, dopo l'elenco dei condannati, Appiano ritorna sulla questione dell'applicazione della sanzione con il verbo καταγιγνώσκω, usato all'indicativo piuccheperfetto “κατέγνωστο”, il quale ha tra i suoi significati proprio quello di pronunciare una condanna contro taluno ed è solitamente accompagnato dall'accusativo della pena. Nel passo in esame la frase è in diatesi passiva e per questo la pena è indicata al nominativo, φυγή, ma ciò non cambia il valore dei termini in uso: si è pronunciata una sentenza di condanna ed è stata applicata la pena prevista, ossia l'esilio.

La testimonianza di Appiano è troppo precisa e tecnica nei termini per essere revocata in dubbio, per questo si deve considerare una prova ulteriore del fatto che nella seconda metà del I sec. a.C. l'esilio fosse diventato a tutti gli effetti una pena, inflitta anche per ipotesi criminose gravi. Inoltre, sempre nel 52 a.C., anche un'altra legge prevedeva l'*interdictio* come *poena legis*: la *lex Pompeia de vi*, con la quale Pompeo volle istituire una seconda *quaestio* straordinaria per indagare sui fatti concernenti l'uccisione di Clodio e le violenze cittadine che ne erano conseguite, e che, per questo, era principalmente indirizzata a colpire Milone e i suoi complici²¹⁷.

Uomo politico in vista e alla guida di pericolose bande armate al suo servizio, Tito Annio Milone fu processato in base a plurimi capi d'imputazione²¹⁸. Anzitutto, egli era accusato di brogli e di illeciti sodalizi elettorali per l'elezione al consolato di quell'anno. Inoltre, su Milone pendeva anche l'incriminazione ben più grave per l'omicidio di Clodio Pulcro, suo acerrimo antagonista politico, rimasto ucciso in uno scontro tra bande rivali nei pressi di Boville, sulla via Appia. Numerose, dunque, furono le *leges* in base alle quali

²¹⁷ Sul contenuto dispositivo della legge, vd. Cic., *pro Mil.* 6.15; 26.70; 29.79, 101, 104-105; Asc. 37C, 54C; App., *b.c.* 2.23. Cfr. MOMMSEN, *Strafrecht*, 867 e 874; GRUEN, *The Last Generation*, cit., 236 ss.; SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 154 ss.

²¹⁸ Sul processo a Tito Annio Milone, si vedano Cic. *pro Mil.*; *ad Att.* 5.8.2-3, 6.4.3, 6.5.1-2; Asc. 30-56C; Liv., *Per.* 107; Vell. 2.47.4-5; Quint., *Inst.* 3.6.93, 3.11.15 e 17; 4.1.20; 4.2.25, 4.3.17, 6.3.49, 10.1.23; Plut., *Cic.* 35; *Cato min.* 47.1; App., *b.c.* 2.21-22, 24; Cass. Dio 40.54-55.1; Schol. Bob. 111-125St; Schol. Gronov. D 322-323St. Cfr. A.W. LINTOTT, *Cicero and Milo*, in *JRS* 64 (1974), 62 ss.; GRUEN, *The Last Generation*, cit., 338 ss.; ALEXANDER, *Trials*, cit., No. 303, No. 310, No. 311, No. 312; KELLY, *A History*, cit., 195; Q. ASCONIO PEDANIO, *Commento alle orazioni di Cicerone. Testo latino a fronte*, a cura di Bernardo Santalucia, Padova, 2022, 148 ss. [rec. S. MARINO, in *Index* 51 (2023), 316 ss.].

Milone fu chiamato in giudizio: la *lex Pompeia de vi*, la *lex Pompeia de ambitu*, la *lex Licinia de sodaliciis*²¹⁹ e la *lex Plautia de vi*.

La data di prima comparizione del processo *de ambitu* e di quello *de vi* venne fissata nel medesimo giorno, il 4 aprile, ma Milone fece richiesta e ottenne che i due processi non si celebrassero parallelamente e che, prima di procedere per le accuse di broglio, si concludesse dapprima il processo per violenza.

Nel corso del processo *de vi*, svoltosi davanti alla *quaestio* presieduta da Lucio Domizio Enobarbo²²⁰, il clima fu sin dall'inizio molto teso e nel corso dell'audizione dei testimoni si generarono anche disordini. In considerazione delle recenti violenze, volendo evitare nuovi tumulti, il console *sine collega* Pompeo decise di far sorvegliare la corte dal suo corpo di guardia e fu così che il processo poté riprendere il suo naturale corso.

La difesa di Milone era stata assunta dall'amico Cicerone, il quale, tuttavia, stando alle fonti, fu condizionato nella sua arringa dalla presenza in aula di Pompeo e dei soldati. Chiuso il dibattimento, Milone fu condannato con il voto di trentotto giurati su cinquantuno e gli fu applicata la pena dell'esilio; inequivocabili sono le testimonianze a riguardo. La prima fonte da prendere in considerazione è proprio l'accurata difesa dell'amico Cicerone che, in un passaggio dell'*oratio*, si appella ai giudici facendo esplicito riferimento alla sanzione che sarebbe spettata a Milone in ragione della condanna:

*Quid vos, iudices? quo tandem animo eritis? Memoriam Milonis retinebitis, ipsum eicietis? et erit dignior locus in terris ullus qui hanc virtutem excipiat, quam hic qui procreavit? [...] Vos, vos appello, fortissimi viri, [...], haec tanta virtus ex hac urbe expelletur, exterminabitur, proicietur?*²²¹.

²¹⁹ La legge era stata fatta votare nel 55 a.C. su proposta del console Marco Licinio Crasso, a sanzione di un'ipotesi criminosa diversa dall'*ambitus*, ossia l'organizzazione di associazioni aventi lo scopo di raccogliere voti per i candidati mediante illeciti di varia natura ed esercizio di pressioni sugli elettori. Vd. Cic., *pro Planc.* 36-48; *ad fam.* 8.2.1; Cass. Dio 39.37; Schol. Bob. 152.21-26 St. Vd. anche MRR, II, 214. Cfr. FERRARY, *La législation*, cit., 180 ss.; SANTALUCIA, *Diritto e processo*, cit., 155; ROTONDI, *Leges*, cit., 410; A. BERGER, s.v. "*Lex Licinia de ambitu*", in *PWRE*. XII, 2, Stuttgart, 1925, 2395; C. VENTURINI, *L'orazione pro Cn. Plancio e la lex Licinia de sodaliciis*, in *Studi in Onore di Cesare Sanfilippo*, V, Milano, 1984, 787 ss.; GRUEN, *The Last Generation*, cit., 230 ss.

²²⁰ MRR, II, 221.

²²¹ Cic., *pro Mil.* 29.101. Cfr. Cass. Dio 40.54.1-3, dove è presente l'aoristo del verbo ἀλίσκομαι – già visto in App., *b.c.* 2.24, con riferimento ai processi *ex lege Pompeia de ambitu* – per indicare l'avvenuta condanna e dove si ha pure il corrispettivo greco dell'"*expelletur*" ciceroniano in: ὁ Μίλων [...] ἐπεφυγάδευτο.

E in un passaggio di poco successivo Cicerone aggiunge:

*O di immortales! fortem et a vobis, iudices, conservandum virum! 'Minime, minime', inquit. 'Immo vero poenas ille debitas luerit: nos subeamus, si ita necesse est, non debita'. Hicine vir, patriae natus, usquam nisi in patria morietur? aut, si forte, pro patria? Huius vos animi monumenta retinebitis, corporis in Italia nullum sepulcrum esse patiemini? Hunc sua quisquam sententia ex hac urbe expellet, quem omnes urbes expulsum a vobis ad se vocabunt?*²²².

Questo brano tratto dall'*oratio pro Milone* è di particolare rilevanza non solo per una conferma del fatto che la pena fosse l'esilio, ma anche e soprattutto per la descrizione – certamente proposta con finalità patetiche, ma non per questo irrilevante – di quelle che erano le conseguenze per lo *status* del condannato all'esilio: bando a vita da Roma; perdita della cittadinanza e del diritto di sepoltura in terra natia; coazione ad assumere una nuova cittadinanza altrove.

A seguito dell'inevitabile condanna, Milone si allontanò in fretta da Roma e si recò a Massalia, dove decise di stabilirsi, ma le vicende processuali che lo riguardano non si conclusero con la sola condanna *ex lege Pompeia de vi*.

Il giorno successivo al verdetto, come era stato precedentemente stabilito, Milone fu anche processato *de ambitu* davanti alla corte presieduta da Aulo Manlio Torquato²²³ e subì una nuova condanna in contumacia. Infine, si procedette contro di lui anche per gli illeciti sodalizi elettorali e con un'ulteriore incriminazione *de vi*: in entrambi i casi si ebbe la condanna dell'imputato, la quale, tuttavia, non aggiunse ulteriore aggravio alla posizione del reo ormai già esule.

Successivamente, a cavallo tra il 52 e il 51 a.C., in base alle *lex Pompeia de vi* furono processati anche i complici di Milone. Il primo fu Tito Munanzio Planco Bursa²²⁴, uno dei più attivi sostenitori di Milone e tra i principali responsabili per i disordini successivi alla morte di Clodio. Bursa fu imputato, specificamente, per i fatti concernenti l'incendio della Curia. Nonostante Pompeo avesse tentato di appellarsi ai giudici in sua difesa, quest'ultimi chiesero di veder riconosciuta la loro indipendenza e che la lettera

²²² Cic., *pro Mil.* 29.104.

²²³ *MRR*, II, 129.

²²⁴ *MRR*, II, 235.

della legge fosse rispettata, così Planco fu condannato all'esilio e subì l'*aqua et igni interdictio*²²⁵:

*Plancum quidem, qui omnibus sententiis maximo vestro plausu condemnatus nescio quo modo se coniecit in turbam atque ita maestus rediit, ut retractus, non reversus videretur, sic contemnit, tamquam si illi aqua et igni interdictum sit; aliquando negat ei locum esse oportere in curia, qui incenderit curiam*²²⁶.

Quinto Pompeo Rufo²²⁷, fedelissimo di Milone, fu, insieme a Tito Munazio Planco Bursa, uno dei principali responsabili delle violenze verificatesi dopo la morte di Clodio. Come Planco, anche Rufo fu imputato in base alla *lex Pompeia de vi*, con particolare riferimento all'incendio della Curia. Il processo contro Rufo si concluse con la sua condanna, a seguito della quale egli lasciò Roma e si ritirò in esilio a Bauli, in Campania²²⁸: «ὁ τε οὖν Μίλων οὕτως ἐάλω, καὶ ὁ Ποῦφος ὁ τε Πλάγκος»²²⁹ e «*scirem Q. Pompeium Baulis*»²³⁰.

Ricapitolando, in base all'esame delle fonti e della casistica, si può affermare che l'esilio si avviò a diventare una vera e propria pena soltanto nel corso dell'ultimo secolo della Repubblica. Entro l'età sillana, l'*aqua et igni interdictio* arrivò a costituire l'alternativa legale alla pena di morte. Successivamente, l'esilio cominciò a radicarsi nella procedura penale romana e ad assumere valore di sanzione autonoma, complice la costante tendenza alla disapplicazione della pena di morte che aveva caratterizzato i processi criminali sin dall'inizio della Repubblica. L'enucleazione di un'autonoma pena dell'esilio si sarebbe verificata entro il 63 a.C., quando fu emanata la *lex Tullia Antonia*

²²⁵ Planco si stabilì a Ravenna, in Gallia Cisalpina, dove risiedette fino a quando non riuscì a tornare in patria sotto Cesare. Quest'ultimo, infatti, dopo la vittoria nella guerra civile, nei primi mesi del 49 a.C., concesse di rientrare a numerosi esuli dell'epoca pompeiana. Sul caso di Bursa, vd. Cic. *ad fam.* 7.2.2-4, 8.1.4; *Phil.* 6.10, 13.27; Val. Max. 6.2.5; Plut., *Cato min.* 48; *Pomp.* 55.5; Cass. Dio 40.55. Cfr. ALEXANDER, *Trials*, cit., No. 327; GRUEN, *The Last Generation*, cit., 346 s.; KELLY, *A History*, cit., 200.

²²⁶ Cic., *Phil.* 6.10. Cfr. Cic., *Phil.* 13.27: *T. Plancus in primis, qui si senatum dilexisset, numquam curiam incendisset. Quo scelere damnatus in eam urbem rediit armis, ex qua excesserat legibus*. Vd. anche Plut., *Pomp.* 55.5.9; *Cato min.* 48.8; Cass. Dio 40.55, notando che in tutte le fonti greche, anche in questo caso, ricorre il verbo ἀλίσκομαι per indicare la pronuncia di una condanna.

²²⁷ MRR, II, 235.

²²⁸ Notizie sul caso in Cael. *apud* Cic., *ad fam.* 8.1.4; Val. Max. 4.2.7; Cass. Dio 40.55.1. Vd. anche ALEXANDER, *Trials*, cit., No. 328; GRUEN, *The Last Generation*, cit., 346 s.; KELLY, *A History*, cit., 201 s.

²²⁹ Cass. Dio 40.55.1.

²³⁰ Cic., *ad fam.* 8.1.4.

de ambitu, e da allora in avanti l'*aqua et igni interdictio* fu prevista come *poena legis* anche per altre ipotesi criminose.

Avendo presente il lungo percorso di affermazione dell'esilio come pena, restano ora da approfondire le conseguenze per lo *status* del condannato. In particolare, si tratta di chiarire le dinamiche della perdita della cittadinanza romana a seguito della pronuncia d'*interdictio* e di capire se ad essa fosse sempre associata la confisca dei beni.

3.1. La perdita della cittadinanza

Il fatto che l'esilio comportasse l'immediata perdita della cittadinanza per il condannato è stato oggetto di ampia discussione in dottrina. Gli studiosi si dividono tra coloro che ritengono che la pronuncia di *aqua et igni interdictio* avrebbe sempre provocato la contestuale perdita della cittadinanza²³¹, e coloro che invece pensano che l'*interdictio* avesse solo l'effetto di impedire il ritorno dell'esule a Roma, di forzarlo a rinunciare alla cittadinanza romana e stabilirsi altrove²³².

Molti tra i sostenitori di questa seconda posizione argomentano a partire da Cic., *pro Caec.* 100, poiché l'oratore parla dell'esilio come di un «*perfugium portusque supplici*» e di esuli che «*confugiunt quasi ad aram, in exsilium*». L'immagine restituita dalla lettura del passo ciceroniano sarebbe, quindi, quella di un esilio tradizionale che salva gli esuli dalla condanna a morte e «*qui si in civitate legis vim subire vellent, non prius civitatem quam vitam amitterent; quia nolunt, non adimitur iis civitas, sed ab iis relinquitur atque deponitur*». Prendendo da solo il frammento è inevitabile giungere alla conclusione che nel 70 a.C., anno in cui la *pro Caecina* fu pronunciata, l'*aqua et igni interdictio* non comportasse l'automatica perdita della cittadinanza, ma ciò dipendesse da

²³¹ Vd. anzitutto LEVY, *Kapitalstrafe*, cit., 332 ss., secondo il quale a seguito di *interdictio* si sarebbe verificata la perdita automatica della cittadinanza, ma solo a partire dall'età sillana. Cfr. BRASIELLO, *La repressione*, cit., 108 ss., il quale sostiene che, in generale, la pena capitale avrebbe sempre determinato la perdita della cittadinanza. Similmente, vd. V. DEVILLA, '*Exilium perpetuum*', in *Studi in memoria di Emilio Albertario*, I, Milano, 1953, 300 ss.; GIOFFREDI, '*Aqua et igni interdictio*', cit., 300 ss. Più di recente, vd. anche SANTALUCIA, *Diritto e processo*, cit., 88; ID., *La situazione patrimoniale*, cit., 408 s.

²³² Vd. MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., 68; STRACHAN-DAVIDSON, *Problems*, cit., 64, seguito da FERRINI, *Esposizione*, cit., 145 e 151; CRIFÒ, *Ricerche*, cit., 247; ID., '*Exilica causa*', cit., 484; LEVICK, '*Poena Legis Maiestatis*', cit., 376; KELLY, *A History*, cit., 19 e 45 ss.

un atto volontario del condannato. Tuttavia, se si contestualizza il passo nell'evoluzione storica dell'istituto, è possibile darne una diversa lettura.

Come si è visto, l'*interdictio* esisteva in funzione della stessa condanna capitale, per garantire al cittadino la possibilità di preservare la propria incolumità e affinché, allo stesso tempo, si realizzasse lo scopo repressivo. Quale alternativa sanzionatoria, l'*interdictio* doveva essere in qualche modo pari alla pena di morte e ciò si realizzava proprio nella dimensione "capitale": ad essere colpito non era il *caput* fisico del reo, ma il suo *caput* giuridico. Così, non era più necessario eliminare fisicamente il condannato, poiché lo si eliminava in perpetuo sul piano sociale, privandolo del diritto di esistere come cittadino romano. Inoltre, l'*interdictio* costitutiva pur sempre un'alternativa e, come tale, doveva essere oggetto di una scelta da parte del reo, resa manifesta nel corso giudizio, anche mediante un atto concludente, quale la contumacia.

Tutto ciò considerato, Cic., *pro Caec.* 100 assume un diverso valore.

L'*exilium* può certo essere considerato un rifugio e un porto sicuro per l'esule, perché egli lo sceglie come mezzo per salvare quantomeno la propria vita. L'atto di volontà con il quale si rinuncia alla cittadinanza romana, però, non riguarda un momento successivo all'*interdictio*, ma il momento stesso in cui il reo decide di andare in esilio. Egli sceglie di subire l'*interdictio* e ne accetta consapevolmente le conseguenze, tra le quali, in particolare, la perdita della cittadinanza.

Il fatto che Cicerone dica con convinzione che «*nulla in lege nostra reperietur, ut apud ceteras civitates, maleficium ullum exsilio esse multatum*»²³³ non è di per sé incoerente con quanto si è tentato di dimostrare finora. Si tratta di una mezza verità, impiegata da Cicerone con finalità retoriche: è vero, infatti, che nel 70 a.C. non esistono ancora leggi che prevedano l'*interdictio* come pena indipendente dalla pena di morte. Nell'orazione questo dato viene enfatizzato, volendo Cicerone dimostrare che nessun diritto a Roma può essere tolto con la forza e contro la volontà del singolo²³⁴.

²³³ Cic., *pro Caec.* 100.

²³⁴ Il caso sottostante alla *pro Caecina* riguarda, infatti, l'arbitrario esercizio delle proprie ragioni in una contesa riguardante la proprietà di un fondo tra Aulo Cecina e un certo Sesto Ebuzio. Questi aveva occupato e rivendicava come suo un possedimento acquisito per conto di Cesenia, moglie di Cecina, e pagato con il denaro della donna. Quando Cecina si era presentato presso il fondo insieme a un gruppo di amici fidati, Ebuzio, circondato da gente armata, gli aveva impedito di accedervi. Nel corso dell'orazione, oltre a voler dimostrare che la violenza era stata esercitata già solo attraverso il timore suscitato con la presenza di persone armate e malintenzionate, Cicerone vuole anche far leva sull'idea che la difesa dei propri diritti attraverso l'uso della forza e della violenza è irragionevole e inaccettabile, incompatibile con l'ordinamento romano.

Questa lettura di Cic., *pro Caec.* 100 potrebbe essere messa in discussione a partire da un confronto con Cic., *pro Caec.* 98, dove si afferma sia che a Roma non sarebbe stato possibile togliere la cittadinanza ad alcuno, sia che coloro i quali in passato avevano trovato rifugio come esuli nelle colonie Latine, qualora fossero rimasti in città e avessero accettato di subire la pena, non avrebbero perso la cittadinanza. Cicerone, quindi, sembrerebbe affermare che l'esilio fosse un mero atto volontario e non una pena, e che la perdita della qualità di cittadino dipendeva unicamente dalla scelta di fuggire da Roma e insediarsi in un altro luogo. In questo stesso senso si può intendere anche l'ultima parte di *pro Caec.* 100, quando Cicerone apre una parentesi sulla questione della doppia cittadinanza: «*nam, cum ex nostro iure duarum civitatum nemo esse possit, tum amittitur haec civitas denique, cum is qui profugit receptus est in exsilium, hoc est in aliam civitatem*»²³⁵.

Per il corretto inquadramento di entrambi i passi è necessario fare ancora una volta un richiamo al contesto evolutivo della pena dell'esilio.

In *pro Caec.* 98 Cicerone sta parlando di eventi abbastanza recenti, ma che si collocano in un'età precedente a quella sillana, quando la prassi dell'esilio volontario era già consolidata da tempo, mentre la pronuncia dell'*aqua et igni interdictio* lo stava diventando; la perdita della qualità di cittadino è certo riconducibile alla scelta volontaria di abbandonare Roma, ma non è chiaro il momento in cui l'esercizio della cittadinanza veniva effettivamente meno. La conclusione di *pro. Caec.* 100, invece, potrebbe lasciar intendere che è proprio nel momento in cui si assumeva la cittadinanza di un altro Stato

²³⁵ Cfr. Cic., *pro Balb.* 28-29. Nelle sue orazioni, Cicerone postula quello che, come in V. ARANGIO-RUIZ, *Sul problema della doppia cittadinanza nella Repubblica e nell'impero Romano*, in *Studi in onore di Francesco Carnelutti*, IV, Padova, 1950, 53 ss., può essere definito un "principio di esclusività": i Romani non concepivano come compatibile con il proprio ordinamento l'idea di un soggetto che potesse contemporaneamente appartenere a due diverse *civitates*. Sulla questione della doppia cittadinanza in diritto romano vd. anche L. DE VISSCHER, *Les Édits d'Auguste découverts à Cyrène*, Louvain, 1940, 108 ss.; V. ARANGIO RUIZ, *L'application du droit romain en Égypte après la constitution Antoninienne*, in *Bull. de l'Institut d'Égypte* 29 (1946-1947); E. SCHÖNBAUER, *Die Doppelbürgerschaft im römischen Reiche und ihre Wirkung auf die Rechtsentwicklung*, in *Anzeiger der Phil.-Hist. Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften*, XVII, 1949, 344 ss.; A.N. SHERWIN-WHITE, *The Roman Citizenship*, Oxford, 1980², 291 ss. Vd. anche i recenti contributi di O. LICANDRO, *Doppio domicilio e doppia cittadinanza. Strumenti di governo ed egemonia politica tra 'leges' e 'prudentes' nell'età tardorepubblicana*, in M. MIGLIETTA, P. BIAVASCHI (a cura di), *L'applicazione del diritto romano nelle realtà locali ('Cattedra Giorgio Luraschi'. Centro di ricerca per lo studio e la diffusione del Diritto pubblico romano. Quaderno I)*, Bari, 2019, 51 ss.; V. MAROTTA, *Doppia cittadinanza e pluralità degli ordinamenti. La Tabula Banasitana e le linee 7-9 del Papiro di Giessen 40 col I*, in *Archiv. Giur.* 236 (2016), 461 ss.

che si perdeva definitivamente la qualità di cittadino romano²³⁶. Anche se questo poteva essere vero in riferimento a un momento indefinitamente precedente alle *leges Corneliae*, dopo l'epoca sillana l'*interdictio* aveva ormai assunto una specifica valenza formale, in base alla quale la perdita dello *status* di cittadino era necessaria ad avere una sanzione che agisse comunque sul *caput* dell'individuo, sebbene inteso in senso giuridico e non materiale.

Il problema della doppia cittadinanza sollevato da Cicerone è un elemento che completa il quadro: il cittadino romano veniva condannato e sceglieva la via dell'esilio, subiva quindi l'*interdictio*, perdeva la cittadinanza e restava apolide; egli sarebbe stato protetto dal solo *ius gentium* fino a quando non avesse deciso di acquisire una nuova cittadinanza che, ovviamente, avrebbe manifestato in modo indiscutibile l'ormai totale estraneità alla comunità di originaria appartenenza²³⁷.

Una conferma di questa progressione, che è pure conferma della perdita della cittadinanza per effetto dell'*aqua et igni interdictio*, è data da un caso particolare, risalente a ben quattro anni prima rispetto alla controversia tra Aulo Cecina e Sesto Ebuzio.

Si è già in parte trattato il caso di Stazio Albio Oppianico che nel 74 a.C. fu accusato di tentato avvelenamento dal figliastro e poi condannato dalla *quaestio de sicariis et veneficis*²³⁸. Oppianico scelse la via dell'esilio e subì l'*aqua et igni interdictio* ma, sorprendentemente, decise di non prendere mai dimora fissa in alcun luogo e preferì continuare a errare sul suolo italico fino alla fine dei suoi giorni, soggiornando per brevi periodi presso amici e conoscenti: «*cum vagus et exsul erraret atque undique exclusus Oppianicus*», dice Cicerone²³⁹. Oppianico morì nel 69 a.C., ancora esule e senza aver più fatto ritorno a Roma²⁴⁰.

La descrizione di “*vagus et exsul*” che Cicerone fa di Oppianico è difficilmente oggetto di fraintendimento ma, qualora si avessero dubbi sull'effettiva perdita di cittadinanza, si può guardare al passaggio subito successivo della *pro Cluentio*, nel quale

²³⁶ Similmente anche Cic., *de dom.* 77-78. Vd. HARTMANN, s.v. '*aqua et igni interdictio*', cit., 309; CRIFÒ, '*Exilica causa*', cit., 484; KELLY, *A History*, cit., 19 e 45 s.

²³⁷ Cfr. MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., 68; STRACHAN-DAVIDSON, *Problems*, II, cit., 39-40.

²³⁸ Vd. *supra*, in questo capitolo, § 3.

²³⁹ Cic., *pro Cluent.* 175.

²⁴⁰ Su tutta la vicenda, si rimanda ancora alla minuziosa narrazione che ne fa Cicerone nella *pro Cluentio*, in particolare si vedano Cic., *pro Cluent.* 19-20, 46-61, 73-78; 86, 105, 169-175; 178; 189. Cfr. GRUEN, *The Last Generation*, cit., 33 s.; ALEXANDER, *Trials*, cit., No. 149; KELLY, *A History*, cit., 100 ss.

si fa menzione della condotta di Sassia, moglie adultera di Oppianico: «*cum esset una Sassia, eaque Sex. Albio quodam colono, homines valenti, qui simul esse solebat, familiaris uteretur quam vir dissolutissimus incolumi fortuna pati posset, et ius illud matrimonii castum atque legitimum damnatione viri sublatum arbitraretur*»²⁴¹.

Lasciando da parte la malizia con cui Cicerone riporta e strumentalizza la notizia, è preciso e tecnico il riferimento alla perdita di validità del matrimonio in ragione della condanna: Oppianico ha perso la cittadinanza e con essa l'esercizio di tutti i diritti civili e politici, tra i quali il *ius conubii*; ogni rapporto precedentemente esistente in base al *ius civile* deve considerarsi estinto.

Infine, come già evidenziato, nella narrazione ciceroniana il caso di Oppianico diventa un paradigma di assimilazione dell'esilio alla morte del condannato: la perdita della cittadinanza conseguente all'*interdictio* determina la morte civile del reo.

Nel 57 a.C., invece, Cicerone pronunciò davanti al collegio pontificale la celebre orazione *De domo sua*, con la quale rivendicò le proprietà che gli erano state confiscate a seguito dell'esilio subito in base alla *lex Clodia de exilio Ciceronis*. Si è già visto che alcuni significativi passaggi di questa orazione permettono di dimostrare che l'*aqua et igni interdictio* si fosse a un certo punto affermata anche come pena autonoma²⁴²; è necessario ora guardare ad altri indizi in essa contenuti a sostegno dell'idea che l'*interdictio* comportasse anche la perdita della cittadinanza.

In Cic., *de dom.* 84-85, Cicerone ribadisce l'irregolarità della legge *ad personam* che lo aveva colpito e, dunque, ne dichiara l'invalidità. Al paragrafo 85 Cicerone si lancia in una serie di domande retoriche che elencano tutto ciò di cui sarebbe stato privato se l'*interdictio* fosse stata efficace, ossia: l'essere chiamato durante l'appello in Senato, l'essere nominato legatario da amici e conoscenti che avevano fatto testamento durante la sua assenza, l'ospitalità e il sostegno ricevuto da amici e alleati nel periodo di allontanamento da Roma²⁴³. L'*interdictio*, infatti, gli avrebbe fatto perdere la cittadinanza e con essa l'esercizio di tutti i diritti civili e politici. Nel passaggio immediatamente successivo, l'orazione diventa ancora più esplicita sulla questione:

²⁴¹ Cic. *pro Cluent.* 175.

²⁴² Vd. *supra*, in questo capitolo, § 3.

²⁴³ Cic., *de dom.* 85: *Quis in meum locum iudicem subdidit? quis meorum amicorum testamentum discessu meo fecit qui mihi non idem tribuerit quod [et] si adessem? quis me non modo civis, sed socius recipere contra tuam legem et iuvare dubitavit?*

*Denique universus senatus, multo ante quam est lata lex de me, "GRATIAS AGENDAS" censuit "CIVITATIBVS IIS QUAE M. TVLLIVM" - tantumne? Immo etiam: "CIVEM OPTIME DE RE PVBLICA MERITVM, RECEPISSENT". Et tu unus pestifer civis eum restitutum negas esse civem quem eiectum universus senatus non modo civem, sed etiam egregium civem semper putavit!*²⁴⁴.

Cicerone si scaglia contro l'antagonista Clodio, "*unus pestifer civis*", che si rifiutava di considerarlo cittadino, quando invece tutta la comunità non solo lo aveva riconosciuto tale quando era rientrato a Roma, ma che non aveva mai smesso di considerarlo cittadino neanche nel periodo dell'esilio.

Sempre Cicerone torna sulla questione dell'esilio e della perdita della cittadinanza come conseguenza necessaria dell'*interdictio* nei suoi *Paradoxa stoicorum*.

Nel quarto paradosso, l'autore sviluppa la tesi stoica secondo la quale lo stolto è sempre esule, perché estraneo alla comunità. All'esilio simbolico di Clodio e dei suoi seguaci, dipinti come personaggi empì e scellerati, Cicerone contrappone il suo esilio, che non fu causato dalla commissione di alcun *crimen*, bensì dall'importante posizione ottenuta a seguito della congiura di Catilina e che lo rese invisibile ai suoi nemici; sarebbe stata dunque l'invidia la vera causa del suo forzato allontanamento. Cicerone, allora, chiarisce che non era stato espulso dal consorzio civile, ma era stato bandito ingiustamente da un'accozzaglia di briganti e criminali in un momento in cui regnavano caos e illegalità.

Particolarmente significativo è poi il passaggio in Cic., *Parad.* 4.31, in base al quale: «*Omnes scelerati atque impii, quorum tu te ducem esse profiteris, quos leges exilio adfici volunt, exules sunt, etiamsi solum non mutarunt*». Al di là dell'ulteriore prova dell'avvenuta affermazione di una vera e propria pena dell'esilio entro la metà del I sec. a.C., ciò che preme sottolineare è l'avvenuto mutamento della percezione dello *status* di esule. Essere esuli non è più una condizione personale e acquisita su base volontaria, ma è la conseguenza di una pena prescritta dalla legge e decisa all'esito di un giudizio capitale; i condannati, perciò, «*exules sunt, etiamsi solum non mutarunt*». Il condannato perde la cittadinanza per effetto della pena e per questo diventa esule anche restando dov'è, perché smette immediatamente di essere parte della sua comunità e diventa

²⁴⁴ *Ibid.*

estraneo ad essa; egli è uno straniero senza diritti e protezione, un apolide che non è riconosciuto come parte di alcuna comunità, finché non acquisisca la cittadinanza di un nuovo Stato.

3.2. La confisca dei beni

Alla perdita della cittadinanza si associava talvolta la confisca dei beni come conseguenza sanzionatoria accessoria.

La dottrina si divide tra coloro che considerano la confisca una conseguenza automatica dell'*aqua et igni interdictio*²⁴⁵ e quegli studiosi che invece la inquadrano come conseguenza meramente eventuale, applicata con sentenza a seconda dei casi²⁴⁶. Per poter fare chiarezza sulla questione è necessario guardare al fenomeno in prospettiva diacronica, seguendone l'evoluzione parallela a quella dell'esilio come pena.

Il primo caso tramandato dalle fonti in cui all'*aqua et igni interdictio* fu associata la confisca dei beni è pure il primo caso in cui l'*interdictio* è esplicitamente menzionata: si tratta del processo contro Marco Postumio Pyrgense²⁴⁷.

Legato agli eventi della guerra annibalica, il processo contro Marco Postumio Pyrgense fu intentato dai tribuni della plebe in ragione delle sue continue frodi a Roma e per la sua inaudita disonestà. Marco Postumio Pyrgense, infatti, era un pubblicano che, approfittando del fatto che il rischio per i trasporti via mare con contingenti destinati

²⁴⁵ Vd. MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., 71 s.; GIOFFREDI, *L' 'aqua et igni interdictio' e il concorso*, cit., 435 e 437 s.; DEVILLA, *'Aqua et igni interdictio'*, cit., 8 s.; GRASMÜCK, *Exilium*, cit., 64 s e 101; KELLY, *A History*, cit., 19 e 37; BAUMAN, *Crime and Punishment*, cit., 12 e 26 ss.; F. SALERNO, *Dalla 'consecratio' alla 'publicatio bonorum': forme giuridiche e uso politico dalle origini a Cesare*, Napoli, 1990, 113. Cfr. STRACHAN-DAVIDSON, *Problems*, cit., I, 184, riprendendo la posizione di HARTMANN, s.v. "*aqua et igni interdictio*", cit., 309, sostiene che inizialmente la confisca dei beni fosse una conseguenza necessaria dell'*aqua et igni interdictio*, ma questa prassi sarebbe mutata a seguito della legislazione sillana, quando la confisca sarebbe diventata mera conseguenza eventuale. Cfr. BRASIELLO, *La repressione*, cit., 105 ss., il quale, seguendo la sua impostazione sistematica di distinzione tra c.d. pene ordinarie e straordinarie, sostiene che l'*aqua et igni interdictio* comportasse sempre la confisca del patrimonio in quella che lui considera "repressione ordinaria", mentre nella "repressione straordinaria" la confisca sarebbe conseguita all'esilio solo se esplicitamente statuito dalla sentenza. Vd. anche BRASIELLO, s.v. "*Pena (diritto romano)*", cit., 808 ss.

²⁴⁶ Vd. SANTALUCIA, *La situazione patrimoniale*, cit., 409 ss.; GREENIDGE, *Legal Procedure*, cit., 508; più di recente M.V. LEDNEVA, *La confisca dei beni come effetto dell' 'aquae et igni interdictio' in età repubblicana*, in B. SANTALUCIA (a cura di), *La repressione criminale nella Roma repubblicana fra norma e persuasione*, Pavia, 2009, 63 ss.

²⁴⁷ Sul quale già *supra*, in questo capitolo, § 2.2.

all'esercito era assunto dalla Repubblica, aveva dichiarato sia falsi naufragi, sia, in certi casi, perdite maggiori di quelle reali. I fratelli Carvili, tribuni della plebe, chiesero in giudizio l'applicazione a Postumio di un'ingente pena pecuniaria. Tuttavia, i pubblicani insorsero e generarono tumulti tali da rendere impossibile proseguire con il processo. Quando fu ristabilito l'ordine, il processo riprese, ma le accuse a carico di Postumio Pyrgense mutarono in forza dei recenti tumulti: fu così che Postumio fu accusato di aver agito *contra rem publicam*. Dal momento che Postumio non si presentò in giudizio, né diede garanzie a giustificazione della sua assenza, lo si considerò fuggito in esilio e il processo continuò in contumacia: fu pronunciata l'*aqua et igni interdictio* contro il reo e fu data disposizione affinché i suoi beni fossero sottoposti a *venditio bonorum*²⁴⁸.

Dalla narrazione liviana pare che la *venditio bonorum* sia stata diretta conseguenza dell'*aqua et igni interdictio*²⁴⁹, ma è necessario contestualizzare il caso nel momento storico in cui esso si svolge. Inoltre, si dovrà procedere al confronto del caso di Marco Postumio Pyrgense con altra casistica che presenta il dato certo della confisca dei beni.

Per quanto attiene al primo dei due aspetti, si deve considerare che le malefatte di Postumio e il processo a suo carico si ebbero mentre imperversavano le guerre puniche ed era a rischio la stessa esistenza della Repubblica romana. Come se non bastasse, un pubblicano disonesto e spregiudicato aveva deciso di lucrare sull'emergenza, derubando Roma di risorse e ingenti somme di denaro che avrebbero potuto essere meglio impiegate altrove. La veemente accusa dei tribuni non può essere vista solo come una rappresaglia della plebe con fini di esercizio di pressione politica, ma si deve ipotizzare che la condanna e la confisca dei beni di Postumio avessero sia la funzione di risarcire la città defraudata e permettere l'arrivo di entrate preziose in tempi di guerra²⁵⁰, sia di aggravare la posizione di Postumio all'esito del giudizio in ragione dei gravissimi capi d'imputazione per i quali era stato condannato.

Se si guarda al dato letterale, anche la sequenza con cui Livio chiude il passo sul processo ha la sua rilevanza: «*videri eum in exilio esse bonaque eius venire, ipsi aqua et*

²⁴⁸ Sul caso di Marco Postumio Pyrgense si veda più ampiamente la narrazione liviana in Liv. 25.3.9 ss., in particolare Liv. 25.3.10-11 e 25.4.8-9.

²⁴⁹ E spesso la dottrina a sostegno dell'idea che la confisca dei beni fosse conseguenza diretta e necessaria dell'*aqua et igni interdictio* utilizza questo caso proprio a riprova delle proprie posizioni. Tra i molti, vd. in particolare BAUMAN, *Crime and Punishment*, cit., 12, e KELLY, *A History*, cit., 25 ss.

²⁵⁰ Cfr. SALERNO, *Dalla 'consecratio'*, cit., 112 s.; LEDNEVA, *La confisca*, cit., 70.

igni placere interdicti»²⁵¹. La *bonorum venditio* è menzionata separatamente dall'*aqua et igni interdictio*, collocata in modo da essere di pari rilievo nella frase. Se la confisca fosse stata qualcosa di connaturato all'*interdictio*, non vi sarebbe stato motivo per Livio di separare concettualmente le due cose. Una riprova in tal senso può essere rintracciata in due casi leggermente posteriori a quello di Postumio Pyrgense, in quanto risalenti alla seconda metà del II sec. a.C.

Muovendosi in linea cronologica, il primo caso che si incontra è quello di Gaio Plauzio, governatore della Spagna Ulteriore che nel 146 a.C. subì una terribile sconfitta militare contro gli eserciti della Lusitania, guidati dal condottiero Viriathus. L'anno successivo, quando rientrò a Roma, Plauzio fu processato per *perduellio*²⁵² davanti ai *comitia centuriata*²⁵³ e fu giudicato colpevole. Egli allora lasciò la città e si recò volontariamente in esilio²⁵⁴, presumibilmente sanzionato con *aqua et igni interdictio*. La condotta di Gaio Plauzio è considerata *contra rem publicam*, tanto da comportare un'imputazione per *perduellio*, e si avvicina così a un medesimo grado di gravità rispetto all'accusa allora sostenuta contro Postumio Pyrgense. In questo caso, però, non si hanno notizie riguardanti un'avvenuta *venditio bonorum* e nulla autorizza a considerarla implicita.

Similmente, si può guardare al caso di Popillio Lenate, risalente al 123 a.C. L'imputato, nel corso del suo consolato nell'anno 132 a.C., aveva condannato senza regolare processo numerosi sostenitori della fazione graccana. Quando nel 123 a.C. Gaio Gracco fu nominato tribuno della plebe, egli aveva fatto approvare una nuova *lex de capite civis*, la quale prevedeva che nessun tribunale potesse giudicare un cittadino romano senza autorizzazione del popolo, rendendo così illegittimo ogni giudizio non istituito per legge o plebiscito²⁵⁵. La *lex* era un chiaro attacco politico contro l'ormai

²⁵¹ Liv. 25.4.9.

²⁵² In Diod. 33.2 è utilizzata l'espressione «ἐπὶ τῷ τεταπεινωμένῳ τὴν ἀρκήν» che, letteralmente, rende l'idea del *maiestatem minuere*.

²⁵³ Cfr. GRUEN, *Roman Politics*, cit., 29 nt. 46; BAUMAN, *The Crimen Maiestatis*, cit., 22; T.C. BRENNAN, *The Praetorship in the Roman Republic*, I, Oxford, 2000, 176.

²⁵⁴ Vd. Diod. 33.2; Liv., *Per.* 52; App., *Ib.* 64; Oros. 5.4.3. Vd. anche CRIFÒ, *Ricerche*, cit., 254 s.; GRUEN, *Roman Politics*, cit., 29; ALEXANDER, *Trials*, cit., No. 2; KELLY, *A History*, cit., 166.

²⁵⁵ Vd. Cic., *in Verr.* II, 5.163; *pro Cluent.* 151; *pro Rab. perd.* 12; *Cat.* I, 11.28; IV, 5.10; Plut., *C. Gracch.* 4. Cfr. KUNKEL, *Untersuchungen*, cit., 28 n. 89 e 141; STRACHAN-DAVIDSON, *Problems*, I, 237 ss.; GREENIDGE, *Legal Procedure*, cit., 323 ss.; A.W. LINTOTT, *Violence in Republican Rome*, Oxford, 1968, 163 ss.; D. STOCKTON, *The Gracchi*, Oxford, 1979, 117 ss.; C. VENTURINI, *Processo penale e società politica nella Roma repubblicana*, Pisa, 1996, 145 ss.; SANTALUCIA, *Diritto e processo*, cit., 122 ss. Più estrema la posizione di A. GUARINO, *La coerenza di Publio Mucio*, Napoli, 1981, 132 ss., secondo il quale la *lex Sempronia de capite civis* fu un vero e proprio attacco diretto contro l'ex console Popillio Lenate,

diffusa pratica delle *quaestiones ex senatus consulto* e, in particolare, mirava a colpire ogni magistrato che avesse preso parte ai processi contro i seguaci di Tiberio Gracco, tanto da avere effetto anche retroattivo.

Coinvolto nelle inchieste successive all’emanazione della *lex*, Popillio Lenate lasciò volontariamente Roma e si recò fuori dall’Italia²⁵⁶ prima che il processo a suo carico avesse inizio; il suo esilio fu seguito dalla pronuncia di *aqua et igni interdictio*, adottata su specifica *rogatio* di Gaio Gracco. Vani furono i tentativi della famiglia di Lenate di farlo richiamare in patria: egli riuscì a rientrare a Roma soltanto dopo la morte di Gracco²⁵⁷, grazie a un’istanza promossa nel 120 a.C. dal tribuno Lucio Calpurnio Bestia²⁵⁸.

Se sull’avvenuta pronuncia di *aqua et igni interdictio* le fonti sono esplicite, non si hanno invece notizie con riguardo a un’eventuale confisca dei beni di Popillio Lenate. Nonostante l’innegabile gravità dell’imputazione e il contesto di aspra lotta politica in cui si ebbe la condanna, in mancanza di una menzione esplicita, non è possibile argomentare a favore di un’avvenuta confisca dei beni di Popillio Lenate e si deve più opportunamente propendere per la tesi opposta²⁵⁹.

Un caso in cui, invece, ci fu la confisca dei beni si ebbe nel 103 a.C.

A seguito della tremenda sconfitta nella battaglia d’Arausio, costata la vita a circa centoventimila soldati, il tribuno della plebe Gaio Norbano²⁶⁰ processò davanti ai *comitia* il console Gneo Mallio Massimo²⁶¹ e il proconsole Quinto Servilio Cepione²⁶², i quali si

che veniva tuttavia giustificato attraverso l’inserimento di una clausola a carattere generale che vietava i giudizi capitali contro i cittadini romani senza l’approvazione del popolo. Secondo altri studiosi, invece, la *lex* avrebbe semplicemente mirato a rafforzare le norme sulla *provocatio*; così MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., 42 e 163; CH.H. BRECHT, ‘*Perduellio*’: *eine Studie zu ihrer begrifflichen Abgrenzung im römischen Strafrecht bis zum Ausgang der Republik*, Munich, 1938, 171 ss.; BLEICKEN, *Ursprung*, cit., 364 ss.; ROTONDI, *Leges*, cit., 309.

²⁵⁶ In base a Cic., *pro Balb.* 28, alcuni, come ALEXANDER, *Trials*, cit., No. 3, o anche H. VOLKMANN, s.v. “*Popillius* (28)”, in *PWRE* XXII, 1, Stuttgart, 1953, 63 s., hanno sostenuto l’idea che Popillio Lenate si fosse recato in esilio a Nuceria, ma il passaggio, invero, farebbe riferimento non a un Publio, ma a un Gaio Popillio Lenate, processato per *perduellio* tra il 107 e il 106 a.C. Il Publio Popillio Lenate qui in questione, invece, sarebbe stato il primo cittadino romano a recarsi in esilio fuori dall’Italia, e si può ipotizzare la Macedonia come luogo prescelto. Cfr. KELLY, *A History*, cit., 72 e 168.

²⁵⁷ Secondo MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., 482 nt. 4, il rientro in patria di Popillio Lenate sarebbe l’unico caso certo di *restitutio in integrum* di età repubblicana. Cfr. KELLY, *A History*, cit., 73.

²⁵⁸ *MRR*, I, 524.

²⁵⁹ Sulla vicenda si vedano anche VOLKMANN, s.v. “*Popillius* (28)”, cit., 63 s.; CRIFÒ, *Ricerche*, 262 ss.; GRUEN, *Roman Politics*, cit., 82 ss. e 100 ss.; ALEXANDER, *Trials*, No. 25; KELLY, *A History*, 167 s.

²⁶⁰ *MRR*, I, 563.

²⁶¹ *MRR*, I, 555.

²⁶² *MRR*, I, 552 e 557; SUMNER, *The Orators*, cit., 85.

trovavano alla guida dei contingenti romani in Gallia al momento dello scontro. I due comandanti, ritenuti colpevoli di *perduellio*, scelsero la via dell'esilio volontario, al quale fece seguito un plebiscito d'*aqua et igni interdictio* promosso dal tribuno Lucio Appuleio Saturnino²⁶³.

Prima dell'inizio del processo, Quinto Servilio Cepione fu arrestato e tenuto in custodia in carcere. Grazie all'aiuto del tribuno Lucio Regino²⁶⁴, egli riuscì a scappare e trovò rifugio a Smirne, scelta poi come luogo in cui stabilirsi da esule. All'esito del processo, Cepione fu riconosciuto come il principale responsabile della disfatta di Arausio in ragione del suo carattere impaziente e imprudente, e per questo, con l'evidente volontà di aggravarne il trattamento sanzionatorio, contro di lui furono disposte la confisca dei beni e la revoca dell'*imperium*²⁶⁵.

La condanna di Mallio Massimo e Servilio Cepione è in un certo senso la più rilevante ai fini della dimostrazione che la confisca dei beni fosse una conseguenza meramente eventuale, determinata caso per caso con sentenza. I due proconsoli, infatti, furono entrambi imputati per *perduellio* in base ai medesimi fatti, ma solo Cepione subì anche la confisca e la revoca dell'*imperium*. La fonte principale sul punto è Liv., *Per.* 67: «*Caepionis, cuius temeritate clades accepta erat, damnati bona publicata sunt, primi post regem Tarquinium imperiumque ei abrogatum*».

L'epitome liviana è molto chiara nella costruzione della frase: il soggetto “*clades*”, termine specifico nell'indicare una rovinosissima disfatta militare, è accompagnata dall'ablativo di causa “*eius temeritate*”, con quel pronome al genitivo che si riferisce in modo indiscutibile al Cepione menzionato appena prima della virgola. Era stata la temerarietà e l'imprudenza di Cepione a causare più di tutto la rovina di Roma ad Arausio, e per questo egli meritava di essere punito con più severità rispetto al collega, in un modo che fosse quasi esemplare; quell'esilio volontario concesso secondo la prassi

²⁶³ *Ibid.*

²⁶⁴ *MRR*, I, 564.

²⁶⁵ *Rhet ad Herenn.* 1.24; Cic., *pro Balb.* 28; *de orat.* 2.125; *Brut.* 135; Liv., *Per.* 67; Val. Max. 4.7.3; Gran. Licin., *Ann.* 24.1. Cfr. Val. Max. 6.9.13. In particolare, la narrazione in Val. Max. 6.9.13 sembrerebbe mettere in discussione l'avvenuto esilio di Cepione, poiché sostiene sia avvenuta la sua esecuzione capitale. Il passo, però, pare essere corrotto, essendo esso contraddittorio rispetto sia a quanto già detto precedentemente dallo stesso Valerio Massimo (Val. Max. 4.7.3), sia alle notizie riportate dalle altre fonti (soprattutto: Cic., *pro Balb.* 28 e Gran. Licin., *Ann.* 24.1). Sul caso e i protagonisti della vicenda si vedano anche F. MÜNZER, s.v. “*Servilius (49)*”, *PWRE* II A, 2, Stuttgart, 1923, 1783 ss.; ID., *Die Todestrafe Politischer Verbrecher in der späteren römischen Republik*, in *Hermes* 47 (1912), 171 ss.; GRUEN, *Roman Politics*, cit., 161 ss.; GRASMÜCK, *Exilium*, cit., 94; ALEXANDER, *Trials*, cit., No. 64 e No. 66; KELLY, *A History*, cit., 173 ss.

romana, sebbene accompagnato dall'*interdictio* che assicurava il perpetuo allontanamento del reo, non era abbastanza. Era necessario qualcosa che distinguesse e aggravasse la posizione di Cepione rispetto a quella del collega Gneo Mallio Massimo, ed ecco allora che si ricorse a delle sanzioni accessorie.

Altri due casi di confisca dei beni a seguito di *aqua et igni interdictio* possono essere trattati congiuntamente per identità di imputazione e pena subita, stabilendo tra loro un rilevante parallelo. Il primo caso è quello Gneo Cornelio Dolabella, risalente al 78 a.C. e del quale si è già trattato in tema di volontarietà dell'esilio²⁶⁶; il secondo caso è di circa ventiquattro anni posteriore e riguarda il proconsole di Siria Aulo Gabinio.

Nel 54 a.C. Aulo Gabinio fu accusato da un certo Gaio Memmio per le malefatte compiute nel corso del suo mandato come governatore in Siria. In particolare, Gabinio veniva accusato per aver invaso l'Egitto disattendendo il parere avverso dei libri Sibillini e per essersi poi macchiato di svariati episodi di concussione, accettando ingenti somme di denaro dal re Tolomeo XII Aulete. Il processo si svolse in base alla *lex Iulia de pecuniis repetundis*²⁶⁷ e Gabinio fu difeso in giudizio dal suo storico antagonista politico,

²⁶⁶ Per la narrazione delle vicende riguardanti il caso di Dolabella, si rimanda alla trattazione in questo capitolo, *supra*, § 3, con letteratura e fonti *ivi* citate.

²⁶⁷ La legge, articolata in centouno capitoli, costituiva un ampliamento e un inasprimento della precedente disciplina in materia di *repetundae* e rimase la legge di riferimento per tutta la successiva età imperiale. Essa sostituì la *lex Cornelia repetundarum* e fu approvata dall'assemblea popolare nel 59 a.C., su proposta di Gaio Giulio Cesare. Sul contenuto della *lex*, di cui si ha notizia solo in via indiretta, vd. i riferimenti in Cic., *pro Sest.* 135; in *Vat.* 29; *pro Rab. perd.* 8, 12; in *Pis.* 37, 50, 90; *de dom.* 23; *de prov. cons.* 4.7; *ad fam.* 2.17, 5.20, 8.8.3; *ad Att.* 5.10, 16.21; Suet., *Caes.* 42-43; Tac., *Ann.* 14.28; *Hist.* 1.77; Val. Max. 8.1.10; Plin., *ep.* 2.11.3, 2.19.8, 4.9.9, 6.29.9. Cfr. Paul. Sent. 5.28; C.Th. 9.27; D. 48.11; C. 9.27. Il trattamento sanzionatorio della *lex* è stato - ed è ancora - oggetto di ampio dibattito in dottrina, la quale si divide tra coloro che ritengono che la pena prevista fosse il semplice risarcimento del malto, e coloro che invece ritengono che la legge cesariana imponesse la pena capitale per le ipotesi più gravi di *repetundae*, aggravate da condotte violente e brutalità verso i provinciali (c.d. *saevitia*), ovvero quando i beni del reo non fossero sufficienti a coprire l'ammontare della pena pecuniaria. Tra gli studiosi che sostengono la prima ipotesi, vd. i più risalenti MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., 705 s., nonché FERRINI, *Esposizione*, cit., 410; G. KLEINFELLER, s.v. "*repetundarum crimen*", in *PWRE I A*, 1, Stuttgart, 1920, 603 ss. Dopo la scoperta degli editti di Augusto ai Cirenei, continuano a sostenere la medesima idea anche V. ARANGIO-RUIZ, *L'editto di Augusto ai Cirenei*, in Id., *Studi epigrafici e papirologici*, Napoli 1974, 34 [= *RFIC* 56 (1928), 321 ss.]; A. VON PREMERSTEIN, *Die fünf neugefundenen Edikte des Augustus aus Kyrene*, in *ZSS (Röm. Ab.)* 51 (1928), 519; LEVY, *Kapitalstrafe*, cit., 346 nt. 13; F. DE VISSCHER, *Les édits d'Auguste découverts à Cyrène*, Louvain, 1940, 162 ss.; BLEICKEN, *Senatsgericht*, cit., 38 s.; SANTALUCIA, *Diritto e processo*, cit., 157 ss.; G. PURPURA, *Gli 'Edicta Augusti ad Cyrenenses' e la genesi del SC Calvisiano*, in *AUPA* 56 (2012), 482. Ritengono, invece, che la *lex Iulia de pecuniis repetundis* prevedesse anche la pena capitale J. STROUX, L. WENGER, *Die Augustus-Inschrift auf dem Marktplatz von Kyrene*, München, 1928, 114 s.; SHERWIN-WHITE, *'Poena legis repetundarum'*, cit., 12 ss.; Id., *The Extortion Procedure Again*, in *JRS* 42 (1952), 43; KUNKEL, *Quaestio*, cit., 66; GRUEN, *The Last Generation*, cit., 240; JONES, *The Criminal Courts*, cit., 75; VENTURINI, *Studi sul 'crimen repetundarum'*, cit., 452 e, *ivi*, nt. 107; A. LINTOTT, *The 'leges de repetundis' and Associate Measures Under the Republic*, in *ZSS (Röm. Ab.)* 98 (1981), 206 ss.; BAUMAN, *Crime and Punishment*, cit., 24; S.H. RUTLEDGE, *Imperial Inquisitions. Prosecutors and informants from Tiberius to Domitian*, London-New York 2001, 66; A. SCHILLING, *'Poena extraordinaria'. Zur Strafzumessung in der*

Cicerone, che aveva accettato l'incarico su insistenza di Pompeo. A nulla valsero gli sforzi dell'oratore: Gabinio fu condannato al pagamento di un'ammenda il cui ammontare, tuttavia, era ben superiore al patrimonio del reo; per questo, egli subì l'esilio e i suoi beni furono soggetti a confisca. Aulo Gabinio fu successivamente richiamato in patria da Cesare, nel 49 a.C., all'inizio della guerra civile, per ricoprire il ruolo di comandante in Illiria²⁶⁸.

Per quanto riguarda il caso di Dolabella, invece, si è già visto che l'ex governatore fu similmente condannato per *repetundae*, attaccato dalle accuse di un antagonista politico e tradito dalle testimonianze infedeli del suo sottoposto Gaio Verre. Come Gabinio, anche Dolabella fu condannato al pagamento di un'ingente somma di denaro che, verosimilmente, non fu in grado di restituire. Cicerone, nella prima *Actio in Verrem*, non parla esplicitamente dell'insolvenza di Dolabella, ma la lascia intendere.

In un passaggio della seconda orazione contro Verre, l'oratore si rivolge direttamente a Dolabella dicendo: «*iam iam, Dolabella, neque me tui neque tuorum liberorum, quos tu miseros in egestate atque in solitudine reliquisti, misereri potest*»²⁶⁹, riferendosi non solo all'esilio del condannato²⁷⁰, ma anche a un'avvenuta confisca dei beni che avrebbe lasciato la famiglia di Dolabella nella miseria e nell'abbandono. Nel corso della stessa orazione, Cicerone riprende ancora il caso di Dolabella, narrandone i fatti ed evidenziando le responsabilità di Verre, e menziona puntualmente l'elevatissima ammenda a cui l'ex governatore di Cilicia fu condannato: «*his nominibus solis Cn. Dolabellae HS ad triciens litem esse aestimatam*»²⁷¹.

frühen Kaiserzeit, Berlin, 2010, 73 ss.; F. PROCCHI, *Plinio il Giovane e la difesa di C. Iulius Bassus: tra norma e persuasione*, Pisa, 2012, 59 s. e, *ivi*, nt. 102; ID., *Quale pena per le 'repetundae' nel 59 a.C.? Spunti per la ricostruzione del trattamento sanzionatorio approntato dalla lex Iulia*, in *BIDR* 115 (2021), 181 ss. Una conferma dell'applicazione della pena capitale in base alla *lex* di Cesare sulle *repetundae* sembrerebbe desumersi sia a partire dalle considerazioni già espresse intorno al sistema delle *leges Corneliae* (vd. *supra*, in questo capitolo, § 3), sia in base alla casistica che, oltre al qui discusso caso di Aulo Gabinio, conta anche l'esilio di Gaio Claudio Pulcro, condannato in base alla *lex Iulia de pecuniis repetundis* nel 51 a.C. Sulla questione della pena prevista in caso di *repetundae* si tornerà più ampiamente anche *infra*, capitolo secondo, § 5, dove si analizzerà specificamente la relativa casistica dell'età del Principato. Sul caso di Pulcro, invece, vd. Cael. *apud* Cic., *ad fam.* 8.8.2; Cic., *ad fam.* 11.22.1, e cfr. le osservazioni di GRUEN, *The Last Generation*, cit., 351 s.; ALEXANDER, *Trials*, cit., No. 336; KELLY, *A History*, cit., 200.

²⁶⁸ Cic. *pro Rab. Post.* 8, 21, 30, 34, 38; *ad Q. fr.* 3.1.15, 3.2.2; *ad Att.* 10.8.3; Val. Max. 4.2.4, 8.1.abs.3; Quint. *Inst.* 11.1.73; Plut., *Ant.* 3.2; App. *b.c.* 2.24; Cass. Dio 39.63, 46.8.1; Schol. Bob. 168, 177 St. Cfr. GRUEN, *The Last Generation*, cit., 326 ss.; ALEXANDER, *Trials*, cit., No. 303; KELLY, *A History*, cit., 194.

²⁶⁹ Cic., *in Verr.* II, 1.77. Cfr. Quint., *Inst.* 9.1.16.

²⁷⁰ L'esilio di Dolabella è poi reso palese più avanti, in Cic., *in Verr.* II, 1.98. Vd. anche Cic., *pro Rab. Post.* 11.

²⁷¹ Cic., *in Verr.* II, 1.95.

È plausibile ritenere che, come Aulo Gabinio, neanche Dolabella sia stato in grado di sostenere il pagamento della somma imposta e per questo non solo scelse la via dell'esilio, ma fu anche sottoposto alla confisca dei beni.

Pertanto, sia Dolabella, sia Gabinio, furono imputati per *repetundae* alla fine del loro mandato come governatori, rispettivamente di Cilicia e di Siria: entrambi furono condannati al pagamento di un'elevatissima ammenda che non furono in grado di pagare, entrambi scelsero la via dell'esilio volontario e subirono l'*aqua et igni interdictio*, entrambi videro confiscati i propri beni. Ciò che preme sottolineare è che la confisca dei beni conseguì in ambo i casi alla situazione di insolvenza patrimoniale dei due condannati e, dunque, non si può ammettere ch'essa fosse già compresa nella pronuncia di *interdictio*, quanto piuttosto che ad essa si aggiunse in via accessoria in base alle peculiarità del caso di specie.

Diverso è il caso di confisca dei beni che nel 52 a.C. riguardò Tito Annio Milone, all'esito dell'ampio e complicato processo a suo carico²⁷². Dalla corrispondenza tra Cicerone e Attico²⁷³ risulta che i beni di Milone furono sottoposti a *venditio* e venduti a un prezzo irrisorio²⁷⁴. Vista la gravità e la pluralità delle imputazioni in base alle quali Milone fu condannato, si può pensare che la confisca s'inserisca in una logica di aggravamento della pena, come già visto per i casi di Postumio Pyrgense e Quinto Servilio Cepione; si può dunque escludere il fatto che la confisca dei beni sia dipesa direttamente dalla pronuncia dell'*aqua et igni interdictio*.

A differenza della casistica fin qui considerata, in una sola vicenda, risalente al 58 a.C., la confisca dei beni sembrerebbe essere parte integrante dell'*interdictio*. Si tratta dell'esilio che colpì Marco Tullio Cicerone in forza della *lex Clodia de exsilio Ciceronis*, in base alla quale non solo egli fu bandito dalla sua beneamata città, ma fu pure disposta la confisca di tutti i suoi beni e la distruzione della sua *domus*²⁷⁵. Tuttavia, la *lex* si colloca in un contesto di aspra lotta politica e si tratta indubbiamente di un provvedimento *ad personam*, tanto che la legge, a partire dalla rubrica, può essere considerata nella sua totalità un attacco personale contro Cicerone da parte dei suoi nemici politici.

²⁷² Sul processo a Tito Annio Milone, vd. già ampiamente *supra*, in questo capitolo, § 3.

²⁷³ Cic., *ad Att.* 5.8.2-3.

²⁷⁴ Cfr. A.W. LINTOTT, *Cicero and Milo*, in *JRS* 64 (1974), *Appendix*, 76 ss.

²⁷⁵ Cic., *de dom.* 47, 50, 83; Liv., *Per.* 103; Plut., *Cic.* 32.1; Cass. Dio 38.17.

Quanto fin qui osservato permette di constatare che fino alla metà del I sec. a.C. la confisca dei beni non fu una conseguenza necessaria dell'*interdictio*, ma si trattava di una pena accessoria, predisposta contestualmente alla pronuncia d'*interdictio* al fine di aggravare la posizione del reo.

Al di là di singoli casi, dunque, la situazione dell'esiliato non era particolarmente gravosa. Certo, l'*aqua et igni interdictio* determinava la perdita della cittadinanza romana e con essa l'esercizio di tutti i diritti civili e politici, ma l'esule poteva comunque trattenere il suo patrimonio, a volte anche ingente, e con esso ricominciare altrove una vita agiata, acquisendo la cittadinanza di un nuovo Stato; l'esule avrebbe così riacquisito il pieno esercizio dei diritti in base alle leggi di una nuova comunità. In particolare, l'*interdictus* avrebbe potuto alienare e acquistare beni, disporre del proprio patrimonio per testamento, porre in essere tutta una serie di atti negoziali che, anche se non tutelati dal *ius civile* romano a lui negato, avevano piena efficacia e validità secondo un altro diritto²⁷⁶.

È evidente che l'*aqua et igni interdictio*, nonostante fosse ormai diventata una pena capitale a tutti gli effetti, vedesse il proprio aspetto afflittivo in parte vanificato dalla possibilità di trasferire interi patrimoni da Roma a uno Stato straniero, non soltanto rendendo la situazione in certa misura favorevole per l'esule, ma facendo altresì perdere importanti ricchezze a Roma. Entro la metà del I sec. a.C. il fenomeno del trasferimento dei patrimoni degli esuli aveva assunto dimensioni tali che si rese necessario procedere a una specifica regolamentazione. È Svetonio a dare la notizia di un provvedimento promosso da Giulio Cesare nel corso della sua dittatura: «*poenas facinorum auxit; et cum locupletes eo facilius scelere se obligarent, quod integris patrimoniis exulabant, parricidas, ut Cicero scribit, bonis omnibus, reliquos dimidia parte multavit*»²⁷⁷.

Il provvedimento di Cesare rivoluzionò la disciplina. In un momento non meglio precisabile tra il 49 a.C. e il 44 a.C., la confisca dei beni divenne conseguenza automatica dell'*aqua et igni interdictio*, con la distinzione che i rei di parricidio subivano la confisca

²⁷⁶ Vd. SANTALUCIA, *La situazione*, cit., 409. Cfr. BAUMAN, *Crime and Punishment*, cit., 28.

²⁷⁷ Suet., *Caes.* 42.5. La notizia data da Svetonio pare essere attendibile, dal momento che la sua fonte è un testo di Cicerone a noi non pervenuto, ma che si può considerare affidabile proprio in ragione dell'autore. Tra le fonti il provvedimento di Cesare non trova ulteriore menzione e per questo non è possibile risalire a una datazione più precisa, né sapere con quale tipologia di atto giuridico sia stata inserita tale regolamentazione.

totale dei beni, mentre tutti gli altri *interdicti* erano soggetti alla confisca di metà del loro patrimonio²⁷⁸.

Dall'età di Cesare in poi, dunque, la sanzione sul piano patrimoniale divenne parte integrante del quadro afflittivo della pena dell'esilio, facendo il paio con la perdita della cittadinanza romana. E sarà questo l'*exilium* che, nella forma dell'*aqua et igni interdictio*, verrà poi ereditato dal sistema repressivo di età imperiale e a partire dal quale iniziarono a svilupparsi le differenti tipologie di pena dell'esilio, quali *interdictiones*, *deportatio* e *relegationes*.

²⁷⁸ Tale regola è nota anche ad Alfeno Varo ed è presente nei suoi *Digesta*: in D. 48.22.3, Alf. 1. *epit.* (Pal. 33), infatti, si riporta un passo relativo al fatto che i figli del condannato non avrebbero potuto acquisire i beni a loro pervenuti con la morte del padre *intestatus in civitate*. La fonte sarà ripresa *infra*, capitolo terzo, § 2.1, con migliore contestualizzazione del passo in rapporto alle incapacità derivanti dalla condanna alla deportazione.

CAPITOLO SECONDO

EVOLUZIONE, TIPOLOGIE E VARIAZIONI DELL'ESILIO

FINO AL III SEC. D.C.

1. Repressione e pena capitale nel primo Principato

Il sistema repressivo romano si fondava ancora sulle leggi dell'età repubblicana quando il 13 gennaio 27 a.C., nel corso di una celeberrima seduta del Senato, Cesare Ottaviano si rese autore di «un pacifico e tranquillo sconvolgimento»²⁷⁹, restituendo «*rem publicam ex [sua] potestate in senatus populi que Romani arbitrium*»²⁸⁰ e dando inizio a una nuova epoca.

Gli anni della guerra civile avevano determinato un lungo periodo d'instabilità ma, pur preparandosi l'avvento di un nuovo regime, nessuna delle disposizioni precedenti era stata formalmente abrogata. Quando fu il momento di ripristinare gli equilibri interni di Roma, in materia penale Augusto riconfermò il sistema preesistente e nel 17 a.C. fece emanare la *lex Iulia iudiciorum publicorum*, con la quale diede definitivo e organico assetto alla procedura delle *quaestiones*, unificandola; l'eredità della repressione repubblicana fu così inglobata nei meccanismi del nascente Principato²⁸¹.

²⁷⁹ R. SYME, *La rivoluzione romana*, ed. it. a cura di Giusto Traina, trad. di Manfredo Mandredi, Torino, 2014, 348 (ed. orig. *The Roman Revolution*, Oxford, 1939).

²⁸⁰ *Res Gestae* 34.1.

²⁸¹ La *lex Iulia iudiciorum publicorum* fu emanata insieme alla gemella *lex Iulia iudiciorum privatorum*, riguardante i processi in materia privatistica. Del complesso legislativo si hanno a disposizione solo frammentarie testimonianze, le quali, tuttavia, restituiscono un'immagine chiara della portata del disegno legislativo e delle intenzioni augustee. In particolare, con riferimento alla procedura penale, la *lex Iulia* disciplinava in modo molto dettagliato tutte le fasi del giudizio davanti alle giurie. Le innovazioni principali riguardarono le modalità d'istaurazione del processo, semplificate grazie all'introduzione della forma scritta per mezzo del c.d. *libellus inscriptionis*, e la procedura di selezione dei giudici. Sulla procedura davanti alle *quaestiones ex lege Iulia*, vd. D. 48.2.12.2, Ven. 2 *de iudic. publ.* (Pal. 35); D. 47.15.3.1, Macer 1 *publ. iudic.* (Pal. 19); D. 48.2.2 pr., Pap., 1 *de adult.* (Pal. 5); D. 48.3.2. pr.-1, Pap. 1 *de adult.* (Pal. 7); D. 48.14.1.4, Mod., 2 *de poen.* (Pal. 160); D. 48.2.3 pr.-1, Paul. 3 *de adult.* (Pal. 15); D. 48.5.2.8, Ulp. 8 *disp.* (Pal. 155); D. 48.5.36, Mod., 8 *reg.* (Pal. 242). Sulle giurie, vd. Suet., *Aug.* 32.6-8; *Tib.* 41; Tac., *Ann.* 3.30.1. Più ampiamente sulla legislazione augustea *de iudiciis*, vd., P.F. GIRARD, *Leges Iuliae iudiciorum publicorum et privatorum*, in *ZSS (Röm. Ab.)* 34 (1919), 295 ss.; V. ARANGIO-RUIZ, *La legislazione [augustea]*, in ID., *Scritti di diritto romano*, III, Napoli 1977, 247 ss. [= *Studi in occasione del bimillenario Agusteo*, Roma, 1938, 101 ss.]; B. BIONDI, *La legislazione di Augusto*, in ID., *Scritti giuridici*, II, Milano, 1965, 170 ss. [= *Conferenze augustee nel bimillenario dalla nascita*, Milano, 1939, 243 ss.]; KUNKEL, *Quaestio*, cit., 75 ss.; PUGLIESE, *Linee generali*, cit., 722; R. MARTINI, *La legislazione giudiziaria di*

Tuttavia, sin dall'inizio del nuovo regime, si assistette alla formazione di un sistema giurisdizionale parallelo e alternativo a quello ordinario, più affine al nuovo ordine politico-costituzionale in formazione, poiché lasciava spazio a una sempre più ampia ingerenza del potere imperiale nella sfera della repressione criminale. Subito, infatti, si registrarono episodi di autonomo esercizio della giurisdizione da parte del *princeps* e dei suoi funzionari, nonché del Senato in veste di corte giudicante. Furono così poste le basi di un sistema diverso ma non interamente nuovo, dal momento che esso recepì gli elementi fondamentali della procedura per *quaestiones*, rinnovandone alcuni e immettendone di nuovi. Questo sistema, al quale comunemente ci si riferisce parlando di *cognitiones extra ordinem*²⁸², pian piano si affermò stabilmente accanto all'*ordo iudiciorum*, fino a riassorbirlo e a causarne la definitiva scomparsa²⁸³.

Augusto e la durata dei processi, in SCDR 1 (1990), 93 ss. Vd. anche B. SANTALUCIA, *Augusto e i 'iudicia publica'*, in F. MILAZZO (a cura di), *Gli ordinamenti giudiziari di Roma imperiale, Atti del Convegno internazionale di diritto romano* (Copanello, 5-8 giugno 1996), Napoli, 1999, 261 ss., il quale mette in luce l'attenzione di Augusto a favorire l'efficienza del sistema giudiziario ordinario con tutta una serie di mirati provvedimenti e accorgimenti, a partire dal riservare a sé la compilazione dell'albo dei giudici, con l'intenzione di renderlo permanente e di creare così un vero e proprio "ordine giudiziario"; M. TALAMANCA, *Il riordinamento augusteo del processo privato*, in F. MILAZZO (a cura di), *Gli ordinamenti giudiziari di Roma imperiale, Atti del Convegno internazionale di diritto romano* (Copanello, 5-8 giugno 1996), Napoli, 1999, 63 ss., con focus sulla *lex privatorum*. Ormai del tutto superata è, invece, l'idea di MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., 128 ss. e 655, in base alla quale le *leges iudicariae* di Augusto sarebbero da identificarsi con le *leges de vi publica e de vi privata*, il cui vero autore sarebbe, tra l'altro, Giulio Cesare.

²⁸² Come rilevato da PUGLIESE, *Linee generali*, cit., 739 nt. 33, alla locuzione *extra ordinem* può essere riconosciuto un duplice significato. In primo luogo, *extra ordinem* può essere inteso in senso processuale, poiché si riferisce al fatto che i nuovi organi giudicanti operano senza osservare le regole tradizionali alla base del sistema delle *quaestiones*, unificato dalla *lex Iulia iudiciorum publicorum* del 17 a.C. In secondo luogo, "*extra ordinem*" si riferisce anche al sistema della pena e ai metodi di coazione, poiché le nuove corti erano svincolate dal concetto di pena fissa imperante nelle *leges* disciplinati gli *iudicia publica*. Vd. anche F. BOTTA, *La repressione criminale*, in A. SCHIAVONE (a cura di), *Storia giuridica di Roma*, Torino, 2016, 349.

²⁸³ Le istituzioni repressive *extra ordinem* s'imposero in modo parallelo al riassorbimento e alla scomparsa delle istituzioni politico-costituzionali repubblicane da parte del Principato, sebbene con un ritmo differente. Sotto Augusto è ancora evidente la prevalenza della repressione di stampo repubblicano; dall'età di Tiberio in poi, invece, fu costante l'aumento qualitativo e quantitativo dell'attività delle corti *extra ordinem*, le quali prevalsero definitivamente entro la fine del regno di Adriano. Alla fine del II sec. d.C., le *quaestiones* erano quasi del tutto scomparse, rimanendo solo una residuale attività della *quaestio de adulteriis* che si protrasse fino all'età dei Severi. Sul punto, vd. PUGLIESE, *Linee generali*, cit., 736 ss.; U. BRASIELLO, *Sulla desuetudine dei "iudicia publica"*, in *Studi in onore di Emilio Betti*, IV, Milano, 1962, 551 ss.; KUNKEL, *Quaestio*, cit., 83 ss. Cfr. i rilievi di R. ORESTANO, *Augusto e la 'cognitio extra ordinem'*, Milano, 1938, 20 ss.; M. KASER, *Gli inizi della 'cognitio extra ordinem'*, in ID., *Ausgewählte Schriften*, II, Napoli, 1976, 499 ss.; SANTALUCIA, *Diritto e processo*, cit., 213 ss. Meno incline ad accettare l'idea di una continuata operatività delle *quaestiones* è, invece, P. GARNSEY, *Adultery Trials and the Survival of the Quaestiones in the Severan Age*, in *JRS* 57 (1967), 56 ss.

La giurisdizione del *princeps* aveva carattere generale²⁸⁴. Egli poteva avocare a sé, spontaneamente o su istanza delle parti, la cognizione sia di *crimina* per i quali esisteva già una specifica *quaestio*, sia di nuove ipotesi delittuose non contemplate nelle *leges publicae*. Casi di *cognitio* da parte dell'imperatore si registrarono già con Augusto²⁸⁵, anche se le basi per il funzionamento di una vera e propria corte imperiale si consolidarono a partire dall'età di Claudio. Nelle sue decisioni il *princeps* era assistito da un ristretto *consilium* di senatori e cavalieri – più tardi di funzionari imperiali e giuristi – nominato caso per caso dallo stesso imperatore²⁸⁶.

Oltre alla corte imperiale, già sul finire del I sec. a.C. iniziò l'attività di un secondo tribunale *extra ordinem*, costituito dal Senato riunito in assemblea plenaria, che si pronunciava sulle questioni che gli erano sottoposte con un senatoconsulto che aveva

²⁸⁴ Il fondamento del potere giurisdizionale del *princeps* è controverso ed è stato oggetto di ampio dibattito in dottrina. Alcuni, come DE MARTINO, *Storia*, IV.1, cit., 508 ss., ritengono che la competenza a giudicare da parte dell'imperatore sia da ricollegare ai poteri magistratuali repubblicani di cui il *princeps* era investito (*imperium* e *tribunicia potestas*); altri, più numerosi, sostengono che l'origine del potere giurisdizionale dell'imperatore sia da rintracciare nel plebiscito del 30 a.C., di cui dà notizia Cass. Dio 51.19.7, in base al quale ad Augusto fu consentito di «ἐκκλητὸν τε δικάζειν», ossia di giudicare su istanza di parte, come fanno, ad esempio, BLEICKEN, *Senatsgericht*, cit., 130 ss., e PUGLIESE, *Linee generali*, cit., 736 ss. Vd. anche R.A. BAUMAN, *The 'Leges iudiciorum publicorum' and their interpretation in the Republic, Principate and Later Empire*, in *ANRW* II.13, Berlin-New York, 1980, 147 nt. 260; ID., *Crime and Punishment*, cit., 50 s. Di diverso avviso è J.M. KELLY, «*Princeps iudex*». *Eine Untersuchung zur Entwicklung und zu den Grundlagen der kaiserlichen Gerichtsbarkeit*, Weimar, 1957, 24 ss., secondo il quale il *princeps* avrebbe acquisito la competenza giurisdizionale attraverso un'usurpazione di poteri che si sarebbe poi istituzionalizzata attraverso la prassi. A.H.M. JONES, *Imperial and Senatorial Jurisdiction in the Early Principate*, in ID., *Studies in the Roman Government and Law*, New York, 1968, 90, è invece convinto della necessità di una legge istitutiva di tale giurisdizione. Cfr. A.H.M. JONES, *The Criminal Courts of the Roman Republic and Principate*, Oxford, 1972, 91 ss.

²⁸⁵ Una prima testimonianza rilevante si ha in Suet., *Aug.* 33, dove si dà notizia di una generale attività giurisdizionale diretta da parte di Augusto e si menzionano due casi specifici: un processo per omicidio e uno per falso testamentario. Inoltre, le fonti riportano anche altri processi celebrati presso la nuova corte imperiale, quali il caso: dell'etnarca di Giudea Archelao Erode, venuto meno agli ordini imperiali sulla gestione dei territori assegnatigli, processato nel 6 d.C. (Strab. 16.2.46; Joseph., *Bell. Jud.* 2.111; *Ant. Jud.* 17.342-348; Cass. Dio 55.27.6); del poeta Publio Ovidio Nasone, che nell'8 d.C. fu condannato in ragione di un *carmen et error* (Ovid., *Tristia* 2.103-142, 2.207-212, 3.5.44-52, 3.6, 4.10.85-100, 5.2.33, 5.2.55-62, 5.6.27-28; *Ex Ponto* 1.1.7, 3.3.57-59; Plin., *N.H.* 32.152; *Epit. de Caes.* 1.24; Sid., *Carm.* 23.158-161); dell'oratore Cassio Severo, condannato per *maiestas* nel 12 d.C. (Tac., *Ann.* 1.72.4, 4.21.5; Suet., *Cal.* 16.1; Hieronym., *Chron. a Abr.* 2048); del plebeo Cassio Patavino, anch'egli accusato di *maiestas* e condannato (Suet., *Aug.* 51). Anche i casi di *adulterium* delle due Giulie, figlia e nipote di Augusto, furono trattati personalmente da Augusto, quale imperatore e *pater familias* (Vell. 2.100.3-5; Sen., *de brev. vit.* 4. 6; *de clem.* 1.10.3; *de benefic.* 6.32.1; Plin. *N.H.* 7.45; Suet. *Aug.* 63 ss.; Tac., *Ann.* 3.24, 4.44, 4.71 ss.; Cass. Dio 55.10.12-16).

²⁸⁶ Sulla formazione e il funzionamento del tribunale imperiale si veda, per tutti, W. KUNKEL, *Die Funktion des Konsilium in der magistratischen Strafjustiz und im Kaisergericht*, in *Kleine Schriften. Zum römischen Strafverfahren und zur römischen Verfassungsgeschichte*, Wien, 1974, 178 ss. Cfr. BLEICKEN, *Senatsgericht*, cit., 79 ss.; ORESTANO, *Augusto e la 'cognitio'*, cit., 20 ss.

valore di sentenza²⁸⁷. L'acquisizione di questo potere da parte del consesso dei *patres* fu graduale e si verificò nella prassi, per delega diretta dell'imperatore²⁸⁸. In particolare, oltre che in materia *de pecuniis repetundis*, a partire dal regno di Tiberio, il Senato divenne il tribunale regolare per i casi di *maiestas* e continuò a giudicare anche su qualsiasi altra ipotesi criminosa che implicasse circostanze particolari, ad esempio quando fossero coinvolte personalità di alto rango – come gli stessi membri dell'ordine

²⁸⁷ Il primo caso di *cognitio senatus* testimoniato dalle fonti sembrerebbe essere quello che nel 27 a.C. vide imputato il prefetto d'Egitto Gaio Cornelio Gallo (sul quale più ampiamente vd. *infra*, in questo capitolo, § 2.1), come dimostrato da F. ARCARIA, *Sul 'dies a quo' della giurisdizione criminale senatoria*, in "Fides, humanitas, ius". Studi in onore di Luigi Labruna, I, Napoli, 2007, 183 ss. e, più ampiamente, ID., *Diritto e processo penale in età Augustea. Le origini della 'cognitio' criminale senatoria*, Torino, 2009, 14 ss., lavori che riprendono gli esiti dell'analisi del caso già proposta in ID., *Crimini, processo e morte di Cornelio Gallo*, in *Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Catania* 7 (2005-2006, pubbl. 2007), 379 ss. Da ultimo, lo studioso è tornato sulla vicenda giudiziaria di Cornelio Gallo e ha ribadito la sua posizione sull'inizio della *cognitio senatus* anche in ID., *Gli aspetti processuali della vicenda di Cornelio Gallo*, in R. ROHR VIO – E. M. CIAMPINI (a cura di), *La lupa sul Nilo. Gaio Cornelio Gaio tra Roma e l'Egitto*, Venezia, 2015, 107 ss. Gran parte della dottrina, invece, ha a lungo sostenuto che la *cognitio senatus* non possa aver avuto inizio prima dell'8 d.C., anno dei processi contro il retore Cassio Severo e contro il poeta Ovidio (sui quali, pure, vd. *infra*, in questo capitolo, § 2.1 e § 3), o comunque non prima del 4 a.C., anno in cui fu emanato il *senatus consultum Calvisianum*, che introdusse una procedura semplificata dinanzi a un collegio ristretto di senatori per certi casi non gravi di *repetundae*. Sul punto, vd. F. DE MARINI AVONZO, *La funzione giurisdizionale del senato romano*, Milano, 1957, 21 ss.; EAD., *Il senato romano nella repressione penale*, Torino, 1977, 121 ss.; O. ROBINSON, *The Role of the Senate in Roman Criminal Law during the Principate*, in *JLH* 17 (1996), 130 e 139 nt. 2. Cfr. SANTALUCIA, *Diritto e processo*, cit., 234 s.; SANTALUCIA, *Augusto e i 'iudicia publica'*, 271 ss.

²⁸⁸ La dottrina è generalmente incline a rintracciare il fondamento del potere giurisdizionale del Senato in una delega da parte del *Princeps* o quantomeno in un suo beneplacito. Si vedano, in tal senso, DE MARINI AVONZO, *La funzione giurisdizionale*, cit., 10 ss.; PUGLIESE, *Linee generali*, cit., 742 nt. 41; W. KUNKEL, *Über die Entstehung des Senatsgerichts*, in ID., *Kleine Schriften. Zum römischen Strafverfahren und zur römischen Verfassungsgeschichte*, Wien, 1974, 267 ss.; F. ARCARIA, «*Senatus censuit*». Attività giudiziaria ed attività normativa del senato in età imperiale, Milano, 1992, 16, 58 s.; ID., *Crimini, processo e morte*, cit., 121. Cfr. anche JONES, *Imperial and Senatorial Jurisdiction*, cit., 86 ss.; BAUMAN, *Crime and Punishment*, cit., 50 s. Altri studiosi, invece, hanno sostenuto l'idea che il Senato fosse giunto all'autonomo esercizio della giurisdizione sviluppando dei poteri già esercitati in momenti emergenziali nel corso dell'età repubblicana, tra i quali si vedano soprattutto BLEICKEN, *Senatsgericht*, cit., 3 ss. e 17 ss., che comunque ammette la necessità di un'autorizzazione di matrice imperiale per l'esercizio della giurisdizione; DE MARTINO, *Storia*, IV, 1, cit., 567 ss.; R.J.A. TALBERT, *The Senate of Imperial Rome*, Princeton, 1984, 460 ss. È comunque vero che nel corso dell'età repubblicana il Senato era più volte intervenuto nella gestione di situazioni emergenziali ai limiti tra politica e ordine pubblico; esempi celebri sono il caso del *Sc.um de Bacchanalibus* del 186 a.C., emanato per gestire lo scandalo legato al circolo degli Scipioni, i *senatus consulta ultima* dell'età dei Gracchi, nonché le varie dichiarazioni di *hostis publicus* che si susseguirono dall'epoca della congiura di Catilina in poi. È evidente, però, che questi non possano essere definiti dei veri e propri provvedimenti giurisdizionali, anche se la loro applicazione ricadeva inevitabilmente in ambito repressivo, con compressione delle garanzie del cittadino e parallela estensione dei poteri magistratuali.

senatorio²⁸⁹ – oppure quando il caso di specie fosse stato di particolare gravità o avesse avuto una certa rilevanza politica²⁹⁰.

La *cognitio* si originò, quindi, al di fuori del sistema ordinario, senza i vincoli e le restrizioni formali che le leggi istitutive delle *quaestiones* imponevano. Per tale ragione, il nuovo sistema concorse a un mutamento significativo della procedura e, parimenti, alla ridefinizione dei fatti criminosi e a una differente determinazione delle pene²⁹¹.

Gli organi giudicanti delle *cognitiones extra ordinem* facevano principalmente riferimento ai *crimina* definiti nelle *leges* istitutive delle *quaestiones*, le quali proseguivano parallelamente la loro attività; pertanto, tra il I e II sec. d.C., per uno stesso *crimen* si poteva essere perseguiti sia dinanzi a un organo giudicante *extra ordinem*, sia davanti a un tribunale dell'*ordo iudiciorum*. I giudici *extra ordinem*, però, erano liberi di discostarsi dalla lettera della legge, soprattutto quando le circostanze del caso e la natura dell'imputazione, o la personalità dell'accusato, lo rendevano opportuno²⁹². Inoltre, nel

²⁸⁹ Vd. BLEICKEN, *Senatsgericht*, cit., 53 ss. Cfr. TALBERT, *The Senate*, cit., 468 ss.; GARNSEY, *Social Status*, cit., 18 ss. Vd. ora anche BOTTA, *La repressione*, cit., 353 s., il quale molto acutamente osserva che l'essere giudicati dal Senato come assemblea di pari non costituì di fatto sempre un privilegio. Infatti, la corte senatoria poteva accogliere accuse per fatti di reato non precedentemente contemplati nelle *leges publicae* incriminatrici e irrogare pene più gravi di quelle previste in quelle leggi. Inoltre, l'imperatore non solo indirizzava la decisione dell'assemblea in qualità di *princeps senatus*, essendogli permesso, in virtù dei poteri conferitigli dalla *lex de imperio*, di essere l'autore della *relatio* sul crimine e di esprimersi per primo sulla colpevolezza dell'imputato, ma poteva anche influenzare la *receptio* dell'accusa o l'emanazione della sentenza in virtù della sua *tribunicia potestas*.

²⁹⁰ Le fonti sono particolarmente ricche di notizie sull'attività giudiziaria nel periodo del Principato di Tiberio, grazie soprattutto alla narrazione puntuale delle vicende di quegli anni offerta dagli *Annales* di Tacito e dalla *Ρωμαϊκή ἱστορία* di Cassio Dione, opere che si basano proprio sugli *acta senatus*. Una stima generale delle testimonianze permette di ritenere che sotto Tiberio siano stati celebrati circa duecento processi, di cui, secondo un calcolo ampio (ossia tenendo conto anche di casi dubbi, dei processi ai figli di Agrippina e a quelli di Seiano, e senza entrare nel merito delle specifiche accuse), almeno ottantatré per *maiestas*, come già rilevato da E. CIACERI, *La responsabilità di Tiberio nell'applicazione della 'Lex Julia Maiestatis'*. *Continuazione*, in *St. stor. ant. class.* 3 (1910), 18 ss. Per un'analisi completa di tutta la casistica risalente al Principato di Tiberio si rimanda anche alla prima parte dello studio di E. CIACERI, *La responsabilità di Tiberio nell'applicazione della 'Lex Julia Maiestatis'*, in *St. stor. ant. class.* 2 (1909), 377 ss., nonché all'opera di R.S. ROGERS, *Criminal Trials and Criminal Legislation under Tiberius*, Middletown, 1935. Dello stesso studioso, si vedano anche le più ampie considerazioni sul regno di Tiberio in ID., *Studies in the Reign of Tiberius*, Baltimore, 1943. Vd. anche KÖSTERMANN, *Die Majestätsprozesse*, cit., 72 ss.; BLEICKEN, *Senatsgericht*, cit., *passim*; SEIBT, *Die Majestätsprozesse*, cit., *passim*. Con attenzione alle sfumature della narrazione tacitiana delle varie vicende giudiziarie, vd. anche ZÄCH, *Die Majestätsprozesse*, cit. Tra i lavori più recenti, vd. lo studio della casistica di età tiberiana in SCHILLING, *'Poena extraordinaria'*, cit., 119 ss., e in MAIURI, *La giurisdizione*, cit., 1 ss. Dal momento che numerosi processi dell'età di Tiberio si conclusero con una condanna all'esilio, essi saranno oggetto di più approfondita trattazione nel prosieguo del presente studio; si rimanda quindi a *infra*, in questo capitolo, §§ 2 ss.

²⁹¹ Vd. G. KLEINFELLER, s.v. "*cognitio (im Strafprozess)*", in *PWRE* IV, 1, Stuttgart, 1900, 218 ss. Cfr. G. PUGLIESE, s.v. "*cognitio*", in *NNDI* III, Torino, 1957, 430 ss.

²⁹² Come nota Plin., *ep.* 4.9.17, gli organi giudicanti della *cognitio extra ordinem* potevano «*et mitigare leges et intendere*», fino a includere nuovi fatti costitutivi nella fattispecie di un *crimen* già contemplato.

corso del I sec. d.C., fu spesso lo stesso Senato, su impulso del *princeps*, a svolgere il ruolo di legislatore mediante l’emanazione di specifici *senatus consulta* con funzione normativa, estensivi della materia penale²⁹³.

Le *cognitiones extra ordinem* si distinsero dal molto più rigido *ordo* anche per l’ampia discrezionalità nell’applicazione delle sanzioni, poiché il concetto di pena fissa era estraneo al nuovo sistema. Con il Principato iniziò una nuova fase di sviluppo della pena che fu informata a due differenti tendenze: da un lato le pene furono progressivamente inasprite, come testimonia la ricomparsa e l’utilizzo sempre più frequente della pena di morte; dall’altro, si cominciò regolarmente a modulare la sanzione a seconda del caso di specie, cosicché si originarono nuove pene, capitali e non²⁹⁴.

Inoltre, essi potevano attenuare, aggravare o escludere le conseguenze penali stabilite dalle leggi in relazione all’elemento soggettivo e alle circostanze attenuanti o aggravanti, come ad esempio fece Augusto nel caso di falso testamentario narrato in Suet., *Aug.* 33. In una fase più avanzata del Principato, furono attratti nell’ambito repressivo delle *cognitiones* anche nuovi *crimina*, individuati sia in forme aggravate di *delicta*, che di base erano di competenza della giurisdizione civile, sia in nuove fattispecie originatesi nel nuovo contesto sociale, economico e politico della Roma imperiale. Per un’analisi più specifica in relazione ai “vecchi” e “nuovi” *crimina* perseguiti per via di *cognitio extra ordinem*, vd., in particolare, PUGLIESE, *Linee generali*, cit., 746 ss. e 773 ss. Cfr. BOTTA, *La repressione*, cit., 358 s.

²⁹³ Questi senatoconsulti, infatti, individuavano nuove fattispecie di reato e le assimilavano per analogia a quelle già punite in base alle *leges publicae*. Così, ad esempio, alla pena *ex lege Cornelia testamentaria nummaria* (*de falsis*) si assoggettarono i crimini previsti dal *SC. Libonianum* (16 d.C.), dal *SC. Messalianum* (20 d.C.), dal *SC. Licinianum* (27 d.C.), e dal *SC. Geminianum* (29 d.C.); alla pena prevista dalla *lex Iulia de repetundis* fu sottoposta la condotta punita dal *SC. Claudianum* (47 d.C.). Ancora, la *lex Iulia de vi* fu estesa a chi fosse ritenuto colpevole *ex SC. o Volusiano* (56 d.C.). Altri senatoconsulti ampliarono poi la portata delle *leges de ambitu* e *de sicariis*, così come con il *SC. de matronarum lenocinio coercendo* (19 d.C.) ampliò l’area delle fattispecie represses *ex lege de adulteriis*. E fu il *SC. Turpilianum* (61 d.C.) a estendere la portata del regime previsto per la *calumnia* anche ad altre condotte scorrette da parte dell’accusatore in un *publicum iudicium*. A riguardo, vd. sinteticamente BOTTA, *La repressione*, cit., 356 s. E si tenga anche presente come il Senato, sin dall’età augustea, abbia giocato un ruolo fondamentale per la creazione di «nuovi modelli nomopoietici e di tecniche di armonizzazione di norme, in vario tempo e in vario modo emanate», come dimostrato dalla puntuale analisi delle testimonianze epigrafiche di P. BUONGIORNO, ‘*Senatus consulta*’: *struttura, formulazioni linguistiche, tecniche* (189 a.C.-138 d.C.), in *AUPA* 59 (2016), 17 ss., soprattutto 44 ss.

²⁹⁴ La facoltà del giudicante *extra ordinem* di discostarsi dalle pene legali fissate dalla procedura ordinaria è testimoniata da D. 48.19.13, Ulp. 1 *de appell.* (Pal. 9): *Hodie licet ei, qui extra ordinem de crimine cognoscit, quam vult sententiam ferre, vel graviores vel leviores, ita tamen ut in utroque moderationem non excedat*. La libertà nella determinazione della pena riguardava non soltanto la gravità della sanzione, ma anche la specie, potendo la pena pecuniaria trasformarsi in pena afflittiva a seconda dei casi, come testimoniato da D. 48.19.1.3, Ulp., 8 *disp.* (Pal. 153): *Generaliter placet, in legibus publicorum iudiciorum vel privatorum criminum qui extra ordinem cognoscunt praefecti vel praesides ut eis, qui poenam pecuniariam egentes eludunt, coercionem extraordinariam inducant*. Cfr. Plin., *ep.* 4.9.17; D. 48.19.11 pr., Marcian. 2 *de publ. iudic.* (Pal. 208). Si deve generalmente ritenere che l’affermazione della discrezionalità nel determinare la pena da parte degli organi giudicanti della *cognitio extra ordinem* si sia verificata nella prassi e in via progressiva, man mano che il sistema delle pene fisse dell’*ordo iudiciorum publicorum* dimostrava la sua insufficienza, fino ad affermarsi come regola entro il II sec. d.C. Sul tema si veda, in particolare, F.M. DE ROBERTIS, ‘*Arbitrium iudicantis*’ e *statuizioni imperiali. Pena discrezionale e pena fissa nella ‘cognitio extra ordinem’*, in *ZSS (Röm. Abt.)* 59 (1939), 219 ss., il quale, però, ritiene anche che sin dal tempo degli Antonini la discrezionalità dell’organo giudicante fosse temperata dalla necessità di una stretta osservanza delle pene stabilite dalle costituzioni imperiali, giudicando assolutamente

L'aumento del numero e dei tipi di pena, nonché la possibilità di variarne l'applicazione consentivano di adeguare il trattamento sanzionatorio alla specifica gravità del caso concreto e, parimenti, di tenere conto delle caratteristiche personali dell'accusato. Se da un lato questo comportò un'evoluzione importante in termini di efficienza del sistema punitivo, dall'altro si crearono i presupposti per una distinzione del giudizio *pro qualitate personarum*²⁹⁵. Attraverso la prassi delle *cognitiones extra ordinem* si delinearono ben presto due diverse categorie di accusati, individuate a seconda della loro posizione sociale: i c.d. "*honestiores*", ossia gli appartenenti alle classi più ricche e influenti, e i c.d. "*humiliores*", gli accusati di più bassa estrazione sociale, appartenenti alle classi di censo più povere²⁹⁶. Tenendo conto del fatto che una medesima pena colpiva

inconcepibile che i giudici, i quali derivavano le loro attribuzioni dall'imperatore o erano a quest'ultimo direttamente sottoposti, potessero prescindere dalle statuizioni relative ai giudizi. L'opinione di De Robertis è stata ampiamente confutata nello studio di LEVY, *Gesetz und Richter*, cit., 459 ss., il quale, con profonda analisi delle fonti, ha dimostrato che le costituzioni imperiali, fatta eccezione per i soli *mandata*, fornivano ai giudici delle *cognitiones* soltanto delle direttive che lasciavano intatto il principio di discrezionalità. Sulla libertà degli organi giudicanti *extra ordinem* nella determinazione della pena, vd. anche BRASIELLO, *La repressione*, cit., 192 ss., il quale, argomentando a partire dalla sua idea di fondo sulla netta separazione delle pene dei due sistemi repressivi ordinario e straordinario, pone in evidenza l'arbitrio dei giudici delle *cognitiones* nel modulare le sanzioni in quanto liberi dall'osservanza delle vincolanti *leges* istitutive del sistema ordinario. Brasiello, tuttavia, ritiene che non si possa davvero parlare di facoltà di variare la pena, né di aumenti, né di attenuazioni, dal momento che nella *c.e.o.* non esistano pene stabilite dalla legge. Sul punto, più sinteticamente, cfr. PUGLIESE, *Linee generali*, cit., 763 ss.; SANTALUCIA, *Diritto e processo*, cit., 247 ss.

²⁹⁵ I giuristi dell'epoca classica, pur non introducendo compiutamente un principio di personalità della pena, mostrano di considerare la *qualitas personarum* sia come criterio per la variazione delle sanzioni, sia come base per il loro raggruppamento sistematico. I Romani furono sempre consapevoli di quanto la condizione sociale o giuridica del reo potesse influire sulla portata effettiva della sanzione ed era prassi punire le persone delle classi sociali più elevate con pene considerate astrattamente più lievi, ma che colpivano in modo specifico gli elementi costituenti la base del superiore *status*, tanto che spesso la *qualitas personarum* sembra essere ritenuta un'aggravante e non un'attenuante. Sul tema, ampiamente e con discussione delle fonti, vd. DE ROBERTIS, *La variazione della pena*, cit., 467 ss., 471 s., il quale approfondisce i criteri di variazione della pena *pro qualitate personarum* individuati in *honoris reverentia* e *respectus dignitatis*. Sul problema della commisurazione della pena alle circostanze e alla *qualitas personarum*, si vedano anche le osservazioni di GARNSEY, *Social Status*, cit., 129, che affronta il problema a partire dal tema della repressione del *sacrilegium*. Cfr. MAROTTA, *Ulpiano e l'Impero. II*, cit., 205 s. e 216, il quale sottolinea che nelle *cognitiones extra ordinem* «l'ampia discrezionalità di cui godeva, consentiva al titolare del potere giurisdizionale di adeguare, a differenza di quanto accadeva nelle *quaestiones* dell'*ordo iudiciorum publicorum*, la sanzione alla gravità del reato e alla pericolosità del reo». Sul punto vd. anche ID., *'Multae iure sanxit'*, cit., 214 ss.; SANTALUCIA, *Diritto e processo*, cit., 177 e 247.

²⁹⁶ Vd. Paul. Sent. 5.22.1; 5.22.5; 5.26.1; D. 47.9.4.1, Paul. 54 *ad ed.* (Pal. 678); D. 48.8.1.5, Marcian. 14 *inst.* (Pal. 169); D. 48.19.28 pr., Call. 6 *de cogn.* (Pal. 39). Per approfondimenti sulla formazione e sul differente trattamento sanzionatorio delle due classi, *honestiores* e *humiliores*, vd. DE ROBERTIS, *La variazione della pena*, cit., 494 ss. Cfr. GARNSEY, *Social Status*, cit., 13 ss. e 103 ss., in polemica con CARDASCIA, *L'apparition*, cit., 305 ss. Vedi però anche SANTALUCIA, *Adriano e il rango sociale dei rei*, cit., 473 ss., dove si critica parzialmente la teoria della "*dual scale of penalties*" di Garnsey, sottolineando la necessità di tenere ben distinta la tipica *variatio poenarum* delle *cognitiones*, operante già dagli inizi del Principato e riguardante una modulazione della pena a seconda del crimine commesso, dalla differenziazione del trattamento sanzionatorio basata sulla classe sociale del condannato. Sul tema, cfr. RILINGER, *Humiliores-Honestiores*, cit., 13 ss., 43 ss., e 65 ss., 157 ss., il quale dedica particolare attenzione

diversamente soggetti di status differente, a parità di *crimen* commesso, gli *honestiores* erano destinatari di pene proporzionalmente più lievi rispetto agli *humiliores*, ma si trattava di sanzioni che andavano a incidere direttamente sui beni costituenti la base della condizione sociale privilegiata di cui godevano. Le pene tipiche per gli *honestiores*, infatti, erano l'espulsione dall'ordine di appartenenza, la confisca del patrimonio e l'esilio, le quali tutte implicavano la perdita di prestigio o di cospicue ricchezze, o di entrambe²⁹⁷.

Tutta questa evoluzione dell'apparato sanzionatorio ebbe come punto di partenza l'idea di *poena capitis* che il Principato aveva ereditato dalla tarda Repubblica, ossia intesa indistintamente come pena di morte o dell'esilio, come testimoniato, per tradizione indiretta, da Labeone, giurista attivo proprio nell'età di Augusto: «*Labeo existimabat capitis accusationem eam esse, cuius poena mors aut exilium esset*»²⁹⁸.

La storia della pena capitale iniziò allora a seguire due binari: uno riguarda la ricomparsa e l'applicazione sempre più frequente della pena di morte, eseguita nelle più varie e cruento modalità²⁹⁹; l'altro segue la storia dell'esilio e delle sue modulazioni, a partire dall'*aqua et igni interdictio* repubblicana, fino all'affermazione di un complesso sistema di forme di bando tra di loro in rapporto di maggiore o minore gravità³⁰⁰.

alla sistematica delle *Pauli Sententiae*, dove la variazione della pena in relazione alla condizione sociale del condannato ricorre con particolare frequenza. Sulla questione relativa all'epitome paolina, vd. da ultimo RUGGIERO, *Ricerche*, cit., 100, nt. 72, 272 e 281, ove ulteriore bibliografia.

²⁹⁷ Cfr. DE ROBERTIS, *La variazione della pena*, cit., 468 ss.

²⁹⁸ D. 37.14.10, Clem. 9 *ad leg. Iul. et Pap.* (Pal. 22).

²⁹⁹ Si è già visto che la pena di morte non fu mai davvero abolita, piuttosto cadde *de facto* in disuso per una tendenza repubblicana alla sua disapplicazione, a favore dell'introduzione dell'esilio nel sistema repressivo, e ciò risulta vero almeno fino all'età di Cesare. Tuttavia, il successivo periodo delle guerre civili determinò una cesura storica importante e Roma precipitò in una prolungata crisi sociale, politica ed economica, pregna di violenze, vendette e brutalità. È proprio in questo periodo che si ricominciò a fare ampio utilizzo della pena di morte, certamente in ambito militare, e soprattutto mediante numerose sommarie esecuzioni che non potevano essere ricondotte alla repressione ordinaria.

³⁰⁰ Poi anche confermato e disciplinato *ex professo* da un rescritto dell'imperatore Adriano, oggi riportato da D. 48.19.4, Marcian. 13 *inst.* (Pal. 153) e D. 48.19.28.13, Call. 6 *de cogn.* (Pal. 45). Sul punto, con analisi dei due passi, vd. più ampiamente *infra*, in questo capitolo, § 2.2.

1.1. Nuovi sviluppi della pena dell'esilio

L'affermarsi dell'*aqua et igni interdictio* come pena capitale si era verificata all'esito del progressivo assorbimento di una prassi nelle forme della procedura penale. L'istituto non era mai stato oggetto di specifica disciplina e, sebbene fosse previsto come pena in talune *leges*, i suoi contorni afflittivi erano piuttosto sfumati e per questo aggirabili. Gli unici due caratteri certi della pena erano la perdita della cittadinanza e, a seguito della legge di Cesare, la totale o parziale confisca dei beni dell'esule³⁰¹.

Come riferito da Cassio Dione nel cinquantaseiesimo libro della sua *Ρωμαικὴ ἱστορία*, tra la fine del I sec. a.C. e l'inizio del I sec. d.C. numerosi esuli non rispettavano del tutto l'*interdictio* subita: alcuni vivevano al di fuori delle regioni in cui erano stati confinati, altri, pur restando nel luogo d'esilio che avevano scelto, riuscivano comunque a condurre una vita agiata³⁰². Il problema della non totale effettività della sanzione si poneva non solo perché i confini del bando non erano stabiliti con chiarezza, ma anche perché la confisca dei beni non era disciplinata in modo preciso e generalizzato; di conseguenza, molti condannati continuavano a trasferire ingenti ricchezze nel luogo dove si stabilivano in esilio, garantendosi potere e autonomia³⁰³.

Date l'importanza e la diffusione che la pena dell'*aqua et igni interdictio* aveva assunto, era impellente l'esigenza di dare maggior definizione ai profili sanzionatori dell'esilio e di renderne effettiva l'efficacia penale³⁰⁴. Nel 12 d.C., allora, Augusto «ἀπηγόρευσε μηδένα πυρὸς καὶ ὕδατος εἰρχθέντα μήτε ἐν ἡπείρῳ διατρίβειν μήτε ἐν νήσῳ τῶν ὅσαι ἔλαττον τετρακοσίων ἀπὸ τῆς ἡπείρου σταδίων ἀπέχουσι, πλὴν Κῶ τε καὶ

³⁰¹ Sul provvedimento di Cesare, vd. *supra*, capitolo primo, § 3.2.

³⁰² Vd. Cass. Dio 56.27.2.

³⁰³ Si pensi al caso di Gaio Licinio Verre (vd. *supra*, capitolo Primo, §§ 3 e 3.2), o anche alle vicende riguardanti l'ex proconsole di Macedonia Gaio Antonio Hybrida che, condannato in base alla *lex Cornelia de maiestate* nel 59 a.C., si ritirò in esilio sull'isola di Cefalonia, che, secondo quanto riferito da Strab. 10.2.13, egli governò come se fosse una sua proprietà personale, tanto da progettare anche di fondarvi una nuova città: προσέκτισε Γάιος Ἀντώνιος, ὁ θεῖος Μάρκου Ἀντωνίου, ἥνικα φυγὰς γενόμενος μετὰ τὴν ὑπατείαν, ἣν συνῆρξε Κικέρωνι τῷ ῥήτορι, ἐν τῇ Κεφαλληνίᾳ διέτριψε καὶ τὴν ὅλην νῆσον ὑπήκοον ἔσχεν ὡς ἴδιον κτῆμα, [...] ἀλλὰ καθόδου τυχὼν πρὸς ἄλλοις μείζοσιν ὧν κατέλυσε τὸν βίον. Sul caso di Hybrida, vd.: Cic., *pro Flacc.* 5, 95; *de dom.* 41; in *Vat.* 27-28; *pro Cael.* 15, 47, 74, 78; *ad Att.* 2.2.3; *Phil.* 2.56, 2.98-99; Asc. 87C; Val. Max. 4.2.6; Quint., *Inst.* 4.2.123-124, 9.3.58; Plut., *Cic.* 11-12; Suet., *Caes.* 20.4; Cass. Dio 38.10.1-4 (cfr. 37.39.3), 51.26.5; Schol. Bob. 94, 126St. Cfr. GRUEN, *The Last Generation*, cit., 287 ss.; ALEXANDER, *Trials*, cit., No. 241; KELLY, *A History*, cit., 190.

³⁰⁴ Cfr. soprattutto LEVICK, 'Poena Legis Maiestatis', cit., 376 nt. 96. In adesione ai rilievi di Levick, vd. anche SANTALUCIA, *La situazione*, cit., 412.

Ῥόδου Σάμου τε καὶ Λέσβου»³⁰⁵, ossia vietò a coloro che avevano subito l'*aqua et igni interdictio* di soggiornare nel continente o in un'isola a una distanza che fosse inferiore ai quattrocento stadi da Roma, con l'eccezione delle isole di Kos, Rodi e Samo. La limitazione geografica era poi accompagnata dallo specifico divieto di trasferirsi altrove rispetto al luogo d'esilio prescelto: «τὸ μήτε περαιοῦσθαι ποὶ ἄλλοσε»³⁰⁶.

Il provvedimento augusteo intervenne poi sul piano patrimoniale, imponendo dei limiti all'*interdictus*, che non poteva possedere più di una nave da carico della capacità di mille anfore e di due barche a remi, né avere presso di sé più di venti schiavi e liberti, né possedere un patrimonio superiore al mezzo milione di sesterzi: «ἐκεῖνά τε οὖν αὐτοῖς προσέταξε, καὶ τὸ μήτε περαιοῦσθαι ποὶ ἄλλοσε, μήτε πλοῖα πλείω φορτικοῦ τε ἐνὸς χιλιοφόρου καὶ κωπήρων δύο κεκτῆσθαι, μήτε δούλοις ἢ καὶ ἀπελευθέροις ὑπὲρ εἴκοσι χρῆσθαι, μήτ' οὐσίαν ὑπὲρ δώδεκα καὶ ἡμίσειαν μυριάδα ἔχειν»³⁰⁷.

Al contenuto dispositivo già molto preciso si aggiungeva anche la minaccia di nuove sanzioni laddove i divieti fossero stati disattesi: «τιμωρηθήσεσθαι καὶ αὐτοὺς ἐκείνους καὶ τοὺς ἄλλους τοὺς τι παρὰ ταῦτα συμπράξαντάς σφισιν ἐπαπειλήσας»³⁰⁸. Cassio Dione non specifica quali conseguenze subivano coloro che avessero violato le disposizioni relative al proprio esilio, ma il solo fatto che una sanzione esistesse permette di confermare che l'intento perseguito con tale provvedimento era quello di garantire l'efficacia della pena. È verosimile, comunque, che fosse previsto un aggravamento della condizione di esule, con maggiore restrizione dei confini del bando o con ulteriori conseguenze dal lato patrimoniale.

In primo luogo, quindi, l'intervento imperiale denota un'attenzione maggiore alla circoscrizione geografica degli esuli. Ciò è coerente rispetto a una prassi che in età augustea si era consolidata rapidamente, ossia l'imposizione di un preciso luogo d'esilio al condannato, privandolo di quella libera scelta di cui, invece, gli *interdicti* di età repubblicana avevano sempre goduto. L'esigenza di delimitare con maggior precisione i confini del bando e di farli rispettare era una necessità legata non solo all'effettività della sanzione, ma dettata anche da interessi squisitamente politici: innanzitutto, si trattava di una pratica in linea con le tendenze accentratrici del Principato e con la pervasività del

³⁰⁵ Cass. Dio 56.27.2.

³⁰⁶ *Ibid.*

³⁰⁷ Cass. Dio. 56.27.3.

³⁰⁸ *Ibid.*

controllo imperiale in questioni sensibili, quale era indubbiamente la repressione criminale. Inoltre, l'aver iniziato a imporre un preciso luogo d'esilio con la sentenza, così come anche la generale *ratio* del provvedimento del 12 d.C., si possono verosimilmente ricondurre alla volontà di contrastare in modo più efficace l'attività degli esiliati politici, i più pericolosi, dal momento che essi spesso disattendevano le interdizioni subite e abusavano del *viaticum* loro concesso per accumulare rilevanti patrimoni, rendendo così concreto il rischio di nuove rivolte o cospirazioni³⁰⁹.

La questione era tanto rilevante che nel 23 d.C. l'imperatore Tiberio intervenne nuovamente sulla disciplina dell'*interdictio*. Il contenuto del provvedimento imperiale è riportato in Cass. Dio 57.22.5, secondo il quale: «ἀπεῖπε δὲ ὁ Τιβέριος τοῖς πυρὸς καὶ ὕδατος εἰρχθεῖσι μὴ διατίθεσθαι: καὶ τοῦτο καὶ νῦν φυλάττεται».

Contrariamente a posizioni per lungo tempo avallate dalla dottrina, l'intervento del *princeps* non intendeva togliere agli esiliati la capacità di testare secondo il *ius civile*³¹⁰, poiché questa era una conseguenza già insita nell'*interdictio*, dal momento che determinava l'immediata perdita della cittadinanza romana³¹¹. È più probabile, invece, che l'intervento di Tiberio mirasse al rafforzamento delle disposizioni augustee del 12 d.C., volendo evitare possibili abusi del *viaticum* da parte dei condannati³¹². Ciò che agli *interdicti* veniva tolto non era tanto la *testamenti factio* romana, quanto la generale capacità di testare anche come peregrini, invalidando ogni lascito da essi effettuato secondo qualsiasi diritto³¹³.

³⁰⁹ *Ibid.*

³¹⁰ Vd. soprattutto MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., 957 s. e *ivi* nt. 2. Più di recente, la medesima idea è stata ripresa anche da LEVICK, 'Poena Legis', cit., 379. Vd. anche P.A. BRUNT, *Charges of Provincial Maladministration under the Early Principate*, in *H 10* (1961), 202.

³¹¹ Cfr. Gai 2.145; Tit. Ulp. 20.14. Cfr. D. 28.3.6.5, Ulp. 10 *ad Sab* (Pal. 2507).

³¹² La condizione agiata degli *interdicti* pare fosse diventata una figura per antonomasia che ricorre anche in letteratura. A metà del I sec. d.C., Seneca, in *ad Helv.* 12.4, paragonava il *viaticum* degli esuli alla ricchezza dei principi: *Me quidem, quotiens ad antiqua exempla respexi, paupertatis uti solaciis pudet, quoniam quidem eo temporum luxuria prolapsa est ut maius viaticum exulum sit quam olim patrimonium principum fuit*. Cfr. BRASIELLO, *La repressione*, cit., 117 s. e nt. 65; SANTALUCIA, *La condizione*, cit., 414 ss.

³¹³ Così anche LEVY, *Kapitalstrafe*, cit., 20, nt. 4, puntualmente ripreso da BRASIELLO, *La repressione*, cit., 110 s. Cfr. KUNKEL, *Quaestio*, cit., 71; M. FUHRMANN, s.v. "Publicatio bonorum", in *PWRE* XXIII, 2, Stuttgart, 1959, 2499 s; CIACERI, *La responsabilità*, cit., 396 s.; DEVILLA, 'Aqua et igni interdictio', cit., 12. Più di recente, vd. anche Y. RIVIÈRE, *L'interdictio aqua et igni et la deportatio sous le Haut-Empire romain (étude juridique et lexicale)*, in PH. BLAUDEAU (a cura di), *Exil et relégation. Les tribulations du sage et du saint durant l'Antiquité romaine et chrétienne (Ier-VIe s. ap. J.-C.)*, Actes du colloque organisé par le Centre Jean-Charles Picard, Université de Paris XII-Val de Marne (17-18 juin 2007), Paris, 2008, 53 ss.; SANTALUCIA, *La situazione*, cit. 416, e cfr. ora anche M. RAVIZZA, *Sui rapporti tra matrimonio e 'deportatio' in diritto romano*, in *RDR* 14 (2014), 3; BEGGIO, *Contributo*, cit., 172 s.

Come mette in evidenza lo stesso Cassio Dione, questo regime «καὶ νῦν φυλάττεται», ossia era ancora in pieno vigore all'epoca in cui egli scriveva la sua opera, tra la fine del II e l'inizio del III sec. d.C. Il dato temporale permette allora di fare il collegamento con un passo di Ulpiano, giurista contemporaneo a Cassio Dione:

D. 32.1.2, Ulp. 1 *de fideicomm.* (Pal. 1847): *Hi, quibus aqua et igni interdictum est, item deportati fideicommissum relinquere non possunt, quia nec testamenti faciendi ius habent, cum sint ἀπόλιδες.*

Il passo si rivela di fondamentale importanza per comprendere la portata del provvedimento di Tiberio. In base al frammento, infatti, si apprende che gli *interdicti*, e dunque i *deportati*, non avevano la *testamenti factio* né attiva, né passiva, perché erano «ἀπόλιδες», apolidi, ossia giuridicamente privi di qualsiasi cittadinanza. Il concetto di apolidia e l'impiego del relativo termine greco, però, non possono essere considerati come il frutto della riflessione giurisprudenziale di epoca classica.

Originariamente, per i Romani, la libertà dell'individuo presupponeva la necessaria appartenenza all'ordinamento romano, ovvero a una qualsiasi altra comunità politica, giuridicamente organizzata, riconosciuta come tale da Roma; vigeva, cioè, l'idea di un inscindibile binomio *libertas-civitas*. L'uomo che non aveva uno *status civitatis* non poteva esercitare pienamente la sua libertà, perché mancava un presupposto giuridico essenziale a tale esercizio; egli, infatti, non era titolare dei diritti civili garantiti al cittadino³¹⁴.

Di conseguenza, colui che subiva l'*interdictio* e perdeva la cittadinanza romana assumeva lo stesso *status* di un *peregrinus*, come se diventasse membro di una comunità politica differente da Roma nel momento stesso della condanna all'esilio, perché solo così si poteva concepire l'idea di un esule che, pur avendo perso la *civitas*, continuava a essere un soggetto libero e titolare di diritti quantomeno sul piano del *ius gentium*³¹⁵.

³¹⁴ Vd., in particolare, CH. WIRSZUBSKI, *Libertas as a Political Idea at Rome during the Late Republic and Early Principate*, Cambridge, 1968, 3 ss. e 24 ss. Cfr. E. VOLTERRA, *Gli ἀπόλιδες in diritto romano*, in *Scritti giuridici*, II, Napoli, 1991, 479 ss. [= *Studi in onore di Francesco Messineo*, IV, Milano, 1959, 471 ss.].

³¹⁵ I diritti esercitabili in base allo *status civitatis* subivano delle modulazioni a seconda del riconoscimento del singolo come effettivo *civis Romanus*, o come *Latinus*, *peregrinus alicuius civitatis*, *peregrinus dediticius*, o *dediticius aelianus*. Vd. VOLTERRA, *Gli ἀπόλιδες*, cit., 481 ss., e, più estesamente, B. ALBANESE, *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo, 1979, 51 e 105 sulla condizione dei *dediticii*.

Il termine ἄπολις, di matrice ellenistica, ha il preciso significato di un soggetto libero privo della cittadinanza di qualsiasi *polis*, ed è una parola propria della lingua greca, non latina³¹⁶. Con ogni probabilità, dunque, il riferimento agli ἀπόλιδες deve aver fatto la sua comparsa nel Digesto soltanto in epoca giustiniana, quando i giuristi bizantini si trovarono a dover adattare la materia giuridica a una realtà politica nuova rispetto a quella di età classica. Già con Caracalla, infatti, erano ormai del tutto scomparse le comunità politiche autonome, così come non esisteva più una reale differenza tra un *civis* e un *peregrinus*, essendo tutti indistintamente sudditi dell'impero. In età giustiniana, parlare solo di una riduzione a "*peregrini*" per effetto dell'*interdictio* non avrebbe più avuto né un significato chiaro, né la giusta portata afflittiva³¹⁷.

Pur ritenendo che nel frammento di Ulpiano la parola ἀπόλιδες abbia effettivamente sostituito il riferimento ai *peregrini*, il contenuto del passo mantiene la sua coerenza interna: gli *interdicti* non avevano la *testamenti factio* né attiva né passiva perché, essendo considerati come dei *peregrini*, non possedevano l'esercizio del *ius civile* romano, ma continuavano ad avere diritti in base al *ius gentium*.

Questa lettura del passo è confermata dal confronto con l'unico altro frammento del Digesto a presentare il termine ἀπόλιδες e per il quale si deve immaginare il medesimo processo di sostituzione della parola *peregrini* da parte dei compilatori giustiniane:

D. 48.19.17.1, Marcian. 1 *inst.* (Pal. 49): *Item quidam ἀπόλιδες sunt, hoc est sine civitate: ut sunt in opus publicum perpetuo dati et in insulam deportati, ut ea quidem, quae iuris civilis sunt, non habeant, quae vero iuris gentium sunt, habeant.*

Pertanto, con riferimento all'epoca del primo Principato, e quindi poi all'età classica, il frammento di Marciano va inteso nel senso che l'unica capacità giuridica

aeliani, 195 s. sulla condizione dei *peregrini dediticii*, e 171 ss. sullo *status civitatis*, la *latinitas* e la *peregrinitas*.

³¹⁶ Vd. s.v. ἄπολις, in *LSJ* II⁹, 1534.

³¹⁷ Si seguono l'analisi e le considerazioni di VOLTERRA, *Gli ἀπόλιδες*, cit., 482 ss., il quale, richiamando anche Cic., *pro Caec.* 100, confrontato con Gai 1.90 e 128, Tit. Ulp. 10.3 e C.Th. 4.6.3 pr., dimostra chiaramente che l'*interdictus* era considerato un «*peregrinae condicionis homo*». Prima di Volterra, già P.M. MEYER, *Zur constitutio Antoniniana*, in *ZSS (Röm. Ab.)* 46 (1926), 265, rilevava l'interpolazione nell'utilizzo di «ἀπόλιδες», così come anche BRASIELLO, *La repressione*, cit., 361 ss., con argomentazioni altrettanto pregnanti.

riconosciuta agli *interdicti*, in quanto *peregrini*, era sul piano del *ius gentium*³¹⁸. Questo significa che gli esuli avevano pur sempre il diritto di amministrare il *viaticum* loro assegnato e di disporne *mortis causa*: anche se il lascito non era riconosciuto dal *ius civile* romano, esso era pur sempre valido e poteva condurre a degli abusi dal lato patrimoniale.

Ed ecco, allora, che è possibile comprendere la *ratio* alla base dell'intervento dell'imperatore Tiberio del 23 d.C. e la sua effettiva portata: il provvedimento non tolse agli *interdicti* la capacità di testare in base al *ius civile* romano, capacità che perdevano insieme alla *civitas* per effetto della condanna, ma volle privare gli *interdicti* della possibilità di fare e ricevere lasciti testamentari di qualsiasi tipo. Di conseguenza, non potendo gli esuli avere eredi, alla loro morte il patrimonio era automaticamente acquisito da Roma³¹⁹.

Molti in dottrina hanno invece voluto vedere nel provvedimento del 23 d.C. l'atto di nascita della pena della *deportatio*³²⁰, ma l'intervento di Tiberio deve essere piuttosto inquadrato come un momento importante all'interno di un processo evolutivo in atto e riguardante il sistema delle pene nella sua generalità³²¹.

³¹⁸ Cfr. Tit. Ulp. 10.3 e, soprattutto, 20.14: *Latinus Iunianus, item is, qui dediticiorum numero est, testamentum facere non potest: Latinus quidem, quoniam nominatim lege Iunia prohibitum est; is autem, qui dediticiorum numero est, quoniam nec quasi civis Romanus testari potest, cum sit peregrinus, nec quasi peregrinus, quoniam nullius certae civitatis civis est, ut secundum leges civitatis suae testetur*. E vd. i rilievi di LEVY, *Kapitalstrafe*, cit., 337 nt. 96. Cfr. le recenti considerazioni di SANTALUCIA, *La situazione*, cit., 416 s., il quale, pur non sembrando revocare in dubbio la definizione degli *interdicti* quali ἀπόλιδες, li considera comunque come *peregrini dediticii*, e giunge quindi a medesime conclusioni.

³¹⁹ Cfr. SANTALUCIA, *La situazione*, cit., 417. Sul punto, vd. ampiamente *infra*, capitolo terzo, §§ 2.1 e 3.

³²⁰ Si fa riferimento, in particolare, a MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., 957 s. e 974 s., le cui posizioni furono poi riprese da studiosi successivi, a volte acriticamente. Secondo STRACHAN DAVIDSON, *Problems*, II, cit., 55 ss. e 66 ss., invece, il provvedimento di Tiberio avrebbe reso la perdita della cittadinanza romana una conseguenza diretta dell'*interdictio*, questo perché, in base alla sua ricostruzione della storia dell'esilio romano, in precedenza l'*interdictus* subiva soltanto il bando e la confisca dei beni, e perdeva la cittadinanza romana solo per atto volontario di rinuncia o per acquisizione di un'altra cittadinanza. Simile l'opinione di HARTMANN, s.v. "*aquae et ignis interdictio*", cit., 310. Vd. anche FERRINI, *Esposizione*, cit., 155; GIOFFREDI, s.v. "*Aqua et igni interdictio*", cit., 817.

³²¹ Già F. VON HOLTZENDORFF, *Die Deportationsstrafe im römischen Altertum hinsichtlich ihrer Entstehung und rechtsgeschichtlichen Entwicklung dargestellt*, Leipzig, 1859 (rist. anastatica, Aalen, 1975), 27 ss. e 36 ss., pur ritenendo che si possa parlare di *deportatio* già per l'età di Tiberio, rilevava che l'introduzione effettiva della deportazione nel sistema romano delle pene fu il frutto di una graduale imposizione di questa nuova forma d'esilio capitale sulle altre tipologie di bando, all'esito di uno sviluppo indipendente che aveva avuto inizio già nell'età di Augusto, quando all'*a.et.i.i.* cominciò a essere associato il trasferimento forzoso del condannato in un luogo di confino imposto con la sentenza. Cfr. V. DEVILLA, *Exilium perpetuum*, in *Studi in memoria di Emilio Albertario*, I, Milano 1953, 298 s., il quale, pur ritenendo che la *deportatio* sarebbe sorta al tempo di Tiberio per effetto del provvedimento di cui in Cass. Dio 57.22.5, ritiene comunque che non si sia verificata immediatamente la sostituzione dell'*aqua et igni interdictio* con la deportazione, poiché questa sarebbe stata il risultato di un lungo sviluppo della repressione criminale dell'età del Principato, compiutasi solo dopo la fine dell'età classica, rilevando giustamente anche la continuata vigenza della pena dell'*aqua et igni interdictio* almeno fino all'età dei Severi. Su uno sviluppo della *deportatio* attraverso la prassi, rifiutando però l'idea di una sua introduzione

La base per lo sviluppo della pena della *deportatio*, infatti, si può considerare presente già in età augustea, in considerazione della sopra menzionata prassi di unire gli effetti sanzionatori tipici dell'*aqua et igni interdictio* all'imposizione di un preciso luogo di esilio per il condannato, spesso un'isola³²². Prima dell'età severiana, però, i termini *deportatio* e *deportare* risultano piuttosto infrequenti nelle fonti e, in generale, la deportazione non sembra costituire una pena specifica e autonoma, quanto piuttosto una *species gravior* dell'*aqua et igni interdictio*, quando si prevedeva il confino in un'isola. Solo in un secondo momento, grazie soprattutto all'opera di riorganizzazione della materia penale da parte della giurisprudenza di età severiana, la *deportatio* sarebbe diventata centrale nella sistematica della pena capitale, smettendo di essere considerata una forma particolare di esecuzione dell'*aqua et igni interdictio* e divenendo una pena dalla precisa individualità afflittiva, dalla quale derivava una riduzione *ad peregrinitatem*³²³.

Prima di allora, lo studio della casistica dell'età del Principato dimostra che inizialmente l'*aqua et igni interdictio* mantenne la sua autonoma rilevanza come pena

mediante specifico provvedimento, vd. G. KLEINFELLER, s.v. "*deportatio in insulam*", in *PWRE* V, 1, Stuttgart, 1895, 231 ss.; SANTALUCIA, *La situazione*, cit., 417 ss., in particolare 419 nt. 35; PUGLIESE, *Linee generali*, cit., 766 nt. 103; GARNSEY, *Social Status*, cit. 111 ss. Vd. ora anche RAVIZZA, *Sui rapporti*, cit., 3 s.; BEGGIO, *Contributo*, cit., 173 ss. Per BRASIELLO, *La repressione*, cit., 297 ss., invece, le *deportatio* sarebbe stata sì il frutto di un'evoluzione ma, restando fedele alla propria visione dicotomica della pena, alternativamente ordinaria o straordinaria, egli ritiene che il provvedimento di Tiberio fosse in realtà riferito alla procedura ordinaria e non alla straordinaria, alla quale invece apparterebbe la pena della *deportatio*. Differenti le posizioni di LEVICK, '*Poena Legis*', cit., 378 s., la quale, pur vedendo l'origine della *deportatio* in chiave evolutiva, ritiene che la comparsa della nuova pena sia da ricondurre a un momento entro il 22 d.C. e sostiene che la cittadinanza interessata dal provvedimento del 23 d.C. fosse solo quella romana. Retrodata l'introduzione della *deportatio* all'età augustea, di fatto assimilandola alla *relegatio in insulam*, anche CIACERI, *La responsabilità*, cit., 396 s. Cfr. R.A. BAUMAN, '*Impietas in Principem*'. *A Study of Treason against the Roman Emperor with special reference to the First Century A.D.*, München, 1974, 29, il quale sostiene che l'introduzione della *deportatio in insulam* non solo sia da ricondurre all'età augustea, ma la fa anche dipendere dal provvedimento imperiale del 12 d.C. relativo alla condizione degli *interdicti*.

³²² Vd. PUGLIESE, *Linee generali*, cit., 766 s. Cfr. DEVILLA, *Exilium perpetuum*, cit., 297 ss.

³²³ Sul punto vd. già i rilievi di MANCINI, *D.* 48.22, cit., 211 ss. e 247 ss. Inoltre, il cambiamento si registra soprattutto a partire dal dato terminologico, come messo in evidenza dallo studio condotto da DEVILLA, *Exilium perpetuum*, cit., 295 ss. Vd. anche GARNSEY, *Social Status*, cit., 113 ss., il quale ritiene che il termine *deportatio* non sia mai stato utilizzato in senso tecnico fino agli inizi del II sec. d.C., e RIVIÈRE, *Interdictio*, cit., 67 s. e 73 ss., che arriva a datare l'impiego tecnico del termine *deportatio in insulam* all'epoca di Caracalla. Cfr. STINI, *Plenum exiliis mare*, cit., 47 s., che sostiene che la nascita della *deportatio* sia una mera questione di innovazione terminologica. La questione dell'introduzione della pena della *deportatio* e del suo statuto giuridico sarà ripresa *infra*, capitolo terzo, § 1 *et passim*, anche alla luce dei dati raccolti nel corso dell'analisi casistica, per la quale si veda *infra*, in questo stesso capitolo, §§ 2 ss.

capitale e che, parallelamente, prima ancora che iniziasse a delinearsi un'idea di *deportatio*, si diffuse invece un'altra forma di bando: la *relegatio*³²⁴.

Originariamente, la relegazione trovava impiego a Roma sia in ambito familiare, sia nell'amministrazione dell'ordine pubblico. Da un lato, si definiva *relegatio* una punizione che il *pater familias* poteva impiegare contro figli e schiavi, e che consisteva nella reclusione più o meno prolungata del figlio o del servo, o nel suo allontanamento dalla casa paterna, ovvero nel suo trasferimento forzato in campagna con destinazione ai lavori agricoli³²⁵. Dall'altro lato, invece, la *relegatio* costituiva un mezzo di *coërcitio* che i magistrati dotati di *imperium* potevano applicare con decreto sia ai cittadini romani, sia ai *peregrini*, a tutela preventiva dell'ordine pubblico o come sanzione per illeciti minori³²⁶. Il provvedimento poteva colpire un qualsiasi numero di individui e prevedeva il bando da Roma, in certi casi aggravato dall'indicazione di uno specifico luogo di confino³²⁷.

Al pari dell'*aqua et igni interdictio*, anche la relegazione fu ereditata dall'età del Principato e trasformata in vera e propria *poena legis* dalla *lex Iulia de adulteriis coercendis*³²⁸, poi estesa anche ad altre ipotesi criminose. Inoltre, sin da subito la *relegatio* fu impiegata nei giudizi della *cognitio extra ordinem*, nella cui prassi subì modulazioni di tempo e di intensità a seconda dei casi; se fino ad allora per *exilium* si era intesa la sola

³²⁴ Lo statuto giuridico della *relegatio*, così come anche l'inquadramento sistematico dell'*interdictio* nel Principato e la sua sostituzione per effetto dell'introduzione della *deportatio*. sarà oggetto di più approfondita analisi *infra*, Capitolo Terzo, §§ 1 *et passim*. In questo capitolo, invece, si affronterà la materia attraverso lo studio puntuale della casistica d'esilio, per il quale si fa rinvio a *infra*, §§ 2 ss.

³²⁵ Vd., ad esempio, Liv. 7.4; Cic., *de off.* 3.31; *pro Rosc. Am.* 15; Cass. Dio 55.32. Sul punto, vd. anche MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., 968; G. KLEINFELLER, s.v. *relegatio*, in *PWRE I A*, 1, Stuttgart, 1914, 564.

³²⁶ Cfr. Fest., *de verb. sign.*, s.v. "relegati", 348L: *Relegati dicuntur proprie, quibus ignominiae, aut poenae causa necesse est ab urbe Roma, aliove quo loco abesse lege †senatuique† consulto, aut edicto magistratus; ut etiam Aelius Gallus indicat.*

³²⁷ Nelle fonti sono riportati numerosi episodi di relegazione, impiegata con finalità differenti. Alcuni esempi: nel 161 a.C. un apposito decreto sancì l'espulsione da Roma di tutti i filosofi e retori greci (Gell., *N.A.* 15.11.1; Suet., *Gramm.* 1.1) e, similmente, nel 154 a.C. furono banditi dalla città gli epicurei Filisco e Alceo (Athen. 12.547). Nel 132 a.C. una *relegatio* colpì i seguaci di Tiberio Gracco dopo i tumulti conseguiti alla sua morte. Nel 63 a.C. Cicerone minacciò Lucio Sergio Catilina in Senato di procedere alla sua espulsione dalla città (Cic., *Cat.* 1.13 e 20) e nel 58 a.C., il console Aulo Gabinio colpì con *relegatio* anche il cavaliere Lucio Elio Lamia, confinandolo ad almeno duecento miglia di distanza da Roma (Cic., *de dom.* 96; *pro Sest.* 29; *in Pis.* 23; *ad fam.* 11.16.2, 12.29.1; Asc. 10C; Cass. Dio 38.16.4; Schol. Bob. 168St.). Sulle origini di questa sanzione, cfr. G. AMIOTTI, *Primi casi di relegazione e di deportazione insulare nel mondo romano*, in M. SORDI, *Coercizione e mobilità umana nel mondo antico*, Milano, 1995, 245 ss.

³²⁸ Per un approfondimento sulla *poena legis* della *lex Iulia de adulteriis coercendis* e un'analisi della casistica, vd. più ampiamente *infra*, in questo capitolo, § 3.

aqua et igni interdictio, a partire dall'età augustea il termine iniziò a indicare un *genus* nel quale erano ricomprese più *species*³²⁹.

La *relegatio* era una pena più mite dell'*interdictio*, in quanto di natura non capitale³³⁰. Il *relegatus*, infatti, non perdeva la cittadinanza romana e subiva la confisca dei beni – totale o parziale – soltanto nei casi in cui ciò era specificamente previsto dalla sentenza di condanna³³¹. Il contenuto dispositivo della relegazione rimase essenzialmente lo stesso previsto dall'atto di *coërcitio* di età repubblicana, imponendo o il solo bando da Roma, oppure l'espulsione dalla città associata all'indicazione di un particolare luogo di confino³³², anche *ad tempus*³³³, ed era tipicamente comminata contro rei appartenenti alle classi sociali superiori³³⁴.

È perciò evidente che già nel corso del primo Principato l'esilio conobbe degli sviluppi di fondamentale importanza che diedero l'impostazione e i presupposti per tutta la successiva evoluzione di questa pena, avviandosi l'*exilium* a diventare una macrocategoria sanzionatoria complessa e ricca di sfumature. Lo studio della casistica permette di tracciare chiaramente le linee di questa evoluzione e di studiare in concreto l'effettiva dinamica della pena. Si procederà ora a tale analisi, seguendo una diacronia declinata in funzione dei singoli *crimina* per i quali l'esilio era applicato come pena, partendo dall'età di Augusto e arrivando all'età dei Severi. L'ordine di trattazione, invece, seguirà un criterio puramente quantitativo, muovendosi dal *crimen* per il quale si ha testimonianza di un maggior numero di condanne all'esilio, e passando a quelli per i quali si registra una casistica progressivamente meno consistente.

³²⁹ Vd. D. 48.22.5, Marcian. 1 *reg.* (Pal. 222); D. 48.22.6, Ulp., 9 *de off. proc.* (Pal. 2242). Cfr. D. 48.1.2, Paul. 15 *ad ed. praet.* (Pal. 260). Cfr. lo studio della terminologia in BRASIELLO, *La repressione*, cit., 271 ss.; DEVILLA, *Exilium perpetuum*, cit., 295 ss.; GARNSEY, *Social Status*, cit., 113 ss.; RIVIÈRE, *Interdictio*, cit., 67 ss. Vd. anche, sinteticamente, PUGLIESE, *Linee generali*, cit., 766 nt. 6.

³³⁰ Vd. D. 48.1.2, Paul. 15 *ad ed. praet.* (Pal. 260); D. 48.19.28 pr.-1, Call. 6 *de cogn.* (Pal. 39 e 42). Cfr. D. 48.22.6, Ulp. 9 *de off. proc.* (Pal. 2242).

³³¹ D. 48.22.7.3, Ulp. 10 *de off. proc.* (Pal. 2243).

³³² Vd. D. 48.22.5, Marcian., 1 *reg.* (Pal. 222); D. 48.22.7.3, Ulp. 10 *de off. proc.* (Pal. 2243).

³³³ Vd. D. 48.22.7.2-3, Ulp. 10 *de off. proc.* (Pal. 2243); D. 48.22.14.1, Ulp. (Pal. 2996).

³³⁴ Vd., ad esempio, Coll. 1.7.2; 7.4.2; 12.2.1; 12.3.1; 13.3.2; 14.2.2; Paul. Sent. 5.20.2; 5.21.4; 5.22.2; 5.22.6; 5.22.19; 5.23.14. Cfr. KLEINFELLER, s.v. "*relegatio*", cit., 564 s., il quale si spinge a descrivere la *relegatio* come una "*Standesstrafe*". Cfr. GARNSEY, *Social Status*, cit., 111 ss. *et passim*.

2. Crimen maiestatis

Nei primissimi anni del Principato l'opera riformatrice di Augusto riguardò la repressione penale non soltanto sotto il profilo procedurale, ma anche sostanziale: alcuni *crimina* furono introdotti *ex novo*, come ad esempio l'*adulterium*, regolato dall'apposita *lex Iulia de adulteriis coercendis*, mentre altri crimini già contemplati dall'ordinamento furono oggetto di interventi legislativi volti al riordino della materia e a un ampliamento delle fattispecie costitutive.

Tra i *crimina* preesistenti, quello che subì la riforma più importante fu senz'altro il *crimen maiestatis*, che trovò nuova integrale disciplina con la *lex Iulia maiestatis*³³⁵ dell'8 a.C.³³⁶.

Sin dalle origini della *res publica*, la materia *de maiestate* aveva conosciuto un'evoluzione costante e parallela alla storia costituzionale di Roma, con una graduale estensione di ciò che per *maiestas* s'intendeva, attraverso l'emanazione di una serie di

³³⁵ L'idea della dottrina maggioritaria, qui condivisa, è che la disciplina del *crimen maiestatis* dipendesse da una legge di Giulio Cesare, successivamente ripresa e ampliata con nuova legislazione da Augusto nell'ambito del suo intervento riformatore, così come ritengono, ad esempio, MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., 541 nt. 3; ROTONDI, *Leges*, cit., 422 e 453; B. BIONDI, *La Legislazione di Augusto*, Milano, 1939, 114; BRASIELLO, s.v. "*Crimina*", in *NNDI V*, Torino, 1960, 3; B. KÜBLER, s.v. "*maiestas*", in *PWRE XIV*, Stuttgart, 1928, 542 ss.; KUNKEL, *Quaestio*, cit., 72; C. W. CHILTON, *The Roman Law of Treason under the Early Principate*, in *JRS* 45 (1955), 75; LEVICK, '*Poena Legis*', cit., 361 ss.; L. DALY, W. L. REITER, *The Gallus Affair and Augustus' 'lex Iulia maiestatis': a Study in Historical Chronology and Causality*, in C. DEROUX (a cura di), *Studies in Latin Literature and Roman History*, I, Bruxelles, 1979, 306 ss.; SANTALUCIA, *Diritto e processo*, cit., 195. Tra i lavori più recenti, vd. anche A. NOGRADY, *Römisches Strafrecht nach Ulpian. Buch 7 bis 9 'De officio proconsulis'*, Berlin, 2006, 148; O. ROBINSON, *Penal Practice and Penal Policy in Ancient Rome*, London-New York, 2007, 62. Cfr. J. E. ALLISON, J. D. CLOUD, *The lex Iulia Maiestatis*, in *Latomus* 21 (1962), 723 s., i quali sostengono che il contenuto della legge riportato in D. 48.4 si riferisca alla legge di Cesare e non a quella di Augusto. Diversamente, altra parte della dottrina ritiene che la *lex Iulia maiestatis* fosse soltanto una e da attribuire a Giulio Cesare, come fanno REIN, *Kriminalrecht*, cit., 516; BLEICKEN, *Senatsgericht*, cit., 28 nt. 2; JONES, *Criminal Courts*, cit., 57; J. HARRIES, *Law and Crime in the Roman World*, Cambridge, 2007, 77 s.; SCHILLING, '*Poena extraordinaria*', cit., 87 nt. 111. Isolata la posizione di A. H. J. GREENIDGE, *The conception of treason in Roman Law*, in *Juridical Review* 7 (1895), 235, il quale rifiuta l'idea che una legge sulla *maiestas* potesse essere stata emanata dopo la fondazione del Principato, perché ritenuta «both unnecessary and invidious» rispetto alle intenzioni di Augusto, e afferma che si trattava di una legge ben più risalente nel tempo, precedente anche a Cesare. Ci sono, infine, coloro i quali ritengono «insolubile» il dilemma della paternità di questa legge, come V. ARANGIO RUIZ, *La legislazione [augustea]*, in ID., *Scritti di diritto romano*, III, Napoli, 1977, Napoli, 284 s.; J. P. V. D. BALS DON, s.v. "*maiestas*", in *OCD*, Oxford, 1970², 640.

³³⁶ La datazione della legge è discussa. L'8 a.C. è proposto da ROTONDI, *Leges publicae*, cit., 453, così come anche da BIONDI, *La Legislazione*, cit., 114, il quale, tuttavia, non manca di avanzare delle riserve sul punto. La posizione di Biondi si fonda principalmente sull'idea che la *lex Iulia de maiestate* non possa essere ricondotta al periodo iniziale dell'attività legislativa di Augusto perché le sue disposizioni sembrerebbero presupporre uno sviluppo più avanzato del Principato; simili le osservazioni di BRASIELLO, s.v. "*Crimina*", cit., 3. Sul punto, vd. anche PUGLIESE, *Linee generali*, cit., 750. Cfr. SANTALUCIA, *Diritto e processo*, cit., 195 e, *ivi*, nt. 29, il quale, invece, colloca la legge sulla *maiestas* nel 27 a.C., sebbene avanzando dei dubbi.

apposite *leges*³³⁷. La legge augustea segnò il punto di arrivo di questa evoluzione, dando alla *maiestas* un duplice valore: si configurava una *laesa maiestas senatus et populi Romani* quando il *crimen* era integrato da atti commessi «*adversus populum Romanum vel adversus securitatem eius*»³³⁸, cioè costituenti offesa o minaccia al popolo romano, alla sicurezza dello Stato e all'integrità delle sue istituzioni; si integrava, invece, una *laesa maiestas principis* quando si trattava di offese o atti di spregio rivolti contro la persona del *princeps* e i membri della sua famiglia. È ovvio, però, che i due piani non potessero restare davvero distinti. L'instaurazione del Principato spostò gli equilibri istituzionali verso un'ineluttabile personificazione dello Stato romano nella figura dell'imperatore, chiave di volta e apice dell'ordinamento costituzionale. Di conseguenza, gli atti di ostilità contro il *princeps* furono ben presto avvertiti come offese alla *maiestas populi Romani*, e i casi più gravi di attentato all'imperatore, cospirazione, ribellione e messa in discussione dell'autorità imperiale furono considerati alto tradimento e attentati all'ordine costituito³³⁹.

³³⁷ Il *crimen maiestatis* del primo Principato è il risultato di un'ormai compiuta assimilazione di figure criminose molto differenti all'interno di una macrocategoria unitaria. In età repubblicana furono numerose le leggi volte a riorganizzare e disciplinare la materia: dopo una prima *lex Appuleia* del 103 a.C., già estensiva della nozione di *maiestas*, aveva fatto seguito la *lex Varia* del 90 a.C. (Cic., *pro Scauro* 3; *Brut.* 205, 304-305; *Tusc.* 2.24.57; Asc. 19, 22, 73, 79 C; Val. Max. 8.6.4; Quint., *Inst.* 5.12.10; Appian., *b.c.* 1.37), con la quale era stata istituita una *quaestio extraordinaria* per il perseguimento di coloro che avevano favorito lo scoppio della guerra sociale. Nell'81 a.C. fu emanata la *lex Cornelia de maiestate* (Cic., *in Verr.* I, 4.12; *pro Cluent.* 97; *in Pis.* 50; *ad fam.* 3.11.2; Asc. 59C; Auct., *ad Herenn.* 2.17; Tac., *Ann.* 1.72), istitutiva di una prima *quaestio de maiestate* permanente, mentre intorno al 46 a.C. dovrebbe essere stata emanata la *lex Iulia de maiestate* di Cesare (Cic., *Phil.* 1.8.19; Suet., *Caes.* 41; Cass. Dio 48.25.1). Per l'approfondimento di tali questioni, con particolare attenzione agli sviluppi della *maiestas* nella procedura comiziale di età repubblicana, nonché alla peculiare relazione tra *maiestas* e *perduellio*, si vedano gli studi di R.A. BAUMAN, *The 'Crimen Maiestatis' in the Roman Republic and Augustan Principate*, Johannesburg, 1970, soprattutto 16 ss., con attenta analisi della dottrina, e di BRECHT, *'Perduellio': eine Studie*, cit. 56 ss., 113 ss. e 214 ss., nonché ID., *'Perduellio' und 'Crimen Maiestatis'*, in *ZSS (Röm. Abt.)* 64 (1944), 354 ss. Vd. anche KÜBLER, s.v. "*maiestas*", cit., 544 ss.; RUGGIERO, *Ricerche*, cit., 392 ss., con bibliografia. Una sintesi di questa evoluzione, con attenzione alle leggi da Saturnino a Cesare, anche in J. HARRIES, *Law and Crime in the Roman World*, Cambridge, 2007, 72 ss. Cfr. E.T. MERRILL, *Some Remarks on Cases of Treason in the Roman Commonwealth*, in *CPh* 13 (1918), 34 ss.; F.S. LEAR, *The Crime of Majesty in Roman Public Law*, in ID., *Treason in Roman and Germanic Law. Collected papers*, Austin, 1965, 3 ss.

³³⁸ D. 48.4.1.1, Ulp., 7 *de off. proc.* (Pal. 2193).

³³⁹ La precisa elencazione delle condotte integranti il *crimen maiestatis* si trova oggi nel Digesto, al titolo D. 48.4, interamente dedicato *ad legem Iuliam maiestatis*. Le figure delittuose ivi descritte presentano una peculiare varietà per natura e gravità, tanto da potersi operare un'ideale partizione in tre distinte categorie: a) lesione delle istituzioni e l'oltraggio a magistrati e altre autorità: D. 48.4.1.1, Ulp. 7 *de off. proc.* (Pal. 2193); D. 48.4.2, Ulp. 8 *disp.* (Pal. 154); D. 48.4.3, Marcan. 14 *inst.* (Pal. 163); b) casi di alto tradimento dello Stato romano, che a loro volta vanno distinti tra atti di collusione con il nemico (*proditio*) e altri atti di violenza armata interna, sedizione – anche solo tentata – e conduzione di operazioni militari non autorizzate, o casi gravi di abuso dei poteri magistratuali (*perduellio*): D. 48.4.1.1, Ulp., 7 *de off. proc.* (Pal. 2193); D. 48.4.2, Ulp., 8 *disp.* (Pal. 154); D. 48.4.3, Marcan. 14 *inst.* (Pal. 163); D. 48.4.4, Scaev. 4 *reg.* (Pal. 204); c) offese rivolte alla persona, alla personalità e all'immagine del *Princeps* o dei membri della

Ne derivavano due competenze giurisdizionali concorrenti: la *cognitio senatus* e la *cognitio Principis*, coesistenti con il *iudicium publicum* che si poteva ancora instaurare seguendo la procedura dell'*ordo*. Tale differenziazione sembra trovare conferma anche sulla base del trattamento sanzionatorio previsto, in merito al quale si può innanzitutto guardare a:

D. 48.4.11, Ulp. 8 *disp.* (Pal. 152): *Plane non quisque legis Iuliae maiestatis reus est, in eadem condicione est, sed qui perduellionis reus est, hostili animo adversus rem publicam vel principem animatus: ceterum si quis ex alia causa legis Iuliae maiestatis reus sit, morte crimine liberatur.*

In primo luogo, il frammento offre un riscontro sulle diverse categorie integranti il *crimen maiestatis*: da un lato si colloca la *perduellio*, da intendersi in senso lato come qualsiasi atto commesso consapevolmente e con volontà contro lo Stato romano e le sue istituzioni, compresa l'autorità del *princeps*; dall'altro si hanno gli atti che rientrano nel novero dell'indefinito *ceterum*, qualificabili come generica *laesa maiestas*³⁴⁰.

In secondo luogo, il frammento traccia una chiara differenziazione anche con riguardo al trattamento sanzionatorio delle due categorie indicate: la *perduellio* è giudicata grave al punto da non poter essere espiata neanche con la morte del reo; gli altri atti di *laesa maiestas*, invece, sono considerati di minor gravità, e infatti si tratta di delitti che si estinguono con la morte del colpevole.

famiglia imperiale: D. 48.4.3, Marican. 14 *inst.* (Pal. 163); D. 48.4.4.1, Scaev. 4 *reg.* (Pal. 204); D. 48.4.6, Ven. 2 *de iudic. publ.* (Pal. 38); D. 48.4.5.2, Marcian. 5 *reg.* (Pal. 285).

³⁴⁰ Come già messo in evidenza da ROGERS, *Criminal Trials*, cit., 6 s. e 190 ss. Anche GREENIDGE, *The conception*, cit., 232 s., distingue tra forme più e meno gravi di *maiestas*, ma riconduce alla legislazione sillana una prima formale ed effettiva graduazione delle fattispecie integranti il *crimen maiestatis*. Contrario a questa interpretazione è, invece, CHILTON, *The Roman Law of Treason*, cit., 73 ss., che non concorda con l'interpretazione di Rogers e, più in generale, con l'idea di una *lex maiestatis* comprendente forme più e meno gravi di *maiestas*. Critiche a Rogers sono avanzate anche da LEVICK, '*Poena Legis*', cit., 361 ss., la quale sostiene che non si possono riconoscere forme differenti e graduate di *maiestas* a partire da D. 48.4.11, dal momento che il passo non riporterebbe fedelmente il testo della legge, quanto piuttosto l'interpretazione di Ulpiano. Levick, poi, ritiene che l'estrema varietà di fattispecie ricomprese nella *lex Iulia maiestatis* renderebbe impossibile una graduazione delle stesse tra più e meno gravi. Sembra, tuttavia, che tale argomentazione si presti piuttosto a giungere alla conclusione contraria, ossia che il gran numero e la diversità delle condotte integranti la *maiestas* implichino un'inevitabile modulazione delle stesse, anche a seconda della gravità e delle circostanze del fatto, come dimostra la differenza nel trattamento sanzionatorio di diversi casi di *crimen maiestatis*. E anche laddove si accettasse che D. 48.4.11 fosse un'interpretazione del testo della *lex* e non la *lex* vera e propria, non si potrebbe comunque negare che essa si basasse sull'operato delle corti giudicanti di età classica, consolidato al punto da essere ormai una regola.

Il passo di Ulpiano può essere confrontato con un passaggio del titolo *De publicis iudiciis* delle *Institutiones* giustiniane:

I. 4.18.3: *Publica autem iudicia sunt haec. Lex Iulia maiestatis, quae in eos qui contra imperatorem vel rem publicam aliquid moliti sunt suum vigorem extendit. Cuius poena animae amissionem sustinet, et memoria rei et post mortem damnatur.*

Se *prima facie* il passo appare inequivocabile sul fatto che la pena prevista per il *crimen maiestatis* fosse la pena di morte con *damnatio memoriae* del reo, è pur vero che quest'ultima è messa in relazione a un preciso tipo di condotta, quella di «*qui contra imperatorem vel rem publicam aliquid moliti sunt*». La fattispecie, racchiusa tutta nel concetto dell'«*aliquid molior contra*», è ampia e potenzialmente in grado di ricomprendere ogni singola condotta integrativa del *crimen maiestatis*. Il verbo «*molior*» esprime tuttavia l'idea di un atto preordinato, deliberato, grave e sleale, nella specie commesso contro lo Stato o l'imperatore³⁴¹.

Il problema interpretativo sorge guardando soprattutto all'ultima parte del frammento e, in particolar modo, al pronome «*cuius*»: se lo si intende riferito soltanto alla *lex Iulia maiestatis*, soggetto della frase precedente, allora non ci sarebbero più dubbi sul fatto che la pena legale per i casi di *maiestas* fosse la pena di morte. Se, invece, lo si intende riferito alla fattispecie descritta, che è anche l'ultimo elemento del periodo che precede, e si tiene conto dell'accezione del verbo *molior*, si potrebbero allora supporre delle condotte residuali e meno gravi che non rientravano nel novero di quelle colpite dall'estremo supplizio.

È la seconda interpretazione che si ritiene di dover accogliere, perché soltanto così si ha coerenza sistematica rispetto a Ulp., 8 *disp.*, D. 48.4.11, secondo il quale la *damnatio memoriae*, applicata *post mortem*, aveva luogo soltanto nei casi più gravi di *maiestas*, ossia quando il reo «*perduellionis reus est, hostili animo adversus rem publicam vel principem animatus*»³⁴². Resta allora da capire quale fosse la pena applicabile nei casi non riconducibili a *proditio* e *perduellio*, perché è evidente che non tutti i rei di *crimen*

³⁴¹ Vd. s.v. «*molior*», in *ThLL* VIII, 1358.

³⁴² D. 48.4.11, Ulp. 8 *disp.* (Pal. 152).

maiestatis si trovavano nella medesima condizione e vigeva una sorta di modulazione interna, fondata sulla qualità delle singole fattispecie.

Per chiarire la questione è necessario richiamare quanto già osservato in tema di pena capitale: morte ed esilio lo erano entrambe, e il *crimen maiestatis* sarebbe stato perciò comunque *res* capitale, a prescindere dal tipo di pena irrogata; quindi, è logico ritenere che proprio quest'ultimo fosse il trattamento sanzionatorio previsto in alternativa alla messa a morte. Inoltre, quando il processo si svolgeva in via di *cognitio extra ordinem*, l'esilio poteva anche essere modulato diversamente a seconda del caso di specie, coerentemente al principio di discrezionalità che informava il giudizio cognitorio³⁴³.

Dopotutto, l'applicazione della pena dell'esilio per casi di *crimen maiestatis* non era nemmeno una novità di età imperiale. Le fonti della tarda repubblica testimoniano che la pena regolarmente applicata per il *crimen maiestatis* era proprio l'esilio. In particolare, si può guardare a una domanda retorica che Cicerone poneva al suo uditorio in un passaggio delle *Philippicae*: «*quid, quod obrogatur legibus Caesaris, quae iubent ei, qui de vi, itemque ei, qui maiestatis damnatus sit, aqua et igni interdici?*»³⁴⁴. La fonte permette di affermare con relativa sicurezza che nella relativa *lex* di Giulio Cesare la pena prevista fosse l'*aqua et igni interdictio*³⁴⁵.

³⁴³ La dottrina non è mai stata incline ad accettare la dualità della pena e, anzi, nel corso del tempo pare essersi polarizzata per l'uno o per l'altro trattamento sanzionatorio, con pochissime eccezioni. In particolare, sostiene la tesi dell'alternativa tra pena di morte e pena dell'esilio R.S. ROGERS, *Treason in the Early Empire*, in *JRS* 49 (1959), 90 ss., il quale aveva già precedentemente dato dimostrazione di tale assunto attraverso l'analitico studio della casistica dell'età di Tiberio condotto in ID., *Criminal Trials*, cit., 6 ss., 190 ss. Vd. anche CIACERI, *La responsabilità*, cit., 392 ss. Tra coloro che in dottrina, invece, hanno sostenuto l'idea che la pena legalmente prevista per la *maiestas* fosse la sola pena di morte, si vedano: JONES, *Imperial and Senatorial Jurisdiction*, cit., 191 e ivi nt. 65; J. CROOK, *Life and Law of Rome*, London, 1967, 272; S.A. JAMESON, *Augustus and Agrippa Postumus*, in *Historia* 24 (1975), 307 s., quest'ultimo in parte ripreso da LEVICK, 'Poena Legis', cit., 358 ss. Tra gli studiosi che invece hanno sostenuto che la *poena legis* del *crimen maiestatis* fosse l'esilio, vd. MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., 73, 334 nt. 3, 936 nt. 2, 966, 972 s.; GREENIDGE, *The Legal Procedure*, cit., 512 ss.; LEVY, *Kapitalstrafe*, cit., 325 ss.; JONES, *Criminal Courts*, cit., 74; BAUMAN, 'Impietas in Principem', cit., 11. Cfr. CHILTON, *The Roman Law of Treason*, cit., 75 ss., per il quale la *poena legis* originaria della *lex maiestatis* sarebbe stato l'esilio, ma la pena di morte sarebbe stata poi reintrodotta nella *cognitio extra ordinem* allo scopo di aggravare la sanzione per le ipotesi più gravi di *maiestas*, soprattutto per i casi in cui erano state messe in pericolo la vita o l'incolumità del *princeps*; simili le posizioni di SCHILLING, 'Poena extraordinaria', cit., 86 ss., secondo il quale la pena prevista per la *maiestas* sarebbe stata di base l'*aqua et igni interdictio* in ragione della caduta in disuso della pena di morte e che quest'ultima sarebbe stata reintrodotta in un secondo momento. Peculiare la posizione di STRACHAN-DAVIDSON, *Problems*, cit., 16 ss. e 40 s., secondo il quale la pena per la *maiestas* sarebbe stata l'*aqua et igni interdictio*, che però lo studioso vede come una specifica forma di pena di morte di cui è stata sospesa l'esecuzione.

³⁴⁴ Cic., *Phil.* 1.9.23.

³⁴⁵ Cfr. Sall., *Cat.* 51.22: *aliae leges item condemnatis civibus non animam eripi, sed exsilium permitti iubent*. Questo concetto è ripreso anche in *Cat.* 51.40: *lex Porcia aliaeque leges paratae sunt, quibus legibus exsilium damnatis permissum est*.

La duplicità della pena per i casi di *maiestas* trova riscontro anche in fonti di epoca più tarda, quali ad esempio le *Pauli Sententiae*, dove si illustra il trattamento sanzionatorio previsto operando un'esplicita distinzione in base alle fattispecie integrate e allo *status* sociale dei rei:

*Lege Iulia maiestatis tenetur is, cuius ope consilio adversus imperatorem vel rem publicam arma mota sunt exercitusve eius in insidias deductus est, quive iniussu imperatoris bellum gesserit dilectumve habuerit, exercitum comparaverit sollicitaverit, deseruerit imperatorem. His antea in perpetuum aqua et igni interdicebatur: nunc vero humiliores bestiis obiciuntur vel vivi exuruntur, honestiores capite puniuntur. Quod crimen non solum facto, sed et verbis impiis ac maledictis maxime exacerbatur*³⁴⁶.

Il passo si articola secondo una struttura molto comune ai giuristi di epoca classica e successiva, ricorrente all'interno dell'epitome paolina: prima si descrive la fattispecie incriminatrice e si riporta il contenuto dispositivo della *lex* nella sua forma originaria; si passa poi a illustrare gli aggiornamenti successivi della disciplina, solitamente dando conto della differenziazione della pena da applicare a seconda dello *status* del reo³⁴⁷.

Rispetto al generale contenuto del titolo D. 48.4 del Digesto e del sopra citato passo delle *Institutiones* giustinianee, le *Pauli Sententiae* presentano quella che si può considerare una sintesi delle fattispecie integranti il *crimen maiestatis*, con un'attenzione particolare a condotte ascrivibili all'idea del più generico "*aliquid molior contra*". I comportamenti indicati sono tutti legati alla sedizione, alla violenza armata, all'elemento bellico e al contesto militare; si tratta, perciò, di condotte integranti casi di *perduellio* o *proditio*³⁴⁸.

³⁴⁶ Paul. Sent. 5.29.1.

³⁴⁷ Ad esempio, il passo presenta la medesima struttura già vista in relazione al commento alla *lex Cornelia de sicariis et veneficis* in Paul. Sent. 5.23.1, sul quale vd. *supra*, capitolo primo, § 3, nt. 132. Sulla composizione, l'impostazione e le peculiarità stilistiche dell'epitome paolina, vd. per tutti l'ampio e analitico studio di RUGGIERO, *Ricerche*, cit., *passim* e, con preciso riferimento a Paul. Sent. 5.29.1, 391 ss. e 398 ss.

³⁴⁸ Sulla scelta delle fattispecie integrative del *crimen maiestatis* riportate in Paul. Sent. 5.29.1, vd. le puntuali osservazioni di RUGGIERO, *Ricerche*, cit., 398 ss., secondo la quale la quasi perfetta coincidenza della formulazione delle *Pauli Sententiae* rispetto al *Corpus* giustiniano lascerebbe intendere che il passo delle *Sententiae* si basi, nel suo complesso, sul testo legislativo originario che, a sua volta, sarebbe stato la fonte principale anche per le opere di altri giuristi, riprese dai compilatori giustiniane per la composizione del titolo D. 48.4.

Con riguardo alla pena, invece, il passo pone un'importante distinzione temporale tra un "antea" e un "nunc": l'"antea" si riferisce, verosimilmente, a un prima rispetto all'emanazione della *lex Iulia maiestatis*, cioè all'età repubblicana, quando la pena regolarmente applicata era l'esilio sanzionato con *aqua et igni interdictio*; il "nunc", invece, fa riferimento alla più avanzata età imperiale, ossia a quando risalgono i materiali confluiti nelle *Sententiae*, periodo nel quale per i casi più gravi di *maiestas* si applicavano la pena di morte agli *honestiores*, con ogni probabilità eseguita per decapitazione, e i *summa supplicia* agli *humiliores*³⁴⁹.

La distinzione temporale, però, non deve far dubitare del fatto che l'esilio avesse continuato a trovare applicazione come *poena legis ex lege Iulia maiestatis*, non solo perché ciò è testimoniato dalla casistica, ma anche in considerazione del contenuto di Paul. Sent. 5.29, così come trádito dal *Fragmentum Leidense*³⁵⁰: se si guarda a Fr. Leid. V. 6, corrispondente a Paul. Sent. 5.29.2, risulta mancante l'inciso «*honestiores capite puniuntur*». Il *Fragmentum*, risalente al IV sec. d.C., inquadrerebbe una fase della disciplina del *crimen maiestatis* precedente, quando gli *honestiores* continuavano ad essere puniti con l'esilio, mentre per gli *humiliores* la pena era già stata oggetto di

³⁴⁹ Cfr. Paul. Sent. 5.22.1; 5.22.5; 5.26.1; D. 47.9.4.1, Paul. 54 *ad ed.* (Pal. 678); D. 48.8.1.5, Marcian. 14 *inst.* (Pal. 169); D. 48.19.28 pr., Call. 6 *de cogn.* (Pal. 39). Sulla distinzione tra *honestiores* e *humiliores* vd. più ampiamente *supra*, in questo capitolo, § 1, con bibliografia.

³⁵⁰ Il *Codex Leidensis B.P.L.* 2589, proveniente da un codice di pergamena, fu verosimilmente rinvenuto in Egitto e acquistato dall'Università di Leida nel 1954. Esso contiene dodici *sententiae* paoline, delle quali nove sono note solo grazie a tale rinvenimento: Paul. Sent. 5.28a.1-6 (= Fr. Leid. 1-6); Paul. Sent. 5.28b.1 (= Fr. Leid. 7); Paul. Sent. 5.28.1 (= Fr. Leid. 8); Paul. Sent. 5.29.1 (= Fr. Leid. 9); Paul. Sent. 5.29.1a (= Fr. Leid. 10); Paul. Sent. 5.29.2 (= Fr. Leid. 11); Paul. Sent. 5.29.2a (= Fr. Leid. 12). Il *Fragmentum*, dunque, restituisce delle preziose testimonianze relative principalmente al *crimen maiestatis* e al *crimen de pecuniis repetundis*. Se ne vedano le principali edizioni in F. CASAVOLA, *Ancora un frammento di Paolo*, in *Labeo* 1 (1955), 212-214; M. DAVID, H.L.W. NELSON, *Das neue Leidener Paulus-Fragment (Cod. Leid. B.P.L. 2589). Ein erster Bericht*, in *RHD* 23 (1955), 75-82; A. D'ORS, *Nuevos fragmentos de las "Pauli Sententiae"*, in *EClās* 3 (1955-56), 121-125 [= in *AHDE* 25 (1955), 831-835]; G.G. ARCHI *et al.*, *Pauli Sententiarum Fragmentum Leidense (Cod. Leid. B.P.L. 2589)*, Leiden, 1956; R. CAVENAILE, *Corpus Papyrorum Latinarum*, Wiesbaden, 1957, nn. 74, 146 ss.; P.-F. GIRARD, F. SENN, *Textes de droit romain*, Paris, 1967⁷, 365 s.; M. BIANCHI FOSSATI VANZETTI, *Pauli Sententiae. Testo e interpretatio*, Padova, 1995, 141-143; D. LIEBS, *Die Pseudopaulinischen Sentenzen II. Versuch einer neuen Palingenesie, Ausführung*, in *ZSS (Röm. Ab.)* 113 (1996), 236 ss. Vd. anche l'approfondita analisi critica di F. SERRAO, *Il frammento leidense di Paolo. Problemi di diritto criminale romano*, Milano, 1959. Cfr. E. SEIDL, *Il frammento leidense di Paolo*, in *Labeo* 3 (1957), 257 ss.; M. DAVID, H.L.W. NELSON, *Zum Leidener Paulusfragment*, in *RHD* 25 (1957), 302-308; E. LEVY, *Rehabilitierung einiger Paulussentenzen*, in *SDHI* 31 (1965), 1 ss. Tra i contributi più recenti allo studio del *Fragmentum Leidense*, vd. RUGGIERO, *Ricerche*, cit., 90 ss. e *passim*; EAD., *Il 'Fragmentum Leidense' di Paolo (B.P.L. 2589)*, in D. MANTOVANI, S. AMMIRATI (a cura di), *Giurisprudenza romana nei papiri Tracce per una ricerca*, Pavia, 2018, 163 ss.

aggravamento e modifica; l'epitome paolina sarebbe stata poi aggiornata, in ragione di una generalizzazione della pena di morte in caso di *crimen maiestatis*³⁵¹.

Anche le *Pauli Sententiae*, dunque, testimoniano un duplice trattamento sanzionatorio, ma la conferma definitiva sull'applicazione della pena dell'esilio in alternativa a quella di morte per i casi *laesa maiestas* è data dall'analisi della casistica: per il periodo compreso tra il 27 a.C. e il 235 d.C., nelle fonti si contano circa cinquanta condanne all'esilio *ex lege Iulia maiestatis*³⁵².

Il dato quantitativo è molto significativo con riferimento al tipo di giudizio, poiché si tratta esclusivamente di processi celebrati in via di *cognitio extra ordinem*. Infatti, se per l'età di Augusto si ha ancora notizia di processi per *maiestas* che ebbero luogo davanti alla *quaestio de maiestate*³⁵³, non si può dire lo stesso per l'età successiva, tanto da potersi ritenere che dalla metà del I sec. d.C. in poi la corte ordinaria *de maiestate* avesse limitata, se non quasi nulla operatività; le *quaestiones* continuarono ad esistere come tribunali fino alla fine del II sec. d. C., ma è difficile affermare la stessa cosa per la *quaestio de maiestate*. La casistica di cui si ha notizia dimostra che la competenza giurisdizionale su questo tipo di *crimen* fosse diventata, da Tiberio in poi, prerogativa pressoché assoluta dei tribunali delle *cognitiones extra ordinem*³⁵⁴. Questo si spiega anche in ragione dei particolari interessi in gioco: la commissione del *crimen* andava a intaccare il delicato equilibrio di poteri sul quale si fondava il Principato, poiché la lesione provocata riguardava il *princeps* tanto sul piano istituzionale, quanto su quello personale, essendo la *maiestas principis* di fatto sovrapposta alla *maiestas populi Romani*.

A prescindere dal fatto che il giudizio si svolgesse davanti alla corte imperiale o presso la corte senatoria, alle cui sedute molto spesso il *princeps* prendeva parte, l'imperatore si assicurava il controllo su questa tipologia di giudizi e aveva tutto

³⁵¹ Vd. RUGGIERO, *Ricerche*, cit., 397 e, *ivi*, nt. 653.

³⁵² Come per l'analisi condotta in relazione anche ad altre figure criminose, il dato quantitativo qui riferito non comprende i casi che implicano dubbi sullo svolgimento del processo o sul capo d'imputazione, né quelli relativi a soggetti che non vengono precisamente identificati dalle fonti. Per ulteriori chiarimenti in relazione al metodo impiegato per l'analisi casistica, si rimanda a quanto già dichiarato *supra*, nell'*Introduzione*.

³⁵³ Si veda, ad esempio, il processo del 22 a.C. contro Marco Primo, imputato per aver deliberatamente mosso guerra contro gli Odrisi quando era governatore di Macedonia e per aver tentato di giustificare le sue azioni dichiarando falsamente di aver ricevuto ordini da Augusto e da Marcello (Cass. Dio 54.3.1-3). Nello stesso anno, si svolse davanti alla *quaestio de maiestate* anche il processo contro Fannio Cepione e Varrone Murena, accusati di essere i principali artefici di un'ampia cospirazione contro Augusto (Suet., *Aug.* 19.1; *Tib.* 8.1; Cass. Dio 54.3.4-8).

³⁵⁴ Come rilevato già da CIACERI, *La responsabilità*, cit., 402 s. Cfr. SANTALUCIA, *Augusto e i 'iudicia publica'*, cit., 276.

l'interesse a farlo. Il concetto di *maiestas*, in ragione della sua indeterminatezza, si prestava ad assumere tutta una serie di contenuti e significati a seconda degli atteggiamenti e degli interessi particolari dei diversi imperatori, tanto che lo studio della casistica del *crimen maiestatis* permette anche di avere un riscontro delle diverse politiche in atto nelle varie epoche³⁵⁵.

È possibile, inoltre, mettere in discussione quella che, *prima facie*, poteva apparire una precisa regola per la distinzione dei casi in cui trovava applicazione la pena di morte piuttosto che l'esilio. Nella prassi, il discrimine tra l'uno e l'altro trattamento sanzionatorio risulta tutt'altro che chiaro, probabilmente anche in ragione della discrezionalità accordata ai giudici *extra ordinem* nel determinare la pena. È così che l'esilio, declinandosi in modo differente a seconda della *ratio* sottesa alla singola condanna, ricorre tanto per fattispecie riconducibili all'alveo concettuale della *perduellio*, quindi dell'alto tradimento e dell'attentato all'ordine costituito, quanto per casi di *maiestas* ben meno gravi, quali le offese verbali al *princeps*, i *libelli* diffamatori e gli altri atti commessi in spregio alla sua personalità.

2.1. Impietas in Principem

I primi processi per *maiestas* che in età imperiale si conclusero con una condanna all'esilio sono tutti riconducibili a quella che, generalmente, si definisce “*impietas in principem*”, ossia casi di offesa, oltraggio, ingiuria e diffamazione ai danni dell'imperatore o di membri della famiglia imperiale³⁵⁶.

L'estensione del *crimen maiestatis* a fattispecie di questo genere si verificò già con Augusto, certamente a partire dall'emanazione della *lex Iulia de maiestatis*, ma l'interesse a criminalizzare certe condotte fu evidente sin dalle prime battute del nuovo

³⁵⁵ Una variazione che risulta già evidente dagli studi della casistica di CIACERI, *La responsabilità*, cit., 18 ss.; ROGERS, *Criminal Trials*, cit., 1 ss.; ID., *Treason*, cit. 90 ss.; KÖSTERMANN, *Die Majestätsprozesse*, cit., 72 ss.; B. BALDWIN, *Executions, Trials and Punishment in the Reign of Nero*, in *La parola del passato* 22 (1967), 425 ss.; SEIBT, *Die Majestätsprozesse*, cit., 13 ss.; SCHILLING, ‘*Poena extraordinaria*’, cit., 119 ss.; MAIURI, *La giurisdizione*, cit., 1 ss. Vd. anche le considerazioni di CHILTON, *The Roman Law of Treason*, cit., 73 ss.

³⁵⁶ Per la definizione delle fattispecie integranti l'*impietas in principem*, vd. BAUMAN, ‘*Impietas in Principem*’, cit., 2 ss.

Principato. Pare, infatti, che il primo caso di *cognitio extra ordinem* del Senato³⁵⁷ abbia riguardato una vicenda giudiziaria originatasi intorno a un caso di *laesa maiestas principis*: era il 26 a.C. e il processo vide imputato il prefetto d'Egitto Gaio Cornelio Gallo³⁵⁸.

Il caso è stato oggetto di ampio dibattito in dottrina, non solo perché si è cercato di stabilire se si sia effettivamente trattato del primo caso di *cognitio senatus*, ma anche per cercare di chiarire un'imputazione e una condanna che presentano profili di ambiguità³⁵⁹.

Cornelio Gallo era stato generale di Ottaviano nella guerra contro Antonio e Cleopatra e, distintosi per la sua lealtà e per i suoi meriti militari, nel 30 a.C. ottenne la nomina di primo prefetto d'Egitto, carica poi rinnovata nel 27 a.C. per un secondo mandato. Cornelio Gallo poteva vantare notevole prestigio, potere e influenza, oltre che godere della costante protezione del nuovo *princeps*, uno status che, stando alle fonti, lo indusse alla vanagloria e alla tracotanza, tanto da iniziare ad assumere un atteggiamento regale, a mostrare ingratitudine verso Augusto, e a diffondere persino chiacchiere oltraggiose su di lui. Tra vari comportamenti discutibili, Cassio Dione ricorda che il prefetto fece erigere grandi statue a sua immagine in varie località egiziane e che

³⁵⁷ La questione dell'origine della *cognitio senatus* è stata affrontata, proprio a partire dallo studio del processo contro Gaio Cornelio Gallo da ARCARIA, *Sul 'dies a quo'*, cit., 183 ss., riprendendo le risultanze di precedenti studi, quali: ID., *Diritto e processo*, cit., 14 ss., e ID., *Crimini, processo e morte di Cornelio Gallo*, cit., 379 ss. Del medesimo studioso e con difesa delle stesse posizioni, vd. anche il più recente contributo ID., *Gli aspetti processuali*, cit., 107 ss.

³⁵⁸ PIR² C 1369; F. SKUTSCH, s.v. "*Cornelius*" (164), in *PWRE* IV, 1, Stuttgart, 1900, 1342 ss. Sulla figura di Gaio Cornelio Gallo e sui fatti di causa, vd. Suet. *Aug.* 66; *Gramm.* 16; Cass. Dio 53.23.5-7; Amm. 17.4.5; Ovid., *Amor.* 1.15.29-30, 3.9.61-64; *Ars am.* 3.333-334; *Tristia* 2.445-446, 4.10.51-54, 5.1.17; Prop. 2.34.91-92; Verg., *Buc.* 6.64-73, 10.2-10, 10.21-23, 10.72-74; Cic., *ad fam.* 10.32.5; Hieronym. *Chron. a Abr.* 1900, 17; Eutrop. 7.7; *CIL* III Suppl. 14147⁵ = *IGR* I 1293 = *ILS* 8995 = *OGIS* II, 654 = *I. Philae* II 128 (= *HGIÜ* III 512); *CIL* VI 882 = *AE* 1964 n. 255 = *AE* 1968 n. 531.

³⁵⁹ Sul processo a Gaio Cornelio Gallo, cfr. TH. MOMMSEN, *Gaius Cornelius Gallus*, in *Reden und Aufsätze* (1905), 448 ss.; J.P. BOUCHER, *Caius Cornelius Gallus*, Paris, 1966; DALY-REITER, *The Gallus Affair*, cit., 289 ss.; SINGH-MASUDA, *'Exilium Romanum'*, cit., 94 ss.; S.H. RUTLEDGE, *Imperial Inquisitions. Prosecutors and Informants from Tiberius to Domitian*, London, 2001, 275 s.; T. STICKLER, *"Gallus amore peribat?"*. *Cornelius Gallus und die Anfänge der augusteischen Herrschaft in Ägypten*, Leidorf, 2002; SYME, *La rivoluzione*, cit., 56; ARCARIA *Crimini, processo e morte*, cit., 379 ss.; ID., *Sul 'dies a quo'*, cit., 183 ss.; ID., *Diritto e processo penale in età Augustea*, cit., 14 ss.; ID., *Gli aspetti processuali*, cit., 107 ss.; SCHILLING, *'Poena Extraordinaria'*, cit., 71 ss.; P. GAGLIARDI, *Il processo di Gallo tra antichi e moderni*, in *Rheinisches Museum für Philologie*, CLIV, H. 3/4, Frankfurt am Main, 2011, 343 ss.; STINI, *'Plenum exilii mare'*, cit., 174, 182 e 236; F. ROHR VIO, *L'opposizione politica all'interno dell'entourage: Cornelio Gallo congiurato?*, in EAD., *Contro il Principe. Congiure e dissenso nella Roma di Augusto*, Bologna, 2011, 43 ss.

commissionò l'incisione dell'elenco commemorativo delle sue imprese militari su degli obelischi³⁶⁰.

Cornelio Gallo fu denunciato da Valerio Largo, suo collega nella carriera politica e il *princeps*, per prima cosa, procedette alla c.d. *renuntiatio amicitiae*, che per il prefetto d'Egitto comportò la revoca dei suoi privilegi, nonché l'interdizione dal palazzo e dalle province imperiali³⁶¹. Le condotte di Cornelio Gallo fin qui descritte non furono certo integrative di un qualche *crimen*³⁶², ma furono evidentemente sufficienti ad accusarlo davanti ad Augusto, il quale aveva tutto l'interesse a difendere le sue nuove prerogative di *princeps* e a rendere chiaro a tutti che la sua personalità e la sua autorità non potevano essere messe in discussione.

Il provvedimento augusteo fu di natura personale, poiché la *renuntiatio amicitiae* riguardava esclusivamente il rapporto tra l'imperatore e il destinatario della *renuntiatio*, ma era ovvio che l'atto avesse delle ripercussioni politiche di enorme portata. L'*amicus renuntiatus* perdeva tutti i suoi privilegi e diventava *persona non grata*, tanto da subire un bando formale dalla *domus* del *princeps* e l'intimazione a non entrare nelle province imperiali. Questo tipo di provvedimento permetteva di sanzionare efficacemente tutti quei casi di *laesa maiestas principis* che non erano gravi al punto da costituire una minaccia alla sicurezza dell'imperatore, ma ne colpivano l'onore, l'immagine, la dignità e l'autorità, comportando discredito e la messa in discussione della sua superiorità personale e istituzionale³⁶³.

³⁶⁰ Vd. Cass. Dio 53.23.5-7. La notizia potrebbe essere revocata in dubbio in base alla stele di Philae (*CIL* III Suppl. 14147⁵ = *IGR* I 1293 = *ILS* 8995 = *OGIS* II, 654 = *I. Philae* II 128 (= *HGIÜ* III 512)), della quale si veda l'edizione critica in F. HOFFMANN, M. MINAS-NERPÉL, S. PFEIFFER, *Die dreisprachige Stele des C. Cornelius Gallus: Übersetzung und Kommentar*, Berlin, 2009. Cfr. P. GAGLIARDI, *La stele di Cornelio Gallo a Philae: qualche spunto di riflessione*, in *H* 61 (2012), 97 ss., con messa in discussione della cospicua dottrina che vuole rintracciare nella stele una testimonianza dell'insubordinazione e dei crimini di Cornelio Gallo. Vd. anche H. HAUBEN, *On the Gallus Inscription at Philae*, in *ZPE* 22 (1976), 190. ARCARIA, «*Quod ipsi Gallo*», cit., 64 ss., invece, trova nel testo latino una prova del tentativo di usurpare il potere da parte del prefetto d'Egitto, il quale avrebbe omesso di specificare la derivazione della sua carica da Augusto al fine di manifestare prerogative regali e presentarsi alle popolazioni locali come legittimo successore della dinastia dei Tolomei. Tra gli studiosi che, con posizioni vicine a quelle di Arcaria, hanno rintracciato nella stele di Philae una prova della colpevolezza di Cornelio Gallo, si vedano L. CASTIGLIONI, *Gaio Cornelio Gallo primo prefetto d'Egitto*, in ID., *Egitto moderno e antico*, Varese, 1941, 275 ss.; E.A. JUDGE, «*Veni, vidi, vici*» and the *Inscription of Cornelius Gallus*, in *Akten des VI. internationalen Kongresses für Griechische und Lateinische Epigraphik*, Monaco, 1973, 571 ss.; F. COSTABILE, *Le 'Res Gestae' di C. Cornelius Gallus nella trilingue di Philae*, in F. COSTABILE (a cura di), *Enigmi delle civiltà antiche dal Mediterraneo al Nilo*, II, Reggio Calabria, 2008, 506 ss.

³⁶¹ Vd. Suet., *Aug.* 66; Cass. Dio 53.23.5.

³⁶² La *lex Iulia maiestatis* fu emanata soltanto nell'8 a.C. Vd. *supra*, in questo capitolo, § 2.

³⁶³ Altri casi di *renuntiatio amicitiae* sono riferiti anche in Tac., *Ann.* 6.29.2 e in Suet., *Vesp.* 4.8. Più estesamente su tale provvedimento, vd. R.S. ROGERS, *The Emperor's Displeasure - «amicitiam*

Per Cornelio Gallo la *renuntiatio amicitiae* fu l'inizio della rovina. Dopo l'allontanamento da Augusto e la perdita della sua protezione, numerosi delatori si fecero avanti con nuove accuse contro di lui, per lo più legate al malgoverno provinciale e alle angherie da lui perpetrate. Augusto, allora, presentò il caso al Senato e affidò al consesso dei *patres* il giudizio che si concluse con una pronuncia di colpevolezza resa all'unanimità. La pena stabilita fu l'*aqua et igni interdictio*, alla quale si aggiungeva la confisca totale dei beni da devolvere all'imperatore³⁶⁴. Cornelio Gallo, però, non attese l'esecuzione della sentenza e, schiacciato dal peso di tanta infamia, si tolse la vita³⁶⁵.

Le nuove accuse presentate a carico del prefetto d'Egitto non sono precisamente indicate nelle fonti. Svetonio insiste più sulla prima parte della vicenda, ossia sulla *renuntiatio amicitiae* da parte di Augusto, che agì in ragione di quello che viene descritto come un «*ingratum et malivolum animum*» di Cornelio Gallo, ma resta generico nel parlare degli accusatori e delle denunce che condussero al successivo processo³⁶⁶. Neanche Cassio Dione offre dettagli sulle accuse, se non dicendo che ne furono presentate molte e per iscritto³⁶⁷. La fonte che permette di ricostruire meglio i profili dell'imputazione è Ammiano Marcellino, storico di epoca posteriore, il quale narra che: «*Cornelius Gallus Octaviano res tenente Romanas Aegypti procurator exhaust civitatem plurimis interceptis reversusque cum furtorum arcesseretur et populatae provinciae,*

renuntiare», in *Transactions and Proceedings of the American Philological Association* 90 (1959), 224 ss.; KELLY, «*Princeps iudex*», cit., 8 ss.; W. KIERDORF, *Freundschaft und Freundschaftskündigung. Von der Republik zum Prinzipat*, in G. BINDER (a cura di), «*Saeculum Augustum*» I. *Herrschaft und Gesellschaft*, Darmstadt, 1987, 223 ss.; BAUMAN, *Impietas in Principem*, 109 ss. Specificamente sulla *renuntiatio amicitiae* che riguardò Gaio Cornelio Gallo, cfr. DALY – REITTER, *The Gallus Affair*, cit., 293; GAGLIARDI, *Il processo di Gallo*, cit., 358 s. Cfr. anche V. RUDICH, *Political Dissidence under Nero*, London, 1993, XVII s., che con grande lucidità commenta il vero significato dell'essere «*amici*» del *Princeps* ed evidenzia l'effettiva portata politica della *renuntiatio amicitiae*: «Indeed, the emperor's formal "renunciation of friendship" was not merely a sign of displeasure: it could well be read as a death warrant or followed by a treason trial. On several occasions these disgraced amici were either driven to enter into some conspiracy or accused of having done so and perished at their own or the executioner's hand».

³⁶⁴ La pena prevista è precisamente descritta da Cass. Dio 53.23.7: καὶ ἡ γεροῦσία ἅπαντα ἀλῶναι τε αὐτὸν ἐν τοῖς δικαστηρίοις καὶ φυγεῖν τῆς οὐσίας στερηθέντα, καὶ ταύτην τε τῷ Αὐγούστῳ δοθῆναι καὶ ἑαυτοῦς βουθυτῆσαι ἐψηφίσατο.

³⁶⁵ Non tutta la dottrina è unanime nel ritenere che Cornelio Gallo si sia tolto la vita a condanna già pronunciata, ma non ancora eseguita. Alcuni, infatti, ritengono che il processo non si fosse ancora concluso quando l'imputato compì l'estremo gesto, tra questi vd., in particolare, KUNKEL, *Über die Entstehung*, cit., 16, e BAUMAN, *The 'Leges iudiciorum publicorum'*, cit., 149. Diversamente, BOUCHER, *Caius Cornelius Gallus*, cit., 56; GAGLIARDI, *Il processo di Gallo*, cit., 348; ARCARIA, *Gli aspetti processuali*, cit., 144 ss.

³⁶⁶ Suet., *Aug.* 66.

³⁶⁷ Cass. Dio 53.23.6: γενομένου δὲ τούτου καὶ ἄλλοι αὐτῷ συχνοὶ ἐπέθεντο καὶ γραφὰς κατ' αὐτοῦ πολλὰς ἀπήνεγκαν. La presentazione di accuse per iscritto parrebbe un'anticipazione di quanto sarà poi formalmente previsto dalla *lex Iulia iudiciorum publicorum* del 17 a.C.

*metu nobilitatis acriter indignatae, cui negotium spectandum dederat imperator, stricto incubuit ferro»*³⁶⁸.

La testimonianza di Ammiano Marcellino permette di suffragare l'ipotesi che Cornelio Gallo fosse stato accusato di condotte quantomeno ascrivibili al *crimen de pecuniis repetudae*, fatto che giustifica di per sé l'apertura del processo e la condanna, sebbene ciò non possa essere considerato del tutto slegato dalla questione della *laesa maiestas principis*. Le nuove accuse aggravarono, infatti, una posizione che era già stata fortemente compromessa. Per i suoi atteggiamenti ostili e irrispettosi, Augusto aveva provveduto a colpire Cornelio Gallo con la *renuntiatio amicitiae* e non poteva punire Gallo anche sul piano del diritto criminale per delle condotte che ancora non costituivano un vero e proprio *crimen*. Il malgoverno della provincia d'Egitto e gli eccessi di cui Cornelio Gallo fu accusato, invece, integravano un *crimen* già tipico e divennero l'occasione perfetta per la definitiva eliminazione di un personaggio ormai politicamente scomodo³⁶⁹. Volendo poi guardare i fatti anche da un'altra prospettiva, non si può negare che le condotte sregolate tenute da Cornelio Gallo in provincia, così come le sue avventate prese d'autorità, gettavano più o meno direttamente delle ombre anche sul *princeps*, dal momento che la questione relativa alla provincia d'Egitto era ancora aperta.

Data l'importanza centrale che l'Egitto aveva negli equilibri geopolitici dell'impero e in considerazione delle sue peculiarità storiche, politiche e religiose, Augusto l'aveva reso un suo possedimento personale, riservando la provincia al suo

³⁶⁸ Amm. 17.4.5.

³⁶⁹ Non si hanno a disposizione elementi sufficienti per dissipare eventuali dubbi sulla veridicità delle accuse contro Cornelio Gallo, le quali, con un tempismo quantomeno sospetto, arrivarono tutte dopo la *renuntiatio amicitiae* da parte del *princeps*. La perdita della protezione imperiale avrà sicuramente incoraggiato tutti quelli che avevano delle recriminazioni da muovere contro il prefetto, un soggetto dalla personalità ingombrante che molti avranno avuto tutto l'interesse a danneggiare, ma forse nessuno più di Augusto. È proprio lui, infatti, ad affidare il caso al Senato, fatto che suggerisce il suo effettivo coinvolgimento nella vicenda. Le fonti più vicine alla vicenda tradiscono, tra l'altro, un certo sconcerto per quanto accaduto e insinuano sospetti di artificiosità dell'impianto accusatorio. Vd., in particolare, Ovid., *Amor.* 3.9.63-64: «*tu quoque, si falsum est temerati crimen amici, / sanguinis et animae prodige, Galle*», e Prop. 2.34.91-92 i quali, invece, sono dei versi commemorativi di Gallo, descritto nell'Ade intento a lavare le sue ferite, con allusione alla sua morte violenta. Cfr. Suet., *Aug.* 66, dove il suicidio dell'imputato si fa dipendere direttamente dall'accanimento degli accusatori, e Cass. Dio 53.24.1-3, che anche insiste sulle responsabilità degli accusatori e ne mette in luce l'atteggiamento ambiguo nei confronti di Cornelio Gallo. Anche in GAGLIARDI, *Il processo di Gallo*, cit., 347 ss., si argomenta sull'ingiusto accanimento contro l'ex *praefectus Aegypti* e se ne mettono in luce le ragioni politiche. Cfr. F. ROHR VIO, «*Non fuit obprobrio celebrasse Lycorida Gallo*» (*Ovidio e la memoria di Gaio Cornelio Gallo*), *Sileno* 20 (1994), 308 e 315 s.

esclusivo controllo ed escludendone del tutto i senatori³⁷⁰. Per la gestione diretta dell'amministrazione locale Augusto aveva creato una magistratura apposita, il *praefectus Aegypti* appunto, che godeva degli stessi poteri dei promagistrati pur senza seguire il normale *cursus honorum*³⁷¹. Tale assetto fu inizialmente tollerato dai *patres*, i quali confidavano nella sua natura transitoria e nel fatto che si trattasse di una misura necessaria in una situazione emergenziale quale quella all'alba della battaglia di Azio del 2 Settembre 31 a.C., ma il malcontento dei senatori crebbe e furono tutti presi alla sprovvista quando nel 27 a.C. Augusto regolarizzò lo stato di cose e riconfermò Cornelio Gallo per un secondo mandato come prefetto.

Il carattere tanto personale della gestione della provincia d'Egitto era per Augusto un'arma a doppio taglio: gli garantiva il controllo assoluto di una terra ricchissima e strategicamente fondamentale ma, in una fase ancora embrionale del Principato, lo esponeva anche a ogni critica e attacco politico che potevano essere mossi proprio a partire da questa gestione diretta, perché se il *praefectus Aegypti* si rendeva autore di azioni riprovevoli, la responsabilità del *princeps* era considerata *in re ipsa*. Cornelio Gallo, dunque, con le sue sregolate condotte, si era mostrato indegno del suo ruolo e aveva parimenti cagionato un grave *vulnus* al prestigio e alla credibilità di Augusto³⁷².

L'articolata vicenda giudiziaria riguardante Gaio Cornelio Gallo è rilevante per un doppio ordine di ragioni.

Da un lato, il caso testimonia l'inizio della rilevanza pubblica della *laesa maiestas principis*, che fu per Cornelio Gallo un'aggravante implicita delle altre condotte. Il

³⁷⁰ I quali non potevano neanche accedervi senza uno speciale permesso. Sull'esclusione dei senatori dall'Egitto, vd. Tac., *Ann.* 2.59.2; Cass. Dio 51.17.1. Cfr. M.A. LEVI, *L'esclusione dei senatori romani dall'Egitto Augusteo*, in *Aegyptus* 5 (1924), 231 ss.; G. GERACI, *Genesi della provincia romana d'Egitto*, Bologna, 1983, 137 ss.; ID., *Ἐπαρχία δὲ νῦν ἐστὶ. La concezione augustea del governo d'Egitto*, in *ANRW* I, 10.1, Berlin-New York, 383 ss.

³⁷¹ Vd. D. 1.17.1, Ulp. 15 *ad ed.* (Pal. 506): *Praefectus Aegypti non prius deponit praefecturam et imperium, quod ad similitudinem proconsulis lege sub Augusto ei datum est, quam Alexandriam ingressus sit successor eius, licet in provinciam venerit: et ita mandatis eius continetur*. Sui poteri del prefetto d'Egitto, vd. la sintesi in H. LAST, *The Praefectus Aegypti and his Powers*, in *The Journal of Egyptian Archaeology* 40 (1954), 68 ss. Per un ampio e sistematico studio sull'origine, il ruolo e i poteri del prefetto d'Egitto, vd. la trattazione di A. JÖRDENS, *Statthalterliche Verwaltung in der römischen Kaiserzeit. Studien zum praefectus Aegypti*, Stuttgart, 2009, ove attento riesame delle fonti e della dottrina, e ricca bibliografia. Nuovi spunti critici sulla carica ora anche in D. FAORO, *L'imperium ad similitudinem proconsulis rivisitato. Nuove considerazioni sulla fonte e sulla natura del potere del prefetto d'Egitto*, in *Studi Classici e Orientali* 68 (2022), 375 ss. Più in generale sull'amministrazione della provincia d'Egitto, vd. GERACI, *Genesi*, cit., 121 ss., e, con focus sull'età augustea, ID., *Ἐπαρχία δὲ νῦν ἐστὶ*, cit., 383 ss.,

³⁷² Sulle responsabilità di Augusto nella rovina di Gaio Cornelio Gallo, cfr. le osservazioni in GAGLIARDI, *Il processo di Gallo*, cit., 363 ss., e di ROHR VIO, *L'opposizione politica*, cit. 52 ss.

prefetto d'Egitto fu condannato nell'interesse di Roma, precisamente per la salvaguardia di equilibri ancora precari, nei quali doveva essere centrale ed effettiva la superiore autorità di Augusto. Mettere in discussione il *princeps*, disattendendo i suoi ordini e tradendo la sua fiducia equivaleva a mettere in discussione lo stato romano, poiché il *princeps* era ormai consacrato come sua istituzione; ed è proprio questa l'idea che, manifestatasi tra le righe del caso di Cornelio Gallo, troverà poi esplicito accoglimento con la riforma del *crimen maiestatis* per effetto della di poco successiva *lex Iulia* ad esso dedicata.

Dall'altro lato, invece, si può valutare l'importante funzione politica dell'esilio che, se l'imputato non si fosse tolto la vita, avrebbe comunque costituito un efficace strumento di contenimento e risoluzione di problemi che avevano *praenomen*, *nomen* e *cognomen*, senza necessariamente ricorrere all'eliminazione fisica di un soggetto tanto indesiderato, quanto troppo pubblicamente esposto.

Dopo l'emanazione della *lex Iulia maiestatis* e il formale accoglimento della *laesa maiestas principis* tra le fattispecie da essa previste, a Roma si verificarono anche nuovi fatti lesivi dell'autorità, dell'immagine e della dignità dell'imperatore, tali da suscitare un intervento diretto di Augusto per l'ulteriore estensione del *crimen maiestatis*.

Svetonio racconta che «*etiam sparsos de se in curia famosos libellos nec expavit et magna cura redarguit ac ne requisitis quidem auctoribus id modo censuit, cognoscendum posthac de iis, qui libellos aut carmina ad infamiam cuiuspiam sub alieno nomine edant*»³⁷³. La notizia può essere meglio circoscritta alla luce di una testimonianza di Cassio Dione, grazie alla quale si apprende che nel 6 d.C. la città di Roma versava in una situazione critica, con una popolazione esasperata da una prolungata carestia e sconvolta da un vasto incendio che aveva provocato la distruzione di importanti aree della città³⁷⁴. I malumori della popolazione crebbero e si arrivò a temere l'esplosione di una rivolta quando «*καὶ πολλὰ μὲν καὶ φανερώς νεωτεροποιὰ διελάλουν, πλείω δὲ δὴ βιβλία νόκτωρ ἐξετίθεσαν*»³⁷⁵: oltre a essere ormai palesi gli intenti eversivi, questi furono incoraggiati e resi ancora più espliciti attraverso la diffusione di pamphlet diffamatori e propagandistici. Per tale ragione fu aperta un'inchiesta che provocò disordini in città e

³⁷³ Suet., *Aug.* 55.

³⁷⁴ Cass. Dio 55.26-27.1.

³⁷⁵ Cass. Dio 55.27.1.

fece sì che si rincorressero molte false denunce, fino a che la carestia cessò e fu possibile ristabilire l'ordine³⁷⁶.

Un brano degli *Annales* di Tacito permette di comprendere meglio il valore di questa vicenda:

Non tamen ideo faciebat fidem civilis animi; nam legem maiestatis reduxerat, cui nomen apud veteres idem, sed alia in iudicium veniebant, si quis proditiōe exercitum aut plebem seditionibus, denique male gesta re publica maiestatem populi Romani minuisset: facta arguebantur, dicta inpune erant. primus Augustus cognitionem de famosis libellis specie legis eius tractavit, commotus Cassii Severi libidine, qua viros feminasque inlustris procacibus scriptis diffamaverat; mox Tiberius, consultante Pompeo Macro praetore an iudicia maiestatis redderentur, exercendas leges esse respondit³⁷⁷.

Il passo è apertamente polemico nei confronti dell'imperatore Tiberio, accusato di agire «*non tamen ideo [...] fidem civilis animi*», poiché diede seguito a quello che fu un provvedimento del suo predecessore Augusto riguardante proprio l'applicazione della *lex Iulia maiestatis*. Basandosi su quanto riferito da Tacito, infatti, risulta che a partire dall'età di Augusto si configurarono come *crimen maiestatis* non più solamente le condotte di alto tradimento e contrarie alla sicurezza di Roma e delle sue istituzioni, ma anche atti di diffamazione ai danni dell'imperatore, e l'applicazione della legge fu altresì estesa alla «*cognitionem de famosis libellis*».

Davanti a un'azione di forte censura da parte dell'imperatore, il giudizio di Tacito è comprensibilmente molto severo ed egli commenta causticamente che in passato «*facta arguebantur, dicta inpune erant*». Tutto ciò, però, conferma sia che la *laesa maiestas principis* fu annoverata tra le fattispecie criminose per effetto della *lex Iulia maiestatis*, sia che legge fu estesa ad atti di *impietas in principem* perpetrati per mezzo di libelli diffamatori. A tal proposito, Tac., *Ann.* 1.72 è di particolare importanza anche perché

³⁷⁶ Cass. Dio. 55.27.2-3.

³⁷⁷ Tac., *Ann.* 1.72.

menziona quello che pare essere stato il primo processo *de famosis libellis* istituito in base alla legge di lesa maestà e che condusse alla condanna del retore Cassio Severo³⁷⁸.

Grazie al *Chronicon* di San Girolamo è possibile collocare il caso nell'8 d.C., poiché si indica il 32 d.C. come data di morte del retore, alla quale si possono sottrarre i noti venticinque anni del suo esilio³⁷⁹. Il riferimento temporale pare essere attendibile, anche alla luce dei fatti del 6 d.C., i quali avevano sollevato il problema dei libelli diffamatori e ai quali aveva fatto seguito un'inchiesta del Senato promossa dallo stesso Augusto³⁸⁰. Come riferisce Tacito, il caso di Cassio Severo si svolse davanti alla corte dei *patres*: «*relatum et de Cassio Severo exule, qui sordidae originis, maleficae vitae, sed orandi validus, per immodicas inimicitias ut iudicio iurati senatus Cretam amoveretur effecerat*»³⁸¹.

Il retore, descritto dalla fonte tacitiana come un uomo di umili origini e di dubbia moralità, era conosciuto a Roma tanto per la sua spregiudicatezza, quanto per le sue eccellenti doti di oratore³⁸². In ragione della diffusione di alcuni suoi libelli infamanti, Cassio Severo fu processato in base alla *lex Iulia maiestatis* e fu condannato all'esilio sull'isola di Creta. Per parlare della pena comminata a Cassio Severo, la fonte tacitiana non menziona un generico *exilium*, né indica un'*interdictio*, ma fa impiego del congiuntivo imperfetto del verbo "*amoveor*", specifico nell'indicazione della rimozione forzata di qualcuno o qualcosa da un luogo per ricollocarlo altrove, restituendo precisamente l'idea di un esilio che si attua in esecuzione di una condanna³⁸³.

In considerazione della pregnanza lessicale del verbo, del fatto che si trattava di *crimen laesae maiestatis*, e forse anche di una condanna *ad exemplum* in quanto primo

³⁷⁸ PIR² C 522; J. BRZOSKA, s.v. "*Cassius* (89)", in *PWRE* III, 2, Stuttgart, 1899, 1744 ss. Sul caso, vd. Tac., *Ann.* 1.72.4, 4.21.5; Suet., *Cal.* 16.1; Hieronym., *Chron. a Abr.* 2048. Cfr. F. DE MARINI AVONZO, *Il senato romano nella repressione penale*, Torino, 1977, 123 ss.; A. D'HAUTCOURT, *L'exil de Cassius Severus: hypothèse nouvelle*, in *Latomus* 54 (1995), 315 ss.; BAUMAN, '*Impietas in Principem*', cit., 48 s.; D. LASSANDRO, *La condanna di Cassio Severo*, in M. SORDI (a cura di), *Processi e politica nel mondo antico*, Milano, 1996, 213 ss.; RUTLEDGE, *Imperial Inquisitions*, cit., 209 ss.; SCHILLING, '*Poena extraordinaria*', cit., 103 ss.

³⁷⁹ Cassio Dione colloca il processo nel 12 d.C., ma grazie a Hieronym., *Chron. ad a Abr.* 2048, è possibile retrodatare la vicenda all'8 d.C.: *Cassius Severus orator egregius [...] xxv exilii sui anno in summa inopia moritur vix panno verenda contextus*. La datazione dell'8 d.C. è confermata anche da LASSANDRO, *La condanna*, cit., 213 s. e dalla specifica analisi di A. D'HAUTCOURT, *L'exil de Cassius Severus: hypothèse nouvelle*, in *Latomus* 54, Bruxelles, 1995, 315 ss.

³⁸⁰ Suet., *Aug.* 55; Cass. Dio 55.27.2.

³⁸¹ Tac., *Ann.* 4.21.5. Cfr. Tac., *Ann.* 1.72.

³⁸² Un'immagine chiara dell'asprezza politica e oratoria di Cassio Severo emerge dalle testimonianze di poeti e intellettuali a lui contemporanei prese in esame da LASSANDRO, *La condanna*, cit., 214 ss.

³⁸³ Cfr. s.v. "*amoveo*", in *ThLL* I, 1975.

caso *de famosis libellis*, si deve ritenere che l'esilio di Cassio Severo fosse stato previsto nella forma tipica dell'*aqua et igni interdictio*³⁸⁴. Inoltre, indicando l'isola di Creta come luogo d'esilio imposto al condannato e non come località da lui prescelta³⁸⁵, Tacito offre un altro dato di notevole importanza, poiché risulta che proprio con questa sentenza si assistette per la prima volta all'associazione della repubblicana *interdictio* con il confino in un'isola, nucleo originario della *deportatio in insulam*.

Nonostante la severità della pena, mentre si trovava in esilio, Cassio Severo continuò con le sue declamazioni diffamatorie e per questo il suo caso fu di nuovo sottoposto all'attenzione del *princeps*. Nel 24 d.C. si tenne, allora, un secondo processo a carico del retore, che si svolse nuovamente in Senato e in presenza dell'imperatore Tiberio: «*atque illic [i.e. in Cretam] eadem actitando recentia veteraque odia advertit, bonisque exutus, interdicto igni atque aqua, saxo Seripho consenuit*»³⁸⁶.

Questa seconda condanna è innanzitutto una conferma della pena già prevista all'esito del primo processo: Cassio Severo rimase nella condizione di *interdictus*, ma fu trasferito in un nuovo luogo d'esilio, a Serifo, isola di gran lunga meno ospitale della più vasta e popolosa Creta³⁸⁷. La *ratio* alla base del mutamento del luogo di confino si può supporre informata a due diverse esigenze: da un lato era necessario allontanare il reo da un luogo che, nonostante fosse il suo domicilio di condannato, gli aveva concesso

³⁸⁴ Anche SCHILLING, 'Poena extraordinaria', cit., 104, qualifica l'esilio di Cassio Severo come un'*interdictio*, intendendo tale la *poena legis* per il *crimen maiestatis*, ma sostiene che in questo caso non si sia effettuata la confisca dei beni, operando un'attenuazione delle conseguenze sanzionatorie tipiche della pena. Cfr. BAUMAN, *Impietas in Principem*, cit., 48 s., il quale, invece, qualifica l'esilio di Cassio Severo come una *relegatio*, poiché ritiene che la circostanza della nuova fattispecie incriminata imponesse prudenza nel trattamento sanzionatorio.

³⁸⁵ Nonostante la severità della pena, fu mite la scelta del luogo d'esilio imposto al condannato. Dal 67 a.C., Creta faceva parte della nuova provincia di Creta e Cirene, e offriva condizioni di vita favorevoli, grazie alla fertilità dei luoghi, alla mitezza del clima, alla presenza di acqua dolce corrente in abbondanza e di una popolazione piuttosto cospicua e vivace. Su Creta in epoca romana, vd. il vasto studio di I. SANDERS, *Roman Crete. An Archaeological Survey and Gazetteer of Late Hellenistic, Roman and Early Byzantine Crete*, Warminster, 1982, il quale, attraverso l'attenta analisi di fonti letterarie, epigrafiche e archeologiche, offre un'immagine completa dello stato dell'isola e della sua amministrazione dalla conquista romana nel 69 a.C. fino alla caduta in mano agli Arabi nell'824 d.C.

³⁸⁶ Tac., *Ann.* 4.21.5.

³⁸⁷ Serifo era una piccola, arida e poco popolata isola, facente parte dell'arcipelago delle Cicladi e passata sotto il dominio romano nell'84 a.C., all'esito delle guerre mitridatiche. In generale, le Cicladi, politicamente irrilevanti, erano ritenute dai Romani un luogo terribile e inadatto alla vita, un giudizio che emerge da svariate testimonianze. Si veda, ad esempio, Sen., *ad Helv.* 6.4: *transi ab iis, quarum amoena positio et opportunitas regionis plures adlicit; deserta loca et asperrimas insulas, Sciathum et Seriphum, Gyarum et Cossuran, percense: nullum invenies exilium, in quo non aliquis animi causa moretur*. Cfr. Iuv. 1.73; 1.170; Epict. 1.25.19-20; 2.6.22. Ulteriori osservazioni sulle Cicladi come luogo d'esilio anche in BRAGINGTON, *Exile*, cit., 400 ss. Su Serifo, in particolare, vd. L. BÜRCHNER, s.v. "Seriphos", in *PWRE* II A, 2, Stuttgart, 1923, 1729 ss.

condizioni di vita sufficientemente agiate per continuare con la sua attività di retore e gli aveva assicurato anche un seguito di persone tale da permettergli di integrare il *crimen de famosus libellis*; dall'altro, in un'ottica di gradualità della pena, Cassio Severo meritava un aggravamento della sua condizione proprio in ragione del fatto che si trattava della seconda condanna, e per di più in base al medesimo capo d'imputazione.

Parlando del secondo esilio di Cassio Severo, Tacito utilizza dei termini molto più tecnici rispetto al verbo “*amoveo*” impiegato con riferimento alla pena dell'8 d.C. Lo storico parla esplicitamente di confisca di beni e di *aqua et igni interdictio*, e insiste sul carattere perpetuo del provvedimento mediante il perfetto del verbo “*consenesco*”, inquadrando l'immagine di un uomo mandato a invecchiare altrove. Tale mutamento di terminologia potrebbe nascondere una precisa questione giuridica: se si guarda agli anni in cui si svolsero i due processi a Cassio Severo, si delinea un importante arco temporale per l'evoluzione della pena dell'esilio.

Tra l'8 d.C. e il 24 d.C., infatti, si erano avuti ben due provvedimenti imperiali specificamente riguardanti la condizione degli *interdicti*: nel 12 d.C. era intervenuto Augusto a ridefinire limiti geografici e patrimoniali della pena, e proprio nel 24 d.C. Tiberio aveva revocato la *testamenti factio* agli esuli. Pertanto, il più tecnico riferimento al secondo esilio di Cassio Severo potrebbe essere spiegato non solo in base a considerazioni stilistiche inerenti alla prosa tacitiana, ma anche alla luce della maggiore definizione acquisita dalla pena dell'*aqua et igni interdictio*. E si può anche osservare che la pena applicata al retore con la seconda condanna era sì la stessa, ma non completamente, comportando allora l'*interdictio* delle conseguenze molto più gravi per lo status del condannato, soprattutto dal lato patrimoniale³⁸⁸.

Il caso di Cassio Severo è di particolare importanza anche perché costituisce un precedente di riferimento per il trattamento sanzionatorio di un certo tipo di casistica, come dimostra l'analisi di altre condanne *de famosus libellis* e, più in generale, dei casi più gravi di *laesa maiestas principis* dei decenni successivi.

Gli *Annales* di Tacito riferiscono che già nel 25 d.C. un altro retore, un certo Vozieno Montano³⁸⁹, originario della città di Narbona, fu accusato di lesa maestà per aver pronunciato gravi offese contro l'imperatore Tiberio e fu dunque processato davanti alla

³⁸⁸ Cfr. SCHILLING, ‘*Poenae extraordinariae*’, cit., 158 ss., il quale anche rileva l'aggravamento della pena per Cassio Severo, ma ritiene che la confisca dei beni si sia avuta soltanto a seguito della seconda condanna.

³⁸⁹ PIR V 674; H. PAPENHOFF, s.v. “*Votienus Montanus*”, in *PWRE IX A*, 1, Stuttgart, 1961, 924.

corte del Senato. Anche in questo caso fu inflitta la pena dell'esilio con imposizione del confino nelle isole Baleri, dove il condannato morì pochi anni dopo³⁹⁰. Altra simile casistica si rintraccia all'epoca del principato di Nerone, quando si ha notizia di due processi, rispettivamente uno *de famosus libellis* e l'altro per *carmen* ingiurioso, celebrati entrambi nel 62 d.C.

Il caso riguardante i libelli diffamatori vide imputato il giovane Fabrizio Veientone³⁹¹, autore di *codicilli* pieni d'ingiurie d'ogni sorta contro magistrati e sacerdoti, e che era anche accusato di aver mercanteggiato raccomandazioni imperiali e cariche pubbliche. Il *princeps* decise di avocare a sé il giudizio, condannò l'imputato all'esilio e fece bruciare tutte le copie esistenti dei *codicilli*: «*convictumque Veientonem Italia depulit et libros exuri iussit*»³⁹².

L'altra vicenda giudiziaria, invece, ebbe origine da un componimento d'invettiva contro Nerone che il pretore Antistio Sosiano³⁹³ compose e recitò in occasione di una festa presso la *domus* di un console. Il senatore Cossuziano Capitone³⁹⁴, presente all'evento, denunciò l'accaduto e a carico di Antistio Sosiano fu istituito un processo per *crimen maiestatis* presso la corte dei *patres*³⁹⁵. La vicenda è narrata precisamente da Tacito che, basandosi sugli atti del Senato, è in grado di riferire con precisione anche la discussione che si generò intorno alla pena da applicare nel caso di specie.

Per Antistio Sosiano fu inizialmente proposta la pena di morte, ma ciò trovò l'opposizione della parte più moderata del Senato, alla quale diede voce il senatore Trasea Peto. Quest'ultimo, infatti, dichiarò che: «*carnificem et laqueum pridem abolita, et esse*

³⁹⁰ Grazie a Tac., *Ann.* 4.42, si sa che: *et Votienus quidem maiestatis poenis adfectus est*. La pena del pretore è poi descritta precisamente da Hieronym. *Chron. ad a. Abr.* 2043: *Votienus Montanus Narbonensis orator in Balearibus insulis moritur illuc a Tiberio relegatus*. Alla luce dell'imputazione per *crimen maiestatis* e della casistica generale, l'impiego del termine "*relegatus*" fatto da San Girolamo si deve considerare per lo più scelto non con l'intento di qualificare come *relegatio* l'esilio di Vozieno Montano, quanto piuttosto per restituire l'idea dell'imposizione coatta del luogo di confino. Cfr. ROGERS, *Criminal Trials*, cit., 90 s.

³⁹¹ PIR² F 91.

³⁹² Tac., *Ann.* 14.50. Pare anche che, dopo la morte di Nerone, Fabrizio Veientone sia riuscito a rientrare dall'esilio con *restitutio in integrum*, tanto da poter continuare il *cursus honorum* e ricoprire per ben tre volte il consolato nell'età degli imperatori Flavi. Fabrizio Veientone fece anche parte del *consilium* di Domiziano. Vd. Cass. Dio 61.6.2; *AE* 1948, 56 = *CIL* XVI, 158. Cfr. SYME, *Tacitus*, I, Oxford, 1958, 5 e, ID., II, 633; W.C. McDERMOTT, *Fabricius Veiento*, in *AJPh* 91 (1970), 129 ss.; B.W. JONES, *Fabricius Veiento again*, in *AJPh* 92 (1971), 476 ss.; RUTLEDGE, *Imperial Inquisitions*, cit., 229 ss.; STINI, '*Plenum exiliis mare*', cit., 152 e 241.

³⁹³ PIR² A 766; P. VON ROHDEN, s.v. "*Antistius* (42)", in *PWRE* I, 2, Stuttgart, 1894, 2258.

³⁹⁴ PIR² C 1257; E. GROAG, s.v. "*Cossutianus* (1)", in *PWRE* IV, 2, Stuttgart, 1901, 1673.

³⁹⁵ Tac., *Ann.* 14.48 ss., 16.14 e 21; *Hist.* 4.44. Sul caso, cfr. SINGH-MASUDA, '*Exilium Romanum*', cit., 213 s.; SCHILLING, '*Poena extraordinaria*', cit., 244 ss.; STINI, '*Plenum exiliis mare*', cit. 60, 92 s., 124 s., 144, 210, 224.

*poenas legibus constitutas, quibus sine iudicum saevitia et temporum infamia supplicia decernerentur. quin in insula publicatis bonis, quo longius sontem vitam traxisset, eo privatim miserior[em] et publicae clementiae maximum exemplum futurum»*³⁹⁶. Le parole di Trasea Peto generarono incertezza e i *patres* decisero di chiedere all'imperatore l'assenso sulla pena da irrogare. Nerone, sebbene fosse adirato contro Antistio Sosiano, non si oppose alla comminazione della pena dell'esilio e ad essa i senatori procedettero³⁹⁷.

La terminologia relativa alla pena è piuttosto chiara. Il bando subito da Antistio Sosiano è indicato come "*exilium*", termine generalmente riferito a un'*aqua et igni interdictio*, e anche in questo caso fu previsto il confino in un'isola, a riprova di una prassi sanzionatoria ormai affermata per le condanne *de famosis libellis*. Più in generale, il testo degli *Annales* offre una conferma sulla *poena legis maiestatis* attraverso il richiamo del senatore Trasea Peto alle «*poenas legibus constitutas*»³⁹⁸; grazie a tale riferimento si può ribadire ancora una volta che l'esilio era pena edittale del *crimen maiestatis*, modulato nella prassi cognitoria a seconda della fattispecie integrata.

La vicenda giudiziaria riguardante Antistio Sosiano è anche indicativa di una tendenza all'inasprimento della pena per i casi di *impietas in principem*; infatti, anche se alla fine si scelse di procedere all'esilio del condannato, si era pur sempre presa in considerazione l'idea di punire con la morte l'autore di un *carmen* ingiurioso. Se con Nerone tale idea non trovò attuazione, fu nell'età subito successiva che la pena di morte trovò applicazione anche in casi del genere, come testimonia una vicenda del 94 d.C.

La nobildonna Fannia³⁹⁹ era la vedova del senatore Elvidio Prisco⁴⁰⁰, mandato a morte sotto Vespasiano come cospiratore e oppositore politico. Alcuni anni più tardi, sotto Domiziano, la donna fu condannata all'esilio con confisca dei beni per aver commesso *crimen maiestatis*, avendo commissionato la biografia del defunto marito al compositore Erennio Senecione, il quale, a differenza di Fannia, fu invece mandato a

³⁹⁶ Tac., *Ann.* 14.48.

³⁹⁷ La pena dell'*aqua et igni interdictio* con vincolo di domicilio in un'isola è testimoniata per Antistio Sosiano anche in Tac., *Hist.* 4.44, dove si ha notizia della revisione da parte del Senato di due simili casi d'esilio di epoca neroniana, quello di Antistio Sosiano e quello di Ottavio Sagitta, quest'ultimo condannato in base alla *lex Cornelia de sicariis et veneficiis* nel 58 d.C.: *Octavium Sagittam et Antistium Sosianum senatorii ordinis egressos exilium in easdem insulas redegit [...]. Ambo gravi senatus consulto damnati pulsique, quamvis concesso aliis reditu, in eadem poena retenti sunt*. Sul caso di Ottavio Sagitta, vd. anche *infra*, in questo capitolo, § 6.1.

³⁹⁸ Tac., *Ann.* 14.48.

³⁹⁹ PIR² F 118; A. KAPPELMACHER, s.v. "*Fannius* (22)", in *PWRE* VI, 2, Stuttgart, 1909, 1995.

⁴⁰⁰ Sul quale vd. *infra*, in questo capitolo, § 2.2.

morte⁴⁰¹. I fatti dimostrano una generale tendenza all'inasprimento della pena per i casi di *laesa maiestas principis*, soprattutto se si considera che il componimento in onore di Elvidio Prisco non era direttamente lesivo dell'immagine o dell'autorità del *princeps*, sebbene fosse commemorativo di un soggetto mandato a morte come nemico politico. La criminalizzazione di questo *carmen* comprova l'elevato grado di censura vigente a Roma, diventato sempre più stringente, in modo direttamente proporzionale all'affermazione e all'accrescimento del potere centrale dell'imperatore⁴⁰². È altrettanto sintomatico il fatto che Erennio Senecione, autore diretto del componimento, sia stato addirittura mandato a morte per aver accettato la commissione del lavoro. Fannia ricevette un trattamento sanzionatorio più mite, probabilmente perché donna di onesta estrazione sociale e perché non fu lei l'autrice del componimento incriminato, ma fu comunque punita con l'esilio.

Per i decenni successivi non vi è traccia di altri casi di *impietas in principem* puniti con l'esilio. Nelle fonti ricorrono, però, altri episodi che, pur integrando il *crimen maiestatis*, costituiscono una casistica in certo modo differente rispetto a quella fin in qui presa in esame. Si tratta di fatti di minor gravità, per i quali l'imperatore, quando agisce, lo fa in via di *cognitio* imperiale e con ben poche differenze rispetto a un puro esercizio di *coërcitio*, tanto che la pena comminata è sempre una *relegatio*. Ne è un primo esempio la condanna del plebeo Cassio Patavino⁴⁰³, il quale, nel corso di un banchetto con molti invitati, dichiarò imprudentemente che non gli sarebbero mancati né l'intenzione, né il coraggio, di uccidere Augusto. L'imperatore, dunque, «*levi exilio punire satis habuit*»⁴⁰⁴, dando prova «*clementiae civilitatisque eius*»⁴⁰⁵.

Il “*leve exilium*” menzionato da Svetonio, unica fonte sulla vicenda, può senz'altro porre un problema interpretativo rispetto all'entità della sanzione. Se l'*interdictio* era il tipo di esilio normalmente previsto in base alla *lex Iulia maiestatis*, l'aggettivo “*leve*” deve essere inteso come segno di un'avvenuta modulazione della pena, adattata alle

⁴⁰¹ Sul caso, vd. Plin., *ep.* 7.19.4-6. Cfr. Tac., *Agr.* 2 e 45; Plin., *ep.* 1.5.3, 3.11.3, 7.19.5. Vd. anche R.S. ROGERS, *A Group of Domitianic Treason-Trials*, in *CPh* 55 (1960), 19 ss.; KAPPELMACHER, s.v. “*Fannius* (22)”, cit., 1995; SCHILLING, ‘*Poena extraordinaria*’, cit., 269; STINI, ‘*Plenum exiliis mare*’, cit., 242.

⁴⁰² Cfr. ROGERS, *A Group*, cit., 19 ss., il quale tratta il caso di Fannia ed Erennio Senecione insieme a un altro gruppo di casi ad esso assimilabili, considerandolo le loro condanne tra i principali esempi della tirannica soppressione della libertà di parola da parte degli imperatori romani in generale, e di Domiziano in particolare, nonché dell'estensione della *lex Iulia maiestatis* a casi di critica, anche solo indiretta, all'imperatore.

⁴⁰³ PIR² C 512; E. GROAG, s.v. “*Cassius* (81)”, in *PWRE*. III.2, Stuttgart, 1899, 1744 s.

⁴⁰⁴ Suet., *Aug.* 55.

⁴⁰⁵ *Ibid.*

circostanze del caso di specie. Nel corso del principato di Augusto si era assistito da un lato a un inasprimento dell'*interdictio* e, dall'altro, all'introduzione nel sistema delle pene della *relegatio*, la quale, come già osservato, andava a costituire una *levior species* dell'*exilium*. Pertanto, anche in ragione del fatto che il caso di Cassio Patavino è riferito da Svetonio come esempio di *clementia principis*⁴⁰⁶, il *leve exilium* deve essere inteso come una relegazione⁴⁰⁷.

Questa soluzione interpretativa è supportata anche da testimonianze relative a vicende giudiziarie simili appartenenti al periodo successivo. Ad esempio, nel 32 d.C. delle dichiarazioni pericolose condussero all'espulsione dall'ordine senatorio e al bando da Roma e dall'Italia anche Giunio Gallione, retore di origine spagnola⁴⁰⁸. Tuttavia, «*quia incusabatur facile tole raturus exilium delecta Lesbo, insula nobili et amoena, retrahitur in urbem custoditurque domibus magistratuum*»⁴⁰⁹; un fatto importante per cominciare a vedere il delinearsi di una gradualità interna alla stessa pena della *relegatio*. Quest'ultima si presentava generalmente nella forma del semplice bando, lasciando al condannato la cittadinanza romana e la totale libertà di scegliere dove stabilirsi. Una forma più grave di relegazione, invece, era quella che imponeva il confino in un determinato luogo, limitando la libertà di movimento del condannato⁴¹⁰. Nel caso di Gallione, l'imperatore ritenne forse troppo blando il mero allontanamento da Roma e dall'Italia, e altresì troppo

⁴⁰⁶ In Suet., *Aug.* 51 il caso è narrato insieme e parallelamente alla vicenda giudiziaria riguardante un altro plebeo, Giunio Novato, il quale aveva diffuso una lettera piena di ingiurie contro Augusto, falsamente attribuita ad Agrippa Postumo. Il *princeps*, scoperto il reale autore della lettera, punì Novato solo con una multa.

⁴⁰⁷ Cfr. SCHILLING, 'Poena extraordinaria', cit., 116 s., il quale invece qualifica l'esilio di Cassio Patavino come un'*interdictio*, "*leve exilium*" perché sarebbe consistito soltanto in un bando da Roma e dall'Italia, senza imposizione di un preciso luogo di stabilimento e senza le restrizioni che Augusto, invece, aveva imposto alla figlia e alla nipote dopo averle fatte esiliare in ragione della loro licenziosa e immorale condotta (sulle vicende riguardanti Giulia *maior* e Giulia *minor*, vd. *infra*, in questo capitolo, § 3).

⁴⁰⁸ PIR² I 576. Gallione aveva pubblicamente proposto che gli ex pretoriani sedessero in teatro nei quattordici ordini riservati ai senatori. Questa esternazione irritò l'imperatore Tiberio, non solo perché Gallione si era intromesso in questioni relative ai militari, i quali dovevano ricevere ordini e donativi soltanto dall'imperatore, ma anche perché la dichiarazione parve un tentativo di diffondere dubbi e malumori nell'animo dei soldati, inducendoli a una possibile ribellione. Vd. Tac., *Ann.* 6.3; Cass. Dio 58.18.3 ss.

⁴⁰⁹ Tac., *Ann.* 6.3. Cfr. la narrazione in Cass. Dio 58.18.4: μή μόνον φυγαδεῦσαι, αὐτὸ τοῦτο ἐπικληθέντα ὅτι σφᾶς ἀναπεῖθαι ἐδόκει τῷ κοινῷ μάλλον ἢ αὐτῷ εὐνοεῖν, ἀλλὰ καὶ ἐπειδὴ ἔγνω αὐτὸν ἐς Λέσβον ἀπαίρειν, τῆς τε ἐκεῖ ἀσφαλοῦς εὐδαιμονίας ἀφελέσθαι καὶ ἐς φυλακὴν τοῖς ἄρχουσιν, ὥσπερ ποτὲ τὸν Γάλλον, παραδοῦναι, dove l'esilio è indicato in modo altrettanto generico attraverso l'impiego del verbo "φεύγω".

⁴¹⁰ Vd. D. 48.22.5, Marcian. 1 *reg.* (Pal. 222); D. 48.22.7, Ulp. 10 *de off. proc.* (Pal. 2243). Cfr. D. 48.19.4, Marcian. 13 *inst.* (Pal. 153); D. 48.19.28.13, Call., 6 *de cogn.* (Pal. 45).

confortevole il luogo di stabilimento prescelto, e per questo intervenne ad aggravare il trattamento sanzionatorio con l'imposizione della pubblica custodia a Roma.

Sempre Tiberio, in un anno imprecisato, condannò a *relegatio in insulam* il retore greco Xenone⁴¹¹, suo amico e *convictor*, per aver ironicamente ripreso il *princeps* sul dialetto greco nel quale egli si esprimeva⁴¹². E non fu molto diversa la sorte di un altro retore, Carina Secondo⁴¹³, che nel 39 d.C. osò pronunciare un discorso contro il regime dei tiranni durante uno dei suoi esercizi di oratoria⁴¹⁴. Nel 65 d.C., invece, il filosofo stoico Lucio Anneo Cornuto⁴¹⁵ fu consultato da Nerone in merito al poema epico sui Romani ch'egli intendeva comporre ma, dal momento che il filosofo dissentì sul numero di libri da scrivere e lasciò intendere che l'opera sarebbe stata inutile, l'imperatore lo fece condannare e «ἐς νῆσον δ' οὖν ἐνέβαλεν», ossia lo punì con una *relegatio in insulam*⁴¹⁶.

Dopo la fine dell'età giulio-claudia, nelle fonti non ricorrono altri esempi riconducibili a questo tipo di casistica, ma le notizie di cui si dispone consentono comunque di operare una valutazione complessiva della *ratio* sottesa al trattamento sanzionatorio. Le vicende si caratterizzano per la ridotta rilevanza pubblica e per l'inferiore grado di pericolosità della condotta rispetto alle potenzialità eversive della diffusione di *libelli* diffamatori o propagandistici, ma non per questo si trattava di eventi trascurabili da parte di un *princeps* naturalmente incline all'esaltazione della propria personalità e del proprio potere, volto all'affermazione costante di un qualche grado di infallibilità di cui la sua *auctoritas* era la massima espressione.

Nei casi di *impietas in principem* la pena dell'esilio si dimostrava un efficace e flessibile strumento di eliminazione del dissenso, per mezzo del quale l'imperatore poteva intervenire a reprimere quelle condotte che ne mettevano in discussione il prestigio, l'autorità e la personalità, senza la necessità di ricorrere all'uso della violenza. L'esilio, infatti, realizzava un triplice obiettivo: era una punizione severa ed esemplare, tale da

⁴¹¹ PIR¹ X 2.

⁴¹² Suet., *Tib.* 56. Cfr. ROGERS, *Criminal Trials*, cit., 174 s.

⁴¹³ PIR² C 449.

⁴¹⁴ Cass. Dio. 59.20.6, che è la fonte principale sul caso, non offre in verità dettagli per una qualificazione precisa del tipo di esilio, essendo il verbo impiegato un generico “φυγαδεῦσαι”, in grado di far riferimento a qualsiasi tipo di esilio romano. Da Iuv. 7.204 ss. si apprende, però, che anni dopo il retore morì esule e suicida ad Atene, notizia che permette di sapere che quello subito da Carina Secondo fu un esilio a vita. Cfr., SCHILLING, *Poenae extraordinariae*, cit., 197 e *ivi* nt. 853.

⁴¹⁵ Filosofo stoico, maestro di Persio e di Lucano. PIR² A 609; H. VON ARNIM, s.v. “*Annaeus* (5)”, in *PWRE* I, 2, Stuttgart, 1894, 2225 s. Su di lui, vd. anche Pers., *Sat.* 5.23.37; *Vita A. Pers. Flacc.* 14-20, 36, 49.

⁴¹⁶ Cass. Dio 62.29.3. Cfr. SINGH-MASUDA, *Exilium Romanum*, cit., 180, il quale, però, qualifica l'esilio di Carina Secondo come *deportatio*, pur non offrendo un'argomentazione a riguardo.

dissuadere ogni forma di blanda opposizione all'autorità imperiale o il semplice sfregio al *princeps*; era una pena flessibile, poiché poteva essere variamente modulata a seconda della gravità del caso di specie e assicurava un relativo controllo sui condannati; infine, metteva l'imperatore al riparo da possibili accuse di violenza e tirannia, perché permetteva di non applicare la pena di morte in modo indiscriminato e, quindi, odioso al popolo.

2.2. Congiurati, attentatori, ribelli e nemici politici

L'applicazione della pena dell'esilio riguardava anche i rei delle ipotesi più gravi di *crimen maiestatis*. La casistica dimostra che i congiurati, gli attentatori, i ribelli e i nemici politici potevano godere di un temperamento della pena ed essere esiliati invece che mandati a morte, come invece sarebbe stato previsto dalla *lex Iulia maiestatis*. Anche in questi casi, così come in quelli di *impietas in principem*, l'esilio poteva rivelarsi una scelta politicamente necessaria.

A tal proposito, è celebre un brano della *Ρωμαϊκὴ ἱστορία* di Cassio Dione, nel quale si riporta in forma di discorso diretto un confronto tra Augusto e sua moglie Livia. L'imperatore, preoccupato per le continue congiure e il costante rischio di attentati, si rivolge alla moglie in cerca di conforto e Livia, saggia e accorta, suggerisce al marito di contemperare la *severitas* fino ad allora mostrata nei confronti dei suoi nemici con la *clementia*⁴¹⁷. L'essere magnanimi, infatti, deve ritenersi un rimedio più efficace per la repressione del dissenso e dell'eversione politica, non soltanto perché la clemenza è una qualità che si confà al buon governante, ma anche e soprattutto perché, esercitandola, si allontanano i sospetti di mandare a morte i sudditi abusando della propria posizione, per capriccio, per bramosia delle loro ricchezze, per viltà o invidia⁴¹⁸, suscitando così il risentimento e la paura da parte del popolo; «φοβεῖσθαι μὲν γάρ τινα ἀναγκασθῆναι τις δύναται, φιλεῖν δὲ πεισθῆναι ὀφείλει»⁴¹⁹, uno può essere certo portato a temere un altro, ma può – e deve – essere anche spinto ad amarlo.

⁴¹⁷ Vd. Cass. Dio 55.14-22.

⁴¹⁸ Cass. Dio 55.18.5.

⁴¹⁹ Cass. Dio 55.19.4.

Il consiglio, dunque, è «ὅτι δεῖ πάντων ἀπλῶς τῶν ἀδικούντων φείδεσθαι, ἀλλ' ὅτι τὸν μὲν ἴτην καὶ πολυπράγμονα καὶ κακοήθη καὶ κακόβουλον καὶ ἀνηκέστῳ τινὶ καὶ διαρκεῖ πονηρίᾳ συνόντα ἐκκόπτειν ὥσπερ που καὶ τὰ πάνυ ἀνίατα μέρη τῶν σωμάτων»⁴²⁰, cioè che si ricorra alla forza – i.e. alla pena di morte – solo contro coloro che si mostrano davvero pericolosi per indole o per le risorse a loro disposizione, mentre è giusto optare per il perdono o per un trattamento sanzionatorio più lieve verso tutti gli altri⁴²¹. Quello di Livia, quindi, non solo è un invito alla moderazione, ma anche un'esortazione ad esercitare la giustizia valutando sempre le particolarità del caso e la personalità del reo.

A questo punto del discorso, Cassio Dione fa elencare a Livia quelle che sono le effettive alternative alla pena di morte per i nemici del *princeps*: «ὥστε καὶ τὰ κατὰ τούτους ἀκινδύνως μετριάξιν ἔξεστί σοι, τοὺς μὲν φυγῇ τοὺς δὲ ἀτιμία τοὺς δὲ χρήμασι ζημιῶντι, ἑτέρους ἐς χωρία ἑτέρους ἐς πόλεις τινὰς κατατιθεμένῳ»⁴²²; si tratta proprio di pena dell'esilio, infamia, confisca dei beni e relegazione in determinati luoghi o città, e si dà così una rapida illustrazione del sistema della pena dell'età del principato.

L'episodio era già ricordato in Sen., *de clem.* 1.9.1-12, dove il principato augusteo è presentato a Nerone quale modello ideale di governo a cui aspirare, proprio come tra le righe di Cassio Dione si può trovare l'intento di valorizzare la memoria di Augusto *ad exemplum* per gli imperatori Severi⁴²³. In entrambe le narrazioni, il confronto dell'imperatore con la moglie è riferito contestualmente a quella che tradizionalmente è ricordata come l'ultima congiura ordita contro Augusto, ossia quella di Gneo Cornelio

⁴²⁰ Cass. Dio 55.18.1.

⁴²¹ Cass. Dio 55.18.2.

⁴²² Cass. Dio 55.18.3.

⁴²³ Cfr. Sen., *de benef.* 4.30.2. Seneca fu con ogni probabilità la principale fonte – forse l'unica – di Cassio Dione per la narrazione dell'episodio, anche a giudicare da alcuni passaggi che lo storico di età severiana sembra citare in modo quasi letterale. Vd. SWAN, *An Historical Commentary*, cit., 148. Cfr. F. MILLAR *A Study of Cassius Dio*, Oxford, 1964, 78 s.; F. ROHR VIO, *Cornelio Cinna: un cospiratore assunto al consolato*, in EAD., *Contro il Principe. Congiure e dissenso nella Roma di Augusto*, Bologna, 2011, 102. Secondo M. ADLER, *Die Verschwörung des Cn. Cornelius Cinna bei Seneca und Cassius Dio*, in *ZÖG* 60 (1909), 193 ss., invece, tra Cassio Dione e Seneca sarebbe presente anche una fonte intermedia non identificata, così come anche per M.T. GRIFFIN, *Seneca: A Philosopher in Politics*, Oxford, 1976, 411, e B. MANUWALD, *Cassius Dio und Augustus: Philologische Untersuchungen zu den Büchern 45–56 des dionischen Geschichtswerkes*, Wiesbaden, 1979, 125. Sull'idealizzazione di Augusto e del suo regno da parte di Cassio Dione, vd. ora anche J.M. MADSEN, *The Almost Flawless Princeps: Cassius Dio's Idealized Portrait of Octavian/Augustus*, in J.M. MADSEN, A.G. SCOTT (a cura di), *Brill's Companion to Cassius Dio*, Leiden-Boston, 2023, 246 ss.

Cinna Magno⁴²⁴ che, denunciato da anonimi delatori intorno al 4 d.C., ricevette il perdono da parte dell'imperatore⁴²⁵.

Seneca e Cassio Dione usano il personaggio di Livia per promuovere il medesimo concetto: un approccio conciliativo e clemente conduce a risultati più efficaci di una repressione violenta e indiscriminata, tanto che, simbolicamente, la congiura di Cinna, sedata con la concessione di una seconda opportunità al dissidente (l'anno successivo egli divenne addirittura console), si dice essere stata proprio l'ultima dell'età augustea⁴²⁶.

Nell'ottica romana la *clementia principis* è un principio di buon governo, un valore a cui i regnanti devono aspirare e del quale devono fare bella mostra nel momento in cui sono chiamati a prendere decisioni. L'applicazione di questo principio nell'ambito della repressione del *crimen maiestatis*, accompagnandosi alla necessaria valutazione delle circostanze del singolo caso, diventa *ratio* politica della modulazione della pena anche nelle ipotesi più gravi di *perduellio*.

Un primo caso nel quale la *clementia* fu opportunamente esercitata nelle more di un giudizio per *crimen maiestatis* è testimoniato dal *SC. de Cn. Pisone patre*, contenente la condanna che il 10 dicembre del 20 d.C. il Senato pronunciò contro Gneo Calpurnio Pisone e i suoi complici⁴²⁷. Il senatoconsulto, leggibile oggi quasi nella sua totalità, permette di completare l'ampia narrazione della vicenda presente negli *Annales* di Tacito, offrendo ulteriori dettagli relativi allo svolgimento del processo e, in particolare, alla pena irrogata⁴²⁸.

⁴²⁴ PIR² C 1339; E. GROAG, s.v. "*Cornelius* (108)", in *PWRE* IV, 1, Stuttgart, 1900, 1288 s.

⁴²⁵ Sulla congiura di Cinna, della quale taluni in dottrina hanno messo in discussione la storicità, vd. ADLER, *Die Verschwörung*, cit., 193 ss.; W. SPEYER, *Zur Verschwörung des Cn. Cornelius Cinna*, *RhM* 99 (1956), 277 ss.; BAUMAN, '*Crimen Maiestatis*', cit., 193 ss.; P. GRIMAL, *La conjuration de Cinna, mythe ou réalité?*, in J.-M. PAILLER (a cura di), *Mélanges offerts à Monsieur Michel Labrousse*, Paris, 1986, 49 ss. Vd. anche la più recente rilettura del caso da parte di ROHR VIO, *Cornelio Cinna*, cit., 102 ss., alla luce di un generale percorso tematico intorno alle congiure e alla repressione del dissenso in età augustea.

⁴²⁶ Come messo in evidenza da MILLAR, *A Study*, cit., 78 ss., i discorsi diretti in Cassio Dione – che si concentrano tutti nella prima metà dell'opera – restituiscono l'immagine del pensiero politico dello storico e sono per lo più incentrati sui doveri del buon governante; il dialogo tra Augusto e Livia costituisce il più ampio e argomentato sviluppo del tema.

⁴²⁷ Vd. l'edizione critica di riferimento del senatoconsulto di W. ECK, A. CABALLOS, F. FERNÁNDEZ, *Das senatus consultum de Cn. Pisone patre*, München, 1996 (= *AE* 1996, 885) e cfr. la di poco precedente edizione spagnola, a cura degli stessi studiosi, *El senadoconsulto de Gneo Pisón padre*, Sevilla, 1996. Vd. anche l'edizione di D.S. POTTER, C. DAMON, *The "Senatus Consultum de Cn. Pisone Patre"*, in *AJPh* 120 (1999), 13 ss., con diverse varianti.

⁴²⁸ Vari e ricchi di suggestioni sono gli studi su simmetrie, concordanze e discrepanze tra il contenuto degli *Annales* di Tacito e il testo del *SC de Cn. Pisone patre*, tra i quali si vedano T.D. BARNES, *Tacitus and the senatus consultum de Cn. Pisone patre*, in *Phoenix* 52 (1998), 125 ss.; R.J.A. TALBERT, *Tacitus and the Senatus Consultum de Cn. Pisone patre*, in *AJPh* 120 (1999), 89 ss.; C. DAMON, *The Trial of Cn. Piso in Tacitus' Annales and the Senatus Consultum de Cn. Pisone Patre: New Light on Narrative Technique*, in

Gli antefatti che condussero al giudizio sono noti e complessi⁴²⁹. Gneo Calpurnio Pisone⁴³⁰ era stato nominato governatore di Siria da Tiberio nel 17 d.C.⁴³¹, in concomitanza dell'invio di Germanico a sedare i disordini in Oriente⁴³². Sin dall'inizio del suo mandato, Pisone si mostrò ostile nei confronti di Germanico, non rispettandone l'autorità e disobbedendo agli ordini ricevuti. La situazione fu tesa fino al 19 d.C., quando

AJPh 120 (1999), 143 ss.; W. POLLEICHTNER, *Das senatus consultum de Cn. Pisone patre und Tacitus' Bericht vom Prozess gegen Piso*, in *Philologus* 147 (2003), 289 ss. Vd. anche W.D. LEBEK, *Das Senatus consultum de Cn. Pisone patre und Tacitus*, in *ZPE* 128 (1999), 197 ss., il quale, però, critica Tacito per un uso parziale delle fonti documentali, avendo omesso dei dettagli rilevanti come, ad esempio, i nomi dei complici di Pisone. Cfr., con particolare attenzione ai risvolti giuridici del processo, il commento di F. GRELLE, *Il senatus consultum de Cn. Pisone Patre*, in L. FANIZZA (a cura di), *Diritto e società nel mondo romano*, Roma, 2005, 463-472 [= *SDHI* 66 (2000), 223 ss.].

⁴²⁹ Sugli antefatti che condussero all'instaurazione del processo contro Pisone, vd. Tac., *Ann.* 2.41 ss. Sullo svolgimento del processo, invece, vd. Tac., *Ann.* 3.10-19.

⁴³⁰ PIR² C 287; E. GROAG, s.v. "Calpurnius (70)", in *PWRE* III, 1, Stuttgart, 1897, 1380 ss. Pisone era un senatore molto rispettato, non solo d'altissimo lignaggio, ma anche legato da lunga e onorata amicizia all'imperatore Tiberio, con il quale aveva condiviso il consolato nel 7 a.C. Le fonti, però, tramandano un ricordo tutt'altro che positivo di Pisone, descrivendolo Tacito come un superbo, «*ingenio violentum et obsequii ignarum*» (Tac., *Ann.* 2.43.2), mentre per Seneca «*Cn. Piso fuit memoria nostra vir a multis vitiis integer, sed pravus et cui placebat pro constantia rigor*» (Sen., *de ira* 1.18.3), rendendo poi Pisone un emblema dell'efferatezza alla quale conduce il lasciarsi sopraffare dall'ira. La malvagità e la ferocia di Pisone sono descritte *apertis verbis* anche nel senatoconsulto di condanna, dove ricorrono espressioni quali «*nefaria consilia*» (AE 1996, 885, l. 13), «*manifestissima scelera*» (*ibid.*, l. 18), «*feritate morum*» (*ibid.*, l. 27) e, soprattutto, «*crudelitate unica*» (*ibid.*, l. 50). Su Gneo Calpurnio Pisone, con fonti e letteratura, vd. ampiamente I. HOFFMANN-LÖBL, *Die Calpurnii. Politisches Wirken und familiäre Kontinuität*, Frankfurt am Main, 1996, 234 ss. e 350 ss., e cfr. il profilo tracciato già da R. SYME, *L'aristocrazia augustea*, trad. it. a cura di Carmen Dell'Aversano, Milano, 1993, 544 ss. (ed. orig. *The Augustan Aristocracy*, Oxford, 1986). Vd. ora anche la suggestiva rilettura degli *Annales* di Tacito di E. O'GORMAN, *Alternative Empires: Tacitus' virtual history of the Pisonian Principate*, in *Arethusa* 39 (2006), 281 ss., la quale individua nei Pisoni una virtuale dinastia imperiale, le cui vicende seguono in parallelo quelle della dinastia Giulio-Claudia e Flavia in tutta la narrazione tacitiana. Cfr. F. MERCOGLIANO, *Pisone e i suoi complici*, Napoli, 2009, 3 ss.

⁴³¹ La nomina di Pisone a governatore di Siria fece perdere a Germanico l'appoggio di un fedelissimo alleato, Quinto Cecilio Metello Cretico Silano (PIR² C 64; E. GROAG, s.v. "Caecilius (90)", in *PWRE* III, 1, Stuttgart, 1897, 1212), a lui legato anche da un rapporto di affinità: sua figlia Giunia era promessa sposa al maggiore dei figli di Germanico, Nerone. Vd. Tac., *Ann.* 2.43.1.

⁴³² Il mandato di Germanico in Oriente si fondava su un *imperium maius*, definito in base allo scopo della missione e esteso su tutte le province d'oltremare, sia imperiali sia senatorie, tale da garantirgli ovunque la massima autorità e il potere decisionale rispetto all'azione immediata. Come precisato dalle fonti, però, l'*imperium* del *princeps* era comunque superiore a quello di Germanico e manteneva tale valore su scala generale (vd. Tac., *Ann.* 2.43.1, 3.12.1; cfr. Vell. 2.129.3; Joseph. *Ant. Jud.* 18.54; Suet., *Cal.* 1.2), secondo una gerarchia di potere che può definirsi soltanto come imperfetta. Inoltre, l'*imperium maius* era stato formalmente conferito a Germanico con un apposito senatoconsulto, nel quale, secondo quanto disposto da Tiberio, era stata altresì inserita la nomina di Pisone ad *adiutor*. Sull'*imperium* di Germanico e sul complesso equilibrio di poteri fra lui e Tiberio, con ampia discussione delle fonti sia di tradizione manoscritta sia epigrafiche, vd. la puntuale ricostruzione di P. BUONGIORNO, G. TRAINA, *L'imperium di Germanico, l'Armenia e l'Oriente*, in R. CRISTOFOLI et al. (a cura di), *Germanico nel contesto politico di età giulio-claudia. La figura, il carisma, la memoria* (Perugia, 21-22 novembre 2019), Roma, 2020, 103 ss. Vd. anche P. BUONGIORNO, *Imperatori mancati*, Roma, 2023, 96 s. Per una sintesi della più recente riflessione storiografica sul tema, sebbene con conclusioni differenti, cfr. A. STORCHI MARINO, *Tiberio, Germanico e il suo adiutor tra Tacito ed il senatoconsultum de Cnaeo Pisone patre*, in M. MAIURO et al. (a cura di), *Uomini, istituzioni, mercati. Studi di storia per Elio Lo Cascio*, Bari, 2019, 381 ss.

Germanico, da poco rientrato da una spedizione in Egitto, si ammalò in circostanze misteriose e morì, probabilmente avvelenato. La morte arrivò dopo l'ennesimo scontro pubblico con Pisone, il quale, in assenza di Germanico, aveva disatteso ogni disposizione ricevuta sulla gestione della Siria e aveva assunto atteggiamenti sempre più regali e tracotanti. Poco prima di morire, Germanico aveva anche fatto recapitare a Pisone una lettera che lo informava della *renuntiatio amicitiae* e gli ordinava di lasciare immediatamente la provincia⁴³³. Mentre Pisone e sua moglie Plancina festeggiavano pubblicamente la morte del giovane principe e offrivano sacrifici agli dèi⁴³⁴, i *comites* di Germanico nominavano un nuovo governatore di Siria, Gneo Senzio Saturnino⁴³⁵, e insieme con lui iniziarono a raccogliere prove per far processare Pisone, sul quale non solo pesavano le accuse di insubordinazione, ma anche il sospetto di essere stato responsabile dell'avvelenamento di Germanico⁴³⁶. Fallito il tentativo da parte di Pisone di riprendersi la provincia di Siria con l'impiego di milizie private⁴³⁷, non gli restò altra cosa da fare se non rientrare a Roma e affrontare il processo che di lì a poco si aprì a suo carico⁴³⁸.

L'imperatore Tiberio rifiutò di accogliere la causa presso la corte imperiale e decise di rimettere l'intera questione alla corte dei *patres*, da lui comunque presieduta in

⁴³³ Vd. Tac., *Ann.* 2.70.2. Cfr. Suet., *Cal.* 3.3. La *renuntiatio amicitiae* nei confronti di Pisone potrebbe essere vista anche come una prova dei fondati sospetti di avvelenamento nutriti da Germanico. Cfr. MAIURI, *La giurisdizione*, cit., 7, nt. 14.

⁴³⁴ Vd. Tac., *Ann.* 2.75.2.

⁴³⁵ PIR² S 393; E. GROAG, s.v. "*Sentius* (9)", in *PWRE* II A, 2, Stuttgart, 1923, 1511 ss.

⁴³⁶ I *comites* di Germanico fecero anche trasferire a Roma, in ceppi, Martina, famigerata avvelenatrice siriana, notoriamente legata a Plancina, moglie di Pisone (vd. Tac., *Ann.* 2.74.2). La donna, però, non arrivò mai a Roma, poiché morì non appena giunta a Brindisi, in circostanze non chiare secondo Tacito, il quale lascia così adito all'ipotesi che sia stata assassinata e sottolinea con grande *vis* drammatica il fatto che il corpo senza vita fu ritrovato insieme ad alcuni potenti veleni che la donna ancora recava con sé (vd. Tac., *Ann.* 2.74.2, 3.7.2).

⁴³⁷ Vd. Tac., *Ann.* 2.78.2, 2.80.1-81.3.

⁴³⁸ In verità, Pisone, invece di mostrarsi misurato e di restare ritirato il più possibile, sbarcò con aria di festa, circondato dai suoi seguaci, e, una volta giunto a Roma, allestì un sontuoso banchetto presso la sua *domus*. Gli atteggiamenti di Pisone e sua moglie infiammarono inevitabilmente l'animo del popolo romano, già affranto per la morte di Germanico e attentissimo agli sviluppi della vicenda. Vd. Tac., *Ann.* 3.9.2-3.

qualità di *princeps Senatus*⁴³⁹. Il processo⁴⁴⁰ si aprì con un'*oratio* di Tiberio⁴⁴¹, nel corso della quale egli si mostrò cauto ed equilibrato, rivolgendo parole di disprezzo per l'eccessivo zelo degli *accusatores*⁴⁴² e invitando ad accertare con oggettività le reali mancanze di Pisone nei confronti di Germanico, a verificare la fondatezza dell'accusa di omicidio, oltre che a chiarire le circostanze della provocata guerra civile in Siria⁴⁴³.

A parte ciò che riguardava l'avvelenamento, tutte le altre accuse parvero sin dall'inizio difficilmente confutabili e Pisone, quando si vide venir meno anche il sostegno della moglie Plancia⁴⁴⁴, certo della sua condanna, si tolse la vita, anticipando di fatto l'esecuzione della pena⁴⁴⁵. Il processo seguì comunque il suo corso e il Senato pronunciò la sentenza di condanna per *crimen maiestatis*⁴⁴⁶, al quale si aggiungeva, come

⁴³⁹ Vd. Tac., *Ann.* 3.10.1. Sull'apertura del processo contro Pisone, vd. anche l'analisi di BLEICKEN, *Senatsgericht*, cit., 53 ss.

⁴⁴⁰ Sul processo contro Gneo Calpurnio Pisone, cfr., in particolare, CIACERI, *Continuazione*, cit., 5 ss.; ROGERS, *Criminal Trials*, cit., 42 ss.; ZÄCH, *Die Majestätsprozesse unter Tiberius*, cit., 38 ss.; BODEL, *Punishing Piso*, in *AJPh* 120 (1999), 32 ss.; DAMON, *The Trial of Cn. Piso*, cit., 143 ss.; LEBEK, *Das Senatus consultum*, cit., 183 ss.; M.L. PALADINI, *Il processo pisoniano nella Roma di Tiberio*, in M. SORDI (a cura di), *Processi e politica nel mondo antico*, Milano, 1996, 219 ss.; TALBERT, *Tacitus and the senatus consultum*, cit., 89 ss.; MERCOGLIANO, *Pisone e i suoi complici*, cit., 61 ss.; SCHILLING, *Poena Extraordinaria*, cit., 134 ss.; MAIURI, *La giurisdizione*, cit., 5 ss.

⁴⁴¹ Vd. Tac., *Ann.* 3.12.1-7. Cfr. *AE* 1996, 885, ll. 168-170. Sul confronto tra *oratio* e *relatio* del processo pisoniano, vd. lo studio di C. DAMON, *Relatio vs. oratio: Tacitus, Ann. 3.12 and the senatus consultum del Cn. Pisone patre*, in *CQ* 49 (1999), 336 ss.

⁴⁴² Sugli accusatori di Pisone, vd. specificamente RUTLEDGE, *Imperial Inquisitions*, cit., nn. 46, 102 e 107.

⁴⁴³ Nella narrazione tacitiana molto spazio è dato all'opinione pubblica e alle aspettative del popolo, che, in cerca di risposte sull'improvvisa e misteriosa morte dell'amatissimo Germanico, aveva iniziato a mormorare di possibili responsabilità dello stesso Tiberio, quale reale mandante dell'avvelenamento. Il *princeps*, dunque, consapevole degli umori della gente e della necessità di sviare da sé l'attenzione, oltre che dell'importanza di risolvere la questione in modo tale da placare gli animi dei Romani e recuperare consenso, procedette a una gestione del processo il più apparentemente distaccata e oggettiva possibile, evitando di lasciarsi coinvolgere direttamente ed essere accusato di agire mosso da risentimento o interessi personali. Tacito insiste a più riprese sui sospetti del popolo (vd. Tac., *Ann.* 2.82.1-3, 3.11.2), sfruttandoli al fine di gettare ulteriori ombre su Tiberio e metterne in risalto l'atteggiamento ambiguo e dissimulatore in tutta la vicenda (ad esempio, con riguardo all'orazione in Senato, in Tac., *Ann.* 3.12.1 si dice: «*die senatus Caesar orationem habuit meditato temperamento*»). Cfr. MAIURI, *La giurisdizione*, cit., 8 ss. e 27.

⁴⁴⁴ Le cui posizioni, su interessamento di Giulia Augusta, iniziarono a essere dissociate da quelle del marito Pisone, determinando un allontanamento tra i due. Vd. Tac., *Ann.* 3.15.1.

⁴⁴⁵ Vd. *AE* 1996 885, ll. 6-7, 18-19, 71; Tac., *Ann.* 3.15.1-2. Tacito non manca di sollevare dei dubbi sull'estremo gesto compiuto da Pisone, lasciando intendere che egli non si sia suicidato, bensì sia stato assassinato per volere di Tiberio, preoccupato per la possibile diffusione di un *libellus* contenente precise indicazioni per l'uccisione di Germanico, che Pisone avrebbe potuto rendere pubblico grazie all'appoggio e alle garanzie offertegli da Seiano. L'insinuazione di Tacito (vd. Tac., *Ann.* 3.14.4: *igitur inditus lecticae et a tribuno praetoriae cohortis deductus est vario rumore custos salutis an mortis exactor sequeretur*) è, di fatto, una gravissima accusa che s'inserisce all'interno del quadro di forte ostilità dello storico nei confronti del *princeps*. I sospetti del coinvolgimento di Tiberio ricorrono anche in Suet., *Tib.* 52.3; *Cal.* 2.1. Come già notato da MAIURI, *La giurisdizione*, cit., 12, nt. 50, in Cassio Dione, che pure si basa su una fonte evidentemente ostile a Tiberio (come si evince dal passaggio in Cass. Dio 57.18.6, dove si getta una luce estremamente negativa sulle figure di Tiberio e Livia, non ricorrono cenni, né insinuazioni su delle presunte responsabilità dell'imperatore).

⁴⁴⁶ Esplicito il testo del senatoconsulto; vd. *AE* 1996, 885, ll. 32-33: *neglecta maiestate domus Augustae*.

aggravante, il mancato rispetto della *lex* che aveva attribuito l'*imperium maius* a Germanico per la sua missione in Oriente e il non aver ottemperato al ruolo di *adiutor*⁴⁴⁷.

Così come previsto dalla *lex Iulia maiestatis*⁴⁴⁸, Pisone fu condannato postumo a *damnatio memoriae* e alla confisca dei beni⁴⁴⁹. Poiché in Senato fu data lettura delle ultime volontà del reo, l'imperatore Tiberio, dando mostra di magnanimità, esaudì innanzitutto le suppliche che Pisone gli aveva rivolto affinché intercedesse per i figli, così che essi non dovessero ingiustamente patire le conseguenze della sventura del padre. Il *princeps*, infatti, mitigò la sentenza: non solo impedì la cancellazione del nome del defunto dai .i, ma pure garantì l'immunità al figlio Marco Pisone, al quale concesse anche di ereditare metà del patrimonio paterno⁴⁵⁰. Inoltre, cinque milioni di sesterzi furono assegnati alla figlia Calpurnia a titolo di dote e peculio⁴⁵¹. La moglie Plancina, invece, nonostante fosse accusata di crimini plurimi e gravissimi, fu graziata per volontà dell'imperatore Tiberio, su intercessione della madre Livia⁴⁵².

Le decisioni si presentano ispirate al principio cardine della *clementia*, la quale, però, era anche uno strumento politico di fondamentale importanza per la gestione di un caso complesso e ricco di gravi implicazioni per lo stesso imperatore. Su Tiberio incombevano i sospetti di un diretto coinvolgimento nell'avvelenamento di Germanico e per questo egli voleva sviare da sé ogni ombra, anche esasperando la sua moderazione e la sua *aequitas*, tutto pur di evitare ogni accusa di agire in base a interessi personali e, parallelamente, pur di riconquistare il consenso del popolo: *clementia* e *dissimulatio* andavano di pari passo⁴⁵³.

⁴⁴⁷ Vd. *AE* 1996, 885, ll. 33-36.

⁴⁴⁸ Vd. D. 48.4.11, Ulp. 8 *disp.* (Pal. 152); I. 4.18.3.

⁴⁴⁹ Vd. *AE* 1996, 885, ll. 71-90, 105-108. Cfr. Tac., *Ann.* 3.18.1.

⁴⁵⁰ *AE* 1996, 885, ll. 98-102.

⁴⁵¹ *Id.*, ll. 104-105.

⁴⁵² *Id.*, ll. 109-120.

⁴⁵³ Nel senatoconsulto la moderazione, la clemenza e la giustizia di Tiberio sono ribadite a più riprese, e il Senato dichiara di guardare alle somme *virtutes* del *princeps* come a un esempio e di averle da lui apprese, in un'evidente esaltazione propagandistica dell'ideologia imperiale di matrice augustea (si pensi all'elencazione di *virtus*, *clementia*, *iustitia* e *pietas* in *Res Gestae* 34.2), continuata da Tiberio, e penetrata in modo pervasivo nell'immaginario collettivo romano. Sulle virtù del "buon imperatore" e il sapiente utilizzo della tradizione da parte della propaganda augustea per la creazione di un'immagine credibile e affidabile del Principato, vd. M.P. CHARLESWORTH, *The Virtues of a Roman Emperor: Propaganda and the Creation of Belief*, in *Proc. Brit. Acad.* 23 (1937), 105 ss. Sull'atteggiamento di Tiberio e la ripresa di virtù tradizionali del mondo romano, vd. R.S. ROGERS, *Studies in the Reign of Tiberius*, Baltimore, 1943, 3 ss.; A. GALIMBERTI, 'Clementia' e 'moderatio' in Tiberio, in M. SORDI (a cura di), *Responsabilità perdono e vendetta nel mondo antico*, Milano, 1998, 175 ss.; J. CHRISTES, *Tacitus und die "moderatio" des Tiberius*, in *Gymnasium* 101 (1994), 112 ss. Con specifico riferimento all'ambiguità di Tiberio nel corso del processo contro Pisone, vd. le osservazioni di PALADINI, *Il processo pisoniano*, cit., 334 ss., la quale in

Tale *ratio* è alla base di tutta la sentenza e si rintraccia anche nella pena prevista per Visellio Caro e Sempronio Basso, «*comites*» e «*omnium malificiorum soci ac ministri*»⁴⁵⁴ di Pisone, per i quali «*aqua et igne interdici oportere ab eo pr(aetore), qui lege{m} maiestatis quaereret, bona(ue) eorum ab pr(aetoribus), qui aerario preesse<n>t, venire et in aerarium redigi placere*»⁴⁵⁵.

I complici di Pisone, parimenti rei di *perduellio*, furono perciò puniti con l'esilio, comminato nella forma tradizionale dell'*aqua et igni interdictio*, con accessoria confisca dei beni, senza aggravanti o altre modulazioni di sorta. L'*interdictio* di Visellio Caro e Sempronio Basso appare un trattamento sanzionatorio per certi versi mite, tanto più se lo si va a comparare con le *interdictiones in certum locum*, talune persino *in insulam*, che si sono invece viste tra i condannati per *impietas in principem*⁴⁵⁶.

In questo caso, la scelta di irrogare l'*aqua et igni interdictio* deve essere valutata alla luce di vari elementi. Innanzitutto, i *comites* di Pisone erano, appunto, dei «*comites*», ossia semplici complici del reo principale, ai quali era stato implicitamente riconosciuto un minor grado di coinvolgimento nella commissione del *crimen*. Nel corso del giudizio, svoltosi in sede di *cognitio extraordinaria*, si potette procedere con maggiore flessibilità all'accertamento dei fatti e, soprattutto, a una più precisa allocazione delle responsabilità, modulando di conseguenza la pena.

A questa prima considerazione di carattere generale e relativa al tipo di giudizio, si deve aggiungere anche quanto già rilevato in relazione alla linea moderata seguita dall'imperatore Tiberio e alla quale il consenso dei *patres* fu inevitabilmente vincolato.

In terzo e ultimo luogo, si deve anche guardare alla peculiarità di quanto disposto dal senatoconsulto con riguardo all'esecuzione della condanna di Visellio Caro e Sempronio Basso: la pronuncia del Senato, infatti, si limitò a confermare la colpevolezza dei due *comites* e, indicata precisamente la pena, ne rinviò l'esecuzione alla corte del pretore competente: «*aqua et igne interdici oportere ab eo pr(aetore), qui lege{m}*

ultima analisi rileva che «il processo contro Pisone rientra in quel gioco di luci e ombre che avvolgono il regno di Tiberio e che, attraverso principalmente il filtro della testimonianza drammaticizzante di Tacito, gli conferiscono qualche carattere di segreta ambiguità». Per un più ampio commento sulla *dissimulatio* imperante nella vita politica di epoca giulio-claudia, vd. RUDICH, *Political Dissidence*, cit., XII ss., che mette bene in evidenza la parabola discendente che dal repubblicano rapporto biunivoco tra etica individuale e politica condusse al collasso del *mos maiorum* e a un incolmabile discrepanza tra vita privata e vita pubblica entro l'inizio dell'età imperiale.

⁴⁵⁴ Vd. *AE* 1996, 885, ll. 121-122.

⁴⁵⁵ *AE* 1996, 885, ll. 120-123.

⁴⁵⁶ Vd. *supra*, in questo capitolo, § 2.1.

*maiestatis quaereret*⁴⁵⁷. In questo inciso, il *SC. de Cn. Pisone patre* cristallizza l'immagine del complesso reticolo di poteri giurisdizionali concorrenti della prima età del principato, quando la *cognitio extra ordinem* era in una fase di iniziale sviluppo e il *princeps* era ancora attento a mostrare un ossequio formale alla tradizione repubblicana⁴⁵⁸. Se per Gneo Calpurnio Pisone, la moglie Plancina e gli altri membri della famiglia il senatoconsulto aveva valore di sentenza, ciò doveva considerarsi come un privilegio specificamente loro concesso dall'imperatore Tiberio, il quale aveva ammesso la causa davanti alla corte dei *patres* in via straordinaria⁴⁵⁹. Visellio Caro e Sempronio Basso, invece, le cui responsabilità erano emerse nelle more del giudizio, avrebbero dovuto essere giudicati dal tribunale ordinario, il solo competente a pronunciare contro di loro la sentenza di condanna per lesa maestà. Il contenuto del senatoconsulto, redatto secondo le disposizioni dello stesso *princeps*, era ovviamente incontestabile e il giudice ordinario lo avrebbe così semplicemente ripreso e trasfuso nella propria sentenza, rendendolo esecutivo⁴⁶⁰.

Pertanto, in considerazione del tribunale competente ad applicare la pena, avendo ritenuto opportuno irrogare contro i *comites* di Pisone la più mite pena capitale dell'esilio invece della pena di morte, fu disposto che essa dovesse essere applicata secondo la forma dell'*aqua et igni interdictio* tradizionale, ossia così come ereditata dalla repressione penale dell'ultima età repubblicana, senza possibilità di procedere a variazioni riguardanti il luogo di confino o l'estensione del bando, perché l'*ordo* imponeva il rigido rispetto della *poena legis*.

Oltre che nel corso del processo contro Gneo Calpurnio Pisone, verificatosi proprio nei primi anni del suo regno, in sede giudiziaria Tiberio ostentò sempre uno

⁴⁵⁷ AE 1996, 885, ll. 120-121.

⁴⁵⁸ Cfr. SANTALUCIA, *Augusto e 'iudicia publica'*, cit., 271 ss., il quale mette particolarmente in risalto il processo in atto nella prima età imperiale che determinò il progressivo slittamento dei processi *de maiestate* dai tribunali ordinari a quelli *extra ordinem*.

⁴⁵⁹ Vd. Tac., *Ann.* 3.12.7: *Id solum Germanico super leges praestiterimus, quod in curia potius quam in foro, apud senatum quam apud iudices de morte eius anquiritur: cetera pari modestia tractentur*. Cfr. AE 1996, 885, ll. 168-170.

⁴⁶⁰ Sul punto, vd. quanto già rilevato da T. SPAGNUOLO VIGORITA, *La repubblica restaurata e il prestigio di Augusto. Deviazioni sulle origini della 'cognitio' imperiale*, in *Studi per Giovanni Nicosia*, VII, Milano, 2007, 540 ss., che prende in esame il processo a Pisone e, in particolare, la pronuncia contro i due *comites* come caso esemplare per comprendere in che modo venne a costituirsi in concreto la *cognitio extra ordinem* imperiale. Cfr. le osservazioni che, più sinteticamente, erano già state fatte da GRIFFIN, *The Senate's Story*, cit., 255 ss., e di GRELLE, *Il senatus consultum de Cn. Pisone Patre*, cit., 470. In adesione alle posizioni di Spagnuolo Vigorita sul punto, vd. ora anche lo studio di MERCOGLIANO, *Pisone e i suoi complici*, cit., 88 ss. e 121 ss.

spirito conservativo, volto all'esercizio della giustizia e al rispetto della legge, ma la realtà dei fatti era ben diversa.

I casi giudiziari di età tiberiana si caratterizzano per la tendenza ad essere attratti dal tribunale senatorio e per l'impossibilità di essere ricondotti a precise regole procedurali: fattispecie prese in considerazione, gestione del caso ed esiti processuali mostrano una rilevante variabilità che segue le contingenze politiche e la personalità dei soggetti coinvolti nelle varie vicende giudiziarie. Tiberio conferiva il potere di giudicare al Senato, salvaguardando la facciata repubblicana del Principato e lasciando spazio ai *patres* che compensavano così la perdita di centralità nel governo dello stato, ma quella del *princeps* era anche una scelta accorta, sostenuta dalla consapevolezza di quanto fosse in grado di influenzare l'attività del Senato⁴⁶¹.

Tacito, notoriamente avverso a Tiberio e motivato dall'intento di smascherare il grande dissimulatore che si celava dietro la facciata del conservatore⁴⁶², non manca mai di sottolineare l'atteggiamento ambiguo del *princeps*, mettendo in evidenza tutte le incoerenze delle sue scelte politiche e le continue deroghe alla procedura ordinaria in sede processuale⁴⁶³. Di conseguenza, è ampiamente dibattuto se la condotta dell'imperatore

⁴⁶¹ Cfr. KUNKEL, *Über die Entstehung*, cit., 321. Più in generale, sul problema dei rapporti tra imperatore e Senato, e la necessità per i primi imperatori di salvaguardare l'aspetto repubblicano del nuovo ordinamento, vd. P. DE FRANCISCI, *Arcana Imperii*, III, 1, Milano, 1948, 61 ss.; F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, IV, 1, Napoli, 1974², 263 ss. e 549 ss.; F. GUIZZI, *Il principato tra "res publica" e "potere assoluto"*, Napoli, 1974, 43 ss.

⁴⁶² Tacito non è l'unico storico a presentare un giudizio negativo su Tiberio. Anche in Svetonio, ad esempio, si trovano critiche più o meno velate al *princeps* (vd. Suet., *Tib.* 24-25, 42, 57-59), così come anche in Cassio Dione (vd. soprattutto Cass. Dio 57.1 e 6). Vd. SYME, *Tacitus*, I, cit., 421 s. Gli studi sulla narrazione e sulle fonti tacitiane hanno messo in luce il fatto che il giudizio negativo su Tiberio risalirebbe a una tradizione storiografica precedente a Tacito e che influenzò poi la narrazione di tutti gli storici di epoca successiva. Sul punto, vd. le osservazioni di R. SYME, *The Historian Servilius Nonianus*, in *Hermes* 92 (1964), 408 ss., che rintraccia in Servilio Noniano lo storico che diede avvio a questa tradizione ostile a Tiberio, ma cfr. poi C. QUESTA, *Studi sulle fonti degli Annales di Tacito*, Roma, 1967², 142 ss., il quale invece individua in Seneca padre il principale autore di riferimento, B.M. LEVICK, *Tiberius the Politician*, London, 1976, 222, che rileva anche l'importante ruolo giocato dalle memorie di Agrippina maggiore, nonché E. NOÈ, *Storiografia imperiale pretacitiana*, Firenze, 1984, 78 ss., che considera parimenti influente anche Aufidio Basso. Sul punto, vd. anche MAIURI, *La giurisdizione*, cit., 2 s. Secondo MARSH, *The Reign*, cit., 222, non è da sottovalutare un influsso negativo esercitato retrospettivamente dal regno della dinastia flavia, in particolare dell'imperatore Domiziano.

⁴⁶³ Sul Tiberio tacitano vd. soprattutto SYME, *Tacitus*, I, cit., 420 ss. La letteratura sul tema è comunque vasta e molto varia; si vedano almeno G.A. HARRER, *Tacitus and Tiberius*, *AJPh* 41 (1920), 57 ss.; D.M. PIPPIDI, *Tacite et Tibère. Une contribution à l'étude des portraits dans l'historiographie latine*, in *Ephemeris Dacoromana* 8 (1938), 233 ss.; A. GARZETTI, *Sul problema di Tacito e Tiberio*, in *Rivista Storica Italiana* 67 (1955), 70 ss.; C. GRASSI, *Ambiguità di Tacito nella valutazione di Tiberio*, in *Athenaeum* 57 (1979), 27 ss.; D.C.A. SHOTTER, *Tacitus and Tiberius*, in *Ancient Society* 19 (1988), 225 ss.; D.B. WHARTON, *Tacitus' Tiberius: the State of the Evidence for the Emperor's Ipsissima Verba in the Annals*, in *AJPh* 118 (1997), 119 ss. Cfr. anche il più recente studio di M. MOLINAROLI, *Il ritratto di Tiberio in Tacito annalista: i fondamenti epistemologici della raffigurazione tacitiana dell'imperatore*, in *Silvae di*

fosse solo pura *dissimulatio*, frutto di macchinazioni e scelte politiche ben ponderate che, stando a quanto Tacito vorrebbe lasciar intendere, erano perfettamente coerenti all'ambiguità di fondo della personalità di Tiberio⁴⁶⁴, o se, piuttosto, non si trattasse di una reale *vis moderandi*, ossequiosamente esercitata a favore della tradizione⁴⁶⁵; tuttavia, un'eventuale risposta alla questione non cambia la sostanza dei fatti.

Ciò che rileva sul piano giuridico, a prescindere dalle reali – e insondabili – intenzioni dell'uomo, è che l'esercizio di *clementia* ed *aequitas* – almeno apparenti – rimase per Tiberio una costante nella gestione dei numerosissimi processi che si svolsero nel corso del suo principato, soprattutto di quelli per *crimen maiestatis*, influenzando tanto sull'esito, quanto sulla determinazione della pena.

I medesimi principi sembrano trovare applicazione, in particolare, nei riguardi delle donne di onesta estrazione; infatti, nel novero della nutrita casistica di cui si dispone per l'età di Tiberio, si contano ben cinque casi in cui a essere processata con l'accusa di *crimen maiestatis* fu una nobildonna romana e ognuno si concluse con una condanna all'esilio invece che alla pena di morte.

Il primo di questi processi si ebbe nel 24 d.C. e vide imputata Sosia Galla⁴⁶⁶. Quest'ultima era la moglie di Gaio Silio Aulo Cecina Largo⁴⁶⁷, legato della Germania Superiore, che fu processato per *maiestas* con la gravissima accusa di aver favorito la ripresa della guerra di Sacroviro, non rivelandone tempestivamente la notizia e tramando in modo tale da ostacolare la possibile vittoria dei Romani. In tali macchinazioni avrebbe avuto un ruolo di particolare rilievo anche Sosia Galla, fedele e scaltra complice del marito, che fu imputata insieme a lui⁴⁶⁸. Gaio Silio, consapevole di andare incontro a

Latina Didaxis 2 (2001), 29-40 e ID., *Il ritratto di Tiberio in Tacito annalista: i fondamenti epistemologici della raffigurazione tacitiana dell'imperatore*, in *Silvae di Latina Didaxis* 3 (2001), 24-38, dove ulteriore bibliografia.

⁴⁶⁴ Stando a quanto riferito da Tacito, la *dissimulatio* sembra essere stata la virtù preferita di Tiberio, il quale non accettava di buon grado l'idea che gli altri potessero davvero capire le sue reali intenzioni: «nullam aequae Tiberius, ut rebatur, ex virtutibus suis quam dissimulationem diligebat: eo aegrius accepit recludi quae premeret» (Tac., *Ann.* 4.71.3). Sul punto, vd. anche SYME, *Tacitus*, I, cit., 429.

⁴⁶⁵ Vd. anche lo studio della casistica di *maiestas* di CIACERI, *La responsabilità*, cit., 377 ss. e ID., *Continuazione*, cit., 18 ss., che, con posizioni favorevoli a Tiberio e al suo operato, persegue l'intento di scagionare il *princeps* da ogni accusa di personalismi nell'esercizio del potere.

⁴⁶⁶ PIR² S 781.

⁴⁶⁷ PIR² S 718; A. NAGL, s.v. “*Silius* (12)”, in *PWRE* III, A.1, Stuttgart, 1927, 74 ss.

⁴⁶⁸ Il racconto degli *Annales* vorrebbe comunque far intendere che si trattò di accuse strumentali all'eliminazione dalla scena politica di Gaio Silio, diventato un personaggio scomodo e sgradito a Tiberio, in ragione della lunga amicizia che lo legava al defunto Germanico. Sosia Galla, invece, sarebbe stata parimenti in odio all'imperatore anche per la sua particolare vicinanza all'invisa Agrippina, vedova di Germanico. Vd. la narrazione della vicenda in Tac., *Ann.* 4.18-20. Cfr. Tac., *Ann.* 4.52.4. Sul caso, vd.

condanna certa, come Pisone prevenne l'esito del giudizio e si tolse la vita. Sosia Galla, invece, fu processata dalla corte del Senato e «*in exilium pellitur Asinii Galli sententia, qui partem bonorum publicandam, pars ut liberis relinqueretur censuerat. contra M'. Lepidus quartam accusatoribus secundum necessitudinem legis, cetera liberis concessit*»⁴⁶⁹.

Non si hanno altre notizie che permettano di ricostruire con esattezza il tipo di esilio subito da Sosia Galla, né si hanno elementi che possano lasciar capire se l'esecuzione della sentenza sia stata rimessa al tribunale ordinario come visto nel caso dei *comites* di Pisone. Nella fonte tacitiana, l'unica a disposizione sul caso, è impiegato il termine generico “*exilium*”, solitamente inteso come sinonimo di *aqua et igni interdictio*. Sapendo che il bando fu seguito dall'accessoria *publicatio bonorum* e tenendo conto della gravità del capo d'imputazione, si può ipotizzare la pronuncia di una tradizionale *interdictio*. Con riguardo al luogo d'esilio, invece, non si può dire nulla se non che, probabilmente, non vi fu l'imposizione di uno specifico luogo di confino: il verbo usato da Tacito, “*pellor*”, restituisce solo l'idea di un'espulsione forzata del soggetto dal luogo in cui si trova.

Un caso simile a quello di Sosia Galla riguardò una certa Sancia⁴⁷⁰, quando si assistette a un improvviso rinnovarsi di quelli che Tacito definisce «*priores metus*»⁴⁷¹, alludendo al clima di forte tensione che aveva caratterizzato il periodo precedente, nel corso del quale si erano continuamente rincorsi i sospetti di congiure ai danni dell'imperatore e avevano avuto luogo le oscure macchinazioni del prefetto del pretorio Seiano. Nel 33 d.C., un certo Considio Proculo⁴⁷² fu imputato per *crimen maiestatis* sulla base delle incalzanti accuse del senatore Quinto Pomponio Secondo⁴⁷³ e fu condannato a

anche ROGERS, *Criminal Trials*, cit., 75 ss.; BLEICKEN, *Senatsgericht*, cit., 160; D.C.A. SHOTTER, *The Trial of Gaius Silius (A.D. 24)*, in *Latomus* 26 (1967), 712 ss.; ZÄCH, *Die Majestätsprozesse unter Tiberius*, cit., 29; E. FLAIG, *Loyalität ist keine Gefälligkeit. Zum Majestätsprozeß gegen C. Silius 24 n. Chr.*, in *Klio* 75 (1993), 289 ss.; A. LUCINIO, *I processi contro Sosia Galla e Gaio Silio. La confisca dei beni degli incriminati suicidi*, in M. PANI (a cura di), *Epigrafia e Territorio. Politica e società. Temi di antichità romane*, VII, Bari, 2004, 241 ss.; SCHILLING, ‘*Poena Extraordinaria*’, cit., 156 ss.; MAIURI, *La giurisdizione*, cit., 36 ss. Cfr., da ultimo, BUONGIORNO, *Imperatori mancati*, cit., 146.

⁴⁶⁹ Tac., *Ann.* 4.20.

⁴⁷⁰ PIR² S 172; E. GROAG, s.v. “*Considius* (17)”, in *PWRE* IV, 1, Stuttgart, 1900, 914 s. Il nome “*Sancia*” era stato ritenuto un errore di trascrizione e corretto in “*Sancta*” da Otto Hirschfeld in PIR S 130; tuttavia, Groag rileva l'esistenza del nome “*Sancius*” in base alla testimonianza in *CIL*, VI, 25859a. Cfr. R. SYME, *Personal Names in Annals I-VI*, in *JRS* 39 (1949), 15.

⁴⁷¹ Tac., *Ann.* 6.18.1: ... *et sorori eius Sanciae aqua atque igni interdictum accusante Q. Pomponio*.

⁴⁷² PIR² C 1281; A. STEIN, s.v. “*Considius* (15)”, in *PWRE* IV, 1, Stuttgart, 1900, 914.

⁴⁷³ PIR² P 757; R. HANSLIK, s.v. “*Pomponius* (72)”, in *PWRE* R, Stuttgart, 1980, 2349.

morte dalla corte del Senato, la quale processò anche la sorella Sancia, ritenuta sua complice. A differenza del fratello, però, alla donna fu risparmiata la vita e fu punita con l'*aqua et igni interdictio*⁴⁷⁴.

Tra il caso di Sosia Galla e quello di Sancia sussiste un'evidente similitudine. Entrambe le donne, infatti, furono processate come complici di un congiunto, uomo, che fu – o sarebbe stato – punito con la pena di morte edittale, in quanto ritenuto il principale artefice del *crimen*. Sosia Galla e Sancia, invece, furono considerate coinvolte nei fatti con un minor grado di responsabilità, forse costrette o indotte ad agire da chi esercitava un'autorità su di loro. Inoltre, è probabile che, proprio in quanto donne, esse siano state giudicate delle minacce di trascurabile rilevanza e che anche per questo si sia ritenuto opportuno e sufficiente procedere all'irrogazione della pena dell'esilio invece che mandarle a morte.

Alla luce di tali considerazioni, si può guardare anche a un caso del 26 d.C., riguardante l'accusa di *crimen maiestatis* contro una nobildonna romana di altissimo lignaggio, Claudia Pulcra⁴⁷⁵, che era figlia di Marcella minore, nipote di Augusto, e moglie di Publio Quintilio Varo⁴⁷⁶. La giovane era legata da un rapporto di durata e sincera amicizia alla cugina Agrippina: un legame che le fu fatale. Questa vicinanza, infatti, rese Claudia Pulcra il bersaglio per un attacco indiretto ad Agrippina, invisa al *princeps* perché ella sospettava il coinvolgimento diretto di Tiberio nella morte dell'amato marito Germanico⁴⁷⁷. Claudia Pulcra fu accusata sia di adulterio, sia, soprattutto, di star tramando l'avvelenamento dell'imperatore con la complicità dell'amante Furnio. Fu vano il tentativo di Agrippina di intercedere per lei presso Tiberio, così Claudia Pulcra e Furnio furono condannati⁴⁷⁸. Gli *Annales* non fanno espressa menzione della pena inflitta ai due amanti, ma, in considerazione delle *interdictiones* irrogate contro Sosia Galla e Sancia, in via del tutto analogica si potrebbe ipotizzare un esilio simile⁴⁷⁹.

⁴⁷⁴ Vd. Tac., *Ann.* 6.18.1-2. Sul caso, cfr. anche i rilievi di ROGERS, *Criminal Trials*, cit., 145; SINGH-MASUDA, *'Exilium Romanum'*, cit., 178; SCHILLING, *'Poena Extraordinaria'*, cit., 175, nt. 672.

⁴⁷⁵ PIR² C 1116.

⁴⁷⁶ PIR Q 27; W. JOHN, s.v. "*Quintilius* (20)", in *PWRE* XXIV, Stuttgart, 1963, 907 ss.

⁴⁷⁷ Anche il caso di Claudia Pulcra, così come quello di Sosia Galla, si può ritenere il frutto delle trame di Seiano, il quale ebbe un ruolo centrale nell'esacerbare l'ostilità di Tiberio contro Agrippina. Sul punto, vd. BUONGIORNO, *Imperatori mancati*, cit., 146.

⁴⁷⁸ Vd. Tac., *Ann.* 4.52. Cfr. ROGERS, *Criminal Trials*, cit., 92 ss.

⁴⁷⁹ Si consideri, inoltre, che è lo stesso Tacito a instaurare una correlazione esplicita e diretta con il caso di Sosia Galla: vd. Tac., *Ann.* 4.52.4. Sul caso vd. anche ROGERS, *Criminal Trials*, cit. 92 ss.

Infine, sebbene nella sostanza si trattasse di accuse ben meno gravi, simile fu comunque la condanna per *crimen maiestatis* subita nel 33 d.C. da Pompeia Macrina⁴⁸⁰, condotta alla rovina a causa dei suoi legami familiari. Macrina era la moglie di Gaio Giulio Argolico⁴⁸¹, figlio di quel Gaio Giulio Lacone I⁴⁸² che esercitò la signoria su Sparta fino ai primi anni del principato di Tiberio, poi destituito. La donna, insieme a suo padre, un illustre cavaliere, e al fratello, ex pretore⁴⁸³, furono accusati di *crimen maiestatis* per aver riservato, secondo la tradizione greca, onori divini a un loro bisavolo, Teofane di Mitilene, amico e fedele alleato di Gneo Pompeo Magno; tanto fu sufficiente a integrare una fattispecie di *laesa maiestas* e di essere sospetti nemici di Roma. Quando si videro colpiti dall'accusa di *maiestas*, il padre e il fratello di Macrina si tolsero la vita, mentre «*in Pompeiam Macrinam exilium statuitur*»⁴⁸⁴.

Il processo per *crimen maiestatis* forse più eclatante e significativo del principato di Tiberio fu, però, quello che vide imputati Vipsania Agrippina, vedova di Germanico, e il figlio Nerone Giulio Cesare, entrambi esiliati all'esito di convulse vicende politiche e giuridiche che ebbero luogo nel 29 d.C. e che rivelarono la natura tutt'altro che ponderata dell'imperatore.

Tiberio, rifiutando la mondanità di Roma e gli intrighi di corte, si era ormai ritirato definitivamente sull'isola di Capri ed era manipolato a distanza dal machiavellico Seiano, il quale lo aveva convinto che Vipsania Agrippina da tempo tramasse contro di lui attraverso una rete di influenti personalità e che pianificasse la successione al trono insieme ai figli Nerone e Druso. L'imperatore, perciò, covava da tempo rancori e sospetti nei riguardi della famiglia del defunto Germanico, fomentato dai racconti pieni di

⁴⁸⁰ PIR² P 674.

⁴⁸¹ PIR² I 174; P. VON ROHDEN, s.v. "*Argolicus*", in *PWRE* II, 1, Stuttgart, 1895, 728.

⁴⁸² PIR² I 372; E. GROAG, s.v. "*Iulius*" (309), in *PWRE* X, 1, Stuttgart, 1918, 658 ss.

⁴⁸³ Si tratta rispettivamente di Pompeio Macro (PIR² P 625; R. HANSLIK, s.v. "*Pompeius*" (93), in *PWRE* XXI, Stuttgart 1952, 2277 s.) e di suo figlio Quinto Pompeio Macro (PIR² P 626; R. HANSLIK, s.v. "*Pompeius*" (94), in *PWRE* XXI, Stuttgart, 1952, 2278).

⁴⁸⁴ Tac., *Ann.* 6.18.3. Un caso piuttosto simile a quello di Pompeia Macrina si ebbe poi nel 95 d.C. Flavia Domitilla, nipote dell'imperatore Vespasiano (PIR² F 418; A. STEIN, s.v. "*Flavius* (227)", in *PWRE* VI, 2, Stuttgart, 1909, 2732 ss.) fu processata con l'accusa di *maiestas* insieme al marito Flavio Clemente, cugino di Domiziano (PIR² F 1943; A. STEIN, s.v. "*Flavius* (62)", in *PWRE* VI, 2, Stuttgart, 1909, 2536 ss.), per aver rinnegato la religione di stato romana in favore di quella ebraica o forse cristiana. Flavio Clemente fu condannato a morte e giustiziato, mentre a Flavia Domitilla fu risparmiata la vita e fu punita con *deportatio* sull'isola di Pandateria. Sul caso di Flavio Clemente e Flavia Domitilla, vd. Suet., *Domit.* 15.1; Cass. Dio 67.14.1-2; Euseb., *Hist.* 3.18.4. Vd. anche le note di SCHILLING, '*Poenae Extraordinariae*', cit., 269 s.

insinuazioni e minacce di usurpazione del potere che gli provenivano da Roma per il tramite di Seiano⁴⁸⁵.

Era da poco occorsa la morte di Giulia Augusta, madre del sovrano, quando in Senato fu data lettura di una feroce lettera di Tiberio in cui Vipsania Agrippina e Nerone Cesare venivano accusati di molte cose⁴⁸⁶. Nella lettera d'accusa, il *princeps* non faceva menzione di sedizione o tradimenti⁴⁸⁷, ma si imputavano al nipote amori illeciti e turpi condotte («*amores iuvenum et impudicitiam*»⁴⁸⁸), mentre alla madre, forse non osando arrivare a macchiarla delle stesse colpe del figlio, Tiberio rimproverava l'arroganza nei toni e l'ostilità dei suoi atteggiamenti. Si trattava certo di accuse calunniose e non circostanziate, tanto che alla lettera mancava una conclusione in relazione ai provvedimenti da adottare e la linea da seguire; tutto ciò suscitò lo sconcerto dei *patres*, i quali non potevano procedere ad alcuna incriminazione formale sulla base della sola lettura della lettera. Giunio Rustico, deputato *ab actis senatus* e per questo ritenuto il più vicino al *princeps*, consigliò di non dare inizio a nessuna formale discussione sulla questione. Intanto, fuori dalla Curia si era radunata una folla che, recando con sé le immagini di Vipsania Agrippina e Nerone, aveva cominciato a inneggiare in loro difesa e a dichiarare falsa la lettera attribuita a Tiberio⁴⁸⁹.

Seiano fece in modo che fossero prodotte nuove incriminazioni contro Vipsania Agrippina e Nerone: il popolo davanti alla Curia aveva dato dimostrazione d'essere pronto alla ribellione con la possibile compiacenza del Senato, e poco ci mancò che si prendessero le armi e si instaurasse una nuova linea di potere; madre e figlio furono perciò accusati di sobillare il popolo e di aver tentato il colpo di stato.

⁴⁸⁵ Sui difficili anni Venti del principato di Tiberio e le infide trame di Seiano volte all'eliminazione dei discendenti di Germanico dalla linea di successione al potere, vd. BUONGIORNO, *Imperatori mancati*, cit., 144 ss.

⁴⁸⁶ Si diffuse persino la voce che la lettera fosse stata inviata da tempo ma ch'essa fosse stata trattenuta da Giulia Augusta e dalla sua moderazione politica, e che per questo il contenuto sarebbe divenuto pubblico soltanto dopo la sua morte. Tuttavia, secondo M.P. CHARLESWORTH, *The Banishment of the Elder Agrippina*, in *CPh* 17 (1922), 260 s., le accuse in Senato contro Agrippina dovrebbero essere retrodatate al 27 d.C. e la *relegatio* della donna si sarebbe verificato prima della morte di Giulia Augusta, così come si dovrebbe desumere dalla lettura di Sen., *dial.* 5.215; Suet., *Cal.* 10; Vell. 2.130.4-5. L'idea è ripresa anche da ROGERS, *Studies*, cit., 57 ss.

⁴⁸⁷ Alcuni studiosi hanno voluto mettere in discussione la fonte tacitiana, sostenendo che un'accusa di cospirazione sia stata necessariamente avanzata. Sul punto si veda la discussione di R.S. ROGERS, *The Conspiracy of Agrippina*, in *TAPA* 62 (1934), 141 ss. *Contra* R. SYME, *Tacitus*, I, Oxford, 1958, 405 nt. 2.

⁴⁸⁸ Tac., *Ann.* 5.3.

⁴⁸⁹ Da non sottovalutare l'idea di una possibile responsabilità di Seiano nell'organizzare la sommossa popolare. Cfr. F.B. MARSH, *The Reign of Tiberius*, Oxford, 1931, p. 186, il quale sostiene che Seiano abbia anche usato Giunio Rustico come pedina nel suo attacco su ampia scala contro la casa di Germanico.

Tiberio, allora, intervenne nuovamente sulla questione e ribadì le medesime accuse contro Agrippina e Nerone. Inoltre, con un apposito editto, l'imperatore biasimò il popolo per la condotta tenuta e si lamentò con i senatori per aver messo in dubbio la sua autorità e per aver permesso che la sua dignità fosse irrisa da uno di loro, ossia Giunio Rustico. È qui, purtroppo, che si interrompe la narrazione di Tacito, avendo inizio l'ampia e celebre lacuna del quinto libro degli *Annales*, ma grazie a Svetonio è possibile avere dei dettagli ulteriori sulla sorte di Agrippina e Nerone.

Agrippina fu relegata sull'isola di Pandateria e, controllata da un corpo di guardia, fu anche costretta ad alimentarsi affinché non si lasciasse morire di fame⁴⁹⁰. La donna morì sull'isola nel 33 d.C. Nerone Cesare, invece, dopo essere stato fatto dichiarare nemico pubblico dal Senato, fu esiliato sull'isola di Ponza, dove, secondo la tradizione, si suicidò nel 31 d.C., quando gli si presentò il carnefice con lacci e uncini, come fosse stato inviato ad eseguire la condanna capitale⁴⁹¹.

La terminologia impiegata in Svetonio, unica fonte sulla pena e sui luoghi d'esilio, è esplicita soltanto sulla *relegatio* di Agrippina: il perfetto del verbo "*relegare*" non lascia adito a dubbi. La scelta della pena, inoltre, appare coerente rispetto all'impianto accusatorio costruito contro la donna: negli *Annales* di Tacito si ha notizia di una certa moderazione – quasi esitazione – da parte di Tiberio nel muovere accuse contro Agrippina, rimproverata inizialmente solo per l'«*adrogantiam oris et contumacem animum*»⁴⁹². Questo tipo di condotte sono più esplicite e colorite in Svetonio, il quale racconta precisi aneddoti in cui si sarebbe manifestata l'alterigia di Agrippina, ma, appunto, non si va oltre la colpa di un comportamento altezzoso e a tratti irrispettoso

⁴⁹⁰ In base a Sen., *de ira* 3.21.4 si può anche supporre che, nelle more del giudizio, Agrippina fosse stata confinata nella sua villa di Ercolano, dalla quale poi sarebbe stata trasferita sull'isola designata come luogo di *relegatio*. L'episodio può dare adito a una doppia interpretazione: può essersi trattato sia di una restrizione imposta da Tiberio in qualità di *pater familias*, e quindi di un provvedimento che ricade entro l'ambito di un'amministrazione domestica del *princeps*, sia di una vera e propria prigionia in attesa di giudizio, così come avveniva comunemente per altri imputati. Qualora si trattasse di questo secondo caso, non deve stupire che Agrippina fosse stata rinchiusa in una villa privata, poiché certo non sarebbe stato opportuno tenere in custodia nel *carcer* pubblico una donna della famiglia imperiale.

⁴⁹¹ Per la narrazione dei fatti, vd. Tac., *Ann.* 5.3-5; Suet. *Tib.* 53.2-54.2; *Cal.* 7, 15.1. Cfr. la ricostruzione delle fasi del processo proposta da ROGERS, *Criminal Trials*, cit., 98 ss. e cfr. le brevi osservazioni in ID., *Studies*, cit., 54 ss. Vd. anche SEAGER, *Tiberius*, cit., 209 ss.; MARSH, *The Reign*, cit., 184 s. Con maggiore attenzione agli aspetti processuali e alle pene irrogate, vd. SCHILLING, '*Poena Extraordinaria*', cit., 166 ss., e cfr. MAIURI, *La giurisdizione*, cit., 41 ss. Per l'efficace e puntuale ricostruzione non solo delle dinamiche processuali, ma anche degli antefatti e del contesto politico del processo, vd. BUONGIORNO, *Imperatori mancati*, cit., 144 ss. e 150 ss.

⁴⁹² Tac., *Ann.* 5.3.

verso Tiberio: a Vipsania Agrippina, quindi, potrebbe essere stata contestata, innanzitutto, una generica *laesa maiestas principis*. Il punto è se a questa accusa si sia aggiunta quella di cospirazione, anche se non si hanno elementi per stabilirlo con certezza: i fatti indurrebbero a ritenerlo più che possibile, mentre la fonte tacitiana sembrerebbe voler sottolineare che quando Tiberio tornò a muovere delle accuse contro madre e figlio, lo fece secondo quanto già era stato detto nella prima lettera: «*igitur Caesar repetitis adversum nepotem et nurum probris*»⁴⁹³.

È certo, però, che l'accusa di cospirazione fu mossa contro Nerone Cesare e il fratello Druso⁴⁹⁴, poiché essi furono entrambi dichiarati “nemici pubblici” e, riprendendo tre passaggi degli *Annales* di Tacito, è molto chiaro come sia stato possibile arrivare a tanto.

Il primo momento significativo si ebbe quando Giunio Rustico persuase i senatori a non discutere formalmente delle accuse formulate nella lettera; egli era preoccupato che «*brevibus momentis summa verti: posse quandoque domus Germanici exitium paenitentiae esse seni*»⁴⁹⁵, ossia che in breve tempo le più grandi questioni potessero essere ribaltate e che l'anziano *princeps* avrebbe potuto pentirsi di porre fine alla casata di Germanico. Il secondo passaggio da tenere a mente è la già richiamata rappresaglia del popolo fuori dalla Curia, nel corso della quale Nerone Cesare e sua madre trovarono l'appoggio e la difesa del popolo di Roma⁴⁹⁶. Terzo e ultimo momento di fondamentale importanza è il peso della narrazione dei fatti che Seiano offre al *princeps*: dopo le esternazioni della folla fuori dal Senato, è proprio il prefetto del pretorio a ingigantire l'accaduto e ad alimentare i sospetti di una possibile rivolta armata tesa a instaurare il

⁴⁹³ Tac., *Ann.* 5.5. Cfr. SYME, *Tacitus*, I, cit., 404 s.

⁴⁹⁴ Anche Druso Cesare fu vittima delle macchinazioni del potente prefetto del pretorio Seiano, il quale istigò la moglie di lui, Emilia Lepida, a screditarlo e a perseguirlo con formali accuse. Tiberio volle che il caso fosse trattato dal Senato e, a seguito della condanna, Druso Cesare fu incarcerato nei sotterranei del palazzo imperiale, nonostante il *crimen maiestatis* a lui imputato avrebbe normalmente comportato la condanna a morte o, quantomeno, la pena dell'esilio. Probabilmente fu Tiberio a sospendere l'esecuzione della pena, avvalendosi del potere confermativo delle sentenze capitali che il Senato gli aveva conferito sin dal 21 d.C. Non sono chiare le ragioni di tale sospensione dell'esecuzione della pena, ma si potrebbe ipotizzare, così come fa BUONGIORNO, *Imperatori mancati*, cit., 154 ss., che nelle intenzioni di Tiberio, lontano da Roma, ci fosse la volontà di disporre di uno strumento di potere da opporre all'ascesa di Seiano al momento propizio, in considerazione anche della popolarità e dell'appoggio che il figlio di Germanico avrebbe senza dubbio riscosso. Ad ogni modo, a seguito della caduta di Seiano, il giovane Druso Cesare restò prigioniero nelle segrete del palazzo imperiale e lì, su ordine dello stesso Tiberio, fu lasciato morire di fame. Vd. Tac., *Ann.* 6.23-24, 6.40; Suet., *Tib.* 54; *Cal.* 7, 15.1; Cass. Dio 58.22-25.

⁴⁹⁵ Tac., *Ann.* 5.4.

⁴⁹⁶ *Ibid.*: «*simul populus effgies Agrippinae ac Neronis gerens circumssistit curiam*».

principato del giovane Nerone. Emblematica è la domanda retorica che Tacito inserisce a questo punto della narrazione: «*quid reliquum nisi ut caperent ferrum et, quorum imagines pro vexillis secuti forent, duces imperatoresque deligerent?*»⁴⁹⁷.

Il quadro che così viene a comporsi è quello di un giovane aspirante principe, forte dell'appoggio del popolo e del Senato, pronto ad entrare in azione al momento propizio per impadronirsi del potere. Ecco, dunque, che Nerone Cesare passò dall'essere un amato rampollo della famiglia imperiale, nel quale sembrava rivivere l'ombra del compianto padre Germanico, a una sicura minaccia alla stabilità del principato e alla pace di Roma, un vero e proprio “*hostis*”. Il capo d'imputazione fu quello di *crimen maiestatis* integrato nel modo più grave e temerario possibile, e perciò la pena capitale fu inevitabile. A Nerone, tuttavia, fu inizialmente risparmiata la vita, in quanto fu mandato in esilio sull'isola di Ponza, ma si trattò forse solo di una soluzione temporanea, in attesa dell'esecuzione della pena di morte, come dimostrerebbe il successivo arrivo sull'isola del carnefice, davanti al quale il giovane preferì il suicidio.

Con Claudio, in un ulteriore caso giudiziario riguardante un altro membro della famiglia imperiale, si assistette invece a un ritorno all'esercizio di *moderatio e clementia*. Una *ratio* legata a considerazioni sulla relativa pericolosità del reo si rintraccia, infatti, alla base della condanna del 46 d.C., che Claudio pronunciò contro il nipote Asinio Gallo⁴⁹⁸, figlio di Vipsania Agrippina e del suo primo marito Asinio Gallo *maior*⁴⁹⁹, condannato a morte sotto Tiberio come fautore di una congiura contro il *princeps*⁵⁰⁰. Dopo la morte di Caligola, Asinio Gallo si era illuso di poter avanzare delle pretese sul trono e per questo, come suo padre, ordì una cospirazione contro l'imperatore. La congiura fu però scoperta e Asinio Gallo fu processato e condannato all'esilio⁵⁰¹.

Il fatto che il principale responsabile di una congiura contro l'imperatore sia stato condannato all'esilio invece che alla pena capitale è di per sé un fatto notevole e potrebbe sembrare un atto di estrema *clementia*, quasi ai limiti della superficialità, tanto che lo stesso Cassio Dione, dandone notizia, lo mette in evidenza e prova a darne spiegazione⁵⁰².

⁴⁹⁷ *Ibid.*

⁴⁹⁸ PIR² A 1228; P. VON ROHDEN, s.v. “*Asinius* (13)”, in *PWRE* II, 2, Stuttgart, 1896, 1584.

⁴⁹⁹ PIR² A 1229; P. VON ROHDEN, s.v. “*Asinius* (15)”, *PWRE* II, 2, Stuttgart, 1896, 1585 ss.

⁵⁰⁰ Vd. Cass. Dio 58.3.1-6. Discussione critica degli eventi in R.S. ROGERS, *The Conspiracy of Agrippina*, cit., 155 e 161; ID., *Criminal Trials*, cit., 104 ss.; BLEICKEN, *Senatsgericht*, cit., 24 s.; ZÄCH, *Die Majestätsprozesse unter Tiberius*, cit., 15 ss.; SCHILLING, ‘*Poena Extraordinaria*’, cit., 172 ss.

⁵⁰¹ Vd. Cass. Dio 60.27.5. Cfr. Suet., *Claud.* 13.2.

⁵⁰² Vd. Cass. Dio 60.27.5.

Secondo lo storico greco, Asinio Gallo non avrebbe goduto di grande considerazione e, anzi, sarebbe stato anche oggetto di derisione generale per il suo aspetto smunto e sgraziato. La sua aspirazione al trono e il suo goffo tentativo di ordire una congiura contro lo zio potrebbero essere stati visti quasi come un ridicolo modo di attirare attenzione su di sé, piuttosto che una seria minaccia per il sovrano, tanto che le sue ambizioni furono considerate mere illusioni, il frutto di estrema follia. Per tali ragioni, dunque, e dal momento che non si era neanche dotato di milizie private o di particolari risorse in vista della realizzazione dei suoi sconsiderati piani, Asinio Gallo ebbe salva la vita⁵⁰³; la decisione di trattare con magnanimità il caso, quindi, si sarebbe basata su considerazioni riguardanti il carattere del reo e le sue reali intenzioni. Come Cassio Dione non manca di osservare, «οὐ μὴν ἀλλὰ ταῦτα μὲν καὶ πάνυ τοῦ Κλαυδίου ἐπὶήνουν»⁵⁰⁴, il comportamento di Claudio in questa situazione garantì al *princeps* generale approvazione, secondo il già noto principio, caro allo storico greco, di saper dosare opportunamente *severitas* e *clementia*⁵⁰⁵.

Oltre a tener conto del capo d'imputazione, per determinare con esattezza il tipo di esilio subito da Asinio Gallo si può guardare anche alla terminologia impiegata dalla fonte dionea. Cassio Dione, giocando sull'endiadi pena di morte ed esilio, dice: «Ἀσίνιος δὲ δὴ Γάλλος ὁ τοῦ Δρούσου πρὸς μητρὸς ἀδελφὸς ἐπεβούλευσε μὲν τῷ Κλαυδίῳ, οὐκ ἀπέθανε δὲ ἀλλ' ὑπερωρίσθη»⁵⁰⁶. Il verbo impiegato per la pena è di particolare importanza: si tratta di ὑπερορίζω, specifico nell'indicare l'atto del bando e implicante la precisa idea di mandare taluno al di là del confine. Il verbo greco in questione, così come tutti i derivati dalla forma base ὀρίζω, quando compaiono in fonti relative ad avvenute condanne, possono essere generalmente intesi come dei corrispettivi diretti dei latini *interdicere* e *deportare*⁵⁰⁷. Ciò detto, è evidente che l'esilio che colpì il giovane Asinio

⁵⁰³ La congiura, che vedeva coinvolti anche altri membri della *nobilitas* e alcuni liberti e schiavi di Claudio, risulta essere una vicenda piuttosto oscura e l'autenticità del racconto è stata persino messa in discussione da SYME, *L'aristocrazia augustea*, cit., 183. È tuttavia improbabile che si tratti di un'invenzione che Cassio Dione avrebbe recepito da Svetonio, ma è palese che il racconto sia stato attinto da una tradizione ostile ad Asinio Gallo, il quale apparteneva a una *gens* tradizionalmente ostile al Principato.

⁵⁰⁴ Cass. Dio. 60.28.1.

⁵⁰⁵ Ci si riferisce alle teorie che Cassio Dione ha già ampiamente argomentato attraverso la voce di Livia, in Cass. Dio 55.14-22, brano sul quale si rimanda a *supra*, in questo stesso capitolo, § 2.2.

⁵⁰⁶ Cass. Dio 60.27.5.

⁵⁰⁷ Vd. s.v. ὑπερορίζω, in *LSJ* II⁹, 1867. Il verbo può essere confrontato con il suo sinonimo ἐξορίζω, il quale ricorre nelle fonti con maggiore frequenza; vd., dunque, s.v. ἐξορίζω, in *LSJ* I⁹, 598, e cfr. H.J. MASON, s.v. ἐξορίζω, in *Greek Terms for Roman Institutions. A Lexicon and Analysis*, Toronto, 1974, 44. Cfr. s.v. "exilium", in *ThLL* V, 2, 1484, dove l'*exilium* dei Romani è riconosciuto nell'ἐξορία greca, a sua

Gallo fu un'*interdictio*, ma non si hanno elementi di nessun tipo per capire se vi sia stata imposizione di un preciso luogo di confino o altre modulazioni *in peius*.

Giungendo all'età neroniana, nel 65 d.C. si incontra un caso che, per certi versi, può essere considerato un'importante cesura tanto nel principato di Nerone, quanto nella repressione del *crimen maiestatis*. Si tratta della celeberrima "congiura pisoniana"⁵⁰⁸, a cui Tacito dedica ben ventisette capitoli dei suoi *Annales*⁵⁰⁹, in una narrazione densa di nomi, dettagli, retroscena e puntuale ricostruzione dei risvolti giuridici e processuali⁵¹⁰.

Sin dall'inizio di quell'anno, si era cominciato a tessere le trame di una grande cospirazione ai danni di Nerone, alla quale presero parte illustri senatori, cavalieri e nobildonne, tutti animati da odio verso l'imperatore e schierati dalla parte di Gaio Calpurnio Pisone⁵¹¹, indicato da Tacito come il principale promotore della congiura. Dopo parecchi tentennamenti sul quando e sul come compiere l'assassinio del *princeps*,

volta equivalente al termine *φύγῃ*, già più volte visto impiegato con riferimento alla casistica di età repubblicana (vd. *supra*, Capitolo Primo, *passim*).

⁵⁰⁸ La congiura rappresenta il più macroscopico caso di opposizione senatoria al regime imperiale che sia stato tramandato dalle fonti. Come la critica ha evidenziato, l'azione compatta della *nobilitas* volta alla realizzazione del colpo di stato fu determinata da un'esasperazione di malumori già presenti a Roma, poiché davanti alla progressiva accentuazione dei tratti autocratici della politica di governo del *princeps*, sfumò ogni speranza di veder realizzato un connubio tra il Principato e l'idea della *libertas* repubblicana. Vd. E. CIZEK, *L'époque de Néron et ses controverses idéologiques*, Leiden, 1972, 163 ss., 184 s. e 192 ss.; D.C.A. SHOTTER, *Nero*, London, 2005², 64 ss.; MAIURI, *La giurisdizione*, cit., 141 ss.

⁵⁰⁹ Tac., *Ann.* 15.48-74. Vd. lo studio e la rilettura della vicenda in B. HENDERSON, *The Life and Principate of the Emperor Nero*, Roma, 1968, 257 ss., M. GRIFFIN, *Nero. The End of a Dynasty*, New York, 1984, 166 ss., e in M. GRANT, *Nero*, New York, 1989, 170 ss., con personale visione delle sottotrame politiche e delle intenzioni dei protagonisti. Cfr. il commento di SHOTTER, *Nero*, cit., 70 ss., che contestualizza la congiura nel clima di crescente opposizione al potere imperiale, ma ne esclude la matrice ideologica e la riconduce, invece, ai più vari motivi di carattere squisitamente personale che animavano i coinvolti, causa dell'inevitabile fallimento della congiura, definita «*an ill-conceived enterprise*». Con simili considerazioni, vd. anche RUDICH, *Political Dissidence*, cit., 87 ss.

⁵¹⁰ Addirittura, F. GRAF, *Untersuchungen über die Komposition der Annalen des Tacitus*, Thun, 1931, 101 ss., parla di «Drama der pisonischen Verschwörung». Cfr. MAIURI, *La giurisdizione*, cit., 142 e 151 ss., il quale, parlando di «splendida prova di coraggio documentario», sottolinea particolarmente l'attendibilità del racconto che risulta basato su fonti di prima mano ed essere il frutto di un accuratissimo lavoro di ricostruzione della cronologia degli eventi.

⁵¹¹ PIR² C 1936; E. GROAG, s.v. "*Calpurnius (65)*", in *PWRE* III, 1, Stuttgart, 1897, 1377 ss. Appartenente a una delle famiglie di più alto lignaggio di Roma, Gneo Calpurnio Pisone, giovane raffinato e dedito alle arti, era ammirato e rispettato da tutta la *nobilitas* senatoria. Nel 37 d.C. fu relegato ingiustamente: l'imperatore Caligola si era invaghito della sua promessa sposa, Livia Orestilla, e gliel'aveva sottratta con la forza il giorno delle nozze. Dopo pochi mesi, però, l'imperatore ripudiò la donna, accusandola di aver intrattenuto per tutto il tempo una relazione adulterina con Pisone e per questo condannò entrambi i due sventurati amanti alla pena della *relegatio* (Suet., *Cal.* 25.1; Cass. Dio. 59.8.7 ss.). Pisone, però, riuscì a rientrare a Roma nel 41 d.C., per intercessione dell'imperatore Claudio, sotto il quale ricoprì il consolato e il governatorato della Dalmazia. Ampio e lusinghiero è il ritratto di Pisone che Tacito traccia in Tac., *Ann.* 15.48.2-3, riprendendo a modello il Catilina descritto da Sallustio e Cicerone, in un'*aemulatio* stilistica che vuole implicitamente tracciare un parallelo tra le due figure. Vd. MAIURI, *La giurisdizione*, cit., 141 e, *ivi*, nt. 1.

i congiurati decisero di entrare in azione nel corso dei ludi circensi in onore della dea Cerere, un momento in cui sarebbe stato più facile avvicinare Nerone, confondendosi in mezzo alla folla tumultuante e circondati da un clima di festa.

Il segreto fu mantenuto a lungo ma, il giorno prima dell'attentato, uno dei più fidati liberti di Flavio Scevino, colui che tra i congiurati aveva chiesto di poter dare il fendente mortale all'imperatore, s'insospettì per il comportamento del suo patrono, il quale aveva fatto redigere un nuovo testamento, aveva liberato numerosi schiavi e, soprattutto, aveva chiesto di affilare un prezioso pugnale e di preparare dei medicinali come se stesse per affrontare un imminente scontro violento. Il liberto, un certo Milico, corse a rivelare ogni cosa alla corte dell'imperatore Nerone. Ne scaturì un'inchiesta di enorme portata, piena di lunghi interrogatori, testimonianze incrociate, defezioni e tradimenti reciproci tra i congiurati, i quali vennero a poco a poco individuati e condannati: molti si suicidarono⁵¹², altri furono giustiziati⁵¹³, altri ancora, per lo più coloro che avevano avuto un ruolo marginale o indiretto nella congiura, furono esiliati.

In particolare, l'esilio colpì Novio Prisco⁵¹⁴, Glizio Gallo⁵¹⁵ e Annio Pollione⁵¹⁶, sui quali pendevano gravi sospetti ma nessuna prova certa di colpevolezza. Artoria Flaccilla⁵¹⁷ ed Egnazia Massimilla⁵¹⁸, rispettivamente mogli di Prisco e di Gallo, seguirono i mariti in esilio, ma non è chiaro se per libera scelta o se anch'esse furono condannate. La congiura divenne anche la giustificazione ideale per l'allontanamento di personaggi ritenuti scomodi, ostili al regime, o anche solo invisibili al *princeps*; così, il solo remoto sospetto – fondato o meno – di aver preso parte alla congiura divenne motivo

⁵¹² Il primo a prevenire la condanna a morte togliendosi la vita fu proprio Gneo Calpurnio Pisone (Tac., *Ann.* 15.59).

⁵¹³ Furono condannati a morte Subrio Flavo (Tac., *Ann.* 15.67; Cass. Dio 62.24.1); Sulpicio Aspro, Massimo Scauro e Veneto Paolo (Tac., *Ann.* 15.50, 67-68; Cass. Dio 62.24.1); Claudio Senecione (Tac., *Ann.* 15.50, 70); Afranio Quinziano e Flavio Scevino (Tac., *Ann.* 15.49 e 70); Fenio Rufo (Tac., *Ann.* 15.50 e 67; Cass. Dio 62.24.1, 62.25.1), così come molti altri coinvolti che però non vengono singolarmente nominati da Tacito. Al poeta Anneo Lucano, invece, fu concesso il c.d. "*liberum mortis arbitrium*" (Tac., *Ann.* 15.49 e 70; Suet., *Vita Lucani*). A Lucio Anneo Seneca, infine, fu intimata la morte su ordine di Nerone, nonostante su di lui pesassero più sospetti che prove sul suo coinvolgimento nella congiura (Tac., *Ann.* 15.60-63; sulla possibile collusione di Seneca con i congiurati, cfr. le osservazioni di W.H. ALEXANDER, *The enquête on Seneca's treason*, in *CPh* 47 (1952), 1 ss.).

⁵¹⁴ PIR² N 183.

⁵¹⁵ PIR² G 184; E. GROAG, s.v. "*Glitius*" (2), in *PWRE* S III, Stuttgart, 1918, 789 s.

⁵¹⁶ PIR² A 678; P. VON ROHDEN, s.v. "*Annius*" (71), in *PWRE* I, 2, Stuttgart, 1894, 2276.

⁵¹⁷ PIR² A 1191; P. VON ROHDEN, s.v. "*Artorius*" (11), in *PWRE* II, 2, Stuttgart, 1896, 1462.

⁵¹⁸ PIR² E 40; E. GROAG, s.v. "*Egnatius*" (45), in *PWRE* V, II, Stuttgart, 1905, 2004.

sufficiente per il bando di Rufrio Crispino, esiliato in Sardegna⁵¹⁹, e dell'odiato retore Verginio Flavo⁵²⁰, del quale però si ignora il luogo di confino. Gaio Musonio Rufo⁵²¹ fu deportato sull'isola di Giaro, mentre Cluvidieno Quieto⁵²², Giulio Agrippa⁵²³, Blizio Catulino⁵²⁴, Petronio Prisco e Giulio Altino⁵²⁵ furono esiliati in varie isole del Mar Egeo⁵²⁶. Furono infine banditi dall'Italia anche Cesennio Massimo⁵²⁷ e Cedicia⁵²⁸, moglie del senatore Flavio Scevino, uno dei congiurati giustiziati.

I risvolti giudiziari della congiura pisoniana permettono di apprezzare ancora come nella *cognitio extra ordinem* le circostanze del *crimen*, il grado di responsabilità nella sua realizzazione e la personalità dei condannati influissero sulla decisione della pena, anche nei casi più gravi di *maiestas*. Sotto Tiberio, all'esito del processo a un altro Gneo Calpurnio Pisone, i *comites* del principale *reus maiestatis* erano stati condannati con l'*aqua et igni interdictio*; similmente Nerone dispose nei riguardi di quei congiurati coinvolti solo marginalmente nella cospirazione, o contro i quali non sussistevano prove certe di colpevolezza. A differenza di quanto previsto nel 20 d.C., per Visellio Caro e Sempronio Basso, che furono condannati a una generica *aqua et igni interdictio*, per gli esiliati del 65 d.C. la sentenza fu invece emanata dalla corte imperiale e anche per questo fu possibile modulare i profili sanzionatori del bando, imponendo quasi in ogni caso uno specifico luogo di confino, per lo più individuato in un'isola.

⁵¹⁹ PIR² R 169. Non è chiaro fino a che punto Rufrio Crispino fosse coinvolto nella congiura contro Nerone, ma è certo che il *princeps* lo avesse in particolare odio, in quanto primo marito dell'amatissima Poppea, a lui da sempre ostile. Gli fu risparmiata la vita forse proprio per intercessione di Poppea, visto che a Crispino, ancora esule, fu intimato di togliersi la vita subito dopo la morte della donna. Vd. Tac., *Ann.* 16.17. Cfr. le osservazioni di SCHILLING, *Poena Extraordinaria*, cit., 254.

⁵²⁰ PIR¹ V 283; M. SCHUSTER, s.v. "*Verginius*" (29), in *PWRE* VIII A, 2, Stuttgart, 1958, 1543 s.

⁵²¹ PIR² M 753; K. VON FRITZ, s.v. "*Musonius* (1)", in *PWRE* XVI, 1, Stuttgart, 1933, 893. Le vicende relative a Musonio Rufo sono piuttosto particolari. Dopo l'esilio sull'isola di Giaro, egli riuscì a rientrare a Roma nel 69 d.C., sotto Galba. Tuttavia, nel 71 d.C., Musonio fu nuovamente condannato all'esilio dall'imperatore Vespasiano, ma poi ancora una volta graziato dall'imperatore Tito. È dubbio se egli sia stato nuovamente bandito da Roma nel 94 d.C., quando l'imperatore Domiziano sollecitò il Senato a emanare un senatoconsulto con cui si sanciva la cacciata di numerosi filosofi dalla capitale. Musonio Rufo morì certamente entro l'inizio del II sec. d.C., data oltre la quale non si hanno più notizie di lui nelle fonti. Vd. Tac., *Ann.* 15.71.4; *Hist.* 3.81.1; Plin., *ep.* 3.11.4-5; Cass. Dio 62.27.4, 66.13.2.

⁵²² PIR² C 1200; A. STEIN, s.v. "*Chluidienus*", in *PWRE* IV, 1, Stuttgart, 1900, 119.

⁵²³ PIR² I 146; A. STEIN, s.v. "*Iulius*" (51), in *PWRE* X, 1, Stuttgart, 1918, 143.

⁵²⁴ PIR² B 138; W. HENZE, s.v. "*Blitius*", in *PWRE* III, 1, Stuttgart, 1897, 570.

⁵²⁵ PIR² I 174; A. STEIN, s.v. "*Iulius*" (64), in *PWRE* X, 1, Stuttgart, 1918, 159.

⁵²⁶ Secondo STINI, *Plenum exiliis mare*, cit., 229 e 248, Novio Prisco, Giulio Agrippa, Blizio Catulino e Giulio Altino furono puniti con una semplice *relegatio* e non con un'*interdictio*, ma ciò appare improbabile in considerazione della gravità dell'imputazione.

⁵²⁷ PIR² C 172; E. GROAG, s.v. "*Caesennius*" (7), in *PWRE* III, 1, Stuttgart, 1897, 1307.

⁵²⁸ PIR² C 116; E. GROAG, s.v. "*Caedicius* (11)", in *PWRE* III, 1, Stuttgart, 1897, 1246.

Con l'età di Nerone ci si colloca in una fase più matura della *cognitio extra ordinem*, nella quale la corte imperiale e quella dei *patres* avevano acquisito piena operatività, dopo essersi definitivamente svincolate dal cauto riguardo per le forme repubblicane. La sentenza era pronunciata e fatta eseguire dalla corte *extraordinaria* senza più alcun rinvio ai giudici delle *quaestiones* e le pene avevano iniziato ad assumere nuove declinazioni, sempre più frequentemente irrogate e stabili nel loro quadro sanzionatorio. L'*interdictio in certum locum* si applicava già in età augustea, quando fece la sua comparsa anche la *relegatio in insulam*; il passo verso l'irrogazione di un'*interdictio in insulam* fu breve e fu compiuto già con Tiberio⁵²⁹. Affermatasi nella prassi, l'*interdictio in insulam*, alla quale si comincerà a fare comune riferimento con il termine *deportatio*, era la forma di pena dell'esilio più grave e, dunque, costituiva la perfetta alternativa capitale all'irrogazione della pena di morte in caso di condanna per i crimini più gravi. Essere colpiti da *deportatio*, infatti, non solo significava perdere la cittadinanza e subire l'accessoria confisca totale dei beni, condizione ormai propria di tutti gli *interdicti*, ma implicava anche una particolare limitazione della libertà di movimento, essendo i condannati costretti a trascorrere la propria esistenza in una piccola porzione di territorio, di fatto una prigione naturale, le cui sbarre erano costituite dai minacciosi e implacabili flutti marini. Pur mantenendo la libertà, il deportato era costretto a una vita di stenti e la sua lunga o breve sopravvivenza dipendeva essenzialmente da due cose: dalla possibile sopravvenienza di un successivo ordine di uccidere il condannato, e dalle migliori o peggiori condizioni di vita che all'esule toccavano in sorte in base a quale fosse l'isola del suo confino.

Tutto ciò considerato, è chiaro che non si possa parlare di *clementia principis* per le condanne dei complici nella congiura pisoniana; ogni condanna è sostenuta dall'idea di eliminare il "nemico" e parimenti azzerare il rischio di possibili eco derivanti da una cospirazione di tanto vasta portata. Le pene dell'esilio irrogate non furono atti di magnanimità, ma un'opportuna variazione della pena capitale in casi più incerti, per i quali l'acritica applicazione della pena di morte sarebbe stata vista come un indiscriminato esercizio di violenza, ai limiti della *saevitia*.

⁵²⁹ Vd. *supra*, in questo stesso capitolo, § 2.1, la condanna del 24 d.C. subita dal retore Cassio Severo, e cfr., in particolare, il caso di Vibio Sereno, sul quale si rimanda a *infra*, in questo stesso capitolo, § 6.

Inoltre, se si guarda al prosieguo della storia, la congiura pisoniana sembra aver costituito un vero punto di rottura. Dopo il 65 d.C., il principato di Nerone entrò in una fase di degenerazione personalistica del potere e a Roma si aprì un periodo di violenze e terrore, nel corso del quale furono celebrate decine di processi per *crimen maiestatis*, alimentati da sospetti e risentimenti che conseguivano direttamente alle vicende della congiura. Da questo momento in poi, come le fonti e la casistica a disposizione testimoniano, la tendenza fu quella a inasprire il trattamento sanzionatorio previsto per i rei di *crimen maiestatis*, soprattutto quando si trattava di congiurati, attentatori, ribelli e nemici politici: sempre più numerosi furono i processi per *maiestas*, sempre di più furono i condannati a morte e, di converso, sempre di meno furono coloro puniti con l'esilio.

Per il periodo successivo, molto pochi sono i casi noti di condannati all'esilio per *crimen maiestatis*.

A cavallo tra la fine del 65 d.C. e il 66 d.C., l'eco dell'inchiesta sulla congiura pisoniana raggiunse e non lasciò scampo neanche a Publio Clodio Trasea Peto⁵³⁰, senatore di origini provinciali, filosofo, oratore, da sempre oppositore politico di Nerone, che fu mandato a morte per il sospetto di star radunando forze e risorse per tentare nuovamente l'attentato alla vita dell'imperatore⁵³¹. Alla sua condanna fecero seguito quelle di due uomini a lui vicini e considerati suoi complici: il genero Gaio Elvidio Prisco⁵³² e il fedele amico Quinto Paconio Agrippino⁵³³, entrambi puniti con *exilium*⁵³⁴. Seguirono le

⁵³⁰ PIR² C 1936; H. KUNNERT, s.v. "Clodius (58)", *PWRE* IV, 1, Stuttgart, 1900, 99 ss. Si tratta dello stesso Trasea Peto che nel 62 d.C. si era opposto alla condanna a morte di Antistio Sosiano, vd. *supra*, in questo capitolo, § 2.1.

⁵³¹ Sull'opposizione di Trasea Peto al potere imperiale e la sua caduta, vd. ampiamente RUDICH, *Political Dissidence*, cit., *passim*, ma con riferimento al processo contro di lui e i membri del suo criccolo aristocratico, vd. soprattutto 170 ss. Cfr. gli spunti critici in D. BARGHOP, *Der Fall des Thrasea Paetus. Die Ausgrenzung des Nichtangepassten und das Andere des senatorischen Habitus*, in *Traverse* 3 (1996), 21 ss.; CH. RUNNING, *Der Konflikt zwischen Kaiser Nero und P. Clodius Thrasea Paetus*, in *Chiron* 36 (2006), 329 ss. Su Trasea Peto filosofo stoico, vd. A. SIZOO, *Paetus Thrasea et le stoicisme, I*, in *Revue des Études Latines* 4, 1926, 229 ss., e il prosieguo dello studio ID., *Paetus Thrasea et le stoicisme, II*, in *Revue des Études Latines* 5, 1927, 41 ss.

⁵³² PIR² H 59; A. GHAEIS, s.v. "Helvidius (3)", in *PWRE* VIII, 1, Stuttgart, 1912, 216 ss. Gaio Elvidio Prisco fu richiamato in patria quando salì al trono l'imperatore Galba e ricoprì la pretura nel 70 d.C. Generalmente poco compiacente con il potere imperiale, Elvidio Prisco fu particolarmente ostile e irrispettoso nei riguardi dell'imperatore Vespasiano, il quale, dopo l'ennesima provocazione, lo fece prima relegare, poi diede l'ordine di farlo uccidere. Vd. Tac., *Ann.* 16.28-35; *Hist.* 4.5-8; Plin., *ep.* 7.19.4; Suet., *Vesp.* 15; Schol. Iuv. 5.36; Cass. Dio 66.12. Sul legame tra Prisco e Trasea Peto e l'adesione alla filosofia stoica, vd. P.A. BRUNT, *Stoicism and the Principate*, in *PBSR* 43, London, 1975, 7 ss., soprattutto 28 ss. Cfr. J. MALITZ, *Helvidius Priscus und Vespasian. Zur Geschichte der "stoischen" Senatsopposition*, in *Hermes* 113 (1985), 231 ss.; G. FIRPO, *Un martire stoico di origine carricina: G. Elvidio Prisco*, in *Abruzzo* 31 (1993), 41 ss.

⁵³³ PIR² P 27; R. HANSLIK, s.v. "Paconius" (5), in *PWRE* XVIII, 2, Stuttgart, 1942, 2126.

⁵³⁴ Sul caso, vd. Tac., *Ann.* 16.28-35; *Hist.* 4.5-8; Plin., *ep.* 7.19.4; Suet., *Vesp.* 15; Cass. Dio 66.12.

deportationes di Gaio Cassio Longino⁵³⁵ e Lucio Giunio Silano Torquato⁵³⁶, due giovani di antica e illustre nobiltà, invidiati e temuti dal sovrano per la loro popolarità, che furono prima allontanati dalla vita pubblica con motivazioni pretestuose, e poi si fece in modo che su di loro pesassero anche le accuse di complicità in una nuova cospirazione contro Nerone⁵³⁷. Con motivazioni simili, nel medesimo anno, fu esiliato anche Cassio Asclepiodoto⁵³⁸, ricco aristocratico provinciale, il quale però riuscì poi a rientrare in patria sotto Galba⁵³⁹.

Altri cinque casi di “esiliati politici”, ossia di soggetti invisi al *princeps* per ragioni legate a un’aperta opposizione politica, a semplici sospetti, o anche a mero odio personale, appartengono all’età di Domiziano. Tra il 91 e il 95 d.C., i senatori Manio Acilio Glabrione⁵⁴⁰, Cornelio Salvidieno Orfito⁵⁴¹, Marco Cocceio Nerva⁵⁴² e Lucio Minucio Rufo⁵⁴³ attirarono a turno i sospetti dell’imperatore che, come fece con molti altri membri dell’ordine senatorio ostili alla sua politica filo-militare, li accusò di essere

⁵³⁵ PIR² C 501. Per determinare la caduta in disgrazia di Cassio Longino, dapprima Nerone inviò una comunicazione al Senato in cui si sosteneva la necessità di allontanare Cassio dalla vita pubblica con motivazioni oscure, tra le quali gli si addebitava anche l’accusa di star tramando una ribellione contro la casa dei Cesari, come avrebbe dimostrato il fatto che egli possedeva un’effigie del suo antenato Gaio Cassio Longino, il cesaricida, che il giovane non mancava mai di venerare e onorare. Per rendere ancora più difficile la posizione dell’accusato, Nerone rese noto ai *patres* che Longino si era accordato con Lucio Giunio Silano Torquato, altro giovane nobile per tentare il colpo di stato. Gaio Cassio Longino fu quindi processato dalla corte del Senato e condannato a *deportatio* sull’isola di Sardegna, nota allora per la sua inospitalità e il clima insalubre (cfr. Tac., *Ann.* 2.85).

⁵³⁶ PIR² I 838; E. HOHL, s.v. “*Iunius* (183)”, in *PWRE* X, 1, Stuttgart, 1918, 1105 s. Le accuse contro Lucio Giunio Silano Torquato furono presentate al Senato dallo stesso Nerone, il quale gli imputò le medesime colpe che in passato avevano condotto alla morte dello zio Decimo Giunio (PIR² I 837; E. HOHL, s.v. “*Iunius* (182)”, in *PWRE* X, 1, Stuttgart, 1918, 1104 s. Vd. Tac., *Ann.* 15.35; Cass. Dio 62.27), ossia di atteggiarsi come un principe e di avvalersi di liberti impiegati in numerosi uffici, quasi disponesse di una cancelleria personale. A tutto ciò si aggiunse anche l’accusa di star cospirando insieme a Gaio Cassio Longino per impossessarsi del trono imperiale. Silano fu quindi processato e condannato all’esilio: in un primo momento, il giovane fu deportato sull’isola di Nasso, poi fu fatto trasferire a Ostia e da lì condotto nel carcere di Barium, località della Puglia. Successivamente, mentre si trovava sotto custodia in carcere, Silano fu fatto uccidere per ordine dell’imperatore. Vd. Tac., *Ann.* 16.7-9, 16.22.1; Plin., *ep.* 1.17.

⁵³⁷ Vd. Tac., *Ann.* 16.7-9, 16.22.5; Suet., *Nero* 37.1; Iuv. 10.15-18; Cass. Dio 62.27.

⁵³⁸ PIR² C 486; A. STEIN, s.v. “*Cassius* (28)”, in *PWRE* III, 2, Stuttgart, 1899, 1682.

⁵³⁹ Nonostante le fonti sul caso non siano ricche di dettagli, si può supporre che l’esilio di Cassio Asclepiodoto si ebbe come *aqua et igni interdictio* e non come *deportatio in insulam*. Tacito, infatti, parla di “*exilium*” e riporta la notizia dell’avvenuta confisca dei beni, ma non rende parimenti noto nessuno specifico luogo di confino (vd. Tac., *Ann.* 16.33.1: *exutusque omnibus fortunis et in exilium actus*). Cassio Dione, invece, diversamente da casi in cui il luogo di confino è noto, non impiega un derivato di ὀρίζω, ma ricorre al più generico verbo φεύγω. Vd. Cass. Dio 62.26.2: ὁ μὲν Ἀσκληπιόδοτος [...] καὶ διὰ τοῦτο τότε μὲν ἔφυγεν, ὕστερον δὲ ἐπὶ Γάλβου κατήχθη.

⁵⁴⁰ PIR² A 67; P. VON ROHDEN, s.v. “*Acilius* (40)”, in *PWRE* I, 1, Stuttgart, 1893, 257; E. GROAG, s.v. “*Acilius* (40)”, in *PWRE* S, I, Stuttgart, 1903, 8 s.

⁵⁴¹ PIR² C 1445; A. STEIN, s.v. “*Cornelius* (360)”, in *PWRE* IV, 1, Stuttgart, 1900, 1507.

⁵⁴² PIR² C 1227; A. STEIN, s.v. “*Cocceius* (16)”, in *PWRE* IV, 1, Stuttgart, 1900, 133 ss.

⁵⁴³ PIR² M 627; A. STEIN, s.v. “*Rufus* (5)”, in *PWRE* I, A.1, Stuttgart, 1914, 1205.

«quasi molitores rerum novarum»⁵⁴⁴, dei sediziosi oppositori politici pronti al colpo di stato, e li condannò all'esilio⁵⁴⁵. Non si conoscono i dettagli del bando che colpì Glabrione, ma si sa che nel 95 d.C. Domiziano decise di farlo anche uccidere quando era ancora esule⁵⁴⁶. Cornelio Salvidieno Orfito e Lucio Minucio Rufo, invece, furono banditi in delle isole non note⁵⁴⁷, mentre Nerva fu confinato a Taranto⁵⁴⁸.

Nel 91 d.C. fu condannato anche il senatore Mezio Pompusiano⁵⁴⁹, la cui colpa era di aver ricevuto alla nascita delle profezie che lo vedevano imperatore e di aver manifestato aspirazioni alla regalità portando sempre con sé l'immagine dell'orbe terrestre e le trascrizioni di discorsi di sovrani e condottieri tratte da Tito Livio, oltre ad aver dato i nomi di Magone e Annibale a due schiavi. Tutto ciò fu ritenuto sufficiente a integrare il *crimen laesae maiestatis* e per questo Pompusiano fu condannato a *deportatio in insulam*, in Corsica, dove dopo non molto tempo fu fatto uccidere⁵⁵⁰.

Anche il breve regno dell'anziano imperatore Marco Cocceio Nerva, nonostante egli godesse di un generale consenso da parte dell'aristocrazia senatoria che lo aveva

⁵⁴⁴ Suet., *Domit.* 10.2. Cfr. I. 4.18.3.

⁵⁴⁵ Vd. Suet., *Domit.* 10.2; Phil., *Apoll.* 7.8-11 e 33. Sul caso cfr. SCHILLING, 'Poena Extraordinaria', cit., 266 ss., anche se la giustificazione dello studioso per l'irrogazione dell'esilio invece della pena di morte è rintracciata nel fatto che «die Prozesse gegen Salvidienus Orfitus, Nerva und Rufus erinnern an frühere Strafverfahren, in denen Philosophen und Gelehrte im Vergleich zur Strafpraxis milder bestraft wurden. Alle drei scheinen Philosophen oder doch philosophisch gebildet gewesen zu sein». Schilling, inoltre, sostiene che l'invio in esilio sarebbe stato solo una fase intermedia prima di procedere a una pianificata uccisione degli esiliati (ma ciò riguarda solo una parte di loro e su altri non si hanno notizie esplicite in tal senso).

⁵⁴⁶ Cass. Dio 67.14.3. Vd. anche SCHILLING, 'Poena Extraordinaria', cit., 266.

⁵⁴⁷ Vd. Philostr., *Apoll.* 7.8.

⁵⁴⁸ Vd. *ibid.* Non è chiaro se Marco Cocceio Nerva riuscì a rientrare a Roma prima della morte di Domiziano o subito dopo l'assassinio del *princeps*, ma all'indomani della congiura che nel 96 d.C. tolse la vita all'imperatore in carica, egli fu acclamato in Senato come successore al trono. Nerva, infatti, era un illustre membro dell'ordine senatorio, console per ben due volte nel 71 e nel 90 d. C., e riassumeva in sé tutte le qualità tradizionali dell'aristocratico romano onesto e devoto allo stato, incarnando gl'ideali dell'opposizione al governo miliare domiziano. Nerva, che inaugurò l'epoca degli imperatori adottivi, diede anche inizio a un fondamentale processo di trasformazione del Principato, volto al compromesso tra aristocrazia e potere militare, e al risanamento dell'economia dell'impero. Sul principato di Marco Cocceio Nerva e sulle importanti conseguenze del suo operato, vd. STEIN, s.v. "*Cornelius* (360)", cit., 133 ss.; A. MOMIGLIANO, s.v. "*Nerva (imperatore)*", in *Enciclopedia Italiana* XXIV, Roma, 1934; M. GRANT, *The Roman Emperors. A Biographical Guide to the Rulers of Imperial Rome*, New York, 1985, 69 ss.; M. GRIFFIN, *Nerva to Hadrian*, in *CAH* XI, Cambridge, 2008², 84 ss. Con acuta analisi degli interventi di natura economica, vd. anche R. SYME, *The imperial finances under Domitian, Nerva and Trajan*, in *JRS* 20 (1930), 55 ss. Cfr. W. ECK, *Provincial administration and finance*, in *CAH* XI, Cambridge, 2008², 266 ss.

⁵⁴⁹ PIR² M 570; M. LAMBERTZ, s.v. "*L. Pomposius Mettius*", in *PWRE* XXI, 2, Stuttgart, 1952, 2424. La variante del nome "*L. Pomposius Mettius*" risulta da *CIL* VI, 1495, mentre è Mettius Pomposianus in Suet., *Vesp.* 14, *Domit.* 10.3. Cfr. Cass. Dio 67.12.3 (Μέττιος Πομπουσιανός).

⁵⁵⁰ Suet., *Domit.* 10.3; Cass. Dio 67.12.2-5; *Epit. de Caes.* 9.14. Su Mezio Pompusiano e il suo esilio, cenni anche in SCHILLING, 'Poena extraordinaria', cit., 266, e in STINI, 'Plenum exiliis mare', cit., 260.

acclamato *princeps* all'indomani dell'uccisione di Domiziano, pare sia stato turbato dall'attività di alcuni che cercarono di sollevare contro di lui i soldati, ancora fedeli al predecessore e alla sua linea di governo. Le fonti, in particolare, riferiscono di un certo Gaio Calpurnio Crasso Frugi Liciniano⁵⁵¹, del quale fu scoperto il piano di promuovere una rivolta militare e insediarsi al potere. Liciniano confessò apertamente la sua colpevolezza e la corte del Senato lo punì con un esilio a Taranto, dove lo seguì anche la moglie Agedia Quintina⁵⁵². Nonostante le fonti non siano particolarmente precise nel riferire la pena⁵⁵³, si può supporre che l'esilio sia stato comminato nella forma di un'*aqua et igni interdictio*, come richiesto dalla gravità dell'imputazione.

Con questa prima condanna si conclude la prima parte di una vera e propria saga riguardante Gaio Calpurnio Crasso Frugi Liciniano che, rivelatosi un indomabile ribelle, parallelamente alle sue rappresaglie, consente di seguire delle dinamiche molto rilevanti per lo studio della pena dell'esilio.

Dopo la morte di Nerva, Liciniano riuscì a rientrare a Roma e fu subito pronto a dare seguito ai suoi mai sopiti propositi di sedizione: egli, infatti, si rese il protagonista di un'altra congiura contro l'imperatore Traiano, ma fu nuovamente scoperto, accusato in Senato dall'imperatore in persona e processato dalla corte dei *patres*. Liciniano fu perciò condannato a un secondo esilio, più severo del precedente, dal momento che si trattò di una *deportatio in insulam*⁵⁵⁴. A quanto pare, però, neanche l'isolamento e le profondità del mare riuscirono a fermare l'indomito Liciniano, visto che, dopo alcuni anni trascorsi come *deportatus*, egli tentò di fuggire dall'isola dove era stato confinato. Per tale ragione sopraggiunse l'ordine di uccidere il ribelle, temendo anche che Liciniano stesse tramando una nuova rivolta: «*quamvis Crassum postea procurator egressum insula, quasi res novas moliretur, iniusso eius occiderit*»⁵⁵⁵. Dell'esecuzione capitale per effetto della condanna *ex lege Iulia maiestatis* si ha una conferma grazie anche al ritrovamento di un'iscrizione sepolcrale dove i *nomina* e gli *honores* di Liciniano risultano cancellati⁵⁵⁶, fatto che testimonia chiaramente l'avvenuta *damnatio memoriae*.

⁵⁵¹ PIR² C 259; E. GROAG, s.v. "*Calpurnius* (32)", in *PWRE* III, 1, Stuttgart, 1897, 1370.

⁵⁵² PIR² A 455. E. GROAG, s.v. "*Agedius*", in *PWRE* S I, Stuttgart, 1903, 24.

⁵⁵³ La fonte più esplicita sul caso è *Epit. de Caes.* 12.6: *Calpurnium Crassum promissis ingentibus animos militum pertemptantem, detectum confessumque Tarentum cum uxore removit patribus lenitatem eius increpantibus*.

⁵⁵⁴ Vd. Cass. Dio 68.16.2; Hist. Aug., *Hadr.* 5.5.

⁵⁵⁵ Hist. Aug., *Hadr.* 5.5.

⁵⁵⁶ Vd. *CIL* VI 31724.

Il caso di Gaio Calpurnio Crasso Frugi Liciniano è paradigmatico. L'*interdictio in certum locum* conseguente alla prima condanna è coerente con ciò che la casistica ha fin qui dimostrato: era possibile – per non dire usuale – condannare all'esilio i rei di *crimen maiestatis* quando ritenuto opportuno o sufficiente a seconda delle circostanze del caso. Sorprende, però, la scelta di esiliare Liciniano su terraferma, per di più in un luogo neanche troppo distante da Roma, vista la gravità e la pericolosità di un tentativo di sobillare le milizie contro l'imperatore, con il rischio di generare una guerra civile. Ad ogni modo, l'esilio a Taranto dovette sembrare ai *patres* e all'imperatore una pena adeguata contro Liciniano, del quale potrebbero aver sottovalutato la temerarietà. È dunque comprensibile che dopo il secondo tentativo di organizzare un colpo di stato, i *patres* abbiano destinato il reo alla ben più severa *deportatio in insulam*, la quale garantiva un maggiore controllo sul condannato e, escludendolo dal vivere civile con l'inevitabile recisione dei legami con la terraferma, si neutralizzava ogni suo potenziale di minaccia.

Si ravvisa, allora, non solo una gradualità tra le diverse tipologie d'esilio, ma si ha anche compiuta dimostrazione di un altro meccanismo operante nelle *cognitiones extra ordinem*: chi non rispettava le disposizioni relative alla propria condanna era punito con una pena più severa della precedente, con progressivo inasprimento, fino a giungere all'estrema *ratio* dell'esecuzione capitale.

Due passi del Digesto danno puntuale riscontro della regola:

D. 48.19.4, Marcian. 13 *inst.* (Pal. 153): «*Relegati sive in insulam deportati debent locis interdictis abstinere. et hoc iure utimur, ut relegatus interdictis locis non excedat: alioquin in tempus quidem relegato perpetuum exilium, in perpetuum relegato insulae relegationis, in insulam relegato deportationis, in insulam deportato poena capitis adrogatur. et haec ita, sive quis non excesserit in exilium intra tempus intra quod debuit, sive etiam alias exilio non obtemperaverit: nam contumacia eius cumulat poenam. et nemo potest commeatum remeatumve dare exuli, nisi imperator, ex aliqua causa*»⁵⁵⁷.

⁵⁵⁷ Secondo la sua ricostruzione paligenetica dell'opera di Marciano, Lenel colloca il frammento nel commento *ad legem Aeliam Sentiam*, che potrebbe a prima vista sembrare una scelta poco coerente dati i contenuti della *lex* in questione e il diverso contenuto del frammento marciano. Come però sottolineato da L. DE GIOVANNI, *Giuristi severiani. Elio Marciano*, Napoli, 1989, 60 ss., nelle *Institutiones* Marciano si dedica al commento di molte *leges publicae*, tanto che vi riserva ben cinque libri (X-XIV). A differenza di altri giuristi, però, Marciano è particolarmente attento a rendere conto degli aggiornamenti alle disposizioni

Da leggere insieme a:

D. 48.19.28.13, Call. 6 *de cogn.* (Pal. 45): «*In exulibus gradus poenarum constituti edicto divi Hadriani, ut qui ad tempus relegatus est, si redeat in insulam relegetur, qui relegatus in insulam excesserit, in insulam deportetur, qui deportatus evaserit, capite puniatur*»⁵⁵⁸.

Entrambi i passi sono tratti dal titolo D. 48.19 del Digesto, specificamente dedicato alla materia *De poenis*, e risultano perfettamente corrispondenti a livello di contenuto, integrandosi a vicenda.

Il passo di Marciano è il più completo nel descrivere la regola. Da esso si apprende che i relegati e i deportati avevano – ovviamente – il divieto di abbandonare i luoghi di domicilio loro imposti o di introdursi in quelli loro interdetti. Nel caso in cui le disposizioni della pena fossero state disattese, a seconda del tipo di esilio, si sarebbe subito un aggravamento del trattamento sanzionatorio, e questo secondo la progressione per la quale: il relegato *ad tempus* lo diventava *in perpetuum*; al relegato *in perpetuum* era imposto il domicilio coatto *in insulam*; il relegato *in insulam* diventava *deportatus*; il

di legge apportati dalle costituzioni imperiali, e infatti raramente il giurista riporta le parole originali delle leggi o fa riferimenti chiari alla giurisprudenza, preferendo citare la legislazione successiva. In particolare, della *lex Aelia Sentia* egli riferisce le norme che limitano gli effetti delle eccessive manomissioni ed è puntuale nel segnalare tutti gli aggiornamenti della disciplina di matrice imperiale. L'inserimento di D. 48.19.4 si spiega, allora, se si considera che lo status degli *interdicti* era equiparato a quello dei *peregrini dediticii-peregrini aeliani*. Data la tendenza di Marciano a inserire nel commento alle *leges* gli *addenda* derivanti dalla legislazione degli imperatori, è chiaro che egli stia facendo riferimento all'editto di Adriano che stabiliva la regola della gradualità interna alle tipologie d'esilio (vd. D. 48.19.28.13); tuttavia il passo sembra decontestualizzato perché non c'è il richiamo diretto all'assimilazione della posizione degli esuli con quella dei *peregrini aeliani*, ma ciò non significa che non potesse essere presente nel commento originario. Si deve infatti considerare che in età post-classica la *lex Aelia Sentia* e lo status di *dediticius* caddero in disuso e furono definitivamente aboliti da Giustiniano, come testimoniato da I. 1.5.3 (*sed dediticiorum quidem pessima condicio iam ex multis temporibus in desuetudinem abiit*); I. 1.6.7 (piena libertà di manomettere per il maggiore di diciassette anni); C. 7.5.1 (abolizione della condizione di dediticio eliano); C. 7.6.1 (abolizione della latinità eliana). Sulla *lex Aelia Sentia* e sull'abolizione della sua disciplina in epoca giustiniana, vd. ALBANESE, *Le persone*, cit., 49 ss.

⁵⁵⁸ Nella *Palingenesia* di Lenel, il frammento è inserito nella parte, suddivisa tra la fine del libro V e l'inizio del libro VI del *De cognitionibus* di Callistrato, che tratta *De singulis delictis poenisque eorum*. Come lo stesso studioso sottolinea in *Palingenesia Iuris Civilis*, I, Graz, 1960 (rist. Leipzig, 1889), 90 nt. 2, in questa parte dell'opera di Callistrato è difficile trovare un vero e proprio ordine delle cose, poiché il giureconsulto sembra più attento all'elencazione che non a una vera e propria organizzazione sistematica dei delitti e delle pene, in particolare proprio in D. 48.19.28. Su questa parte dell'opera del giurista di età severiana, vd. anche il commento di PULIATTI, *Callistratus*, cit., 273 ss. e, soprattutto, 278 ss. Cfr., più estesamente, ID., *D. 48.19.28.pr.-16*, cit., 561 ss.

deportatus era mandato a morte. Marciano specifica che la regola riguardava anche coloro che non si fossero recati in esilio entro il termine stabilito con la sentenza di condanna, così come anche quelli che non avessero rispettato altre disposizioni relative alla pena. Infine, il giurista puntualizza che soltanto l'imperatore, e solo per giusta causa, poteva concedere il ritorno dell'esule o autorizzare che gli si fornissero particolari approvvigionamenti.

Dal passo di Callistrato, invece, oltre a una conferma dello schema di gradazione delle tipologie di esilio e della progressione d'inasprimento in caso di evasione dell'esule, si apprende che la regola fu fissata da un editto dell'imperatore Adriano. Le vicende di Gaio Calpurnio Crasso Frugi Liciniano, però, dimostrano un'applicazione esatta della regola pur essendo un caso di piena età traianea, dunque leggermente anteriore all'editto in questione. Ciò significa che l'idea della gradualità delle sanzioni, applicata tanto al sistema repressivo nella sua generalità, quanto alle singole tipologie di pena, aveva già iniziato ad affermarsi nella prassi delle *cognitiones* e che poi, in un'età molto attenta alla razionalizzazione e alla riorganizzazione della materia criminale e del sistema repressivo come quella adrianea, si sentì la necessità di fissare la disciplina in via legislativa⁵⁵⁹.

È tuttavia necessario precisare il rapporto tra la pena della *deportatio* e la pena di morte che emerge da tale schema di gradazione. Per farlo, è opportuno riprendere quanto si è già visto in relazione alla sistematica della pena capitale che Callistrato proponeva in D. 48.19.28 pr.-1, Call. 6 *de cogn.* (Pal. 39), nella quale la *deportatio* era inserita tra le pene che “*ad capitis periculum pertinent*”, insieme ai *summa supplicia*, alla *capitis amputatio* e alla *poena metalli*⁵⁶⁰.

⁵⁵⁹ Il paragrafo 13 in D. 48.19.28 e l'immediatamente successivo paragrafo 14, pure tratto dalla sezione del sesto libro del *De cognitionibus* di Callistrato dedicata alla trattazione delle pene e delle loro specifiche modalità applicative, riguardano la variazione della sanzione in caso di mancato rispetto delle disposizioni della condanna. Come già precisamente rilevato da DE ROBERTIS, *La variazione della pena “pro modo admissi”*, cit., 618 ss., i due frammenti dimostrano l'impegno di Callistrato nella precisazione dei *gradus poenarum*, nonché una generale sensibilità per il problema della gradazione gerarchica delle pene. Sul punto, cfr. anche RUGGIERO, *Ricerche*, cit., 207 s. e, *ivi*, nt. 33, nonché PULIATTI, *Callistratus*, cit., 291, il quale anche sottolinea la preoccupazione da parte del giurista di fornire una regola che valesse soprattutto per gli esiliati e per i detenuti, richiamandosi a una regola fissata dalla legislazione imperiale ed evitando proposte interpretative personali. Vd. anche SANTALUCIA, *Adriano e il rango sociale*, cit., 475, che individua nelle disposizioni adrianeae i primi provvedimenti organici in materia e critica GARNSEY, *Social Status*, cit., 103 s. e 153 ss., che invece sostiene che i paragrafi 13 e 14 riportino il contenuto di due editti riguardanti non soltanto la gradazione delle pene, ma anche e soprattutto una disciplina diversificata delle sanzioni per *honestiores* ed *humiliores*. Sulla gradazione delle forme d'esilio, vd. anche ROBINSON, *Penal Practice*, cit., 174.

⁵⁶⁰ Vd. *supra*, capitolo primo, § 3.

La *deportatio* era certamente una pena capitale, nel senso che incideva sullo status del condannato provocandone la perdita della cittadinanza, ma non era una pena che ne mettesse immediatamente a repentaglio la vita o che lo esponesse a pericoli mortali. Per tale ragione, all'interno della struttura logica della classificazione di Callistrato, la *deportatio* sembrerebbe in qualche modo fuori posto, o quantomeno non sufficientemente giustificata nel suo collocamento. Se però si considera ora quanto riferito in D. 48.19.4 e in D. 48.19.28.13, dal momento che la sanzione prevista per chi avesse cercato di fuggire dal luogo in cui era deportato era appunto la morte, si può comprendere la posizione della *deportatio* nella peculiare sistematica di D. 48.19.28 pr.-1⁵⁶¹.

Non si deve mai dimenticare che la classificazione delle pene e la definizione dei rapporti di gradualità tra di esse sono dei processi in atto, che in età adrianea sono solo agli inizi e che subiranno ulteriori sviluppi nelle epoche successive, con progressiva sfumatura delle categorie e sempre minor riguardo per l'effettiva incidenza sullo status dei condannati quando si tratta di procedere a delle distinzioni⁵⁶². Dalla lettura dei passi, quindi, non si deve essere indotti a ritenere che nel Principato, in un'ideale gerarchia di pene dalla più alla meno grave, la *deportatio* fosse da collocare nel grado immediatamente successivo alla pena di morte. È tuttavia possibile instaurare un rapporto diretto tra *deportatio* e morte secondo la progressione dell'editto adrianeo, il quale comunque fissa la deportazione all'apice della scala delle tipologie di esilio come pena più grave e sistematizza di conseguenza tutte le altre.

Tornando ora all'esame della casistica, per le epoche successive esigue e più oscure sono le attestazioni riguardanti l'esilio di attentatori e oppositori politici.

⁵⁶¹ La questione aveva già suscitato delle perplessità in dottrina ed era stata risolta in questi termini e in modo convincente da LEVY, *Kapitalstrafe*, cit., 355 nt. 82. Vd. anche ZILLETI, '*Servitus poenae*', cit., 65 nt. 101. Il problema è stato ripreso ora da BEGGIO, *Contributo*, cit., 62 s., il quale, basandosi sull'effettiva natura didascalica dell'inciso relativo alla *deportatio* in D. 48.19.28 pr.-1 e su una lettura sistematica del passo, nell'ottica di un'evoluzione in atto del concetto di gravità delle pene, avanza l'ipotesi che si tratti di un'aggiunta al testo di epoca posteriore.

⁵⁶² In epoca più tarda, infatti, si sarebbe affermata una classificazione delle pene meno rigida, come sembra testimoniare un diverso schema di gradazione delle sanzioni, riflesso di un'evoluzione in atto, presente in Paul. Sent. 5.17.2(3): *Summa supplicia sunt crux crematio decollatio: mediocrium autem delictorum poenae sunt metallum ludus deportatio: minime relegatio exilium opus publicum vincula*. Nel testo si riconducono a una medesima categoria, quella dei "*delicta mediocria*", sia la condanna ai *metalla*, sia quella al *ludus*, sia ancora la *deportatio*, nonostante soltanto le prime due pene determinassero l'assoggettamento del condannato alla servitù della pena e potessero essere effettivamente considerate pene che "*ad capitis periculum pertinent*". Sulla questione vd. BEGGIO, *Contributo*, cit., 63 s., 97. Per ulteriori rilievi sulla *sententia* paolina, vd. anche RUGGIERO, *Ricerche*, cit., 202 nt. 17, 241 nt. 149, 274 nt. 270.

Un eclatante esercizio di *clementia principis* si registra da parte dell'imperatore Marco Aurelio nei confronti di Gaio Avidio Cassio⁵⁶³, un usurpatore che nel 175 d.C., con l'appoggio dei soldati e delle province d'Oriente, si era proclamato imperatore dopo la diffusione della falsa notizia della morte del *princeps*⁵⁶⁴. I fatti, ampiamente narrati dall'*Historia Augusta*⁵⁶⁵ e da Cassio Dione⁵⁶⁶, sono riferiti come paradigma dell'immensa clemenza di Marco Aurelio.

Quando Avidio Cassio fu ucciso dai suoi stessi soldati, nonostante il *princeps* avesse sperato in una riconciliazione con lui, si dispose innanzitutto che egli fosse seppellito con tutti gli onori. Inoltre, Marco Aurelio decise immediatamente di risparmiare i figli e la famiglia dell'usurpatore da quella che giudicò essere un'ingiusta morte; soltanto Avidio Eliodoro⁵⁶⁷ fu ritenuto in parte corresponsabile delle azioni del padre, e per questo fu processato e condannato alla pena della *deportatio*⁵⁶⁸. Anche gli altri complici furono risparmiati e per loro fu disposta la semplice pena dell'esilio, senza imporre nessun preciso luogo di confino e consentendogli di trattenere anche una parte del patrimonio⁵⁶⁹.

⁵⁶³ PIR² A 1402; P. VON ROHDEN, s.v. "Avidius (1)", in *PWRE* II, 2, Stuttgart, 1896, 2378 ss.

⁵⁶⁴ Nel 175 d.C. si era diffusa la notizia che il *princeps* fosse improvvisamente morto per le complicazioni di una grave malattia e Gaio Avidio Cassio, che si era distinto come uno dei migliori comandanti militari romani nella più recente guerra contro i Parti, fu acclamato *imperator* dai soldati e appoggiato nella sua elezione sia da Gaio Calvisio Staziano, prefetto d'Egitto (PIR² C 356; A. STEIN, s.v. "Calvisius (17)", in *PWRE* III, 1, Stuttgart, 1897, 1413), sia dalle popolazioni locali. Quando la notizia dell'usurpazione in Oriente divenne pubblica, agitazione e sdegno dilagarono a Roma e tra i soldati. Marco Aurelio, allora, tenne un discorso nel quale dichiarò di non volere nessuna guerra civile e, parimenti, di non desiderare la morte di Avidio Cassio, auspicando piuttosto di potersi riconciliare con lui. Smentita ufficialmente la notizia della morte del *princeps*, il Senato procedette a dichiarare Avidio Cassio *hostis publicus* e Marco Aurelio iniziò a muovere verso Oriente. L'arrivo dell'imperatore era ormai prossimo quando Avidio Cassio fu ucciso dai suoi stessi soldati, dopo soli cento giorni al potere. Sulla vicenda dell'usurpatore Gaio Avidio Cassio, vd. M.L. ASTARITA, *Avidio Cassio*, Roma, 1983, nonché il più recente lavoro di A. ASTE, *Avidio Cassio. Aspetti storici e letterari di una secessione*, Roma, 2011. Cfr. le osservazioni nella biografia di A.R. BIRLEY, *Marcus Aurelius. A Biography*, London, 1987², 184 ss. Per ulteriori notizie sulle origini, la personalità e il ruolo di Avidio Cassio, vd. anche il profilo tracciato da R. SYME, *Avidius Cassius. His rank, age and quality*, in ID., *Roman Papers*, V, 689 ss. [= *HAC* 1984, 207 ss.].

⁵⁶⁵ Vd. Hist. Aug., *Avid.*

⁵⁶⁶ Vd. Cass. Dio. 72.22-29.

⁵⁶⁷ PIR² A 1404; P. VON ROHDEN, s.v. "Avidius (2)", in *PWRE* II, 2, Stuttgart, 1896, 2383.

⁵⁶⁸ Alla figlia di Avidio Cassio, Alexandria, e al marito di lei, Druncanio, l'imperatore si limitò a imporre una blanda restrizione, affidandoli alla custodia e alla supervisione dello zio. Vd. Hist. Aug., *M. Aur.* 26.10-13; Hist. Aug., *Avid.* 9.2-4, 12.3-13.7; Cass. Dio 72.27-29. Vd. notizie e osservazioni anche in STINI, *Plenum exiliis mare*, cit., 90 nt. 127, 92, 175, 180 nt. 350, 228.

⁵⁶⁹ Da Cass. Dio 71.28 risulta però che, al pari del figlio Avidio Eliodoro, Gaio Calvisio Staziano, il prefetto d'Egitto che sin dall'inizio aveva sostenuto l'ascesa di Avidio Cassio, sia stato punito con *deportatio in insulam*. Vd. anche STINI, *Plenum exiliis mare*, cit., 175, 231 s. La prova dell'appoggio di Staziano all'usurpatore si ha oggi in un papiro (P. Amst. I 27 = SB XII 10991) che riporta parte di un editto proprio di Staziano, allora prefetto d'Egitto, che celebra con toni entusiastici la successione al trono di Avidio Cassio. Il documento è purtroppo mutilo e se ne possiede soltanto l'*incipit*, ma verosimilmente conteneva

Con riferimento al periodo successivo, invece, si ha notizia dell'esilio dei consoli Emilio Giunco⁵⁷⁰ e Marco Atilio Severo⁵⁷¹, condannati dall'imperatore Commodo dopo essere stati accusati di complicità in una congiura⁵⁷². Settimio Severo, invece, decise di risparmiare la vita ai figli del senatore Gaio Fulvio Plauziano⁵⁷³, condannato a morte perché ritenuto il principale artefice di una congiura, e li punì facendoli deportare sull'isola di Lipari⁵⁷⁴. A causa del complotto di Plauziano, cadde in disgrazia anche un certo Elio Cerano⁵⁷⁵, amico fidato del congiurato, al quale una volta egli avrebbe anche predetto l'ascesa al potere dandogli l'interpretazione di un sogno. Ritenuto complice di Plauziano, Cerano fu deportato in un'isola e vi rimase per un periodo di sette anni, dopo i quali riuscì a rientrare in patria e fu del tutto riabilitato, tanto che continuò la carriera politica fino a ottenere il consolato⁵⁷⁶.

In base alla casistica fin qui osservata, è evidente che la scelta di esiliare un *perduellis* – o presunto tale – poggiasse raramente su reale *clementia*, a meno che non si voglia intendere come tale anche il calcolo politico e la studiata opportunità delle scelte repressive. L'esilio, infatti, riguardava principalmente rei che appartenevano alle classi sociali superiori, quasi sempre membri dell'ordine senatorio, i quali non potevano essere

disposizioni relative alla successione e dichiarava fedeltà al nuovo sovrano. Vd. la pubblicazione e lo studio del testo del papiro di P.J. SIJPESTEIJN, *Edict of C. Calvisius Statianus*, (P. Amsterdam inv. Nr. 22; cf. *pl. Ilc*), in *ZPE* 8 (1971), 186 ss. Collegato a questo documento è il P.Oxy. LXVII 4592 (= SB X 10295), che, secondo la ricostruzione di A.K. BOWMAN, *A letter of Avidius Cassius?*, in *JRS* 60 (1970), 20 ss., riporterebbe la copia di una lettera dello stesso Avidio Cassio, dal valore propagandistico, destinata a un'assemblea di legati e ambasciatori radunatasi ad Alessandria, probabilmente proprio dopo la pubblicazione dell'editto da parte del prefetto Staziano. Cfr. SIJPESTEIJN, *Edict*, cit., 192 nt. 2.

⁵⁷⁰ PIR² A 352; P. VON ROHDEN, s.v. "*Aemilius* (53)", in *PWRE* I, 1, Stuttgart, 1893, 594 s.

⁵⁷¹ PIR² A 1309; P. VON ROHDEN, s.v. "*Atilius* (74)", in *PWRE* II, 2, Stuttgart, 1893, 2100 s.

⁵⁷² Vd. Hist. Aug., *Comm.* 4.11. Si tratterebbe della medesima congiura per la quale fu condannato a morte il giurista Publio Taruttieno Paterno (PIR² T 35) e che forse costituiva una montatura da parte del potente prefetto del pretorio Sesto Tigidio Perenne (PIR² T 203), interessato a eliminare dalla scena politica rivali e nemici. Vd. Cass. Dio 73.5.1-2 e 9.1-2.

⁵⁷³ PIR² F 554; A. STEIN, s.v. "*Fulvius* (101)", in *PWRE* VII, 1, Stuttgart, 1910, 270 ss.

⁵⁷⁴ Si tratta di Gaio Fulvio Plauzio Ortensiano (PIR² F 555; A. STEIN, s.v. "*Fulvius* (102)", in *PWRE* VII, 1, Stuttgart, 1910, 278 s.) e Publia Fulvia Plautilla Augusta (PIR² F 564; A. STEIN, s.v. "*Fulvius* (117)", in *PWRE* VII, 1, Stuttgart, 1910, 285 ss.), coinvolti marginalmente nella congiura del padre e ritenuti solo relativamente un pericolo da parte dell'imperatore. Pur avendo avuto salva la vita, l'esilio al quale furono condannati li costrinse a durissime condizioni di vita, come si coglie dai cenni in Cass. Dio 76.6.3. Sul caso vd. anche Cass. Dio 77.1.1; Hdn. 3.13.3, 4.6.3. Cfr. le osservazioni di A.R. BIRLEY, *Septimius Severus. The African Emperor*, London, 1988², 162 e 220 s., e STINI, *Plenum exiliis mare*, cit., 243.

⁵⁷⁵ PIR² A 161; P. VON ROHDEN, s.v. "*Aelius* (39)", in *PWRE* I, 1, Stuttgart, 1893, 491.

⁵⁷⁶ Vd. Cass. Dio. 76.5.3-5. Cfr. Cass. Dio 77.3.3. Dato che il rientro in patria dopo sette anni potrebbe lasciar pensare anche a una *relegatio ad tempus*, ma, essendo corrispondente l'anno, è più probabile che il rientro in patria di Elio Cerano debba essere ricondotto all'amnistia generale del 212 d.C., concessa agli esuli dall'imperatore Caracalla. Sul caso, vd. anche BIRLEY, *Septimius Severus*, cit., 137; STINI, *Plenum exiliis mare*, cit., 220.

sommariamente mandati a morte senza che ciò comportasse il rischio di mettere a repentaglio i delicati equilibri istituzionali sui quali poggiava il Principato. E poi l'esilio, oltre ad essere una pena capitale severa e temuta, nei casi di *maiestas* poteva avere anche una specifica utilità pratica: esiliare un dissidente significava controllarlo. L'isolamento, la perdita della cittadinanza romana e la confisca dell'intero patrimonio determinavano l'annientamento della pericolosità dell'esule, poiché egli perdeva ogni risorsa umana, economica e giuridica per poter costituire una reale minaccia. Nell'ottica di rendere effettiva la neutralizzazione dell'esiliato, molto spesso giocava un ruolo importante l'aspetto geografico del bando, dal momento che la pena era stabilita anche in base alla volontà di allontanare il reo da specifiche aree d'interesse.

La dimostrazione forse più concreta di questa *ratio* della pena si ha in un gruppo di condanne che, nonostante riguardino soggetti distanti nello spazio e nel tempo, sono tutte accomunate da precisi elementi che si ripetono costanti, tanto da poter essere considerato un trattamento sanzionatorio tipico per situazioni altrettanto tipiche: la comminazione dell'*aqua et igni interdictio in certum locum* a sovrani e notabili dei regni alleati che si ribellavano a Roma con atti più o meno gravi di insubordinazione.

Dopo la vittoria ad Azio, Augusto aveva mantenuto fede alla tradizionale politica romana di consentire ai sovrani locali di continuare a regnare sui propri territori, soprattutto nell'Oriente non ellenizzato. Nei piani di Augusto questo non era un mero ossequio alla tradizione, né l'ostentata clemenza di chi si dichiarava il pacificatore dell'impero, ma si trattava di una scelta strategica ben precisa: delle relazioni più strette con regni floridi e indipendenti ai confini dell'impero permettevano a Roma di avere degli alleati preziosi, creando una barriera difensiva contro il pericolo di invasioni esterne.

La definizione giuridica di tali rapporti non è, però, tra le più semplici.

A lungo la dottrina ha parlato di "re clienti"; un'espressione che, sebbene imprecisa e ampiamente criticata per il fatto di applicare uno schema di diritto privato a relazioni che si svolgevano sul piano pubblicistico, restituisce comunque la peculiare idea di una sovranità esercitata nei limiti del potere che era a sua volta esercitato sul re da un monarca più potente⁵⁷⁷. La difficoltà di definizione di tali rapporti risiede anche nella

⁵⁷⁷ La definizione di "re clienti" risale a un contributo di TH. MOMMSEN, *Das römische Gastrecht und die römische Clientel*, in ID., *Römische Forschungen*, I, Berlin, 1864, 355 ss., il cui contenuto confluisce anche in ID., *Römisches Staatsrecht*, III, 1, Leipzig, 1887, 54 ss., e influenzò molti studiosi successivi. Tra i lavori più rilevanti sul tema, vd., in particolare, A. VON PREMERSTEIN, s.v. "*clientes*", in *PWRE* IV, 1, Stuttgart, 1900, 23 ss., con sostanziale adesione alle tesi di Mommsen; P. SANDS, *The Client Princes of the Roman*

fluidità e nell'informalità di questo tipo di relazioni, le quali si basavano su un rapporto fiduciario tra il sovrano locale e l'imperatore, fondato essenzialmente sulla *fides*, ma non sempre formalizzato con uno specifico trattato di alleanza o di pace. Le fonti parlano in questi casi di *amici*, *socii*, o anche di *amici et socii populi Romanii*, che in greco sono φίλοι καὶ σύμμαχοι⁵⁷⁸. Attraverso questa *amicitia*, il *princeps* affermava la propria supremazia in modo pacifico, concedendo ai regni alleati di mantenere un'indipendenza

Empire under the Republic, Cambridge, 1908; E. BADIAN, *Foreign Clientelae (264 – 70 B.C.)*, Oxford, 1958, che estende e rende molteplice l'idea di *clientela*, ma continua a vedere nel rapporto clientelare la base essenziale per il controllo provinciale da parte dei Romani. Cfr. M. LEMOSSE, *Le régime des relations internationales dans le Haut-Empire romain*, Paris, 1967. Come però successivamente messo in evidenza, il paradigma *patronus-clients* impiegato nelle fonti con riferimento ai rapporti di Roma con le comunità alleate ha un valore puramente metaforico. Le fonti principali in materia, quali Cic., *de rep.* 1.43, *de off.* 2.23-29; Liv. 34.57.4-59.8, 37.54.17; Suet., *Aug.* 60; D. 49.15.7.1, *Proc.* 8 *epist.* (Pal. 30), sono state oggetto di ampia revisione dalla dottrina. Vd., tra gli studi principali, i contributi di SHERWIN-WHITE, *Roman Citizenship*, cit., 188; W.V. HARRIS, *War and Imperialism in Republican Rome 327–70 B.C.*, Oxford, 1979; M.R. CIMMA, *Reges socii et amici populi romani*, Milano, 1979; A.W. LINTOTT, *What was the 'Imperium Romanum'?*, in *G&R* 28 (1981), 53 ss., e ID., *Imperium Romanum*, London-New York, 1993, 52 ss.; J. RICH, *Patronage and interstate relations in the Roman Republic*, in A. WALLACE-HADRILL (a cura di), *Patronage in Ancient Society*, London, 1989, 117 ss., soprattutto 124 s.; M. COLTELLONI-TRANNOY, *Les rois de l'empire, entre 70 av. J.-C. et 73 apr. J.-C.*, in *Pallas* 96 (2014), 103 ss.; H.A.M. VAN WIJLICK, *Rome and the Near Eastern Kingdoms and Principalities*, 44-31 BC, Leiden, 2020, 11 ss. Vd. anche le osservazioni di D.C. BRAUND, *Rome and The Friendly King: the character of Client Kingship*, London-Canberra-New York, 1984, 23 s., che si occupa specificamente dei rapporti di Roma con i *reges* degli stati alleati; J.-L. FERRARY, *The Hellenistic world and Roman political patronage*, in P. CARTLEDGE, P. GARNSEY, E. GRUEN (a cura di), *Hellenistic Constructs. Essays in Culture, History, and Historiography*, Berkeley-Los Angeles-London, 1997, 105 ss., in particolare 114 s., che trae conclusioni di carattere generale a partire dallo studio delle relazioni di Roma con il mondo ellenistico, come similmente C. EILERS, *Roman Patrons of Greek Cities*, Oxford, 2002, 187 ss. Con revisione e refutazione della dottrina tradizionale sulla clientela internazionale, vd. ora anche F. PINA POLO, *Foreign Clientelae Revisited: A Methodological Critique*, in M. JEHNE, F. PINA-POLO (a cura di), *Foreign Clientelae in the Roman Empire. A Reconsideration*, Stuttgart, 2015, 19 ss., in particolare 32 ss. I rapporti tra Roma e gli altri regni si svolgevano certamente su un piano impari, ma nulla autorizza ad applicare lo schema privatistico del rapporto clientelare alle relazioni internazionali dello stato romano. Gli studi si sono per lo più concentrati sull'età repubblicana, ma ciò interessa anche il Principato, dal momento che l'età imperiale eredita gli assetti repubblicani e li rimodella seguendo le nuove esigenze dell'epoca. Nel caso dei rapporti con i *reges socii et amici populi Romani*, sin dall'inizio del Principato le relazioni si fecero più strette e Roma assunse una posizione di netto predominio. In particolare, con focus sulle relazioni tra i *reges* locali e il *princeps*, vd. CIMMA, *Reges socii et amici*, cit., 291 ss., la quale rifiuta la definizione di "*reges clientes*" e pone al centro dello studio il concetto di *amicitia* anche per il periodo successivo alla battaglia di Azio. Cfr. M. JEHNE, *From Patronus to Pater. The Changing Role of Patronage in the Period of Transition from Pompey to Augustus*, in M. JEHNE, F. PINA-POLO (a cura di), *Foreign Clientelae in the Roman Empire. A Reconsideration*, Stuttgart, 2015, 297 ss.

⁵⁷⁸ Quando non era presente un *foedus*, infatti, i *reges* alleati di Roma derivavano il loro status di *amici et socii* da un trattato di pace (come, ad esempio, in età repubblicana, i re di Macedonia e Siria: vd. Polyb. 18.42, 21.17.3-5, 24.2-5, 42.6; Liv. 33.25, 38.38), o per nomina del Senato che probabilmente ricorreva alle *formulae sociorum et amicorum*, tradizionalmente riservate a città o singoli individui: vd. Liv. 43.6.10, 44.16.7. Cfr. il contenuto del *senatus consultum de Asclepiade* del 78 a.C., per la cui edizione del testo si fa rinvio a A. RAGGI, *Senatus consultum de Asclepiade Clazomenio sociisque*, in *ZPE* 135 (2001), 73 ss. Sul conferimento del titolo di *amicus et socius p.R.* a privati, vd. anche ID., *Amici populi Romani*, in *Mediterraneo antico* 11 (2008), 94 ss.

di facciata, a patto ch'essi garantissero fedeltà a Roma⁵⁷⁹. Plutarco, con riferimento ai re alleati di Marco Antonio prima e durante Azio, parla di “ὕπηχοι”, e il termine ritorna anche in Cassio Dione, che però distingue gli ὕπηχοι, ossia i provinciali e i re *amici et socii* ad essi equiparati, dagli ἑνσπονδοί, gli altri alleati legati a Roma da vincoli federativi⁵⁸⁰.

La soggezione dei sovrani ὕπηχοι era tale da determinare un governo indiretto di Roma sui vari regni. Come si evince dalle *Res Gestae* e dai resoconti degli storici, il *princeps* aveva libertà di decidere della successione al trono locale; di disporre dei territori del regno estendendolo o limitandolo a seconda delle esigenze; di imporre tributi e vari generi di *onera* al regno alleato; di mantenere un costante controllo sulla situazione interna. La sovranità del re alleato era quindi una sovranità derivata, in tutto e per tutto dipendente dal volere dell'imperatore, percepito all'esterno come la personificazione di tutta la potenza romana⁵⁸¹.

⁵⁷⁹ I termini *Amicitia* e φιλία sono usualmente impiegati per indicare il tipo di relazione diplomatica tra Roma e molti popoli vicini, similmente a rapporti interstatali esistenti nel mondo ellenistico. Come messo in evidenza da V. ILARI, s.v. “*Trattato (diritto romano)*”, in *ED XLIV*, Milano, 1992, 1335 ss., Roma classificava le relazioni internazionali in base agli impegni che le stessa assumeva nei confronti degli altri popoli e, in subordine, in base alla posizione dei popoli stranieri verso essa. Sul punto, vd. ora anche M.F. CURSI, *International Relationships in the Ancient World*, in *Fundamina* 20.1 (2014) (= *Meditationes de iure et historia. Essays in honour of L. Winkel*, I), 186 ss. *Amicitia* e *societas* (φιλία καὶ συμμαχία) costituiscono categorie generali dei rapporti politici, distinte tra loro in relazione all'esistenza o meno di obblighi e garanzie di difesa e cooperazione militare. La parola *amicitia* aveva, dunque, un significato politico ben preciso: si tratta dell'*amicitia populi Romani*, che poteva essere riconosciuta attraverso una semplice *relatio in formulam*, o con un accordo di pace, ovvero con la stipula di un *foedus*. “*In amicitia populi Romani esse*” significava avere una chiara ripartizione di sfere d'influenza politica a condizioni più o meno vantaggiose; implicava uno *status quo* rilevante sì tra Roma e gli *amici et socii*, ma anche e soprattutto verso l'esterno, avendo un carattere di esclusività; venire meno all'*amicitia* con Roma comportava la rottura di un rapporto fondato sulla *fides*. Vd. Cic., in *Verr.* II, 2.123; Liv. 10.3.1, 32.39.10, 34.58.1, 35.42.4, 42.12.5; Sall., *Jug.* 80.4. Cfr. D. 49.15.5.2, Pomp. 37 *ad Q. Muc.* (Pal. 319). Sul concetto di *amicitia* tra Roma e gli altri stati vd. poi CIMMA, *Reges socii et amici*, cit., 80 ss.; LINTOTT, *Imperium Romanum*, cit., 52 s. Vd. anche A.J. MARSHALL, *Friends of the Roman People*, in *AJPh* 89 (1968), 39 ss., con attenzione alla confutazione dell'idea della dottrina più risalente secondo la quale l'*amicitia populi Romani* comportava automaticamente determinati privilegi giuridici e fiscali. Cfr. L.M. MATTHAEI, *On the Classification of Roman Allies*, in *CQ* 1 (1907), 182 ss. Il concetto di *amicitia* era ovviamente destinato a mutare con l'avvento del Principato. Se si guarda al contenuto delle *Res gestae Divi Augusti* (*Res Gestae* 29-32), l'*amicitia* sembra essere una concessione unilaterale di Roma che instaurava il rapporto in modo tale da attribuirsi – i.e. da attribuire al *princeps* – una posizione di netta supremazia. Vd., ad esempio, Joseph., *Ant. Jud.* 17.246, sui conferimenti a Erode, e Cass. Dio 53.25.1, con riferimento alle concessioni fatte a Polemo, re del Ponto. Cfr. Suet., *Aug.* 60. Sul concetto di *amicitia* (φιλία) nel primo Principato, vd. ampiamente CIMMA, *Reges socii et amici*, cit., 297 ss., 306 ss.

⁵⁸⁰ Vd., quindi, Plut., *Ant.* 61.1-2, e cfr. Cass. Dio 54.9.1. L'aggettivo ὕπηκοος indica letteralmente il soggetto che si sottomette a quanto gli viene detto, implicando tanto un profilo di sottomissione quanto uno di fedele obbedienza, ed è impiegato anche con il significato tecnico di “alleato” quando sostantivato. Vd. s.v. ὕπηκοος, in *LSJ* II⁹, 1871 s. L'aggettivo ἑνσπονδος, invece, ha un significato più generale e allo stesso tempo più tecnico di qualcosa di incluso in un trattato o una tregua. Vd. s.v. ἑνσπονδος, in *LSJ* I⁹, 563.

⁵⁸¹ Cfr. *Res Gestae* 29-32; Suet., *Aug.* 48; Strab. 17.3.24-25.

Il rapporto di *amicitia* implicava anche dei profili di *societas*, da intendersi come alleanza economica e militare. Così come nel corso del periodo dell'imperialismo repubblicano questo genere di rapporti era stato funzionale all'accrescimento e al consolidamento del potere di Roma sul Mediterraneo, tanto che si parlava di «*maiestatem Populi Romani comiter conservanto*»⁵⁸², similmente agli albori del Principato essi erano necessari all'affermazione della *maiestas Populi Romani et principes*. Il tipo di rapporto posto in essere era simile a quello conseguente alla *deditio in fidem Populi Romani* dell'epoca repubblicana, ma l'atto di affidamento avveniva ora nelle mani del *princeps* e i sovrani locali accettavano così volontariamente una sostanziale sottomissione a Roma⁵⁸³.

La concorrenza di poteri era evidente non soltanto a livello amministrativo, ma anche giurisdizionale. Il sovrano locale continuava a esercitare una giurisdizione sui suoi sudditi in base alle leggi e agli usi locali, sebbene nei limiti imposti da Roma. Erano invece sottoposte alla giurisdizione del *princeps* o del Senato le questioni di maggiore gravità che, in particolare, coinvolgevano il sovrano e i notabili del regno, in grado di interferire con gli interessi di Roma o di pregiudicarne la stabilità dei confini e i rapporti di pace con altre comunità. Da tale assetto di rapporti discendeva anche la soggezione dei re *amici et socii* alle pene del sistema repressivo romano, laddove essi fossero stati processati e condannati come traditori, come dimostra la casistica a disposizione. E ciò si spiega anche alla luce di un'ulteriore e fondamentale aspetto della relazione intercorrente tra la Roma del Principato e questi *reges*: la cittadinanza romana ad essi sempre più spesso riconosciuta dall'età augustea in avanti⁵⁸⁴.

⁵⁸² Si tratta di Cic., *pro Balb.* 35, dove l'oratore richiama un passaggio del trattato con Cadice, del 78 a.C. Cfr. Liv. 38.11.3, con riferimento al trattato d'alleanza con gli Etoi.

⁵⁸³ Tacito si riferisce a questi re in termini molto forti, designandoli come "*reges servientes*" (vd. Tac., *Hist.* 2.81) o "*instrumenta servitutis*" (vd. Tac., *Agr.* 14.2), e parlando della loro sovranità come di un "*donum Populi Romani*" (vd. Tac., *Ann.* 4.5). Sulla sovranità derivata dei *reges socii et amici populi Romani* vd. CIMMA, *Reges socii et amici*, cit., 304 ss., con esempi, studio delle fonti e parziale superamento della teoria di M. LEMOSSE, *Le régime des relations internationales dans le Haut-Empire romain*, Paris, 1967, secondo il quale, legato ancora all'idea del rapporto dei *reges* locali con Roma su base clientelare, i re clienti altro non erano che una sorta di funzionari imperiali, simili ai *procuratores* nelle competenze.

⁵⁸⁴ Il problema della cittadinanza riconosciuta ai *reges amici et socii populi Romani* è rimasto per lungo tempo in secondo piano negli studi dedicati al tema. Recentemente si è tornati sul punto ed è stato evidenziato come l'accesso alla cittadinanza da parte di questi *reges* sia un fenomeno proprio dell'età del Principato, da Augusto in poi, poiché le fonti testimoniano che in precedenza tale conseguimento avveniva solo in via mediata, cioè in caso di matrimonio con donne appartenenti all'élite romana, che produceva nel medio periodo l'effetto di trasferire ai figli la cittadinanza. Sul punto, vd. da ultimo P. Buongiorno, *Osservazioni cit.*, 225 ss., e cfr. A. Raggi, *The First Roman Citizens among Eastern Dynasts and Kings*, in

La casistica presa in considerazione non solo offre conferma del grado di soggezione dei re alleati, ma dimostra anche lo sviluppo di una tipica prassi sanzionatoria in caso di condanna di un re fedifrago. In tutti questi casi, il capo d'imputazione degli *amici et socii* di Roma è il *crimen maiestatis*, poiché esso si configurava nel momento stesso in cui i re venivano meno al patto di alleanza con Roma – i.e. con l'imperatore – che aveva tra le sue finalità proprio quella di consolidare la *maiestas* del popolo romano e dell'imperatore. Gli atti d'insubordinazione determinavano, infatti, un *maiestatem minuere* da parte di un soggetto che cessava di essere ὑπήκοος e diventava ἐχθρός, nemico, perché con il suo agire infedele metteva tanto in discussione l'autorità dell'imperatore, quanto i delicati equilibri geopolitici di Roma.

Procedendo cronologicamente, il primo di questi casi si verificò nel 6 d.C. e riguardò Archelao Erode, etnarca di Giudea, Samaria e Idumea⁵⁸⁵.

Dopo la morte di Erode il Grande, nel 5 a.C. la Giudea aveva giurato fedeltà ad Augusto, che aveva deciso di suddividere le regioni del regno tra i figli di Erode, Archelao, Antipa e Filippo, e aveva imposto a ciascuno di loro la quota dei tributi da riscuotere ogni anno. In particolare, Archelao fu confermato reggente dei territori di Giudea, Samaria e Idumea con il titolo di etnarca, con l'accordo che Augusto lo avrebbe dichiarato re quando se ne fosse mostrato degno. Archelao, però, disattese ben presto ogni buon proposito di moderazione e di tolleranza verso le popolazioni locali, conducendo una vita dissoluta e rendendosi colpevole di soprusi e crudeltà. Nel corso del suo decimo anno di regno, i rappresentanti dei Giudei e dei Samaritani denunciarono le soverchierie di Archelao ad Augusto, il quale lo fece allora condurre a Roma. Archelao, che fu anche accusato dai fratelli Antipa e Filippo, fu giudicato davanti alla corte imperiale e condannato all'esilio in Gallia, presso Vienne, dove morì nel corso dell'anno successivo. I beni di Archelao, invece, furono confiscati e acquisiti dall'imperatore⁵⁸⁶.

Dopo Archelao, nel 39 d.C. subì l'esilio anche il fratello Erode Antipa⁵⁸⁷, accusato di cospirazione contro l'imperatore dal cognato Marco Giulio Agrippa, che era in aperta

T. Kaizer, M. Facella (ed.), *Kingdoms and Principalities in the Roman Near East*, Stuttgart 2010, 81 ss. Vd. già cenni in Braund, *Rome and the Friendly King* cit., 39 s.

⁵⁸⁵ PIR² A 1025; W. OTTO, s.v. "Herodes (25)", in *PWRE* S II, Stuttgart, 1913, 191 ss.

⁵⁸⁶ Sulla vicenda, vd. Cass. Dio 55.27.6; Joseph., *Bell. Jud.* 2.111; *Ant. Jud.* 17.342-348; Strab. 16.2.46. Vd. le osservazioni di GRASMÜCK, *Exilium*, cit., 52 s.; BRAUND, *Friendly King*, cit., 173; STINI, *Plenum exiliis mare*, cit., 184 ss. e 224. Vd. anche l'approfondimento sul caso di M. PANI, *Roma e i re d'Oriente da Augusto a Tiberio*, Bari, 1972, 133 ss., e cfr. le note di CIMMA, *Reges socii et amici*, cit., 308 nt. 40.

⁵⁸⁷ PIR² A 746; W. OTTO, s.v. "Herodes (24)", in *PWRE* S II, Stuttgart, 1913, 168 ss.

rivalità con lui. Marco Giulio Agrippa⁵⁸⁸, conosciuto anche come Erode Agrippa, era stato imprigionato sotto Tiberio, ma alla sua morte fu scagionato e richiamato a Roma da Caligola, al quale era personalmente legato da un rapporto di amicizia. Agrippa fu pienamente reintegrato nei suoi diritti e gli venne assegnata la tetrarchia del regno che era stato precedentemente di suo zio Erode Filippo. Caligola estese poi il regno di Agrippa assegnandogli anche il dominio sull'Abilene. La scintillante ascesa al trono di Agrippa suscitò le invidie di Erode Antipa, tetrarca di Galilea e Perea, e marito della sorella di Agrippa, Erodiade. Spinto dall'ambizione e dalla gelosia, Erode decise di recarsi a Roma per rendere omaggio a Caligola, sperando di rafforzare così il suo potere e il suo prestigio. Agrippa, però, informato dei piani del cognato, inviò a Roma un suo liberto affinché consegnasse all'imperatore delle lettere nelle quali si accusava Erode Antipa di cospirazione. Quando egli giunse in città, Caligola, fidandosi di Agrippa, lo fece processare e condannare, e lo mandò in esilio a vita a Lugdunum, confiscandogli tutte le proprietà e annettendo i territori di Galilea e Perea al regno di Agrippa⁵⁸⁹.

Un altro caso di particolare rilevanza fu quello del re di Tracia Rescuporide III⁵⁹⁰. La Tracia era stata per lungo tempo governata da Remetalce⁵⁹¹, alleato di Ottaviano nella guerra contro Marco Antonio. Alla morte del sovrano, Augusto suddivise i territori tra il figlio e il fratello di Remetalce, Coti e Rescuporide. Quest'ultimo, temendo inizialmente ripercussioni da parte di Augusto, rispettò la suddivisione del regno. Dopo la morte dell'imperatore, però, Rescuporide iniziò a invadere i territori sotto il controllo del nipote Coti e a creare pretesti di guerra con razzie e violenze. L'imperatore Tiberio tentò di ristabilire la pace attraverso la via della diplomazia, inviando un centurione a intimare ai due re traci la deposizione delle armi e la fine delle ostilità. Coti, uomo magnanimo e ingenuo, congedò i soldati da lui radunati contro Rescuporide e accettò la proposta dello zio di incontrarsi a colloquio per appianare i loro dissidi. L'incontro tra i due si rivelò una trappola per Coti, che fu catturato con l'inganno e incatenato. Rescuporide s'impadronì quindi dell'intera Tracia e, dovendo rendere conto delle sue azioni a Roma, dichiarò di

⁵⁸⁸ PIR² I 131; W. OTTO, s.v. "Herodes (23)", in *PWRE* S II, Stuttgart, 1913, 167 s.

⁵⁸⁹ Sul caso, vd. Joseph., *Bell. Jud.* 2.181-183; *Ant. Jud.* 18.240-252. Per l'analisi storica dei fatti, vd. F.F. BRUCE, *Herod Antipas, Tetrarch of Galilee and Peraea*, in *The Annual of Leeds University Oriental Society* 5 (1963/65), 6 ss.; GRASMÜCK, *Exilium*, cit., 52 s.; BRAUND, *Friendly King*, cit., 173 e 177 n. 76; STINI, *Plenum exiliis mare*, cit., 184 ss. e 224.

⁵⁹⁰ PIR² R 60.

⁵⁹¹ PIR² R 67.

aver sventato una congiura e di aver semplicemente preceduto e colto di sorpresa il suo attentatore. Tiberio convocò allora Rescuporide a Roma, in modo tale che egli potesse personalmente rispondere dell'accaduto e scagionarsi, e chiese anche che Coti fosse dato in custodia alle autorità romane. Prima dell'arrivo dei soldati romani inviati per prendere in consegna Coti, Rescuporide diede ordine di uccidere il suo prigioniero. A questo punto Rescuporide fu a sua volta ingannato dai Romani: Tiberio nominò nuovo propretore della Mesia Lucio Pomponio Flacco⁵⁹², soldato esperto e legato a Rescuporide da lunga amicizia. Flacco, con un sapiente doppiogioco, indusse il re trace a recarsi presso la guarnigione romana, convincendolo che là avrebbe ricevuto onori e conferma del suo potere; giunto presso l'accampamento romano, Rescuporide fu invece circondato e fatto a sua volta prigioniero. Condotta a Roma, il re fu processato per i suoi misfatti davanti alla corte del Senato, dove l'accusa venne sostenuta dalla vedova di Coti. Rescuporide fu condannato all'esilio e condotto ad Alessandria d'Egitto, dove però egli fu ucciso nel corso di un tentativo di fuga⁵⁹³.

L'esilio subito dal re trace si ebbe certamente nelle forme di un'*aqua et igni interdictio*, sebbene con delle particolarità dovute al personaggio in questione. L'*interdictio* riguardava precisamente il regno di Rescuporide, centro dei suoi maggiori interessi da un punto di vista politico ed economico. Il bando a vita da quei territori significava per Rescuporide l'annientamento del reo da un punto di vista tanto personale, quanto politico, ottenendo lo stesso effetto sortito da un bando da Roma e dall'Italia per un abitante della capitale. La modulazione *ad personam* della pena fu tesa a neutralizzare ogni potenziale minaccia derivante dall'esule in questione, in considerazione della sua smania di potere e delle sue inclinazioni alla violenza e alla cospirazione.

Collegato alle vicende di Rescuporide fu il processo del 21 d.C. contro Antistio Vetere⁵⁹⁴, notevole della Macedonia e amico personale dell'ex re trace. Antistio Vetere, dopo essere stato assolto in un processo per adulterio, su insistenza dell'imperatore Tiberio fu nuovamente processato dalla corte senatoria per *crimen maiestatis*, con

⁵⁹² PIR² P 715; W. ECK, s.v. "Pomponius (46a)", in *PWRE* R, Stuttgart, 1980, 190.

⁵⁹³ Le intricate vicende riguardanti il caso di Rescuporide sono ampiamente narrate da Tac., *Ann.* 2.64-67, 3.38.2, e trovano riscontro in Vell. 2.129.1 e Suet., *Tib.* 37.4. Cfr. la ricostruzione dei fatti proposta da ROGERS, *Criminal Trials*, cit., 27 ss., e da SINGH-MASUDA, 'Exilium Romanum', cit., 182. Vd. anche, brevemente, SCHILLING, 'Poena extraordinaria', cit., 131 s., secondo il quale, però, l'imputazione sarebbe stata in base alla *lex Cornelia de sicariis et veneficis*.

⁵⁹⁴ PIR² A 767; P. VON ROHDEN, s.v. "Antistius" (45), *PWRE* I, 2, Stuttgart, 1894, 2558.

l'accusa di essere stato coinvolto nelle trame di palazzo di Rescuporide⁵⁹⁵. Condannato, Antistio Vetere subì la pena dell'*aqua et igni interdictio*, con confino in un'isola difficile da raggiungere sia dalla Macedonia sia dalla Tracia, i due luoghi con i quali il reo aveva i più rilevanti legami a livello personale e politico: «igitur aqua et igni interdictum reo, adpositumque ut teneretur insula neque Macedoniae neque Thraeciae opportuna»⁵⁹⁶. Anche in questo caso, quindi, la scelta del luogo d'esilio fu determinata considerando specificamente il profilo del condannato, vincolandolo alla permanenza in un'isola scelta *ad hoc*, in funzione della sua inaccessibilità dai luoghi d'interesse del reo, con l'intento di neutralizzarlo sia sul piano politico sia su quello personale⁵⁹⁷.

Casistica simile è attestata anche per il periodo del regno di Marco Aurelio. Cassio Dione ricorda, infatti, le vicende di Tiridate, satrapo d'Armenia⁵⁹⁸, che provocò una sollevazione dei provinciali contro i Romani e fece assassinare il re degli Eniochi. Quando il proconsole Publio Marzio Vero⁵⁹⁹ tentò una mediazione con Tiridate, intimandogli di cessare le ostilità, il satrapo minacciò di ucciderlo brandendo la spada. Tiridate fu dunque catturato, processato e condannato all'esilio in Britannia⁶⁰⁰. Successivamente, nel corso delle guerre marcomanniche, accadde anche che i Quadi non rispettarono gli accordi di tregua sanciti con Roma e deposero il sovrano Furtio, favorevole all'imperatore Marco Aurelio. I Quadi nominarono loro re un certo Ariogeso, il quale riaprì il conflitto con i

⁵⁹⁵ È del tutto verosimile il fatto che Antistio Vetere sia stato processato al fine della sua eliminazione politica. Il notevole macedone, infatti, subì la condanna per *maiestas* soltanto dopo essere stato assolto nel processo per adulterio, e non si deve sottovalutare l'informazione data da Tacito sulle pressioni esercitate dall'imperatore Tiberio affinché si instaurasse un nuovo giudizio contro di lui: l'accusa, dunque, potrebbe essere stata strumentalizzata per ottenere un risultato sperato, ma che all'esito del primo processo non era stato raggiunto. Tra l'altro, in Tac., *Ann.* 3.38, l'accusa è riferita in termini piuttosto generici: *ut turbidum et Rhescuporidis consiliis permixtum*. L'idea che l'aristocratico macedone fosse un *turbidus*, cioè un rivoltoso, sembrerebbe fortemente legata a quanto introdotto dalla congiunzione immediatamente successiva, ossia l'essere *permixtus* nelle macchinazioni del già condannato Rescuporide. Ciò che Tacito non spiega, però, è l'effettivo grado di coinvolgimento di Antistio nei disordini politici in Tracia; un silenzio che potrebbe suggerire un grado di responsabilità dell'imputato piuttosto limitato, probabilmente circoscritto alla mera amicizia con Rescuporide e a un appoggio indiretto delle sue azioni, il tutto però sapientemente sfruttato ai fini dell'istaurazione del processo contro di lui.

⁵⁹⁶ Tac., *Ann.* 3.38.

⁵⁹⁷ Sul caso di Antistio Vetere, cfr. ROGERS, *Criminal Trials*, cit., 61 ss.; SINGH-MASUDA, 'Exilium Romanum', cit., 178 s. Cenni in SCHILLING, *Poena Extraordinaria*, cit., 143 s. Vd. anche PUGLIESE, *Linee generali*, cit., 764, che ritiene il caso di Antistio Vetere paradigmatico nel dimostrare la libertà degli organi giudicanti della *cognitio extra ordinem* nella modulazione della pena.

⁵⁹⁸ F. GEYER, s.v. "Tiridates (7)", in *PWRE* VI A, 2, Stuttgart, 1937, 1444.

⁵⁹⁹ PIR² M 348; W. KROLL, s.v. "Martius (6)", in *PWRE* XIV, 2, Stuttgart, 1930, 2024.

⁶⁰⁰ Vd. Cass. Dio 71.14.1-2: καὶ Τιριδάτην σατράπην τὰ τε ἐν τῇ Ἀρμενίᾳ [...], μὴ κτείνας ἀλλ' ἐς Βρεττανίαν πέμψας. Breve trattazione del caso anche in BRAUND, *Friendly King*, cit., 173.

Romani. Ariogeso fu catturato e, come già Rescuporide di Tracia prima di lui, fu esiliato ad Alessandria d'Egitto⁶⁰¹.

In tutti questi casi la pena applicata ai *reges* infedeli è un'*aqua et igni interdictio in certum locum* come in molta altra casistica d'esilio già vista, ma ciò che rende peculiare la condanna è la *ratio* sottesa alla determinazione delle modalità della pena, la quale trova esplicitazione negli *Annales* di Tacito, nel punto in cui, con riferimento alla pena subita da Antistio Vetere, si dice che l'isola fu scelta appositamente perché «*neque Macedoniae neque Thraeciae opportuna*»⁶⁰².

Così come nel caso di Antistio Vetere, anche in tutti gli altri casi il luogo d'esilio è scelto affinché il condannato fosse il più lontano possibile dai suoi principali centri d'interesse da un punto di vista personale e politico. I sovrani *amici et socii* di Roma e gli aristocratici dei loro regni, nel momento in cui sono condannati per motivi politici, sono visti come dei rei qualificati, poiché considerati pericolosi proprio da un punto di vista politico. La necessità di modulare *ad personam* la pena era essenziale per assicurare il raggiungimento dello scopo repressivo, quale l'annientamento di una minaccia per gli equilibri interni e le relazioni internazionali di Roma, e per la stabilità della posizione del *princeps*. Tale obiettivo poteva essere raggiunto solo con l'effettivo annientamento della politicità del soggetto agente, spostandolo in un luogo "sterile", dove egli fosse sconosciuto e totalmente privo di qualsiasi ascendente su chiunque e qualunque situazione. È così, allora, che dal Nord della Tracia e delle regioni oltre il Norico Rescuporide e Ariogeso furono ricollocati a Sud, nel cuore dell'Egitto, e che dal Sud-Est giudaico i due Erodii furono dislocati a Nord-Ovest, rispettivamente a Vienne e Lungdunum, e che un satrapo d'Armenia fu mandato nel profondo e ostile Nord britannico.

2.3. Astrologi, maghi, indovini, filosofi e profeti

Nel corso del Principato, la *lex Iulia maiestatis* fu estesa anche all'incriminazione di attività come l'astrologia, l'astragalomanzia e la pratica di qualsiasi altra arte magica

⁶⁰¹ PIR² A 1046. Sulla vicenda, vd. Cass. Dio 71.14.2. Cfr. BRAUND, *Friendly King*, cit., 173.

⁶⁰² Tac., *Ann.* 3.38.

o divinatoria che avrebbe potuto essere causa di alterazione della coscienza del popolo romano e, potenzialmente, un pericolo per l'ordine pubblico.

I Romani si affidavano frequentemente e con ferma fede agli astri e agli oracoli quando si trattava di prendere decisioni o di intraprendere qualsiasi impresa. Dopotutto, l'arte divinatoria influiva sull'attività di governo di Roma sin dalle epoche più remote, basti pensare al fondamentale ruolo degli aruspici, al valore sacrale degli *auspicia*, o al peso che aveva il manifestarsi di qualsiasi tipo di *prodigium*; alcune pratiche divinatorie avevano carattere ufficiale ed erano impiegate a livello istituzionale secondo tradizioni consolidate e regole ben precise. Così come nella vita pubblica e istituzionale, similmente nella vita privata i Romani amavano ricorrere ai più diversi mezzi per predire il futuro, rivolgendosi ad astrologi, maghi, veggenti e indovini, soprattutto da quando a Roma e in Italia si erano diffuse arti divinatorie d'ogni tipo, conseguentemente all'estendersi dei confini dell'impero e all'avvenuta contaminazione culturale di matrice orientale che aveva anche determinato il proliferare di nuovi culti.

In frangenti di tensione e instabilità politica, il popolo era naturalmente portato a interrogarsi di più sulle proprie sorti e gli animi erano facilmente scossi da profezie di certo trionfo o totale disfatta. Inoltre, tra i seguaci di determinati riti misterici o tra coloro che praticavano arti occulte molto spesso si nascondevano dissidenti e potenziali ribelli pronti a entrare in azione al momento propizio. Nella pratica eccessivamente libera di determinate attività erano perciò insiti dei pericoli per l'ordine pubblico, soprattutto nell'età del Principato, quando l'imperatore divenne oggetto di predizioni e profezie: più il *princeps* avanzava negli anni, più i suoi nemici cercavano informazioni sulla data della sua morte; i repubblicani potevano sperare in una restaurazione del vecchio ordine e interrogare astri e oracoli sul come e sul quando di tale eventualità; i nobili più ambiziosi erano in cerca di risposte sul loro possibile futuro da regnanti, iniziando ad auspicare – e, in certi casi, pianificare – una fine rapida per l'imperatore in carica. Quando l'interesse politico incontrava la divinazione, chiunque poteva costituire una minaccia⁶⁰³.

Il primo a prendere specifici provvedimenti fu Augusto, che fece emanare un apposito editto nell'11 d.C., del quale si ha notizia in Cass. Dio 56.25.5:

⁶⁰³ Vd. F.H. CRAMER, *Astrology in Roman Law and Politics*, Philadelphia, 1954, 232 ss.

τότε δ' οὖν ταῦτά τε οὕτως ἐπράχθη, καὶ τοῖς μάντεσιν ἀπηγορεύθη μήτε κατὰ μόνας τινὶ μήτε περὶ θανάτου, μηδ' ἂν ἄλλοι συμπαραῶσιν οἱ, χρᾶν' καίτοι οὕτως οὐδὲν τῷ Αὐγούστῳ τῶν καθ' ἑαυτὸν ἔμελεν ὥστε ἐκ προγραφῆς πᾶσι τὴν τῶν ἀστέρων διάταξιν, ὑφ' ὧν ἐγγένητο, φανερωῖσαι.

L'intervento augusteo non mirò alla proibizione generalizzata dell'astrologia e delle attività affini, ma impose delle restrizioni ben precise sui temi e sulle modalità delle consultazioni, poiché furono vietate: le predizioni sulla data di morte del *princeps*; le sedute "a due" tra consultante e astrologo; le domande sulla propria data di morte o di chiunque altro. Infine, con una certa noncuranza e una punta di disdegno per certe questioni, Augusto pubblicò anche il proprio oroscopo, in modo che date, congiunzioni astrali e premonizioni fossero note a tutti, e fosse così messa a tacere ogni speculazione sul suo destino e sulla sua fine più o meno imminente.

In ragione, però, di una certa difficoltà di applicazione, il provvedimento dell'11 d.C. costituì soltanto la base di una disciplina contro pratiche di astrologia e magia che dovette essere aggiornata a più riprese.

Il secondo a intervenire in materia fu l'imperatore Tiberio, dopo che, nel 16 d.C., si trovò a dover gestire un gravissimo caso di cospirazione di cui fu protagonista il giovane senatore Marco Scribonio Libone Druso⁶⁰⁴, indotto all'azione dalle profezie di astrologi e maghi che gli avevano predetto un futuro di grandezza, offrendo previsioni sulle sorti del *princeps* e sulla buona riuscita della congiura. Libone Druso, processato per *crimen maiestatis* davanti alla corte del Senato, si sottrasse alla certa pena di morte suicidandosi prima della condanna, ma il processo proseguì. All'esito del giudizio, il Senato dispose la confisca dei beni del reo e li divise tra i suoi accusatori, e dichiarò *dies festus* il giorno della morte del reo⁶⁰⁵.

⁶⁰⁴ PIR² S 268; M. FLUB, s.v. "Scribonius (23)", in *PWRE* II A, 1, Stuttgart, 1921, 885 ss. Sul personaggio di Libone Druso, vd. anche E.F. LEON, *Notes on the Background and Character of Libo Drusus*, in *CJ* 53 (1957), 77 ss.

⁶⁰⁵ Sul caso di Libone Druso, vd. Vell. 2.130.3; Tac., *Ann.* 2.27-32; Suet., *Tib.* 25.1-3; Cass. Dio 57.15.4-5. Cfr. V. STRAZZULLA, *Il processo di Libone Druso*, in *RSA* 12 (1909), 68 ss. e 243 ss.; ROGERS, *Criminal Trials*, cit., 12 ss.; KÖSTERMANN, *Die Majestätsprozesse*, cit., 72 ss.; CRAMER, *Astrology*, cit., 254 s.; ZÄCH, *Die Majestätsprozesse unter Tiberius*, cit., 29 ss.; D.C.A. SHOTTER, *The Trial of M. Scribonius Libo Drusus*, in *Historia* 21 (1972), 88 ss.; L. DESANTI, *Sileat omnibus perpetuo divinandi curiositas. Indovini e sanzioni nel diritto romano*, Milano, 1990, 62 ss.; D. LIEBS, *Strafprozesse wegen Zauberei*, in U. MANTHE, J VON UNGERN-STERNBERG (a cura di), *Große Prozesse der römischen Antike*, München, 1997, 149 e 158; R. RODRÍGUEZ LÓPEZ, *La represión de las artes mágicas en derecho romano*, in *El derecho penal: de Roma al derecho actual. VII Congreso Internacional y X Iberoamericano de Derecho Romano*, Madrid, 2005,

La congiura di Libone Druso dimostrò la pericolosità dell'effetto esercitato sulle persone dalle vaticinazioni di indovini, maghi e astrologi, soprattutto se a ricevere profezie di successo erano gli oppositori politici e i nemici personali dell'imperatore. Il Senato, allora, su proposta del *princeps*, in quello stesso anno emanò due consecutivi *senatus consulta*⁶⁰⁶, con i quali fu introdotto il generale divieto di praticare le arti magiche e l'astrologia, fu disposto il bando di astrologi, *mathematici* e indovini da Roma e dall'Italia, e furono previste severe sanzioni: i trasgressori del divieto, se cittadini Romani, sarebbero stati puniti con l'*aqua et igni interdictio* e la confisca dei beni, se *peregrini* sarebbero stati condannati a morte⁶⁰⁷.

254 ss.; SCHILLING, 'Poena Extraordinaria', cit., 119 ss.; COGITORE, *La Légitimité dynastique*, cit., 181 ss.; P. BUONGIORNO, *Pronunce senatorie in materia di divinazione dall'età repubblicana all'età giulio-claudia: fra repressione e normazione*, in D. BONANNO, P. FUNKE, M. HAAKE (a cura di), *Rechtliche Verfahren und religiöse Sanktionierung in der griechisch-römischen Antike/Procedimenti giuridici e sanzione religiosa nel mondo greco e romano*, Stuttgart, 2016, 248 ss., e ID., *Precipizio e castigo. Forme, funzioni e mitologie delle 'deiectiones e saxo' in Roma antica*, in *QSPG* 3 (2021), 111 ss.

⁶⁰⁶ Il Senato fu sollecitato a deliberare in ordine alla diffusione di culti orientali e pratiche divinatorie sin dall'età repubblicana, al fine sia di preservare l'ordine pubblico, sia di tutelare in qualche modo il *mos maiorum*. Nel Principato, con l'ampliamento delle competenze del Senato nell'ambito della repressione criminale, aumentarono anche gli interventi di matrice senatoria in materia di nuovi culti e divinazione. Sul punto, vd. BUONGIORNO, *Pronunce senatorie*, cit., 245 ss., con esame di alcuni emblematici casi di interventi senatorii riguardanti la materia religiosa la pratica delle arti magiche a Roma sia in età repubblicana, sia nel primo Principato, con approfondimento del cambiamento delle pratiche repressive che interessò l'inizio dell'età imperiale.

⁶⁰⁷ Il contenuto dei *senatus consulta* può essere complessivamente ricostruito in base alle testimonianze in Tac., *Ann.* 2.32; Suet., *Tib.* 36; Coll. 15.2.1, Ulp. 7 *de off. proc.* (Pal. 2192); Cass. Dio 57.15.7-9. È probabile che il primo senatoconsulto prevedesse il generale divieto di praticare l'astrologia e le altre arti divinatorie, e disponesse il bando degli indovini da Roma e dall'Italia. Forse davanti a un'evidente inefficacia del provvedimento, il Senato intervenne poi con un secondo senatoconsulto che prevedeva delle pene ben precise e molto più severe. In base al dettagliato resoconto di Cassio Dione che, con particolare attenzione al contestuale e vivace dibattito tra i *patres*, riferisce precisamente la serie di provvedimenti adottati, tra le due deliberazioni senatorie anzidette ve ne sarebbe stata anche una terza, con la quale si sarebbe invece tentato di limitare le sanzioni ai soli *peregrini*, ma che sarebbe stata poi avversata dall'*intercessio* di un tribuno. La precisazione della sequenza dei provvedimenti appare complessa e le fonti non sembrano essere di facile conciliazione, ma vd. la ricostruzione proposta da BUONGIORNO, *Pronunce senatorie*, cit., 251 s., e cfr. già CRAMER, *Astrology*, cit., 237 ss. Vd. anche R.S. ROGERS, *The date of the banishment of the astrologers*, *CPh* 21 (1931), 203 ss., il quale, invece, sostiene vi sia stato un unico *senatus consultum*.

I provvedimenti del 16 d.C. e gli sviluppi del caso di Marco Scribonio Libone Druso⁶⁰⁸ furono fondamentali per la sussunzione di fattispecie legate all'astrologia e alle altre pratiche divinatorie nell'ambito del *crimen maiestatis*⁶⁰⁹.

Le fonti più esplicite sulla pena prevista dalla disciplina tiberiana sono Coll. 15.2.1, Ulp. 7 *de off. proc.* (Pal. 2192) e Cass. Dio 57.15.8⁶¹⁰, le quali, pur non esplicitando la correlazione tra pratiche divinatorie e *crimen maiestatis*, la tracciano implicitamente nel riferire la pena capitale prevista, declinata come pena di morte o come esilio a seconda dei casi⁶¹¹. Inoltre, è proprio a partire dall'età di Tiberio che la casistica offre esempi eclatanti di condanne per *crimen maiestatis* per fatti implicanti il ricorso all'astrologia o ad altre arti magiche: dall'inizio del I sec. d.C. in poi, rivolgersi a indovini di qualsiasi tipo con l'intento di conoscere il futuro dell'imperatore e dei membri della sua famiglia fu ritenuto un atto sufficiente per essere sospettati di avere intenti ostili nei confronti del *princeps* e, dunque, di essere dei nemici di Roma e dell'ordine costituito⁶¹².

⁶⁰⁸ Al caso di Marco Scribonio Libone Druso aveva fatto seguito anche la condanna a morte di due suoi complici, tali Lucio Pituanio e Publio Marcio. Secondo quanto riferito da Tac., *Ann.* 2.32.5, Pituanio subì l'antica *deiectio e saxo*, mentre Marcio fu sottoposto, «*more prisco*», a un rituale di flagellazione fuori dalla Porta Esquilina, accompagnato da squilli di tromba. I due condannati, entrambi cittadini romani secondo l'onomastica, furono perciò mandati a morte secondo particolari modalità d'esecuzione che recuperavano degli antichi *mores* e spettacolarizzavano il castigo, volendo amplificarne l'esemplarità e, dunque, l'efficacia deterrente. Vd., in particolare, lo studio di BUONGIORNO, *Precipizio e castigo*, cit., 112 ss., che analizza il caso proprio a partire dalla funzione di esemplarità della pena per reati che oggi definiremmo "politici", nel quadro di un primo e rudimentale delinearsi di un "diritto penale del nemico".

⁶⁰⁹ Cfr., però, BAUMAN, *'Impietas in Principem'*, cit., 59 ss. il quale invece sostiene che la sussunzione di pratiche divinatorie e di arti magiche nell'alveo del *crimen maiestatis* non si sia verificata almeno fino alla metà del IV secolo d.C., periodo al quale risale un rescritto di Costantino esplicito a riguardo (C.Th. 9.16.6, a. 358 = C. 9.18.7). Secondo Bauman, inoltre, il caso di Libone Druso sarebbe piuttosto da ritenere la prova del fatto che l'astrologia e la divinazione non erano considerate materia *de maiestate*, perché l'imputazione per *crimen maiestatis* sarebbe dipesa solo dall'organizzazione della cospirazione e fu tenuta chiaramente distinta dalle allegazioni riguardanti le consultazioni astrologiche, le quali poi non sarebbero state neanche rilevanti ai fini della condanna.

⁶¹⁰ Le due fonti permettono anche di avere un'importante ulteriore conferma di corrispondenza terminologica tra i verbi *animadverto* e *aqua et igni interdicor* del Latino, con i verbi ἀποκτείνω e ὑπερорίζω del Greco. Vd., infatti, Coll. 15.2.1, Ulp., 7 *de off. proc.* (Pal. 2192): *Praeterea interdictum est mathematicorum callida inpostura et obstinata persuasione. Nec hodie primum interdici eis placuit, sed vetus haec prohibitio est. denique extat senatus consultum Pomponio et Rufo cons. factum <a. 17. >, quo cavetur, ut mathematicis Chaldaeis ariolis et ceteris, qui simile inceptum fecerunt, aqua et igni interdicatur omniaque bona eorum publicentur, et si externarum gentium quis id fecerit, ut in eum animadvertatur*. E cfr. Cass. Dio 57.15.8: ἀποκτείνειν, πάντας τοὺς ἄλλους τοὺς τε ἀστρολόγους καὶ τοὺς γόητας, εἴ τέ τινα ἕτερον καὶ ὁποιοῦν τρόπον ἐμαντεύετό τις, τοὺς μὲν ξένους ἐθανάτωσε, τοὺς δὲ πολίτας, ὅσοι καὶ τότε ἔτι, μετὰ τὸ πρότερον δόγμα δι' οὗ ἀπηγόρευτο μηδὲν τοιοῦτον ἐν τῇ πόλει μεταχειρίζεσθαι, ἐσηγγέλθησαν τῇ τέχνῃ χρώμενοι, ὑπερорίσε.

⁶¹¹ *Contra* BAUMAN, *'Impietas in Principem'*, cit., 61 s., secondo il quale, invece, i provvedimenti di età tiberiana sarebbero stati invece estensivi non della materia *de maiestate*, ma della *lex Cornelia de sicariis et veneficis*. Cfr. LEVY, *Kapitalstrafe*, cit., 348; BRASIELLO, *La repressione*, cit., 231 ss.

⁶¹² E ciò in virtù del mutato significato del concetto di *maiestas*, nel quale la *maiestas principis* coincideva con la *maiestas populi romani* in ragione di un'avvenuta personificazione dello stato romano. Sul punto, e

Il primo importante caso di violazione dei divieti del 16 d.C. a condurre a una condanna per *crimen maiestatis* si ebbe già nel 20 d.C., quando Emilia Lepida⁶¹³, esponente di una delle famiglie romane di più illustre nobiltà, discendente diretta di Lucio Cornelio Silla, Gneo Pompeo Massimo e Marco Emilio Lepido, fu accusata di *falsum, adulterium*, tentati avvelenamenti e, soprattutto, di aver chiesto predizioni agli astrologi sulle sorti della famiglia imperiale. Il processo a carico della donna si svolse davanti alla corte del Senato e Lepida fu difesa dal fratello Manio Emilio Lepido⁶¹⁴. In base al racconto di Tacito, Tiberio si sarebbe posto con la solita ambiguità, perché in un primo momento chiese che non si procedesse per lesa maestà contro la donna, ma poi diede l'autorizzazione a farlo e proprio con riferimento alle richieste fatte agli astrologi di predizioni sulla famiglia imperiale, e a tal proposito fece interrogare anche i servi della donna⁶¹⁵. Le iniquità di Lepida furono provate e, così come previsto dalle disposizioni di legge, ella fu condannata all'*aqua et igni interdictio*, ma grazie all'intercessione del marito Mamerco Emilio Scauro⁶¹⁶ le fu risparmiata la confisca del patrimonio⁶¹⁷.

Altri due casi di pena dell'esilio comminata in ragione di pratiche divinatorie e consultazioni astrologiche si verificarono all'epoca dell'imperatore Claudio⁶¹⁸.

Nel 49 d.C. Lollia Paulina⁶¹⁹, terza moglie di Caligola, odiata da Agrippina, cadde vittima di una cospirazione ai suoi danni ordita proprio dalla sua rivale. Agrippina, infatti, predispose contro Lollia Paulina accuse che la implicavano in assidue frequentazioni con

con specifico riferimento alla sussunzione di fattispecie legate ad attività divinatorie e alla pratica di arti magiche nel *crimen maiestatis*, vd. DESANTI, *Sileat omnibus*, cit., 61 ss., dove ulteriore e ampia bibliografia, ma vd. anche BUONGIORNO, *Pronunce senatorie*, cit., 253.

⁶¹³ PIR² A 420; P. VON ROHDEN, s.v. "*Aemilius* (170)", in *PWRE* I, 1, Stuttgart, 1893, 592.

⁶¹⁴ PIR² A 363; P. VON ROHDEN, s.v. "*Aemilius* (63)", in *PWRE* I, 1, Stuttgart, 1893, 551.

⁶¹⁵ Lo stesso Tacito trova difficile spiegare il comportamento di Tiberio, tanto che in *Ann.* 3.22.3 osserva: *Haud facile quis dispexerit illa in cognitione mentem principis: adeo vertit ac miscuit irae et clementiae signa*. Il ruolo di Tiberio nel caso di Emilia Lepida è stato approfondito da D.C.A. SHOTTER, *Tiberius' Part in the Trial of Aemilia Lepida*, in *Historia* 15 (1966), 312 ss., il quale sottolinea l'arbitrarietà che il *princeps* avrebbe manifestato nella trattazione del caso, contrariamente a quell'imperturbabile e rigida imparzialità che invece Tiberio avrebbe sempre cercato di mostrare. Cfr. ROGERS, *Criminal Trials*, cit., 54 ss.

⁶¹⁶ PIR² A 404, P. VON ROHDEN, s.v. "*Aemilius* (139)", in *PWRE* I, 1, Stuttgart, 1893, 583 s.

⁶¹⁷ Sulle vicende del caso, vd. la narrazione in Tac., *Ann.* 3.22-23; Suet., *Tib.* 49.1. Cfr. il commento del caso in ROGERS, *Criminal Trials*, cit., 52 ss.; G.B. TOWNEND, *The Trial of Aemilia Lepida in A.D. 20*, in *Latomus* 21 (1962), 484 ss.; SCHILLING, '*Poena Extraordinaria*', cit., 138 ss. Cfr. CRAMER, *Astrology*, cit., 255 s., il quale propone delle ipotesi suggestive sui possibili argomenti di consultazione degli astri da parte di Lepida che potrebbero aver aggravato la sua posizione.

⁶¹⁸ Prima dell'età di Claudio, l'unica altra condanna per astrologia di cui si ha notizia è riferita da Cass. Dio 59.29.4 e risalirebbe al 41 d.C. Il processo vide imputato l'astrologo Apollonio, il quale, nonostante fosse stato condannato a morte, ebbe salva la vita perché l'imperatore Caligola fu assassinato prima dell'esecuzione capitale. Vd. anche CRAMER, *Astrology*, cit., 271 s.

⁶¹⁹ PIR² L 328; A. STEIN, s.v. "*Lollius* (30)", in *PWRE* XIII, 2, Stuttgart, 1927, 1394.

maghi, ai quali avrebbe ripetutamente chiesto predizioni sulle nozze imperiali e sulle sorti dell'imperatore. Claudio, credendo a quanto gli fu riferito, decise di portare le accuse in Senato, dove Lollia fu processata e condannata all'*aqua et igni interdictio*, con bando da Roma e dall'Italia, e alla confisca di tutti i beni, fatta eccezione per cinque milioni di sesterzi che le fu consentito portare con sé⁶²⁰. Nel 52 d.C., invece, fu condannato all'esilio Furio Camillo Scriboniano⁶²¹, in base alla simile accusa di aver consultato degli indovini sulla morte del *princeps*, e per questo reo di *crimen maiestatis*⁶²².

I due processi, celebrati a distanza di poco tempo l'uno dall'altro, devono aver suscitato preoccupazioni sull'effettiva efficacia dei divieti relativi all'astrologia e alle arti magiche, dato che, proprio nel 52 d.C., l'imperatore Claudio promosse l'emanazione di un nuovo *senatus consultum*, con il quale «οἱ ἀστρολόγοι δὲ ἐξ ἀπάσης τῆς Ἰταλίας ἠλάθησαν, καὶ οἱ αὐτοῖς συγγινόμενοι ἐκολάσθησαν»⁶²³, ma che, secondo Tacito, fu «*atrox et inritum*»⁶²⁴. Il contenuto dispositivo del provvedimento non è precisamente noto ma, a partire dal verbo greco κολάζω – che restituisce l'idea del punire con severità⁶²⁵ – e dall'aggettivo *atrox*, si può ipotizzare che la disciplina di età tiberiana fosse stata quantomeno ripresa e che le pene fossero state inasprite⁶²⁶.

⁶²⁰ Vd. Tac., *Ann.* 12.22, 14.12; Suet., *Claud.* 26.3; Cass. Dio 60.32. Approfondimenti sul caso anche in CRAMER, *Astrology*, cit., 259 ss. Cfr. SCHILLING, 'Poena Extraordinaria', cit., 221 s.

⁶²¹ PIR² A 1147; E. GROAG, s.v. "Furius (50)", in *PWRE* VII, 1, Stuttgart, 1910, 351.

⁶²² Non molto tempo dopo l'*interdictio* di Scriboniano, si diffuse la notizia della sua morte, che alcuni ritennero avvenuta per cause accidentali, mentre altri sostenevano ch'egli fosse stato avvelenato. Vd. Tac., *Ann.* 12.52. Con riferimento all'esilio di Scriboniano, cfr. SCHILLING, 'Poena Extraordinaria', cit., 225, secondo il quale, invece, l'*exilium* menzionato in Tac., *Ann.* 12.52, sarebbe da considerare un mero bando da Roma e non una vera e propria *interdictio*, comminato con *clementia* ostentata a fini propagandistici. Vd. anche CRAMER, *Astrology*, cit., 261 s., e MAIURI, *La giurisdizione*, cit., 120 s.

⁶²³ Cass. Dio 60.33.3b (= Zonar. 11.10).

⁶²⁴ Tac., *Ann.* 12.52. E forse la critica di Tacito sull'inutilità del provvedimento di Claudio non è del tutto infondata: un passaggio dell'*Apokolokyntosis* di Seneca (Sen., *Apoc.* 3), infatti, lascia apertamente intendere che a Roma l'attività di astrologi e indovini continuò comunque indisturbata. Per la precisa interpretazione del binomio «*atrox et inritum*», vd. BUONGIORNO, *Pronunce senatorie*, cit., 253, secondo il quale «*atrox*» sarebbe un'allusione riferita all'ampliamento del novero dei destinatari delle disposizioni, comprendendo allora anche i *clientes*, mentre l'aggettivo «*inritum*», di derivazione giuridica, sarebbe estremamente puntuale nell'indicare l'inefficacia di un provvedimento, di un atto, di un negozio, e perciò un termine di particolare pregnanza.

⁶²⁵ Vd. s.v. «κολάζω», in *LSJ* I⁹, 971.

⁶²⁶ Per l'età di Claudio sono attestati altri due processi per astrologia, magia e pratica di arti divinatorie, entrambi conclusi con la morte del reo: nel 53 d.C., Tizio Statilio Tauro (PIR² S 856; A. NAGL, s.v. "Statilius (37)", in *PWRE* III A, 2, Stuttgart, 1929, 2204), fu accusato di «*pauca repetundarum crimina, ceterum magicas superstitiones*» davanti alla corte del Senato e si suicidò prima di vedersi irrogata la pena di morte (Tac., *Ann.* 12.59); nel 54 d.C., invece, fu condanna a morte Domizia Lepida (PIR² D 180; E. GROAG, s.v. "Domitius (102)", in *PWRE* V, 1, Stuttgart, 1903, 1511 ss.), in base alla falsa accusa «*quod coniugem principis devotionibus petivisset*» (Tac., *Ann.* 65). Sia Statilio Tauro, sia Domizia Lepida furono vittime delle macchinazioni di Agrippina, interessata a eliminare con ogni mezzo i suoi rivali e a ottenere sempre più potere.

Più si avanza nel Principato, più aumenta l'attenzione degli imperatori per le attività di soggetti che avrebbero potuto determinare un'influenza esagitatrice sull'instabile popolo di Roma. Dall'età di Nerone in poi, non più soltanto gli astrologi, i maghi e gli indovini furono oggetto di preoccupazione, ma si cominciò a guardare con sospetto anche all'attività pubblica di filosofi, profeti, e alle numerose scuole di filosofia e retorica che si erano diffuse a Roma. In particolare, lo Stoicismo e il Cinismo erano le due correnti di pensiero che più di tutte, sin dall'inizio dell'età augustea, avevano avversato il Principato. Lo Stoicismo era diventato il credo di quella parte della *nobilitas* senatoria che riteneva ancora possibile un ritorno alla *Res publica* e, più in generale, si era ampiamente diffuso il concetto stoico del governante ideale, del regno nelle mani del "migliore", che faceva sì che si auspicasse di vedere sul trono imperiale solo il più degno dei Romani. I Cinici, invece, avevano un'influenza non trascurabile sulle masse popolari, svolgendo una persistente e violenta propaganda antimperiale⁶²⁷.

La diffusione di idee di questo genere era forse ancor più pericolosa della credulità romana per profezie, premonizioni e stelle rivelatrici, perché si trattava di concetti pervasivi, fondati su basi razionali e in grado di unire le forze e le menti di molti.

Alla base della stessa congiura pisoniana del 65 d.C. si possono facilmente rintracciare delle motivazioni legate a principi di matrice stoica e molti dei cospiratori erano notoriamente legati a scuole di filosofia o filosofi essi stessi⁶²⁸; non fu dunque senza ragioni che Nerone reagì con estrema severità e violenza. Grazie a Filostrato⁶²⁹, è noto che nel 66 d.C. l'imperatore dispose il bando da Roma per tutti i filosofi, così come anche la chiusura di tutte le scuole di filosofia della città. Sebbene non si abbiano ulteriori

⁶²⁷ Sulla diffusione dello Stoicismo a Roma e la pratica dei suoi precetti, vd. in generale E.V. ARNOLD, *Roman Stoicism*, Cambridge, 1911 (rist. 1950). Sui rapporti tra Stoicismo e Principato, vd. il contributo di BRUNT, *Stoicism*, cit., 7 ss., e, sinteticamente, per una panoramica generale della relazione tra Stoicismo e politica, vd. M. SCHOFIELD, *Epicurean and Stoic political thought*, in C. ROWE, M. SCHOFIELD (a cura di), *Greek and Roman Political Thought*, Cambridge, 2000, 435 ss., soprattutto 446 ss. Sulla ricezione e la pratica del Cinismo a Roma, vd. invece M. BILLERBECK, *La réception du cynisme à Rome*, in *L'Antiquité classique* 51 (1982), 151 ss., e, più ampiamente, M.-O. GOULET-CAZÉ, *Le cynisme à l'époque impériale*, in *ANRW II*, 36.4, Berlin-New York, 1990, 2720 ss. Per un approfondimento dei problematici rapporti tra Cinismo e politica, vd. J. MOLES, *The Cynics*, in C. ROWE, M. SCHOFIELD (eds.), *Greek and Roman Political Thought*, Cambridge, 2000, 415 ss., in particolare 423 ss. Sulle ideologie politiche e il pensiero filosofico di età neroniana, con trattazione cronologica degli eventi, vd. CIZEK, *L'époque de Néron*, cit., soprattutto 47 ss. e 247 ss.

⁶²⁸ Si pensi, ad esempio, al coinvolgimento di Seneca e di altri seguaci dello stoicismo nella congiura pisoniana del 65 d.C., o anche all'opposizione antimperiale di Trasea Peto e del suo circolo aristocratico, sui quali vd. *supra*, in questo capitolo, § 2.2.

⁶²⁹ Phil., *Apoll.* 4.47.

testimonianze sul provvedimento neroniano, è verosimile che l'intervento fosse simile nelle forme e nella sostanza a quelli delle epoche precedenti rivolti contro gli astrologi e i praticanti di arti divinatorie, creando i presupposti per l'estensione del *crimen maiestatis* a ogni fattispecie legata alla condivisione di ideali e insegnamenti giudicati ostili al Principato, dunque sobillatori del dissenso.

Tra i casi di età neroniana che invece si ricollegano alle pratiche di astrologia e divinazione, grazie a Tacito ne è noto uno particolarmente eclatante. Un certo Pammene, un indovino molto famoso a Roma, che esercitava l'arte profetica dei Caldei e aveva un'ampia clientela tra la nobiltà cittadina, fu denunciato e condannato alla *deportatio* in un'isola che, per fatalità, si rivelò essere la stessa in cui nel 62 d.C. era stato esiliato anche quell'Antistio Sosiano che aveva composto dei versi ingiuriosi contro l'imperatore Nerone⁶³⁰. Sosiano scoprì che Pammene, nonostante la condanna, continuava a dare oroscopi e profezie per corrispondenza, ricevendo in casa numerosi messi da Roma con richieste di consultazione e facendosi versare somme di denaro in cambio delle sue predizioni. Sosiano, allora, in cambio di una sospensione del suo esilio, denunciò l'attività di Pammene a Nerone, sottraendo delle prove e rivelando anche il nome di due assidui clienti: Publio Anteio Rufo⁶³¹ e Marco Ostorio Scapula⁶³², i quali consultavano l'astrologo per indagare il futuro dell'imperatore e ne progettavano l'assassinio. Sosiano ottenne di rientrare a Roma, mentre Pammene fu verosimilmente fatto uccidere; Anteio e Scapula, invece, incriminati di *perduellio*, si tolsero la vita prima della certa condanna a morte⁶³³.

La tendenza all'inasprimento del trattamento sanzionatorio e a una maggiore attenzione a pratiche di astrologia e filosofia a Roma fu seguita anche negli anni immediatamente successivi a Nerone. Nel 69 d.C. l'imperatore Vitellio dispose un nuovo bando per tutti gli astrologi e gli indovini, generalizzando la pena di morte per i trasgressori del divieto⁶³⁴. Successivamente Vespasiano, preoccupato di mantenere

⁶³⁰ Sul caso di Antistio Sosiano, vd. *supra*, in questo capitolo, § 2.1.

⁶³¹ PIR² A 731; P. VON ROHDEN, s.v. "Antei^{us} (4)", in *PWRE* I, 2, Stuttgart, 1894, 2349.

⁶³² PIR² O 162; W. HOFFMANN, s.v. "Ostorius (3)", in *PWRE* XVIII, 2, Stuttgart, 1942, 1670.

⁶³³ Vd. Tac., *Ann.* 16.14. Cfr. CRAMER, *Astrology*, cit., 265 s.; STINI, 'Plenum exiliis mare', cit., 263.

⁶³⁴ L'editto di Vitellio è testimoniato da Tac., *Hist.* 2.62; Suet., *Vitell.* 14.4; Cass. Dio 65.1.4. Cassio Dione e Svetonio sembrano attingere da una medesima fonte ed entrambe fanno riferimento a un editto imperiale, non a un *senatus consultum*. Sul provvedimento, vd. CRAMER, *Astrology*, cit., 244, che sottolinea il fatto che l'intervento imperiale determinò un inasprimento della disciplina già in vigore dal 16 d.C., ma sostiene anche che le condanne a morte basate all'editto si siano avute senza regolare processo.

l'ordine e assicurare la stabilità del potere dopo anni piuttosto convulsi, ribadì nuovamente il divieto di praticare arti divinatorie a Roma, pena la morte per tutti i trasgressori⁶³⁵, e bandì dall'Italia tutti i filosofi oppositori del regime⁶³⁶. Infine, tra l'89 e il 93 d.C., anche l'imperatore Domiziano emanò un nuovo editto di rinnovo dei divieti delle epoche precedenti⁶³⁷, accompagnato, secondo Filostrato⁶³⁸, da esecuzioni capitali cruento e spettacolarizzate a fini esemplari⁶³⁹.

Nell'età successiva, Roma conobbe un periodo di relativi equilibrio e prosperità, durante il quale, stando alle fonti, non sembra essere stato necessario ricorrere a particolari provvedimenti di carattere emergenziale, quale il bando generalizzato di gruppi di soggetti da Roma e dall'Italia; l'opposizione filosofica antimperiale aveva perso gradualmente vigore e l'attività di astrologi e indovini non era più percepita come una minaccia costante all'ordine pubblico. Le disposizioni contro astrologi e filosofi delle epoche precedenti continuarono ad avere efficacia, ma non si hanno notizie di casi rilevanti di *crimen maiestatis* riconducibili a tali fattispecie; è soltanto con Marco Aurelio che sembra esserci stato un nuovo intervento imperiale in materia.

Le fonti non sono particolarmente esplicite al riguardo, ma grazie a Coll. 15.2.6, Ulp. 7 *de off. proc.* (Pal. 2192) è noto un particolare caso di condanna a *deportatio in*

⁶³⁵ Tac., *Hist.* 2.62; Suet., *Vitell.* 14.4; Cass. Dio 65.9.2. Nonostante tale provvedimento, da Tacito (vd. Tac., *Hist.* 2.78) si apprende che l'imperatore Vespasiano fosse molto superstizioso e consultasse regolarmente gli astrologi di corte. Tra di loro pare esserci stato anche il celebre indovino Tolomeo Seleuco, già fidato consigliere di Otone, al quale aveva predetto il regno e che aveva forse istigato più o meno apertamente al colpo di stato, il quale continuò a esercitare indisturbato la sua attività nel corso degli anni, nonostante fosse stato condannato più volte all'esilio, ed è un fatto indicativo di quanto fosse difficile garantire l'efficacia dei provvedimenti contro le pratiche divinatorie e le altre arti magiche a Roma. Vd. Suet., *Otho* 4.1, 6.1; *Galba* 23.7; Iuv. 6.557-559. Cfr. A. STEIN, "Seleukos (30)", in *PWRE* II A, 1, Stuttgart, 1921, 1248; CRAMER, *Astrology*, cit., 273.

⁶³⁶ Suet., *Vesp.* 13 e 15; Cass. Dio 65.12.2-3, 65.13. Grazie a Cass. Dio 66.13.2, si sa che tra i filosofi condannati alla *deportatio in insulam* con l'accusa di *crimen maiestatis* vi erano anche gli stoici Demetrio e Ostiliano: καὶ πάντας αὐτίκα τοὺς φιλοσόφους ὁ Οὐεσπασιανός, πλὴν τοῦ Μουσωνίου, ἐκ τῆς Ῥώμης ἐξέβαλε, τὸν δὲ δὴ Δημήτριον καὶ τὸν Ὀστιλιανὸν καὶ ἐς νήσους κατέκλεισε.

⁶³⁷ Vd. Suet., *Domit.* 10.3; Plin., *ep.* 3.11; Cass. Dio 67.13.2-3; Hieronym., *Chron. a Abr.* 2100 e 2110; *Suid.*, s.v. "Δομετιανός". In base alla testimonianza di San Girolamo, si dovrebbe pensare non a un solo provvedimento, ma a ben due costituzioni imperiali. Sul punto, vd. CRAMER, *Astrology*, cit., 245.

⁶³⁸ Vd. Phil., *Apoll.* 7.3.

⁶³⁹ Si ricordano, in particolare, i casi degli indovini Asclepione e Largino Proclo, rispettivamente il primo condannato a pubblica esecuzione il giorno successivo alla predetta data della morte del *princeps*, così da rendere palese la falsità della profezia e ridicolizzare il reo (il quale, tuttavia, ebbe salva la vita perché la sua profezia si sarebbe rivelata esatta e Domiziano sarebbe stato effettivamente assassinato nel giorno predetto); il secondo destinato a *vivicrematio* per aver detto all'imperatore quando e come sarebbe morto (ma, a causa di un acquazzone che avrebbe spento il rogo, avrebbe finito per essere sbranato da un branco di cani, come egli stesso aveva predetto). Sui due casi, vd. la notizia in Cass. Dio 67.16.3, che la riporta in modo sensazionalistico, al fine di enfatizzare la predestinazione di Domiziano a una morte violenta.

insulam, comminata contro un indovino per alcune sue profezie al tempo della ribellione dell'usurpatore Avidio Cassio, ossia nel 175 d.C.⁶⁴⁰. Grazie al *De idolatria* di Tertulliano⁶⁴¹, invece, si sa che all'inizio del III sec. d.C. era in vigore un bando da Roma e dall'Italia per tutti i maghi e gli astrologi. Le due fonti non offrono alcuna certezza sul fatto che Marco Aurelio avesse effettivamente disposto tale bando, essendo anche possibile che l'imperatore avesse agito nel 175 d.C. contro un caso specifico legato ai gravissimi fatti della ribellione d'Oriente, e che Tertulliano facesse riferimento alla disciplina generale in vigore sin dall'11 d.C.⁶⁴². Ad ogni modo, tra la fine del II sec. d.C. e il III sec. d.C., attività come l'astrologia e la divinazione a Roma erano ancora considerate pericolose e sospette, e per questo oggetto di intervento imperiale quando le circostanze lo rendevano necessario⁶⁴³.

Come con riferimento a qualsiasi altra ipotesi criminosa, anche le condanne di astrologi, maghi, indovini e dei loro clienti, e parimenti quelle di profeti e filosofi invisi al *princeps* devono essere state molto più numerose di quanto non riferiscano le fonti, le quali o riportano casi particolarmente rilevanti o ne menzionano soltanto alcuni a fini esemplificativi. In Giovenale, però, all'interno della celebre Satira VI, proprio nel passaggio d'invettiva contro la credulità dei Romani e l'attività dei molti indovini nell'Urbe, si trova un'importante testimonianza sulla vastità del fenomeno e sul numero di condanne capitali:

⁶⁴⁰ Sulla quale si vd. *supra*, in questo capitolo, § 2.2.

⁶⁴¹ Vd. Tertull., *de idol.* 9.

⁶⁴² Cfr. CRAMER, *Astrology*, cit., 247, il quale, invece, meno dubitativamente, sostiene che il 175 d.C. sia una data molto convincente per l'emanazione di un nuovo editto imperiale contro gli astrologi e gli indovini, perché «all of the traditional elements conducive to such a measure were present: a dangerous rebellion against the emperor, high tension in the capital, wild rumors fanned by even wilder prophecies of inspired diviners».

⁶⁴³ Per le epoche successive non si hanno più notizie di bandi da Roma e dall'Italia disposti in via generale contro indovini o filosofi, né si registrano specifiche condanne all'esilio; da Marco Aurelio a Settimio Severo si conta soltanto una condanna a morte sotto Settimio Severo (Cass. Dio 77.8.2-3). Con l'estensione della cittadinanza romana a tutto l'impero e la progressiva perdita di centralità di Roma e dell'Italia, un generale bando per astrologi o filosofi, così come la celebrazione di singoli processi *ad exemplum* non potevano raggiungere nessuno scopo repressivo; soltanto rendere illegale l'attività degli astrologi *tout court* avrebbe potuto sortire qualche effetto. Il primo a giungere a tale conclusione fu l'imperatore Diocleziano, il quale fece emanare un apposito provvedimento nel 294 d.C. (vd. C. 9.18.2). Successivamente furono gli imperatori cristiani a intervenire a più riprese sul tema, rendendo illegale ogni attività divinatoria (vd. generale messa fuori legge di ogni attività divinatoria. Vd. C.Th. 9.16.4; 9.16.6; 9.16.8; 9.16.12. Cfr. C. 1.4.10; 9.18.5; 9.18.7; 9.18.8. Sul tema, vd. CRAMER, *Astrology*, cit., 247, e vd. anche l'efficace sintesi di C. CASTELLO, *Cenni sulla repressione del reato di magia dagli inizi del principato fino a Costanzo II*, in *AARC* 8 (1990), 665 ss. Cfr. H. MACE, *Astrology and Religion in Late Antiquity*, in J. LÖSSL, N.J. BAKER-BRIAN (a cura di), *A Companion to Religion in Late Antiquity*, Hoboken, 2018, 433 ss.

*Inde fides artis, sonuit si dextera ferro
 laeuaque, si longe castrorum in carcere mansit.
 Nemo mathematicus genium indemnatus habebit,
 sed qui paene perit, cui uix in Cyclada mitti
 contigit et parua tandem caruisse Seripho*⁶⁴⁴.

Il tono di Giovenale è certamente iperbolico nel sostenere che una condanna era per l'indovino l'implicito riconoscimento delle sue capacità di predire il futuro, poiché egli costituiva un pericolo proprio in ragione di esse; nonostante ciò, la Satira VI restituisce l'immagine di un fatto estremamente frequente, al punto da poter fare del pungente sarcasmo a riguardo, e offre una sintesi del quadro sanzionatorio tipico per determinate condotte: pena di morte e *deportatio in insulam*⁶⁴⁵.

Giovenale, dunque, offre un'ulteriore conferma del fatto che la pena per l'attività divinatoria non autorizzata fosse sempre la morte o l'esilio; tuttavia, né i versi della Satira VI, né la casistica a disposizione permettono di ricostruire un criterio sicuro che possa fungere da discriminare per casi in cui si ricorreva all'una o all'altra pena. È probabile che un vero e proprio criterio per l'irrogazione ora dell'*aqua et igni interdictio* o della *deportatio*, ora della pena di morte, non esistesse e che la sanzione dipendesse esclusivamente dalle circostanze del caso e dalla politica repressiva seguita contro certe condotte in un dato momento storico.

3. Crimen adulterii

Tra il 18 e il 16 a.C., su iniziativa di Augusto, fu emanata la *lex Iulia de adulteriis coercendis*⁶⁴⁶, al fine di criminalizzare l'*adulterium* e istituire un tribunale stabile

⁶⁴⁴ Iuv. 6.560-564.

⁶⁴⁵ Si noti che le isole che Giovenale sceglie di menzionare come luoghi d'esilio degli indovini condannati – le Cicladi e Serifo – non solo sono particolarmente ricorrenti in tutta la casistica di *deportatio in insulam* dell'età del Principato, ma sono anche generalmente considerate le isole più aride, impervie e ostili alla vita. Vd. anche, in questo capitolo, i casi di Vibio Sereno (*infra*, § 6); Giunio Silano (*infra* § 5); Vistilia (*infra*, § 3); Cassio Severo (*supra*, § 2.1); Musonio Rufo (*supra*, § 2.2).

⁶⁴⁶ Il cui contenuto è oggi noto grazie a D. 48.5; Paul. Sent. 2.26; C. 9.9 e Coll. 4 e 5. Una ricostruzione del testo della legge è proposta da CRAWFORD, *Roman Statutes*, II, cit., No. 60. Per un'approfondita analisi delle fattispecie integranti il *crimen adulterii* e commento del contenuto della *lex*, vd. G. RIZZELLI, '*Lex Iulia de adulteriis*'. *Studi sulla disciplina di 'adulterium', 'lenocinium', 'stuprum'*, Lecce, 1997, 9 ss.

competente in materia di reati sessuali⁶⁴⁷. La legge, che era parte del progetto augusteo di restaurazione dei costumi della società romana⁶⁴⁸, puniva l'unione sessuale sia con una donna sposata (*adulterium*), sia con una non sposata di onesta estrazione (*stuprum*)⁶⁴⁹, nonché lo sfruttamento e il favoreggiamento di detti crimini (*lenocinium*)⁶⁵⁰. La legge non contemplava, invece, l'incesto, punito solo nel caso di concorso con *adulterium* o *stuprum*⁶⁵¹.

La promozione dell'accusa spettava sia al padre, sia al marito dell'adultera (*accusatio iure mariti vel patris*)⁶⁵², i quali potevano intentare un'azione legale contro la

⁶⁴⁷ La legge augustea rimase la norma di riferimento per la repressione dei reati sessuali fino agli ultimi giorni dell'impero Romano, subendo alcuni aggiornamenti. La *quaestio de adulteriis* fu attiva per lungo tempo, almeno fino all'età dei Severi, nonostante la concorrenza costante della *cognitio Senatus* in materia. Vd. GARNSEY, *Adultery Trials*, cit., 56 ss.; R.A. BAUMAN, *Some Remarks on the Structure and Survival of the Quaestio De Adulteris*, in *Antichthon* 2 (1968), 68 ss. Cfr. KUNKEL, *Quaestio*, cit., 83 ss.; B. BIONDI, *La pena adulterii da Augusto a Giustiniano*, in *Scritti di Diritto e di Economia in onore di Flaminio Mancaloni*, Sassari, 1938, 63 ss.

⁶⁴⁸ Augusto, in qualità di *curator legum et morum* (*Res Gestae* 6; Suet., *Aug.* 27.10-11; Cass. Dio 54.10.5-7, 54.30.1), aveva avviato un progetto di restaurazione dei costumi della dissoluta società romana di fine I sec. a.C., promuovendo il ritorno all'austerità degli antichi *mores*. Uno dei punti più importanti della politica augustea era, infatti, la difesa dei valori tradizionali, primo tra tutti il ruolo della *familia* romana. Del medesimo progetto fecero parte anche la *lex Iulia de maritandis ordinibus* (18 a.C.) e la *lex Papia Poppaea* (9 d.C.), cardini della riforma etico-matrimoniale che Augusto perseguì per tutto il suo Principato. Sul progetto di rifondazione della morale familiare e pubblica, e per un commento della relativa legislazione matrimoniale augustea, vd. P. JÖRS, *Die Ehegesetze des Augustus*, Marburg, 1894, e ID., '*Lex Iulia de maritandis ordinibus*' zur die '*Lex Papia Poppaea*', Bonn, 1882 [entrambi i contributi stati riediti in ID., '*Iuliae Rogationes*'. *Due studi sulla legislazione matrimoniale augustea*, con una nota di lettura di T. Spagnuolo Vigorita, Napoli, 1985]. Cfr. T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Casta Domus*, Napoli, 2002², in particolare 1 ss., 12 ss., 22 ss., 25 ss., 77 s.

⁶⁴⁹ Vd. D. 48.5.6.1, Pap. 1 *de adult.* (Pal. 1); D. 48.5.13, Ulp. 1 *de adult.* (Pal. 1938); D. 50.16.101 pr., Mod. 9 *diff.* (Pal. 42). Sul rapporto che intercorre tra la repressione delle ipotesi di *stuprum* distinte dall'*adulterium* e la normativa augustea, con discussione della letteratura e analisi della terminologia delle fonti, vd. RIZZELLI, '*Lex Iulia de adulteriis*', cit., 171 ss. Sull'evoluzione del *crimen* nelle *cognitiones extra ordinem*, con particolare attenzione al regime repressivo dello stupro violento, ricondotto nelle fonti giurisprudenziali classiche, di volta in volta, nell'area dell'*adulterium* o in quella della *vis*, in forza della prevalenza riconosciuta all'uno o all'altro degli elementi che dell'illecito compongono l'elemento oggettivo, ossia l'illecita congiunzione carnale o la modalità violenta del suo concretamento, vd. lo studio di F. BOTTA, '*Per vim inferre*'. *Studi su stuprum violento e raptus nel diritto romano e bizantino*, Cagliari, 2004.

⁶⁵⁰ Vd. D. 48.5.2.2, Ulp. 8 *disp.* (Pal. 155); D. 48.5.30 pr.-4, Ulp. 4 *de adult.* (Pal. 1968, 1969, 1970, 1971). Sul *crimen lenocinii*, con ricostruzione della fattispecie e discussione della dottrina più rilevante, vd. RIZZELLI, '*Lex Iulia de adulteriis*', cit., 123 ss.

⁶⁵¹ Cfr. D. 48.5.39 pr.-1, Pap. 36 *quaest.* (Pal. 378). Vd. anche PH. LOTMAR, *Lex Iulia de adulteriis und incestum*, in *Mélanges P.F. Girard*, II, Paris, 1912, 119 ss., e cfr. A. GUARINO, *Studi sull'incestum*, in *ZSS (Röm. Ab.)* 63 (1943), 175 ss., per il quale l'incesto avrebbe costituito un *crimen* autonomo. Vd. anche S. PULIATTI, '*Incesti crimina*'. *Regime giuridico da Augusto a Giustiniano*, Milano, 2001, 11 ss.

⁶⁵² Vd. Coll. 4.4.1; D. 48.5.15.2, Scaev. 4 *reg.* (Pal. 206).

donna entro sessanta giorni dalla scoperta dell'adulterio⁶⁵³; dopo tale periodo, per quattro mesi utili, i fatti potevano essere denunciati da chiunque vi avesse interesse⁶⁵⁴.

Elementi per ricostruire l'originario trattamento sanzionatorio del *crimen adulterii* si rintracciano, anzitutto, nella casistica: le celebri condanne di età augustea, quali quelle della figlia e della nipote di Augusto, così come anche quella del poeta Ovidio, dimostrano l'applicazione della pena della *relegatio* e la confisca dei beni agli adulteri, delle quali si ha poi riscontro in tutta la casistica successiva, almeno fino alla fine del II sec. d.C.

La pena per l'*adulterium* è così riferita anche da Paul. Sent. 2.26.14:

*Adulterii convictas mulieres dimidia parte dotis et tertia parte bonorum ac relegatione in insulam placuit coerceri: adulteris vero viris pari in insulam relegatione dimidiam bonorum partem auferri, dummodo in diversas insulas relegentur*⁶⁵⁵.

⁶⁵³ In taluni casi al padre e al marito della donna era riconosciuto anche il diritto di farsi giustizia da sé. Il padre poteva uccidere la figlia adultera e il suo amante se li coglieva sul fatto in casa propria o in casa del genero; il marito poteva uccidere l'amante della donna se colto in flagrante in casa propria e se si fosse trattato di uomo di bassa condizione sociale. Vd. Coll. 4.2.3; D. 48.5.21, Pap. 1 *de adult.* (Pal. 4); D. 48.5.23.2, Pap., 1 *de adult.* (Pal. 4); D. 48.5.24.4, Ulp. 1 *de adult.* (Pal. 1941); D. 48.5.25, Macer 1 *de publ. iud.* (Pal. 21); D. 48.5.26, Ulp. 2 *ad leg. Iuliam de adult.* (Pal. 1945).

⁶⁵⁴ Vd. Scaev. 4 *reg.*, D. 48.5.15.2 (Pal. 206); Paul. Sent. 4.4.1. Sul tema, vd. RIZZELLI, '*Lex Iulia de adulteriis*', cit., 35 ss., e, sul problema dell'ammissibilità dell'accusa di adulterio in costanza di matrimonio, 67 ss.

⁶⁵⁵ L'unica altra fonte a riferire esplicitamente la pena per l'*adulterium* è I. 4.18.4: *Item lex Iulia de adulteriis coercendis, quae non solum temeratores alienarum nuptiarum gladio punit, sed etiam eos, qui cum masculis infandam libidinem exercere audent. sed eadem lege Iulia etiam stupri flagitium punitur, cum quis sine vi vel virginem vel viduam honeste viventem stupraverit. poenam autem eadem lex irrogat peccatoribus, si honesti sunt, publicationem partis dimidiae bonorum, si humiles, corporis coercionem cum relegatione.* Come già osservato da B. BIONDI, *La 'poena adulterii' da Augusto a Giustiniano*, in *Scritti di Diritto e di Economia in onore di Flaminio Mancaleoni*, Sassari, 1938, 65 ss., la *poena gladii* non può essere considerata la pena originaria dell'adulterio, poiché contrasta con altre disposizioni della stessa *lex Iulia* che presuppongono la sopravvivenza del condannato per *adulterium* (vd. D. 3.2.2.3; D. 22.5.18; D. 23.2.43.12; D. 48.5.30.1; D. 48.5.39). Inoltre, il passo sembra frutto di aggiornamenti successivi della disciplina, anche in ragione della presenza di una distinzione esplicita tra *honestiores* e *humiliores*; della differenza tra *temeratores alienarum nuptiarum* e *peccatores* che sembra imporre un distinguo tra *stuprum* e tutte le altre ipotesi di reato, nonché sembra avere chiari rimandi di matrice cristiana. Significativo, inoltre, il fatto che nessun giurista di epoca classica menzioni la pena di morte. L'introduzione della pena capitale per l'adulterio, dunque, si deve ritenere il frutto di un'evoluzione successiva, probabilmente compiutasi entro l'età di Costantino. Cfr. E. SEHLING, *Das Strafsystem der 'lex Iulia de adulteriis'*, ZSS (Rom. Ab.) 4 (1883), 160 ss.; MOMMSEN, *Strafrecht*, cfr., 698 s.; FERRINI, *Diritto penale romano*, cit., 365; L. CHIAZZESE, s.v. "*Adulterio*", in *NNDI I*, Torino, 1957, 322. Sull'originaria pena prevista dalla *lex Iulia de adulteriis coercendis* vd. anche TH. MCGINN, *Prostitution, Sexuality and the Law in Ancient Rome*, New York, 1998, 142 ss.; SPAGNUOLO VIGORITA, *Casta Domus*, cit., 28; C. FAYER, *La familia romana. Parte terza: Concubinato Divorzio Adulterio*, Roma, 2005, 337 ss.

La relegazione in isole diverse per i due amanti, accompagnata dalla confisca di una parte del patrimonio, era dunque la pena prevista dalla *lex Iulia de adulteriis coercendis* e si suppone fosse regolarmente irrogata nell'ambito della relativa *quaestio*⁶⁵⁶. La casistica trädita dalle fonti, però, appartiene tutta alla *cognitio extra ordinem* e, sebbene non si assista a una modulazione del trattamento sanzionatorio pari a quella riguardante i casi di *maiestas*, permette comunque di riscontrare variazioni dei confini e delle modalità del bando, adeguandolo alla specifica gravità del caso.

Le prime *relegationes* per *crimen adulterii* di cui le fonti offrono testimonianza sono proprio le condanne legate agli scandali della *domus* di Augusto e che riguardarono la figlia Giulia, la nipote Giulia Vipsania, e i loro numerosi amanti. Il *princeps*, *curator legum et morum*, promotore del progetto di rifondazione della morale e dei costumi della società romana, fu impietoso nei confronti di chi minava la credibilità e la buona riuscita dei suoi piani dall'interno della sua stessa casa: i «*tris vomicas ac tria carcinomata sua*», come li definiva lo stesso Augusto, riferendosi alle due Giulie e al figlio adottivo Agrippa Postumo.

Giulia maggiore, che era figlia di Augusto e della prima moglie Scribonia⁶⁵⁷, era ben nota per il suo comportamento immorale e dissoluto, irrimediabilmente degenerato dopo il matrimonio con Tiberio; altrettanto noti erano i suoi numerosi amanti, tutti uomini d'illustre fama della Roma del tempo. Nel 2 a.C., Augusto non esitò a punire la figlia secondo la lettera della sua legge sull'adulterio e la relegò sull'isola di Pandateria, dove fu volontariamente accompagnata dalla madre Scribonia. A Giulia, inoltre, fu proibito di bere vino e di concedersi qualsiasi tipo di lusso, così come le fu vietato di ricevere visite senza previa autorizzazione da parte di Augusto, che voleva essere sempre

⁶⁵⁶ Si è molto discusso se la pena della *relegatio* fosse stata stabilita dalla *lex Iulia de adulteriis coercendis* in via generale, oppure se non si sia piuttosto trattato di un'evoluzione prodottasi nelle more della *cognitio extra ordinem*, dove essa si aggiunse a una pena pecuniaria di base, l'unica prevista dalla legislazione augustea. Ad oggi, la dottrina sostiene quasi unanimemente la prima ipotesi, per la quale si veda, tra i principali contributi, SEHLING, *Das Strafsystem*, cit., 160 ss.; MOMMSEN, *Strafrecht*, cfr., 698 s.; FERRINI, *Diritto penale romano*, cit., 365; BIONDI, *La 'poena adulterii'*, cit., 67 ss.; CHIAZZESE, s.v. "Adulterio", cit., 322. Vd. anche PUGLIESE, *Linee generali*, cit., 763; MCGINN, *Prostitution*, cit., 142 ss.; SPAGNUOLO VIGORITA, *Casta Domus*, cit., 28; FAYER, *Concubinato Divorzio Adulterio*, cit., 338 ss. Contro l'opinione dominante si era espresso BRASIELLO, *La repressione*, cit., 93 ss., il quale, basandosi sulla sua netta distinzione tra pena ordinaria ed *extra ordinem*, e partendo dall'idea che in diritto classico la pena ordinaria potesse essere solo capitale o pecuniaria, ritiene che l'adulterio fosse punito con sanzione patrimoniale e che la *relegatio in insulam* fosse stata introdotta dalla *cognitio*. La tesi di Brasiello è stata ripresa anche da VENTURINI, *'Accusatio adulterii'*, cit., 88 nt. 61. ARANGIO-RUIZ, *La legislazione*, cit., 113, invece, è dubitativo sulla *relegatio*, mentre dà per certa la pena della confisca di parte del patrimonio degli adulteri.

⁶⁵⁷ PIR² I 634; K. FITZLER, s.v. "Iulius (550)", in *PWRE* X, 1, Stuttgart, 1918, 896 ss.

dettagliatamente informato sull'identità dei visitatori. Soltanto dopo cinque anni Giulia ottenne di trasferirsi da Pandateria alla terraferma, dove, pur sempre *relegata*, potette recuperare delle condizioni di vita meno stringenti⁶⁵⁸. Nell'8 d.C., anche Giulia Vipsania, figlia di Giulia maggiore e di Marco Vipsanio Agrippa⁶⁵⁹, fu relegata da Augusto per adulterio⁶⁶⁰. La giovane, infatti, così come la madre, conduceva una vita dissoluta, macchiandosi di ogni sorta di condotta riprovevole. Fu relegata sull'isola di *Tremetum*, di fronte alle coste pugliesi, dove morì dopo avervi trascorso circa venti anni⁶⁶¹.

Le fonti su queste due condanne non lasciano adito a dubbi sul fatto che si sia trattato di una *relegatio*, ben distinta da quell'*exilium* che implicava l'*aqua et igni interdictio*⁶⁶². I casi delle due Giulie, però, hanno suscitato ampia discussione in dottrina, poiché ci si è interrogati sull'esistenza o meno di un effettivo processo per *crimen adulterii*: dal momento che, in base alle fonti, Augusto si occupò personalmente del giudizio, egli avrebbe potuto farlo anche in qualità di *pater familias* e la *relegatio* sarebbe stata allora frutto di mera *coërcitio*.

La questione, tutt'altro che banale, nasce dal fatto che in capo al *pater familias* era tradizionalmente riconosciuto un potere di giudizio e di coercizione nei confronti dei soggetti che ricadevano nella sfera della sua *potestas*, essendo egli tradizionalmente il custode della *domestica disciplina*⁶⁶³. Ciò non significa che il *pater familias* esercitasse sui soggetti a lui *subiecti* dei poteri giurisdizionali concorrenti a quelli pubblici⁶⁶⁴; egli

⁶⁵⁸ Sulle vicende di Giulia maggiore, vd. Vell. 2.100.3–5; Tac., *Ann.*, 3.24, 4.44; Suet. *Aug.* 63 ss.; Cass. Dio 55.10.12–16. Cfr. Sen. *de brev. vit.* 4.6; *de clem.* 1.10.3; *de benefic.* 6.32.1; Plin. *N.H.* 7.45.

⁶⁵⁹ PIR² I 635; K. FITZLER, s.v. "*Iulius* (551)", in *PWRE* X, 1, Stuttgart, 1918, 906 ss.

⁶⁶⁰ Cfr. però BAUMAN, *Crimen maiestatis*, cit., 242 ss., secondo il quale Giulia minore sarebbe stata condannata per *crimen imminuta maiestate* e non per *adulterium*.

⁶⁶¹ Sulla *relegatio* di Giulia Vipsania, vd. Tac., *Ann.* 4.71 ss.; Suet., *Aug.* 63 ss.; Schol. Iuv. 6.158.1–2.

⁶⁶² Il verbo *relegare* ricorre in tutte le fonti latine: vd. Vell. 2.100.5; Sen., *de benef.* 6.32.1; Tac., *Ann.* 1.53.1, 4.71.4; Suet., *Aug.* 65.1 e 3; *Tib.* 50.1. È tuttavia doveroso segnalare il fatto che Cass. Dio 55.10.14 parli dell'esilio di Giulia maggiore in questi termini: ἐς Πανδατερίαν τὴν πρὸς Καμπανίᾳ νῆσον ὑπερωρίσθη. Il verbo impiegato, dunque, è ὑπερωρίζω che, come visto, generalmente ricorre nelle fonti greche per indicare più precisamente i casi di *aqua et igni interdictio* e, più specificamente, in epoca più tarda, la *deportatio in insulam*. L'utilizzo di questo verbo per il caso di Giulia maggiore sembrerebbe, dunque, non tanto atecnico, quanto più che altro legato alla sola idea del bando in un luogo specifico, quale, appunto, la *relegatio in insulam*.

⁶⁶³ Cic., *pro Cael.* 9 e 11; *Brut.* 98; Val. Max. 2.1.10. Cfr. P. VOCI, *Storia della 'patria potestas' da Augusto a Giustiniano*, in *IVRA* 31 (1980), 37 ss.

⁶⁶⁴ Per lungo tempo, invece, la dottrina romanistica ha ritenuto che sin dall'età più antica esistesse un vero e proprio *iudicium domesticum*, limitativo della potenziale illimitatezza della *patria potestas* e nell'ambito del quale il *pater familias*, coadiuvato da un *consilium* da lui stesso nominato, esercitava le medesime funzioni di un giudice nel corso di un giudizio equiparato a quello pubblico. Vd. soprattutto P. BONFANTE, *Corso di diritto romano. Vol. I: Diritto di famiglia*, Roma, 1925, 73 ss., che parla addirittura di «*impero giurisdizionale*» del *pater familias* e riassume tutta la posizione della dottrina maggioritaria più risalente in tema di tribunale domestico. Vd. già ZUMPT, *Criminalrecht*, I, cit., 356, e i cenni in COSTA, *Crimini e pene*,

non godeva di *imperium* al pari di un magistrato, ma aveva il diritto e il dovere di agire contro i membri del gruppo familiare che con la loro sconsiderata condotta avevano messo in discussione gli interessi sociali e patrimoniali, l'onore e la credibilità della famiglia stessa⁶⁶⁵. Quando il caso implicava la commissione di un *crimen* da parte di un soggetto *alieni iuris subiectus*, il *pater* poteva agire di concerto e in parallelo alla repressione pubblica, adottando contro tale individuo tutti i provvedimenti ai quali egli poteva ricorrere in virtù della sua *potestas*, ma si trattava non già di “pene” in senso proprio, quanto piuttosto di punizioni applicate in via di *coërcitio*, tra le quali era comune, sin dall'età più risalente, la *relegatio*⁶⁶⁶.

cit., 35. Cfr. R. DÜLL, ‘*Iudicium domesticum*’, ‘*abdicatio*’ und ‘*apoceryxis*’, in *ZSS (Röm. Ab.)* 63 (1943), 54 ss., il quale riprende le posizioni già dominanti e adduce nuovi argomenti, anche a partire da un confronto tra l'*abdicatio* romana e la simile ἀποκήρυξις greca. Vd. anche W. KUNKEL, *Das Konsilium im Hausgericht*, in ID., *Kleine Schriften. Zum römischen Strafverfahren und zur römischen Verfassungsgeschichte*, Wien, 1974, 117 ss. [= *ZSS (Röm. Ab.)* 83 (1966), 216 ss.], che arriva anche a tracciare una linea di paragone tra il tribunale domestico e la *cognitio extra ordinem* della corte imperiale; G. WESENER, s.v. ‘*Iudicium domesticum*’, in *PWRE* S IX, Stuttgart, 1962, 373 ss. La critica più radicale alla teoria del *iudicium domesticum* provenne da E. VOLTERRA, *Il preteso tribunale domestico in diritto romano*, in ID., *Scritti Giuridici*, II, Napoli, 1991, 127 ss. [= *RISG* 2 (1948), 103 ss.], il quale propose un riesame di tutte le fonti più rilevanti in tema di tribunale domestico, ben puntualizzando come il *pater familias* fosse privo d'*imperium* e non potesse, quindi, emettere una sentenza in senso tecnico, così come ha ribadito l'imperante discrezionalità del *pater* nel decidere di punire o meno il *subiectus* e di convocare un *consilium*. Posizioni non dissimili erano già state avanzate, più sinteticamente, da MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., 16 ss., secondo il quale «die sogennante Hausgerichtbarkeit freilich ist ein Widerspruch im Beisatz und dem römischen Recht ebenso unbekannt wie den Neuen geläufig» e osservava che la *Hauszucht* poteva essere descritta solo come *coërcitio* o *disciplina*, assolutamente non come “*iudicium domesticum*”. Cfr. M. KASER, *Der Inhalt der patria potestas*, in *ZSS (Röm. Ab.)* 58 (1938), 68 s., il quale, giustamente, ammette la storicità di una sorta di tribunale domestico, precisando, però, ch'esso non ha nulla a che fare con la giurisdizione statale. Similmente, vd. anche VOCI, *Storia della 'patria potestas'*, cit., 58 s. Più specificamente sul tema del *ius vitae ac necis* del *pater familias* e i correlati poteri di giudizio, vd. Y. THOMAS, ‘*Vitae necisque potestas*’. *Le père, la cité, la mort*, in *Du châiment dans la cité. Supplices corporels et peine de mort dans le monde antique*, Rome, 1984, 499 ss.; ID., *La morte del padre*, cit., 251 ss.

⁶⁶⁵ Non si deve tanto presupporre un'incompatibilità di fondo tra l'intervento pubblico e quello del *pater familias*, quanto piuttosto una forma di controllo interno alla famiglia che permetteva ai suoi membri di prendere formalmente le distanze dalla condotta del singolo e tutelarsi dal giudizio di riprovazione sociale, in un'ottica fortemente improntata alla cultura aristocratica e all'oligarchia politica, in una continua sovrapposizione del piano privato con quello pubblico. Vd. THOMAS, *La morte del padre*, cit., 77 ss., con ampia contestualizzazione dei diritti del *pater* fra ordine domestico e ordine politico. Vd. anche VOCI, *Storia della 'patria potestas'*, cit., 59, e cfr. anche le più recenti osservazioni di N. DONADIO, ‘*Iudicium domesticum*’: *riprovazione sociale e persecuzione pubblica di atti commessi da sottoposti alla 'patria potestas'*, in *Index* 40 (2012), 175 ss.

⁶⁶⁶ Secondo VOCI, *Storia della 'patria potestas'*, cit., 37, il *pater familias* «ammaestra, dispone, punisce; e le colpe che egli persegue possono essere state commesse contro la famiglia, o altri privati, o la *civitas* stessa». Pertanto, il *pater* può ricorrere a una varietà di sanzioni applicabili contro coloro che sono soggetti al suo potere, quali castighi più lievi, *abdicatio* (ossia la cacciata ufficiale dalla casa paterna); *relegationes*, ricorrere al regime della nossalità, o addirittura esercitare il più arcaico *ius vitae ac necis*, purché non si abusasse di tali facoltà. Per una puntuale ricostruzione dei poteri del *pater familias* su coloro che erano soggetti alla loro *potestas*, con sguardo diacronico-evolutivo, vd. VOCI, *Storia della 'patria potestas'*, cit., 37 ss.

Svetonio e Tacito, tuttavia, parlano a più riprese di *damnatio*⁶⁶⁷, così come in Tac., *Ann.* 24 si dice che nel prendere i provvedimenti contro la figlia e la nipote, Augusto: «*suaeque ipsae leges egrediebatur*»⁶⁶⁸. Ancor più significativamente, in Suet., *Aug.* 65.2, si dice che Augusto, dopo aver relegato la figlia, si premurò di comunicare la decisione al Senato, «*libello per quaestorem recitato*», confermando la legalità del provvedimento. Pertanto, tutto lascia supporre che un giudizio e una regolare condanna ci siano effettivamente stati, e che si sia trattato di uno di quei primi particolari casi di *cognitio extra ordinem* da parte del *princeps* che, in ragione dei fatti e dei soggetti coinvolti, avvocava a sé la trattazione della causa⁶⁶⁹.

Nell'8 d.C., fu condannato in base alla *lex Iulia de adulteriis coercendis* anche Publio Ovidio Nasone⁶⁷⁰, poeta di indiscussa fama nella Roma dell'età augustea, al quale fu comminata la pena della *relegatio* a vita, da scontare a Tomi, nella regione del Ponto⁶⁷¹.

Le cause della condanna, però, non sono chiare: in *Tristia* 2.207 il poeta fa riferimento solo a «*duo crimina, carmen et error*»⁶⁷². Il *carmen* è sicuramente l'*Ars*

⁶⁶⁷ Vd. Tac., *Ann.*, 4.71.4; Suet., *Aug.* 65.4; *Tib.* 11.4. Cfr. Vell. 2.100.5; Cass. Dio 55.10.14.

⁶⁶⁸ Tac., *Ann.* 3.24.

⁶⁶⁹ Chiarissimo sul punto BIONDI, *La 'poena adulterii'*, cit., 68 s., che con velata ironia osserva: «è concepibile infatti che un tribunale avesse potuto giudicare della condotta della figlia e della nipote di Augusto?». Cfr. FAYER, *Concubinato Divorzio Adulterio*, cit., 340.

⁶⁷⁰ PIR² O 180; W. KRAUS, s.v. "Ovidius" (3), in *PWRE* XVIII, 2, Stuttgart, 1942, 1910 ss.

⁶⁷¹ È appena il caso di segnalare che una parte della copiosa dottrina relativa all'esilio ovidiano ha voluto avanzare l'ipotesi che il poeta non sia mai stato colpito da esilio e che, piuttosto, i *Tristia*, le lettere *Ex Ponto* e l'operetta *Ibis* siano stati il frutto di un mero esercizio di stile intorno a un *topos* comune della letteratura. A sostegno di tale ipotesi si vedano, in particolare, i lavori di A.D. FITTON-BROWN, *The Unreality of Ovid's Tomitan Exile*, in *LCM* 10 (1985), 18 ss.; H. HOFMANN, *The Unreality of Ovid's Tomitan Exile once again*, in *LCM* 12 (1987), 23; G.D. WILLIAMS, *The Curse of Exile. A Study of Ovid's Ibis*, Cambridge, 1996, tuttavia ampiamente confutati da PH. LEITNER, 'Nasonis Relegatio'. *Zu den Hintergründen der Verbannung Ovids*, in *ZSS (Röm. Ab.)* 122 (2005), 155 ss.; D. LITTLE, *Ovid's last poems: cry of pain from exile or literary frolic in Rome?*, in *Prudentia* 22 (1990), 23 ss.; A.W. HOLLEMAN, *Ovid's Exile*, in *LCM* 10 (1985), 48. Vd. anche SCHILLING, 'Poena extraordinaria', cit., 93 s.; SINGH-MASUDA, 'Exilium Romanum', cit., 129 ss. Altri studiosi, invece, hanno proposto una rilettura della questione ovidiana come un caso di *renuntiatio amicitiae* dell'imperatore Augusto nei confronti di Ovidio, similmente a quanto accaduto nel caso di Cornelio Gallo (vd. *supra*, in questo capitolo, § 2.1), tra i quali R.S. ROGERS, *The Emperor's Displeasure and Ovid*, in *TAPA* 97 (1966), 373 ss.; H.B. EVANS, *Publica Carmina: Ovid's Books From Exil*, Nebraska, 1983, 4.

⁶⁷² Tra i «*duo crimina, carmen et error*», è il secondo quello da considerare come principale causa del bando di Ovidio, mentre la censura dell'*Ars Amatoria* può essere vista come un diversivo per l'opinione pubblica, così da allontanarla dalle reali ragioni politiche che si celavano dietro la condanna. Cfr. Ovid., *Ex Ponto* 2.9.76, 3.3.71-72 e si vd., in particolare, P. GREEN, *Carmen et Error: πρόφασις and αἰτία in the Matter of Ovid's Exile*, in *Classical Antiquity* 1, n. 2 (1982), 203 ss.; SINGH-MASUDA, 'Exilium Romanum', cit., 134 ss.; TUORI, *The Emperor*, cit., 68 ss.; M. MILANI, *La 'relegatio' di Ovidio*, in *Jus Online* 1 (2022), 8 ss. Diversamente, SYME, *History in Ovid*, Oxford, 1978, 219 s.

*Amatoria*⁶⁷³, opera colpita da censura in quanto considerata un mezzo di istigazione all'adulterio e a una condotta immorale, circostanza che giustificerebbe l'imputazione in base alla *lex Iulia de adulteriis coercendis*⁶⁷⁴. Si deve comunque tenere conto anche e soprattutto del misterioso "error", in merito al quale Ovidio resta sempre allusivo e sul quale non si hanno notizie neppure in altre fonti.

Il poeta si limita ad affermare che la sua non fu una colpa grave, «*cum poenae non sit causa cruenta meae*»⁶⁷⁵, piuttosto egli fu testimone di qualcosa che nessuno avrebbe dovuto vedere e su cui serbò il silenzio⁶⁷⁶; ciò lo rese complice e colpevole di un'imprudenza che non poté essere perdonata dall'imperatore offeso⁶⁷⁷. In *Tristia* 2.103-104, infatti, Ovidio si domanda affranto: «*Cur aliquid vidi? Cur noxia lumina feci? | Cur imprudenti cognita culpa mihi?*». In *Tristia* 3.5.49-50 dice: «*inscia quod crimen viderunt lumina, plector, | peccatumque oculos est habuisse meum*». Infine, in *Tristia* 3.4.13-14, il poeta si rammarica per la sua omertà⁶⁷⁸. Tuttavia, non ci sono elementi per ricostruire con esattezza le dinamiche di cui Ovidio era al corrente e che lo condussero al bando, solo è evidente che fosse essenziale serbare il silenzio su di esse⁶⁷⁹.

Ampia e varia è la dottrina relativa all'error di Ovidio⁶⁸⁰, ma l'ipotesi più plausibile è quella di un indiretto coinvolgimento del poeta, quale persona informata sui fatti, in una congiura in atto per la successione al potere, nella quale erano implicati nomi illustri dell'aristocrazia romana⁶⁸¹. Se questa ricostruzione dell'error corrispondesse al

⁶⁷³ Vd. Ovid., *Tristia* 2.211, 2.245-246, 5.12.67-68. Cfr. Ovid., *Ex Ponto* 1.1.7; 3.3.57-59. In dottrina, tuttavia, vi è stato anche chi ha messo in discussione che il *carmen* fosse l'*Ars Amatoria* e sul punto si rimanda alla panoramica offerta da SCHILLING, 'Poena extraordinaria', cit., 94, n. 151.

⁶⁷⁴ Cfr. Ulp. 1 *de adult.*, D. 48.5.13 (Pal. 1938): *Haec verba legis "ne quis posthac stuprum adulterium facito sciens dolo malo" et ad eum, qui suavit, et ad eum, qui stuprum vel adulterium intulit, pertinent.* Vd. anche LEITNER, 'Nasonis Relegatio', cit., 163; SCHILLING, 'Poena extraordinaria', cit., 99.

⁶⁷⁵ Ovid., *Tristia* 3.5.44. Cfr. Ovid., *Tristia* 4.10.90: *errorem iussae, non scelus, esse fugae; Tristia* 5.2.33: *neque enim mea culpa cruenta est.*

⁶⁷⁶ Cfr. Ovid., *Tristia* 3.6.11-14.

⁶⁷⁷ Nei suoi componimenti, Ovidio fa costante riferimento all'ira del *princeps* (*Tristia* 1.1.33, 1.3.85, 1.5, 3.11) e implicitamente lamenta quello che costituì un arbitrario esercizio di potere, insistendo soprattutto sull'idea di "iubere" da parte dell'imperatore (*Tristia* 1.2.95, 1.3.5-6, 1.3.85). Vd. SYME, *History in Ovid*, Oxford, 1978, 216 s. e 222 s.

⁶⁷⁸ Sul punto, estesamente, vd. J.C. THIBAUT, *The Mystery of Ovid's Exile*, Berkeley-Los Angeles, 1964, 20 s. e 118. Vd. anche F. CORSARO, *Sulla 'relegatio' di Ovidio*, in *Orpheus* 15 (1968), 156 s.

⁶⁷⁹ Vd. GREEN, 'Carmen et Error', cit., 207; SCHILLING, 'Poena Extraordinaria', cit., 99.

⁶⁸⁰ Per una più ampia panoramica delle posizioni più rilevanti tra gli studiosi in relazione all'error di Ovidio, si vedano THIBAUT, *The Mystery*, cit.; R. VERDIÈRE, *Le secret du voltigeur d'amour ou le mystère de la relégation d'Ovide*, Bruxelles, 1992, 21 ss.; più sinteticamente, G.P. GOOLD, *The cause of Ovid's Exile*, in *ICS* 8 (1983), 94 ss.; SINGH-MASUDA, 'Exilium Romanum', cit., 138 ss.; SCHILLING, 'Poena extraordinaria', cit., 94 ss.

⁶⁸¹ Cfr. Ovid., *Tristia* 3.4.3-6. Per una lucida collocazione dell'esilio di Ovidio nella delicatissima temperie politica d'inizio I sec. d.C. si veda, in particolare, GREEN, 'Carmen et Error', cit., 210 ss. Cfr. anche F.

vero, allora diventerebbe astrattamente possibile anche un'imputazione in base alla *lex Iulia maiestatis*, come potrebbe suggerire anche la linea difensiva che lo stesso poeta propone nei suoi componimenti, dichiarando più volte di non aver tenuto alcuna condotta violenta (*Tristia* 3.5.43-48, 5.2.33), di non aver attentato alla vita di Cesare (*Tristia* 1.5.41-42, 2.51-52, 3.5.45-46), né di averlo offeso con gesti o parole (*Tristia* 3.5.52): tutte queste condotte, richiamate puntualmente e rifiutate da Ovidio, sono le stesse che integravano il *crimen maiestatis*⁶⁸².

Per quanto possa essere suggestiva l'ipotesi di un'imputazione per *maiestas*, bisogna comunque tenere conto del fatto che Ovidio non è mai esplicito a riguardo. Inoltre, il fatto che l'imputazione possa essere stata in base alla *lex Iulia de adulteriis coercendis* e non per *maiestas* pare suggerito, indirettamente, dal continuo richiamo di Ovidio alla clemenza dell'imperatore. Il poeta, infatti, avrebbe potuto essere mandato a morte o, in alternativa, avrebbe potuto essere privato della cittadinanza e di tutti i suoi beni, ma l'ira dell'imperatore si manifestò con più mitezza di quanto immaginato⁶⁸³. Come il poeta stesso spiega, egli ebbe salva la vita e dall'editto imperiale di condanna non fu dichiarato *exul*, ma *relegatus*⁶⁸⁴.

Tale distinzione è molto importante perché permette di vedere concretamente la netta linea di demarcazione tra ciò che i Romani intendevano per *relegatio* e ciò che invece costituiva *exilium*. A partire dai versi dei *Tristia*, si deduce che l'*exilium* avrebbe comportato la certa perdita della cittadinanza e la confisca dei beni, conseguenze che lo stesso Ovidio temette di subire. La *relegatio*, invece, come già visto in precedente casistica, si presenta sempre come la semplice limitazione della libertà di movimento e di residenza del condannato che, oltre a essere escluso da determinati luoghi, può anche essere confinato in una precisa località imposta con la condanna. La pena della *relegatio* era poi modulata anche in base al luogo in cui il condannato veniva relegato, potendo esso essere più o meno accogliente, trovarsi sulla terraferma oppure trattarsi di un'isola.

NORWOOD, *The riddle of Ovid's Relegatio*, in *CPh.* 58, n° 3 (1963), 150 ss.; SYME, *Ovid*, cit., 220 ss.; LEITNER, *'Nasonis Relegatio'*, cit., 159 ss.; GOOLD, *The cause*, cit., 104 ss.; MILANI, *La 'relegatio'*, cit., 8 ss. e 32 s.

⁶⁸² Sulla *maiestas*, vd. più ampiamente *supra*, in questo capitolo, §§ 2 ss. G. OWEN, *P. Ovidi Nasonis Tristium Liber Secundus*, Oxford, 1924, 40 ss. ha invece sostenuto che Ovidio sia stato condannato per *laesa maiestas* argomentando soprattutto sulla particolare terminologia impiegata dal poeta nei *Tristia*, la quale presenta frequenti rimandi all'idea di una *laesio* che si lega all'*ira* del *princeps*.

⁶⁸³ Ovid., *Tristia* 2.125-138, 5.2.55-62.

⁶⁸⁴ Ovid., *Tristia*, 5.2.55-62.

La possibilità di proporzionare la condanna in questo modo è suggerita anche dallo stesso Ovidio quando, in *Tristia* 5.2, supplica la moglie Fabia di intercedere per lui presso l'imperatore, perché egli, non avendo compiuto un fatto di sangue, avrebbe potuto essere trasferito dal Ponto, posto ostile e pericoloso, in luoghi meno impervi: «*Hinc ego traicerer – neque enim mea culpa cruenta est – | esset, quae debet, si tibi cura mei*»⁶⁸⁵.

Tornando al problema dell'imputazione di Ovidio, l'applicazione della pena della *relegatio* porta a ritenere come maggiormente probabile una condanna in base alla *lex Iulia de adulteriis coercendis*. Diversamente, se Ovidio fosse stato condannato per *crimen maiestatis*, egli avrebbe certamente subito una pena capitale, quindi quantomeno un'*interdictio* o la pena di morte, come lo stesso poeta temeva che sarebbe potuto accadere. E allora, forse, proprio in questo fatto si deve rintracciare la clemenza dell'imperatore che Ovidio celebra più volte nei suoi *Tristia*⁶⁸⁶, ossia nell'essere stato condannato in base a un'imputazione meno grave di quanto sarebbe stato astrattamente possibile, sebbene questo abbia significato dover abbandonare in fretta la patria e accettare il confino ai limiti più estremi dell'impero, dove egli sarebbe diventato politicamente innocuo. La condanna di Ovidio, quindi, poggia su una colpa composita, della quale il *carmen* diventa l'imputazione principale, inglobando in sé, però, quell'*error* che rappresenta la parte di responsabilità maggiore, ma che non fu considerato da solo perché altrimenti si sarebbe attirata l'attenzione su fatti che dovevano restare sotto silenzio⁶⁸⁷.

Augusto, però, non fu sempre clemente quando si trattò di condanne per *crimen adulterii*, soprattutto quando queste si ebbero nell'ambito delle *cognitiones extra ordinem* e contro gli amanti delle due Giulie che Tac., *Ann.* 3.24.2 dice essere stati puniti «*morte aut fuga*»⁶⁸⁸. In quest'espressione, il termine "*fuga*", in endiadi con "*morte*", deve essere inteso come la *φυγή* greca, ossia il tradizionale *exilium* che costituiva l'alternativa al supplizio capitale e che era sancito con *aqua et igni interdictio*. Generalmente, però, era la pena di morte a costituire il più frequente aggravamento della *poena legis Iuliae de*

⁶⁸⁵ Ovid., *Tristia* 5.2.33-34.

⁶⁸⁶ Cfr. Ovid., *Tristia* 2.125, 2.147, 5.2.55.

⁶⁸⁷ Per il necessario legame di *carmen* ed *error* nella condanna di Ovidio si vedano, in particolare, SYME, *Ovid*, cit., 220 ss.; GOOLD, *The cause*, cit., 99 ss.; SCHILLING, '*Poena extraordinaria*', cit., 99 ss. Cfr. MILANI, *La 'relegatio'*, cit., 32 s.

⁶⁸⁸ In una specifica occasione, riferita da Plut., *apophthegm. Aug.* 9, Augusto avrebbe anche fatto bastonare un giovane soltanto perché sospettato di aver commesso adulterio con la figlia Giulia. Sull'episodio, vd. le osservazioni di BIONDI, *La 'poena adulterii'*, cit., 71 s.

adulteriis coercendis, per lo più quando insieme all'*adulterium* ricorreva il più grave *crimen maiestatis*⁶⁸⁹.

Un caso particolare, invece, fu quello del giovane Agrippa Postumo⁶⁹⁰, ultimo figlio di Marco Vipsanio Agrippa e di Giulia maggiore, nato nel 12 a.C., pochi mesi dopo la morte del padre, e adottato con *adrogatio* da Augusto alcuni anni più tardi. Il giovane, resosi colpevole di una condotta immorale e licenziosa al pari della madre e della sorella, fu in un primo momento diseredato e confinato a Sorrento da Augusto, che intervenne in qualità di *pater familias*, compiendo contro il giovane una *abdicatio*, così diseredandolo ed escludendolo formalmente dalla linea di successione⁶⁹¹. Successivamente, data l'impossibilità di placare la natura aggressiva e le oscure inclinazioni del giovane⁶⁹², Augusto lo relegò sull'isola di Planasia, sotto sorveglianza di un apposito corpo di guardia, e fece ratificare il provvedimento con un senatoconsulto, in modo da formalizzare e rendere perpetuo l'esilio di Agrippa Postumo, e il suo patrimonio fu devoluto all'*aerarium militare*⁶⁹³. Dopo l'avvenuta *abdicatio*, infatti, Augusto non poteva

⁶⁸⁹ Ad esempio, come nel caso di Iullo Antonio, anch'egli amante di Giulia maggiore, che fu mandato a morte come reo di *maiestas*. Vd. Cass. Dio 55.10; Plin., *N.H.* 7.46; Sen., *de clem.* 1.10.3. Come Tacito sottolinea, ci furono casi in cui Augusto superò i limiti della sua stessa legge proprio qualificando fattispecie d'adulterio come *crimen «laesarum religionum ac violatae maiestatis»*. Vd. Tac., *Ann.* 3.24: *Nam culpam inter viros ac feminas vulgatam gravi nomine laesarum religionum ac violatae maiestatis appellando clementiam maiorum suasque ipse leges egrediebatur*.

⁶⁹⁰ PIR² I 214; P. VON ROHDEN, s.v. "Agrippa (2)", in *PWRE* I, 1, Stuttgart, 1893, 897.

⁶⁹¹ Sul punto è chiaro Svetonio in *Aug.* 65: *Agrippam brevi ob ingenium sordidum ac ferox abdicavit seposuitque Surrentum*. L'*abdicatio* costituiva l'imposizione dell'allontanamento dalla casa paterna e poteva essere associata con il confino in uno specifico luogo o oltre una certa distanza, come si ricava da Val. Max. 5.7.2; Plin., *N.H.* 7.45; Liv., *Per.* 54; Suet., *Aug.* 65, *Tib.* 15; Sid., *ep.* 4.23.1; *De vir. ill.* 17.1. L'*abdicatio*, inoltre, secondo il principio: "*abdicatus de bonis paternis nihil habeat*", produceva l'automatica diseredazione del figlio. Vd. Ps. Quint., *declam. maior.* 9; *declam. minor.* 368, 374, 388; Quint., *Inst.* 3.6.98. Per un approfondimento dei rapporti tra *abdicatio*, *exhereditatio*, allontanamento dalla casa paterna e un confronto con l'istituto greco della c.d. ἀποκήρυξις, vd. DÜLL, '*Judicium domesticum*', cit., 54 ss., e cfr. M. WURM, *Apokeryxis, Abdicatio und Exhereditatio*, München, 1972. Sull'*abdicatio* vd. anche VOCI, *Storia della 'patria potestas'*, cit., 76 s., il quale invece ritiene che la diseredazione non fosse un effetto automatico dell'*abdicatio*. Specificamente sull'*abdicatio* di Agrippa Postumo, la sua *relegatio* a Sorrento e la perdita dei diritti alla successione, vd. BUONGIORNO, *Imperatori mancati*, cit., 74 ss. Cfr. JAMESON, *Augustus and Agrippa Postumus*, cit., 289 ss. e 302 s.

⁶⁹² Secondo Tacito, l'allontanamento di Agrippa fu causato da Livia, la quale stava manovrando la successione al trono del figlio Tiberio: *nam senem Augustum devinxerat adeo, uti nepotem unicum Agrippam Postumum, in insulam Planasiam proiecerit, rudem sane bonarum artium et robore corporis stolidè ferocem, nullius tamen flagitii conpertum* (Tac., *Ann.* 1.3.4). La narrazione tacitiana, tuttavia, non tiene conto della prima parte della vicenda, quando il giovane fu *abdicatus* e relegato a Sorrento, ed è chiaramente colorata di ostilità verso Tiberio e la madre Livia. Sul punto, vd. BUONGIORNO, *Imperatori mancati*, cit., 74.

⁶⁹³ Suet., *Aug.* 65: *Agrippam nihilo tractabiliorem, immo in dies amentiore, in insulam transportavit saepsitque insuper custodia militum. Cavit etiam s. c. ut eodem loci in perpetuum contineretur*. Cfr. Cass. Dio 55.32.2: καὶ ἡ τε οὐσία αὐτοῦ τῷ στρατιωτικῷ ταμείῳ ἐδόθη, καὶ αὐτὸς ἐς Πλανασίαν τὴν πρὸς Κύρνον νῆσον ἐνεβλήθη. Secondo JAMESON, *Augustus and Agrippa Postumus*, cit., 304 ss. e 309 ss., invece, l'esilio di Agrippa Postumo sarebbe stato sancito con *aqua et igni interdictio*, soprattutto in ragione dell'avvenuta

esercitare sul giovane nessuna autorità se non quella istituzionale, ma non sono chiare le accuse che portarono alla condanna del giovane alla *relegatio*; è probabile che si sia trattato di un'imputazione *ex lege Iulia de adulteriis coercendis* se, come sembra emergere da alcuni anonimi *scholia* a Giovenale, Agrippa fu accusato e condannato negli stessi frangenti in cui anche Giulia minore veniva esiliata⁶⁹⁴.

Il medesimo quadro sanzionatorio per il *crimen adulterii*, fondato su una *relegatio* che poteva subire variazioni *extra ordinem*, emerge anche dallo studio della casistica delle età successive a quella augustea.

Per il Principato di Tiberio le fonti riportano cinque condanne *ex lege Iulia de adulteriis coercendis*. La prima si ebbe nel 17 d.C., quando Appuleia Varrilla, nipote di Ottavia maggiore, sorella di Augusto⁶⁹⁵, fu accusata davanti al Senato per aver offeso pubblicamente Augusto, Giulia Augusta e Tiberio, e per aver commesso adulterio. Secondo la narrazione di Tacito, Tiberio avrebbe operato una distinzione dei capi d'imputazione. Per quanto riguardava l'accusa di *impietas in principem*, disse che si sarebbero dovute considerare solo le offese contro Augusto e non volle che si procedesse per quelle rivolte contro la propria persona e la madre; Appuleia Varrilla fu poi prosciolta dalle accuse di *crimen maiestatis*. Con riferimento all'*adulterium*, invece, in un primo momento Tiberio ritenne che fosse giusto attenersi alla lettera della *lex Iulia de adulteriis coercendis*, ma poi, «*adulterii graviolem poenam deprecatus*», suggerì che la cognizione dei fatti fosse riservata, «*exemplo maiorum*», ai congiunti della donna e che fossero questi a punire l'adultera, relegandola a più di duecento miglia da Roma⁶⁹⁶. Anche l'amante di

confisca di parte del patrimonio del giovane, ma né il contesto, né la terminologia delle fonti sembrerebbero autorizzare tale conclusione; inoltre, la confisca di parte dei beni, come visto, era prevista come parte integrante della pena prevista per l'*adulterium*.

⁶⁹⁴ Vd. Schol. in Iuv. 6.158.1-2. Cfr. BUONGIORNO, *Imperatori mancati*, cit., 75 ss., che rileva il possibile collegamento tra la posizione processuale di Giulia minore e Agrippa Postumo, ma ritiene che Agrippa Postumo sia stato più verosimilmente condannato per *crimen maiestatis*, per aver oltraggiato l'autorità di Augusto in un probabile alterco riguardante l'eredità.

⁶⁹⁵ PIR² A 968; P. VON ROHDEN, s.v. "Appuleius (33)", in *PWRE* II, 1, Stuttgart, 1895, 269.

⁶⁹⁶ Tac., *Ann.* 2.50.3. La possibilità di essere punita "*propinquis suis*" che Tiberio concede ad Appuleia Varrilla è, dunque, un effettivo esercizio di *clementia* nei riguardi dell'imputata, alla quale viene così risparmiata l'onta della pena pubblica, probabilmente anche in ragione dei legami con la famiglia imperiale. L'esempio di Varrilla è stato spesso richiamato in dottrina per sostenere l'idea dell'esistenza di un tribunale domestico concorrente alle strutture della repressione pubblica, ma questo è in contraddizione con l'esistenza stessa della *lex Iulia de adulteriis coercendis* e del processo di cognizione che era stato intentato contro Varrilla. Inoltre, va sottolineato il fatto che i *propinqui* della donna sono chiamati a punire la donna secondo quanto lo stesso imperatore dispone e con una sanzione che, per quanto *levior*, è ben assimilabile nella sua idea di fondo alla *poena legis* prevista dalla *lex Iulia*. Il bando da casa e l'intervento dei parenti richiama certamente gli antichi *mores* romani, ma si tratta di una situazione completamente differente e non paragonabile a un libero esercizio di *patria potestas* nei confronti di un'adultera. Vd. VOCI, *Storia della*

Appuleia Varrilla, un certo Manlio⁶⁹⁷, fu punito meno severamente di quanto previsto dalla lettera della legge, poiché «*Italia et Africa interdictum est*»⁶⁹⁸, subendo un bando ben circoscritto e chiaramente modulato *in personam*: oltre che all'Italia, infatti, il bando era esteso anche alla provincia d'Africa, probabilmente in ragione di specifici interessi del condannato in tale area, ma non prevedeva il confino in un'isola.

Nel 19 d.C. fu processata, probabilmente davanti alla corte del Senato, Vistilia, moglie di Titidio Labeone, la quale, recatasi presso i pretori edili, aveva dichiarato pubblicamente di essere un'adultera e una prostituta⁶⁹⁹. Al marito, che esitava a esercitare l'accusa contro la donna, fu chiesto il perché della sua inerzia a procedere per vie giudiziarie e lui, per evitare l'accusa di *lenocinium*, si giustificò dicendo che non erano ancora trascorsi i sessanta giorni concessi dalla *lex Iulia de adulteriis coercendis*⁷⁰⁰. Non è poi noto chi abbia esercitato l'accusa, ma il processo ebbe inizio e Vistilia fu condannata, come previsto dalla *poena legis*, a *relegatio in insulam* a Serifo, nelle Cicladi⁷⁰¹.

'*patria potestas*', cit., 66 s., e cfr. ora FAYER, *Concubinato Divorzio Adulterio*, cit., 344 nt. 493. Vd. anche VOLTERRA, *Il preteso tribunale domestico*, cit., 155 s., il quale, pur rifiutando l'idea che nel caso di Varrilla possa rintracciarsi un esercizio di giurisdizione da parte della *familia*, arriva però a vedere nel bando della donna «nulla di più di un semplice atto di allontanamento della donna da parte dei congiunti per sottrarla alle conseguenze della legge. È il tipico caso di un esilio volontario per evitare la pena», ma risulta difficile riscontrare un qualsiasi profilo di volontarietà in questa vicenda, così come anche sembra impossibile parlare di «evitare la legge», dal momento che tutto parte da un giudizio instaurato davanti alla corte del Senato. Una diversa interpretazione del caso, invece, è stata recentemente data da DONADIO, '*Iudicium domesticum*', cit., 189 s., per la quale il caso di Varrilla costituisce un esempio importante di come il gruppo familiare, parallelamente alla procedura di repressione pubblica, intervenisse formalmente a prendere le distanze e a manifestare dissenso verso la condotta di uno dei suoi membri che non si conformasse ai valori e alle regole della *civitas* e che il resto della *familia* rispetta e onora. Vd., ancora, le osservazioni di ROGERS, *Criminal Trials*, cit., 28, che però liquida rapidamente la questione dicendo che «Tiberius, for reasons unknown, deprecated its (i.e. of *Lex Iulia de adulteriis coercendis*) full penalty for Appuleia, and his motion that her family be permitted "*exemplo maiorum*" to banish her not less than two hundred miles from Rome was voted», e di SCHILLING, '*Poena Extraordinaria*', cit., 127 ss.

⁶⁹⁷ PIR² M 151; A. STEIN, s.v. "*Manlius (7)*", in *PWRE* XIV, 1, Stuttgart, 1928, 1153.

⁶⁹⁸ Tac., *Ann.* 2.50.3.

⁶⁹⁹ Il caso di Vistilia è un'attestazione di un fraudolento espediente di cui le donne di elevata estrazione sociale si servivano per aggirare la lettera della *lex Iulia de adulteriis coercendis*: esse si facevano iscrivere nelle liste delle prostitute per poter liberamente intrattenere relazioni con molti uomini. Le prostitute, infatti, erano tenute a far inserire i loro nomi in elenchi pubblici. Vd. F. CIAPPARONI, s.v. "*Prostituzione (diritto romano e intermedio)*", in *NNDI* XIV, Torino, 1967, 229. Vd. anche MCGINN, *Prostitution*, cit., 201 s. e, con specifico riferimento al caso di Vistilia, 217 s. Cfr. FAYER, *Concubinato Divorzio Adulterio*, cit., 346.

⁷⁰⁰ Vd. D. 48.5.2.2, Ulp. 8 *disp.* (Pal. 155); Ulp. 4 *de adult.*, D. 48.5.30 pr.-4 (Pal. 1968-1971).

⁷⁰¹ Per la narrazione dei fatti, vd. Tac., *Ann.* 2.85.2-4. Cfr. ROGERS, *Criminal Trials*, cit., 31 ss.; SINGH-MASUDA, '*Exilium Romanum*', cit., 187 s.; FAYER, *Concubinato Divorzio Adulterio*, cit., 340; SCHILLING, '*Poena Extraordinaria*', cit., 130. Cfr. VENTURINI, '*Accusatio adulterii*', cit., 96, secondo il quale la condanna di Vistilia avrebbe costituito un caso di «irrogazione, addirittura nel 19 d.C., della *poena adulterii* in forma indipendente dall'attivazione della relativa procedura da parte del marito, pur in pendenza del termine a lui riservato per l'esercizio dell'accusa».

Costituisce un altro esempio di *clementia principis* la condanna che nel 19 d.C. colpì l'*equus* Decio Munda⁷⁰², il quale ingannò una donna di onestissima estrazione sociale per unirsi carnalmente a lei e generò un enorme scandalo legato ai culti misterici della dea Iside, allora molto diffusi a Roma⁷⁰³.

Munda si era invaghito di una tale Fulvia Paulina, moglie di Saturnino⁷⁰⁴, ma la donna respinse ogni suo tentativo di conquistarla con costosi regali e offerte di denaro, tanto che il giovane minacciò persino di uccidersi. Ide, una delle liberte del padre, gli impedì di togliersi la vita e si offrì di ingannare Paulina e di organizzare un incontro con lei in cambio di denaro. Decio Munda accettò e la liberta riuscì a corrompere i sacerdoti del culto di Iside, divinità alla quale Fulvia Paulina era molto devota. I sacerdoti fecero credere a Fulvia Paulina che il dio Anubii, colpito dalla sua devozione, volesse parlarle, e per questo organizzarono un particolare rito al quale Decio Munda si presentò travestito da Anubii. Nel corso del rito, Munda si unì alla donna e soddisfò il suo desiderio. Fulvia Paulina raccontò successivamente l'accaduto al marito e ai suoi congiunti, e tanto era donna di assoluta integrità e onestà che fu persino creduta. Qualche tempo dopo, però, Decio Munda, non pago del suo inganno, rivelò tutto a Fulvia Paulina che, sconvolta, corse a chiedere aiuto al marito, il quale a sua volta si appellò all'imperatore Tiberio. Dopo aver condotto un'approfondita indagine sull'accaduto, le conseguenti condanne non si fecero attendere: la liberta Ide e i sacerdoti del culto di Iside furono condannati al supplizio della crocefissione, fu disposto che il tempio fosse demolito e che la statua della dea fosse gettata nel Tevere. Decio Munda, invece, incontrò la clemenza dell'imperatore

⁷⁰² PIR² D 26; A. STEIN, s.v. "*Decius* (14)", *PWRE* IV, 2, Stuttgart, 1901, 2278.

⁷⁰³ Iside era la dea protettrice d'Egitto e il suo culto si era diffuso in Italia già nel tardo periodo repubblicano, tanto che nel 43 a.C. le fu dedicato un tempio a Roma, nel quale si praticavano riti misterici e si svolgevano regolarmente funzioni in onore della dea. Vd. A. PARISOTTI, *Ricerche sull'introduzione e sullo sviluppo del culto di Iside e Serapide*, in *SDSD* 9 (1888), 43 ss.; A.A. ALFÖLDI, *Isiskult und Umsturbewegung im letzten Jahrhundert der römischen Republik*, in *Schweizer Münzblätter* 5 (1954), 25 ss. Vd. anche I. BECHER, *Der Isiskult in Rom – ein Kult der Halbwelt?*, in *ZÄSA* 96 (1970), 81 ss., che osserva come il culto della dea Iside sia stato fatto proprio dalla cultura romana. Sulla diffusione a Roma e, più in generale, in tutto l'impero di culti egiziani, vd. M. MALAISE, *La diffusion des cultes égyptiens dans les provinces européennes de l'Empire romain*, in *ANRW* II, 17.3, Berlin-New York, 1984, 1615 ss., con specifico e separato approfondimento sull'Italia e sulle province d'area europea, e comparazione con la diffusione di altri culti orientali. Per uno studio generale sul tema, vd. J. BUREL, *Isis et les Isaiques sous l'Empire romain*, Paris, 1911; R.E. WITT, *Isis in the Graeco-Roman World*, London, 1971.

⁷⁰⁴ PIR² P 168; A. STEIN, s.v. "*Paulina* (1)", in *PWRE* XVIII, 4, Stuttgart, 1949, 2326.

e fu condannato a un semplice bando, dal momento che Tiberio giudicò di non dover infierire ulteriormente su un giovane che aveva agito accecato dalla passione⁷⁰⁵.

L'unica fonte sull'accaduto sono le *Antichità Giudaiche* di Giuseppe Flavio, dove il bando di Decio Munda è indicato come “φυγή”⁷⁰⁶. Il termine, estremamente generico, non permette di qualificare precisamente la natura dell'esilio del giovane cavaliere romano ma, date l'insistenza della fonte sull'esercizio di clemenza da parte di Tiberio e l'antitesi rispetto alla cruenta fine degli altri correi, si può forse presumere l'irrogazione di una semplice *relegatio* e non di un *exilium* di natura capitale. Non è chiaro, però, nemmeno il capo d'imputazione, essendo noti i fatti, ma non la *lex* incriminatrice alla quale essi furono ricondotti. Con riferimento alla condanna di Decio Munda, è verosimile che si sia trattato di un'imputazione *ex lege Iulia de adulteriis coercendis* e, se così fosse, la pena del bando rispetterebbe quantomeno la *species* della *poena legis*, pur risultando un trattamento sanzionatorio piuttosto clemente.

Con riguardo alla crocefissione della liberta Ide e dei sacerdoti del culto di Iside, è difficile immaginare che si possa essere arrivati a prevedere un *sumum supplicium* se l'accusa fosse stata solo di complicità in *crimen adulterii*, e quindi in astratto un caso di *lenocinium*. È più probabile, invece, che la pena della crocefissione sia stata determinata da una condanna in base a un'imputazione per *crimen maiestatis*, riguardante soggetti appartenenti ai ceti sociali inferiori, e supportata anche da ragioni di esemplarità, come dimostrerebbe la successiva distruzione del tempio e la sorte riservata alla statua della dea⁷⁰⁷.

Ben diverse dall'atteggiamento condiscendente mostrato verso Decio Munda furono, invece, la severità e l'intransigenza che Tiberio riservò a Claudia Aquilia⁷⁰⁸, nobildonna accusata di aver commesso adulterio con Vario Ligure⁷⁰⁹. La donna fu processata e condannata in base alla *lex Iulia de adulteriis coercendis* dalla corte del

⁷⁰⁵ Sul caso vd. la narrazione di Joseph., *Ant. Jud.* 18.3.4. Cfr. ROGERS, *Criminal Trials*, cit., 34 ss.; SCHILLING, *'Poena Extraordinaria'*, cit., 132 s.

⁷⁰⁶ Joseph., *Ant. Jud.* 18.3.4: Μοῦνδον δὲ φυγῆς ἐτίμησε.

⁷⁰⁷ Il trattamento sanzionatorio applicato ai complici di Decio Munda trova anche preciso riscontro in una regola confluita nel Digesto, riferita in D. 47.11.1.2 Paul. 5 sent. (Pal. 2037): *Qui puero stuprum abducto ab eo vel corrupto comite persuaserit aut mulierem puellamve interpellaverit quidve impudicitiae gratia fecerit, domum praebuerit pretiumve, quo is persuadeat, dederit: perfecto flagitio punitur capite, imperfecto in insulam deportatur: corrupti comites summo supplicio adficiuntur.*

⁷⁰⁸ PIR² A 1006; P. VON ROHDEN, s.v. “Aquilus (36)”, in *PWRE* II, 1, Stuttgart, 1895, 331.

⁷⁰⁹ PIR¹ V 189; J. KLASS, s.v. “Varius (14)”, in *PWRE* VIII A, 1, Stuttgart, 1955, 407.

Senato, presieduta dal console designato Lentulo Getulico⁷¹⁰. L'imperatore Tiberio, però, intervenne a inasprire la sanzione e impose ad Aquilia un esilio sancito con *aqua et igni interdictio*. È infatti in tal senso che si deve intendere l'«*exilio punivit*» della fonte tacitiana; in questo caso, non si tratta di *exilium* in senso generale e atecnico, ma di un *exilium* che si distingue dalla pena prevista in base alla *lex Iulia de adulteriis coercendis*, ossia la *relegatio*. Dalla fonte è chiaro che la volontà del *princeps* sia stata quella di aggravare la pena andando oltre i limiti della *lex Iulia*: «*Caesar obiectam sibi adversus reos inclementiam eo pervicacius amplexus, Aquiliam adulterii delatam, quamquam Lentulus Gaetulicus consul designatus lege Iulia damnasset, exilio punivit*»⁷¹¹, riferisce Tacito, e per questo si può supporre che sia stata quantomeno irrogata un'*aqua et igni interdictio*⁷¹².

Nel 37 d.C., a Roma scoppiò un nuovo scandalo che vide protagonista una certa Albucilla, nota a Roma per il gran numero dei suoi illustri amanti⁷¹³. Albucilla fu accusata davanti alla corte dei *patres* di *crimen adulterii* e di *impietas in principem*, e molti nobili romani furono imputati insieme a lei come adulteri e correi⁷¹⁴. La donna morì in carcere, dove era stata condotta in attesa di giudizio, a seguito delle conseguenze di un tentato suicidio. Tra coloro che furono imputati come amanti e complici di Albucilla, l'anziano Lucio Arrunzio⁷¹⁵, probabilmente imputato per *crimen maiestatis*, si tolse la vita prima ancora dell'inizio del processo, mentre molti altri evitarono la condanna grazie alla sopraggiunta morte dell'imperatore Tiberio. Non furono così fortunati l'ex pretore

⁷¹⁰ PIR² C 1390; A. STEIN, s.v. “*Cornelius (220)*”, in *PWRE* IV, 1, Stuttgart, 1900, 1384 ss.

⁷¹¹ Tac., *Ann.* 4.42.3. Sui fatti di causa, vd. anche la ricostruzione proposta da ROGERS, *Criminal Trials*, cit., 91 s.

⁷¹² Vd. BIONDI, *La 'poena adulterii'*, cit., 71, il quale già notava che il caso di Aquilia costituisce un'«attestazione preziosa, perché dimostra che l'*exilium* non era compreso nella *lex Iulia*, dal momento che Cesare, comminando l'*exilium*, punì l'adultera più severamente di quello che fosse stata condannata *ex lege Iulia*». Cfr. FAYER, *Concubinato Divorzio Adulterio*, cit., 343.

⁷¹³ Albucilla era la moglie di Satirio Secondo, conosciuto per essere stato l'accusatore di Seiano. Vd. PIR² A 487; P. VON ROHDEN, s.v. “*Albucilla*”, in *PWRE* I, 2, Stuttgart, 1893, 1330.

⁷¹⁴ Potrebbe essersi trattato di uno scandalo costruito ad arte dal subdolo prefetto del pretorio Macrone, al fine di eliminare dalla scena politica dei validi oppositori politici e così manovrare la successione al trono di Gaio Cesare.

⁷¹⁵ PIR² A 1130; P. VON ROHDEN, s.v. “*Arruntius (8)*”, in *PWRE* II, 1, Stuttgart, 1895, 1262 s.

Carsidio Sacerdote⁷¹⁶ e il senatore Decimo Lelio Balbo⁷¹⁷, entrambi condannati all'esilio, e Ponzio Fregellano⁷¹⁸, il quale fu espulso dall'ordine senatorio⁷¹⁹.

Tra le varie fonti, la narrazione tacitiana è l'unica esplicita sulla pena di Carsidio Sacerdote e Lelio Balbo, parlando di "*in insulam deportare*"⁷²⁰. Ciò lascerebbe supporre, *prima facie*, una condanna alla *deportatio in insulam*, ma si tratta di un'eventualità inverosimile se si considera l'imputazione in base alla *lex Iulia de adulteriis coercendis*⁷²¹. La scelta del termine "*deportare*" da parte di Tacito si deve perciò ritenere imprecisa ed è piuttosto probabile che si sia trattato di un caso di *relegatio*.

Nel 39 d.C., Marco Emilio Lepido⁷²², marito di Giulia Drusilla, sorella prediletta di Caligola, fu ritenuto responsabile di una cospirazione contro il *princeps* per la successione al potere e per questo fu condannato a morte⁷²³. Agrippina minore e Giulia Livilla, le altre due sorelle dell'imperatore, furono da lui ritenute in parte coinvolte nei

⁷¹⁶ PIR² C 451; E. GROAG, s.v. "*Carsidius*", in *PWRE* III, 2, Stuttgart, 1899, 1615.

⁷¹⁷ PIR² L 48; F. MILTNER, s.v. "*Laelius* (16)", in *PWRE* XII, 1, Stuttgart, 1924, 415.

⁷¹⁸ PIR² P 800; R. HANSLIK, s.v. "*Pontius* (31)", in *PWRE* XXII, 1, Stuttgart, 1953, 38.

⁷¹⁹ Sul caso, vd. Tac., *Ann.* 6.47.2-48.6; Suet., *Nero* 5.2; Cass. Dio 58.27.2-5. Per il collocamento dei protagonisti della vicenda nel contesto sociale e politico della Roma del tempo, vd. il sintetico quadro di P.Y. FORSYTH, *A Treason Case of A.D. 37*, in *Phoenix* 23 (1969), 204 ss.

⁷²⁰ Tac., *Ann.* 6.48: *Stuprorum eius ministri, Carsidius Sacerdos praetorius ut in insulam deportaretur* [...].

⁷²¹ I due correi, infatti, sono definiti da Tac., *Ann.* 6.48 degli «*stuprorum eius* [i.e. *Albucillae*] ministri», e il riferimento è quindi al solo *crimen adulterii*. Cfr. ROGERS, *Criminal Trials*, cit., 161 ss.; SCHILLING, '*Poena Extraordinaria*', cit., 184 s.

⁷²² PIR² A 371; P. VON ROHDEN, s.v. "*Aemilius* (76)", *PWRE* I, 2, Stuttgart, 1893, 563. Vd. anche il ritratto di R. SYME, *Marcus Lepidus, Capax Imperii*, in *JRS* 45 (1955), 22 ss., con ampio sguardo alla genealogia e alle connessioni degli *Aemilii Lepidi* nella Roma del I sec. d.C.

⁷²³ Gli antecedenti di questa cospirazione risalgono al 37 d.C., quando Caligola, da poco nominato imperatore, si ammalò gravemente e in quelle difficili circostanze, nominò la sorella Drusilla come sua erede designò il cognato Marco Emilio Lepido come suo successore al trono. Tuttavia, la salute di Caligola si ristabilì e di lì a poco concepì anche il suo primo figlio: svanì così ogni speranza di instaurare una nuova linea di potere. Dopo la morte di Giulia Drusilla nel 38 d.C., le altre due sorelle dell'imperatore, Agrippina e Giulia Livilla, furono a poco a poco allontanate, così come anche i rapporti tra Caligola e Marco Emilio Lepido si deteriorano velocemente. Sapendo di poter contare sul favore del popolo e sulla precedente designazione dello stesso Caligola, Lepido organizzò il colpo di stato insieme all'alleato Lentulo Getulico, *legatus* della Germania Superiore (si tratta dello stesso Getulico che, console in quell'anno, presiedette la corte del Senato nel corso del processo contro Claudia Aquilia), pianificando di uccidere il *princeps* quando questi si fosse recato in Germania. La congiura, però, fu sventata poco prima della partenza di Caligola e condusse a numerose condanne a morte e a molti esili. Vd. Suet., *Cal.* 24.3, 29.1; *Nero* 6.3; Cass. Dio 59.3.6, 59.22.5-9, 59.23. Per una puntuale ricostruzione dei fatti e una chiara identificazione delle responsabilità dei protagonisti della congiura, vd. anche J.P.V.D. BALSDON, *The Emperor Gaius (Caligula)*, Oxford, 1934, 66 ss., il quale riconosce in Getulico il principale fautore della cospirazione. Tra coloro che subirono le conseguenze del peggioramento del comportamento sospettoso e crudele del *Princeps* dopo la congiura, ci fu anche Ofonio Tigellino (PIR² O 91; A. STEIN, s.v. "*Ofonius Tigellinus*", in *PWRE* XVII, 2, Stuttgart, 1937, 2056 ss.), che venne bandito dalla città e dall'Italia con l'accusa di essere stato l'amante di Agrippina minore. Tuttavia, dopo la morte di Caligola, Ofonio sarà richiamato in patria dall'imperatore Claudio e inizierà il *cursus honorum*, fino ad assumere, nel 62 d.C., la carica di prefetto del pretorio sotto l'imperatore Nerone. Vd. Cass. Dio 59.23.9: ἐν τούτοις τοῖς τότε φεύγουσι καὶ ὁ Τιγελλῖνος ὁ Ὀφώνιος, ὥς καὶ τὴν Ἀγριππίναν μεμοιχευκῶς, ἐξέπεσεν. Cfr. Schol. Iuv. 1.155.

fatti, in quanto da tempo amanti di Lepido. Caligola non imputò le due donne per *crimen maiestatis*, ma le accusò di adulterio, rendendo pubbliche numerose loro missive che provavano condotte empie e immorali: «*in causa Aemili Lepidi condemnavit quasi adulteras et insidiarum adversus se conscias ei. Nec solum chirographa omnium requisita fraude ac stupro divulgavit*»⁷²⁴. La pena imposta ad Agrippina e Giulia Livilla fu dunque la *relegatio* nelle isole pontine, come riferito in Cass. Dio 59.22.8: «τάς τε ἀδελφὰς ἐπὶ τῇ συνουσίᾳ αὐτοῦ ἐς τὰς Ποντίας νήσους κατέθετο»⁷²⁵.

L'esilio delle due sorelle dell'imperatore sembrerebbe facilmente riconducibile a una precisa tipologia, ossia la *relegatio*. Nelle fonti è chiaro che l'imputazione sia stata solo quella per adulterio: «*quasi adulteras*», dice Svetonio; «ἐπὶ τῇ συνουσίᾳ», motiva Cassio Dione. Caligola sapeva che Agrippina e Giulia Livilla erano informate sulla cospirazione in atto contro di lui, ma per punirle preferì procedere per il *crimen* sul quale poteva produrre contro di loro prove indiscutibili, con la subdola aggravante di poter così disonorarle pubblicamente. Oltre al capo d'imputazione, anche la formulazione «ἐς τὰς Ποντίας νήσους κατέθετο» di Cassio Dione è un indizio rilevante per ritenere che si sia trattato di semplice relegazione e non di pena capitale, dal momento che l'autore impiega il verbo κατατίθημι, invece che ai tipici ὑπερορίζω o ἐξορίζω che, come visto, solitamente ricorrono quando si vuole intendere un'*interdictio* o una *deportatio in insulam*.

Agrippina, tuttavia, fu richiamata a Roma e reintegrata nei suoi diritti dopo la nascita del suo primo figlio, il futuro imperatore Nerone. Giulia Livilla, invece, potette rientrare dall'esilio solo dopo la morte di Caligola, nel 41 d.C., grazie all'imperatore Claudio, ma fu presto condannata a un nuovo esilio.

Giulia Livilla era tornata a vivere a corte, suscitando le invidie e la gelosia di Valeria Messalina, moglie del *princeps*, a causa della sua bellezza, dell'evidente capacità di influenzare le decisioni dello zio e dei suoi stretti rapporti con lui. Messalina, allora, decise di pianificare uno scandalo di corte per liberarsi della sua rivale: contro Giulia Livilla furono formulate molte accuse, tra le quali quella di adulterio, e per questo ella fu punita con un nuovo esilio sull'isola di Pandateria, dove poco tempo dopo fu anche fatta uccidere. In base ad allegazioni poco chiare, fu coinvolto nello scandalo il noto filosofo

⁷²⁴ Suet., *Cal.* 24.3.

⁷²⁵ Cfr. Cass. Dio 59.3.6: «καὶ τὰς ἀδελφὰς πάσας διαφθείρας ἐς νῆσον τὰς δύο κατέκλεισεν».

e oratore Lucio Anneo Seneca⁷²⁶, condannato anch'egli a un esilio da scontare in Corsica e alla confisca di parte dei suoi beni⁷²⁷.

Se si considera il caso di Giulia Livilla e Seneca come una semplice condanna in base alla *lex Iulia de adulteriis coercendis*, la vicenda non sembrerebbe suscitare alcun tipo di problema interpretativo, dal momento che la *poena legis* prevista dalla *lex Iulia* sull'adulterio parrebbe precisamente rispettata. Se però si vanno ad approfondire la terminologia delle fonti e, in particolare, la posizione di Seneca, emergono delle criticità⁷²⁸.

Innanzitutto, nella *Consolatio ad Polybium*, Seneca riferisce che:

*Nec enim sic [Claudius] me deiecit, ut nollet erigere, immo ne deiecit quidem, sed impulsus a fortuna et cadentem sustinuit et in praeceptis euntem leniter divinae manus usus moderatione deposuit: deprecatus est pro me senatum et vitam mihi non tantum dedit sed etiam petit*⁷²⁹.

Da questo passo si evince che Seneca avrebbe rischiato di subire l'esecuzione capitale ma che poi sarebbe stato graziato per intercessione dell'imperatore Claudio presso la corte dei *patres*.

Questo passo della *Consolatio ad Polybium* può essere considerato attendibile e non un mero artificio retorico senechiano; è del tutto possibile, infatti, che l'imperatore Claudio fosse intervenuto dopo la sentenza. Questo perché, nel 21 d.C., Tiberio aveva fatto decretare al Senato che tra la condanna emessa dalla corte dei *patres* e l'esecuzione della pena dovessero intercorrere almeno dieci giorni, nei quali il *princeps* avrebbe potuto confermare o revisionare la decisione quando la sentenza avesse integrato una pena

⁷²⁶ PIR² A 617; O. ROSSBACH, s.v. "Annaeus (17)", in *PWRE* I, 2, Stuttgart, 1894, 2240 ss.

⁷²⁷ Per la narrazione dei fatti di causa, vd. Cass. Dio 60.8.5, 61.10; Tac., *Ann.* 12.8, 13.42, 14.63; Sen., *ad Helv.* 10.4, 12.4; *ad Polyb.* 13.2; *Apoc.* 10.4; Schol. Iuv. 5.109; Mart., *Epigr.* 7.44. Vd. anche gli approfondimenti in A. FERRILL, *Seneca's Exile and the Ad Helviam: A Reinterpretation*, in *CPh* 61 (1966), 253 ss.; H.W. KAMP, *Concerning Seneca's Exile*, in *CJ* 30, n. 2 (1934), 101 ss.; GRIFFIN, *Seneca*, cit., 59 ss.; GRASMÜCK, *Exilium*, cit., 138 ss.; SINGH-MASUDA, 'Exilium Romanum', cit., 229 ss.; SCHILLING, 'Poena Extraordinaria', cit., 203 ss.; STINI, 'Plenum exiliis mare', cit., 73 ss. e 166 ss.

⁷²⁸ La letteratura è incline a ritenere pacificamente che si sia trattato di condanna per *adulterium* e di pena della *relegatio* per entrambi i presunti amanti. Vd. GRIFFIN, *Seneca*, cit., 59 s.; SINGH-MASUDA, 'Exilium Romanum', cit., 230 ss.; SCHILLING, 'Poena Extraordinaria', cit., 203 ss.

⁷²⁹ Sen., *ad Polyb.* 13.2.

capitale⁷³⁰. È del tutto possibile, dunque, che il Senato avesse condannato a morte Seneca e che poi l'imperatore avesse commutato la pena in quella dell'esilio.

Sulla base della casistica fin qui presa in esame sembrerebbe tuttavia improbabile che sia stata pronunciata una condanna a morte per un semplice caso di *adulterium*. Si deve allora prendere in considerazione l'ipotesi di un'originaria imputazione più grave, quale quella per *crimen maiestatis*, ma non si hanno elementi sufficienti per poter ritenere che sia stato questo il caso⁷³¹. Nelle fonti, infatti, non è presente alcuna notizia esplicita sulla colpevolezza di Seneca, né sul preciso capo d'imputazione; si dice soltanto che egli fu condannato a causa della sua vicinanza a Giulia Livilla⁷³². Inoltre, qualsiasi riferimento all'esilio del filosofo è fatto in termini generici, rendendo impossibile una qualificazione come pena capitale o come *relegatio*⁷³³.

⁷³⁰ Vd. Tac., *Ann.* 3.51; Cass. Dio 57.20.4; Suet., *Tib.* 75. Si tenga anche presente che, nel corso del tempo, si manifestò una tendenza a estendere l'arco temporale intercorrente tra l'emissione e l'esecuzione della sentenza. In base a D. 48.19.6 pr., Ulp. 9 *de off. proc.* (Pal. 2237), l'organo competente sembra godesse della più piena discrezionalità con riferimento ai tempi necessari per dare concreta applicazione alla pena. D. 47.14.1.4, Ulp. 9 *de off. proc.* (Pal. 2218), invece, riportato anche in Coll. 11.7.4, offre testimonianza del termine massimo di un anno per dare esecuzione alle sentenze capitali inflitte dal governatore provinciale. Sul punto vd. MAROTTA, *Ulpiano e l'Impero. II*, cit., 2004, 15. Nel corso del tempo, tra prassi e legislazione, la dilazione temporale tra condanna ed esecuzione dev'essersi estesa anche eccessivamente, tanto che Graziano, Valentiniano II e Teodosio intervennero con un provvedimento apposito, trådito in C.Th. 9.40.13, con l'intento di ridurre i tempi per l'esecuzione. Vd. ZILLETI, *'Servitus poenae'*, cit., 58 nt. 82, ripreso anche da BEGGIO, *Contributo*, cit., 176 nt. 249.

⁷³¹ Si tenga tuttavia presente che, a livello puramente speculativo, si potrebbe ravvisare un indizio in Joseph., *Ant. Jud.* 19.53-54. Dalla fonte si apprende che il marito di Giulia Livilla, il senatore Marco Vinicio (PIR V 445; R. HANSLIK, s.v. "*Vinicius* (7)", in *PWRE IX A*, 1, Stuttgart, 1961, 116 ss.), era stato indicato come possibile successore al trono imperiale al tempo della congiura contro Caligola, e che egli godeva dell'appoggio di sostenitori sia a corte, sia in Senato. Tanto poteva bastare per costruire una plausibile accusa di *maiestas*, permettendo a Messalina di diffondere i sospetti di una cospirazione contro Claudio, orchestrata proprio da Giulia Livilla e dal marito, con la collaborazione di amici fidati. In questo modo, Messalina si sarebbe certo assicurata la necessaria attenzione sul caso da parte della corte imperiale, affinché si indagasse a fondo sui fatti e si prendessero i necessari provvedimenti per debellare ogni eventuale minaccia all'incolumità del *princeps*, raggiungendo l'obiettivo di allontanare la sua rivale e altri soggetti scomodi. Cfr. SCHILLING, *'Poena Extraordinaria'*, cit., 205, il quale anche accenna alla possibilità di un'accusa per *crimen maiestatis*, pur senza addurre un'argomentazione a riguardo.

⁷³² Al di là dei riferimenti nella produzione di Seneca degli anni dell'esilio, dove egli a più riprese rivendica la sua innocenza, l'unica altra menzione esplicita della pena da lui subita nel 41 d.C. si ha in Tac., *Ann.* 13.42: *et Senecam increpans infensum amicis Claudii, sub quo iustissimum exilium pertulisset*. Tuttavia, si tratta di un passaggio in cui lo storico sta riportando le parole dell'infido Publio Suillio Rufo, del quale lo stesso Tacito evidenzia la natura abietta: *Variis deinde casibus iactatus et multorum odia meritis reus, haud tamen sine invidia Senecae damnatur. Is fuit Publius Suillius, imperitante Claudio terribilis ac venalis et mutatione temporum non quantum inimici cuperent demissus quique se nocentem videri quam supplicem mallet* (Tac., *Ann.* 13.42). Per questo, quel "*iustissimum exilium*" attribuito al filosofo deve forse essere inteso al contrario, ossia ritenendo che si sia trattato di un'esilio ingiusto e che colpì un'innocente Seneca. Sull'innocenza di Seneca, vd. anche le considerazioni di GRIFFIN, *Seneca*, cit., 60, e SINGH-MASUDA, *'Exilium Romanum'*, cit., 233. Sui processi contro Publio Suillio Rufo e il suo esilio, vd. *infra*, in questo capitolo, § 4.

⁷³³ Tacito, in *Ann.* 13.42, fa parlare Publio Suillio Rufo di "*exilium*", mentre in Cass. Dio 60.8.5 ricorre il molto generico verbo φεύγω. In Schol. Iuv. 5.109, invece, si trova l'unico effettivo riferimento a una

Qualche dato testuale in più, invece, lo si dispone con riguardo alle sorti di Giulia Livilla. Se si guarda al passo in cui Cassio Dione riferisce dell'esilio della donna, il verbo impiegato dallo storico greco è il molto forte e preciso ἐξορίζω, seguito dalla notizia che poco tempo dopo Giulia Livilla fu fatta uccidere: «καὶ ὕστερόν γε οὐ πολλῶ καὶ ἀπέκτεινεν αὐτήν»⁷³⁴. I due elementi della testimonianza lascerebbero intravedere i profili di una pena capitale, dapprima irrogata nella forma di una *deportatio in insulam*, alla quale avrebbe poi fatto seguito l'esecuzione capitale. Un trattamento sanzionatorio così grave, riservato alla nipote dell'imperatore, non può essere stato giustificato da nessun'altra condanna se non quella per cospirazione. Sempre Cassio Dione, però, lascia aperto il problema delle accuse mosse contro Giulia Livilla, perché è vero che egli menziona il *crimen adulterii*, ma solo come una delle molte cose di cui la donna era accusata: «ἐγκλήματα αὐτῇ ἄλλα τε καὶ μοιχείας παρασκευάσασα»⁷³⁵.

A prescindere dal fatto se l'esilio di Seneca e di Giulia Livilla fosse una *relegatio* o una pena capitale, il caso è particolarmente significativo perché dimostra l'ormai avvenuto consolidamento di una precisa tendenza alla strumentalizzazione delle accuse di *adulterium* che, in ragione della rigidità della procedura e della prevista pena del bando, erano diventate un efficace mezzo per liberarsi di nemici politici e rivali nei complessi quadri del potere dell'età imperiale, al pari delle accuse di *crimen maiestatis*⁷³⁶. Ciò non significa che una grandissima quantità di processi non si svolgessero sulla base di reali casi di adulterio e che non riguardassero anche imputati comuni, ma è oggettivo che la casistica tramandataci dalle fonti attiene per lo più a episodi eclatanti, che videro come protagonisti personaggi illustri della Roma del tempo, mettendo in evidenza degli aspetti eccezionali rispetto a quella che senza dubbio deve aver rappresentato la norma.

relegatio, poiché si dice che: *Hic [= Seneca], ut inquit Probus, sub Claudio quasi conscius adulteriorum Iuliae Germanici filiae in Corsicam relegatus post triennium revocatus*; si tratta, tuttavia, di una fonte più tarda e che riprende a sua volta la testimonianza di Probo che, però, non ci è pervenuta e non permette di operare un effettivo riscontro.

⁷³⁴ Cass. Dio 60.8.5: αὕτη [= Οὐαλερία Μεσσαλίνα] μὲν γὰρ τὴν Ἰουλίαν τὴν ἀδελφιδὴν αὐτοῦ, ὀργισθεῖσά τε ἅμα ὅτι μήτε ἐτιμᾶτο ὑπ' αὐτῆς μήτε ἐκολακεύετο, καὶ ζηλοτυπήσασα ὅτι περικαλλὴς τε ἦν καὶ μόνη τῷ Κλαυδίῳ πολλάκις συνεγίνετο, ἐξώρισεν, ἐγκλήματα αὐτῇ ἄλλα τε καὶ μοιχείας παρασκευάσασα, ἐφ' ἣ καὶ ὁ Σενέκας ὁ Ἀνναῖος ἔφυγε, καὶ ὕστερόν γε οὐ πολλῶ καὶ ἀπέκτεινεν αὐτήν.

⁷³⁵ *Ibid.*

⁷³⁶ Sul punto, cfr. le osservazioni di SINGH-MASUDA, *'Exilium Romanum'*, cit., 229, che definisce la condanna all'esilio come una vera e propria «weapon of oppresion» dell'età del Principato, e 233, dove si commenta il fatto che «by the time Claudius had come to power, the use of adultery charge to dispose of potential rivals or enemies, wheter innocent or not, had become almost commonplace».

Un successivo caso di palese utilizzo politico di un processo per *adulterium* si ebbe nel 62 d.C., quando l'imperatore Nerone, dietro compenso, fece confessare al fedele servitore Aniceto⁷³⁷ di aver commesso adulterio con Claudia Ottavia⁷³⁸, sua prima moglie. Nerone, infatti, voleva allontanare da sé sia Aniceto, che era stato suo complice nell'uccisione della madre Agrippina, sia l'ostile prima moglie, così da poter sposare Poppea. Aniceto si rese così reo confesso davanti al *consilium* imperiale e accettò di buon grado la sua condanna: «[Anicetus] tum in Sardiniam pellitur, ubi non inops exilium toleravit et fato obiit»⁷³⁹. Dopo la condanna del servitore, fu la volta di Ottavia, che fu accusata da Nerone con un apposito editto nel quale si riportavano numerosi fatti di adulterio e si millantava anche un procurato aborto. Ottavia fu condannata e relegata sull'isola di Pandateria⁷⁴⁰, dove trascorse un breve periodo di infelicità, circondata costantemente da soldati di guardia. Pochi giorni dopo la condanna, sopraggiunse l'ordine di ucciderla: Ottavia fu assassinata in modo brutale e la sua testa decapitata fu fatta pervenire a Roma, sotto lo sguardo trionfante di Poppea⁷⁴¹.

Per l'anno 109 d.C., invece, grazie alla testimonianza di Plinio il Giovane, è noto un caso di *adulterium* che richiese l'intervento dell'imperatore. In una lettera a Corneliano⁷⁴², Plinio racconta di essere stato chiamato da Traiano a far parte del suo *consilium* per la trattazione di «*variae cognitiones*», tra le quali un processo per adulterio contro Gallitta⁷⁴³, moglie di un tribuno militare candidato in quell'anno a una magistratura, che aveva disonorato sé stessa e il marito diventando l'amante di un centurione. Il marito, venuto a conoscenza della relazione, informò dei fatti il legato consolare, il quale a sua volta ritenne opportuno portare il caso all'attenzione dell'imperatore. Traiano, per prima cosa, decise per la condanna del centurione alla *relegatio*, destituendolo e mandandolo al confino: «*Caesar excussis probationibus centurionem exauctoravit atque etiam relegavit*»⁷⁴⁴. Con riguardo alla donna, il marito

⁷³⁷ PIR² A 589; P. VON ROHDEN, s.v. "Aniketos (5)", in *PWRE* I, 2, Stuttgart, 1894, 2210.

⁷³⁸ PIR² C 1110; S. BRASSLOFF, s.v. "Claudius (428)", *PWRE* III, 2, Stuttgart, 1899, 2893.

⁷³⁹ Tac., *Ann.* 14.62.

⁷⁴⁰ Vd. Tac., *Ann.* 14.63: «*eaque sibi comperta edicto memorat insulaque Pandateria Octaviam claudit*»; Suet., *Nero* 35: «*Eandem mox saepe frustra strangulare meditatus dimisit ut sterilem, sed improbane divortium populo nec parcente conviciis etiam relegavit, denique occidit sub crimine adulteriorum*».

⁷⁴¹ Tac., *Ann.* 14.62-63; Suet., *Nero* 35.2; 57.1; Iuv. 8.217-219; Cass. Dio 62.13.1.

⁷⁴² Plin., *ep.* 6.31.

⁷⁴³ PIR² G 42; A. STEIN, s.v. "Gallitta (1)", *PWRE* VII, 1, Stuttgart, 1910, 671.

⁷⁴⁴ Plin., *ep.* 6.31.5.

sembrava voler desistere dall'accusa contro di lei, ma fu costretto dall'imperatore a portare a termine il processo e Gallitta «*damnata et Iuliae legis poenis relicta est*»⁷⁴⁵.

Un ultimo caso celebre di *adulterium* risale al 181 d.C., quando l'imperatore Commodo venne a sapere dei numerosi tradimenti e della condotta immorale della moglie Bruzia Crispina⁷⁴⁶. Egli la punì secondo la legge sull'adulterio, relegandola sull'isola di Capri, dove la donna rimase fino al 187 d.C., quando Commodo la fece uccidere⁷⁴⁷.

4. Calumnia

Nel corso del Principato i calunniatori continuarono a essere imputati e processati in base alla *lex Remmia de calumniatoribus*, attribuita a un periodo compreso tra l'istituzione del primo processo per *quaestiones* e l'80 a.C.⁷⁴⁸. La portata della legge fu successivamente estesa per effetto del *SC Turpillianum* del 61 d.C. alle fattispecie di falsa accusa, *praevaricatio* e *tergiversatio*, nonché ai casi di chi avesse versato denaro affinché fossero poste in essere analoghe attività distorsive⁷⁴⁹. Non si possiedono testimonianze chiare in merito alla *poena legis* prevista dalla *lex Remmia*, ma generalmente si ritiene che la pena per il *calumniator* consistesse nell'*infamia*, alla quale si associavano la perdita del *ius accusandi* e della *dignitas*, nonché le sanzioni accessorie del divieto di postulare *pro aliis* e di accedere al decurionato⁷⁵⁰.

⁷⁴⁵ Plin., *ep.* 6.31.6. Sul caso vd. anche FAYER, *Concubinato Divorzio Adulterio*, cit., 351 ss.; SCHILLING, *'Poena Extraordinaria'*, cit., 285; STINI, *Exilium Romanum*, cit., 241.

⁷⁴⁶ PIR² B 170; W. HENZE, s.v. "*Bruttius* (11)", in *PWRE* III, 1, Stuttgart, 1897, 915.

⁷⁴⁷ Vd. Cass. Dio 72.4.6; Hist. Aug., *Comm.* 5.9. Cfr. *CIL*. VIII, 22689 (= AE 1903, 355).

⁷⁴⁸ Vd. Cic., *pro. Rosc. Am.* 55; D. 48.16.1.2, Marcian. *l. s. ad sc Turpill.* (Pal. 287); D. 22.5.13, Pap. 1 *de adult.* (Pal. 8). L'80 a.C. è l'anno in cui Cicerone pronunciò la sua *oratio pro Sexto Roscio Amerino*, nella quale si trova il più risalente riferimento alla *lex Remmia*. Vd. Cic., *pro Sex. Rosc.* 55-57. Sul punto, vd. ROTONDI, *Leges*, cit., 363.

⁷⁴⁹ Vd. Tac., *Ann.* 14.41; D. 47.15.3.3, Macer 1 *de publ. iud.* (Pal. 19); D. 48.16.1.1-4, Marcian. *l. s. ad sc Turpill.* (Pal. 287); D. 48.16.1.13, Marcian. *l. s. ad sc Turpill.* (Pal. 287); D. 48.16.8 e 10, Pap. 2 *de adult.* (Pal. 16); D. 48.16.15.1, Macer 2 *de publ. iud.* (Pal. 36); D. 50.2.6.3, Pap. 1 *resp.* (Pal. 392); Paul. Sent. 1.5.1, 1.5.2.

⁷⁵⁰ Vd. D. 3.2.4.4, Ulp. 6 *ad ed.* (Pal. 281); D. 48.1.14, Pap. 16 *resp.* (Pal. 735). Sulla pena prevista per la *calumnia*, vd. soprattutto E. LEVY, *Von den römischen Anklägervergehen*, in ID., *Gesammelte Schriften*, II, a cura di W. Kunkel e M. Kaser, Köln-Graz, 1963, 383 ss. [= *ZSS (Röm. Ab.)* 53 (1933), 155 ss.], con ampia adesione della dottrina successiva. Vd. quindi anche H.F. HITZIG, s.v. "*Calumnia*", in *PWRE* III, 1, München, 1887, 1414 ss.; MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., 489; U. BRASIELLO, s.v. "*Calumnia*", in *ED V*, 814 ss.; M. LAURIA, s.v. "*calumnia*", in *NNDI* II, Torino, 1957, 677 s.; ROBINSON, *Penal Practice*, cit., 90; D.A. CENTOLA, *Il 'crimen calumniae'*, Napoli, 1999, 91 s., con recensione di S. PULIATTI, *Per una storia del 'crimen calumniae'*, in *Index* 30 (2002), 283 ss., e, più di recente, SCHILLING, *'Poena extraordinaria'*, cit., 161 ss. Una diversa opinione che ha riscosso una certa attenzione da parte degli studiosi è quella di di J.G.

Resta comunque incerto se nel corso del Principato si fossero sviluppate forme di repressione della *calumnia* proprie della *cognitio extra ordinem*. Oltre a un discusso brano di Paolo⁷⁵¹ e a un altro frammento di Gaio altrettanto contestato⁷⁵², l'unica altra fonte a testimoniare l'esistenza di una repressione *extra ordinem* della *calumnia* è Paul. Sent. 5.4.11⁷⁵³, dove si indicano la *deportatio*, la *relegatio in insulam* e l'*amissio ordinis* come le pene applicate contro i *calumniatores* nell'ambito delle *cognitiones*. Tale frammento dell'epitome paolina, però, deve essere considerato la cristallizzazione finale di una prassi che interessò le corti giudicanti *extra ordinem* nel corso del Principato e che si affermò come regola soltanto in seguito. Questa prassi trova riscontro anche in un piccolo gruppo di condanne all'esilio all'esito di alcuni processi per *calumnia*.

Nel 24 d.C., il senatore Firmio Catone⁷⁵⁴ fu accusato di *calumnia* contro la sorella che lui aveva denunciato per lesa maestà; l'uomo fu condannato e la pena per lui prevista sarebbe stata l'*amotio in insulam*⁷⁵⁵. L'imperatore Tiberio, però, forse perché grato a

CAMIÑAS, *La lex Remmia de calumniatoribus*, Santiago de Compostela, 1984, 91 ss., riproposta poi anche in ID., *Le crimen calumniae dans lex Remmia de calumniatoribus*, in *RIDA* 37 (1990), 130 ss., secondo la quale contro il *calumniator* si irrogava la pena per il *crimen* di cui era stato falsamente e dolosamente imputato il *calumniatus*, in base a un principio di reciprocità della pena che parrebbe emergere dalle testimonianze in Cic., *pro Cael.* 47; Ps. Quint., *declam. maior.* 11; Mart., *epigr.* 4.4; Suet., *Aug.* 32.4. Cfr. SANTALUCIA, *Diritto e processo*, cit., 180 nt. 253. La dottrina maggioritaria sopra menzionata, però, ritiene più probabile che il principio di corrispondenza tra la pena per il calunniatore e quella prevista per il *crimen* oggetto di falsa accusa si sia sviluppato più tardi, passando attraverso la prassi delle *cognitiones extra ordinem*, e che la regola sia stata definitivamente sancita soltanto nel tardoantico.

⁷⁵¹ Si tratta di D. 48.16.3, Paul. 1 *sent.* (Pal. 1940) [= Paul. Sent. 1.5.2]: *Et in privatis et in extraordinariis criminibus omnes calumnioli extra ordinem pro qualitate admissi plectuntur*. Sul passo vd. LEVY, *Anklägervergehen*, cit., 165 ss., 171 s.; ID., *Pauli Sententiae: a Palingenesia of the Opening Titles as a Specimen of Research in West Roman Vulgar Law*, Ithaca, 1945, 107 ss.

⁷⁵² Vd. D. 47.10.43, Gai 3 *reg.* (Pal. 484): *Qui iniuriarum actionem per calumniam instituit, extra ordinem damnatur: id est exilium aut relegationem aut ordinis amotionem patitur*. Il passo fu già sospettato di interpolazione da LENEL, *Palingenesia*, I, cit., 251 nt. 2, in base allo stile inelegante e alla similitudine con Paul. Sent. 5.4.11, che sembrerebbe parafrasare.

⁷⁵³ Paul. Sent. 5.4.11: *Qui per calumniam iniuriae actionem instituit, extra ordinem punitur: omnes enim calumniatores exilii vel insulae relegatione aut ordinis amissione puniri placuit*.

⁷⁵⁴ PIR² F 158; R. GOLDFINGER, s.v. "Firmius (2)", *PWRE* VI, 2, Stuttgart, 1909, 2380. Si tratta dello stesso Firmio Cato che nel 16 d.C. aveva denunciato Marco Libone Druso di cospirazione contro l'Imperatore, dopo averlo ingannato con la sua falsa amicizia e i suoi subdoli consigli. A seguito dell'instaurazione del processo, Libone Druso aveva rinunciato a sostenerlo e si era tolto la vita, nonostante l'imperatore dubitasse delle accuse. Vd. Tac., *Ann.* 2.27 ss.

⁷⁵⁵ La pena prevista per Firmio Catone si ricava per analogia, tracciata dallo stesso Tacito, con quella che in quello stesso anno fu irrogata contro il senatore Publio Suillio Rufo, il quale, su insistenza dell'imperatore Tiberio, fu condannato alla pena capitale dell'esilio in un'isola per accettato del denaro in cambio di favori nel giudicare una causa. Vd. Tac., *Ann.* 4.31. Più ampiamente sulla condanna di Publio Suillio Rufo vd. *infra*, in questo capitolo, § 5.

Firmio Catone per aver denunciato Libone Druso nel 16 d.C., impedì che fosse esiliato e così egli fu semplicemente espulso dall'ordine senatoriale⁷⁵⁶.

Nel 34 d.C., Cornelio Crispo⁷⁵⁷ e Servilio Tusco⁷⁵⁸ erano diventati celebri a Roma per essere stati gli accusatori di Mamercio Emilio Scauro⁷⁵⁹, del quale avevano determinato la rovina⁷⁶⁰. Nel medesimo anno i due furono processati per *praevaricatio*⁷⁶¹, avendo essi desistito dall'accusa contro Publio Vario Ligure in cambio di un oneroso compenso. Crispo e Tusco furono entrambi condannati e «*in insulas interdicto igni atque aqua demoti sunt*»⁷⁶².

Nel 51 d.C. il senatore Giunio Lupo⁷⁶³ accusò di *crimen maiestatis* presso la corte imperiale l'anziano Vitellio, uno degli uomini più fidati di Agrippina. Claudio lo avrebbe anche condannato se non fosse stato per l'intercessione di Agrippina, che riuscì a mettere in salvo il suo sostenitore dalla pena capitale. Giunio Lupo fu quindi processato per *calumnia* e condannato ad *aqua et igni interdictio*: «*praebuissetque auris Caesar, nisi Agrippinae minis magis quam precibus mutatus esset, ut accusatori aqua atque igni interdiceret*»⁷⁶⁴.

Più interessante, invece, fu il processo che nel 55 d.C. vide imputata Giunia Silana⁷⁶⁵, donna di nobile estrazione, celebre a Roma tanto per la sua bellezza, quanto per la sua immoralità. Era da tempo amica intima di Agrippina, ma i rapporti s'incrinarono quando quest'ultima impedì il matrimonio tra Silana e un certo Sestio Africano. Silana

⁷⁵⁶ Vd. Tac., *Ann.* 4.31. Sul caso, notizie anche in ROGERS, *Criminal Trials*, cit., 84, e RUTLEDGE, *Imperial Inquisitions*, cit., 232. Cfr. SCHILLING, 'Poena extraordinaria', cit., 161 ss.

⁷⁵⁷ PIR² C 1307.

⁷⁵⁸ PIR² S 601; A. STEIN, s.v. "Servilius (89)", in *PWRE* II A, 2, Stuttgart, 1923, 1810 s.

⁷⁵⁹ PIR² A 404; VON ROHDEN, s.v. "Aemilius (139)", cit., 583 s.

⁷⁶⁰ Vd. Tac., *Ann.* 6.29.

⁷⁶¹ La *praevaricatio* fu assoggettata allo stesso regime della *calumnia* dal *SC Turpilianum* del 61 d.C. In seguito alla *lex Iulia iudiciorum publicorum* la *praevaricatio* divenne un crimine autonomo, di competenza della stessa *quaestio* che aveva pronunciato la sentenza contestata e che rilevava la collusione delle parti. Analoga la procedura in via di *cognitio extra ordinem*. Vd. D. 47.15.1 pr., Ulp. 6 *ad ed. praet.* (Pal. 281); D. 48.16.1.1, Marcian. *l. s. ad sc Turpill.* (Pal. 287); D. 50.16.212, Ulp. 1 *de adult.* (Pal. 1944); D. 47.15.3.1, Macer 1 *de publ. iudic.* (Pal. 19); D. 47.15.6, Paul. *l. s. de publ. iud.* (Pal. 1265). Sulla *praevaricatio* in generale, vd. almeno MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., 501 ss.; G. WESENBERG, s.v. "Praevaricatio", in *PWRE* XXII, 2, Stuttgart, 1953, 1680 ss.; LEVY, *Anklägervergehen*, cit., 395 ss.

⁷⁶² Tac., *Ann.* 6.30.1. Sul caso, cfr. ROGERS, *Criminal Trials*, cit., 154.

⁷⁶³ PIR² I 766; M. RIBA, s.v. "Iunius (89)", in *PWRE* X, 1, Stuttgart, 1918, 1050.

⁷⁶⁴ Tac., *Ann.* 12.42. Sul caso, cfr. le osservazioni di SCHILLING, 'Poena Extraordinaria', cit., 223, il quale, tuttavia, non ritiene che la pena prevista dalla *lex Remmia* si basasse sulla reciprocità della sanzione e considera l'*aqua et igni interdictio* come una modulazione del trattamento sanzionatorio propria dei processi della *cognitio extra ordinem*.

⁷⁶⁵ PIR² I 864; E. HOHL, s.v. "Iunius (205)", in *PWRE* X, 1, Stuttgart, 1918, 1113 s.

decise allora di vendicarsi: insieme a due suoi *clientes*, Iturio⁷⁶⁶ e Calvisio⁷⁶⁷, ordì un complotto contro Agrippina, facendola accusare di cospirazione contro il *princeps*, nel tentativo di sostenere l'insediamento al trono di Rubellio Plauto⁷⁶⁸, discendente per linea materna da Augusto, al quale si sarebbe poi unita in matrimonio per condividere con lui il potere. In un primo momento, l'imperatore credette alle accuse, ma Agrippina, con un accorato discorso, riuscì a convincere il figlio e la corte imperiale della sua innocenza, e ottenne che i suoi accusatori fossero condannati. Fu così che Giunia Silana, Calvisio e Iturio furono tutti puniti con l'esilio, sebbene con una modulazione nella severità del trattamento sanzionatorio: mentre Iturio e Calvisio, meri complici nel complotto, «*relegantur*», Giunia Silana, considerata la responsabile principale, «*in exilium acta*»⁷⁶⁹.

Nello stesso anno, un certo Peto accusò in giudizio Marco Antonio Pallante⁷⁷⁰, amante di Agrippina, e Sesto Afranio Burro⁷⁷¹ di aver cospirato per insediare al potere Fausto Cornelio Silla Felice⁷⁷², rivale di Nerone per la sua antica nobiltà e per gli stretti legami con la famiglia imperiale. Le accuse di Peto, però, si rivelarono del tutto infondate. L'uomo, inoltre, era già tristemente noto per aver lucrato su delle vendite eseguite in favore dell'erario e per questo era in antipatia a molti. Peto fu quindi processato e condannato all'*aqua et igni interdictio*⁷⁷³.

All'età di Nerone appartiene anche il processo per *calumnia* contro Publio Suillio Rufo⁷⁷⁴, un senatore che già nel 24 d.C. era stato condannato per aver accettato del denaro in cambio di favori nel giudicare una causa in qualità di pretore ed era stato esiliato in un'isola, ma che pure, grazie all'imperatore Claudio, era riuscito a tornare in patria e a continuare il *cursus honorum*⁷⁷⁵. Tra il 57 e il 58 d.C., Rufo fu nuovamente processato davanti alla corte imperiale, imputato per *calumnia* dopo aver condotto numerosi cittadini romani alla rovina a causa delle sue false accuse. Suillio si difese affermando che aveva

⁷⁶⁶ PIR² I 62; A. STEIN, s.v. "Iturius", in *PWRE* IX, 2, Stuttgart, 1916, 2380.

⁷⁶⁷ PIR² C 343; E. GROAG, s.v. "Calvisius (1)", in *PWRE* III, 1, Stuttgart, 1897, 1410.

⁷⁶⁸ PIR² R 115; A. NAGL, s.v. "Rubellius (8)", in *PWRE* I A, 1, Stuttgart, 1914, 1160.

⁷⁶⁹ Tac., *Ann.* 13.22. Per la narrazione della vicenda, vd. Tac., *Ann.* 13.19 ss.

⁷⁷⁰ PIR² A 858; P. VON ROHDEN, s.v. "Antonius (84)", in *PWRE* I, 2, Stuttgart, 1894, 2634 s.

⁷⁷¹ PIR² A 441; P. VON ROHDEN, s.v. "Afranius (8)", in *PWRE* I, 1, Stuttgart, 1893, 712 s.

⁷⁷² PIR² C 1463; E. GROAG, s.v. "Cornelius (391)", in *PWRE* IV, 1, Stuttgart, 1900, 1522.

⁷⁷³ Vd. Tac., *Ann.* 13.19.23. Notizie sul caso anche in RUTLEDGE, *Imperial Inquisitions*, cit., 252 s.; SCHILLING, 'Poena Extraordinaria', cit., 231.

⁷⁷⁴ PIR² S 970; M. FLÜB, s.v. "Suillius (4)", in *PWRE* IV A, 1, Stuttgart, 1931, 719.

⁷⁷⁵ La notizia della condanna è riferita da Tac., *Ann.* 4.31: *P. Suillium quaestorem quondam Germanici, cum Italia arceretur convictus pecuniam ob rem iudicandam cepisse, amovendum in insulam censuit*. Cfr. ROGERS, *Criminal Trials*, 84 s.; SINGH-MASUDA, 'Exilium Romanum', 193; SCHILLING, 'Poena Extraordinaria', cit., 160 s.

semplicemente agito su ordine dell'imperatore Claudio e di Messalina, ma Nerone intervenne per smentire ogni cosa. Suillio fu condannato a *relegatio* nelle isole Baleari⁷⁷⁶ e subì l'accessoria confisca dei beni, fatta eccezione per una quota del patrimonio che fu assegnata al figlio e per un'altra data alla nipote, e gli furono risparmiati i beni ereditati per testamento dalla madre e dalla nonna⁷⁷⁷.

Stando alla fonte tacitiana, l'esilio di Suillio Rufo si rivelò nel complesso una pena mite, dal momento che il condannato, ormai anziano, trascorse il resto dei suoi giorni tra agi e raffinatezze. Dopotutto, le isole Baleari erano note per essere un luogo accogliente e dal clima temperato, orizzonti ben diversi dai profili aspri e selvaggi delle Cicladi. La mitezza della pena, però, era dovuta soprattutto al fatto che non si trattò di pena capitale e che dal punto di vista patrimoniale si fecero molte concessioni. Le motivazioni di un trattamento sanzionatorio così di riguardo possono essere varie, ma certo si dovette tener conto dell'ormai avanzata età del reo, così come non si può del tutto escludere un'ottica premiale per compensare la condanna di un fedele amico della casa imperiale che aveva forse davvero agito d'accordo con lo stesso imperatore⁷⁷⁸.

Un'epistola di Plinio rende noto un altro caso di *calumnia* punita con *relegatio in insulam* che si verificò intorno al 107 d.C.⁷⁷⁹. Lustricio Bruziano⁷⁸⁰, governatore della provincia della Betica, accusò presso l'imperatore uno dei suoi collaboratori, Montanio

⁷⁷⁶ La terminologia relativa alla condanna, in realtà, potrebbe suscitare un'ambiguità. Tac., *Ann.* 13.43 dice: *igitur adempta bonorum parte (nam filio et nepti pars concedebatur eximebanturque etiam quae testamento matris aut aviae acceperant) in insulas Baleares pellitur*. Il verbo *pellor*, preso singolarmente, lascia intendere soltanto l'atto di allontanamento di taluno rispetto a un determinato luogo e, dunque, evoca una generica idea di bando. Cfr. s.v. "*pello*", in *ThLL* X, 1, 1009. Se però si guarda alla casistica di esilio, si nota che in Tacito, quando si vuole indicare la pena capitale, il verbo *pellor* è sempre accompagnato dalla specificazione "*in exilium*", come nei casi di Sosia Galla (Tac., *Ann.* 4.20; vd. *supra*, in questo capitolo, § 2.2); Rufrio Crispino (complice nella congiura pisoniana contro Nerone, vd. Tac., *Ann.* 15.71; vd. *supra*, in questo capitolo, § 2.2); Gaio Elvidio Prisco e Quinto Paconio Agrippino (Tac., *Ann.* 16.33; Tac., *Hist.* 4.6; vd. *supra*, in questo capitolo, § 2.2). Pertanto, nel caso di Suillio Rufo, mancando tale specificazione, è verosimile che il *pellor* stia a indicare il semplice bando.

⁷⁷⁷ Vd. Tac., *Ann.* 13.43.

⁷⁷⁸ Di Suillio Rufo, infatti, si hanno notizie relative su una sua vicinanza all'imperatore Claudio e a Messalina, oltre che del suo diretto coinvolgimento nell'accusa di un processo istituito a fini politici (vd. Tac., *Ann.* 11.1). Sul caso di Suillio Rufo, vd. anche i rilievi di SINGH MASUDA, '*Exilium Romanum*', cit., 193; SCHILLING, '*Poena Extraordinaria*', cit., 232 s. Informazioni biografiche su Suillio e sulla sua fama di delatore anche in RUTLEDGE, *Imperial Inquisitions*, cit., 270 s.

⁷⁷⁹ Plin., *ep.* 6.22. La lettera è indirizzata a Calestrio Tirone (PIR² C 222; E. GROAG, s.v. "*Calestrius*" (2), in *PWRE* III, 1, Stuttgart, 1897, 1352) che era stato nominato proconsole per la provincia della Betica per il biennio 107-108 d.C., motivo per il quale Plinio gli scrisse. La datazione del proconsolato, quindi, fornisce un *terminus ante quem* per la collocazione temporale del processo che viene riferito nella missiva.

⁷⁸⁰ PIR² L 446; F. MILTNER, s.v. "*Lustricius Brutianus*", *PWRE* XIII, 2, Stuttgart, 1927, 2039. Vd. anche R. SYME, *People in Pliny*, in *JRS* 58 (1968), 149.

Atticino⁷⁸¹, che si era macchiato di numerosi delitti. Atticino, allora, decise di accusare a sua volta Bruziano per i medesimi fatti. Il giudizio si svolse davanti al *consilium* imperiale, del quale faceva parte anche Plinio il Giovane, unica fonte sulla vicenda. Pare che Bruziano e Atticino fossero prima in rapporti di grande amicizia, ma che le ingiustizie e le evidenti nefandezze commesse dal secondo avessero spinto il primo a denunciarlo. La colpevolezza di Atticino risultò sin da subito evidente e l'imperatore Traiano non volle neanche procedere alla votazione per Bruziano, ma ordinò che si decidesse solo nei riguardi di Atticino, il quale fu: «*damnatus et in insulam relegatus*»⁷⁸².

Gli ultimi due casi di esilio noti per la casistica relativa alla *calumnia* risalgono alla piena età severiana, entrambi celebrati nel 217 d.C., e sono riferiti in Cass. Dio 78.21.2-5. Il primo riguarda i senatori Giulio⁷⁸³, Manilio⁷⁸⁴ e Sulpicio Arreniano⁷⁸⁵, considerati personaggi particolarmente pericolosi sia dall'imperatore Macrino, sia dallo stesso Senato, poiché con le loro false accuse avevano determinato la rovina di molti illustri cittadini. Per espressa volontà dell'imperatore, i tre furono processati e condannati al confino in delle isole: «τόν τε Μανίλιον καὶ τὸν Ἰούλιον καὶ προσέτι Σουλπίκιον Ἀρρηνιανόν, [...], ὃ τῆς Μυσίας ἄρξαντι ὑπεστρατηγήκει, ἐσεσυκοφαντήκει. καὶ οὗτοί τε ἐς νήσους ὑπεωρίσθησαν»⁷⁸⁶.

Il secondo caso, invece, vide imputato un certo Lucio Lucilio Priscilliano⁷⁸⁷, la cui fama di calunniatore era pari a quella di abile cacciatore, poiché gli uomini che aveva fatto condannare erano più numerosi delle bestie feroci da lui abbattute. Sebbene la sua attività di delatore gli avesse portato molti onori al tempo dell'imperatore Caracalla, non appena quest'ultimo morì, Priscilliano cadde in disgrazia e subì le conseguenze dell'odio da parte dell'ordine senatorio. Messo formalmente sotto accusa, fu condannato anche lui all'esilio in un'isola: «καὶ Λούκιος Πρισκίλλιανὸς ὑπ' αὐτῆς τῆς βουλῆς προβληθείς [...] καὶ ἐπικλητός τε ἐγένετο καὶ ἐς νῆσον κατεκλείσθη»⁷⁸⁸.

⁷⁸¹ PIR² M 680; A. STEIN, s.v. “*Montanius Atticinus*”, in *PWRE* XVI, 1, Stuttgart, 1933, 204. Vd. anche SYME, *People in Pliny*, cit., 149 s.

⁷⁸² Plin., *ep.* 6.22.

⁷⁸³ PIR² I 102; M. RIBA, s.v. “*Iulius (4)*”, in *PWRE* X, 1, Stuttgart, 1918, 107.

⁷⁸⁴ PIR² M 128; M. FLÜß, s.v. “*Manilius (9)*”, in *PWRE* XIV, 1, Stuttgart, 1930, 1133.

⁷⁸⁵ PIR² S 985; M. FLÜß, s.v. “*Sulpicius (23)*”, in *PWRE* IV A, 1, Stuttgart, 1931, 744.

⁷⁸⁶ Cass. Dio 78.21.2-3.

⁷⁸⁷ PIR² L 392; A. STEIN, s.v. “*Lucilius (30)*”, in *PWRE* XIII, 2, Stuttgart, 1927, 1654.

⁷⁸⁸ Cass. Dio 78.21.3-5. Cfr. *CIL* IX, 338.

I due casi, così simili nella sostanza, sono effettivamente narrati da Cassio Dione secondo uno schema che instaura un'analogia, ma è necessario un chiarimento relativo alla pena, poiché è diversa la terminologia impiegata dalla fonte rispettivamente per l'una e per l'altra condanna.

Nel primo caso si dice che i tre delatori «ἐς νήσους ὑπεωρίσθησαν» e, come si è già in più occasioni rilevato, il verbo ὑπεορίζω sta a indicare un'*interdictio* o, come in questo caso, una *deportatio in insulam*. Inoltre, la natura capitale dell'esilio che colpì i senatori Giulio, Manilio e Sulpicio Arreniano è confermata anche da un altro dettaglio riferito da Cassio Dione, ossia che i tre calunniatori non subirono la pena di morte soltanto perché l'imperatore lo vietò espressamente: «ἀπέϊπε γὰρ ἄντικρυς μηδένα αὐτῶν θανατωθῆναι, αὐτὸ τοῦτο γράψας ἵνα μή, ἃ ἐκείνοις ἐγκαλοῦμεν, αὐτοὶ ποιοῦντες φανῶμεν"»⁷⁸⁹; deve dunque ritenersi certa la natura capitale della pena irrogata.

Per il caso di Lucio Lucilio Priscilliano, invece, Cassio Dione dice che egli «καὶ ἐπὶ κλητὸς τε ἐγένετο καὶ ἐς νῆσον κατακλείσθη»⁷⁹⁰, suscitando il dubbio che possa esserci stata una differenza di trattamento sanzionatorio tra i due casi. Il verbo κατακλείω, infatti, ha un significato che si lega principalmente all'atto di recludere taluno in un luogo ben preciso e per questo potrebbe indicare anche una *relegatio*⁷⁹¹. Guardando all'impiego del verbo in Cassio Dione, emerge un'effettiva ambiguità di significato. Nella casistica d'esilio, κατακλείω ricorre in altre due occasioni: in Cass. Dio 59.3.6, dove l'espressione «ἐς νῆσον τὰς δύο κατέκλεισεν» fa riferimento al confino di Agrippina minore e Giulia Livilla da parte di Caligola, che, come si è visto, si trattò di una *relegatio in insulam*⁷⁹², e in Cass. Dio 66.13.2: «Δημήτριον καὶ τὸν Ὀστιλιανὸν καὶ ἐς νήσους κατέκλεισε», che si riferisce alla *deportatio in insulam* subita dai filosofi Demetrio e Ostiliano⁷⁹³. Pertanto, sulla base dei soli termini, resterebbe un ineliminabile margine d'incertezza nella qualificazione dell'esilio, ma in questo caso è il contesto a permettere di fare chiarezza. Sarebbe improbabile, infatti, che due casi tanto simili, che videro imputati soggetti parimenti in odio al consesso dei *patres*, e per di più discussi nel medesimo anno, abbiano

⁷⁸⁹ Cass. Dio 78.21.3.

⁷⁹⁰ Cass. Dio 78.21.5.

⁷⁹¹ Vd. s.v. “κατακλείω”, *LSJ*⁹, 898, a differenza del verbo ὑπεορίζω, che ha una sfumatura di significato maggiormente legata all'idea di uscire fuori dai confini. Vd. s.v. ὑπεορίζω, in *LSJ* II⁹, 1867; cfr. s.v. ἐξορίζω, in *LSJ*⁹, 598.

⁷⁹² Vd. *supra*, in questo capitolo, § 2.2.

⁷⁹³ Vd. *supra*, in questo capitolo, § 2.3.

condotto a pene tanto differenti, e per questo il verbo κατακλείω può essere qui considerato un sinonimo di ὑπερορίζω, perciò riferito a una pena capitale, e forse scelto da Cassio Dione per una variazione stilistica.

All'esito dell'esame di queste condanne, si possono ora fare alcune considerazioni sull'aspetto sanzionatorio della *calumnia* nelle *cognitiones extra ordinem*.

La maggior parte dei casi di calunnia visti riguardano false accuse di *crimen maiestatis* e tutti i *calumniatores* furono condannati all'esilio capitale, alternativamente nella forma dell'*aqua et igni interdictio* o della *deportatio in insulam*. Le uniche eccezioni sono rappresentate da Firmio Catone, che però non fu esiliato solo grazie all'intercessione dell'imperatore, e dai complici di Giunia Silana, i quali subirono la semplice *relegatio*, in un'ottica di gradazione della pena rispetto all'*interdictio* che invece colpì l'autrice principale del *crimen*. Furono similmente puniti con *deportatio in insulam* anche Cornelio Crispo e Servilio Tusco, colpevoli di *praevaricatio*.

Gli unici due *relegati* furono Publio Suillio Rufo e Montanio Atticino. Il primo fu processato come *calumniator* per aver fatto condannare con le sue false accuse molti uomini in un ampio arco di tempo. Vista la gravità e la reiterazione della condotta, la *relegatio* fu senz'altro una pena mite, ma comprensibile se si considerano la sua anzianità e, soprattutto, la vicinanza di Suillio alla famiglia imperiale e il suo aver agito per conto dell'imperatore stesso. Di Montanio Atticino, invece, si ignorano gli elementi dell'accusa necessari a circoscrivere più precisamente le motivazioni alla base della condanna alla *relegatio*.

I dati, dunque, consentono di ritenere sia che nel corso del Principato la *calumnia* fosse trattata anche *extra ordinem*, sia che la pena per il *calumniator* potesse comportare l'esilio capitale per il reo, soprattutto nei casi più gravi, mentre per il resto ci si limitasse alla *relegatio*, anche *in insulam*, o alla sola esclusione dall'ordine di appartenenza.

5. Crimen de pecuniis repetundis

La disciplina in materia di *repetundae*, al pari di quella *de maiestate*, fu interessata da una costante evoluzione. Trattandosi di un reato proprio della classe politica repubblicana, legato per lo più alle dinamiche dell'amministrazione provinciale, con

l'avvento del Principato le *repetundae* erano destinate a una profonda e inevitabile trasformazione, visti i radicali cambiamenti che interessarono i rapporti tra Roma e le province, la composizione e le prerogative delle classi superiori, così come anche il sistema repressivo. Eppure, a differenza di altre fattispecie criminose, le *repetundae* non furono oggetto di nuova legislazione da parte di Augusto.

Per tutta l'età imperiale la legge di riferimento per il *crimen de pecuniis repetundis* rimase la relativa *lex* di Giulio Cesare del 59 a.C., che aveva già a suo tempo sensibilmente ampliato il novero dei soggetti e delle condotte punibili, pur riprendendo gli aspetti fondamentali della procedura dalla precedente *lex Cornelia repetundarum*, della quale aveva anche mantenuto il trattamento sanzionatorio. Questo prevedeva una pena commisurata al *simplum* del maltolto e l'*infamia* del reo, nonché l'eventuale irrogazione della pena capitale in casi di particolare gravità o laddove il condannato non fosse stato in grado di restituire per intero le somme dovute⁷⁹⁴. In età augustea s'interveniva con uno specifico senatoconsulto, il *SC Calvisianum*, volto a semplificare la presentazione dell'accusa da parte dei provinciali e allo snellimento della procedura recuperatoria davanti al Senato, ma non anche alla modificazione della pena⁷⁹⁵.

⁷⁹⁴ Si è già vista la condanna all'esilio subita da Aulo Gabinio nel 54 a.C. in base alla *lex Iulia de pecuniis repetundis*, sulla quale vd. *supra*, Capitolo Primo, § 3.2, e *ivi*, vd. nt. 262 per i riferimenti bibliografici sulla *lex Iulia* in questione e la discussione delle diverse posizioni della dottrina in merito alla pena prevista.

⁷⁹⁵ Vd. *Ed. ad Cyr.* V, ll. 83-144. La nuova disciplina fu introdotta per ovviare ad alcuni problemi legati alla lentezza dei processi per *repetundae* che rendevano difficoltoso per i provinciali ricevere soddisfazione per le ingiustizie subite e un risarcimento dei danni patrimoniali. Il *SC Calvisianum* rese più agevole l'accesso alla giustizia, prevedendo che, in assenza di *res capitale*, l'accusa fosse affidata a un patrono indicato dai provinciali, il quale se ne sarebbe reso portavoce davanti al Senato e che si sarebbe avvalso della testimonianza dei danneggiati nel corso del processo. Per rendere più rapida la procedura, mediante *sortitio* e successive ricusazioni incrociate delle parti, sarebbero stati selezionati cinque senatori che avrebbero costituito il collegio giudicante, con il compito di pronunciare una sentenza entro trenta giorni dall'inizio del processo. La procedura introdotta dal *SC Calvisianum* scindeva, così, l'aspetto della reintegrazione patrimoniale, dalla repressione delle accuse capitali. Del *SC Calvisianum* vd. l'edizione critica di J. STROUX, L. WENGER, *Die Augustus-Inschrift auf dem Marktplatz von Kyrene*, München, 1928, e il commento di V. ARANGIO-RUIZ., *L'editto di Augusto ai Cirenei*, cit., 14 ss. Vd., ancora, A. PREMERSTEIN, *Zu den kyrenäischen Edikten*, cit., 431 ss., e F. DE VISSCHER, *Les édits d'Auguste*, cit., 1940, ove ulteriore e dettagliata bibliografia. Cfr. G. LA PIRA, *Contenuto processuale del Senatus Consulto di Augusto ai Cirenei*, in *Stud. Ital. di Filol. Class.*, 1929, 59 ss., il quale però sostiene che il senatoconsulto Calvisiano avrebbe addirittura introdotto un giudizio privato formulare la cui fase *in iure* si sarebbe tenuta dinanzi all'assemblea plenaria del senato e la fase *apud iudicem* davanti ai *recuperatores*. Vd., dunque, la critica a La Pira in M. LAURIA, *Accusatio-inquisitio*, in *Atti R. Accad. Sc. Mor. Polit. Napoli* 56 (1934), 40 nt. 2. Più ampiamente sulla separazione dell'aspetto patrimoniale dalla pena capitale, con commento al contenuto del *SC Calvisianum* a confronto con i dati emergenti dal *Fragmentum Leidense*, vd. F. SERRAO, *Il frammento leidense di Paolo. Problemi di diritto criminale romano*, Milano 1956, 43 ss. Vd. anche C. VENTURINI, *Studi sul crimen repetundarum*, cit., 225 ss.; PURPURA, *Gli 'Edicta Augusti ad Cyrenenses'*, cit., 461 ss.

Le condanne all'esilio per *crimen de pecuniis repetundis* note per il periodo del primo Principato risultano essere coerenti con tale quadro sanzionatorio. Si tratta, infatti, di casi in cui il capo d'imputazione comprende sempre anche delle accuse capitali, in ragione delle quali il processo si svolgeva davanti al Senato in seduta plenaria e non secondo la procedura semplificata introdotta dal *SC Calvisianum*.

Il primo caso di cui si ha notizia risale al regno dell'imperatore Tiberio, ma la vicenda si lega a un altro processo *de pecuniis repetundis* di età augustea, del quale offre testimonianza indiretta.

Nel 22 d.C. Gaio Giunio Silano⁷⁹⁶, al termine del suo mandato come proconsole d'Asia per il biennio 20-21 d.C., fu accusato dai provinciali di crudeltà, concussione e malversazioni. A tale denuncia si aggiunsero anche le accuse di *laesa maiestas* da parte dei colleghi Mamercio Emilio Scauro⁷⁹⁷, Giunio Otone⁷⁹⁸ e Bruttidio Nigro⁷⁹⁹, per aver pubblicamente spregiato il nome di Augusto e ingiuriato l'imperatore Tiberio. Al coro degli accusatori si unirono il questore di Silano, Gellio Publicola⁸⁰⁰ e il suo legato Marco Paconio, i quali confermarono le condotte aggressive e violente di Silano, e le ruberie a danno dei provinciali. Ne conseguì un processo di ampia portata che si svolse presso la corte del Senato e in presenza dell'imperatore che, stando al racconto di Tacito, interrogò personalmente Silano con un'incalzante serie di domande. Per fare chiarezza sui fatti, furono anche acquistati gli schiavi dell'ex governatore, così da estorcerne con la tortura testimonianze contro l'imputato, mentre ai familiari s'impedì di intervenire in suo favore. Davanti a un'orchestrazione di tale portata, a nulla valsero le suppliche di Silano, il quale rinunciò persino a difendersi: «*nec dubium habebatur saevitiae captarumque pecuniarum teneri reum*»⁸⁰¹.

Al momento di emettere la sentenza, Tiberio richiamò il caso di Lucio Valerio Messalla Voleso⁸⁰², del quale fece dare lettura del senatoconsulto di condanna,

⁷⁹⁶ PIR² I 825; E. HOHL, s.v. "*Iunius* (159)", in *PWRE* X, 1, Stuttgart, 1918, 1087 s.

⁷⁹⁷ PIR² A 404; VON ROHDEN, s.v. "*Aemilius* (139)", cit., 583 s.

⁷⁹⁸ PIR² I 788; K. GERTH, s.v. "*Iunius* (113)", in *PWRE* X, 1, Stuttgart, 1918, 1071 ss.

⁷⁹⁹ PIR² B 158; W. HENZE, s.v. "*Bruttidius* (2)", in *PWRE* III, 1, Stuttgart, 1897, 907.

⁸⁰⁰ PIR² G 133; E. GROAG, s.v. "*Gellius* (19)", in *PWRE* VII, 1, Stuttgart, 1910, 1005.

⁸⁰¹ Tac., *Ann.* 3.67.

⁸⁰² PIR² V 96; R. HANSLIK, s.v. "*Valerius* (270)", in *PWRE* VIII A, 1, Stuttgart, 1955, 170. Lucio Valerio Messalla Voleso era stato proconsole d'Asia sotto Augusto e nel corso del suo mandato in provincia si rese celebre per la sua spregiudicatezza, e per la crudeltà e le violenze perpetrate contro i provinciali. Nel *De ira*, Seneca sceglie proprio Messalla Voleso come esempio, ricordando il giorno in cui, dopo aver fatto decapitare trecento uomini in un sol giorno, si aggirò fiero in mezzo ai cadaveri della strage da lui stesso preordinata (Sen., *de ira* 2.5.5). Sul processo a Messalla Voleso non si hanno notizie specifiche, ma alcune

impiegandolo come precedente a giustificazione dell'inevitabile condanna capitale di Silano. Il senatore Lucio Calpurnio Pisone⁸⁰³ propose allora che «*aqua atque igni Silano interdicendum censuit ipsumque in insulam Gyarum relegandum*»⁸⁰⁴; l'isola di Giaro, però, era inospitale e selvaggia a tal punto che Tiberio la considerò una pena eccessiva, soprattutto tenendo conto della famiglia e del rango di Silano⁸⁰⁵, e per questo fu disposto che il reo fosse piuttosto confinato sull'isola di Cynthus, sempre nelle Cicladi, ma con la prospettiva di migliori condizioni di vita⁸⁰⁶.

L'anno seguente si verificò un altro caso legato all'amministrazione della provincia d'Asia. Il prefetto Gneo Lucilio Capitone⁸⁰⁷, emissario dell'imperatore con competenze limitate alla sola materia fiscale, fu condotto in giudizio davanti alla corte del Senato con l'accusa di essersi arrogato poteri che non aveva, impiegando milizie privo di ogni autorità e autorizzazione a farlo, elevandosi di fatto al rango di pretore: «*quod si vim praetoris usurpasset manibusque militum usus foret, spreta in eo mandata sua*»⁸⁰⁸. Furono quindi ascoltate le testimonianze dei provinciali e Capitone fu condannato all'esilio⁸⁰⁹. L'indicazione della pena irrogata contro Capitone si ha in Cass. Dio 58.23.4: ««τοῦτο δὲ τὸν Καπίωνα τὸν τὴν Ἀσίαν ἑπιτροπεύσαντα ἐς τὸ συνέδριον ἐσήγαγε, [...], ἐφυγάδευσεν»; il verbo “φυγάδευω” non permette di qualificare con certezza la tipologia d'esilio subita dal prefetto, ma si può quantomeno supporre un'*interdictio*.

informazioni si possono trarre per inferenza proprio a partire dal confronto con la condanna di Gaio Giunio Silano del 22 d.C., la quale lascia quantomeno supporre un processo simile e l'irrogazione della pena dell'esilio. Sul caso di Lucio Valerio Messalla Voleso vd. anche BLEICKEN, *Senatsgericht*, cit., 35 nt. 44; BAUMAN, *Human Rights in Ancient Rome*, London, 2000, 89 s.; SCHILLING, 'Poena Extraordinaria', cit., 106 ss.

⁸⁰³ PIR² C 292; E. GROAG, s.v. “Calpurnius (75)”, in *PWRE* III, 1, Stuttgart, 1897, 1383.

⁸⁰⁴ Tac., *Ann.* 3.68.

⁸⁰⁵ Tac., *Ann.* 3.69: «[Tiberius] *addidit insulam Gyarum immitem et sine cultu hominum esse: darent Iuniae familiae et viro quondam ordinis eiusdem ut Cythnum potius concederet*». Anche in questo caso avviene una modulazione della pena specificamente basata sullo *status* del reo (*honestior*), che diventa anche criterio per la scelta della destinazione dell'esiliato. Ne consegue che per i Romani esisteva, evidentemente, una gerarchia interna alla sistematica dell'esilio, specificamente riguardante l'asperità dei luoghi di confino, della quale si teneva pure conto in sede di condanna. Cfr., ad esempio, il caso di Vibio Sereno, sul quale si vd. *infra*, in questo capitolo, § 6.

⁸⁰⁶ Tac., *Ann.* 3.66-69, 4.15.3. Sul caso di Gaio Giunio Silano, vd. anche ROGERS, *Criminal Trials*, cit., 66 ss.; SHERWIN-WHITE, *Poena Legis Repetundarum*, cit., 17 s., KÖSTERMANN, *Die Majestätsprozesse*, cit., 104 s., BLEICKEN, *Senatsgericht*, cit., 159; D.C.A. SHOTTER, *The Trial of C. Iunius Silanus*, in *CPh* 67 (1972), 126 ss., BAUMAN, *Human Rights*, cit., 90, SANTALUCIA, *La situazione patrimoniale*, cit., 186.

⁸⁰⁷ PIR² L 381; A. STEIN, s.v. “Lucilius (24)”, in *PWRE* XIII, 2, Stuttgart, 1927, 1642.

⁸⁰⁸ Tac., *Ann.* 4.15. Cfr. Cass. Dio 57.23.4.

⁸⁰⁹ Per la narrazione dei fatti, vd. Tac., *Ann.* 4.15.2-5; Cass. Dio 57.23.4. Cfr. ROGERS, *Criminal Trials*, cit., 73; BLEICKEN, *Senatsgericht*, cit., 159 s.; ZÄCH, *Die Majestätsprozesse unter Tiberius*, cit., 62; SCHILLING, 'Poena Extraordinaria', cit., 155 s.

Nel 38 d.C. fu processato Avillio Flacco⁸¹⁰, amico personale di Tiberio e prefetto d'Egitto dal 32 d.C. al 38 d.C. I rapporti tra Flacco e il nuovo imperatore Caligola furono tesi sin dall'inizio, fino a quando, sul finire del suo mandato in provincia, Flacco fu fatto improvvisamente arrestare mentre si trovava ancora in Egitto e fu condotto a Roma, dove fu processato in base alle accuse avanzate da un certo Isidoro e un certo Lampone, suoi nemici. Le notizie sul processo contro Avillio Flacco sono tramandate da Filone di Alessandria, il quale descrive con dovizia di particolari l'amministrazione tirannica del governatore e la sua crudeltà nei confronti degli ebrei. Sebbene in Filone manchi un'espressa menzione del capo d'imputazione, si ha una precisa indicazione del trattamento sanzionatorio: Flacco fu deportato sull'isola di Andros⁸¹¹.

La severità della pena lascerebbe ipotizzare una condanna in base alla *lex Iulia maiestatis*, soprattutto in considerazione dei complicati rapporti tra Flacco e l'imperatore, il quale da tempo nutriva dei sospetti nei suoi confronti. Un ulteriore indizio sul fatto che il capo d'imputazione possa essere stato per *maiestas* si potrebbe rintracciare nella scelta del luogo di deportazione: dalla narrazione filoniana si apprende che in un primo momento Caligola propose di far trasferire il condannato sull'isola di Giaro, ma il suo amico e fidato consigliere Marco Emilio Lepido suggerì piuttosto l'isola di Andros, certo più ospitale, ma anche geograficamente più vicina a Roma, e fu questa la soluzione poi adottata. Se si ritiene che Avillio Flacco fu condannato per un *crimen* di natura politica come la *maiestas*, allora si potrebbe spiegare la proposta di Lepido proprio nell'ottica di una sottintesa volontà di tenere sotto controllo un soggetto potenzialmente pericoloso. È pur vero, però, che Filone non avrebbe avuto alcuna ragione di tacere sul *crimen maiestatis* se questa fosse stata l'imputazione. Si deve anche considerare il fatto che la fonte colloca il racconto del processo contro Avillio Flacco dopo aver fatto cenno ad altri governatori che sia sotto Augusto, sia sotto Tiberio, si erano resi autori dei più svariati misfatti, per i quali, una volta rientrati a Roma, furono imputati di *crimen de pecuniis repetundis*. Le condotte che Filone imputa ad Avillio Flacco contro gli ebrei d'Egitto s'inscrivono proprio in questo quadro narrativo⁸¹² e pertanto è possibile ritenere che il processo si ebbe per *repetundae* e non per *maiestas*⁸¹³. Si è anche visto che la pena

⁸¹⁰ PIR² A 1414; P. VON ROHDEN, s.v. "Avillius (3)", in *PWRE* II, 2, Stuttgart, 1896, 2392.

⁸¹¹ Vd. Philo, in *Flacc.* 148-151, 156-162, 180-190.

⁸¹² Cfr. Philo, in *Flacc.* 55-57, 77 e 171.

⁸¹³ Giunge alle stesse conclusioni anche SCHILLING, 'Poena extraordinaria', cit., 195. Sulla condanna di Avillio Flacco, cfr. anche le osservazioni di BRUNT, *Charges of Provincial Maladministration*, cit., 208 s.,

dell'esilio veniva irrogata in via di *cognitio extra ordinem* per casi aggravati di *repetundae*, motivo per cui la *deportatio* di Avillio Flacco non solo non desta dubbi in merito al capo d'imputazione, ma la sua specifica modulazione si giustifica proprio anche alla luce dell'innegabile connotazione politica del processo e della condanna⁸¹⁴.

Grazie a Flavio Giuseppe, invece, è nota la condanna all'esilio di Ventidio Cumano⁸¹⁵, procuratore di Giudea tra il 48 e il 52 d.C., collaboratore del governatore Marco Antonio Felice⁸¹⁶. Tacito descrive la gestione provinciale dei due in termini di «*cuncta malefacta*», e dicendo anche che «*atque interim Felix intempestivis remediis delicta accendebat, aemulo ad deterrima Ventidio*»⁸¹⁷. I Galilei e i Samaritani, da tempo divisi e in lotta tra loro, videro inasprirsi i loro rapporti anche in ragione del malgoverno della regione; la situazione fu aggravata da un crescendo di violenze che richiese l'intervento militare di Roma, ma le truppe di Felice e Cumano non furono in grado di sedare i ribelli. L'imperatore inviò allora Quadrato, governatore della Siria, e le sue milizie per ristabilire l'ordine e numerosi Giudei furono condannati a morte. Le responsabilità per i disordini, le violenze e la cattiva amministrazione della provincia furono fatte ricadere su Cumano, il quale fu esonerato dall'incarico e inviato a Roma, dove fu condannato dall'imperatore Claudio all'esilio⁸¹⁸.

Alla fine del 60 d.C. una delegazione della Mauretania accusò di *crimen de pecuniis repetundis* il cavaliere Vibio Secondo⁸¹⁹, che fu condannato ed espulso dall'Italia. Secondo il racconto di Tacito, Vibio Secondo avrebbe dovuto subire una pena ben più grave, ma fu salvato grazie all'intercessione dell'autorevole fratello Quinto Vibio Crispo⁸²⁰. Poiché l'esilio era la pena usualmente irrogata nei casi più gravi di *repetundae*, è probabile che la pena più severa alla quale Vibio Secondo sarebbe riuscito a sottrarsi

il quale imputa la condanna di Flacco più all'aperta inimicizia di Caligola che non a reali responsabilità del prefetto; SINGH-MASUDA, *'Exilium Romanum'*, cit., 201 ss.; RUTLEDGE, *Imperial Inquisitions*, cit., 201.

⁸¹⁴ Cfr. SCHILLING, *'Poena extraordinaria'*, cit., 194 s., il quale sostiene che la pena dell'esilio sarebbe anche motivo determinante per escludere l'imputazione per *crimen maiestatis*, ritenendo che quest'ultimo nelle *cognitiones extra ordinem* fosse sempre punito con pena di morte.

⁸¹⁵ PIR V 250; R. HANSLIK, s.v. "*Ventidius* (7)", in *PWRE* VIII A, 1, Stuttgart, 1955, 816 s.

⁸¹⁶ Si tratta del fratello di Marco Antonio Pallante, fidato liberto dell'imperatore Claudio e da tempo al servizio della famiglia giulio-claudia, al quale il *princeps* affidò anche la gestione finanziaria dell'impero. PIR² A 828; VON ROHDEN, s.v. "*Antonius* (84)", cit., 2634 s.

⁸¹⁷ Tac., *Ann.* 12.54.

⁸¹⁸ Joseph., *Ant. Jud.* 20.5.6. Cfr. la diversa narrazione in Tac., *Ann.* 12.54, in base al quale Ventidio Cumano sarebbe stato processato e condannato da Quadrato, al quale l'imperatore avrebbe dato piena facoltà di giudizio.

⁸¹⁹ PIR V 398; R. HANSLIK, s.v. "*Vibius* (52)", in *PWRE* VIII A, 2, Stuttgart, 1966, 1983.

⁸²⁰ PIR V 379; R. HANSLIK, s.v. "*Vibius* (28)", in *PWRE* VIII A, 2, Stuttgart, 1966, 1968.

fosse proprio l'*interdictio*, poi mitigata in semplice *relegatio*⁸²¹, come lascerebbe intendere anche il caso del proconsole Antonio Flamma⁸²², proconsole di Cirenaica per il biennio precedente, che nel 70 d.C., per condotte simili a quelle di Vibio Secondo, «*damnatur lege repetundarum et exilio ob saevitiam*»⁸²³.

Casistica successiva è nota grazie all'epistolario di Plinio il Giovane, il quale più volte fu promotore dell'accusa in Senato in rappresentanza di comunità provinciali vittime delle angherie dei governatori. Con specifico riguardo alle condanne all'esilio, due sono i processi di particolare rilevanza.

Il primo processo ebbe luogo nel 98 d.C. e vide imputato il proconsole d'Africa Mario Prisco⁸²⁴, accusato non solo di aver sottratto indebitamente somme di denaro pubblico, ma anche di molte altre crudeltà contro le popolazioni locali, e di corruzione per aver mandato a morte degli innocenti dietro lauto compenso. Insieme a Mario Prisco furono processati i complici Flavio Marciano⁸²⁵ e Vitellio Onorato⁸²⁶, che però morì nelle mura del processo. La causa fu discussa in Senato al cospetto dell'imperatore ed ebbe una particolare risonanza a Roma, data la gravità delle accuse, la fama di Prisco, e la quantità di prove e testimonianze contro gli imputati. Il processo si protrasse, infatti, per numerose sedute, fino alla condanna degli imputati: Mario Prisco e Flavio Marciano, giudicati parimenti colpevoli, su proposta del senatore Gaio Giulio Cornuto Tertullo⁸²⁷ furono condannati all'*aqua et igni interdictio* con bando dall'Italia, e per Marciano anche dall'Africa, sua provincia d'origine⁸²⁸. Il risarcimento patrimoniale, invece, gravò interamente su Prisco, il quale fu condannato a versare all'erario i settecentomila sesterzi a cui ammontava la pena pecuniaria, commisurata al maltolto⁸²⁹.

⁸²¹ Vd. le notizie sul caso in Tac., *Ann.* 14.28 e *Hist.* 2.10. Cfr. BLEICKEN, *Senatsgericht*, cit., 162; SCHILLING, *Poena Extraordinaria*, cit., 235 s.

⁸²² PIR² A 831; P. VON ROHDEN, s.v. "*Antonius* (57)", in *PWRE* I, 2, Stuttgart, 1894, 2618.

⁸²³ Tac., *Hist.* 4.45. Cfr. BLEICKEN, *Senatsgerichts*, cit., 162.

⁸²⁴ PIR² M 315; F. MILTNER, s.v. "*Marius* (59)", in *PWRE* XIV, 2, Stuttgart, 1930, 1835.

⁸²⁵ PIR² F 313; A. STEIN, s.v. "*Flavius* (127)", in *PWRE* VI, 2, Stuttgart, 1909, 2605.

⁸²⁶ PIR V 508; M. SCHUSTER, s.v. "*Vitellius* (6)", in *PWRE* IX A, 1, Stuttgart, 1961, 391.

⁸²⁷ PIR² I 273; E. GROAG, s.v. "*Cornutus* (3)", in *PWRE* IV, 2, Stuttgart, 1901, 1635.

⁸²⁸ Cfr. STINI, *Plenum exilis mare*, cit., p. 259, il quale sostiene che si sia trattato di *relegatio in perpetuum*, senza tuttavia motivare tale qualificazione e, soprattutto, trascurando il fatto che Plinio, in *Ep.* 2.11.19, fa riferimento esplicito all'*interdictio: Mario urbe Italiaque interdicendum, Marciano hoc amplius Africa*. Nelle mura del processo, la pena della *relegatio* è presa in considerazione soltanto in un primo momento, e solo per Flavio Marciano, in ragione della proposta avanzata dal senatore Pompeo Collega di punire meno severamente i due colpevoli. Vd. Plin., *ep.* 2.11.20.

⁸²⁹ Vd. Plin., *ep.* 2.11, 3.9.2-4, 6.29; Iuv. 1.49, 8.119-125. Vd. le osservazioni di BLEICKEN, *Senatsgericht*, cit., 163 s.; GARNSEY, *Social Status*, cit., 54 s., che pone l'accento sulla "*claritas*" di Prisco e sulle conseguenti difficoltà dell'accusa a ottenere un'adeguata valutazione dei fatti; ROBINSON, *Penal Practice*,

Nelle more del processo emersero anche delle individuali responsabilità a carico del legato di Mario Prisco, un certo Ostilio Firmino⁸³⁰, che aveva ricevuto cinquantamila denari da Flavio Marciano per la sua complicità in qualche malefatta, e aveva anche ricevuto diecimila sesterzi «*foedissimo quidem titulo, nomine unguentari*»⁸³¹. Firmino fu processato separatamente poiché assente al processo contro Prisco e Marciano e, all'esito di un altro lungo dibattimento, il legato fu giudicato colpevole e condannato a una pena molto mite: «*in sortitione provinciae rationem eius non habendam*»⁸³². La pena, criticata da Plinio, si limitava a privare il colpevole della possibilità di completare il *cursus honorum* e, sebbene lo esponesse al costante giudizio dell'ordine senatorio al quale avrebbe continuato ad appartenere, non avrebbe avuto ulteriori ricadute sullo *status* di Firmino, essendo così vanificato lo scopo repressivo della sanzione⁸³³.

Sul finire del 98 d.C. ebbe poi inizio il celebre processo contro il proconsole della Betica Cecilio Classico⁸³⁴, che con crudeltà e avidità aveva oppresso per lungo tempo i provinciali. Classico morì ancor prima che il processo contro di lui avesse inizio, ma i Betici perseverarono nell'accusa. Per riuscire a instaurare un processo e avere soddisfazione dei torti subiti, i provinciali, assistiti in giudizio da Plinio il Giovane e Luceio Albino⁸³⁵, chiesero di poter procedere anche contro i collaboratori di Classico, ritenuti tutti suoi complici⁸³⁶.

Nel corso del giudizio, in primo luogo l'accusa procedette alla dimostrazione della colpevolezza di Classico e solo poi spostò l'attenzione sui suoi complici. Tra questi, in particolare, si fecero i nomi di due uomini ricchi e potenti: Bebio Probo⁸³⁷ e Fabio Ispano⁸³⁸. Plinio il Giovane, che in *ep.* 3.9 racconta minuziosamente il processo e le difficoltà nel rappresentare gli interessi dei Betici, afferma che sostenere l'accusa contro

cit., 2007, 83 ss.; SCHILLING, 'Poena Extraordinaria', cit., 276 ss. Cfr. BAUMAN, *Human Rights*, cit., 94, secondo il quale il caso di Prisco sarebbe di particolare rilevanza perché sarebbe il primo in cui si assiste a un cumulo di pena pecuniaria e pena capitale.

⁸³⁰ PIR² H 225; E. KADLEC, s.v. "Hostilius (14)", in *PWRE* VIII, 2, Stuttgart, 1913, 2506.

⁸³¹ Plin., *ep.* 2.11.24.

⁸³² Plin., *ep.* 2.12.2.

⁸³³ Sul caso, vd. Plin., *ep.* 2.11.23-24, 2.12. Vd. anche BLEICKEN, *Senatsgericht*, cit., 163 s.; ROBINSON, *Penal Practice*, cit., 2007, 85; SCHILLING, 'Poena Extraordinaria', cit., 278 ss.

⁸³⁴ PIR² C 32; E. GROAG, s.v. "Caecilius (49)", in *PWRE* III, 1, Stuttgart, 1897, 1199 s.

⁸³⁵ PIR² L 355; F. MILTNER, s.v. "Luceius" (12), in *PWRE* XIII 2, Stuttgart, 1927, 1561.

⁸³⁶ Sul processo contro Cecilio Classico e i suoi complici, vd. il dettagliato resoconto in Plin., *ep.* 3.4.2; 3.9; 6.29.8-9. Cfr. BLEICKEN, *Senatsgericht*, cit., 164; GARNSEY, *Social Status*, 52 s.; BAUMAN, *Human Rights*, cit., 94 s.; ROBINSON, *Penal Practice*, cit., 86 ss.; SCHILLING, 'Poena Extraordinaria', cit., 279 ss.

⁸³⁷ PIR² B 27; P. VON ROHDEN, s.v. "Baebius (39)", in *PWRE* II, 2, Stuttgart, 1896, 2731.

⁸³⁸ PIR² F 36; A. STEIN, s.v. "Fabius (85)", in *PWRE* VI, 2, Stuttgart, 1909, 1772.

Probo e Ispano fu particolarmente complesso, perché fu anzitutto necessario dimostrare che l'esecuzione di un ordine potesse costituire un *crimen*. Alla fine, però, la corte del Senato giudicò colpevoli entrambi gli imputati e li condannò a una *relegatio ad tempus* di cinque anni⁸³⁹.

Pochi giorni dopo la sentenza, furono accusati anche Claudio Fusco⁸⁴⁰, genero di Cecilio Classico, e Stilonio Prisco⁸⁴¹, che era stato tribuno di una coorte alle dipendenze del proconsole. Fusco fu ritenuto estraneo ai fatti e assolto, mentre «*Priscum in biennium Italia interdictum*»⁸⁴².

Una terza azione, infine, fu promossa contro numerosi altri complici di Classico, i quali non sono menzionati nominalmente da Plinio; si sa, però, che «*hic numerosissimae causae terminus fuit quibusdam absolutis, pluribus damnatis atque etiam relegatis, aliis in tempus aliis in perpetuum*»⁸⁴³.

Il processo contro Cecilio Classico dimostra ancora una volta la modulazione della pena a seconda del grado di responsabilità: così come i *comites* di Pisone nel 20 d.C. venivano esiliati invece che mandati a morte, anche i complici di Classico furono condannati a una più mite *relegatio, ad tempus* o *in perpetuum* a seconda dei casi, invece che a un esilio capitale. Si conferma, così, nuovamente, la tendenza della repressione criminale d'età imperiale a distinguere tra gradi di responsabilità diversi che si riflettono poi sulla scelta della pena da irrogare, seguendo una gradualità interna a una stessa tipologia di pena.

Con riferimento al periodo successivo e fino all'età severiana, non si hanno notizie relative ad altre condanne all'esilio per *crimen de pecuniis repetundis*, ma la casistica fin qui osservata permette di trarre delle conclusioni sull'utilizzo di questa tipologia di pena per questo specifico *crimen*.

Appare evidente che l'esilio fosse la pena consueta per i casi in cui il *crimen* non si fosse limitata alla *pecunia capta*, ma si sostanziava anche in condotte violente e spregiudicate a danno delle popolazioni locali. Il fatto che la trattazione dei casi di *crimen de pecuniis repetundis* avvenisse sistematicamente in via di *cognitio extra ordinem* favorì una conseguente gradazione del trattamento sanzionatorio a partire dall'idea di base, già

⁸³⁹ Plin., ep. 3.9.17: *Hispanum et Probum in quinquennium relegati*.

⁸⁴⁰ PIR² C 877; E. GROAG, s.v. "Claudius (159)", *PWRE* V, 2, Stuttgart, 1897, 2723.

⁸⁴¹ PIR² S 918; A. STEIN, s.v. "Stilonius", in *PWRE* III A, 2, Stuttgart, 1929, 2525.

⁸⁴² Plin., ep. 3.9.18.

⁸⁴³ Plin., ep. 3.9.22.

prevista dalla *lex Iulia*, di una differenziazione tra situazioni in cui il danno subito dai provinciali fosse solo patrimoniale e casi ben più gravi.

Nel corso del Principato, dunque, dev'essersi consolidata la regola che nel Digesto è riportata da un frammento del *De iudiciis publicis* di Macro.

D. 48.11.7.3, Macer 1 *de iudic. publ.* (Pal. 27): *Hodie ex lege repetundarum extra ordinem puniuntur et plerumque vel exilio puniuntur vel etiam durius, prout admiserint. quid enim, si ob hominem necandum pecuniam acceperint? Vel, licet non acceperint, calore tamen inducti interfecerint vel innocentem vel quem punire non debuerant? Capite plecti debent vel certe in insulam deportari, ut plerique puniti sunt.*

Il frammento, che secondo la *Palingenesia* di Lenel è da attribuire proprio a una breve sezione dell'opera di Macro dedicata al commento *ad legem Iuliam repetundarum*, cristallizza la situazione del III sec. d.C. Anche se la seconda parte del testo non è considerata del tutto degna di fede con riferimento all'età classica⁸⁴⁴, l'incipit è di per sé sufficiente ad avere un riscontro puntuale della regola: non solo risulta chiaro che in età classica il *crimen de pecuniis repetundis* fosse stato ormai definitivamente assorbito dalla giurisdizione *extra ordinem*, ma si dice anche che la pena tipicamente applicata era proprio l'*exilium*, ferma la possibilità di punire il *crimen* in questione «*vel etiam durius*».

In questo caso il termine *exilium* è utilizzato da Macro nel senso più generale e indica la tipologia di pena, comprendente le varie forme d'esilio, capitali e non. Il «*vel etiam durius*», invece, allude verosimilmente alla pena di morte.

Il frammento di Macro, poi, procede a identificare le condotte integranti le aggravanti tipiche delle *repetundae*, riconducibili alla *saevitia* e alla *crudelitas* menzionate dagli storici e che giustificano l'eventuale ricorso alla pena capitale, ossia: l'accettazione di denaro in cambio della condanna a morte – o esecuzione sommaria – di qualcuno (*ob hominem necandum pecuniam accipere*); l'uccisione o la condanna di un innocente, a prescindere che ciò avvenisse dietro compenso (*interficere vel innocentem*

⁸⁴⁴ Tutta la seconda parte del passo, ossia da «*Quid enim si an...*», è stata giudicata interpolata da BESELER, *Beiträge*, I, cit., 69. La prima parte, invece, è stata valutata autentica da ALBERTARIO, '*Hodie*', cit., 8, seguito anche da BRASIELLO, *La repressione*, cit., 148 nt. 34, sebbene in base a motivazioni differenti. Secondo BESELER, *Beiträge*, II, cit., 105, invece, la prima parte del testo presenta dei sospetti di rimaneggiamento di età giustiniana a giudicare dallo stile e dalla costruzione della frase. Cfr. A. BERGER, s.v. "*Lex Iulia de pecuniis repetundis*", in *PWRE* XII, Stuttgart, 1925, 2392.

vel quem punire non debuerant). In tali casi, i governatori «*capite plecti debent vel certe in insulam deportari, ut plerique puniti sunt*», afferma Macro. Pur essendo raramente applicata in materia *de pecuniis repetundis*, la pena di morte era perciò ricompresa nel novero delle sanzioni irrogabili e spettava all'organo giudicante decidere quando fosse opportuno ricorrervi.

Si noti, infine, che la conclusione del passo fa seguito all'*hodie* dell'*incipit* e suggerisce di nuovo l'avvenuta affermazione della regola attraverso la prassi. Quell'«*ut plerique puniti sunt*» allude a una pratica ripetuta nel tempo e che interessò molti - o forse, meglio, la maggior parte - dei casi analoghi alle fattispecie che sono state generalizzate nel passo.

6. Altri crimina

La pena dell'esilio era irrogata anche per altre fattispecie criminose, sulla cui casistica, però, le fonti offrono scarsa testimonianza.

Per quanto riguarda la *vis publica*, sono noti solo due casi puniti con esilio capitale, uno nel 23 d.C. e l'altro nel 59 d.C.

Il primo processo vide imputato in base alla *lex Iulia de vi publica*⁸⁴⁵ il proconsole della Spagna Ulteriore Vibio Sereno⁸⁴⁶, colpevole di atti di violenza e crudeltà che Tacito descrive come vera e propria “*atrocitas*”: «*et Vibius Serenus pro consule ulterioris Hispaniae de vi publica damnatus ob atrocitatem morum in insulam Amorgum deportatur*»⁸⁴⁷. Gli *Annales*, che costituiscono l'unica fonte sul caso, non danno informazioni sulla corte giudicante, ma si può supporre si sia trattato di un processo

⁸⁴⁵ La legge, che verosimilmente componeva un unico testo insieme alla *lex Iulia de vi privata*, fu fatta emanare da Augusto tra il 19 e il 16 a.C., e sostituì la precedente *lex Plautia de vi* dell'89 a.C. Le disposizioni della nuova legge precizarono ed estesero le fattispecie di violenza a danno delle pubbliche istituzioni, ma le fonti non permettono di stabilire con esattezza i contenuti a causa dei molti rimaneggiamenti di epoca giustiniana, quando il concetto di *vis* mutò sensibilmente. Per la datazione (incerta) della *lex* di Augusto, vd. J.D. CLOUD, *Lex Iulia de vi, I*, in *Athenaeum* 76 (1988), 586 ss., il quale attribuisce la legge agli anni indicati basandosi principalmente su Liv. 10.9.4 e Cass. Dio 54.10.1 e 6, e cfr. ROTONDI, *Leges*, cit., 450, il quale propone la datazione del 17 a.C. ma con margini di incertezza. Sulla *lex*, in generale, vd. TH. MAYER-MALY, s.v. “*vis*”, in *PWRE* IX A, 1, Stuttgart, 1961, 311 ss.; ARANGIO-RUIZ, *La legislazione*, cit., 110 ss.; BIONDI, *La legislazione*, cit., 176 ss. Vd. anche KUNKEL, *Quaestio*, cit., 93 ss. e, più di recente, SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., 198 s.

⁸⁴⁶ PIR V 399; R. HANSLIK, s.v. “*Vibius* (54)”, in *PWRE* VIII A, 2, Stuttgart, 1958, 1983 s.

⁸⁴⁷ Tac., *Ann.* 4.13.2.

svoltosi presso la corte del Senato, così come la maggior parte dei processi di età tiberiana. La pena prevista fu la *deportatio in insulam*⁸⁴⁸ e il luogo d'esilio imposto fu l'isola di Amorgo, nelle Cicladi, nota per la sua natura inospitale e selvaggia⁸⁴⁹.

Le difficili condizioni di vita per il condannato sono testimoniate dalla descrizione che Tacito fa dell'esule in *Ann.* 4.28.4, dove si apprende che nel 24 d.C. Vibio Sereno, accusato dal figlio di *crimen maiestatis*, fu ricondotto a Roma e comparve davanti alla corte del Senato «*inluvieque ac squalore obsitus*». Nonostante la miserevole sorte dell'uomo, il figlio di Vibio Sereno, totalmente privo di *pietas*, aveva falsamente accusato il padre di aver tramato contro l'imperatore, facendo inviare in Gallia dei mercenari, assoldati dall'ex pretore Marco Cecilio Cornuto⁸⁵⁰, affinché suscitassero disordini in provincia. Cecilio Cornuto non attese neanche di essere processato e, appresa notizia delle accuse, si tolse la vita. Vibio Sereno, invece, negò ogni sua possibile responsabilità, lanciò maledizioni contro il figlio e chiese di essere condotto nuovamente in esilio, lontano da quel giovane che tanto osava. Su Vibio Sereno si aprì dunque un'inchiesta, furono pure interrogati sotto tortura i suoi schiavi, ma non si trovarono indizi di reale colpevolezza e l'accusa iniziò ad apparire sempre più infondata. Secondo Tacito, però, l'imperatore avrebbe nutrito antichi motivi di risentimento nei confronti di Vibio Sereno e per questo avrebbe insistito affinché il processo fosse portato a conclusione; ciò condusse a una nuova condanna. Alcuni senatori consigliarono di punire Sereno “*more maiorum*”, ossia di condannarlo a morte, ma Tiberio si oppose, come anche rifiutò di far trasferire il condannato presso una diversa isola, poiché Giaro e Donusa furono giudicate troppo inadatte alla vita. Alla fine, riconfermata la pena dell'esilio, Vibio Sereno fu ricondotto sull'isola di Amorgo, dove trascorse in miseria il resto dei suoi giorni⁸⁵¹.

⁸⁴⁸ La pena prevista per la *vis publica* era, infatti, l'esilio capitale, come riferito in D. 48.6.10.2, Ulp. 68 *ad ed.* (Pal. 1471): *Damnato de vi publica aqua et igni interdictitur*. L'irrogazione della *deportatio in insulam* richiamata da Tac., *Ann.* 4.13.2, pur essendo forse un anacronismo terminologico dello storico, è perfettamente coerente rispetto all'idea dell'*aqua et igni interdictio* associata al domicilio coatto in un'isola che, come visto, aveva iniziato ad affermarsi come tipologia *gravior* d'esilio sin dall'età augustea. Specificamente sull'*aqua et igni interdictio* come *poena legis* per la *vis publica*, vd. MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., 659; BRASIELLO, *La repressione*, cit., 76, KUNKEL, *Quaestio*, cit. 94 ss., SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., 199.

⁸⁴⁹ Per la notizia sulla condanna, vd. Tac., *Ann.* 4.13. Vd. anche la discussione del caso in ROGERS, *Criminal Trials*, 71; SINGH-MASUDA, ‘*Exilium Romanum*’, 193; SCHILLING, ‘*Poena Extraordinaria*’, cit., 149 ss.; STINI, ‘*Plenum exiliis mare*’, cit., 121 e 275.

⁸⁵⁰ PIR² C 35; E. GROAG, s.v. “*Caecilius (47)*”, in *PWRE* III, 1, Stuttgart, 1897, 1200.

⁸⁵¹ Sul secondo processo contro Vibio Sereno, vd. Tac., *Ann.* 4.28-30 e vd. anche ROGERS, *Criminal Trials*, 81 ss.; SINGH-MASUDA, ‘*Exilium Romanum*’, 193, per il quale si tratterebbe del primo caso certo di

La scelta di non inasprire ulteriormente una pena già molto gravosa per il condannato è spiegata da Tacito nel seguente passaggio: «*egenam aquae utramque insulam referens dandosque vitae usus cui vita concederetur*»⁸⁵², che risulta pregnante per la comprensione del senso afflittivo della *deportatio in insulam*.

Da questo caso in particolare, ma così anche dalla nutrita casistica di *deportatio* precedente, emerge l'immagine di un condannato condotto in una dimensione per certi versi limbica. Il deportato si trova ai limiti della morte e la scelta ultima se e quando attraversare l'estremo confine resta in capo all'esule, il quale deve altrimenti seguire il corso naturale degli anni, soggiacendo a condizioni di vita selvagge e oltremodo difficili, lontano da ogni tipo di civiltà. Il luogo di deportazione diventa un luogo di spersonalizzazione, quasi di disumanizzazione del condannato, come suggerisce anche la descrizione delle condizioni in cui si trova Vibio Sereno quando viene ricondotto a Roma per il secondo giudizio, restituendo chiaramente l'immagine di questa "ferinità" acquisita dall'esule, costretto ad adeguarsi a un ambiente ostile e incivile. Di conseguenza, il luogo d'esilio non deve essere tale da determinare la certa morte dell'esule, essendo altrimenti alterata la finalità della pena in questione, e proprio in questo risiede la *ratio* della scelta di Tiberio di non trasferire Vibio Sereno in un'isola peggiore della già terribile Amorgo.

Il secondo caso di *vis publica* punito con un esilio riferito dalle fonti si ebbe in età neroniana e riguardò un certo Livineio Regolo, un senatore che nel 47 d.C. era stato espulso dal consesso dei *patres* per ragioni non note⁸⁵³. Nel 59 d.C., durante uno spettacolo di gladiatori organizzato proprio da Regolo, scoppiò una violenta contesa tra gli abitanti di Pompei e quelli di Nocera che erano presenti sugli spalti dell'arena. Molti furono i feriti e numerosi coloro che persero la vita. L'imperatore affidò al Senato l'inchiesta su tali fatti, all'esito della quale «*Livineius et qui alii seditionem conciverant exilio multati sunt*»⁸⁵⁴.

Per indicare la pena, Tacito impiega il termine generico "*exilium*", senza specificazioni sul luogo e sulle modalità del bando. Data la gravità dell'imputazione per

deportatio in insulam nel Principato; MAIURI, *La giurisdizione*, cit., 35 s.; SCHILLING, '*Poena Extraordinaria*', cit., 153 ss.; STINI, '*Plenum exiliis mare*', 121 e 275.

⁸⁵² Tac., *Ann.* 4.30.5.

⁸⁵³ PIR² L 291; M. FLUB, s.v. "*Livineius* (4)", in *PWRE* XIII, 1, Stuttgart, 1926, 809.

⁸⁵⁴ Vd. Tac., *Ann.* 14.17.

seditio, punita in base alla *lex Iulia de vi publica*⁸⁵⁵, e in base alla *poena legis*, si deve senz'altro ritenere che si sia trattato almeno di una condanna all'*aqua et igni interdictio*⁸⁵⁶, ma non si hanno ulteriori elementi per poter determinare con maggiore precisione le modalità d'esilio dei condannati⁸⁵⁷.

Altri due processi, invece, ricadono nell'ambito della *lex Cornelia de sicariis et veneficis* e furono anch'essi celebrati in via di *cognitio extra ordinem*.

Nel 58 d.C., il tribuno della plebe Ottavio Sagitta⁸⁵⁸, pazzo d'amore per una certa Ponzia Postumina, ricoprendola di doni e attenzioni, indusse la donna all'adulterio e ad abbandonare il marito. Ponzia s'impegnò a nuove nozze con Sagitta, ma successivamente ritirò la promessa fatta. Il tribuno, passando dalla supplica alla minaccia, ottenne da Ponzia un ultimo incontro d'addio, durante il quale, però, egli la pugnalò a morte e ferì anche l'ancella che l'aveva accompagnata. In un primo momento, un liberto di Ottavio Sagitta confessò falsamente di aver ucciso lui Ponzia per riscattare l'onore del *patronus*, ma la testimonianza dell'ancella lo scagionò e fugò ogni dubbio su chi avesse compiuto realmente il delitto. Il padre di Ponzia accusò quindi Ottavio Sagitta presso la corte del Senato, davanti alla quale il tribuno fu processato al termine dell'anno di carica e condannato alla deportazione in un'isola non nota⁸⁵⁹.

Negli *Annales* di Tacito, unica fonte sulla vicenda, il racconto del caso è molto dettagliato e si può supporre che i fatti ebbero una certa notorietà nella Roma dell'epoca; tuttavia, la pena subita da Sagitta è solo indirettamente menzionata con il richiamo esplicito alla *lex Cornelia de sicariis et veneficis* che, come si è visto, prevedeva la pena capitale⁸⁶⁰. Che Sagitta sia stato effettivamente *deportatus* si apprende dal Libro IV delle *Historiae* di Tacito, dove si ha notizia della revisione a cui, nel 70 d.C., il Senato sottopose due simili casi di esilio in un'isola, ossia quello di Antistio Sosiano⁸⁶¹ e quello di Ottavio Sagitta. Quest'ultimo dopo la morte di Nerone pare avesse ottenuto di rientrare

⁸⁵⁵ Vd. Paul. Sent. 5.26.3; D. 48.6.3 pr.-2, Marcian. 14 *inst.* (Pal. 165); D. 48.6.10, Ulp. 68 *ad ed.* (Pal. 1471); D. 48.19.28.3, Call. 6 *de cogn.* (Pal. 45).

⁸⁵⁶ Vd. D. 48.6.10.2, Ulp., 68 *ad ed.* (Pal. 1471).

⁸⁵⁷ Cfr. SCHILLING, 'Poena Extraordinaria', cit., 237 ss., con breve approfondimento sulla pena prevista nei casi di *seditio*.

⁸⁵⁸ PIR² O 57; A. STEIN, s.v. "Octavius (84)", in *PWRE* XVII, 2, Stuttgart, 1937, 1854 s.

⁸⁵⁹ Sui fatti di causa, vd. Tac., *Ann.* 13.44.

⁸⁶⁰ Vd. *supra*, capitolo primo, § 3.

⁸⁶¹ Sul quale vd. *supra*, in questo capitolo, § 2.1.

temporaneamente a Roma, ma il Senato ne confermò poi la condanna e la pena, e dovette per questo tornare in esilio⁸⁶².

Particolare, invece, fu il caso di età adrianea giudicato dal proconsole della Betica Ignazio Taurino. La vicenda è nota grazie al carteggio tra il magistrato e il *princeps*, completo di quesito e rescritto imperiale, che è stato tramandato dalla *Mosaicarum et Romanarum legum collatio*, nella sezione del primo titolo *De causalibus homicidis*⁸⁶³.

Nel corso di un convivio, un giovane, un certo Mario Evaristo, per futili motivi picchiò un tale Claudio, figlio di Claudio Lupo, che morì dopo cinque giorni a causa delle conseguenze dell'aggressione. Il caso fu giudicato con estrema attenzione e grande equanimità dal governatore, il quale decise di punire Evaristo in modo esemplare con un bando dalla provincia e dall'Italia per un periodo di cinque anni. «*Ut ceteri eiusdem aetatis iuvenes emendarentur*»⁸⁶⁴, così il proconsole Ignazio Taurino riferiva al *princeps* le ragioni della pena imposta al giovane e motivava la decisione dicendo di aver ritenuto di dover punire una «*cupiditatis culpa*» e che, in un'ottica compensativa, aveva anche imposto ad Evaristo il pagamento di duemila sesterzi di risarcimento per il padre della vittima, che era di umile estrazione ed evidente povertà⁸⁶⁵. L'imperatore Adriano rispose commentando con plauso la decisione di Ignazio Taurino, poiché ritenne che egli «*recte, [...], moderatus es ad modum culpa: refert enim et in maioribus delictis, consulto aliquid admittatur an casu*»⁸⁶⁶.

Un'ultima condanna all'*aqua et igni interdictio* riguarda un grave caso di falso testamentario che fu discusso davanti alla corte del Senato nel 61 d.C.⁸⁶⁷.

Un uomo molto ricco e senza figli venne raggirato da un suo parente, un certo Valerio Fabiano⁸⁶⁸, che ne sostituì il testamento autentico con uno falso, avendo come

⁸⁶² Tac., *Hist.* 4.44.

⁸⁶³ Coll. 1.11.1-4. In particolare, Coll. 1.11.1 corrisponde a un frammento di Ulpiano presente anche nel Digesto, ossia a D. 48.8.4.1, Ulp. 7 *de off. proc.* (Pal. 2197), che fissa la regola per la quale «*[Lege Cornelia de sicariis tenetur, qui] cum quidam per lasciviam causam mortis praebuisset*», come appunto confermato proprio dal rescritto adrianeo: «*conprobatum est factum Taurini Egnati proconsulis Baeticae a divo Hadriano, quod eum in quinquennium relegasset*». Secondo la ricostruzione palinogenetica di Lenel (Pal. 2194-2199), i passi della *Collatio* che riferiscono per intero il carteggio tra il proconsole e l'imperatore, inframezzati da frammenti del Digesto, ricostruirebbero tutta la parte del *De officio proconsulis* di Ulpiano dedicata al commento *ad legem Corneliam de sicariis et veneficis*.

⁸⁶⁴ Coll. 1.11.2.

⁸⁶⁵ Vd. *ibid.*

⁸⁶⁶ Coll. 1.11.3.

⁸⁶⁷ Vd. Tac., *Ann.* 14.40.

⁸⁶⁸ PIR V 49; M. LAMBERTZ, s.v. "*Valerius* (152)", in *PWRE* VIII A, 1, Stuttgart, 1955, 1.

complici e testimoni i cavalieri Vinicio Rufino⁸⁶⁹, e Terenzio Lentino⁸⁷⁰, Marco Antonio Primo⁸⁷¹ e Asinio Marcello⁸⁷². Scoperta la frode, i fatti furono sottoposti all'attenzione del Senato: si aprì un'inchiesta e seguì un lungo processo che portò alla condanna di Fabiano, Antonio, Rufino e Lentino, tutti puniti secondo la lettera della *lex Cornelia testamentaria nummaria*⁸⁷³.

Tacito non esplicita ulteriormente la pena irrogata contro i quattro falsificatori ma, in base alla *lex*, è pressoché certo che si sia trattato di esilio, verosimilmente un bando da Roma e dall'Italia sancito con *aqua et igni interdictio*⁸⁷⁴. Un ulteriore indizio sul fatto che questa sia stata la pena prevista è dato dal trattamento sanzionatorio riservato a un altro giovane, un certo Pompeo Eliano⁸⁷⁵, che fu coinvolto negli intrighi di Fabiano e dei suoi complici, avendo protetto i colpevoli con la sua omertà. La fonte riferisce precisamente che Pompeo fu colpito da un'*interdictio* dall'Italia e dalla Spagna, sua provincia

⁸⁶⁹ PIR V 448; R. HANSLIK, s.v. "Vinicius (10)", *PWRE* IX A, 1, Stuttgart, 1961, 120.

⁸⁷⁰ PIR² T 77; A. STEIN, s.v. "Ternetius (54)", *PWRE* V A, 1, Stuttgart, 1934, 664.

⁸⁷¹ PIR² A 866; P. VON ROHDEN, s.v. "Antonius (89)", *PWRE* I, 2, Stuttgart, 1894, 2635 ss.

⁸⁷² PIR² A 1232; P. VON ROHDEN, s.v. "Asinius (18)", *PWRE* II, 2, Stuttgart, 1896, 1588.

⁸⁷³ Tra le molte fattispecie di falso punite in base alla *lex Cornelia testamentaria nummaria*, vi erano anche le ipotesi di falsificazione di testamenti, soppressione o alterazione delle tavole testamentarie, manomissione dei sigilli apposti ai testamenti, nonché la confezione e l'uso giudiziale di un testamento apocrifo. Tutte queste condotte sono precisamente elencate in D. 48.10.2, Paul. 3 *ad Sab.* (Pal. 1634), da confrontare con Paul. Sent. 4.7.1 e 5.25.1. Per un tentativo di ricostruzione del testo della *lex Cornelia de falsis*, vd. il contributo di J.A. CROOK, *Lex Cornelia de falsis*, in *Athenaeum* 65 (1987), 163 ss., il quale, tuttavia, esprime dei dubbi sui contenuti della legge, in ragione dell'estrema frammentarietà delle testimonianze e degli aggiornamenti subiti dal testo nel corso delle epoche successive. Più in generale, per una discussione della legislazione in tema di falso nummario e testamentario in diritto romano e sulla repressione del *crimen falsi*, vd. MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., 667 ss.; M. SCARLATA FAZIO, s.v. "Falsità e falso (storia)", in *ED XVI*, Milano, 1967, 508 ss.; L. DE SARLO, *Sulla repressione penale del falso documentale in diritto romano*, in *RDPC* 14 (1937), 317 ss.; U. BRASIELLO, s.v. "Falso (diritto romano)", in *NNDI VII*, Torino, 1957, 33 ss.; A. D'ORS, *Contribuciones a la historia del crimen falsi*, in *Studi in onore di Edoardo Volterra*, II, Milano, 1971, 544 ss.; F. MARINO, *Il falso testamentario nel diritto romano*, in *ZSS (Röm. Ab.)* 105 (1988), 634 ss.; B. SANTALUCIA, *La legislazione sillana in materia di falso nummario*, in *Studi di diritto penale romano*, Roma 1994, 77 ss. [= *IVRA* 30 (1979), 1 ss.]; Id., *Diritto e processo penale*, cit., 149 ss. Più di recente, vd. anche S. SCHIAVO, *Il falso documentale tra prevenzione e repressione. Impositio fidei criminaliter agere civiliter agere*, Milano, 2007, 119 ss., e, con particolare attenzione all'evoluzione del *crimen falsi* in età imperiale, vd. M. RIZZI, "Poenam legis Corneliae... statuit". *L'apporto della legislaazione imperiale allo sviluppo del falso in età classica*, Roma, 2020.

⁸⁷⁴ Vd. D. 48.10.33, Mod. 3 *de poen.* (Pal. 165): *Si quis falsis constitutionibus nullo auctore habito utitur, lege Cornelia aqua et igni ei interdicatur*. Vd. anche D. 48.10.1.13, Marcian. 14 *inst.* (Pal. 175); D. 48.10.21, Paul. l. s. *ad sc Turpill.* (Pal. 1912); Paul. Sent. 4.7.1 e 5.25. Come già rilevato da MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., 677, la pena dell'*aqua et igni interdictio*, sostituita in epoca più tarda dalla *deportatio*, nella *cognitio extra ordinem* era irrogata soltanto nei casi più gravi di *crimen falsi*, mentre per fattispecie meno rilevanti era solitamente prevista la pena della *relegatio*. In età post-adrianea anche la pena del falso subì variazioni a seconda che l'imputato fosse un *honestior* o un *humilior* e l'esilio – inteso nelle sue varie tipologie, capitali e non – fu mantenuto solo come pena per le classi superiori. La condanna per *crimen falsi* comportava anche la perdita della *dignitas* e la conseguente fuoriuscita dall'ordine di appartenenza: vd. D. 48.10.13.1, Pap., 15 *resp.* (Pal. 725). Cfr. BRASIELLO, *La repressione*, cit., 75, 322 e 491.

⁸⁷⁵ PIR² P 588; M. LAMBERTZ, s.v. "Pompeius (65)", in *PWRE* XXI, 2, Stuttgart, 1952, 2268.

d'origine, e in base a questo si può supporre che quantomeno la medesima pena fosse prevista anche per i principali responsabili del *crimen*⁸⁷⁶.

Guardando invece a Cassio Dione, si ha notizia del fatto che Marco Antonio Primo fu successivamente riabilitato e richiamato in patria dall'imperatore Galba, per il quale ricoprì l'incarico di comandante delle legioni stanziato in Pannonia. All'epoca di Vitellio, invece, egli fu anche comandante in Mesia. Oltre a dare informazioni sulla sua *restitutio*, Cassio Dione fa anche menzione della precedente condanna subita da Antonio Primo, definendolo proprio «Ἀντώνιον Πρῖμον, φυγόντα»⁸⁷⁷; si ha così una doppia conferma dell'esilio subito da Primo e, di conseguenza, da parte degli altri correi⁸⁷⁸.

7. Prime osservazioni di sintesi sulla dinamica della pena dell'esilio

Lo studio della casistica dell'età del Principato ha permesso di osservare l'impiego concreto della pena dell'esilio nelle *cognitiones extra ordinem*, mostrandone tanto gli aspetti giuridici, quanto i risvolti politici.

La tradizionale *aqua et igni interdictio* fu inglobata nel sistema punitivo *extra ordinem* e fu oggetto di specifici provvedimenti volti a definirne con maggiore precisione i profili sanzionatori e a rafforzarne l'efficacia penale. Inoltre, l'*interdictio* fu soggetta alla discrezionalità dei giudici delle *cognitiones* nella determinazione della pena, subendo declinazioni in funzione delle esigenze di un sistema repressivo sempre più articolato e complesso.

⁸⁷⁶ Vd. Tac., *Ann.* 14.41. Negli intrighi di Fabiano e dei suoi complici falsari fu coinvolto anche Valerio Pontico (PIR V 111; R. HANSLIK, s.v. "Valerius (295)", *PWRE* VIII A, 1, Stuttgart, 1955, 176), il quale si macchiò di *praevaricatio* denunciando i colpevoli al pretore, così da sottrarli al giudizio del *praefectus urbis* e far loro evitare la pena con un espediente di apparente legalità. Come narra Tacito, Valerio Pontico fu sottoposto a "pari ignominia" dell'omertoso Pompeo Eliano, sottintendendo il fatto che per questo fu punito allo stesso modo, quindi con bando dall'Italia e dalla provincia d'origine sancito con *aqua et igni interdictio*. In questa occasione il Senato stabilì anche una nuova disciplina mediante senatoconsulto, prevedendo che da quel momento in poi chiunque avesse offerto o accettato denaro con simili finalità sarebbe stato punito come per *calumnia*. Sul caso di Valerio Pontico cfr. anche i rilievi di RUTLEDGE, *Imperial Inquisitions*, cit., 276; SCHILLING, 'Poena Extraordinaria', cit., 233 s.; STINI, 'Plenum exiliis mare', cit., 203 e 274.

⁸⁷⁷ Cass. Dio 65.9.3.

⁸⁷⁸ Sul caso e, in particolare, sulla pena irrogata nei confronti di tutti i condannati, cfr. SCHILLING, 'Poena Extraordinaria', cit., 239 ss., anche se egli ritiene che la *poena legis* prevista dalla *lex Cornelia nummaria testamentaria* fosse la pena di morte e che l'esilio di Valerio Fabiano e i suoi complici rappresentasse soltanto una mitigazione basata sullo *status* degli imputati. Vd. anche la discussione delle notizie sull'esilio di Valerio Fabiano e degli altri correi in STINI, 'Plenum exiliis mare', cit., 225, 264 e 272 ss.

All'interno del quadro delle pene dell'età imperiale l'*exilium* divenne ben presto un ampio *genus* al quale erano ricondotte più *species*, progressivamente organizzate secondo un sistema graduale di rapporti di maggiore o minore gravità: da un lato c'erano le forme d'esilio capitale, che erano uno sviluppo diretto dell'*interdictio* repubblicana, dall'altro c'erano le varie categorie di bando, le cosiddette *relegationes*.

L'esilio capitale comprendeva l'*aqua et igni interdictio* tradizionale, che imponeva il bando perpetuo da Roma e, per effetto del provvedimento di Augusto del 12 d.C., il divieto di avvicinarsi a una distanza dall'Urbe inferiore ai quattrocento stadi e di stabilirsi in un luogo diverso da quello scelto originariamente per trascorrere il proprio esilio. Una forma aggravata d'*interdictio* prevedeva, invece, l'imposizione al condannato di un preciso luogo di domicilio, che poteva essere individuato tanto sulla terraferma, quanto su un'isola.

L'isola come luogo d'esilio ebbe da subito ampio impiego, poiché assicurava un migliore controllo sui condannati, soprattutto quando si trattava di esiliati per crimini politici, così come anche una maggiore efficacia sanzionatoria. L'isola costituiva una prigione naturale: rendeva più difficile l'evasione e amplificava il senso di esclusione del reo dal vivere civile. Inoltre, la scelta di una località piuttosto che di un'altra incideva a sua volta sulla modulazione della gravità della pena, poiché non tutti i luoghi offrivano le medesime condizioni di vita. Quando si decideva di destinare il condannato a un'isola particolarmente impervia, come ad esempio la minuscola e sterile Giaro, l'arida Serifo o la poco popolata Amorgo, era certo un trattamento ben più severo di un esilio nell'arcipelago delle Canarie, da sempre conosciute come “μακάρων νῆσοι”, ossia “isole dei beati” o “isole fortunate”.

L'*interdictio in insulam*, data anche la sua frequente applicazione per *crimina* di particolare gravità, andò progressivamente acquisendo un'autonoma rilevanza all'interno del quadro sanzionatorio, fino ad assumere la specifica denominazione di *deportatio* e raggiungendo solo in un secondo momento un'autonoma individualità afflittiva, tanto da sostituire la tradizionale *aqua et igni interdictio*.

Tra le forme di esilio non capitale, dal punto di vista meramente logistico, si trova una corrispondenza più o meno esatta con le modalità dell'*interdictio*, poiché c'era il semplice bando da Roma e dall'Italia, al quale si aggiungeva eventualmente anche l'interdizione da altre specifiche località (a seconda dei fatti di causa e del condannato in

questione), oppure si prevedeva la relegazione in un luogo determinato, su terraferma o su un'isola. E come nel caso dell'*interdictio in insulam*, anche la *relegatio in insulam* rappresentava la tipologia più grave tra le forme d'esilio non capitale.

La graduabilità dell'*exilium* e l'esistenza di differenti gradi di afflittività interni alla categoria si manifestarono soprattutto nei casi di recidiva e di non rispetto dei limiti del bando, così come in quelli di correatà. Chi continuava a delinquere nonostante fosse già stato esiliato, al pari di chi non rispettava le disposizioni della sentenza, era punito con una pena più severa della precedente, con progressivo inasprimento della tipologia d'esilio, fino a giungere all'*extrema ratio* dell'esecuzione capitale. Nel caso dei correi, invece, nelle *cognitiones extra ordinem* si tendeva a distinguere il grado di responsabilità degli imputati, punendo in modo più grave l'autore dell'azione criminale e in maniera proporzionalmente più mite i suoi *comites*: così, se il responsabile principale fosse stato condannato a morte, i complici avrebbero subito la *deportatio in insulam* o quantomeno un'*aqua et igni interdictio*; se il principale autore del *crimen* fosse stato invece condannato all'esilio capitale, i *comites* sarebbero stati verosimilmente puniti con una *relegatio*.

Dall'analisi dei casi, tuttavia, non sembra possibile trarre conclusioni puntuali su altri aspetti della dinamica della pena.

Con riferimento alle conseguenze per lo status dell'esule è chiaro soltanto che l'*interdictio* comportasse la perdita della cittadinanza romana e l'assimilazione alla condizione di *peregrinus* e che, a partire dal provvedimento dell'imperatore Tiberio del 23 d.C., l'*interdictus* perdeva anche la generale *testamenti factio*, essendogli impedito di disporre validamente *mortis causa* secondo un qualsiasi diritto. Le *relegationes*, invece, incidavano soltanto sulla libertà di movimento e di stabilimento del condannato, comportavano la perdita della *dignitas*, ma non è chiaro se ne derivassero ulteriori incapacità.

Se si guarda all'aspetto patrimoniale, dalla casistica emerge un quadro sanzionatorio composito e soggetto a possibili eccezioni, con profili non del tutto chiari. Per coloro che subivano l'esilio capitale la confisca dell'intero patrimonio era sempre una conseguenza accessoria della pena. Riprendendo e rinforzando le disposizioni già di Giulio Cesare relative ai beni degli esuli, il provvedimento augusteo riconfermò la previsione della confisca del patrimonio degli *interdicti*, imponendo anche limiti ben

precisi per scongiurare il rischio di abusi del *viaticum* ed evitare che il libero arricchimento dei condannati vanificasse l'effettività della pena.

I beni dei relegati erano soggetti a sorti alterne. Nei casi di condanna in base alla *lex Iulia de adulteriis coercendis*, oltre alla *relegatio in insulam*, la *poena legis* prevedeva la parziale confisca del patrimonio per i due amanti, ma nella prassi delle *cognitiones* la regola non era sistematicamente rispettata. In generale, le fonti non sono sempre esplicite in merito alla sorte dei beni del condannato e spesso non è possibile determinare se un'effettiva confisca vi fosse stata. Nei casi in cui le testimonianze sono più complete, alcune *relegationes* si presentano aggravate da una confisca totale del patrimonio, altre da una soltanto parziale, e l'unico criterio alla base di tale differenziazione sembra essere la discrezionalità del giudicante. Si è anche visto che in alcuni casi, a prescindere che si trattasse di pena capitale o meno, la corte giudicante poteva decidere di non confiscare il patrimonio su precisa istanza – o, meglio, per intercessione – di un soggetto terzo, solitamente legato al condannato da rapporti di parentela, o per volontà dello stesso imperatore che agiva esercitando *clementia*. Fin qui, però, non è mai stato davvero possibile chiarire quali fossero le modalità di confisca del patrimonio degli esuli e di devoluzione di tali beni al fisco.

Infine, in più occasioni si è assistito al rientro in patria dell'esule, sia che si trattasse di un *interdictus*, sia di un *relegatus*. Nel caso di un condannato ad esilio capitale, il rientro in patria poteva avvenire soltanto per graziosa concessione da parte dell'imperatore e conseguente *restitutio*; i *relegati*, invece, potevano essere riabilitati o per grazia ricevuta, oppure perché il loro esilio era stato disposto *ad tempus*. La casistica, però, ha permesso un'osservazione della *restitutio* dell'esule soltanto a un livello superficiale, non offrendo alcun dettaglio sulle modalità e sulle conseguenze del rientro in patria.

Per integrare le informazioni fin qui raccolte e tentare di offrire una sistematica completa della pena dell'esilio nel Principato è dunque necessario rivolgersi anche ad altre fonti. Pertanto, confidando nella complementarità dei dati, la successiva parte del lavoro si occuperà di indagare più approfonditamente le testimonianze offerte dai giuristi di età classica e dalla loro opera di rielaborazione della materia criminale, cercando di capire in quale misura possano essere impiegate per fare retrospettivamente luce sulle modalità d'esecuzione delle varie tipologie d'esilio in età anteriore.

CAPITOLO TERZO

UNO STUDIO SISTEMATICO DELL'*EXILIUM* ALLA LUCE DELLE FONTI GIURISPRUDENZIALI

1. Le categorie dell'exilium

Lo studio della casistica ha già permesso di osservare la concreta applicazione delle varie tipologie della pena dell'esilio e di seguire le linee del percorso evolutivo che, attraverso la prassi delle *cognitiones*, ha condotto alla definizione di un preciso quadro sanzionatorio per ciascuna di esse. Per avere una conferma dello schema generale delle forme dell'*exilium* romano è ora opportuno rivolgere l'attenzione alla riflessione giurisprudenziale in materia di repressione criminale.

Nel Digesto l'*exilium* trova una classificazione generale basata in primo luogo sulla geografia del bando, a partire dalla quale si delinea anche una gradualità interna alla pena. Si può guardare, anzitutto, a due noti passi del titolo D. 48.22, dedicato alla materia *De interdictis et deportatis et relegatis*:

D. 48.22.5, Marcian. 1 *reg.* (Pal. 222): *Exilium triplex est: aut certorum locorum interdictio, aut lata fuga, ut omnium locorum interdicatur praeter certum locum, aut insulae vinculum, id est relegatio in insulam.*

D. 48.22.6 pr., Ulp., 9 *de off. proc.* (Pal. 2242): *Inter poenas est etiam insulae deportatio, quae poena adimit civitatem Romanam.*

Il primo frammento, tratto dai *Regularum libri* di Marciano, è molto puntuale nel descrivere l'*exilium* come *triplex*, perché tre sono i tipi di interdizione che possono riguardare l'esule: egli o è bandito da determinati luoghi, o è vincolato a rimanere in un luogo ben preciso essendogli interdetti tutti gli altri, ovvero gli è imposta la permanenza forzata su un'isola, e si specifica che in questo terzo caso si tratterebbe di *relegatio in*

*insulam*⁸⁷⁹. Il passo, se considerato singolarmente, risulterebbe incompleto di un'ulteriore e necessaria specificazione, ossia che l'esilio su un'isola non si ha soltanto con la *relegatio in insulam*, ma anche quando la condanna è capitale. Per tale ragione è necessario integrare il passo di Marciano con il frammento ulpiano che i compilatori hanno coerentemente posto subito a seguire, affinché il quadro dei tipi d'*exilium* fosse completo: il vincolo a permanere su un'isola può dipendere anche da una condanna alla *deportatio*, la quale fa perdere la cittadinanza romana.

I due passi permettono così di avere conferma di quanto già emerso dalla lettura delle fonti relative alla casistica d'esilio nell'età del Principato: il termine *exilium* è per i Romani una categoria unitaria, all'interno della quale si ravvisano pene differenti, modulate a seconda della loro natura capitale o non capitale, nonché in base all'estensione del bando⁸⁸⁰.

⁸⁷⁹ Sull'interpretazione di D. 48.22.5, vd. MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., 965 nt. 2, il quale rileva che il verbo "relegare", nell'uso giuridico, denota sia l'espulsione (*relegare ex loco*), sia l'internamento (*relegare in locum*), e l'*exilium triplex* si avrebbe nel momento in cui si distingue tra il confino su terraferma e confino su un'isola. Più in generale sulle forme di esilio, vd. ID., *Strafrecht*, cit., 964 ss. Cfr. FERRINI, *Diritto penale*, cit., 156, che riprende Mommsen, distingue la relegazione semplice, che consisterebbe nell'interdizione da un luogo, da quella qualificata, distinta a sua volta in due tipologie, ossia il confino in una specifica regione e il confino su un'isola, che però corrisponderebbero rispettivamente a *interdictio aqua et igni* e *deportatio*. Cfr. BRASIELLO, *La repressione penale*, cit., 278 ss., che considera la *relegatio* a tutti gli effetti una forma d'esilio e che ritiene «possa scambiarsi addirittura con esso», anche in base al confronto testuale con D. 48.19.4, Marc. 13 *inst.* (Pal. 153). Secondo Brasiello, tuttavia, il testo sarebbe stato deliberatamente alterato dai compilatori, i quali avrebbero creato appositamente la triplice categoria dell'esilio, unendo la "lata fuga", corrispondente all'esilio della repressione ordinaria (ossia l'*aqua et igni interdictio*), alle forme di esilio tipiche della repressione straordinaria, consistente nel confino in un'isola, o nell'espulsione da un luogo o da una regione. Ritiene interpolato il passo anche DEVILLA, *Exilium perpetuum*, cit., 308, che vede nell'inciso «*id est relegatio in insulam*» un'aggiunta da parte dei compilatori. Vd. anche DE GIOVANNI, *Elio Marciano*, cit., 151 ss., il quale opportunamente rifiuta le ipotesi d'interpolazione e, ripercorrendo sinteticamente la storia dell'*exilium*, leggendo D. 48.22.5 insieme a D. 48.22.7 pr., Ulp. 10 *de off. proc.* (Pal. 2243), ritiene il frammento marciano genuino e coerente con le tecniche espositive del giurista che, rivolgendosi ai provinciali, doveva dare una definizione di "exilium" chiara e comprensiva dei vari significati che quel termine ormai assumeva all'inizio del III sec. d.C. De Giovanni, però, è influenzato dalla bipartizione sistematica di Brasiello in pene ordinarie e straordinarie, e per questo ritiene che il concetto di *exilium triplex* sia un'effettiva «unificazione concettuale» tra esilio ordinario e straordinario, sebbene non di mano compilatoria. Sul passo vd. ora anche D. DURSÌ, *Aelius Marcianus. Institutionum libri I-IV*, Roma, 2019, 132, che lo legge insieme a D. 48.22.4, Marc. 2 *inst.* (Pal. 63).

⁸⁸⁰ Sul significato giuridico del termine *exilium* si veda la minuziosa analisi di DEVILLA, *Exilium perpetuum*, cit., 293 ss., il quale dimostra la progressiva estensione del termine dall'originario significato di trasferimento del cittadino romano in terra straniera con mutamento di cittadinanza, a un concetto di sanzione implicante l'interdizione coatta da un territorio o da una località con relativo allontanamento forzato. Cfr. VON HOLTZENDORFF, *Deportationsstrafe*, cit., 42 ss. Vd. anche MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., 964, il quale riconosce il valore onnicomprensivo del termine *exilium* per indicare tutte le forme di pena del bando, tanto per gli storici quanto per i giuristi. La valutazione di Mommsen, però, si spinge a ritenere il termine "giuridicamente inutile" proprio in virtù di una vastità di significato tale da renderlo eccessivamente generico e, dunque, impreciso. Cfr. PUGLIESE, *Linee generali*, cit., 766 nt. 106, il quale anche ritiene che "exilium" sia un termine onnicomprensivo per indicare le varie tipologie di pena dell'esilio, sebbene lo ritenga un termine atecnico. Secondo BRASIELLO, *La repressione*, cit., 275 ss.,

Le categorie dell'*exilium* trovano ulteriore specificazione in altri due frammenti del medesimo titolo, entrambi tratti dal decimo libro del *De officio proconsulis* di Ulpiano:

D. 48.22.7 pr., Ulp. 10 *de off. proc.* (Pal. 2243): *Relegatorum duo genera: sunt quidam, qui in insulam relegantur, sunt, qui simpliciter, ut provinciis eis interdicatur, non etiam insula adsignetur.*

D. 48.22.7.2-3, Ulp. 10 *de off. proc.* (Pal. 2243): (2) *Haec est differentia inter deportatos et relegatos, quod in insulam relegari et ad tempus et in perpetuum quis potest.* (3) *Sive ad tempus sive in perpetuum quis fuerit relegatus, et civitatem Romanam retinet et testamenti factionem non amittit.*

I testi appartengono a una lunga sezione che Ulpiano dedica alla trattazione *de poenis*, escerpiti da una parte specificamente riguardante la pena della relegazione. Nella ricostruzione palinogenetica di Otto Lenel, il nono libro del *De officio proconsulis* termina con la prima parte della trattazione delle pene della repressione *extra ordinem*, completata poi in apertura del decimo libro⁸⁸¹. La cesura tra una parte e l'altra determina anche la separazione concettuale della *deportatio* dalla *relegatio*, poiché sono rispettivamente l'ultima pena trattata nel nono libro e la prima nel decimo. La scelta di separare l'esposizione delle due pene rispetta una rigorosa coerenza sistematica nella trattazione

invece, seguendo la sua sistematica distinzione tra “*ordo*” ed “*extra ordinem*”, ritiene che il termine *exilium* avrebbe originariamente indicato soltanto l'esilio della repressione ordinaria, ossia l'*aqua et igni interdictio*, sempre distinta dalle *relegationes*. Solo nel corso del tempo il termine “*exilium*” si sarebbe esteso anche alle forme di esilio della *cognitio extra ordinem*, arrivando a comprendere sia sanzioni di espulsione, sia di confino in un luogo, e a essere impiegato anche con significato generico tanto dagli storici quanto dai giuristi. Vd. anche GARNSEY, *Social Status*, cit., 115, che classifica i termini *exilium* ed *exul* come «umbrella terms», e similmente DE GIOVANNI, *Elio Marciano*, cit., 153, che definisce “*exilium*” «un'espressione onnicomprensiva».

⁸⁸¹ I libri IX e X del *De officio proconsulis* costituiscono un lungo excursus sui *genera poenarum* che il governatore provinciale avrebbe avuto il potere di irrogare. Le pene sono discusse in modo sistematico e secondo una progressione che passa dalle pene capitali a quelle non capitali, seguendo un generale ordine decrescente di gravità. Sull'impostazione dell'esposizione dei *genera poenarum*, vd. ZILLETTI, *'Servitus poenae'*, cit., 67 s., e cfr. BRASIELLO, *La repressione penale*, cit., 540 e 579 ss. Vd. ora BEGGIO, *Contributo*, cit., 124 nt. 60. Sul *De officio proconsulis* di Ulpiano e la trattazione *De poenis*, vd. A. DELL'ORO, *I 'libri de officio' nella giurisprudenza romana*, Milano, 1960, 190 ss. Vd. anche D. MANTOVANI, *Il 'bonus praeses' secondo Ulpiano. Studi su contenuto e forma del 'de officio proconsulis' di Ulpiano*, in *BIDR* 96-97 (1993-1994), 206 ss.; MAROTTA, *Ulpiano e l'impero*, I, cit., *passim*; ID., *Ulpiano e l'impero*, II, cit., 121 ss. e, sul nono libro, in particolare, 172. Per una generale analisi dei libri dal settimo al nono del *De officio proconsulis* di Ulpiano, vd. ora anche NOGRADY, *Römisches Strafrecht*, cit. 19 ss., 24 ss.

ulpianea: il *liber* IX contiene tutta la descrizione delle pene capitali, mentre nel *liber* X il giurista si occupa di quelle non capitali; l'*exilium*, comprendendo pene di entrambe le tipologie, funge da anello di congiunzione tra le due parti dell'opera.

D. 48.22.7 pr., in armonia con il contenuto di D. 48.22.5, individua due sottotipi di *relegatio*⁸⁸²: ci sono i relegati su un'isola e ci sono quelli che invece subiscono solo un bando senza essere assegnati a un'isola⁸⁸³. In D. 48.22.7.2-3, invece, si traccia con maggior precisione la differenza tra relegazione e deportazione: la prima può essere sia a tempo, sia in perpetuo, mentre la seconda è sempre una pena a vita⁸⁸⁴. La relegazione, inoltre, a prescindere dalla durata o dalla tipologia, non provoca alcun mutamento di status, poiché il *relegatus* mantiene la cittadinanza romana e la capacità di fare testamento, le quali invece si perdono per effetto della condanna alla deportazione⁸⁸⁵.

Nella sistematica giustiniana la trattazione della pena dell'esilio è affrontata anche in base alla tipologia di giudizio, ossia a seconda che si tratti di *iudicia capitalia* o *non capitalia*.

Si è già avuto modo di vedere come la deportazione sia collocata nella peculiare classificazione delle pene capitali proposta in D. 48.19.28 pr.-1, Call. 6 *de cogn.* (Pal. 39 e 42)⁸⁸⁶, passo nel quale si insiste anche sulla distinzione delle *relegationes* dagli altri tipi

⁸⁸² Cfr. FERRINI, *Diritto penale*, cit., 156; BRASIELLO, *La repressione penale*, cit., 282 ss.; DE GIOVANNI, *Elio Marciano*, cit., 153 s. Per la qualificazione delle forme di relegazione, cfr. anche, più in generale, MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., 964 ss. Sulla collocazione sistematica di D. 48.22.7 pr. nel *De officio proconsulis* di Ulpiano, vd. DELL'ORO, *I libri 'de officio'*, cit., 197.

⁸⁸³ Tratto dalla medesima sezione del decimo libro del *de officio proconsulis* di Ulpiano è il frammento D. 48.22.7.5: *Est quoddam genus quasi in insulam relegationis in provincia Aegypti in oasin relegare*. In base ad esso si apprende che nella provincia d'Egitto, pur mancando isole vere e proprie, esisteva anche una variante della *relegatio in insulam*, la c.d. *relegatio in oasin*, ad essa equiparata. La *ratio* della pena, dopotutto, era la medesima: l'esule era vincolato a vivere in una piccola porzione di terra abitabile circondato dalle minacciose distese non dei flutti marini, ma delle sabbie del deserto. Vd. G. KLEINFELLER, s.v. "*deportatio in insulam*", in *PWRE* V, 1, Stuttgart, 1903, 232, che, con riguardo all'internamento in un'oasi, parla di *deportatio quasi in insulam*, e cfr. MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., 975 nt. 2, che ritiene che le oasi egiziane fossero effettivamente comprese nella denominazione di "*insula*". Per un approfondimento sulle modalità della *relegatio in oasin*, vd. lo studio di J. SCHWARTZ, '*In Oasin relegare*', in *Mélanges d'archéologie et d'histoire offerts à André Piganiol*, III, Paris, 1966, 1481 ss.

⁸⁸⁴ Cfr. D. 48.22.14 pr., Ulp. (Pal. 2996) [= Bas. 60.54.14 Hb. (= Bas. 60.54.13 Schel.)]: *...relegatus est is cui interdicitur provincia aut urbe continentibusve in perpetuum vel ad tempus*; D. 48.22.17.2, Pomp. (Pal. 860) [= Bas. 60.54.18 (= Bas. 60.54.17 Schel.)]: *deportatio autem non fit ad tempus*. Vd. però BRASIELLO, *La repressione*, cit., 299 s., il quale, coerentemente alla sua distinzione netta tra pene ordinarie e straordinarie, si oppone all'idea di un legame diretto tra deportazione e *interdictio*, e ritiene che la deportazione avrebbe acquisito il carattere della perpetuità soltanto nel corso del tempo e per effetto della prassi delle *cognitiones*, poiché per sua natura la *deportatio* non contemplerebbe altrimenti la durata a vita.

⁸⁸⁵ Sugli effetti dell'*exilium* sullo status dei condannati vd. più ampiamente *infra*, in questo capitolo, § 2.

⁸⁸⁶ Con riguardo al collocamento della *deportatio* tra le pene che *ad capitis periculum pertinent*, si veda quanto osservato *supra*, capitolo primo, § 3 e, più specificamente, capitolo secondo, § 2.2.

di esilio. Esse, infatti, «*ad existimationem, non ad capitis periculum pertinent, veluti relegatio ad tempus, vel in perpetuum, vel in insulam*»⁸⁸⁷, ragione per cui, secondo quanto esplicitato da D. 48.1.2, Paul. 15 *ad ed. praet.* (Pal. 260), si ha un *iudicium capitale* soltanto nel caso di un *exilium* che fosse un'*interdictio*, perché solo con essa si incideva sullo status del condannato, determinandone la perdita della cittadinanza⁸⁸⁸.

Al titolo *De poenis* appartengono anche D. 48.19.4, Marcian. 13 *inst.* (Pal. 153) e D. 48.19.28.13, Call. 6 *de cogn.* (Pal. 45), frammenti che riferiscono il contenuto dell'editto dell'imperatore Adriano, con il quale, oltre a fissare la regola del progressivo inasprimento della pena originariamente stabilita per chi si fosse sottratto ad essa, l'imperatore riordinò le tipologie d'esilio secondo un ordine gerarchico. Secondo quanto disposto dall'editto, la classificazione delle forme dell'*exilium*, organizzata dalla meno alla più grave per il condannato, seguiva la seguente progressione: *relegatio ad tempus*, *relegatio in perpetuum*; *relegatio in insulam*; *deportatio*. E chi si fosse sottratto – o avesse tentato di sottrarsi – alla pena della deportazione con la fuga, sarebbe stato punito con la morte⁸⁸⁹.

Fin qui si è parlato principalmente di relegazione e deportazione ed è perciò lecito chiedersi quale fosse la collocazione dell'*aqua et igni interdictio* nel quadro dell'*exilium*, avendone per di più rilevato la continua applicazione nelle *cognitiones extra ordinem* per tutta l'età del Principato. Per rispondere a tale questione è necessario tenere conto di quanto si apprende da:

D. 48.19.2.1, Ulp. 48 *ad ed.* (Pal. 1207): *Constat, postquam deportatio in locum aquae et ignis interdictionis successit, non prius amittere quem civitatem, quam princeps deportatum in insulam statuerit: praesidem enim deportare non posse nulla dubitatio est. Sed praefectus urbi ius habet deportandi statimque post sententiam praefecti amisisse civitatem videtur.*

Lasciando per il momento da parte la seconda metà del testo, che sarà ripresa nel momento in cui si affronterà lo studio degli organi giudicanti aventi competenza

⁸⁸⁷ D. 48.19.28.1, Call. 6 *de cogn.* (Pal. 42).

⁸⁸⁸ Sul passo, vd. già *supra*, capitolo primo, § 3, con bibliografia.

⁸⁸⁹ Su D. 48.19.4 e D. 48.19.28.13 e la gradazione delle forme di esilio, vd. più ampiamente *supra*, capitolo secondo, § 2.2.

all'esercizio del *ius deportandi* e del *ius relegandi*⁸⁹⁰, occorre ora soffermarsi sull'*incipit*: la deportazione ha sostituito l'*aqua et igni interdictio*⁸⁹¹.

Il passo di Ulpiano è tratto dal quarantottesimo libro del commento *ad edictum praetoris*, ossia alla parte dedicata alla trattazione generale della *bonorum possessio* e, secondo la ricostruzione del testo nella *Palingenesia* di Lenel, i frammenti D. 48.19.2 (Pal. 1207), D. 29.6.1 (Pal. 1208) e D. 37.1.12 (Pal. 1209) costituirebbero la sezione "*Quibus non competit b.p. (E. 163)*".

Il *principium* di D. 48.19.2 statuisce che: «*Rei capitalis damnatum sic accipere debemus, ex qua causa damnato vel mors vel etiam civitatis amissio vel servitus contingit*»⁸⁹², sono cioè condannati a pena capitale coloro che sono mandati a morte e quelli che per effetto della sentenza perdono la cittadinanza o la libertà. L'informazione è necessaria perché, in base alla variazione di status, si producono conseguenze importanti sui diritti di successione. Il fatto che si dichiara che la *deportatio* abbia sostituito l'*aqua et igni interdictio* è funzionale a introdurre quanto si spiega immediatamente dopo, ossia che da quando questa sostituzione è avvenuta, vi è stata anche una precisa ripartizione della competenza dei funzionari imperiali a esercitare o meno il *ius deportandi*, con un'incidenza su quando effettivamente si verifichi l'*amissio civitatis*.

Nel Digesto, invece, il passo si colloca nella parte iniziale del titolo *De poenis*, dove si espongono i profili inerenti allo status del condannato. Dopo aver stabilito che per l'irrogazione della pena rileva la condizione del reo al momento della commissione del *crimen*⁸⁹³, si passa a descrivere i diversi gradi di incidenza della condanna sul *caput*, ed è a questa seconda sezione tematica che va ricondotto D. 48.19.2.1.

Pertanto, il passaggio sulla sostituzione dell'*aqua et igni interdictio* con la *deportatio*, tanto nella collocazione datagli dai compilatori, quanto nella riflessione ulpiana, risulta essere di particolare importanza in relazione alla questione del momento in cui avviene la perdita della cittadinanza come conseguenza diretta della sentenza⁸⁹⁴.

⁸⁹⁰ Vd. *infra*, in questo capitolo, § 4.

⁸⁹¹ Secondo BRASIELLO, *La repressione*, cit., 322 nt. 87, il testo sarebbe gravemente interpolato e per tale ragione non degno di fede; tuttavia, ne è stata successivamente dimostrata la sostanziale genuinità: vd. soprattutto PUGLIESE, *Linee generali*, cit., 699; SANTALUCIA, *Diritto e processo*, cit., 251 nt. 227; VOLTERRA, *Gli ἀπόλιδες*, cit., 487 ss.; MANCINI, *D. 48.22*, cit., 252 s.

⁸⁹² Su D. 48.19.2 pr.-1, Ulp. 48 *ad ed.* (Pal. 1207) vd. anche *supra*, capitolo primo, § 3, ove bibliografia.

⁸⁹³ Vd. D. 48.19.1 pr.-3, Ulp. 8 *disp.* (Pal. 153).

⁸⁹⁴ L'avvenuta sostituzione dell'*aqua et igni interdictio* con la pena della deportazione è segnalata anche, in via incidentale, in D. 48.13.3, Ulp. 1 *de adult.* (Pal. 1943): *Peculatus poena aquae et ignis interdictionem, in quam hodie successit deportatio, continet. Porro qui in eum statum deducitur, sicut omnia pristina iura,*

Da tutto ciò sembra potersi desumere che il cambiamento più significativo determinato dalla sostituzione dell'*interdictio* con la deportazione si ebbe proprio con riferimento alla competenza a irrogare la pena dell'esilio capitale e, di conseguenza, al momento in cui si producevano gli effetti sanzionatori in capo al condannato⁸⁹⁵. Solo con l'introduzione della *deportatio* divenne possibile separare la condanna all'esilio dall'effettiva *amissio civitatis*, perché, a differenza di quanto previsto per l'*aqua et igni interdictio*, non a tutti i giudici *extra ordinem* era concesso l'esercizio del *ius deportandi* e per questo in taluni casi era necessario l'intervento dell'imperatore a conferma della pena, eventualità che ne dilazionava gli effetti⁸⁹⁶.

La definitiva affermazione della deportazione come pena dall'autonomo statuto giuridico, avvertita come sanzione in certa misura nuova e non semplice forma aggravata dell'*aqua et igni interdictio*, deve essersi verificata proprio nel corso dell'età severiana, tanto che Ulpiano sente la necessità di segnalare la sostituzione di una pena con l'altra nel suo commento *ad edictum praetoris*. Non si hanno elementi per capire le esatte modalità del cambiamento, ma è possibile che fosse intervenuta un'apposita costituzione imperiale a segnare la cesura tra un prima e un dopo.

Dopotutto, come emerso dallo studio della casistica, la *deportatio* esisteva ben definita nei suoi tratti essenziali già in età augustea, quando nella prassi delle *cognitiones* iniziarono a verificarsi le prime condanne a un'*aqua et igni interdictio* aggravata dall'imposizione del confino su un'isola e dal trasferimento forzoso del condannato⁸⁹⁷.

ita et bona amittit. Si tratta di un altro passo ulpiano e sembrerebbe costituire una conferma sul periodo dell'avvenuta sostituzione e sul conseguente interesse da parte del giurista di metterla in evidenza. Si noti anche che, nonostante il passo sia indicato come tratto dal commento di Ulpiano alla *lex Iulia de adulteriis coercendis*, nella sistematica giustiniana trova logica collocazione nel titolo D. 48.13, *Ad legem Iuliam peculatus et de sacrilegis et de residuis*, per la quale dev'essere sembrato più che opportuno segnalare il nuovo regime sanzionatorio. Dubbi sulla collocazione del passo nel commento di Ulpiano alla *lex Iulia de adulteriis coercendis* sono avanzati già da LENEL, *Palingenesia*, II, cit., 932 nt. 2. Inoltre, è da segnalare il fatto che alcuni studiosi avevano avanzato un'ipotesi di interpolazione del passo con riferimento proprio all'inciso «*hodie successit deportatio*», tra i quali DEVILLA, '*Aqua et igni interdictio*', cit., 33 s., nonché ALBERTARIO, *Hodie*, cit., 136, entrambi sulla scia di un generale sospetto da parte della dottrina interpolazionistica per tutti i richiami a un generico "*hodie*" presenti nei passi del *Corpus* giustiniano. In questo caso, tuttavia, sembrerebbe un inciso accettabile, dato anche il riscontro con D. 48.19.2 pr. Difende la genuinità del testo RAVIZZA, *Sui rapporti*, cit., 6 nt. 28.

⁸⁹⁵ Come anche il *postquam* del testo sembrerebbe suggerire, restituendo l'idea di una consequenzialità sia temporale sia causale. Per il valore del lemma, parificato all'*ἐπεὶ* greco, vd. s.v. "*postquam*", in *ThLL* X, 2, 243. Cfr. *ἐπεὶ*, in *LSJ* I⁹, 613.

⁸⁹⁶ Vd. D. 28.3.6.7, Ulp. 10 *ad Sab.* (Pal. 2507); D. 32.1.3, Ulp. 1 *de fideicomm.* (Pal. 1847); D. 48.22.15.1, Marcian. [= Bas. 60.54.15 Hb. (= Bas. 60.54.14 Schel.)]. La questione sarà ripresa con specifico riferimento all'esercizio del *ius deportandi* e del *ius relegandi*. Vd. più ampiamente *infra*, in questo capitolo, § 4.

⁸⁹⁷ Cfr. VON HOLTZENDORFF, *Deportationsstrafe*, cit., 36 ss.

Dal primo Principato in poi un'originaria pena della deportazione aveva cominciato a essere applicata in tutti quei casi di particolare gravità per i quali in precedenza si sarebbe fatto ricorso alla generale *aqua et igni interdictio*; fu questo l'inizio di una graduale assimilazione che si compì più sul piano concettuale che non materiale, dal momento che le due pene erano in rapporto di *species a genus*⁸⁹⁸.

Che la deportazione abbia affiancato l'*aqua et igni interdictio* almeno fino all'inizio del III sec. d.C. è dimostrato anche da un passo di Gaio, nel quale le due pene sono chiaramente equiparate, sebbene mantenute separate sul piano concettuale:

D. 28.1.8.1-2, Gai 17 *ad ed. prov.* (Pal. 299): (1) *Si cui aqua et igni interdictum sit, eius nec illud testamentum valet quod ante fecit nec id quod postea fecerit: bona quoque, quae tunc habuit cum damnaretur, publicabuntur aut, si non videantur lucrosa, creditoribus concedentur.* (2) *In insulam deportati in eadem causa sunt.*

Gaio, trattando della materia testamentaria nel corso del suo commento all'editto provinciale, fa luce sulle conseguenze per il condannato in caso di condanna all'esilio capitale: colui che subiva l'*aqua et igni interdictio* vedeva invalidato il suo testamento, a prescindere che lo avesse redatto prima o dopo l'interdizione, e i suoi beni erano confiscati. Il giurista procede quindi a un'equiparazione dello status dell'*interdictus* con quello del *deportatus*, dando un'importante prova del fatto che al suo tempo si parlasse già di deportazione, ma che essa era ancora parallela e correlata all'*aqua et igni*

⁸⁹⁸ Se da un lato gli studiosi sono concordi nel riconoscere una gradualità dei tipi d'esilio che va dalla *relegatio* alla *deportatio*, dall'altro non c'è unità di vedute con riferimento al rapporto della *deportatio* con le altre forme di bando. Per MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., 965 e 974 ss., la deportazione deriverebbe effettivamente dall'*aqua et igni interdictio*, in quanto sua forma aggravata, ma ritiene che sia stata introdotta nel sistema delle pene con il provvedimento dell'imperatore Tiberio del 23 d.C., il quale avrebbe determinato l'unione degli effetti della perdita della cittadinanza e dei beni alla già esistente *aqua et igni interdictio*. Cfr. FERRINI, *Esposizione*, cit., 155; STRACHAN-DAVIDSON, *Problems*, II, cit., 55 ss. e 66 s. Di tutt'altro avviso, BRASIELLO, *La repressione*, cit., 294, il quale sostiene che la deportazione deve essere collegata alla *relegatio*, della quale è vista come *species gravior*, ed è posta all'interno di uno sviluppo indipendente nella repressione straordinaria. Vedono, invece, la deportazione come tipo di esilio aggravato, originatosi a partire dal regime dell'*aqua et igni interdictio*, KLEINFELLER, s.v. "*deportatio*", cit., 231; DEVILLA, *Exilium perpetuum*, cit., 298 ss.; SANTALUCIA, *La situazione*, cit., 417 ss.; GARNSEY, *Social Status*, cit. 111 ss. E c'è anche chi, come già VON HOLTZENDORFF, *Deportationsstrafe*, cit., 38 s. e, più di recente, PUGLIESE, *Linee generali*, cit., 765 nt. 103, ha visto la deportazione come l'unione degli effetti dell'*interdictio* con quelli della *relegatio in certum locum*. Sul punto, cfr. anche la sintetica, ma precisa ricostruzione di RAVIZZA, *Sui rapporti*, cit., 4.

interdictio, non avendo ancora acquisito quella centralità nella disciplina dell'*exilium* romano testimoniata per il periodo posteriore⁸⁹⁹.

Inizialmente i termini *deportatio* e *deportare* non erano affatto comuni e non avevano un significato tecnico, tanto che le fonti – gli storici in particolare – ne fanno un parco utilizzo, volto più che altro a sottolineare l'esecuzione forzata dell'amozione del condannato⁹⁰⁰. Soltanto entro il III sec. d.C. al concetto di *deportatio* fu effettivamente associato un regime sanzionatorio ben preciso, derivante da quello dell'originaria *aqua et igni interdictio*, la quale, subendo la concorrenza della sua forma aggravata, iniziò a essere sempre meno applicata.

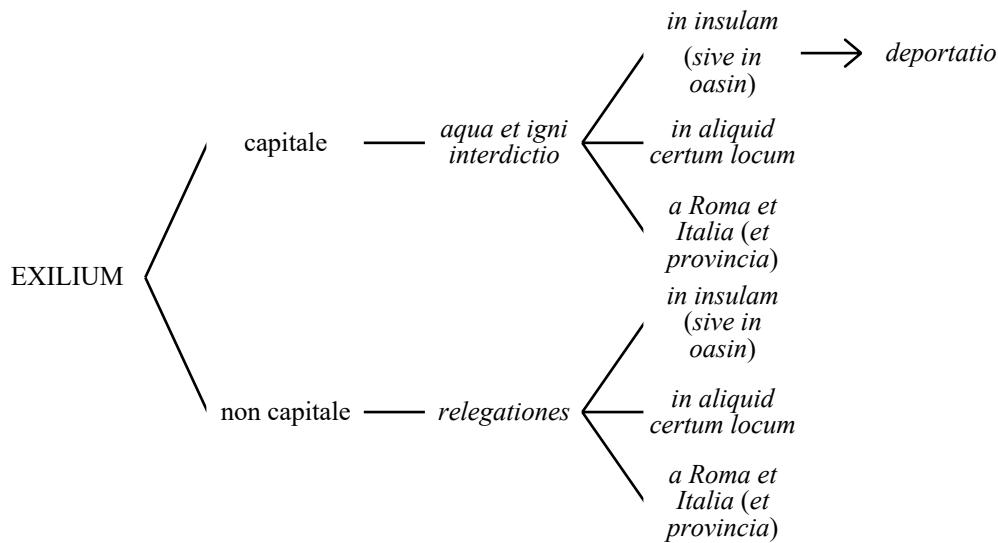
Gli imperatori ebbero poi tutto l'interesse a sottoporre a un controllo stringente il regime della deportazione, non solo per la gravità della pena in sé, ma anche in virtù della progressiva centralizzazione del potere e per il potenziale utilizzo dell'*exilium* come efficace strumento di controllo politico⁹⁰¹. Non è improbabile, allora, che in avanzato III secolo sia intervenuto in materia un apposito provvedimento di matrice imperiale, il quale semplicemente accolse una prassi già consolidata e rese più precisi i contenuti edittali della pena, contribuendo parallelamente a fare ordine nel complesso quadro delle varie tipologie di *exilium*⁹⁰².

⁸⁹⁹ Così anche DEVILLA, '*Aqua et igni interdictio*', cit., 15, seguito più di recente da RAVIZZA, *Sui rapporti*, cit., 4.

⁹⁰⁰ Come si è visto nel corso dell'analisi casistica condotta nel capitolo precedente, nelle fonti latine l'esilio capitale è per lo più indicato con il verbo *amoveo*, etimologicamente legato non solo a un'idea di allontanamento da un luogo a un altro, ma anche e specificamente a un trasferimento che avviene forzatamente. Vd. s.v. "*amoveo*", in *ThLL* I, 1975. Il corrispettivo di *amoveo* nelle fonti greche è il verbo ἐξορίζω, che nel tempo divenne indicativo anche della pena della *deportatio*, pur essendo di base indicativo di un esilio capitale. Sulla questione terminologica vd. anche le osservazioni VON HOLTZENDORFF, *Deportationsstrafe*, cit., 45; cfr. anche l'analisi di BRASIELLO, *La repressione*, cit., 275 ss.

⁹⁰¹ Sul punto, cfr. i rilievi già di VON HOLTZENDORFF, *Deportationsstrafe*, cit., 41, che parla di «wesentlich politische Natur der Wegschaffung Verurtheilter» e nota come la *deportatio* si sia sviluppata parallelamente all'allontanamento dall'originaria idea dell'"esilio volontario" e al progressivo accentramento del potere imperiale.

⁹⁰² Il tema della sostituzione dell'*aqua et igni interdictio* con la *deportatio*, strettamente legato a quello dell'origine della pena della deportazione, è stato oggetto di ampia riflessione in dottrina. Secondo VON HOLTZENDORFF, *Deportationsstrafe*, cit., 36 ss., gli elementi essenziali della *deportatio* erano presenti già nell'età di Augusto, quando l'*aqua et igni interdictio* fu oggetto di riforma e ad essa cominciò a essere associata l'amozione forzata del condannato e il suo confino in luoghi prestabiliti, ma la pena non avrebbe avuto iniziale autonomia giuridica dall'*interdictio*; l'affermazione di una separata pena della deportazione si sarebbe avuta soltanto dopo l'età classica, all'esito di un progressivo e indipendente sviluppo che condusse alla sua imposizione sulle altre forme di bando. A partire da MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., 974 s., molti autori hanno invece seguito l'idea che la *deportatio* avesse sostituito l'*interdictio* fin dall'inizio dell'età imperiale, più precisamente dopo l'introduzione della nuova pena nel sistema delle *cognitiones extra ordinem* per effetto del provvedimento di Tiberio del 23 d.C. Vd., ad esempio, anche FERRINI, *Esposizione*, cit., 155, il quale però non spiega le dinamiche della sostituzione di una pena con l'altra; STRACHAN-DAVIDSON, *Problems*, II, cit., 55 ss. e 66 s.; GIOFFREDI, s.v. "*Aqua et igni interdictio*", cit., 817.



Secondo BRASIELLO, *La repressione*, cit., 294 ss., basandosi sulla sua rigida visione dicotomica del sistema repressivo di età imperiale, ritiene impossibile un collegamento diretto tra *deportatio* e *aqua et igni interdictio*, e afferma che la *deportatio* sarebbe stata introdotta nella repressione straordinaria da parte degli organi giudicanti delle *cognitiones extra ordinem*, come necessaria forma aggravata della *relegatio*. Dopo circa due secoli di parallelismo tra deportazione e interdizione, l'*aqua et igni interdictio*, per le sue tipiche caratteristiche e la sua stretta connessione con la procedura ordinaria, sarebbe stata inevitabilmente destinata a soccombere nell'età postclassica. Riconduce la scomparsa dell'*aqua et igni interdictio* e la sua sostituzione con la deportazione alla cessazione dell'attività del processo per *quaestiones* anche HARTMANN, s.v. "*aqua et igni interdictio*", cit., 310. All'incontro, DEVILLA, *Exilium perpetuum*, cit., 298 ss., pur seguendo la teoria di Mommsen sull'introduzione della *deportatio* con il provvedimento di Tiberio del 23 d.C., ritiene che l'assorbimento dell'*aqua et igni interdictio* sia avvenuta gradualmente e si sia compiuta definitivamente nella prassi solo nel postclassico, inducendo i compilatori giustinianeî alla sostituzione terminologica nelle fonti. Secondo Devilla, quindi, *deportatio* e *aqua et igni interdictio* sarebbero state sempre pene ben distinte e in concorrenza tra loro, e la *deportatio* si sarebbe modellata sulla base dell'*interdictio*, dalla quale avrebbe mutuato le conseguenze sanzionatorie, e per questo sarebbe stata concettualmente ricondotta al *genus exilii*. Ritengono, invece, che la *deportatio* debba essere inserita nel quadro complessivo della pena dell'esilio come forma aggravata dell'*aqua et igni interdictio*, con graduale assimilazione di quest'ultima, KLEINFELLER, s.v. "*deportatio*", cit., 231; PUGLIESE, *Linee generali*, cit., 765 s.; SANTALUCIA, *La situazione*, cit., 417 ss., in particolare 419 nt. 35; GARNSEY, *Social Status*, cit., 111 ss. Cfr. anche LEVICK, '*Poena Legis*', cit., 378 s., la quale ritiene che la *deportatio* abbia acquisito autonoma rilevanza soltanto all'esito di un'evoluzione delle forme d'esilio nella prassi e individua il periodo di prima comparsa della nuova pena tra l'età augustea e il 22 d.C., quindi in un momento precedente al celebre provvedimento di Tiberio. Retrodata l'introduzione della *deportatio* all'età augustea anche BAUMAN, '*Impietas in Principem*', cit., 29, facendola dipendere dal provvedimento di Augusto del 12 d.C., ma non chiarendo i rapporti con le altre forme d'*exilium*. Il nucleo originario della pena della deportazione sarebbe da rintracciare nel primissimo Principato anche secondo CIACERI, *La responsabilità*, cit., 396 s. Per MANCINI, *D. 48.22*, cit., 247 ss., la sostituzione dell'*aqua et igni interdictio* con la *deportatio* si sarebbe verificata soltanto in età severiana e si sarebbe per lo più verificata sul piano concettuale, essendo impegnata la giurisprudenza in una riorganizzazione sistematica della pena capitale intorno all'idea dell'*amissio civitatis*, fatto da cui dipenderebbe proprio la centralità della deportazione nella sistematica della repressione criminale.

2. Lo status di esule

La coesistenza di un *exilium* capitale con forme di esilio non capitale comportava un'ovvia e importante differenza tra la condizione dell'*interdictus* o *deportatus* e quella del semplice *relegatus*. La giurisprudenza elaborò una disciplina piuttosto articolata intorno a questi due profili di condannato, guardando allo status degli esuli con riferimento tanto alla materia criminale, quanto e soprattutto alle implicazioni della pena sul versante privatistico.

Prima di approfondire separatamente lo status del deportato e quello del relegato, però, è opportuno tracciare una prima distinzione generale.

A partire dall'analisi di D. 48.22.7.2-3 si sono già messi in evidenza quelli che sono i caratteri fondamentali che distinguono la relegazione dalla deportazione: il relegato poteva esserlo alternativamente a tempo o a vita, manteneva la cittadinanza romana e non perdeva la *testamenti factio*. Di converso, il deportato, coerentemente alla natura capitale della pena, lo era sempre a vita, perdeva la cittadinanza romana e la capacità di fare o ricevere per testamento.

Pur potendo rintracciare delle analogie nella dinamica di *deportatio* e *relegatio*, derivanti dall'appartenenza alla medesima categoria dell'*exilium*, molto differiva la condizione dei condannati in un caso e nell'altro, come lo stesso Ulpiano sottolineava in:

D. 48.22.14.1, Ulp. (Pal. 2996)⁹⁰³: *Et multum interest inter relegationem et deportationem: nam deportatio et civitatem et bona adimit, relegatio utrumque conservat, nisi bona publicentur*⁹⁰⁴.

⁹⁰³ Il frammento ricade nel gruppo di testi ricostruiti dagli editori Mommsen e Krüger a partire dai materiali confluiti nei Basilici per colmare l'ampio iato della sezione D. 48.22.10-18, presente sia nel manoscritto della Florentina, sia in quello della Vulgata, e corrisponde a Bas. 60.54.14 Hb. (= 60.54.13 Schel.): Πολλὴ διαφορὰ ἐξορίας καὶ περιορισμοῦ. Ὁ μὲν γὰρ περιορισμὸς καὶ τὴν πολιτείαν, καὶ τὴν οὐσίαν ἀπολλεῖ· ἡ δὲ ἐξορία ἐκάτερον φυλάττεται, εἰ μὴ ἰδικῶς δημευθῇ.

⁹⁰⁴ L'inciso finale di D. 48.22.14.1, «*nisi bona publicentur*», è stato sospettato di essere il frutto di un rimaneggiamento di epoca successiva da BESELER, *Beiträge*, II, cit., 48, che riprende la questione anche in *Beiträge*, IV, cit., 232 s., seguito da F. DESSERTAUX, *La 'capitis deminutio' dans le droit byzantin*, in *TRG* 8 (1928), 141 nt. 3. La specificazione, tuttavia, pur potendo effettivamente essere stata aggiunta in un momento successivo, chiarisce una prassi delle *cognitiones extra ordinem* di cui si sono ravvisati vari esempi nella casistica del Principato e non inficia la distinzione tra *relegatio* e *deportatio*, anzi la precisa. Più estesamente sulla confisca dei beni dell'esiliato vd. *infra*, in questo capitolo, §3.

Oltre a richiamare la differenza basata sull'effetto capitale della deportazione, il passo ulpiano introduce un ulteriore elemento di discriminazione: il deportato perdeva i beni, il relegato, invece, li conservava insieme alla cittadinanza, a meno che non fosse specificamente disposta la confisca con la sentenza di condanna⁹⁰⁵.

Già da questo primo sguardo d'insieme è chiaro che se anche i relegati subivano una limitazione della libertà di movimento, un danno all'onore e al proprio prestigio, ed eventualmente una sanzione patrimoniale, essi mantenevano pur sempre intatto il loro status. I deportati, invece, subivano l'*amissio civitatis*, insieme alla quale si verificava la perdita del *ius civile*, con gravi conseguenze che non riguardavano soltanto il singolo, ma che si riverberavano anche sulla *familia* del reo.

⁹⁰⁵ Cfr. D. 48.22.4, Marcian. 2 *inst.* (Pal. 63); D. 48.22.7 pr.-22, Ulp. 10 *de off. proc.* (Pal. 2243); D. 48.22.1, Pomp., 4 *ad Sab.* (Pal. 431). Nel primo libro delle *Differentiarum libri duo* di Isidoro di Siviglia, inoltre, è presente un lemma riguardante la distinzione di deportazione e relegazione il cui contenuto è confrontabile con i frammenti ulpiani D. 48.22.7.2-3 e D. 48.22.14.1. La dottrina romanistica tradizionalmente ritiene che il passo sia stato tratto dai *Differentiarum libri* di Modestino. Si tratta di Isid., *Diff.* n. 200 (ed. Arévalo) [= n. 434 (ed. Codoñer)], e trova appunto edizione anche come fr. 2 dei *Modestini ex libri regularum et differentiarum fragmenta* in G. BAVIERA, *Fontes Iuris Romani Antejustiniani*, II, Firenze, 1940, 450 (che segue l'edizione già di P. KRÜGER, *Collectio librorum iuris antejustiniani*, II, Berlin, 1878, 161, identica a quella di GIRARD – SENN, *Textes*, cit., 457 n° 18, fatta eccezione per la resa del nome "Herennius"). Il testo è il seguente: *Inter eum qui in insulam relegatur et eum qui deportatur magna est differentia: primo quod relegatum bona sequuntur nisi fuerint sententia adempta, deportatum non sequuntur, nisi palam ei fuerint concessa. Ita fit ut relegato mentionem bonorum in sententia non haberi prosit, deportato noceat. Item distant et in loci qualitate. Quod cum relegato quidem humanius transigitur, deportatis uero hae solent insulae adsignari quae sunt asperrimae quaeque sunt paulo minus summo supplicio comparandae.* Come puntualmente dimostrato da U. AGNATI, *Un frammento delle Differentiae di Modestino nelle Differentiae di Isidoro?*, in G. BASSANELLI SOMMARIVA, S. TAROZZI (a cura di), *Ravenna capitale. Uno sguardo ad Occidente. Romani e Goti - Isidoro di Siviglia*, Santarcangelo di Romagna, 2012, 129 ss., è più che improbabile che il passo citato da Isidoro di Siviglia sia da attribuire effettivamente a Modestino, ma la *differentia* è senz'altro coerente sia con la generale cultura giuridica dell'epoca, sia con le fonti di riferimento per Isidoro, quali in particolare il *Codex Theodosianus*, l'*Epitome Gai* e le *Pauli Sententiae*, dove si trovano numerosi i richiami a deportazione e relegazione. Come sottolineato da Agnati, «la ricchezza dei richiami alla *deportatio* e alla *relegatio*, presente nelle fonti del diritto note nell'ambiente culturale di Isidoro, giustifica il lemma nel suo contenuto scolastico ed esplicativo, ne mostra l'attualità, in relazione alla comprensione dei testi giuridici circolanti, ma anche di quelli letterari, giacché *deportatio* e *relegatio* sono vocaboli bene attestati anche negli storici, nei poeti, nell'oratoria». Il contenuto del passo, dunque, è da riferire all'inoltrato VI secolo, ma è importante rilevare che gli elementi caratterizzanti la deportazione e la relegazione fossero essenzialmente gli stessi dell'età classica, tutto ciò a riprova di una disciplina che, fissatasi all'esito di una lunga evoluzione, rimase poi stabile per tutta la tarda antichità.

2.1. Il deportato

Analizzare lo status del deportato significa essenzialmente procedere allo studio delle conseguenze che si producono in capo al condannato al momento dell'*amissio civitatis* per effetto della sentenza, costituendo la pena dell'*aqua et igni interdictio* la causa principale e tipica della *capitis deminutio media*: «*minor sive media est capitis deminutio, cum civitas amittitur, libertas retinetur; quod accidit ei, cui aqua et igni interdictum fuerit*», riferisce Gaio, mentre Paolo afferma: «*amissione civitatis fit capite minutio, ut in aqua et igni interdictione*»⁹⁰⁶.

Libertas, civitas e familia costituivano nel *ius civile* gli elementi fondanti di un sistema gerarchico di valori assoluti per la qualificazione delle persone in base alla capacità giuridica: poteva partecipare al *ius civile* solo chi era *civis*; poteva essere *civis* solo chi era libero; ogni *civis* si poneva in rapporto con la *familia* o come soggetto *sui iuris* o *alieni iuris*. In età risalente, forse già in epoca repubblicana, fu elaborato un concetto ordinante le cause di un fenomeno che aveva importanti ricadute sulla quotidianità dei rapporti giuridici tanto sul piano privatistico, quanto su quello pubblicistico: la *capitis deminutio*, ossia quella che le fonti descrivono come *prioris status permutatio*⁹⁰⁷ o *status mutatio*⁹⁰⁸, in altre parole il mutamento della condizione giuridica dell'individuo⁹⁰⁹.

Le possibili cause di questo evento furono ordinate in tre gruppi di diversa gravità, individuando *tria genera*⁹¹⁰ di *capitis deminutio*: si trattava di *capitis deminutio*

⁹⁰⁶ Gai 1.161; D. 4.5.5 pr., Paul. 11 *ad ed.* (Pal. 220). Cfr. Tit. Ulp. 11.12. Nelle fonti ci si riferisce all'*aqua et igni interdictio* anche come a «*capitis deminutio media*», come in D. 38.10.4.11, Mod. 12 *pand.* (Pal. 148) e D. 50.13.5.3, Call. 1 *de cogn.* (Pal. 10). Si parla di *capitis deminutio media* anche in caso di *deportatio* in D. 28.3.6.7, Ulp., 10 *ad Sab.* (Pal. 2505); D. 48.19.2.1, Ulp., 48 *ad ed.* (Pal. 1207); Paul. Sent. 3.6.29; I. 1.16.2. Sul punto, vd. M. KASER, *Zur Geschichte der capitis deminutio*, in *IVRA* 3 (1952), 69 s.; ALBANESE, *Le persone*, cit., 316 e *ivi* nt. 15.

⁹⁰⁷ Gai 1.159; D. 4.5.1, Gai 4 *ad ed. prov.* (Pal. 106). Cfr. I. 1.16 pr., dove si parla di «*prioris status commutatio*».

⁹⁰⁸ D. 4.1.2, Paul., 1 *sent.* (Pal. 1922), Paul. Sent. 3.6.29. Cfr. D. 38.6.9, Paul., 11 *resp.* (Pal. 1542).

⁹⁰⁹ Sulla base di due passi ciceroniani, quali Cic., *Top.* 4.18, dove si parla di «*capite se deminuere*» con riferimento alla fuoriuscita dalla *familia*, e Cic. *Top.* 6.29, dove si parla ancora di «*capite deminuti*» e si nomina Quinto Mucio Scevola, si può supporre che una riflessione giurisprudenziale intorno alla teoria degli status appartenesse già all'attività della giurisprudenza repubblicana. Sul punto vd. precisamente ALBANESE, *Le persone*, cit., 311 ss. Cfr. i riferimenti già in F. SCHULZ, *Classical Roman Law*, Oxford, 1951, 72; KASER, *Zur Geschichte*, cit., 49 ss.; M. BRETON, s.v. «*capitis deminutio*», in *NNDI* II, Torino, 1957, 917.

⁹¹⁰ Così definiti in D. 4.5.11 pr., Paul., 2 *ad Sab.* (Pal. 1628), ma si parla anche di «*tres modi*» in Gai 1.159, così come anche di «*tres species*» in Tit. Ulp. 11.10.

“*maxima*” se l’individuo perdeva la *libertas*; di *capitis deminutio* “*media*” o “*minor*” se si verificava la perdita della sola *civitas* pur mantenendo la libertà; di *capitis deminutio* “*minima*” se si produceva un’estinzione dei vincoli agnatizi in dipendenza da eventi rilevanti esclusivamente nell’ambito familiare, senza incidere su cittadinanza e libertà⁹¹¹. La *capitis deminutio* aveva quindi luogo per effetto di fenomeni differenti e ad essa si associavano conseguenze diverse a seconda del tipo di *deminutio* verificatasi⁹¹².

Guardando ai passi che riguardano la deportazione, a partire dallo specifico titolo D. 48.22 e allargando la prospettiva dalla materia criminale alle questioni di diritto privato, si nota un peculiare articolarsi del ragionamento giurisprudenziale intorno a un fulcro ben preciso: l’*amissio civitatis*⁹¹³. Lo status del deportato, infatti, si può definire in termini generali come l’insieme delle incapacità determinate dalla perdita della cittadinanza, alla quale si aggiungevano ulteriori conseguenze sanzionatorie, quali l’assoluta incapacità testamentaria, anche sul piano del *ius gentium*⁹¹⁴; la confisca dei beni; una specifica limitazione della libertà di movimento.

La centralità dell’*amissio civitatis* si comprende anche a partire da quanto già osservato sulla sostituzione dell’*aqua et igni interdictio* con la deportazione: ciò che aveva fondamentale rilevanza era proprio il momento in cui il condannato perdeva la sua

⁹¹¹ Vd. Gai 1.158-163; Tit. Ulp. 11.9-13; I. 1.15.3, 1.16 pr.-3; D. 4.5.11 pr., Paul., 2 *ad Sab.* (Pal. 1628). Cfr. D. 4.5.2 pr., Ulp. 12 *ad ed.* (Pal. 413).

⁹¹² La questione degli effetti della *capitis deminutio* ha suscitato nel corso del tempo un vivace dibattito in dottrina, con la conseguente polarizzazione delle posizioni tra chi, seguendo le tesi di Savigny, ha ritenuto che essa producesse effetti giuridici propri, e coloro che invece lo hanno negato, affermando che la *capitis deminutio* fosse piuttosto l’effetto di una specifica causa, al quale erano ricondotte ulteriori conseguenze per lo status giuridico del singolo. Tra gli studiosi che più hanno contribuito a questo secondo orientamento, vd., in particolare, F. DESSERTAUX, *Études sur la formation historique de la ‘capitis deminutio’*, II, 1, Paris, 1919, 101 ss., che critica specificamente le posizioni di Savigny, e ID., *Études sur la formation historique de la ‘capitis deminutio’*, II, 2, Paris, 1926, 505 ss.; così anche KASER, *Zur Geschichte*, cit., 49 ss., soprattutto 85 ss. Vd. anche ALBANESE, *Le persone*, cit., 315, e cfr. GIOFFREDI, *Caput*, cit., 311 ss.

⁹¹³ Sulla necessità di porre al centro della riflessione la perdita della cittadinanza, dalla quale far discendere le conseguenti incapacità sul piano del diritto privato e pubblico, vd. F. DESSERTAUX, *Études sur la formation historique de la ‘capitis deminutio’*, II, 2, Paris, 1926, 505 s. Con specifico riferimento alla centralità dell’*amissio civitatis* nella sistematica della pena della deportazione, vd. anche VON HOLTZENDORFF, *Deportationsstrafe*, cit., 92, e cfr. MANCINI, D. 48.22, cit., 248 s. Di tutt’altro avviso, invece, è BRASIELLO, *La repressione*, cit., 308 ss., secondo il quale i deportati verserebbero in una condizione di incapacità *sui generis*, affatto legata a un’effettiva *capitis deminutio* per perdita della cittadinanza, questo perché la deportazione, in quanto “pena straordinaria”, non può produrre conseguenze necessarie. Secondo Brasiello, infatti, i Romani non sarebbero arrivati ad associare la gravissima conseguenza della perdita della cittadinanza a una “pena straordinaria”, meno grave e subordinata alle “pene ordinarie”, e questo sarebbe vero almeno fino all’età di Caracalla, dopo la quale soltanto la *deportatio* avrebbe sostituito l’*aqua et igni interdictio*, conseguentemente alla cessazione dell’attività dei tribunali ordinari. Ne consegue che per Brasiello «i testi nei quali si dice espressamente che il deportato perdeva la cittadinanza, o sono interpolati, o vanno letti diversamente».

⁹¹⁴ Vd. già *supra*, capitolo secondo, § 1.1.

qualità di *civis*, alla quale erano collegati tutti i suoi diritti civili. Di conseguenza, perdere la cittadinanza romana significava perdere l'esercizio del *ius civile*, ma l'incapacità giuridica del deportato non era assoluta, ancorché egli non perdeva la *libertas* e conservava l'esercizio del *ius gentium*.

Dalla lettura di D. 48.19.17.1, Marcian. 1 *inst.* (Pal. 49) si è appreso che l'*interdictus* era considerato al pari di un *peregrinus nullius civitatis*⁹¹⁵ e che, come tale, poteva compiere negozi o instaurare rapporti giuridici validi per il *ius gentium*⁹¹⁶. Ciò è quanto emerge anche dalla lettura di un frammento attribuito a Marciano e che, appartenendo al già menzionato iato finale del titolo D. 48.22, è stato ricostruito sulla base dei Basilici⁹¹⁷:

D. 48.22.15, Marcian., 2 *de publ. iudic.* (Pal. 214): *Deportatus civitatem amittit, libertatem retinet et iure civili caret, gentium vero utitur. Itaque emit vendit, locat conducit, permutat, fenus exercet aliaque similia. Unde etiam recte obligat, quae post condemnationem quaesivit: quibus in rebus creditores quoque, qui bona fide contraxerunt cum eo, praeferuntur fisco deportatis defunctis succedenti. Nam bona, quae condemnationis tempore inveniuntur, deportatus alienare non potest.*

Nonostante la sua genuinità sia stata ragionevolmente revocata in dubbio ed esso sia considerato il frutto di un generale rimaneggiamento della tarda antichità⁹¹⁸, il passo sintetizza perfettamente la condizione del deportato e lascia intravedere il problema

⁹¹⁵ Vd. *ibid.*.

⁹¹⁶ La riduzione a *peregrinus* del deportato trova esplicito riferimento nell'incipit di un frammento ulpiano che prende in considerazione l'ipotesi del patrono che sia stato condannato all'esilio capitale, ossia D. 2.4.10.6, Ulp. 5 *ad ed.* (Pal. 261): *Sed si per poenam deportationis ad peregrinitatem redactus sit patronus, putat Pomponius eum amisisse honorem. Sed si fuerit restitutus, erit ei etiam huius edicti commodum salvum.* La regola segue l'idea tipicamente romana di una *libertas* che può essere esercitata soltanto appartenendo a un ordinamento giuridico e ponendosi in costante relazione con esso, sia pure in modo negativo (ossia in rapporto di non appartenenza). Sul punto, vd. già *supra*, capitolo secondo, § 1.1. Cfr. WIRSZUBSKI, *Libertas*, cit., 3 ss. e 24 ss., e vd. anche VOLTERRA, *Gli ἀπόλιδες*, cit., 479 ss. Sul fatto che per i Romani *libertas* possa rappresentare un sinonimo di capacità giuridica, vd. ALBANESE, *Le persone*, cit., 19 ss., con discussione in nota delle fonti.

⁹¹⁷ Vd. Bas. 60.54.15 Hb. (= 60.54.14 Schel.): Ὁ περιοριζόμενος τὴν πολιτείαν ἀπόλλει, οὐ μὴν τὴν ἐλευθερίαν· καὶ τῶν μὲν ἰδικῶν νόμων τῆς πολιτείας στρεφίται, τοῖς ἔθνικοις δὲ κέχρηται. ἀγοράζει γὰρ καὶ πωλεῖ, μισθοῖ καὶ μισθοῦται, καὶ καταλλάσσει, καὶ δάνειον πράττει, καὶ τὰ λοιπὰ τα παραλήσια· καὶ τὰ ἐπικτηθέντα ἐνεχυράζει, εἰ μὴ ἐπὶ περιγραφῇ τοῦ δημοσίου τοῦ μέλλοντος αὐτὸν τελευτῶντα διαδέχεσθαι ἠνεχύρασε· τὰ γὰρ πρότερα πράγματα τὰ καὶ δημευθέντα ἐκποιεῖν οἱ δύναται.

⁹¹⁸ Si vedano, in particolare, le osservazioni di S. PEROZZI, *Istituzioni di diritto romano*, I, Roma, 1928², 98 nt. 1, e si tengano altresì presenti le perplessità di LENEL, *Palingenesia*, I, cit., 679 nt. 4, relative alla collocazione del frammento nel secondo libro *de publicis iudiciis*.

fondamentale che si pone alla base della questione, ossia l'importanza di individuare quali siano i diritti che si estinguono e quali quelli che si perpetuano, sullo sfondo dell'interazione tra *ius civile* e *ius gentium*⁹¹⁹.

Partendo da un'indagine sui diritti della persona, si apprende anzitutto che il deportato, di conseguenza all'*amissio civitatis* e all'assimilazione alla condizione di *peregrinus*, perdeva la *patria potestas*.

Gai 1.128: *Cum autem is cui ob aliquod maleficio ex lege Cornelia aqua et igni interdictur, civitatem Romanam amittat, sequitur, ut quia eo modo ex numero civium Romanorum tollitur, proinde ac mortuo eo desinant liberi in potestate eius esse: nec enim ratio patitur, ut peregrinae condicionis homo civem Romanum in potestate habeat. Pari ratione et si ei qui in potestate parentis sit, aqua et igni interdictum fuerit, desinit in potestate parentis esse, quia aequae ratio non patitur, ut peregrinae condicionis homo in potestate sit civis Romani parentis.*

E la medesima regola è ripresa anche nell'epitome ulpiana:

Tit. Ulp. 10.3: *Si patri vel filio aqua et igni interdictum sit, patria potestas tollitur, quia peregrinus fit is, cui aqua et igni interdictum est; neque autem peregrinus civem Romanum, neque civis Romanus peregrinum in potestate habere potest.*

La *ratio* alla base della regola è chiara: non era accettabile che un soggetto non più cittadino romano potesse esercitare una qualsiasi potestà su dei *cives*. La *capitis deminutio* che investiva il condannato al momento della deportazione, la c.d. *capitis deminutio media*, inglobava naturalmente anche la *minima* e determinava la recisione dei vincoli di *adgnatio*, la parentela in linea maschile riconosciuta dal *ius civile*, sulla quale

⁹¹⁹ Evidenziando il problema di come *ius civile* e *ius gentium* entrano in contatto e comunicano tra di loro, VON HOLTZENDORFF, *Deportationsstrafe*, cit., 94, osservava anche come la giurisprudenza romana l'avesse sistematicamente affrontato, con l'intenzione di sviscerarne le molte ripercussioni sul piano dei diritti della persona e patrimoniali, arrivando quasi a strumentalizzare la questione dello status del deportato per un'elaborazione teorica dei rapporti tra *ius civile* e *ius gentium*.

si fondavano una pluralità di diritti e capacità legate all'ambito familiare e alle successioni *mortis causa*⁹²⁰, nonché tutti i rapporti familiari instaurati su base potestativa⁹²¹.

In base alla lettera di Gai 1.158 risulta comunque che «*adgnationis quidem ius capitis deminutione perimitur*», con la precisazione che «*cognitionis vero ius eo modo non commutatur, quia civilis ratio civilia quidem iura corrumpere potest, naturalia vero non potest*», poiché gli effetti della perdita della cittadinanza agivano solo sul piano del diritto civile e non incidavano – e non potevano incidere – sui vincoli di sangue della parentela naturale⁹²². L'*adgnatio* era infatti un costrutto giuridico che rilevava solo per il *ius civile* romano, necessario per l'attribuzione del *cognomen* familiare e usato come criterio per la chiamata all'eredità *ab intestato*, nonché per riconoscere la capacità di esercitare la tutela legittima e l'eventuale curatela dei *furiosi* e dei *prodigi*, e tutto ciò diventava ovviamente precluso al condannato alla deportazione. Gli eredi civili del *capite minutus*, invece, perdevano tutte le loro aspettative successorie⁹²³.

Per le stesse ragioni il deportato perdeva anche il diritto a effettuare manomissioni, come ribadito da un rescritto di Antonino Pio, del quale si tramanda memoria in un frammento di Marciano:

D. 48.22.2, Marcian. 13 *Inst.* (Pal. 155): *Manumittere deportatum non posse divus Pius rescripsit.*

⁹²⁰ Secondo Gai 3.10, sono *adgnati* coloro che «*legitima cognatione iuncti sunt*», e spiega che è *legitima cognatio* la parentela in linea maschile, mentre in Gai 1.156 il giurista specifica ulteriormente il concetto dicendo che «*sunt autem adgnati per virilis sexus persona cognatione iuncti, quasi a patre cognati, veluti frater eodem patre natus, fratris filius neposve ex eo, item patruus et patrui filius et nepos ex eo. At hi, qui per feminini sexus personas cognatione coniunguntur, non sunt adgnati, sed alias naturali iure cognati*». Cfr. Ep. Gai 1.7.1; 2.8.3; I. 1.15.1; 3.2.1. Vd. anche Tit. Ulp. 11.4, 26.1; D. 38.10.10.2, Paul. *l. s. de grad. et adfin.* (Pal. 876), che introducono anche il concetto di appartenenza degli agnati a una medesima famiglia, mentre da D. 50.16.195.2, Ulp. 46 *ad ed.* (Pal. 1203) si apprende che sono agnati coloro che furono soggetti alla potestà di uno stesso *pater familias* e vi sarebbero soggetti se il comune *pater familias* non fosse morto. Pertanto, il legame di *adgnatio* sussiste quando vi sia l'appartenenza a una medesima *familia*, nell'ambito della quale si esercita o si ricade sotto la *patria potestas*, a prescindere dalla consanguineità, la quale rileva, invece, solo per i legami di *cognatio*. Per la definizione della *cognatio* vd. quindi Gai 1.156, 1.158; Paul. Sent. 4.11; D. 38.8.1.1, Ulp. 46 *ad ed.* (Pal. 1201); I. 3.6.

⁹²¹ Vd. Gai 1.158, 1.162-163.

⁹²² Cfr. D. 38.10.4.11, Mod.12 *pand.* (Pal. 148): *Is cui aqua et igni interdictum est aut aliquo modo capite deminutus est ita, ut libertatem et civitatem amitteret, et cognationes et adfinitates omnes, quas ante habuit, amittit.*

⁹²³ Sulla perdita dei diritti alla successione legittima vd. Gai 3.19-21; D. 38.16.11, Pomp. 10 *ad Q. Muc.* (Pal. 264); D. 38.16.1.4, Ulp. 12 *ad Sab.* (Pal. 2512). Sulla tutela *legitima*, vd. Gai 1.155, 1.163, 1.165; Tit. Ulp. 11.3; D. 4.5.7 pr., Paul. 11 *ad ed.* (Pal. 220); D. 26.4.1 pr., Ulp. 14 *ad Sab.* (Pal. 2529); D. 26.4.3 pr., Ulp. 38 *ad Sab.* (Pal. 2838); D. 38.7.6 pr., Hermog. 3 *iuris epit.* (Pal. 63). Sulla curatela, vd. XII Tab. V, 7 (= *FIRA I*, 39); D. 27.10.1, Ulp. 1 *ad Sab.* (Pal. 2423).

In passato si è guardato a questo rescritto come a una prova a sostegno dell'idea che la *deportatio* non facesse perdere la cittadinanza romana, perché diversamente si sarebbe trattato di un intervento superfluo e insensato, dal momento che la manomissione, un *actus legitimus*, era prerogativa esclusiva del *civis Romanus*⁹²⁴.

Gli esuli, in quanto assimilati ai *peregrini*, erano esclusi dalla possibilità di compiere *acta legitima*, non potendo effettuare gli atti richiesti dal *ius civile* per il loro perfezionamento, né potendo essere ricondotti a un non cittadino gli effetti giuridici conseguenti a tali *acta*; così come un *peregrinus* non poteva esercitare la *potestas* su dei cittadini romani, similmente chi non aveva la cittadinanza non poteva attribuirgli ad altri. L'esule che però avesse acquisito la cittadinanza del luogo di stabilimento avrebbe comunque potuto compiere delle manomissioni come *peregrinus*, alla quale era riconosciuta piena efficacia⁹²⁵, dato che la schiavitù e la *potestas* del *dominus* sul *servus* erano considerati istituti di *ius gentium*⁹²⁶.

L'utilità di ribadire il divieto di manomettere per il deportato, dunque, andrebbe vista come l'introduzione di un divieto generale simile a quello relativo alla *testamenti factio* del 23 d.C., ossia riguardante la capacità di manomettere non soltanto secondo il *ius civile*, capacità che il deportato perdeva chiaramente insieme alla cittadinanza, ma anche in base al *ius gentium*, così da invalidare ogni atto dispositivo in tal senso e prevenire possibili abusi con ripercussioni sul lato patrimoniale e sulle aspettative dei creditori⁹²⁷.

Coerentemente all'estinzione della *patria potestas*, dei rapporti di *agnatio* e dei diritti relativi alla tutela *impuberum*, così come del diritto di effettuare manomissioni, il

⁹²⁴ Sostiene quest'idea, in particolare, BRASIELLO, *La repressione penale*, cit., 312 nt. 86, seguito da A. SCHIAVONE, *'Matrimonium' e 'deportatio'*. *Storia di un principio*, in *AAN* 78 (1967), 459.

⁹²⁵ Vd. la ricostruzione della questione e il commento delle fonti di E. VOLTERRA, *Manomissioni di schiavi compiute da peregrini*, in *Scritti giuridici*, II, Napoli, 1991, 363 ss. [= *Studi in onore di P. De Francisci*, IV, Milano, 1956, 73 ss.].

⁹²⁶ Gai 1.152; Ep. Gai 1.3.1; D. 1.5.5, Marcian. 1 *inst.* (Pal. 45); D. 41.1.5.7, Gai 2 *rer. cott.* (Pal. 491); I. 1.3.2, 1.8.1.

⁹²⁷ Da Gai 1.47 si apprende che l'imperatore Adriano promosse l'emanazione di un senatoconsulto con il quale si stabiliva che anche ai peregrini erano applicabili i divieti della *lex Aelia Sentia* sulle manomissioni di schiavi in frode ai creditori. Il rescritto di Antonino Pio, perciò, potrebbe inserirsi in una politica di riforma e precisazione della disciplina delle manomissioni e, più in generale, di tutela degli interessi dei creditori iniziata già con il suo predecessore. Sul valore del senatoconsulto adrianeo, vd. VOLTERRA, *Manomissioni*, cit., 381. Cfr. RAVIZZA, *Sui rapporti*, cit., 6 s., la quale, pur non menzionando il senatoconsulto di età adrianea, pure ritiene che alla base del rescritto di Antonino Pio vi sia stato proprio un intento di tutelare in via preventiva i creditori del condannato.

deportato perdeva anche gli *iura patronatus*⁹²⁸; diverso, invece, era il caso dello stato matrimoniale.

Il requisito indispensabile per l'esistenza di un matrimonio legittimo era che entrambi i coniugi avessero reciprocamente il *conubium*, un istituto *iuris gentium* che presupponeva pertanto la libertà, ma non necessariamente la cittadinanza romana⁹²⁹. Il *conubium* era la capacità riconosciuta dall'ordinamento romano di formare un rapporto coniugale giuridicamente valido e, secondo quanto si apprende dall'epitome ulpiana, «*conubium habent cives Romani cum civibus Romanis: cum Latinis et peregrinis, si concessum sit*»⁹³⁰.

La cittadinanza romana dei coniugi rilevava per la qualificazione delle *nuptiae* come “*iustae*” (o “*legitimae*”)⁹³¹, per l'attribuzione dello *status civitatis* al figlio nato in costanza di matrimonio, nonché per la disciplina dei rapporti patrimoniali e per la successione *mortis causa* tra marito e moglie, ma l'*amissio civitatis* non determinava di per sé lo scioglimento del vincolo coniugale. Era possibile, infatti, che si avesse matrimonio regolare e riconosciuto dall'ordinamento romano anche tra un cittadino e una peregrina o tra una cittadina e un peregrino, laddove fosse concesso il *ius conubii*, ovvero

⁹²⁸ Vd. Gai 3.51; 3.83; D. 2.4.10.2 e 6, Ulp. 5 *ad ed.* (Pal. 261); D. 38.2.3.7, Ulp. 41 *ad ed.* (Pal. 1150). Vd. le note di DESSERTAUX, *Études*, II, cit., 110 s., con specifico riferimento al legame tra *capitis deminutio* ed estinzione dei diritti di patronato, e così anche KLEINFELLER, s.v. *deportatio*, cit., 232. Cfr. la posizione di VON HOLTZENDORFF, *Deportationsstrafe*, cit., 74, secondo il quale, invece, la perdita dei diritti di patronato del deportato, con tutte le rivendicazioni personali o ereditarie che ne derivavano, si sarebbe sviluppata nel diritto consuetudinario, legata sia al progressivo aggravamento della posizione dei deportati, sia alla perdita dei diritti di proprietà da parte del condannato. Vd. anche VOCI, *Diritto ereditario*, I, cit. 412 s. e, con particolare riferimento agli effetti della condanna e poi della successiva *restitutio*, vd. *ibid.* nt. 52. Sui diritti di patronato e lo status dei liberti cfr. C. COSENTINI, *Studi sui liberti. Contributo allo studio della condizione giuridica dei liberti*, I-II, Catania, 1948-1950. Con particolare riferimento alla questione della perdita degli *iura patronatus* per effetto della *capitis deminutio*, vd. COSENTINI, *Studi*, II, cit., 142 ss., il quale offre una prospettiva diacronica sul problema, rilevando che, fino all'età dei Severi, la *deportatio* estingueva i diritti di patronato con la conseguenza che anche i figli del patrono deportato ne erano privati, mentre nelle epoche successive si sarebbe manifestata la tendenza a fare salvi i diritti dei *liberi patroni*, fino alla definitiva affermazione della regola in età giustiniana, giustificata anche alla luce dell'equiparazione della *capitis deminutio media* o *maxima* alla morte. Cfr. anche C. MASI DORIA, ‘*Bona libertorum*’. *Regimi giuridici e realtà sociali*, Napoli, 1996, 433 ss., con specifica analisi delle testimonianze relative alle cause *ex lege* di perdita del diritto ai *bona libertorum*.

⁹²⁹ Cic., *Top.* 4.20; Gai 1.56, 1.67, 1.76, 1.78. Cfr. Isid., *Etym.* 9.21. Sul *conubium*, vd., in particolare, E. VOLTERRA, *La nozione giuridica del 'conubium'*, in *Studi in memoria di Emilio Albertario*, II, Milano, 1953, 365 ss.

⁹³⁰ Tit. Ulp. 5.4. Cfr. Gai. 1.56.

⁹³¹ Tecnicamente si tratta delle nozze tra due cittadini romani o tra un cittadino romano e una peregrina dotata di *conubium*. Vd. Gai 1.56. Cfr. Gai 1.76 e Tit. Ulp. 5.2 e 4, dove si parla di “*iustum matrimonium*”, e vd. anche Ep. Gai 1.4 pr., nel quale si fa invece riferimento alle “*legitimae nuptiae*”.

anche tra peregrini uniti in matrimonio in modo conforme alle regole del proprio ordinamento⁹³².

Affinché la perdita della cittadinanza potesse determinare lo scioglimento del matrimonio per il *ius civile* era necessario che ciò si verificasse insieme a un'ulteriore causa di perdita del *conubium*, quali appunto erano l'*aqua et igni interdictio* o la *deportatio*, che lo facevano perdere *erga omnes*⁹³³; i deportati, infatti, erano assimilati alla specifica condizione di *peregrini nullius civitatis*, dei quali non si riconosceva l'appartenenza ad alcuna comunità politica e che non potevano certo possedere la capacità di contrarre un matrimonio valido per il *ius civile*.

Una conferma del fatto che la deportazione e l'*aqua et igni interdictio* fossero cause di scioglimento del matrimonio si ha in un frammento paolino:

D. 24.3.56, Paul. 6 *ad Plaut.* (Pal. 1130): *Si quis sic stipuletur a marito: "si quo casu Titia tibi nupta esse desierit, dotem dabis?" hac generali commemoratione et ab hostibus capta ea committetur stipulatio vel etiam si deportata fuerit vel ancilla effecta: hac enim conceptione omnes hi casus continentur. Plane quantum veniat in stipulatione, utrum quasi mortua sit an quasi divortium fecerit? Humanius quis id competere dixerit, quod propter mortem convenit*⁹³⁴.

⁹³² Vd. Gai 1.66, 1.76-77, 1.92. Esempi in Liv. 23.2.6; 31.31.11; 38.36.6.

⁹³³ La perdita della cittadinanza romana poteva invero determinare la perdita del *conubium* soltanto nei riguardi di specifiche persone; ciò si verificava, ad esempio, nel caso in cui un coniuge cessasse di essere cittadino romano per acquisizione della cittadinanza presso una diversa comunità politica, la quale non avesse il *conubium* con la comunità d'appartenenza dell'altro coniuge. Vd. E. VOLTERRA, *Istituzioni di diritto privato romano*, Roma, 1961, 671 nt. 4.

⁹³⁴ Si faccia tuttavia attenzione ai rimaneggiamenti subiti dal testo in età postclassica. Vd. COLI, *Saggi critici*, cit., 31 nt. 2, il quale, seguendo le osservazioni già di BESELER, *Beiträge*, IV, cit., 235, sottolineava la classicità del principio dello scioglimento del matrimonio per effetto della deportazione, pur ribadendo la presenza di interpolazioni di epoca giustiniana. Vd. anche PEROZZI, *Istituzioni*, I, cit., 361 nt. 2. Sulla seconda parte del testo, con particolare attenzione al riferimento sul *divortium*, vd. G. BESELER, *Einzelne Stellen*, in *ZSS (Röm. Ab.)* 43 (1922), 545, ripreso da S. SOLAZZI, *Studi sul divorzio*, in *BIDR* 34 (1925), 301 nt. 3. Cfr. DESSERTAUX, *La 'capitis deminutio'*, cit., 184 nt. 3. Il passo ha suscitato una questione interpretativa anche con specifico riferimento all'inciso «*vel ancilla effecta*», a partire dalle osservazioni di Mommsen nella *praefatio* all'*editio maior* dei *Digesta* giustiniane. Secondo Mommsen, infatti, il testo trascritto nel *Codex Florentinus* sarebbe stato alterato da un *emendator ordinarius*, il quale avrebbe espunto l'inciso in questione in quanto riferimento alla servitù della pena, anacronistico rispetto all'abolizione di tale istituto intervenuta con la Nov. 22.8 di Giustiniano. La dottrina più recente ha però dimostrato che la menzione dell'*ancilla* non costituiva un riferimento alla servitù della pena, quanto piuttosto che il passo in questione facesse riferimento alla donna *ancilla effecta* in forza della disciplina del senatoconsulto Claudiano del 52 d.C., relativo ai rapporti di concubinato tra donne libere e schiavi altrui. Sul punto, vd. i rilievi di C. MASI DORIA, *Tracce del 'Senatusconsultum Claudianum' nella legislazione di Giustiniano*, in *Scritti per Alessandro Corbino*, IV, a cura di I. Piro, Lecce, 2016, 598 ss., le cui posizioni sono riprese e ulteriormente discusse da BEGGIO, *Contributo*, cit., 206 nt. 58.

Il giurista è molto chiaro nell'elencare le possibili cause d'avveramento della condizione «*si quo casu Titia tibi nupta esse desierit*»: caduta in *captivitas* della moglie, *deportatio*, ovvero *servitus*. Ciò significa che l'esilio capitale agiva sul *conubium* al pari delle cause di perdita della libertà, determinandone l'estinzione e, dunque, cagionando l'inevitabile scioglimento del matrimonio⁹³⁵.

La regola è però in contraddizione con quei passi del Digesto dove è invece statuito il principio opposto. Si consideri, in particolare, un frammento di Ulpiano tratto dal trentaduesimo libro del commento *ad Sabinum*, dedicato alle questioni riguardanti i diritti su dote e donazioni tra coniugi.

D. 24.1.13.1, Ulp. 32 *ad Sab.* (Pal. 2768): *Proinde et si mortis causa uxori donaverit et deportationem passus est, an donatio valeat, videamus. Et alias placet in casum deportationis donationem factam valere, quemadmodum in causam divortii. Cum igitur deportatione matrimonium minime dissolvatur et nihil vitium mulieris incurrit, humanum est donationem, quae mortis causa ab initio facta est, tali exilio subsecuto confirmari, tamquam si mortuo marito rata habebatur, ita tamen, ut non adimatur licentia marito eam revocare, quia et mors eius exspectanda est, ut tunc plenissimam habeat firmitatem, quando ab hac luce fuerit subtractus, sive reversus sive adhuc in poena constitutus.*

Il giurista affronta il problema della validità di una *donatio mortis causa* effettuata a favore della moglie dal marito, il quale era stato successivamente deportato. Secondo la lettera del passo, in caso di deportazione la donazione resta valida «*cum igitur deportatione matrimonium minime dissolvatur et nihil vitium mulieris incurrit*», cioè perché la deportazione non dissolve affatto il matrimonio e «*humanum est*» che la donazione, che fin dall'inizio era stata fatta *mortis causa*, sia efficace anche dopo la morte del marito.

Una *ratio* simile ricorre anche in un secondo passo ulpiano relativo ai rapporti tra deportazione e matrimonio, nel quale si richiama ancora una volta l'*humanitas* e si

⁹³⁵ Cfr. D. 24.1.43., Paul. *l. s. reg.* (Pal. 1439): *Inter virum et uxorem exilii causa donatio fieri potest.* Se tra moglie e marito può farsi donazione a causa di esilio, si presuppone necessariamente lo scioglimento del matrimonio.

ribadisce esplicitamente il principio del non scioglimento del vincolo matrimoniale per effetto della pena:

D. 48.20.5.1, Ulp. 33 *ad ed.* (Pal. 964): *Quod si deportata sit filia familias, Marcellus ait, quae sententia et vera est, non utique deportatione dissolvi matrimonium: nam cum libera mulier remaneat, nihil prohibet et virum mariti affectionem et mulierem uxoris animum retinere. si igitur eo animo mulier fuerit, ut discedere a marito velit, ait Marcellus tunc patrem de dote acturum. sed si mater familias sit et interim constante matrimonio fuerit deportata, dotem penes maritum remanere: postea vero dissoluto matrimonio posse eam agere, quasi humanitatis intuitu hodie nata actione.*

Il passo riporta il pensiero di Marcello, secondo il quale il matrimonio della figlia deportata non si sarebbe sciolto in ragione della pena, poiché ella avrebbe mantenuto la libertà e, soprattutto, nulla avrebbe impedito la perpetuazione dell'*affectio maritalis*; soltanto in seguito a separazione il *pater* della donna avrebbe avuto diritto all'*actio de dote*. Se ad essere deportata in costanza di matrimonio fosse stata invece una *mater familias*, la dote sarebbe rimasta presso il marito e la donna avrebbe avuto diritto all'azione solo in seguito all'effettivo scioglimento del matrimonio «*quasi humanitatis intuitu hodie nata actione*».

Entrambi i passi devono essere considerati come il risultato di rimaneggiamenti di epoca successiva⁹³⁶, avvenuti alla luce di due nuovi principi introdotti nell'ordinamento: da un lato l'*humanitas*, dall'altro il non scioglimento del matrimonio per effetto della condanna capitale. Emergono chiaramente, infatti, sia la *ratio*

⁹³⁶ La manifesta interpolazione di matrice giustiniana di D. 24.1.13.1 è molto nota in dottrina e a più riprese messa in evidenza. Con particolare attenzione alla tendenza giustiniana a mantenere un atteggiamento favorevole nei confronti dei deportati, vd. B. BIONDI, *Effetti civili della 'restitutio principis' del deportato*, in ID., *Scritti giuridici*, III, Milano, 1965, 57 [da ID., *La convalidazione del codicillo fatto dall'incapace*, Palermo, 1911, 10], ripreso poi da S. DI MARZO, *Lezioni sul matrimonio romano*, Roma, 1972 (ed. anast. Palermo, 1919), 97. Vd. anche A. PALMA, *'Humanior interpretatio'. 'Humanitas' nell'interpretazione e nella normazione da Adriano ai Severi*, Torino, 1992, 103 ss. Con specifico riferimento a D. 48.20.5.1, invece, vd. ancora BIONDI, *Effetti civili*, cit., 57 e 60, e cfr. DI MARZO, *Lezioni*, cit., 95 ss., il quale, dopo aver messo in luce le contraddizioni strutturali e le ridondanze del testo, sulla base di un confronto con D. 49.15.12.4, Tryph. 4 *disp.* (Pal. 13), propone la riformulazione di D. 48.20.5.1 come segue: *Matrimonium quidem deportatione vel aqua et igni interdictione solvitur, etsi casus in quem maritus incidit, non mutet uxoris adfectionem*. Vd. anche PALMA, *'Humanior interpretatio'*, cit., 108 ss. Cfr. ora anche FAYER, *La 'familia'*, cit., III, 185; RAVIZZA, *Sui rapporti*, cit., 8 s.

humanitatis alla base delle soluzioni proposte, sia una visione del matrimonio fondato sul solo consenso iniziale dei coniugi e un'avvenuta perdita di rilevanza del *conubium*⁹³⁷.

Alla luce dei più recenti studi sul tema⁹³⁸, l'*humanitas* deve essere intesa come un principio introdotto dai *prudentes* nel corso dell'età imperiale con la volontà di porre un

⁹³⁷ Sul fondamentale valore del *consensus* per il matrimonio in età giustiniana, con grande diversità rispetto all'epoca classica, vd. E. VOLTERRA, '*Consensus facit nuptias*', in ID., *Scritti giuridici*, III, Napoli, 1991, 585 ss. [= *Utrumque ius* 5 (1980), 45 ss.].

⁹³⁸ Vd. soprattutto A. PALMA, '*Humanior interpretatio*'. '*Humanitas*' nell'interpretazione e nella normazione da Adriano ai Severi, Torino, 1992, e, con specifico riferimento a D. 24.1.13.1, 103 ss. Da ultimo, sulla scia degli studi di Palma, vd. M. FRARE, *L'humanitas romana. Un criterio politico normativo*, Napoli, 2019, 101 ss., 116, 179 s. La dottrina romanistica, però, si è a lungo interrogata sul valore dell'*humanitas*, senza trovare unanimità di vedute. In base allo studio di H. KRÜGER, *Die humanitas und die Pietas nach den Quellen des römischen Rechtes*, in *ZSS (Röm. Ab.)* 19 (1898), 6 ss., seguito da R. REITZENSTEIN, *Werden und Wesen der Humanität im Altertum*, Strasbourg, 1907, i riferimenti all'*humanitas* sarebbero sempre da considerare delle interpolazioni di età giustiniana, epoca nella quale la *ratio humanitatis* avrebbe raggiunto un'importanza fondamentale, tale da essere sancita come regola dell'ordinamento. Seguendo questo filone, anche F. SCHULZ, *I principii del diritto romano*, a cura di Vincenzo Arangio-Ruiz, Firenze, 1946, 171 ss., ha ritenuto che qualsiasi riferimento all'*humanitas* dovrebbe essere considerato un'interpolazione, ma ha anche visto nell'*humanitas* un principio in grado di dare impulso alle soluzioni dei *prudentes* e alle decisioni della cancelleria imperiale in un'ottica di revisione di taluni istituti del diritto di famiglia, del diritto criminale e in ambito di schiavitù, ma vd. l'importante critica a Schulz di M. LAURIA, recensione a F. Schulz, *Prinzipien des römischen Rechts*, in *SDHI* 1 (1935), 219 ss., che richiama l'attenzione sulla necessità di non confondere l'*humanitas* romana con l'umanità intesa in senso moderno. Un ripensamento della *ratio humanitatis*, a partire da una cauta riabilitazione dei passi in cui essa era applicata, si deve al contributo di S. RICCOBONO, *La definizione del "ius" al tempo di Adriano*, in *BIDR* 53-54 (1948), 5 ss., che all'epoca si poneva in aperto antagonismo con una certa dottrina interpolazionistica, e che fu poi seguito da C.A. MASCHI, "*Humanitas*" come motivo giuridico. Con un esempio: nel diritto dotale romano, in *Annali triestini* 18 (1948), 263 ss., il quale, partendo dal caso di studio del diritto dotale, ha offerto una disamina di come l'*humanitas* potesse costituire una importante principio correttivo del *ius veterum*. Pur tornando a sostenere l'idea della generale interpolazione dei passi relativi all'*humanitas*, S. RICCOBONO JR., '*Humanitas*', in G. MOSCHETTI (a cura di), *Atti del Congresso internazionale di diritto romano e di storia del diritto (Verona, 27-28-29, IX, 1948)*, II, Milano, 1951, 223 ss., ritiene che l'*humanitas* come idea – ma non come espressione linguistica – avesse assunto nelle fonti giuridiche classiche il medesimo valore dell'*aequitas*, per assorbire poi nel tardoantico gli ideali cristiani di clemenza, liberalità, carità, generosità. Cfr. ID., *L'idea di "humanitas" come fonte di progresso del diritto*, in *Studi in onore Biondo Biondi*, II, Milano, 1963, 583 ss. Anche buona parte della dottrina successiva ha voluto proprio esaltare il valore cristiano dell'*humanitas*, sostenendone la valenza di strumento atto a veicolare i valori del rispetto della dignità della persona e dell'eguaglianza tra gli uomini, nonché un invito a prediligere sentimenti di pietà e indulgenza, i quali, in epoca postclassica, sarebbero stati fatti propri dalla giurisprudenza e avrebbe orientato le scelte dei giuristi alla salvaguardia e alla tutela di rapporti giudicati "umanamente" meritevoli di tutela. Vd. in questo senso, soprattutto B. BIONDI, "*Humanitas*" nelle leggi degli imperatori romano-cristiani, in ID., *Scritti giuridici*, I, Milano, 1965, 593 ss. [= in *Miscellanea G. Galbiati*, II, Milano, 1951, 81 ss.]. Simili le posizioni di G. CRIFÒ, *Diritti della personalità e diritto romano cristiano*, in *BIDR* 64 (1961), 58; ID., *Cristianesimo, diritto romano, diritti della personalità: una rilettura*, in F. BIFFI (a cura di), *I diritti fondamentali della persona umana e la libertà religiosa. Atti del V Colloquio giuridico (8-10 marzo 1984)*, Roma, 1985, 335, secondo il quale i valori teologici che penetrano nel concetto di *humanitas* non ne alterano sostanzialmente la valenza classica, già protesa verso il maggior riconoscimento di una personalità umana. Con particolare attenzione alla manifesta interpolazione di matrice giustiniana di D. 24.1.13.1 e alla tendenza giustiniana a mantenere un atteggiamento favorevole nei confronti dei deportati nel rispetto, vd. B. BIONDI, *Effetti civili della 'restitutio principis' del deportato*, in ID., *Scritti giuridici*, III, Milano, 1965, 57 [da ID., *La convalidazione del codicillo fatto dall'incapace*, Palermo, 1911, 10], ripreso poi da S. DI MARZO, *Lezioni sul matrimonio romano*, Roma, 1972 (ed. anast. Palermo, 1919), 97. L'idea di un'*humanitas* sostanzialmente simile all'*aequitas* nella sua funzione giuridica è stata più di recente ribadita da L.

correttivo al sistema nei casi in cui si fosse reso necessario limitare le conseguenze negative di un evento imprevedibile o non imputabile al soggetto giuridicamente svantaggiato. L'*humanitas* era perciò impiegata come criterio equitativo per far fronte a nuove istanze di tutela sorte sulla base delle mutate esigenze della società Romana e di una diversa sensibilità giuridica, e in ambito criminale il richiamo alla *ratio humanitatis* divenne di sempre più frequente applicazione a partire dal III sec. d.C.⁹³⁹. I riferimenti a tale principio non devono perciò essere ritenuti necessariamente delle interpolazioni, ma è probabile che la formulazione dei testi sia stata rimaneggiata in epoca giustiniana, con la volontà di valorizzare la *ratio humanitatis* quale criterio decisionale in casi particolari.

Dalle fonti si apprende, inoltre, che la regola della non dissoluzione del matrimonio per effetto della *deportatio* fu introdotta solo successivamente, con una costituzione di Costantino, e che il principio rimase vigente fino a Giustiniano. La testimonianza si ha in:

Nov. 22.13: *Deportatio tamen, in quam migravit et antiqua ignis et aquae interdictio, quam aquae et ignis interdictionem vocant nostrae leges, non solvit matrimonia. Hoc enim et sacratissimo pridem placuit Constantino clemens quaedam causa et a nobis quidem probata est, praesenti vero non copulata legi: unde neque effectus causae dicendi sunt, cum in suo maneat ordine*⁹⁴⁰.

GAROFALO, *L' 'humanitas' nel pensiero della giurisprudenza classica*, in *L' 'humanitas' nel mondo antico: filantropia, cultura, 'pietas'*. Convegno Nazionale di Studi (Treviso, 22 novembre 2003), Treviso, 2005, 27 ss., così come anche da L. LABRUNA, *Principii giuridici, tradizione romanistica e 'humanitas' del diritto tra Europa e America Latina*, in *Labeo* 50 (2004), 28-29, il quale si è soffermato sul valore dell'*humanitas* come principio che, posto accanto all'*aequitas*, permise di slegare «l'applicazione del *ius* dalla *subtilitas veterum*, per orientarla su una *nuova iustitia*». C'è anche chi, invero, come BAUMAN, *Human Rights*, cit., *passim*, che ha tentato di rintracciare nell'*humanitas* romani i prodromi di un'idea di dignità umana concepita in senso assoluto, quale carattere innato di ogni uomo e che, come tale, deve essere rispettato. Questa visione umanitaria in senso moderno dell'*humanitas*, però, è difficilmente sostenibile ed è stata oggetto di dura critica da parte di M. TALAMANCA, *L'antichità e i «diritti dell'uomo»*, in *Convegno in occasione del cinquantenario della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali in onore di Paolo Barile (Roma 16-17 novembre 2000)*, Roma, 2001, 41 ss. e, successivamente, anche di U. VINCENTI, *Diritto romano e diritti umani*, in *Fides Humanitas Ius. Studi in onore di Luigi Labruna*, VII, Napoli, 2007, 5835 ss.; ID., *Diritti e dignità umana*, Roma-Bari, 2009, 60 ss., così come pure, più di recente, da D.M. STAMOS, *Myth of Universal Human Rights: Its Origin, History, and Explanation, Along with More Humane Way*, New York, 2013, 120 ss.

⁹³⁹ Cfr., in particolare, FRARE, *L' 'humanitas' romana*, cit., 179.

⁹⁴⁰ Vd. anche il testo greco: *Deportation μέντοι, εἰς ἣν μετεχώρησε καὶ ἡ παλαιὰ πυρός τε καὶ ὕδατος ἀπαγόρευσις (ἦν aqua et igni interdictiona καλοῦσιν οἱ ἡμέτεροι νόμοι). οὐ διαλύει τὰ συνοικέσια. τοῦτο γὰρ δὴ καὶ τῷ θειοτάτῳ πρόφῃ ἔδοξε Κωνσταντίνῳ φιλάνθρωπόν τι πρᾶγμα καὶ ὑπ' ἡμῶν μὲν ἀποδεχθέν, τοῦ δὲ παρόντος οὐ προσαπτόμενον νόμου. ὥστε οὐδὲ τὰ ἀποτελέσματα ῥητέον τῷ γε ἐπὶ τῆς οἰκείας μένοντι τάξεως πράγματι.* Si tenga tuttavia presente che gran parte della dottrina non crede che il principio "*deportatio non solvit matrimonia*" esistesse già all'epoca di Costantino e si tratterebbe di un'innovazione

La regola propria dell'epoca classica, invece, ed è opportuno ripeterlo, era quella dello scioglimento del matrimonio a causa della deportazione: questo perché era essenziale la presenza del reciproco *conubium*, del quale la pena determinava l'estinzione, causando perciò l'inevitabile cessazione del vincolo coniugale. Inoltre, il fatto che il deportato «*sicut omnia pristina jura, ita et bona amittit*»⁹⁴¹ implicava anche l'estinzione di tutti i diritti intrasmissibili facenti capo al condannato, come l'usufrutto⁹⁴², nonché dei diritti contrattuali trasmissibili *mortis causa* di cui egli era titolare; oltre al *conubium*, infatti, il deportato perdeva inevitabilmente anche il *commercium*⁹⁴³.

Quando si tratta delle incapacità del deportato, assumono un particolare rilievo quelle riguardanti i diritti di successione. La perdita della cittadinanza romana determinava già di per sé l'impossibilità di disporre per testamento e di accedere alla successione secondo le regole del *ius civile* romano⁹⁴⁴, ma dal 23 d.C. la posizione del *deportatus* era stata aggravata da un provvedimento dell'imperatore Tiberio, con il quale si stabilì che «*τοῖς πρὸς καὶ ὕδατος εἰρχθεῖσι μὴ διατίθεσθαι*»⁹⁴⁵: come già chiarito, con tale disposizione fu revocata ai condannati all'esilio capitale la capacità di testare anche come peregrini, invalidando qualsiasi lascito testamentario da essi effettuato⁹⁴⁶.

Nel primo titolo del ventottesimo libro del Digesto, dedicato alla materia testamentaria, la regola è sancita da un frammento tratto dal commento all'editto provinciale di Gaio:

propria di Giustiniano, il quale avrebbe rimaneggiato il testo e il senso delle disposizioni precedenti in materia. Vd. allora la costituzione di Costantino riportata in C. 5.16.24.2, e cfr. C.Th. 9.42.1, dalla quale proviene quella trådita nel Codice giustiniano. Sul rimaneggiamento dei testi da parte dei compilatori, vd. DI MARZO, *Lezioni*, cit., 95 ss. Cfr. le argomentazioni già di P. BONFANTE, *Corso di diritto romano. I. Diritto di famiglia*, Milano, 1963 (rist. Milano, 1906), 331 s., nonché COLI, *Saggi critici*, cit., 30 s. e 31 nt. 1. Cenni anche in VOLTERRA, *Matrimonio (diritto romano)*, cit., 293 s. *Contra* SCHIAVONE, *Matrimonium*, cit., 424 ss., così come anche PALMA, *'Humanior interpretatio'*, cit., 106 s. Secondo ALBANESE, *Le persone*, cit., 330 nt. 41, che ritiene costantiniana l'innovazione, Giustiniano non avrebbe introdotto alcuna novità sostanziale, dal momento che sarebbe propria dei giuristi severiani la tendenza a conservare alcuni effetti delle unioni matrimoniali, giudicati meritevoli di tutela, a fronte di una certa estinzione sulla base della stretta osservanza del *ius civile*.

⁹⁴¹ D. 48.13.3, Ulp. 1 *de adult.* (Pal. 1943).

⁹⁴² D. 7.4.1 pr.-3, Ulp. 17 *ad Sab.* (Pal. 2550). Cfr. Gai 3.83.

⁹⁴³ Vd. Gai 1.153; 3.83; 3.100; 3.101; D. 4.5.2 pr., Ulp. 12 *ad ed.* (Pal. 413); D. 4.5.7.1-3, Paul. 11 *ad ed.* (Pal. 222); D. 46.3.38 pr., Afr. 7 *quaest.* (Pal. 81); D. 46.3.95.6, Pap. 28 *quaest.* (Pal. 340).

⁹⁴⁴ Vd. Gai 2.145; Tit. Ulp. 20.14. Cfr. D. 28.3.6.5, Ulp. 10 *ad Sab.* (Pal. 2507).

⁹⁴⁵ Cass. Dio 57.22.5.

⁹⁴⁶ Vd. *supra*, capitolo secondo, § 1.1.

D. 28.1.8.1-2, Gai 17 *ad ed. prov.* (Pal. 299): (1) *Si cui aqua et igni interdictum sit, eius nec illud testamentum valet quod ante fecit nec id quod postea fecerit: bona quoque, quae tunc habuit cum damnaretur, publicabuntur aut, si non videantur lucrosa, creditoribus concedentur.* (2) *In insulam deportati in eadem causa sunt.*

Il passo si deve leggere insieme al già noto frammento ulpiano in tema di fedecommissi:

D. 32.1.2, Ulp. 1 *de fideicomm.* (Pal. 1847): *Hi, quibus aqua et igni interdictum est, item deportati fideicommissum relinquere non possunt, quia nec testamenti faciendi ius habent, cum sint ἀπόλιδες*⁹⁴⁷.

La pena dell'*aqua et igni interdictio* o della *deportatio* rendeva invalido ogni testamento dell'esule, sia precedente, sia successivo alla condanna, poiché il condannato era considerato *nullius civitatis*, circostanza che gli impediva di avere successori⁹⁴⁸. I beni dell'esule, inoltre, erano confiscati per l'intero – con l'eccezione del *viaticum* e di una quota per i figli⁹⁴⁹ – ma egli manteneva lo *status libertatis* e ciò gli consentiva di ricostituirsi quantomeno un patrimonio di fatto, del quale però non poteva disporre *mortis causa* e che per questo era poi acquisito dal fisco al momento della morte.

La regola è ribadita anche nel titolo *De bonis damnatorum* del Digesto, in un passo escerpito dal *liber singularis de portionibus quae liberis damnatorum conceduntur* di Paolo, nel quale si traccia anche una netta distinzione tra condannati alla *relegatio in insulam* e alla *deportatio*:

D. 48.20.7.5, Paul. *l. s. de port. q. lib. damn. conc.* (Pal. 1262): *Quae post condemnationem adquisiit is cuius bona publicata sunt, si relegatus est, ad heredes scriptos ab eo vel ab intestato venientes pertinent: nam in insulam relegatus testamenti*

⁹⁴⁷ Sul passo vd. già *supra*, capitolo secondo, § 1.1.

⁹⁴⁸ Cfr. D. 28.3.6.7, Ulp. 10 *ad Sab.* (Pal. 2507): la *testamenti factio*, però, si perde solo quando la deportazione sia stata confermata dall'imperatore nel caso a pronunciare la sentenza sia stato un giudice privo di *ius deportandi*. Sul punto, più approfonditamente, vd. in questo capitolo, § 4.

⁹⁴⁹ Vd. D. 48.20.7, Paul. *l. s. de port. q. lib. damn. conc.* (Pal. 1262). Sulla confisca dei beni dei condannati all'esilio, vd. *infra*, in questo capitolo, § 3.

factionem habet ut reliqua quoque iura. Quod si deportatus est, quoniam, quia civitatem amittit, heredem habere non potest, etiam postea acquisita fiscus capit.

I *relegati in insulam* subivano certo un trattamento sanzionatorio molto severo e simile a quello della deportazione, ma le conseguenze dell'esilio capitale erano ben diverse: l'invalidità del testamento del deportato riguardava anche i beni acquisiti dopo la condanna, perché egli non poteva avere eredi secondo il *ius civile*, e dunque il patrimonio era acquisito dal fisco dopo la morte dell'esule. Tutto ciò, invece, non riguardava il relegato che, come detto esplicitamente, manteneva la *testamenti factio* insieme a tutti gli altri diritti.

Le modalità d'acquisizione da parte del fisco dei beni del deportato dopo la sua morte sono chiarite da un frammento di Alfeno:

D. 48.22.3, Alf. 1 dig. a Paul. epit. (Pal. 33): *Eum, qui civitatem amitteret, nihil aliud iuris adimere liberis, nisi quod ab ipso perventurum esset ad eos, si intestatus in civitate moreretur: hoc est hereditatem eius et libertos et si quid aliud in hoc genere repperiri potest. Quae vero non a patre, sed a genere, a civitate, a rerum natura tribuerentur, ea manere eis incolumia. itaque et fratres fratribus fore legitimos heredes et adgnatorum tutelas et hereditates habituros: non enim haec patrem, sed maiores eius eis dedisse*⁹⁵⁰.

Il fisco, dunque, acquisiva i beni del deportato nella misura di ciò che sarebbe pervenuto ai figli se il padre non fosse stato condannato all'esilio capitale e fosse morto senza fare testamento, ossia secondo le regole della successione *ab intestato*⁹⁵¹. Non essendo ammissibile la successione, infatti, si verificava una vacanza: la condanna

⁹⁵⁰ Il testo è considerato per lo più genuino, salva la possibile aggiunta da parte dei compilatori dell'inciso, esplicativo e ridondante, «*hoc est hereditatem eius et libertos et si quid aliud in hoc genere repperiri potest*». Vd. DESSERTAUX, *Études*, II, cit., 437 nt. 2; S. SOLAZZI, *Diritto ereditario*, I, cit. 148, 150 e 292; G. LA PIRA, *La successione ereditaria intestata e contro il testamento in diritto romano*, Firenze, 1930, 191; PEROZZI, *Istituzioni*, I, cit., 283 nt. 7. Cfr. BRASIELLO, *La repressione penale*, cit., 115 s.

⁹⁵¹ In base alla testimonianza in Tit. Ulp. 17.2, sembrerebbe che prima della costituzione di Caracalla i beni fossero assegnati «*ad populum Romanum ex lege Iulia caducaria*», quindi all'*aerarium*. Cfr. Gai 2.150; Tit. Ulp. 28.7. Sul punto, vd. VOCI, *Diritto ereditario*, II, cit., 59, secondo il quale costituirebbe interpolazione qualsiasi riferimento al fisco in testi anteriori a Caracalla. Cfr. MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., 1028. Vd. anche T. SPAGNUOLO VIGORITA, 'Bona caduca' e giurisdizione procuratoria agli inizi del terzo secolo d.C., in *Labeo* 24 (1978), 131 ss. in particolare, sul tema dei beni dei condannati, vd. 145 s. e 145 nt. 70.

all'*interdictio* rendeva nulli tutti i testamenti, sia quelli redatti prima della sentenza, sia quelli successivi, e i beni del condannato erano soggetti a confisca o, laddove opportuno, erano concessi ai creditori⁹⁵².

Coerentemente alla generale incapacità successoria nel *ius civile*, al deportato era denegata anche la *bonorum possessio*, come si evince da un frammento di Africano:

D. 37.1.13, Afr. 5 *quaest.* (Pal. 40): *Edicto praetoris bonorum possessio his denegatur, qui rei capitalis damnati sunt neque in integrum restituti sunt. Rei autem capitalis damnatus intellegitur is, cui poena mors aut aquae et ignis interdictio sit. Cum autem in relegationem quis erit, ad bonorum possessionem admittitur*⁹⁵³.

Ai condannati per un crimine capitale era denegata la *bonorum possessio* da parte del pretore, a meno che essi non avessero ricevuto la *restitutio in integrum* e fossero stati reintegrati nei loro diritti di cittadini⁹⁵⁴. Il passo, inoltre, mette ancora una volta in evidenza la netta distinzione tra deportati e relegati, dal momento che questi ultimi erano invece ammessi alla *bonorum possessio*, allo stesso modo in cui lo erano alla successione testamentaria del *ius civile*.

L'incapacità dei deportati sul piano dei diritti di successione riguardava, infine, anche le disposizioni a titolo particolare. L'impossibilità per l'*interdictus* o il *deportatus* di istituire dei legati era *in re ipsa*: egli non poteva redigere un valido testamento in nessuna forma e da ciò discendeva un'incapacità relativa a ogni singola disposizione che in un testamento poteva essere inserita. La regola è resa esplicita dal passo di Ulpiano in D. 32.1.2, già più volte richiamato, in base al quale si apprende non solo che i condannati all'*aqua et igni interdictio* e alla *deportatio* non avessero la *testamenti factio* in quanto considerati alla stessa stregua di *peregrini nullius civitatis*, ma che proprio per questo essi

⁹⁵² Vd. D. 28.1.8.1, Gai 17 *ad ed. prov.* (Pal. 299). Per l'analogia col caso dei beni vacanti, vd. anche Gai 2.150, 3.78. Sul punto, cfr. BRASIELLO, *La repressione penale*, cit., 116.

⁹⁵³ Il frammento di Africano, tratto dalla sezione del quinto libro delle sue *Quaestiones* che riguarda proprio "quibus bonorum possession non competit", si considera genuino nella sua globalità, fatta eccezione per l'inciso esplicativo «*rei autem capitalis damnatus intellegitur is, cui poena mors aut aquae et ignis interdictio sit*», con ogni probabilità inserito dai compilatori giustiniane. Su tale interpolazione, vd. A. DE MEDIO, *Note su alcuni frammenti di Africano interpolati*, in *AG* 68 (1902), 221. Cfr. O. LENEL, *Afrikan Quästionen*, in *ZSS (Röm. Ab.)* 51 (1931), 16, il quale offre una nuova palinogenesi dei frammenti di Africano, armonizzati ai risultati della ricerca interpolazionistica. Vd. anche U. ZILLETI, *Note sulla 'restitutio in integrum damnatorum'*, in *Studi in onore di Giuseppe Grosso*, II, Torino, 1968, 48.

⁹⁵⁴ Cfr. D. 37.4.1.8-9, Ulp. 39 *ad ed.* (Pal. 1099); D. 37.14.21 pr., Hermog. 3 *iuris epit.* (Pal. 62).

non potevano istituire fedecommissi, da intendersi come riferimento generale a ogni disposizione *mortis causa* a titolo particolare⁹⁵⁵.

Pertanto, i condannati all'*aqua et igni interdictio*, e dunque i deportati, perdono tutti i diritti di successione sia dal lato attivo, sia da quello passivo. Quanto diversamente previsto costituisce un'eccezione che solo l'imperatore poteva prevedere per singoli casi esercitando la sua *clementia*, come dimostra un rescritto di Caracalla⁹⁵⁶ tramandato in:

D. 48.22.16, Marcian. (Pal. 215): *Cum Ulpianus Damascenus ab imperatore petisset, ut matri deportatae ad victum necessaria relinquere sibi permetteretur, item mater per libertum suum petisset, ut quaedam filio deportato relinquere liceret, imperator Antoninus ita iis rescripsit: "Neque hereditas nec legatum nec fideicommissum contra consuetudinem legemque publicam huiusmodi personis relinqui potest neque earum condicionem mutari convenit: quoniam autem pie rogastis, permitto vobis ultima voluntate relinquere iis, quae ad victum aliosque usus necessarios sufficiant, ut si quid ad eos ex his causis pertinebit, capere iis liceat"*⁹⁵⁷.

Il figlio di una donna deportata si era rivolto all'imperatore chiedendo di poter lasciare alla madre il necessario per vivere e che ella potesse rivendicarlo per mezzo del proprio liberto. L'imperatore rispose ribadendo la regola, ossia che ai deportati non si poteva lasciare un'eredità, né un legato, né un fedecommissio, poiché ciò sarebbe stato

⁹⁵⁵ Si deve infatti tenere presente la tendenza all'equiparazione di legati e fedecommissi che interessò il diritto romano dall'età classica in avanti, fino all'avvenuta regolamentazione formale della questione da parte di Giustiniano attraverso due separate costituzioni. Già Gaio (vd. Gai 2.268-270), pur mettendo in evidenza le differenze tra legati e fedecommissi, riportava un elenco di casi in cui il regime era già di fatto unificato. Nel 339 d.C., l'imperatore Costanzo intervenne con un'apposita costituzione per abolire la necessità di *verba solemnia* per i legati (C. 6.37.21). Infine, tra il 529 e il 531, Giustiniano emanò altre due costituzioni con le quali fu definitivamente sancita l'unificazione della disciplina per le disposizioni *mortis causa* a titolo particolare. La regola trova esplicita statuizione in I. 2.20.2-3. Sull'unificazione della disciplina di legati e fedecommissi, vd. per tutti VOCI, *Diritto ereditario*, II, cit., 233 ss.

⁹⁵⁶ Secondo MANCINI, *D. 48.22*, cit., 224 s., si tratterebbe, invece, di Antonino Pio.

⁹⁵⁷ Il passo appartiene allo iato del titolo D. 48.22 ed è dunque ricostruito dagli editori in base a Bas. 60.54.16 Hb. (= Bas. 60.54.15 Schel.). La collocazione palinogenetica del testo ha creato delle difficoltà a LENEL, *Palinogenesia*, I, cit., 679 nt. 2, il quale ipotizza per questo frammento e per il precedente D. 48.22.15 l'inserimento nei *De iudiciis publicis libri II* di Marciano, nella sezione *De poenis et de bonis damnatorum*, Pal. 214 e 215, nonostante revochi in dubbio il fatto che i due passi possano effettivamente appartenere al medesimo libro. Si può pensare che il frammento fosse stato tratto dal primo o dal secondo libro *de iudicia publica* di Marciano. Sulla questione, vd. anche M. RAVIZZA, *Governatore provinciale e 'deportatio' in alcuni passi di Ulpiano*, in *'Iuris quidditas'. Liber Amicorum per Bernardo Santalucia*, Napoli, 2010, 223 e nt. 18. Ha avanzato dei dubbi sulla genunità del passo BRASIELLO, *La repressione penale*, cit., 314, ma non sembrano condivisibili.

contrario alla consuetudine e alle leggi; Caracalla, però, colpito dalla *pietas* alla base della richiesta, concesse in via di grazia al figlio richiedente di lasciare «*quae ad victum aliosque usus necessarios sufficiant*» alla madre e al figlio deportati. A tale concessione imperiale, dunque, deve essere riconosciuto carattere eccezionale e *ad personam*, e si noti che essa fu comunque fatta nei limiti di quanto la legge prevedeva in termini di *viaticum* per i condannati all'esilio capitale, senza perciò vanificare l'effetto sanzionatorio della pena collegato alla confisca del patrimonio e all'impossibilità di ricevere *mortis causa*⁹⁵⁸.

2.2. *Il relegato*

Il relegato si trovava in una condizione speculare rispetto al deportato: la *relegatio* non era una pena capitale e non influiva sullo status personale del condannato, il quale non subiva l'*amissio civitatis* e non incorreva in tutte le incapacità correlate alla *capitis*

⁹⁵⁸ Sul passo e sulla validità del legato alimentare in favore del condannato alla deportazione, vd. R. ASTOLFI, *Studi sull'oggetto dei legati in diritto romano*, III, Padova, 1979, 121 s. Cfr. MANCINI, *D.* 48.22, cit., 224 s. Non è escluso, poi, che questa concessione possa inserirsi all'interno di una più ampia riflessione che nel III sec. d.C. riguardava proprio l'eventuale acquisto dei legati da parte dei deportati, affinché avessero di che sopravvivere. Secondo MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., 1010 nt. 3, una tale tendenza da parte della giurisprudenza poteva motivarsi alla luce della progressiva adozione di una politica di favore nei confronti dei deportati, motivata soprattutto dalla classe di appartenenza della maggior parte dei condannati a tale pena. Cfr., BEGGIO, *Contributo*, cit., 214 ss. Le fonti attestano anche una seconda e particolare eccezione riguardante l'istituzione di erede del deportato per mezzo di un *testamentum militis*: D. 29.1.13.2, Ulp. 45 *ad ed.* (Pal. 1182): *Et deportati et fere omnes, qui testamenti factionem non habent, a milite heredes institui possunt. Sed si servum poenae heredem scribat, institutio non valebit: sed si mortis tempore in civitate inveniatur, institutio incipit convalescere quasi nunc data hereditate. Et generaliter in omnibus id poterit dici quos miles scribit heredes, ut institutio incipiat vires habere, si mortis tempore talis inveniatur, ut a milite institui potuerit*. Il passo si ritiene rimaneggiato dai compilatori, soprattutto con riferimento alla parte finale (*Et generaliter...*). Sull'interpolazione del passo vd. soprattutto P. BONFANTE, *Istituzioni di diritto romano*, Torino, 1946¹⁰, 617 nt. 2; F. SCHULZ, *Die Lehre von drei Momenten*, in *ZSS (Röm. Ab.)* 35 (1914), 127. Secondo V. ARANGIO-RUIZ, *L'origine del 'testamentum militis' e la sua posizione nel diritto romano classico*, in *BIDR* 18 (1906), 195, è certo che il passo ulpiano abbia subito modificazioni rilevanti per mano dei compilatori (sarebbero tracce sicure di rimaneggiamento le espressioni *fere; et generaliter; poterit dici; talis inveniatur*), e ritiene che nella prima parte del testo genuino fosse scritto qualcosa come: *deportatus et omnes qui civitatem non habent*, che i compilatori avrebbero sostituito con il riferimento alla *testamenti factio*. Segue Arangio-Ruiz, facendo diretto rinvio alle sue osservazioni, PEROZZI, *Istituzioni*, II, cit., 533 nt. 2. Rimaneggiamento del testo a parte, l'eccezione prevista per l'istituzione d'erede di un deportato per mezzo di un *testamentum militis* è specifica per la peculiare tipologia di testamento, che godeva della più ampia libertà di forma e di contenuto, potendo variamente derogare al regime ordinario delle successioni *mortis causa*. Cfr. D. 29.1.1 pr., Ulp. 45 *ad ed.* (Pal. 1178). Sul *testamentum militis* vd. in generale e tra molti, ARANGIO-RUIZ, *L'origine del 'testamentum militis'*, cit., 157 ss.; A. GUARINO, *Sull'origine del testamento dei militari nel diritto romano*, in *RIL* 57 (1938-1939), 358 ss.; L. CHEVAILLER, *Notes sur le testament militaire dans la doctrine des jureconsultes classiques et dans la législation impériale*, in *Varia. Études de droit romain*, II, Paris, 1956, 5 ss.; VOCI, *Diritto ereditario*, II, cit., 99 s.; V. SCARANO USSANI, *Il 'testamentum militis' nell'età di Nerva e Traiano*, in *Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino*, III, Napoli, 1984, 1383 ss.

deminutio media. Era proprio la *status permutatio* a costituire la cesura tra l'una e l'altra categoria di condannati, accomunati soltanto dal *genus* della pena, l'*exilium*, e tenuti su piani nettamente separati dalla *species exilii* che rispettivamente li riguardava.

La grande distinzione paolina tra *iudicia capitalia* e *non capitalia* si fondava proprio sull'azione del *iudicium* sul *caput* del condannato e in base a tale aspetto si distinguevano quelle che *relegationes proprie dicuntur* dalle altre tipologie di esilio⁹⁵⁹.

Il relegato manteneva la cittadinanza romana e da ciò conseguiva che con essa egli avrebbe teoricamente mantenuto anche l'esercizio del *ius civile*, a meno che non fosse stato diversamente imposto dal regime sanzionatorio della pena. Non è tuttavia questo il caso, come chiarito in:

D. 48.22.4, Marcian. 2 *inst.* (Pal. 63): *Relegati in insulam in potestate sua liberos retinent, quia et alia omnia iura sua retinent: tantum enim insula eis egredi non licet. Et bona quoque sua omnia retinent praeter ea, si qua eis adempta sunt: nam eorum, qui in perpetuum exilium dati sunt vel relegati, potest quis sententia partem bonorum adimere*⁹⁶⁰.

È un principio quasi assiomatico: «*relegati... omnia iura sua retinent*»; il relegato subiva la sola limitazione della libertà di movimento, dovendo egli rispettare i confini del bando, sia che si trattasse dell'imposizione del domicilio coatto su un'isola, come nell'esempio proposto dal frammento marcianeo, sia che fosse previsto il confino in una precisa località su terraferma, sia che la pena imponesse il bando da determinate città o province.

Il contenuto di D. 48.22.4 permette anche di iniziare a scendere più nel dettaglio rispetto allo status del relegato, poiché si puntualizza che egli non perdeva, ad esempio,

⁹⁵⁹ Vd. D. 48.1.2, Paul. 15 *ad ed. praet.* (Pal. 260). Più ampiamente sul passo, vd. già *supra*, capitolo primo, § 3, con bibliografia.

⁹⁶⁰ Sul passo, vd. BRASIELLO, *La repressione penale*, cit., 284, 338 e *ivi* nt. 27, secondo il quale l'ultima parte di D. 48.22.4 («*nam... bonorum adimere*») sarebbe frutto di un'interpolazione, motivando il rilievo sulla base del troppo generico «*potest quis*» e della distinzione tra *relegatio* ed *exilium*, ma ciò dipende dalla particolare sistematica di Brasiello, che lo induce a ragionare in modo schematico e nettamente dicotomico tra sistema ordinario e straordinario. Per la contestualizzazione di D. 48.22.4 all'interno delle *Institutiones* marcianee, vd. ora anche DURSÌ, *Aelius Marcianus*, cit., 131 ss. Cfr. D. 48.22.14.1, Ulp. (Pal. 2996) [= Bas. 60.54.14 Hb. (= 60.54.13 Schel.)]: *Et multum interest inter relegationem et deportationem: nam deportatio et civitatem et bona adimit, relegatio utrumque conservat, nisi bona publicentur*.

il regolare esercizio della *patria potestas*, né i diritti patrimoniali, fatta eccezione per i beni sottoposti a eventuale confisca⁹⁶¹.

Non verificandosi la *capitis deminutio* e non essendo diversamente riferito dalle fonti, le quali anzi lasciano supporre il contrario, il relegato non era quindi estromesso dalla linea di agnazione e continuava ad avere accesso alla tutela e alla curatela civili, così come poteva ancora concorrere con gli altri eredi legittimi in caso di apertura della successione *ab intestato*. E ancora: né il matrimonio del relegato si scioglieva, poiché non veniva meno il *conubium*, né egli perdeva il *commercium*, e nemmeno gli *iura patronatus*.

Particolarmente rilevante sul piano del *ius civile* è poi il mantenimento della *testamenti factio* attiva e passiva, aspetto sul quale le fonti giurisprudenziali insistono a più riprese e che i compilatori fanno in modo di ribadire in varie sezioni del Digesto.

In primo luogo, la regola è espressa tanto nel titolo riguardante la materia testamentaria, quanto in quello dedicato *ex professo* alle varie tipologie di pena del bando. Si vedano:

D. 28.1.8.3, Gai 17 *ad ed. prov.* (Pal. 299): *Sed relegati in insulam et quibus terra Italica et sua provincia interdicatur testamenti faciendi ius retinent.*

D. 48.22.7.3, Ulp., 10 *de off. procons.* (Pal. 2243): *Sive ad tempus sive in perpetuum quis fuerit relegatus, et civitatem Romanam retinet et testamenti factionem non amittit.*

I due passi sono tra loro complementari nell'offrire una panoramica completa delle diverse tipologie di relegazione, certo graduate tra loro a livello di severità, ma comunque incidenti allo stesso modo sullo status del condannato.

Il principio della conservazione della *testamenti factio* da parte del relegato trova spazio anche nella trattazione *de bonis damnatorum*, in D. 48.20.7.5, dove si traccia una netta distinzione tra relegati e deportati sotto l'aspetto della destinazione dei beni alla morte degli esuli: se i beni dei deportati erano acquisiti dal fisco, i relegati potevano invece ancora disporre del proprio patrimonio *mortis causa* o comunque avere eredi

⁹⁶¹ Cfr. D. 48.22.17.1, Pomp. (Pal. 860) [= Bas. 60.54.17 Hb. (= Bas. 60.54.16 Schel.)]: *Relegatus statum suum integrum retinet et bona quae habet et potestatem in liberos, sive ad tempus sive in perpetuum relegatus est.*

legittimi. Non aveva quindi alcuna incidenza la possibile confisca dei beni del relegato disposta con sentenza, riguardando essa soltanto i beni dell'esule al momento della condanna e non anche quelli di successiva acquisizione. E va da sé che, così come egli era ammesso alla successione di *ius civile*, «*cum autem in relegationem quis erit, ad bonorum possessionem admittitur*»⁹⁶².

3. Publicatio bonorum

Il fenomeno dell'esodo incontrollato dei beni dei condannati verso i luoghi di esilio aveva spinto Giulio Cesare a intervenire con un apposito provvedimento, affinché gli *interdicti* fossero sanzionati anche da un punto di vista patrimoniale⁹⁶³. Successivamente, Augusto e Tiberio contribuirono a una migliore e più severa definizione delle modalità di confisca dei beni dei condannati all'*interdictio*, confermandola come sua conseguenza necessaria⁹⁶⁴.

La confisca dei beni degli esuli, però, costituiva parte integrante della pena soltanto quando si trattava di *res capitale*. La regola generale, infatti, è quella che risulta da:

D. 48.20.1, Call. 1 *de iur. fisci et pop.* (Pal. 82): *Damnatio bona publicantur, cum aut vita adimitur aut civitas, aut servilis condicio irrogatur.*

Il frammento di Callistrato, inserito dai compilatori nel titolo dedicato all'esposizione della disciplina *De bonis damnatorum*, sancisce il principio secondo cui la *publicatio bonorum* conseguiva sempre a una pena determinante la perdita della vita o della cittadinanza, ovvero che riduceva il condannato a una condizione servile; in altre parole, la confisca dei beni era conseguenza automatica di una qualsiasi pena capitale⁹⁶⁵.

⁹⁶² D. 37.1.13, Afr. 5 *quaest.* (Pal. 40).

⁹⁶³ Vd. Suet., *Caes.* 42.5. Sul provvedimento di Cesare, vd. già *supra*, capitolo primo, § 3.2.

⁹⁶⁴ Vd. Cass. Dio 56.27.2-3, 57.22.5, sui quali vd. estesamente *supra*, capitolo secondo, § 1.2. Per una puntuale sintesi sugli interventi imperiali menzionati, vd. SANTALUCIA, *La situazione patrimoniale*, cit., 409 ss. Cfr. già MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., 1009 ss.

⁹⁶⁵ Cfr. D. 28.1.8.4, Gai 17 *ad ed. provinc.* (Pal. 299); D. 48.22.3, Alf. 1 *dig. a Paul. epit.* (Pal. 33); C. 7.66.3. Sulla *publicatio bonorum* quale conseguenza necessaria e non accessoria della pena capitale vd. U. BRASIELLO, s.v. "*Publicatio bonorum*", in *NNDI XIV*, Torino, 1957, 584, il quale tuttavia distingue tra

Nel medesimo titolo del Digesto è sancita anche una regola che riguarda specificamente la *relegatio*, la quale, pur non essendo pena capitale, poteva parimenti comportare la confisca dei beni:

D. 48.20.8.3, Macer 2 *de publ. iudic.* (Pal. 40): *Relegati bona per sententiam specialem publicari poterunt, nec tamen iura adversus libertos ei auferuntur nisi principis iussu*⁹⁶⁶.

Nonostante si possa dubitare che la dicitura “*sententia specialis*” appartenga all’epoca classica⁹⁶⁷, resta valido il principio in base al quale nella sentenza si dovesse inserire un’apposita statuizione affinché si potesse procedere alla *publicatio bonorum* del relegato. Alla base di tale possibilità stava la stessa graduabilità delle pene e la facoltà di modularle concessa ai giudici delle *cognitiones extra ordinem* che, in base a una valutazione in concreto della fattispecie e della personalità del reo, potevano decidere di aggravare la pena ove lo avessero ritenuto opportuno⁹⁶⁸.

Nel titolo *De interdictis et relegatis et deportatis* la disciplina della confisca dei beni dei condannati è ripresa in funzione delle tipologie d’esilio.

Si è già visto il passo ulpiano in D. 48.22.14.1, dal quale si apprende che la *publicatio bonorum* conseguiva sempre alla *deportatio*, parallelamente alla perdita della

publicatio e *ademptio bonorum*. Cfr. M. FUHRMANN, s.v. “*Publicatio bonorum*”, in *PWRE* XXIII, 2, Stuttgart, 1959, 2484 ss. Vd. anche SANTALUCIA, *Diritto e processo*, cit., 252 s., con critica alla distinzione di Brasiello. Inoltre, una conferma della confisca dei beni, quale conseguenza diretta dell’irrogazione di una certa tipologia di pena, senza alcun collegamento allo specifico *crimen* o alla forma processuale, si ha anche nel § 36 del *Gnomon* dell’*Idios Logos* (= *BGU* V 1210 = P.Oxy. XLII 3014): «*ἄλς τῶν ἐπὶ φόνοις ἢ μίσσοις ἀμαρτήμασιν κολαζομένων ἢ καὶ δι’ ὁμοίας αἰτίας ἀσθενοῦντων φυγὴν ἐλομένων τὰ ὑπάρχοντα ἀναλαμβάνεται, δίδεται δὲ τοῖς τέκνοις αὐτῶν τὸ (δέκατον) καὶ ταῖς γυναιξὶν αἱ ἐν ἀργυρίῳ προῖκες, καὶ αὐτοῖς δὲ τὸ (δωδέκατον) Ἀντωνῖνο[ς] Καῖσαρ ὁ κύριος συνεχώρησεν*». Vd. il testo nell’edizione di riferimento, E. SECKEL, W. SCHUBART, *Der Gnomon des Idios Logos*, I, Berlin, 1919, ma vd. anche l’edizione in S. RICCOBONO, *Il Gnomon dell’Idios Logos*, Palermo, 1950, 45, § 36 con relativo commento del paragrafo alle pagine 169 ss. Come rilevato da ZILLETI, ‘*Servitus poenae*’, cit., 76 s., questa parte del testo, pur riguardando le fattispecie dell’omicidio e dei crimini più gravi, esprime l’idea che l’effetto della confisca dei beni non dipendeva dalla matrice del *crimen*, bensì dalla pena prevista per il condannato. Cfr. LEVY, *Kapitalstrafe*, cit., 375 s. Vd. ora anche BEGGIO, *Contributo*, cit., 199 s.

⁹⁶⁶ Si tenga presente che il frammento è stato ricostruito dagli editori Mommsen e Krüger ricorrendo ai materiali confluiti nei Basilici, poiché appartenente all’ampio iato riguardante i passi D. 48.20.7.5-22, presente sia nel manoscritto della Florentina sia in quello della Vulgata, simile a quello riguardante il titolo D. 48.22. Nello specifico, D. 48.20.8.3 corrisponde a Bas. 60.52.8.10 Hb. (= Bas. 60.52.8.10 Schel.). Sul passo, vd. MASI DORIA, ‘*Bona libertorum*’, cit., 432 s.

⁹⁶⁷ Vd. E. ALBERTARIO, ‘*Actio de universitate*’ e ‘*actio specialis in rem*’, in *Studi di diritto romano*, IV, Milano, 1946, 72 [= *AUP* 31 (1919), 37].

⁹⁶⁸ Sul punto vd. anche SANTALUCIA, *Diritto e processo*, cit., 252 s.

cittadinanza, mentre in caso di *relegatio* essa si aveva soltanto se la *publicatio* fosse stata espressamente prevista.

La confisca dei beni del relegato non implicava, però, che ciò avvenisse per l'intero patrimonio; anzi, a seconda del *crimen* e del libero apprezzamento del giudicante, la *publicatio* poteva essere disposta anche solo per una parte dei beni, come risulta dal già richiamato frammento di Marciano in D. 48.22.4: «*relegati in insulam [...] bona quoque sua omnia retinent praeter ea, si qua eis adempta sunt: nam eorum, qui in perpetuum exilium dati sunt vel relegati, potest quis sententia partem bonorum adimere*»⁹⁶⁹. Il testo, quindi, è una conferma sia della possibilità di aggravare la relegazione con una confisca, sia del fatto che ciò rappresentasse una possibilità e non un effetto automatico della pena.

Inoltre, scorrendo il titolo D. 48.22, si apprende che inizialmente la *publicatio bonorum* non era affatto ammessa in caso di *relegatio* e che essa fu introdotta nella prassi delle corti giudicanti *extra ordinem* «*avaritia superiorum temporum*»⁹⁷⁰, stando alle parole di un rescritto di Traiano riportate da Pomponio:

D. 48.22.1, Pomp. 4 *ad Sab.* (Pal. 431): *Caput ex rescripto divi Traiani ad Didium Secundum: "Scio relegatorum bona avaritia superiorum temporum fisco vindicata. Sed aliud clementiae meae convenit, qui inter cetera, quibus innocentiam rationum mearum temporum, hoc quoque remisi exemplum"*⁹⁷¹.

La confisca dei beni era particolarmente rilevante per gli interessi fiscali ad essa inerenti. L'acquisizione dell'intero patrimonio dei condannati all'esilio o di una sua parte era non solo un facile mezzo di accrescimento delle casse imperiali, ma anche uno strumento di controllo dell'*élite* politica, dal momento che, come rilevato nel corso dello studio della casistica, *interdicti* e *relegati* erano principalmente membri delle classi più abbienti dell'impero.

⁹⁶⁹ D. 48.22.4, Marcian. 2 *inst.* (Pal. 63). Cfr. Paul. Sent. 5.22.2-3; D. 49.16.4.11, Men. 1 *de re milit.* (Pal. 5).

⁹⁷⁰ D. 48.22.1, Pomp. 4 *ad Sab.* (Pal. 431).

⁹⁷¹ Sulla genuinità del passo, vd. S. SOLAZZI, *Miscellanea*, in *AG* 94 (1925), 72.

L'estensione della confisca dei beni alla *relegatio* fu poi favorita dalla facile modulabilità dell'*exilium*, prendendosi a modello le corrispondenti *species* capitali della pena in questione.

Il rescritto di Traiano non deve essere considerato in contraddizione con quelle disposizioni che prevedevano la confisca dei beni insieme alla relegazione del condannato, come ad esempio nel caso della *lex Iulia de adulteriis coercendis*. L'intervento imperiale, infatti, deve essere piuttosto inteso come volto a limitare l'arbitraria previsione accessoria della *publicatio bonorum* in tutti quei casi di relegazione per i quali la legge non disponeva nulla in tal senso.

La questione della confisca dei beni dei relegati sembra essere stata a lungo oggetto di riflessione giurisprudenziale. Un altro frammento del medesimo titolo D. 48.22, tratto dal decimo libro del *De officio proconsulis* di Ulpiano, offre testimonianza di un dibattito giurisprudenziale sull'opportunità di procedere a sanzionare i relegati sotto il profilo patrimoniale che era ancora in atto in età severiana e lascia intendere che la questione fosse stata variamente affrontata da più di un rescritto imperiale.

D. 48.22.7.4, Ulp. 10 *de off. procons.* (Pal. 2243): *Ad tempus relegatis neque tota bona neque partem adimi debere rescriptis quibusdam manifestatur, reprehensaeque sunt sententiae eorum, qui ad tempus relegatis ademerunt partem bonorum vel bona, sic tamen, ut non infirmarentur sententiae quae ita sunt prolatae.*

Stando a quanto detto da Ulpiano, sarebbero stati emanati rescritti in base ai quali ai relegati a tempo non avrebbe dovuto essere confiscato né l'intero patrimonio, né una sua parte, sebbene non si dovessero annullare le sentenze che lo avessero previsto⁹⁷².

L'attenzione del giurista è rivolta specificamente a una tipologia di relegazione, quella *ad tempus*. Quest'ultima costituiva una delle forme più blande di *exilium*: era una pena mite, circoscritta anche temporalmente nei suoi effetti, e generalmente irrogata per casi di minore gravità. Pertanto, procedere alla confisca dei beni dei condannati alla *relegatio ad tempus* doveva apparire come un aggravamento eccessivo della pena⁹⁷³. La

⁹⁷² Secondo BRASIELLO, *La repressione penale*, cit., 338, il passo non stabilirebbe un principio generale, né un ordine imperiale, ma si tratterebbe «piuttosto di un consiglio: la sentenza che vi ha contravvenuto non è errata, ma viene solo *reprehensa*». Cfr. DELL'ORO, *I libri 'de officio'*, cit., 198.

⁹⁷³ Cfr. D. 49.14.39, Pap. 16 *resp.* (Pal. 742): *Bona fisco citra poenam exilii perpetuam adiudicari sententia non oportet*, sul quale si vd. BRASIELLO, *La repressione penale*, cit., 306 s., che segue BESELER, *Beiträge*,

critica ulpiana, tuttavia, entra nell'ambito dell'insindacabile discrezionalità del giudicante e per questo non vi sarebbe stato margine di annullamento delle pronunce in questione, per quanto potessero apparire inique.

Volendo riassumere la disciplina della confisca dei beni in caso di *relegatio*, si può dire che, laddove la lettera della legge tacesse a riguardo, tale confisca poteva essere prevista come conseguenza accessoria e aggravante della pena in base a una valutazione discrezionale del caso da parte del giudice, il quale eventualmente ne avrebbe dato esplicita disposizione con la sentenza.

Diverso, invece, era il caso della *publicatio bonorum* dei deportati, poiché essa si considerava un effetto automatico della pena capitale, «*ea sola deportationis sententia aufert, quae ad fiscum perveniunt*»⁹⁷⁴, e per questo non vi era necessità di alcuna apposita statuizione in sede di condanna. Il condannato che perdeva la cittadinanza – così come colui che subiva una diversa e più grave diminuzione del proprio status – non poteva avere beni, per questo non solo il fisco acquisiva il suo patrimonio al momento dell'emissione della sentenza, ma per lo stesso principio, alla morte del deportato, conseguiva anche i beni da lui acquisiti dopo la condanna⁹⁷⁵.

La confisca totale del patrimonio in caso di *deportatio* si verificava pure se il condannato avesse avuto dei figli: tutti i beni andavano allo Stato e nulla spettava ai discendenti. In seguito, tuttavia, tale regime fu considerato iniquo e furono previste eccezioni, dapprima in via d'esercizio di *clementia principis*⁹⁷⁶, poi, a partire dal II sec. d.C., per il tramite di costituzioni imperiali fu esplicitamente introdotto il divieto di privare del tutto i figli dei condannati dei diritti sui beni paterni⁹⁷⁷.

II, cit., 48, nel ritenere spuria la frase «*citra poenam exilii perpetui*». Se Beseler avanzava dei dubbi sul fatto che l'incompatibilità tra confisca e relegazione a tempo fosse di epoca classica, secondo Brasiello, invece, la tendenza era già presente ma non affermata al punto da consentire a un giureconsulto di essere tanto perentorio nel riferire il principio. Tenendo presente l'interpolazione, secondo Brasiello il passo andrebbe comunque riferito a un caso di deportazione e interpretato nel senso che non era necessario che i beni fossero aggiudicati al fisco espressamente in sentenza, dal momento che si trattava di un effetto automatico della condanna.

⁹⁷⁴ D. 50.17.97, Hermog. 3 *iuris ep.* (Pal. 63). Cfr. 48.22.4, Marcian. 2 *inst.* (Pal. 63); D. 48.22.18.1, Call. (Pal. 53) [= Bas. 60.54.19 Hb. (= Bas. 60.54.18 Schel.)].

⁹⁷⁵ Vd. D. 48.20.7.5, Paul. *l. s. de port. q. lib. damn. conc.* (Pal. 1262). Cfr. D. 16.3.31, Tryph. 9 *disp.* (Pal. 31).

⁹⁷⁶ Vd., ad esempio, i casi riferiti da Tac., *Ann.* 3.17; 4.20; 13.43.

⁹⁷⁷ È il frammento D. 48.20.7, Paul. *l. s. de port. q. lib. damn. conc.* (Pal. 1262) a rendere esplicita la *ratio* alla base di tale mitigazione della sanzione: *Cum ratio naturalis quasi lex quaedam tacita liberis parentum hereditatem addiceret, velut ad debitam successionem eos vocando (propter quod et in iure civili suorum heredum nomen eis indictum est ac ne iudicio quidem parentis nisi meritis de causis summoverti ab ea successione possunt): aequissimum existimatum est eo quoque casu, quo propter poenam parentis aufert*

4. Il potere di esiliare

Lo studio casistico condotto nel precedente capitolo si è basato principalmente su testimonianze riguardanti le *cognitiones extraordinariae* delle corti imperiale e senatoriale, dal momento che, come si è già avuto modo di osservare, si tratta di alcune delle vicende giudiziarie più significative per Roma da un punto di vista storico e politico, e che per questo hanno trovato ampio spazio nella narrazione degli storici e nei resoconti di contemporanei coinvolti in esse più o meno direttamente.

Nella Roma del Principato, però, oltre alle *quaestiones* e ai due tribunali *extra ordinem* maggiori, vi erano anche altri organi giurisdizionali aventi competenze nell'ambito della repressione criminale, quali prefetti e governatori provinciali. Non si dispone, tuttavia, di fonti che riferiscano di casi giudicati da questi organi che si siano conclusi con una condanna all'esilio ed è perciò lecito chiedersi se giudici che non fossero il *princeps* o la corte senatoria avessero effettivamente il potere di esiliare e, se sì, secondo quali modalità⁹⁷⁸.

Grazie alle fonti giurisprudenziali è possibile fare luce sulla questione in modo piuttosto preciso, distinguendo tra *deportatio* e *relegatio*.

bona damnatio, rationem haberi liberorum, ne alieno admissio graviorem poenam luerent, quos nulla contingeret culpa, interdum in summam egestatem devoluti. quod cum aliqua moderatione definiri placuit, ut qui ad universitatem venturi erant iure successionis, ex ea portiones concessas haberent. Grazie a un aneddoto riferito in Hist. Aug., *Vita Hadr.*, 18.3, è noto che ebbe un'importanza fondamentale per il cambiamento della disciplina l'imperatore Adriano, il quale dispose che ai figli dei *proscripti* fosse concessa la dodicesima parte dei beni del genitore. Cfr. D. 48.20.7.3, Paul. *l. s. de port. q. lib. damn. conc.* (Pal. 1262), in base al quale si è anche a conoscenza di un ulteriore benevolo intervento adrianeo in occasione della condanna di un certo Albino, il quale aveva troppi figli perché la dodicesima parte del patrimonio potesse essere sufficiente al loro sostentamento, e per questo l'imperatore fece in modo che venisse assegnata ad essi una porzione più ampia dei beni paterni. Dalle fonti risulta anche che in epoca più tarda, almeno a partire dall'età severiana, ai figli del condannato fu concesso di trattenere almeno la metà dei beni paterni; vd. D. 48.20.1.3, Call. 1 *de iur. fisc. et pop.* (Pal. 82), C.Th. 9.42.24; I. 9.49.10. Sulla mitigazione del regime sanzionatorio e il ruolo di Adriano, vd. SANTALUCIA, *La condizione patrimoniale*, cit., 419 s. Vd. anche MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., 1005 ss., e cfr. KLEINFELLER, s.v. "*deportatio in insulam*", cit., 232 s.

⁹⁷⁸ L'unico caso rilevato è stato quello del proconsole della Betica Ignazio Taurino, sul quale vd. *supra*, capitolo secondo, § 6.

4.1. Ius deportandi

Gli unici a poter condannare alla deportazione erano il *praefectus praetorio*⁹⁷⁹ e, a partire dal regno di Alessandro Severo, anche il *praefectus Urbi*⁹⁸⁰, il quale però non aveva la facoltà di scegliere l'isola di destinazione dell'esule e doveva rivolgersi all'imperatore affinché ne fosse assegnata una⁹⁸¹. Tutti gli altri funzionari dell'impero con competenze giurisdizionali in ambito criminale, per i quali non fosse esplicitamente previsto l'esercizio del *ius deportandi*, ne erano esclusi.

Il problema della competenza a condannare all'esilio capitale, però, si pose soprattutto con riferimento ai governatori provinciali, tanto che nel Digesto si rese necessario esplicitare che «*praesidem enim deportare non posse nulla dubitatio est*». Il passaggio è tratto dal già noto frammento D. 48.19.2.1, Ulp. 48 *ad ed.* (Pal. 1207) e segue la notizia della definitiva sostituzione dell'*aqua et igni interdictio* con la deportazione⁹⁸².

Si è detto che, nel momento in cui la *deportatio* si affermò definitivamente e prevalse sull'*interdictio*, l'evento ebbe effetti che si esplicarono principalmente sulla definizione della competenza a irrogare la sanzione, coerentemente a una politica del diritto volta all'accentramento del potere nelle mani del *princeps* e ad assicurarsi un

⁹⁷⁹ Vd. D. 32.1.4, Ulp. 1 *fideicomm.* (Pal. 1847); D. 48.22.6.1, Ulp. 9 *de off. proc.* (Pal. 2242). Un esempio di esercizio di *ius deportandi* da parte del prefetto del pretorio è ricordato da Sen., *Suas.* 2.12, dove si riferisce che il filosofo stoico Attalo, noto a Roma per le sue doti di arguto e facondo oratore, nel 31 d.C. fu condannato all'esilio dal prefetto del pretorio Seiano.

⁹⁸⁰ In due differenti luoghi del Digesto si riferisce che l'attribuzione del *ius deportandi* al *praefectus Urbi* si ebbe per specifica volontà dell'imperatore Alessandro Severo, il quale ne diede disposizione nella celebre lettera a Fabio Cilone, fondamento della ripartizione delle competenze in materia criminale conferite al prefetto della città e al prefetto del pretorio. Vd. 32.1.4, Ulp. 1 *fideicomm.* (Pal. 1847); D. 48.22.6.1, Ulp. 9 *de off. procons.* (Pal. 2242). Il contenuto della lettera a Fabio Cilone, invece, è riportato in D. 1.12.1 pr.-9, Ulp. *l.s. de off. praef. urb.* (Pal. 2079). Sulla lettera, ampia discussione critica in F.M. DE ROBERTIS, *La repressione penale nella circoscrizione dell'Urbe. Il 'praefectus urbi' e le autorità concorrenti*, in *Scritti vari di diritto romano*, III, Bari, 1987, 60 ss. [= Bari, 1937, 26 ss]; G. VITUCCI, *Ricerche sulla 'praefectura urbi' in età imperiale (sec. I-III)*, Roma, 1956, 7 ss.; DELL'ORO, *I "libri de officio"*, cit., 241 ss.; F. GUIZZI, s.v. "Praefectus" ("Praefecti"), in *NNDI XIII*, Torino, 1966, 529; J. BURILLO-LOSHUERTOS, *La "epistula Severi ad Fabium Cilonem"*, in *Estudios juridicos en homenaje al profesor Ursicino Alvarez Suarez*, Madrid, 1978, 52 ss.; D. MANTOVANI, *Sulla competenza penale del 'praefectus urbi' attraverso li "liber singularis" di Ulpiano*, in A. BURDESE (a cura di), *Idee vecchie e nuove sul diritto criminale romano*, Padova, 1988, 199 ss.; MAROTTA, *Multa de iure sanxit*, cit., 245 ss.; ID., *Ulpiano e l'impero*, II, cit., 165 ss. Vd. anche BOTTA, *La repressione*, cit., 354 ss. Il *praefectus Urbi* sembra invece aver sempre avuto il *ius relegandi*, come dimostrerebbe anche il caso riferito in D. 50.12.8, Ulp. 3 *de off. cons.* (Pal. 2071), secondo cui, intorno al 165 d.C., un certo Stazio Rufino aveva promesso la costruzione di un teatro presso la città di Gabi, ma i lavori furono interrotti dalla sopraggiunta condanna di Rufino a una *relegatio ad tempus* di tre anni proprio da parte del *praefectus Urbi*.

⁹⁸¹ Vd. D. 1.12.1.3, Ulp. *l.s. de off. praef. urb.* (Pal. 2079); D. 32.1.4, Ulp. 1 *fideicomm.* (Pal. 1847); D. 48.19.2.1, Ulp. 48 *ad ed.* (Pal. 1207); D. 48.22.6.1, Ulp. 9 *de off. proc.* (Pal. 2242).

⁹⁸² Vd. *supra*, in questo capitolo, § 1.

maggior controllo sulle periferie dell'impero. La *deportatio* si era originata *extra ordinem* e la sua affermazione era andata di pari passo con il cadere in disuso dell'*aqua et igni interdictio*, per effetto anche di una crescente inattività delle *quaestiones*. Quando il sistema *extraordinarium* finì per inglobare e sopprimere l'*ordinarium*, fu sancita la definitiva scomparsa della pena tradizionale a favore della pena "straordinaria" che da essa si era sviluppata e che si caratterizzava per una forte connotazione politica.

Si è già potuto osservare l'utilizzo della pena dell'esilio come vero e proprio strumento politico a doppia valenza: sia consentiva di allontanare dall'Urbe i soggetti ritenuti pericolosi e di controllarli, sia l'imperatore poteva ricorrervi in via di *clementia* per conquistare la benevolenza del popolo e la gratitudine di chi si era visto risparmiare la vita⁹⁸³. Non è tutto qui, però, il valore strategico dell'esilio capitale nell'esercizio del potere; esso, infatti, rappresentava la pena capitale propria delle élite e questo giocava un ruolo fondamentale nel rapporto tra il *princeps* e i potenti dell'impero, e dunque anche tra centro e periferia.

Da sempre i membri degli ordini sociali superiori erano stati diversamente tutelati e garantiti, soprattutto nell'ambito della repressione criminale. Fu però nel corso del II secolo d.C., grazie all'opera riformatrice dell'imperatore Adriano e degli Antonini, che si delineò un sistema differenziato e graduato di pene a seconda dell'ordine di appartenenza del reo⁹⁸⁴. Da un lato vi erano *relegatio*, *deportatio* e *capitis amputatio* per i c.d. "*honestiores*"; dall'altro *opus ad tempus* o *in perpetuum*, *metallum* e *summa supplicia* per i c.d. "*humiliores*", come dimostrerebbero rispettivamente un editto e

⁹⁸³ Vd. *supra*, capitolo secondo, *passim*.

⁹⁸⁴ È controversa, infatti, l'esistenza di un vero e proprio sistema dualistico della pena prima del II sec. d.C., anche in base a fonti di non univoca interpretazione, quali in particolare Suet., *Galba* 9.1-2; Plin., *ep.* 10.58.3. Sul punto, vd. soprattutto lo studio di GARNSEY, *Social Status*, cit., 127, 134 ss e 153 ss., e cfr. quanto rilevato anche in ID., *Legal Privilege in the Roman Empire*, in M.I. FINLEY (a cura di), *Studies in Ancient society*, Oxford, 1974, 141 ss. Vd. anche MAROTTA, '*Multa de iure sanxit*', cit., 210 ss., 214.

un'epistola dell'imperatore Adriano⁹⁸⁵. Quest'ultimo proibì anche che i decurioni fossero condannati a morte, fatta eccezione per i colpevoli di parricidio⁹⁸⁶.

Successivi *mandata* imperiali, riprendendo la regola, prescrissero che la massima pena per i membri dell'ordine decurionale fosse la *deportatio*, come confermato da un rescritto di Marco Aurelio e Lucio Vero, i quali ripresero la disposizione con riferimento ai *crimina* non compresi tra quelli dei *iudicia publica*⁹⁸⁷:

D. 48.22.6.2, Ulp. 9 *de off. proc.* (Pal. 2242): *Decuriones civitatum propter capitalia crimina deportandos vel relegandos divi fratres rescripserunt. Denique Priscum in homicidio et incendio nominatim ante quaestionem confessum in insulam deportari iusserunt*⁹⁸⁸.

Antonino Pio, invece, intervenne a favore dei membri dell'ordine decurionale stabilendo che essi non fossero sottoposti alla *quaestio*, ossia all'interrogatorio con tortura⁹⁸⁹:

⁹⁸⁵ Vd. D. 48.19.28.13-14, Call. 6 *de cogn.* (Pal. 45). Ad essi fanno seguito una costituzione imperiale e un rescritto di Antonino Pio, nei quali ricorrono le prime menzioni esplicite di un trattamento sanzionatorio discriminatorio in base alla classe sociale d'appartenenza: vd. D. 48.8.1.5, Marcian. 14 *inst.* (Pal. 169); D. 47.9.4.1, Paul. 54 *ad ed.* (Pal. 678). Secondo CARDASCIA, *L'apparition*, cit., 468, fu soltanto con Antonino Pio che si introdusse la distinzione tra *honestiores* e *humiliores* nel sistema repressivo. Cfr. RILINGER, *Humiliores-Honestiores*, cit., 157 ss. *Contra* la tesi di Cardascia, con ampia argomentazione sulle costituzioni imperiali in questione, vd. GARNSEY, *Social Status*, cit., 153 ss., 160, tenendo presenti le osservazioni critiche di SANTALUCIA, *Adriano e il rango sociale*, cit., 475. Vd. però MAROTTA, *'Multae iure sanxit'*, cit., 214 ss., che riprende, condivide e sviluppa le posizioni di Garnsey.

⁹⁸⁶ Vd. D. 48.19.15, Ven. 1 *de off. proc.* (Pal. 46): *Divus Hadrianus eos, qui in numero decurionum essent, capite puniri prohibuit, nisi si qui parentem occidissent: verum poena legis Corneliae puniendos mandatis plenissime cautum est*. Per GARNSEY, *Social Status*, cit., 167 ss., il frammento di Venuleio Saturnino fa riferimento alla risposta che l'imperatore Adriano diede a un caso sottoposto alla sua attenzione, a partire dal quale fu sancito in modo inequivoco un principio fino ad allora implicito – per quanto pervasivo – della società romana: l'ineguaglianza tra membri di ordini diversi, soprattutto davanti alla giustizia. Cfr. MAROTTA, *'Multae iure sanxit'*, cit., 217.

⁹⁸⁷ Cfr. MAROTTA, *'Multae iure sanxit'*, cit., 217 s.

⁹⁸⁸ I decurioni erano puniti con la pena di morte soltanto in casi particolari. Vd. D. 48.8.16, Mod. 3 *de poenis* (Pal. 164); D. 28.3.6.9, Ulp. 10 *ad Sab.* (Pal. 2507). Sui passi, vd. GARNSEY, *Social Status*, cit., 155 e 242, ripreso da MAROTTA, *'Multae iure sanxit'*, cit., 218. Cfr. la personale interpretazione dei passi di CARDASCIA, *L'apparition*, cit., 326 ss., che guarda al frammento di Modestino come a una contraddizione rispetto a D. 48.19.15, Ven. 1 *de off. proc.* (Pal. 46).

⁹⁸⁹ Cfr. D. 48.18.9.2, Marcian. 2 *de iudic. publ.* (Pal. 207): *De eo, qui in insulam deportatus est, quaestio habenda non est, ut divus Pius rescripsit*.

D. 50.2.14, Paul. 1 *quaest.* (Pal. 1271): *De decurione damnato non debere quaestionem haberi divus Pius rescripsit. Unde etiam si desierit decurio esse, deinde damnetur, non esse torquendum in memoriam prioris dignitatis placet.*

Il frammento è da leggere insieme alla testimonianza marcianea in:

D. 48.18.9.2, Marcian. 2 *de iudic. publ.* (Pal. 207): *De eo, qui in insulam deportatus est, quaestio habenda non est, ut divus Pius rescripsit.*

I due testi sono complementari. Il frammento tratto dalle *Quaestiones* di Paolo è inserito nel titolo *De decurionibus et filiis eorum* del Digesto e riferisce il contenuto del rescritto di Antonino Pio con specifico riferimento all'ordine a cui è dedicata la trattazione in D. 50.2. Il frammento del *De iudiciis publicis* di Marciano, invece, appartiene al titolo D. 48.18, *De quaestionibus*, e riferisce la regola in termini più generali: non solo i decurioni, ma tutti coloro che erano soggetti alla pena della deportazione erano sottratti alla *quaestio*. E dal momento che i principali destinatari della pena della deportazione erano proprio gli *honestiores*, è questa un'ulteriore riprova della volontà di assicurare un trattamento processuale di favore e attento alla *dignitas* degli imputati.

Sin dal I sec. d.C., la corte dell'imperatore e quella del Senato fecero in modo di giudicare i cittadini romani e, più in generale, di avocare a sé i casi giudiziari di maggiore gravità o politicamente più rilevanti; il *princeps* si assicurava così un penetrante potere di controllo. Con l'estendersi dei confini dell'impero e la concessione della cittadinanza romana a un numero sempre maggiore di *civitates*, divenne tuttavia impossibile mantenere la giurisdizione penale accentrata a Roma. Pertanto, un ruolo di primaria importanza nelle *cognitiones* criminali iniziò a essere svolto dai governatori provinciali, autorizzati a giudicare indistintamente *cives* e non *cives* per i *crimina* che si perpetravano nei territori sottoposti alla loro autorità⁹⁹⁰. Spesso, però, i governatori travalicavano gli

⁹⁹⁰ Il potere dei governatori di esercitare la giurisdizione capitale anche nei confronti di cittadini Romani si fondava sulla delega da parte del *princeps* del c.d. "*ius gladii*" che nel corso del Principato, per esigenze legate all'impossibilità di mantenere accentrata a Roma l'amministrazione della giustizia penale, fu esteso dall'ambito eminentemente militare (vd. Cass. Dio 53.13.6-7; Joseph., *Bell. Jud.* 2.117) a una giurisdizione capitale di tipo generale. Entro il III sec. d.C., il *ius gladii* pare fosse ormai concesso a tutti i governatori provinciali, come testimonierebbe il contenuto di D. 1.18.6.8, Ulp., 1 *op.* (Pal. 2296): *Qui universas*

sfumati confini dei poteri giurisdizionali loro attribuiti e, abusando del loro ufficio, vanificavano ogni guarentigia posta a difesa dei cittadini, in particolare il *ius provocationis*⁹⁹¹.

provincias regunt, ius gladii habent et in metallum dandi potestas eis permissa est. Questa evoluzione del sistema repressivo determinò la perdita del *ius provocationis* per i cittadini, ai quali rimaneva soltanto la possibilità dell'appello all'imperatore. Sul *ius gladii*, vd. anzitutto MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., 243 ss., le cui teorie sulla natura e l'estensione del *ius gladii*, qui riprese, costituiscono il principale riferimento della dottrina. Il tema, però, è stato oggetto di ampia discussione tra gli studiosi, i quali, interpretando variamente le fonti, hanno proposto differenti ricostruzioni dell'evoluzione dei poteri giurisdizionali dei governatori provinciali. Secondo A.H.M. JONES, *I appeal unto Caesar*, in *Studies in Roman Government and Law*, New York, 1968, 51 ss. [= *Studies presented to David Moore Robinson on His Seventieth Birthday*, II, Washington, 1953, 918 ss.]; ID., *Imperial and Senatorial Jurisdiction*, cit., 93 ss., il potere di mandare a morte anche i *cives* sarebbe stato concesso in via generalizzata ai governatori soltanto a partire dalla *Constitutio Antoniniana*, ossia dal 212 d.C. e ogni esercizio di giurisdizione capitale precedente avrebbe costituito un abuso o l'esercizio di un diritto concesso in via eccezionale soltanto ad alcuni governatori, il c.d. "*exercitio iudicii publici*", che permetteva di processare i *cives* per crimini disciplinati dalle *leges publicae*. Con posizioni simili, vd. anche STRACHAN-DAVIDSON, *Problems*, II, cit., 166 ss.; A.N. SHERWIN WHITE, *Roman Society and Roman Law in the New Testament. The Sarum Lectures 1960-1961*, Oxford, 1963, 61 ss. Cfr. D. LIEBS, *Das 'ius gladii' der römischen Provinzverwalter in der Kaiserzeit*, in *ZPE* 43 (1981), 217 ss. Vd. anche T. SPAGNUOLO VIGORITA, «*Imperium mixtum*». Ulpiano, Alessandro e la giurisdizione procuratoria, in *Index* 18 (1990), 138 ss., che supporta le conclusioni del Jones e invita ad approfondirle. Le teorie di Jones, tuttavia, non sembrano davvero trovare sufficiente giustificazione nelle fonti e per questo sono state oggetto di revisione e critiche successive, insieme a quelle di Kunkel, tra le quali rileva, in particolare, lo studio di P. GARNSEY, *The Criminal Jurisdiction of Governors*, in *JRS* 58 (1968), 51 ss., che rilegge le fonti e postula l'ipotesi che il *ius gladii* fosse prerogativa dei governatori provinciali sin dalla tarda repubblica e che si trattasse di un potere inerente alla stessa carica, poiché l'idea del potere delegato dal *princeps* sarebbe soltanto un'elaborazione dei giuristi di età severiana, i quali tendevano a subordinare ogni potere a quello imperiale. La tesi di Garnsey, ripresa da A.T. SARTORI, *Sulla repressione penale nelle province*, in *Acme* 23 (1970), 349 ss., è stata oggetto di revisione da parte di MAROTTA, *'Multa de iure sanxit'*, cit., 243 ss. e 244 nt. 106, il quale affronta la questione attraverso lo studio della storia del *ius deportandi*. Condividendo le conclusioni di Marotta, C. VENTURINI, *Nota introduttiva: la giurisdizione criminale in Italia e nelle province nel primo secolo*, in F. AMARELLI, F. LUCREZI (a cura di), *Il Processo a Gesù*, Napoli, 1999, 28 ss., ha ripreso il tema, confutando le teorie della dottrina precedente e dimostrando come le posizioni di Mommsen sul *ius gladii*, di fatto, non siano ancora state superate. Della stessa opinione anche SANTALUCIA, *Diritto e processo*, cit., 229 ss., 233.

⁹⁹¹ Il *ius provocationis* era ribadito e garantito a tutti i cittadini Romani dell'impero dalle storiche *leges Porciae*, e il non rispetto di tale diritto era punito in base alla *lex Iulia de vi publica*, secondo quanto si può leggere in D. 48.6.7, Ulp. 8 *de off. proc.* (Pal. 2202): *Lege Iulia de vi publica tenetur, qui, cum imperium potestatemve haberet, civem Romanum adversus provocationem necaverit verberaverit iusseritve quid fieri aut quid in collum iniecerit, ut torqueatur. item quod ad legatos oratores comitesve attinebit, si quis eorum pulsasse et sive iniuriam fecisse arguetur*. Cfr. Paul. Sent. 5.26.1, sul quale vd. RUGGIERO, *Ricerche*, cit., 376 ss. Rientrava, quindi, nella fattispecie di violenza pubblica l'ipotesi del magistrato che, violando il *ius provocationis*, avesse ucciso, torturato o incarcerato un cittadino. Sulla disposizione della *lex Iulia*, vd., in particolare, G. PUGLIESE, *Appunti sui limiti dell'«imperium» nella repressione penale: a proposito della «lex Iulia de vi publica»*, Torino, 1939, 47 ss., con critica a E. COSTA, *Sul crimine vis in diritto romano*, in *RAIB* 2 (1917-1918), 31 ss., il quale sostiene che la fattispecie non rientrasse originariamente nelle fattispecie della *vis publica*. Per un riesame critico della questione vd. P. GARNSEY, *The Lex Iulia*, cit., 168 ss.; LINTOTT, *Violence*, cit., 92 ss., 106 ss., 161; ID., *'Provocatio'. From the Struggle of the Orders to the Principate*, in *ANRW* I, 2, Berlin-New York, 1972, 227 ss. Vd. anche SANTALUCIA, *Diritto e processo*, cit., 199, 228. Le fonti, però, riferiscono svariati esempi di esecuzioni capitali di cittadini romani da parte di governatori provinciali, i quali agirono oltrepassando i limiti dei poteri loro concessi e senza concedere un regolare processo agli imputati. Un esempio è quello del prefetto della Giudea Gessio Floro che, al tempo dell'imperatore Nerone, secondo la narrazione in Joseph., *Bell. Jud.* 2.308, pare avesse fatto crocifiggere dei cavalieri romani di religione ebraica senza concedere loro un regolare processo. Anche in Plin., *ep.*

Nel corso del II sec. d.C., allora, gli imperatori cominciarono a intervenire con appositi provvedimenti per introdurre nuove garanzie a tutela degli interessi dei provinciali. Il fine perseguito era quello di ridurre il rischio di arbitrarie condanne capitali contro gli esponenti delle aristocrazie cittadine e di violenze gratuite contro le popolazioni locali, dal momento che avrebbero potuto pregiudicare i delicati equilibri politici dai quali dipendeva la tenuta dell'amministrazione imperiale⁹⁹².

È proprio in questa logica che deve essere inquadrato il limite posto all'esercizio del *ius deportandi* da parte dei governatori.

Nel momento in cui la deportazione iniziò a enuclearsi come pena indipendente e propria delle *cognitiones extra ordinem*, fu evidentemente avvertita l'esigenza di introdurre un sistema che, per opportunità politica, limitasse la competenza del governatore nella sua applicazione, riservando al *princeps* un margine di controllo che infondesse ai provinciali fiducia in un rapporto diretto col potere centrale. Non si poteva certo revocare *tout court* l'autorità giurisdizionale dei governatori, ma niente ostava all'introduzione di qualche correttivo.

I governatori, in generale, mantennero il potere di esercitare pienamente la giurisdizione criminale⁹⁹³, come confermato da:

2.11.8 si riferiscono dei gravi episodi di crudeltà da parte di un governatore, il proconsole d'Africa Mario Prisco, che, dietro compenso in denaro, fece esiliare un cavaliere romano e uccidere sette suoi *comites*, così come anche sottopose a *verberatio* e al supplizio della *damnatio ad metalla* un altro cavaliere, facendolo infine uccidere mentre era trattenuto in carcere. Altri casi simili riportati anche in Suet., *Galba* 9.1-2; Plin., *ep.* 10.58.3; Cass. Dio 63.2.3. Questi abusi da parte dei governatori provinciali erano ancora comuni in età severiana, come testimonia la lettera inviata dall'imperatore Alessandro Severo alla comunità dei Bitini riferita in D. 49.1.25, Paul. 20 *resp.* (Pal. 1595) (tràdita anche dal P.Oxy. XVII 2104): con essa il *princeps* si rivolse direttamente alle autorità provinciali, esortandole a garantire il diritto di appello ai sudditi e vietando l'esercizio di ogni forma di violenza o coercizione fisica contro di loro al fine di ostacolarli. Sul punto, vd. MAROTTA, '*Multa de iure sanxit*', cit., 219 e *ivi* nt. 35. Cfr. SANTALUCIA, *Diritto e processo*, cit., 230 s.

⁹⁹² Con riferimento alla *cognitio* criminale dei governatori in provincia, VENTURINI, *Nota introduttiva*, cit., 36 s., mette in luce l'ampia discrezionalità concessa al giudicante nella trattazione di casi anche gravi e parla di «binario di giustizia duplice», poiché da un lato vigeva una giurisdizione apparentemente controllata e garantita dall'appello all'imperatore, mentre dall'altro lato si svolgevano forme di cognizione sommaria condotte nella più piena inosservanza delle forme giudiziali.

⁹⁹³ Vd. D. 1.16.7.2, Ulp. 2 *de off. proc.* (Pal. 2148): *Cum plenissimam autem iurisdictionem proconsul habeat, omnium partes, qui Romae vel quasi magistratus vel extra ordinem ius dicunt, ad ipsum pertinent*, tenendo presente che i governatori acquisirono tale *plenissima iurisdictio* progressivamente nel corso di tutto il Principato, secondo un processo di deleghe di competenze specifiche in materia criminale, infine generalizzate entro il III sec. d.C. Puntuale discussione critica del punto in VENTURINI, *Nota introduttiva*, cit., 29 ss., che riprende le teorie di Mommsen, dimostrando anche la particolare fluidità dell'ordinamento tra I e II sec. d.C. e mettendo in luce l'ampia discrezionalità dei governatori provinciali nell'esercizio delle loro competenze nell'ambito della repressione criminale. Cfr. MAROTTA, '*Multa de iure sanxit*', cit., 219 ss.

D. 48.19.6.2, Ulp. 9 *de off. proc.* (Pal. 2239): *Nunc genera poenarum nobis enumeranda sunt, quibus praesides adficere quemque possint. Et sunt poenae, quae aut vitam adimant aut servitutem iniungant aut civitatem auferant aut exilium aut coercionem corporis contineant, aut damnum cum infamia aut dignitatis aliquam depositionem aut alicuius actus prohibitionem*⁹⁹⁴.

Il passo è tratto dal nono libro del *De officio proconsulis* di Ulpiano e, nello specifico, dalla lunga sezione della trattazione *de poenis* dove il giurista severiano descrive minuziosamente i poteri del proconsole nell'ambito della repressione criminale. Il frammento elenca le pene che il governatore poteva irrogare nell'esercizio della sua giurisdizione, raggruppandole dal punto di vista degli effetti: si tratta di tutte pene che vanno a incidere variamente sul *caput* del reo ed è inequivocabile il riferimento alle «*poenae, quae...civitatem auferant*», ossia *interdictio* e *deportatio*.

L'autorità giurisdizionale era quindi esercitata dal governatore nella sua pienezza, ma furono posti dei limiti:

D. 48.22.6.1, Ulp. 9 *de off. proc.* (Pal. 2242): *Deportandi autem in insulam ius praesidibus provinciae non est datum, licet praefecto urbi detur: hoc enim epistula divi Severi ad Fabium Cilonem praefectum urbi expressum est. Praesides itaque provinciae quotiens aliquem in insulam deportandum putent, hoc ipsum adnotare debeant, nomen vero eius scribendum principi, ut in insulam deportetur: sic deinde principi scribere missa plena opinione, ut princeps aestimet, an sequenda sit eius sententia deportarique in insulam debeat. Medio autem tempore, dum scribitur, iubere eum debet in carcere esse*⁹⁹⁵.

⁹⁹⁴ Sul passo, vd. BRASIELLO, *La repressione*, cit., 1935, 77; LEVY, *Kapitalstrafe*, cit., 355 nt. 79; ID., *Gesetz und Richter*, cit., 454 ss.; ZILLETI, 'Servitus poenae', cit., 67; GARNSEY, *Social Status*, cit., 115 e nt. 5; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., 252; MAROTTA, *Ulpiano e l'Impero*, II, cit., 172 s.; Beggio, *Contributo*, cit., 124 ss. Cfr. inoltre, sui problemi relativi alla *status permutatio* dei condannati, MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., 917 ss.

⁹⁹⁵ Sul passo, specificamente, cfr. GARNSEY, *The Criminal Jurisdiction*, cit., 54; MAROTTA, 'Multa de iure sanxit', cit., 220; ID., *Ulpiano e l'impero*, II, cit., 168 s.; RAVIZZA, *Governatore provinciale*, cit., 217 s.

Laddove un governatore avesse ritenuto di dover condannare taluno alla deportazione su un'isola, egli avrebbe dovuto operare una *remissio* della questione all'imperatore, descrivendo i fatti, annotando il nome dell'imputato e degli altri coinvolti, e fornendo un parere completo sulla vicenda che motivasse la richiesta di procedere all'applicazione della pena della deportazione. L'imperatore avrebbe poi valutato da sé il caso e si sarebbe pronunciato o affinché si desse esecuzione alla sentenza e si facesse deportare il condannato, oppure avrebbe espresso un diverso parere. Nel frangente di tempo in cui si svolgeva la corrispondenza tra governatore e imperatore, l'imputato era trattenuto in carcere in via preventiva.

Questo particolare modo di procedere sollevò un'ulteriore e importante questione relativa agli effetti della sentenza. Ci si chiese, infatti, cosa succedesse allo status del soggetto in attesa di conferma della condanna alla deportazione, poiché era fondamentale capire se l'*amissio civitatis* e tutti gli effetti ad essa connessi si producessero già alla pronuncia del governatore provinciale o soltanto dopo il sopraggiungere della conferma della condanna da parte del *princeps*.

La risposta è data da un frammento tratto dal *De fideicommissis* di Ulpiano.

D. 32.1.3, Ulp. 1 *de fideicomm.* (Pal. 1847): *Deportatos autem eos accipere debemus, quibus princeps insulas adnotavit vel de quibus deportandis scripsit: ceterum prius quam factum praesidis comprobet, nondum amississe quis civitatem videtur. Proinde si ante decessisset, civis decessisse videtur et fideicommissum, quod ante reliquerat, quam sententiam pateretur, valebit: sed et si post sententiam, antequam imperator comprobet, valebit quod factum est, quia certum statum usque adhuc habuit.*

Lo status di deportato si acquisiva soltanto dopo la conferma della pena da parte dell'imperatore; la *cognitio* del governatore, dunque, non comportava di per sé la produzione di nessun effetto sanzionatorio. Ulpiano, che affronta la questione in funzione della validità dei fedecommissi e, più in generale, delle disposizioni testamentarie, offre così un esempio concreto e importante di quanto potesse rilevare lo status dell'imputato nell'arco temporale tra la *remissio* del governatore e la *comprobatio* dell'imperatore, e del perché fosse importante stabilire il momento in cui si producevano gli effetti della sentenza. La regola è chiara: fino al momento in cui non fosse giunta la conferma

imperiale della condanna, l'imputato era considerato un cittadino romano con status certo e piena capacità giuridica. E lo stesso è ribadito sempre da Ulpiano con riferimento alla generale validità del testamento in D. 28.3.6.7, Ulp. 10 *ad Sab.* (Pal. 2507): «*Eius qui deportatur non statim irritum fiet testamentum, sed cum princeps factum comprobaverit: tunc enim et capite minuitur*»⁹⁹⁶.

Era diverso, invece, il caso del condannato a deportazione da parte del *praefectus Urbi*, che aveva il pieno esercizio del *ius deportandi* pur non potendo egli assegnare l'isola di destinazione dell'esule e dovesse per questo rivolgersi all'imperatore. Pertanto, gli effetti della *deportatio* disposta dal prefetto della città di Roma si producevano al momento della pronuncia della sentenza, «*sed praefectus Urbi ius habet deportandi statimque post sententiam praefecti amississe civitatem videtur*»⁹⁹⁷, e non rilevava la finestra temporale nella quale avveniva l'assegnazione del luogo di esilio da parte dell'imperatore.

La dilazione degli effetti della *deportatio* in caso di condanna pronunciata dal governatore provinciale poteva poi creare delle incertezze relativamente al momento in cui sarebbe stato possibile fare appello avverso la sentenza. Per superare ogni ambiguità, i compilatori giustinianeî pensarono bene di inserire e fissare la relativa regola di elaborazione giurisprudenziale nel titolo D. 49.4, «*Quando appellandum sit et intra quae tempora*», traendola dal *De appellationibus* di Ulpiano.

D. 49.4.1, Ulp. 1 *de appell.* (Pal. 7): *Si quidem in insulam deportandum adnotaverit praeses provinciae et imperatori scripserit, ut deportetur, videamus, quando sit provocandum, utrum cum imperator scripserit an cum ei scribitur? Et putem tunc esse appellandum, cum recipi eum praeses iubet sententia prolata imperatori scribendum, ut deportetur. Ceterum verendum est, ne sero sit, ut tunc provocetur, cum imperator insulam ei adsignaverit: comprobata enim sententia praesidis tunc solet insulam adsignare. rursus illud verendum est, si mendaciis apud principem oneravit eum, quem deportandum laborabat, intercludi illi viam provocandi. Quid ergo est? Recte dicetur humanitate suggerente, ut et hoc et illo tempore non frustra provocaretur, quia non adversus principem, sed adversus iudicis calliditatem provocavit. Simili modo et in decurione erit*

⁹⁹⁶ Cfr. D. 48.22.15.1, Marcian. (Pal. 215) [= Bas. 60.54.15 Hb. (= 60.54.14 Schel.)]: *Qui inconsulto principe a praeside deportatur, et heres institui et legata capere potest.*

⁹⁹⁷ D. 48.19.2.1, Ulp. 48 *ad ed.* (Pal. 1207).

probandum, quem punire sibi praeses permittere non debet, sed recipere eum in carcerem et principi scribere de poena eius.

Il giurista severiano risolve la questione in modo pragmatico e sistematicamente coerente. Il passo si apre con una domanda retorica che pone in esame le alternative possibilità di risoluzione del problema: l'appello dovrà essere proposto «*cum imperatori [praeses] scripserit*» o «*cum ei [i.e. imperatori] scribitur*»? Ulpiano ritiene che l'appello avrebbe dovuto essere proposto subito, nel momento in cui il governatore provinciale procedeva alla *remissio* al *princeps*. La soluzione prospettata potrebbe *prima facie* sembrare illogica rispetto al fatto che gli effetti della *deportatio* si producevano soltanto nel momento in cui giungeva la conferma imperiale della condanna, ma il perché fosse necessario presentare subito l'appello è spiegato nel prosieguito del frammento.

Se il condannato non avesse proposto l'appello al momento della pronuncia del governatore e avesse atteso la risposta dell'imperatore, «*ceterum verendum est, ne sero sit, ut tunc provocetur*», c'era cioè il rischio che fosse allora troppo tardi per esercitare validamente il *ius appellandi*. La sentenza di condanna del governatore provinciale, infatti, era una sentenza avente piena validità, ancorché non ancora efficace, e su di essa si sarebbe formato il giudicato nel momento in cui fosse sopraggiunta la conferma imperiale⁹⁹⁸.

L'arco di tempo concesso al condannato per la proposizione dell'appello era estremamente breve e andava dal momento contestuale all'emissione della sentenza, quando il *ius appellandi* doveva essere esercitato oralmente, fino ai tre giorni successivi, durante i quali l'interessato avrebbe dovuto presentare istanza in forma scritta per mezzo di un apposito *libellus*⁹⁹⁹. Attendere la *comprobatio principis*, dunque, avrebbe comportato il decorso dei termini e l'impossibilità di appellare la decisione¹⁰⁰⁰.

Oltre a questa motivazione eminentemente tecnica, si deve poi considerare un altro aspetto che non è esplicito nel passo, ma che si può considerare implicito nella logica

⁹⁹⁸ Cfr. MAROTTA, 'Multa de iure sanxit', cit., 239 e ivi nt. 92. Sul passo, vd. anche RAVIZZA, *Governatore provinciale*, cit., 226 ss.

⁹⁹⁹ I termini par la proposizione dell'appello sono riferiti in D. 49.1.5.4, Marcian. 1 *de appell.* (Pal. 1): *Si quis ipso die inter acta voce appellavit, hoc ei sufficit: sin autem hoc non fecerit, ad libellos appellatorios dandos biduum vel triduum computandum est.*

¹⁰⁰⁰ Sul problema dell'irricevibilità dell'appello per decorso dei termini, vd., in particolare, R. ORESTANO, *L'appello civile in diritto romano*, Torino, 1966², 237 ss.

della procedura: la *remissio* del governatore conduceva a una seconda valutazione del caso da parte del *princeps*; perciò, dopo la conferma imperiale della condanna, sarebbe stato impossibile appellarsi *ad principem... adversus principem*. Ed è proprio secondo questa logica che Ulpiano prosegue nella sua argomentazione e presenta un'eccezione alla regola appena argomentata.

L'eccezione è costituita dal caso in cui, da un lato, il governatore provinciale, allo scopo di nuocere all'imputato, avesse rimesso la questione all'imperatore offrendogli una falsa rappresentazione dei fatti di causa e avesse così ottenuto fraudolentemente la conferma della condanna alla deportazione, mentre, dall'altro lato, il condannato non si fosse avvalso del *ius appellandi* perché certo della propria innocenza e della mancata *comprobatio sententiae*. Secondo Ulpiano, «*humanitate suggerente*»¹⁰⁰¹, solo in un caso del genere l'appello avrebbe potuto essere proposto dopo il sopraggiungere della conferma imperiale della condanna, «*quia non adversus principem, sed adversus iudicis calliditatem provocavit*», ovvero perché l'appello non sarebbe stato presentato contro quanto deciso dall'imperatore, ma contro la malevola astuzia del giudice¹⁰⁰².

4.2. Ius relegandi

Il potere di condannare alla pena della relegazione apparteneva a tutti gli organi giudicanti aventi competenza in ambito criminale, come si evince da D. 48.22.14.2, Ulp. (Pal. 2996):

¹⁰⁰¹ Su tale richiamo all'*humanitas*, vd. le considerazioni di PALMA, '*Humanior interpretatio*', cit., 147 ss., che contestualizza il passo con riferimento alla delicata questione riguardante l'esercizio della giustizia penale in ambito provinciale, dove i governatori spesso si rendevano protagonisti di svariati abusi del proprio ruolo e crudeltà ai danni delle popolazioni locali. Così anche FRARE, *L'humanitas romana*, cit., 125 ss. Cfr. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., 231.

¹⁰⁰² Cfr. D. 49.1.1.1, Ulp. 1 *de appell.* (Pal. 2), dove si riferisce la fattispecie a partire dalla quale, verosimilmente, Ulpiano elaborò l'eccezione alla regola, estendendo in via interpretativa quanto disposto mediante rescritto dall'imperatore Antonino Pio per un caso di *consultatio ante sententiam*. È stato rilevato da MAROTTA, '*Multa de iure sanxit*', cit., 240, infatti, che «le coincidenze dell'epistola al κοινὸν τῶν Ὁρακῶν con il testo ulpiano [D. 49.4.1] non sono poche né può escludersi che il nostro rescritto sia il cardine dell'argomentare del giurista». Inoltre, si consideri l'eccezione all'eccezione riferita in D. 49.4.3, Macer 2 *de appell.* (Pal. 7), in base alla quale se il condannato fosse venuto preventivamente a conoscenza del contenuto fraudolento della lettera che il governatore intendeva inviare al principe, egli non avrebbe potuto proporre appello contro la decisione imperiale, perché «*vera esse quae scripta sunt consensisse videtur*». Sul punto, vd. ORESTANO, *L'appello civile*, cit., 294 s., e cfr. ora anche RAVIZZA, *Governatore provinciale*, cit., 230 s.

*Relegare possunt princeps et senatus et praefecti et praesides provinciarum, nec tamen consules*¹⁰⁰³.

A differenza del *ius deportandi*, il *ius relegandi* era esercitabile tanto dall'imperatore e dalla corte senatoria, quanto dai prefetti e dai governatori provinciali. Oltre che presso le corti delle *cognitiones extraordinariae*, la *relegatio* trovava poi applicazione anche nell'ambito delle tradizionali *quaestiones*, essendo essa prevista sin dal I sec. d.C. anche come pena per *crimina* disciplinati mediante *leges publicae*¹⁰⁰⁴.

L'esercizio del *ius relegandi*, dunque, non solleva particolari problemi dal punto di vista della competenza; la giurisprudenza dell'età classica, però, pare abbia affrontato minuziosamente la questione con riferimento ai poteri del governatore provinciale. Tracciare una disciplina chiara e precisa significava creare dei vincoli all'esercizio del potere, ed è dunque probabile che l'intento sia stato quello di lasciare quanto meno margine possibile all'arbitrio dei governatori, spesso inclini ad abusare del loro ruolo ai danni dei provinciali.

La regolamentazione dell'esercizio del *ius relegandi* è stata cristallizzata dai compilatori giustiniane in una lunga sezione del titolo D. 48.22, costituita dai frammenti D. 48.22.7.1 e D. 48.22.7.6-14, tutti escerpiti dal decimo libro *De officio proconsulis* di Ulpiano¹⁰⁰⁵.

Guardando complessivamente a questo gruppo di testi, si nota l'intento di delineare con precisione l'estensione della competenza del governatore provinciale su soggetti e luoghi, disegnando una chiara geografia dell'esercizio del *ius relegandi*, volta a prevenire non solo abusi di potere, ma anche possibili interferenze tra diverse autorità.

Seguendo l'ordine espositivo del giurista di età severiana, la prima questione affrontata attiene alla *relegatio in insulam*:

¹⁰⁰³ Ricostruito in base a Bas. 60.54.14 Hb. (= Bas. 60.54.13 Schel.): Ἐξορίζεται τις ἀπὸ βασιλέως καὶ συγκλήτου, καὶ ἐπάρχων, καὶ ἀρχόντων τῶν ἐπαρχιῶν, οὐ μὴν ἀπὸ τῶν ὑπάτων.

¹⁰⁰⁴ Il riferimento è in particolare alla pena prevista per l'*adulterium*, sulla quale vd. *supra*, capitolo secondo, § 3. Sull'introduzione della *relegatio* come pena, vd. *supra*, capitolo secondo, § 1.1.

¹⁰⁰⁵ Guardando alla ricostruzione palinogenetica di Lenel, questo ampio gruppo di testi costituirebbe quasi per intero i frammenti Pal. 2243 e 2244, collocati in apertura della seconda parte dell'esposizione *de poenis*, dedicata alle pene non capitali. Si è già avuto modo di osservare come questa sezione del *De officio proconsulis* si apra proprio con la trattazione della pena della *relegatio*, in continuità con la trattazione della deportazione, posta a conclusione della sezione dedicata alle pene capitali. Vd. *supra*, in questo capitolo, § 1, ove bibliografia.

D. 48.22.7.1, Ulp. 10 *de off. proc.* (Pal. 2243): *In insulam relegare praesides provinciae possunt, sic tamen, ut, si quidem insulam sub se habeant (id est ad eius provinciae formam pertinentem, quam administrant), et eam specialiter insulam adsignare possint inque eam relegare, sin vero non habeant, pronuntient quidem in insulam se relegare, scribant autem imperatori, ut ipse insulam adsignet. ceterum non possunt damnare in eam insulam, quam in ea provincia cui praesunt non habeant. Interim quoad imperator insulam adsignet, militi tradendus est relegatus.*

Il governatore provinciale poteva condannare alla *relegatio in insulam*, purché l'isola di destinazione facesse parte della provincia sotto la sua giurisdizione; egli, infatti, non era autorizzato a relegare in territori che esulassero dalla regione di propria competenza, sui quali non aveva alcuna autorità. Qualora la provincia di reggenza non avesse compreso nessuna isola, il governatore avrebbe comunque potuto condannare alla *relegatio in insulam*, ma si sarebbe dovuto rivolgere all'imperatore, affinché egli assegnasse un'isola di destinazione al condannato che, in attesa della risposta imperiale, sarebbe stato trattenuto in custodia dalle autorità militari¹⁰⁰⁶.

Secondo quanto stabilito in un rescritto imperiale di Marco Aurelio e Lucio Vero riferito in D. 48.22.7.10¹⁰⁰⁷, per quanto riguardava la *relegatio* su terraferma, il governatore aveva il potere di condannare al bando dalla propria provincia o al confino in determinati luoghi in essa compresi, ma non poteva farlo con riferimento ad altre province¹⁰⁰⁸.

Poteva anche darsi il caso, però, che il reo commettesse il *crimen* in una provincia diversa da quella d'origine e che solo da essa fosse bandito, così il *relegatus* avrebbe potuto semplicemente rientrare in patria e il valore sanzionatorio della pena sarebbe stato vanificato. Su un caso di questo tipo si pronunciarono Caracalla e Settimio Severo in via di rescritto imperiale, il cui contenuto è tramandato da:

¹⁰⁰⁶ Cfr. MAROTTA, *Ulpiano e l'impero*, II, cit., 173 nt. 69.

¹⁰⁰⁷ Cfr. D. 48.22.7.6-9, Ulp. 10 *de off. proc.* (Pal. 2244).

¹⁰⁰⁸ In D. 48.22.7.14, Ulp. 10 *de off. proc.* (Pal. 2244), si riferisce che soltanto ad alcuni governatori era stato concesso il potere di bandire da una pluralità di province, come ai governatori di Siria e Dacia. Si trattava di una concessione del tutto eccezionale e operata dallo stesso *princeps*, verosimilmente dettata da ragioni inerenti alle particolarità geografiche e politiche di determinate province.

D. 48.22.7.10, Ulp. 10 de off. proc. (Pal. 2244): «*Interdicere autem quis ea provincia potest quam regit, alia non potest: et ita divi fratres rescripserunt. unde eveniebat, ut, qui relegatus esset ab ea provincia, in qua domilium domicilium habuit, morari apud originem suam posset. Sed imperator noster cum divo patre suo huic rei providerunt. Maecio enim Probo praesidi provinciae Hispaniae rescripserunt etiam ea provincia interdicti, unde quis oriundus est, ab eo qui regit eam provinciam, ubi quis domicilium habet. sed et eos, qui, cum incolae non essent, in ea provincia quid admiserint, aequum est ad rescripti auctoritatem pertinere*».

Caracalla e Settimio Severo stabilirono che il condannato dovesse essere bandito sia dalla provincia di domicilio, sia da quella d'origine, anche se il governatore non aveva potere su quest'ultima. Il contenuto del rescritto sarebbe stato poi esteso in via interpretativa anche al caso in cui il reo avesse commesso il crimine in una provincia diversa da quella in cui abitava. Coerentemente a tale regola, colui che reggeva la provincia d'origine del reo avrebbe potuto bandirlo dalla provincia in cui egli risiedeva¹⁰⁰⁹.

Nel III sec. d.C., tuttavia, pare che fosse ancora dibattuta una specifica questione che confluisce irrisolta nella compilazione giustiniana.

D. 48.22.7.11, Ulp. 10 de off. proc. (Pal. 2244): *Dubitatum est, an interdicere quis alicui possit provincia, in qua oriundus est, cum ipse ei provinciae praesit, quam incolit, dum sua non interdicat, ut solent Italia interdicere, qui patria non interdicunt: vel an per consequentias videatur etiam provinciae interdixisse, cui praeest. Quod magis erit probandum.*

Ci si chiedeva se un governatore potesse bandire taluno soltanto dalla sua provincia d'origine e non anche da quella in cui il reo abitava, o se il bando dalla provincia d'origine implicasse necessariamente anche il secondo. In un caso del genere «*quod magis erit probandum*», dice Ulpiano, e ogni situazione di questo tipo avrebbe richiesto una valutazione specifica.

¹⁰⁰⁹ Vd. D. 48.22.7.12, Ulp. 10 de off. proc. (Pal. 2244).

In base a D. 48.22.7.13, Ulp. 10 *de off. proc.* (Pal. 2243), infine, si apprende una regola che sembra essere il frutto di una lunga elaborazione:

Si quis eam sententiam admiserit, ut is, qui in alia provincia commisit, possit relegari ab eo qui ei provinciae praeest: eveniet, ut relegatus iste tribus provinciis praeter Italiam debeat abstinere, et in qua deliquit et quam incolit et originis. Et si ex diversis provinciis oriri videatur propter condicionem vel suam vel parentis patronorum: vel pluribus provinciis consequenter interdictum ei dicemus.

Qualora taluno avesse commesso un *crimen* in una provincia diversa da quella d'origine e da quella in cui egli aveva il proprio domicilio, sarebbe stato processato dal governatore della provincia in cui era stato commesso il fatto e, in caso di condanna alla *relegatio*, il colpevole si sarebbe ritenuto bandito da una pluralità di territori, quali: la provincia dove si era perpetrato il crimine; la provincia d'origine; la provincia in cui egli abitava; l'Italia. Inoltre, qualora il reo fosse stato originario di più province in ragione della sua condizione o del padre o dei patroni, allora gli sarebbe stato interdetto l'accesso a ognuna di esse.

Il passo è di particolare importanza perché sintetizza una regola riferibile in astratto a qualsiasi caso di esercizio del *ius relegandi* e che dev'essersi affermata tanto in via di prassi, quanto attraverso la rielaborazione dei *prudentes* di età classica, seguendo la medesima logica dei rescritti imperiali susseguitisi in materia.

La *relegatio* aveva conosciuto uno sviluppo costante nel corso del Principato, diventando una delle pene più applicate e variamente modulate della repressione *extra ordinem*. È evidente che la parabola evolutiva di questa pena si fosse mossa verso un inasprimento della sua portata sanzionatoria, rendendo anche la forma base del bando un'interdizione di vasta portata che implicava sempre l'esclusione da Roma e dall'Italia, anche quando il *crimen* era commesso in provincia¹⁰¹⁰.

¹⁰¹⁰ Secondo A. VISCONTI, *Note preliminari sull'origo nelle fonti imperiali romane*, in *Studi di storia e diritto in onore di Carlo Calisse*, I, Milano, 1940, 99, la necessità di coordinare le diverse idee di *civitas*, intesa come appartenenza a Roma, di *origo* e di *domicilium* dovette porsi in modo pressante dopo l'editto di Caracalla del 212 d.C., tanto da dover intervenire con appositi provvedimenti. Dal momento che il concetto di cittadinanza romana e di cittadinanza locale furono uniti meccanicamente, fu necessario stabilire delle regole precise in caso di interdizione da Roma come patria comune.

5. *La restitutio dell'esule*

Poteva anche accadere che l'esule ottenesse di rientrare in patria.

La tendenza dominante per tutta l'età repubblicana era stata quella dell'irrevocabilità della sentenza penale, sostenuta da un atteggiamento di sfavore verso ogni politica che non difendesse la stabilità del giudicato¹⁰¹¹. Ciò non significava, però, che la rescissione della sentenza non fosse possibile: nonostante fosse rara la sua applicazione¹⁰¹², esisteva il rimedio della *restitutio in integrum*, che poteva essere deliberato dai *comitia* o dal Senato proprio al fine di rimuovere ogni effetto di una sentenza emessa in materia criminale dal popolo o dalle *quaestiones*¹⁰¹³.

Il provvedimento era un atto uguale e contrario a quello per il quale si era avuta la diminuzione dello *status* e il *capite deminutus* era reintegrato in tutti quei diritti perduti con la condanna, «*perinde, quasi id factum non sit*»¹⁰¹⁴, nei limiti posti dalle eventualità di fatto che potevano essersi verificate, tali da rendere impossibile il ricostituirsi di

¹⁰¹¹ Echi di questa mentalità in Cic., *de leg. agr.* II, 4.10; *pro Sull.* 63; in *Verr.* II, 5.6.12-13; Cass. Dio 37.25. Cfr. MOMMSEN, *Strafrecht*, cit. 450; 479 s.; ZILLETTI, *Note sulla 'restitutio'*, cit., 39 s.

¹⁰¹² Per l'età repubblicana le fonti ricordano ben pochi casi di *restitutiones in integrum*. Secondo MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., 482 nt. 4, seguito da CARRELLI, *La 'restitutio'*, cit., 66 nt. 3 e da ZILLETTI, *Note sulla 'restitutio'*, cit., 40, solamente il caso di Popillio Lenate costituirebbe l'unico caso di effettiva *restitutio in integrum* di età repubblicana ricordato dalle fonti. Sul caso di Popillio Lenate, vd. anche *supra*, capitolo primo, § 3.2, ove riferimenti a fonti e bibliografia. Un caso celebre di *restitutio* sembrerebbe poi essere stato, *prima facie*, quello di Cicerone, il cui ritorno dall'esilio fu promosso dal senato e votato dai comizi centuriati; tuttavia, come evidenziato da MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., 482 nt. 3, il rientro dall'esilio di Cicerone non avrebbe costituito una vera e propria *restitutio*, quanto piuttosto un fatto di forte risonanza politica e dai contorni giuridici sfumati, da contestualizzare nel difficile ultimo mezzo secolo di vita della *res publica Romana*. Sul rientro di Cicerone, comunque, si legga la sua orazione *Post reditum in senatu*, da lui stesso pronunciata davanti ai *patres* dopo il suo ritorno a Roma, il 5 settembre 57 a.C., e, sulla *restitutio*, vd. soprattutto Cic., *p. red. in sen.* 5-8. Simili considerazioni a quelle relative alla non effettiva *restitutio* di Cicerone valgono anche per il rientro in patria di Quinto Cecilio Metello Numidico, sul quale vd. ancora MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., 482 nt. 4, e sul caso si veda anche quanto già si è detto *supra*, capitolo primo, § 2.2, con fonti e bibliografia. In età repubblicana, inoltre, si registrano dei casi di provvedimenti restitutori su ampia scala adottati in circostanze eccezionali, quali ad esempio guerre civili e crisi della repubblica, che non possono essere considerati delle vere e proprie *restitutiones in integrum* in senso tecnico. Vd. Caes., *Bell. civ.* 3.11; *Rhet. ad Herenn.* 2.45; Cic., *Phil.* 11.5.11; Liv., *Per.* 77. Cfr. MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., 483 e *ivi* ntt. 1-2; ZILLETTI, *Note sulla 'restitutio'*, cit., 40.

¹⁰¹³ Sulla competenza dei *comitia* e del senato a restituere il condannato che aveva subito l'*aqua et igni interdictio*, vd., per tutti, MOMMSEN, *Staatsrecht*, III, 1, cit., 358; Id., *Strafrecht*, cit., 478 ss. Cfr. ZILLETTI, *Note sulla 'restitutio'*, cit., 40 s. Per un'indagine sulla *restitutio in integrum* di età repubblicana, attenta alle origini e al fondamento dell'istituto rintracciato nell'*imperium* magistratuale, così come anche a metterne in luce il carattere "pubblicistico" e la fluidità delle forme, vd. M. SARGENTI, *Studi sulla 'restitutio in integrum'*, in *BIDR* 69 (1966), 193 ss.

¹⁰¹⁴ D. 4.5.2.1, Ulp. 12 *ad ed.* (Pal. 413).

determinate situazioni giuridiche¹⁰¹⁵. E l'operatività di questa *restitutio in integrum* si fondava sulla presenza di eventuali cause di nullità della sentenza, quali l'illegalità della causa o l'inosservanza della procedura e delle garanzie che l'ordinamento assicurava ai cittadini¹⁰¹⁶.

Con l'avvento del Principato e l'inizio delle *cognitiones extra ordinem*, e con la parallela decadenza dell'attività comiziale, la concessione della *restitutio* ai condannati divenne prerogativa esclusiva del Senato e del *princeps*¹⁰¹⁷, con incertezza sui confini tra la competenza dell'uno e dell'altro, probabilmente non rigidamente fissati e oscillanti a seconda del peculiare rapporto del singolo imperatore con l'assemblea dei *patres*¹⁰¹⁸.

L'imperatore, inoltre, iniziò a sviluppare un autonomo potere di indulgenza, dapprima giustificato da specifiche ragioni politiche, successivamente contestualizzato e generalizzato nell'ambito dell'ampio potere di controllo imperiale in materia criminale; cominciarono infatti a ricorrere interventi del *princeps* posteriori alla condanna, per impedire l'esecuzione della pena o attenuarla, oppure al fine di rimettere la pena già in corso di esecuzione¹⁰¹⁹. Tutti questi atti si fondavano sull'*indulgentia principis* e nelle

¹⁰¹⁵ Questa è la nozione di *restitutio* che si può ricostruire in base a Tab. Heracl. 108, 117-118 (*CIL* I², 593 = ILS 6085 = *FIRA* I², 140); D. 1.9.2, Marcell. 3 *dig.* (Pal. 20); D. 22.5.3.5, Call. 4 *de cogn.* (Pal. 28); D. 37.14.9.1, Mod. 9 *reg.* (Pal. 261); Coll. 9.2.2. Per i riferimenti nell'editto del pretore, vd., in particolare, D. 3.1.1.9, Ulp. 6 *ad ed.* (Pal. 289) e D. 37.1.13, Afr. 5 *quaest.* (Pal. 40). Le fonti che si riferiscono al periodo repubblicano e al primo periodo augusteo non offrono una definizione generale della *restitutio in integrum*, ma ne illustrano i singoli effetti, che, considerati nel loro insieme, sono in grado di restituire una nozione unitaria presupposta alla base di ogni singola disposizione. Sulla ricostruzione del concetto unitario di *restitutio in integrum* vd. Vd. anche ZILLETI, *Note sulla 'restitutio'*, cit., 40 ss. In generale, sulla *restitutio in integrum* dell'età repubblicana e della prima età augustea, vd. anche MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., 478 ss. Cenni in FERRINI, *Diritto penale*, cit., 324 s. Cfr. E. CARRELLI, *La 'restitutio indulgentia principis'*, in *Studi in onore di Michele Barillari*, I, Bari, 1937, 65 ss., 70 ss., il quale pone in rilievo i caratteri della straordinarietà e della «totalitarità» del provvedimento.

¹⁰¹⁶ Vd. *Rhet. ad Herenn.* 2.45; Cic., in *Verr.* II, 2.109; *Pro Cluent.* 96; *Phil.* 23.56. Per le ipotesi di violenza, collusione e simili esisteva, invece, una disciplina specifica, di cui si ha traccia in Cic., *pro Cluent.* 98; *pro Flacco* 49; Cael., *apud Cic.*, *ad fam.* 8.3.3. Sul punto, vd. MOMMSEN, *Strafrecht*, 480 ss.; LEVY, *Anklägervergehen*, cit., 397. Cfr. ZILLETI, *Note sulla 'restitutio'*, cit., 40 ss., 45.

¹⁰¹⁷ Vd. soprattutto D. 3.1.1.10, Ulp. 6 *ad ed.* (Pal. 289): *De qua autem restitutione praetor loquitur? utrum de ea quae a principe vel a senatu? Pomponius quaerit: et putat de ea restitutione sensum, quam princeps vel senatus indulsit. an autem et praetor restituere possit, quaeritur: et mihi videtur talia praetorum decreta non esse servanda, nisi sicubi ex officio iurisdictionis suae subvenerunt: ut in aetate observatur, si quis deceptus sit, ceterisque speciebus quas sub titulo de in integrum restitutione exsequemur. pro qua sententia est, quod si quis famoso iudicio condemnatus per in integrum restitutionem fuerit absolutus, Pomponius putat hunc infamia eximi.* Cfr. D. 48.19.4, Marcian. 13 *inst.* (Pal. 153); C. 9.51.15.

¹⁰¹⁸ In base a Suet., *Claud.* 12.1; Hist. Aug., *Anton. Pii* 6.3; Hist. Aug., *Pert.* 6; Cass. Dio 73.5.2; *CIL* VI 1343, si potrebbe pensare a una competenza prevalente del senato, che però operava secondo una procedura restitutoria su impulso imperiale. E non bisogna sottovalutare il ruolo del *princeps* nell'influencare l'attività del senato, soprattutto quando si trattava di processi penali. Vd. ZILLETI, *Note sulla 'restitutio'*, cit., 52 s. Cfr. J. GAUDEMET, *Indulgentia Principis*, in *Conferenze Romanistiche*, II, Milano, 1967, 1 ss.; SARGENTI, *Studi sulla 'restitutio in integrum'*, cit., 286.

¹⁰¹⁹ Su queste varie ipotesi di intervento imperiale, vd. MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., 483 ss., con fonti.

fonti è proprio in questi termini che si fa riferimento al particolare provvedimento restitutorio di matrice imperiale che, a differenza della *restitutio in integrum* repubblicana, aveva un contenuto variabile. L'intervento grazioso del *princeps* non aveva portata generale, ma i diritti ripristinati in capo al *restitutus* variavano caso per caso e dipendevano dalla volontà dell'imperatore. L'*indulgentia principis* poteva raggiungere l'estensione piena della *restitutio in integrum*, tale da collocare il condannato graziato nella situazione *quo ante* la sentenza, ma era necessario che ciò fosse esplicitamente previsto dal provvedimento emanato, dal momento che tale effetto non era insito in esso¹⁰²⁰.

Una seconda fondamentale differenza si rintraccia nel fondamento dell'operatività dell'istituto: se la *restitutio in integrum* di matrice repubblicana agiva al fine di rilevare la nullità della sentenza e rimuoverne gli effetti, l'*indulgentia principis* aveva una funzione di revisione della condanna¹⁰²¹.

¹⁰²⁰ La variabilità del contenuto del provvedimento *indulgentia principis* presuppone la scindibilità degli ambiti degli effetti restitutori. Vd., ad esempio, la testimonianza di Cass. Dio 60.4.1, che registra sotto Claudio quello che verosimilmente fu il primo caso di separazione tra remissione della pena e restituzione dei beni confiscati. Vd. anche Tac., *Hist.* 2.92, dove si riferisce che l'imperatore Galba non restituì agli esuli richiamati in patria all'inizio del suo regno i diritti di patronato, successivamente recuperati per volontà del successore, l'imperatore Otone. Su Otone, vd. anche Tac., *Hist.* 1.90; Suet., *Otho* 1, dai quali si apprende che l'imperatore introdusse una clausola in base alla quale i beni confiscati ai condannati si restituivano nella misura in cui il fisco non li abbia venduti. Vd. allora C. 9.51.1, con la quale l'imperatore Caracalla concesse la grazia a un deportato e chiarì contestualmente il contenuto del provvedimento restitutorio, spiegando «*quid sit in integrum: honoribus et ordini tuo et omnibus ceteris*», con ciò rendendo evidente che l'effetto restitutorio integrale non era di per sé determinato dall'*indulgentia principis*, ma risultava da un'espressa volontà dell'imperatore e dalla somma della restituzione di singoli diritti considerati poi nell'insieme. Vd. ZILLETI, *Note sulla 'restitutio'*, cit., 59 s. e, con particolare attenzione alla costituzione di Caracalla, cfr. già F. DESSERTAUX, *Des effets, en droit privé, de la 'restitutio' du condamné à la servitude pénale ou à la déportation*, in *Tijds. v. Rechts.* 7 (1927), 281 s.; CARRELLI, *La 'restitutio'*, cit., 71 ss. Su questo tipo di provvedimento imperiale nei confronti dei condannati a pene capitali privative della libertà ed eventualmente anche della vita, vd. anche BEGGIO, *Contributo*, cit., 251 ss.

¹⁰²¹ Entro la metà del II sec. d.C. si afferma il principio per cui il sopravvenire di nuove prove favorevoli al condannato o l'accertamento della falsità della confessione consentono di procedere alla revisione del processo penale con possibile rescissione della sentenza. La conseguenza era che il *damnatus* avrebbe potuto ottenere una diminuzione della pena, ovvero una vera e propria *restitutio in integrum*, come si desume da D. 48.19.27 pr., Call. 5 *de cogn.* (Pal. 33). Il testo è di particolare importanza poiché *restitutio in integrum* si nota che questa è tenuta ben distinta dalla diminuzione di pena, quasi in contrapposizione. Nel testo si instaura una contrapposizione tra *rescripta* che provvedono a una attenuazione della sanzione e *rescripta* che adottano una vera e propria *restitutio in integrum*, il che implicitamente lascerebbe supporre che non ci si riferisce a una *restitutio in integrum* se l'imperatore agisce in via di *indulgentia*, concedendo solo l'attenuazione degli effetti della pena o la reintegrazione parziale dei diritti perduti in ragione della condanna. Cfr. D. 48.18.1.27, Ulp. 8 *de off. procons.* (Pal. 2212). Sui testi vd., in particolare, ZILLETI, *Note sulla 'restitutio'*, cit., 54. Per considerazioni più ampie sulle fonti, contestualizzate nel complessivo sistema delle *cognitiones*, vd. BONINI, *I libri 'de cognitionibus'*, cit., 111 s. e cfr. L. RAGGI, *La restitutio in integrum nella 'cognitio extra ordinem'*. *Contributo allo studio dei rapporti tra diritto pretorio e diritto imperiale in età classica*, Milano, 1965, 164 ss., 285 s. e 299 s.

Sussisteva, quindi, una distinzione tra la *restitutio in integrum* di origine repubblicana e ancora prevista dall'editto e nella legislazione augustea¹⁰²², la quale implicava sempre una reviviscenza della situazione anteriore alla *damnatio*, e quei provvedimenti restitutori fondati sull'*indulgentia principis*. Il panorama delle fonti, però, è frammentario e spesso conduce a una sovrapposizione – anche terminologica¹⁰²³ – dei due istituti, in concreto assimilati per gli effetti prodotti.

Tenendo ben presente la distinzione tra le due tipologie di provvedimento restitutorio, e cercando di capire se nelle fonti prese in considerazione si stia facendo riferimento all'una o dell'altra, si tratterà ora di vedere come avvenisse la reintegrazione dello status dell'esule e, soprattutto, in che modo egli riacquistasse l'esercizio dei diritti perduti in ragione della condanna.

Il primo approccio alle fonti giurisprudenziali dimostra che non esisteva alcuna regola generale in materia di *restitutiones indulgentia principis* e che, quando non si fosse trattato di *restitutio in integrum* in senso tecnico e l'imperatore non avesse fornito una spiegazione degli effetti del provvedimento emanato contestualmente ad esso, erano i giuristi a dover intervenire con la loro attività interpretativa al fine di chiarire quali diritti fossero da considerare ripristinati in capo al *restitutus* e in quale misura.

Con riferimento alla *patria potestas*, si apprende da una costituzione di Costantino del 321 d.C. che tra i giuristi di età classica non vi era unitarietà di vedute sulla sua riacquisizione con effetto retroattivo da parte del *restitutus indulgentia principis*:

C.Th. 9.43.1 (= C. 9.51.13 pr.): *Imp. Constantinus A. ad Maximum pu. In quaestione testamenti, quod deportati filius remeante patre fecisset, remotis Ulpiani atque Pauli notis Papiniani placet valere sententiam, ut in patris sit filius potestate, cui dignitas ac bona restituta sunt.*

¹⁰²² Vd. Tab. Heracl. 108, 117-118 (*CIL* I, 206 = DESSAU, II, 6085 = *FIRA* I², 140); D. 1.9.2, Marcell. 3 *dig.* (Pal. 20); D. 3.1.1.9, Ulp. 6 *ad ed.* (Pal. 289); D. 22.5.3.5, Call. 4 *de cogn.* (Pal. 28); D. 37.1.13, Afr. 5 *quaest.* (Pal. 40); D. 37.14.9.1, Mod. 9 *reg.* (Pal. 261); Coll. 9.2.2.

¹⁰²³ In tema di *restitutio damnatorum* esiste, infatti, una terminologia molto complessa e fuorviante. I giuristi parlano di *restitutio*, di *restitutio in integrum*, di *indulgentia principis*, ovvero anche di *restitutio (in integrum) indulgentia principis*. Un'ampia analisi dei testi volta a chiarire le ambiguità terminologiche, vd. CARRELLI, *La 'restitutio'*, cit., 55 ss., il quale, però, giunge a escludere l'esistenza di due istituti dalla differente operatività, quali appunto *restitutio in integrum* e *indulgentia principis*. Cfr. DE MARINI AVONZO, *La funzione giurisdizionale*, cit., 167 e, *ivi*, nt. 41. L'idea che non esistessero due diversi provvedimenti restitutori di diversa efficacia è stata per lungo tempo dominante in dottrina, ma si ritiene ora superata. Vd. soprattutto ZILLETTI, *Note sulla 'restitutio'*, cit., 38 nt. 11, 51 ss.

Stando al dettato imperiale, Ulpiano e Paolo avrebbero negato al deportato graziato il riacquisto della *patria potestas* sui figli, e ciò perché probabilmente si seguiva in via analogica la regola per la quale gli stranieri che ottenevano la cittadinanza romana non avrebbero ottenuto anche la *patria potestas*, a meno che ciò non fosse dipeso dall'espressa volontà dell'imperatore¹⁰²⁴. Costantino, però, riprese e confermò in via autoritativa le posizioni di Papiniano¹⁰²⁵, il quale diversamente ammetteva il riacquisto della potestà parentale, con conseguenze retroattive di notevole importanza per lo status dei figli, la sorte dei beni da loro acquisiti e le obbligazioni contratte mentre si trovavano nella condizione di *sui iuris*.

Il fatto che la *sententia* di Papiniano facesse riferimento agli effetti di un provvedimento *indulgentia principis* si evince dalla netta distinzione tra restituzione della *dignitas* e dei *bona*, che implica quella separabilità degli effetti sconosciuta a una *restitutio in integrum*¹⁰²⁶. Inoltre, nel dare la soluzione alla questione, il giurista mostra una tendenza a interpretare estensivamente gli effetti della restituzione imperiale, ricollegando il recupero della *patria potestas* al complessivo effetto del recupero della *dignitas* insieme ai *bona*¹⁰²⁷.

¹⁰²⁴ La regola è riferita in Gai. 1.93-94, il quale riporta il contenuto di due costituzioni imperiali adrianeae: 93. *Si peregrinus sibi liberisque suis civitatem Romanam petierit, non aliter filii in potestate eius fiunt, quam si imperator eos in potestatem redegerit. quod ita demum is facit, si causa cognita aestimaverit hoc filiis expedire; diligentius autem exactiusque causam cognoscit de impuberibus absentibusque: et haec ita edicto divi Hadriani significantur.* 94. *Item si quis cum uxore praegnate civitate Romana donatus sit, quamvis is qui nascitur, ut supra diximus, civis Romanus sit, tamen in potestate patris non fit: idque subscriptione divi sacratissimi Hadriani significatur. qua de causa, qui intellegit uxorem suam esse praegnatam, dum civitatem sibi et uxori ab imperatore petit, simul ab eodem petere debet, ut eum qui natus erit in potestate sua habeat.* Sul punto si veda, in particolare, DESSERTAUX, *Des effets*, cit., 293 s. Cfr. CARRELLI, *La 'restitutio'*, cit., 77 s. Vd. anche ZILLETI, *Note sulla 'restitutio'*, cit., 91 s.

¹⁰²⁵ Questo passo sembrerebbe legato, *prima facie*, alla lotta della cancelleria imperiale contro la falsificazione dei testi giurisprudenziali, spesso accompagnati da *notae* apocrife o mal riprodotte, che aveva poi condotto proprio Costantino a emanare un divieto di accoglimento di tutte quelle annotazioni che non fossero confermate da una *rescriptio*, come si apprende da C.Th. 1.2.1. Secondo B. SANTALUCIA, *Le note pauline ed ulpianee alle quaestiones ed ai responsa di Papiniano*, in *BIDR* 68 (1965), 136 s. e 142, il caso in C.Th. 9.43.1 (= C. 9.51.13) sarebbe da contestualizzare proprio in questo senso. Per ZILLETI, *Note sulla 'restitutio'*, cit., 89 ss., ragionevolmente, si tratterebbe piuttosto di un caso di eliminazione autoritativa di *ius controversum*, come si può desumere dall'intera economia del testo: dalla *quaestio* del testamento del figlio del deportato poi ritornato nella *civitas* per impostare tutta una regolamentazione del più ampio problema degli atti compiuti dal figlio e dettare norme limitative dell'esercizio della *patria potestas* da parte del deportato graziato. A sostegno di tale ipotesi si richiama anche un successivo intervento di Costantino, di cui si ha traccia in C.Th. 9.43.1.3, con il quale l'imperatore sarebbe tornato sul tema degli effetti del provvedimento di grazia nei confronti del deportato, disciplinandoli in modo definitivo.

¹⁰²⁶ Similmente in D. 48.23.3, Pap. 16 *resp.* (Pal. 741).

¹⁰²⁷ Il recupero della sola *dignitas*, infatti, non poteva condurre di per sé anche al recupero della *patria potestas*, o si sarebbe implicitamente ammesso che per effetto dell'emancipazione si sarebbe verificata la

Data la particolare incisività della regola adottata, nei successivi paragrafi della costituzione la cancelleria imperiale introdusse anche dei correttivi che permisero una migliore specificazione della disciplina.

C. 9.51.13.1-2: (1) *Ita tamen, ut gesta per filium, cuius consilia legitima aetas firmaverat, rata sint eodem in potestate patria redeunte, ne eorum rescissio efficiat, quod est maxime absurdum, eodem tempore nec in patris nec in sua quemquam fuisse potestate.* (2) *Minores enim aetate iure quicquam agere prohibentur. quibus si damnato patre tutor datus est, necesse est, ut ab officio suo recedat regresso eo, quem non solum nomine redire, sed etiam officium suum nulla pravitate corruptum liberis praebere oportet, ut eorum bona tueatur et augeat.*

Gli atti compiuti dal figlio maggiore di venticinque anni sarebbero rimasti validi a prescindere dal rientro sotto la *potestas* del padre *restitutus*, «*quod est maxime absurdum, eodem tempore nec in patris nec in sua quemquam fuisse potestate*». Ciò significava che il figlio maggiore di venticinque anni avrebbe mantenuto un proprio patrimonio costituito dai *bona* ottenuti dopo il raggiungimento della maggiore età, mentre il resto dei beni sarebbe stato acquisito dal padre riabilitato. Coerentemente, i figli minori sarebbero rientrati sotto la totale *potestas* del padre, il quale avrebbe riacquisito pieni diritti su di loro e sui loro beni, tanto che i tutori avrebbero dovuto rinunciare all'incarico.

Fu solo a metà del IV sec. d.C., dunque, che si giunse a porre un punto fermo relativamente agli effetti della *restitutio indulgentia principis* sull'esercizio della *patria potestas*¹⁰²⁸. In epoca precedente, invece, non solo mancava un'*interpretatio* univoca del problema, ma da C.Th. 9.43.1 (= C. 9.51.13) sembra potersi desumere anche che erano prevalenti le soluzioni volte a negare la restaurazione della *patria potestas* in capo all'esule graziato, e che ciò avvenisse solo per espressa volontà dell'imperatore.

diminuzione della *dignitas*. Cfr., in proposito, C. 9.51.6, con la quale Gordiano negò il recupero della *patria potestas* a chi aveva ricevuto la *restitutio dignitatis* con estinzione della pena. E vd. anche C. 9.51.9, con la quale la cancelleria diocleziana, in relazione a un caso di *indulgentia generalis* con il solo effetto dell'estinzione della pena, postula la possibilità della ricostituzione della *patria potestas* solo ove specificamente richiesto e concesso dal *princeps*. Sul punto, più estesamente, vd. ZILLETI, *Note sulla 'restitutio'*, cit., 91 s.

¹⁰²⁸ Cfr. C. 9.51.9.

Diverso, invece, era il caso della *restitutio in integrum* tradizionale, in virtù della quale l'esule graziato otteneva la reintegrazione del *pristinus status* con effetti retroattivi, come conferma una testimonianza ulpiana in tema di *bonorum possessio*:

D. 37.4.1.9, Ulp. 39 *ad ed.* (Pal. 1102): *Si et pater et filius deportati sint et ambo restituti, dicemus ad bonorum possessionem admitti filium. sed et si filius in metallum damnatus vel alia poena, quae servum efficit, restitutus sit, nihilo minus admittetur: aliter non.*

Il frammento prende in considerazione il caso di padre e figlio deportati, i quali successivamente ottengono entrambi la *restitutio in integrum*. Il giurista concede al figlio *restitutus* la *bonorum possessio contra tabulas*, presupponendo il fatto che il provvedimento restitutorio facesse rivivere pienamente il diritto di *suus* e determinasse il ritorno del figlio nella potestà paterna.

È noto che il pretore chiamasse alla successione del *pater familias* quei discendenti di sangue che sarebbero stati *heredes sui* qualora per essi non avesse avuto luogo una *capitis deminutio minima*, mentre non chiamava affatto coloro che avessero subito la perdita della *libertas* o della *civitas*. Se Ulpiano, dunque, ammetteva in questo caso la *bonorum possessio* del figlio, ciò si spiega proprio in ragione dell'avvenuta *restitutio* con effetti integrali¹⁰²⁹.

Con riferimento agli *iura patronatus* vigevano principi analoghi.

In caso di *indulgentia principis*, la restituzione degli *iura* si verificava solo per esplicita volontà imperiale, come pare si possa inferire da una notizia riferita da Tacito nel secondo libro delle sue *Historiae*, in base alla quale gli esuli che erano stati fatti rimpatriare da Galba all'inizio del suo regno recuperarono gli *iura patronatus* soltanto per successiva ed espressa concessione dell'imperatore Otone¹⁰³⁰. In seguito, però, è

¹⁰²⁹ Cfr. VOCI, *Diritto ereditario*, I, cit., 397 nt. 58 e 412. Non può essere accolta, quindi, l'ipotesi interpolazionistica secondo la quale il testo andrebbe integrato con le parole: «*licet in patris non reciderit potestatem*», facendo così esprimere ad Ulpiano un concetto diverso. Per l'interpolazione e la proposta integrazione del testo, vd. DESSERTAUX, *Des effets*, cit., 296 nt. 2 e U. COLI, *Saggi critici sulle fonti del diritto romano. I. Capitis deminutio*, Firenze, 1922, 28 nt. 2; DONATUTI, *La schiavitù*, cit., 553 s.; BRASIELLO, *La repressione penale*, cit., 309 s. Vd., però, *contra*, SANTALUCIA, *Le note pauline ed ulpianee*, cit., 138; ZILLETI, *Note sulla 'restitutio'*, cit., 72. Sul passo in questione vd. anche MASI DORIA, *'Bona libertorum'*, cit., 434; MANCINI, *D. 48.22*, cit., 235 nt. 123. Cfr. ora BEGGIO, *Contributo*, cit., 264 s.

¹⁰³⁰ Vd. Tac., *Hist.* 2.92.

possibile che si sia affermata la regola contraria, per la quale gli *iura patronatus* conseguivano sempre al recupero della *civitas* da parte del deportato graziato, in virtù di una generale tendenza ad estendere gli effetti dell'*indulgentia principis* nei casi di remissione della condanna capitale.

Con riferimento alla restituzione dei diritti di patronato per effetto di una *restitutio in integrum* di matrice repubblicana, si dispone invece di una serie di testimonianze ulpianee, tutte tratte dal commento all'editto del pretore¹⁰³¹.

D. 2.4.10.6, Ulp. 5 *ad ed.* (Pal. 261): *Sed si per poenam deportationis ad peregrinitatem redactus sit patronus, putat Pomponius eum amississe honorem. Sed si fuerit restitutus, erit ei etiam huius edicti commodum salvum.*

D. 38.2.3.7, Ulp. 41 *ad ed.* (Pal. 1150): *Si deportatus patronus restitutus sit, liberti contra tabulas bonorum possessionem accipere potest. Idemque et in liberto deportato et restituto dicendum est*¹⁰³².

D. 48.23.1 pr., Ulp. 38 *ad ed.* (Pal. 1080): *Ad successionem liberti patronus deportatus et restitutus admittitur.*

Nel primo frammento Ulpiano riporta il pensiero di Pomponio, secondo il quale il patrono condannato alla *deportatio* perdeva irrimediabilmente l'*honoris*, che gli veniva però nuovamente riconosciuto in caso di *restitutio in integrum*. Il *restitutus*, dunque,

¹⁰³¹ È stato dimostrato da ZILLETI, *Note sulla 'restitutio'*, cit., 70 ss., che «le testimonianze ulpianee relative a previsioni edittali e provenienti dai libri *ad edictum* trattano semplicemente di '*restitutio*', e riferiscono sempre di *restitutio* con effetti reintegrativi totali; nel contesto edittale e in presenza di tale pienezza di effetti, si può essere sicuri che la mancanza del riferimento all'*indulgentia* è significativa, nel senso che non siamo di fronte ad atti di grazia, bensì alle *restitutiones* richiamate dalle *leges* e dall'editto, e per le quali ora sono competenti il principe e il senato». Cfr., coloro i quali, invece, ritengono che i testi siano variamente interpolati, quali DESSERTAUX, *Des effets*, cit., 284 ss.; CARRELLI, *La 'restitutio'*, cit., 79 ss.; BRASIELLO, *La repressione penale*, cit., 309, 411.

¹⁰³² Cfr. D. 37.14.21 pr., Hermog. 3 *iur. epit.* (Pal. 62): *Sive patronus sive libertus deportetur et post restituitur, amissum patronatus et petendae contra tabulas bonorum possessionis ius recipitur: quod ius servatur et si in metallum patronus vel libertus damnatus restituitur*. Il frammento, pur essendo ritenuto interpolato nella seconda parte relativa al recupero degli *iura patronatus* da parte del patrono condannato in *metallum*, si ritiene invece genuino nella prima parte riferita al patrono deportato. Sul passo di Ermogeniano, vd. DESSERTAUX, *Des effets*, cit., 285. Cfr. DONATUTI, *La schiavitù*, cit., 557; BRASIELLO, *La repressione penale*, cit., 441. Vd. anche SANTALUCIA, *Le note pauline ed ulpianee*, cit., 139, e ora BEGGIO, *Contributo*, cit., 264 ss.

riottenneva tutti gli *iura patronatus* ed è per tale ragione che nei successivi due frammenti si afferma che il patrono riabilitato era ammesso anche alla successione del liberto e che poteva ottenere la *bonorum possessio contra tabulas liberti*. La soluzione, dopotutto, non avrebbe potuto essere diversa: la *restitutio in integrum* ricollocava il destinatario del provvedimento nella situazione *quo ante* la condanna, con effetti retroattivi rispetto alla totalità dei diritti di cui egli tornava a essere titolare¹⁰³³.

Più complesso, invece, è il discorso su quali fossero effettivamente i diritti di successione restituiti all'esule che otteneva di rientrare in patria per *indulgentia principis*. La reintegrazione dello *status civitatis* consentiva di fruire nuovamente del *ius civile* e di recuperare la qualità di erede nella linea di successione sia come *suus*, sia come *legitimus*, e questo era senz'altro vero *ex nunc*. Il problema interpretativo sorge nel momento in cui si consideri la questione *ex tunc*, chiedendosi se, come nel caso della *restitutio in integrum*, la grazia ricevuta dal principe permettesse al testamento redatto prima della condanna di recuperare la sua validità, se il *restitutus* potesse essere validamente considerato erede in base a disposizioni testamentarie precedenti alla sua restituzione, e se egli ottenesse di essere reinserito retroattivamente nella linea di successione agnaticia.

La disciplina degli effetti dell'*indulgentia principis* in materia di successioni sembra svilupparsi intorno al principio riferito in Paul. Sent. 4.8.22(24), ove è sancita un'analogia con il *ius postiliminii*:

*Ab hostibus captus neque sui neque legitimi heredis ius amittit postliminio reversus. Quod et circa eos, qui in insulam deportantur vel servi poenae effecti sunt, placuit observari, si per omnia in integrum indulgentia principali restituantur*¹⁰³⁴.

¹⁰³³ Cfr. MASI DORIA, 'Bona libertorum', cit., 433 s., con specifico commento dei passi D. 38.2.3.7, Ulp. 41 *ad ed.* (Pal. 1150) e D. 48.23.1 pr., Ulp. 38 *ad ed.* (Pal. 1080).

¹⁰³⁴ La fonte è stata oggetto di ampia riflessione da parte della dottrina ed è a ragione ritenuto il frutto di rimaneggiamenti di epoca posteriore, soprattutto a giudicare dalla struttura del testo e dalla terminologia impiegata, e si considera come la *summa* finale dei percorsi interpretativi della giurisprudenza di età imperiale. La *sententia*, però, può essere ritenuta genuina nella sostanza e costruita su autentici materiali paolini. Così SANTALUCIA, *Le note pauline ed ulpianee*, cit., 140, il quale, in ragione della perfetta conformità di Paul. Sent. 4.8.22(24) con il principio alla base di D. 37.4.1.9, Ulp. 39 *ad ed.* (Pal. 1102) (vd. *supra*, in questo capitolo, nel testo), che esprime il genuino pensiero di Ulpiano, non ritiene di poter aderire alle differenti ipotesi della dottrina interpolazionistica. In particolare, vd. COLI, *Saggi critici*, cit., 29 n. 5, che riprende le osservazioni già di BESELER, *Beiträge*, III, cit., 44, che, prestando fede all'opinione paulina richiamata da Costantino in C.Th. 9.43.1 pr. (= C. 9.51.13 pr.), ritiene alterato il dettato delle *Sententiae*. E così pure BONFANTE, *Corso*, I, cit., 179 nt. 4. Cfr. DESSERTAUX, *Des effets*, cit., 294 ss.; BRASIELLO, *La repressione penale*, cit., 440 s.; S. SOLAZZI, *Per la storia della giurisprudenza romana*, in *Scritti di diritto romano*, IV, Napoli, 1963, 525 [= *AG* 123 (1946-1947), 13]. Ipotesi di interpolazione anche in L.

Per il *postliminium* e la correlata *fictio legis Corneliae* vigeva la regola per la quale il ritorno in patria del prigioniero determinava la convalida delle disposizioni testamentarie fatte prima della *capitis deminutio*, mentre ciò non riguardava gli atti successivi alla caduta in *captivitas*¹⁰³⁵. In base al frammento delle *Pauli Sententiae*, similmente il deportato *restitutus* otteneva che il testamento redatto precedentemente alla condanna riacquistasse la sua piena validità¹⁰³⁶, ma, come precisamente indicato, era anche necessario che la *restitutio* fosse «*per omnia in integrum indulgentia principali*», ossia che la restituzione fosse totale, ossia che fosse equiparata alla *restitutio in integrum* repubblicana relativamente agli effetti di ricostituzione del *pristinus status*¹⁰³⁷.

La stessa regola è espressa dal punto di vista dell'erede in un frammento celsino inserito nel titolo *De heredis instituendis* del Digesto:

AMIRANTE, 'Captivitas' e 'postliminium', Napoli, 1950 120 ss., ove ulteriore e più risalente bibliografia. Si esprime per la sostanziale genuinità del principio riferito da Paul. 4.8.22(24) anche ZILLETI, *Note sulla 'restitutio'*, cit., 61. Sul testo vd. poi le osservazioni di B. BIONDI, *Effetti civili della 'restitutio principis' del deportato*, in ID., *Scritti giuridici*, III, Milano, 1965, 56 [= ID., *La convalidazione del codicillo fatto dall'incapace*, Palermo, 1911, 10], il quale anche fa salva la sostanza del testo ma espunge l'inciso «*vel sunt*».

¹⁰³⁵ La regola costituiva un punto fermo per il diritto romano. Se ne veda l'enunciazione in I. 2.12.5: *Eius, qui apud hostes est, testamentum quod ibi fecit non valet, quamvis redierit: sed quod dum in civitate fuerat fecit, sive redierit, valet iure postliminii, sive illic decesserit, valet ex lege Cornelia*. Più in generale sul *postliminium* romano e il funzionamento dell'istituto, vd. almeno G. VON BESELER, 'Postliminium' und 'Cornelia', in *Miscellanea*, in *ZSS (Röm. Ab.)* 45 (1925), 192 ss.; A. GUARINO, *Sul 'ius singolare postliminii'*, in *ZSS (Röm. Ab.)* 61 (1941), 58 ss.; H.J. WOLFF, *The lex Cornelia de captivis and the Roman Law of Succession*, in *TR* 17 (1941), 136 ss.; S. SOLAZZI, *Il concetto del 'ius postliminii'*, in *Scritti di diritto romano*, IV, Napoli, 1963, 565 ss. [= in *Scritti in onore di Contardo Ferrini pubblicati in occasione della sua beatificazione*, II, Milano, 1947, 288 ss.]; ID., *Il "ius postliminii" in Gai 1.129*, in *Scritti di diritto romano*, VI, Napoli, 1972, 679 ss. [= in *SDHI* 20 (1954) 318 ss.]; AMIRANTE, 'Captivitas', cit.; ID., s.v. "Postliminio (diritto romano)", in *NNDI* XIII, Napoli, 1957, 429 ss.; C. GIOFFREDI, *Sul "ius postliminii"*, I. *La struttura dell'istituto*, in *SDHI* 16 (1950), 13 ss.; H. KRELLER, s.v. "Postliminium", in *PWRE* XXII, 1, Stuttgart, 1953, 863 ss.; M.F. CURSI, *La struttura del 'postliminium' nella repubblica e nel principato*, Napoli, 1996; G. NICOSIA, *Prigione di guerra e perdita della libertà nell'esperienza giuridica romana*, Napoli, 1996. Più di recente, è tornato sul tema del *postliminium*, con un nuovo studio sull'origine, sulla definizione e sugli effetti dell'istituto anche S. BARBATI, *Sui presupposti di applicazione la natura giuridica degli effetti del 'postliminium'*, in *Atti dell'Accademia romanistica costantiniana* 20 (2014), 587 ss.

¹⁰³⁶ I momenti rilevanti per i *prudentes* erano perciò due: il momento della redazione del testamento e il momento dell'apertura della successione; *media tempora non nocent*. Vd. in particolare, D. 28.5.50.1, Flor. 10 *inst.* (Pal. 28) [= I. 2.19.4], in cui è così sancita la regola: *Medio autem tempore inter factum testamentum et mortem testatoris vel condicionem institutionis existentem mutatio iuris heredi non nocet*. Su quella che viene comunemente definita "regola dei tre momenti", vd. in particolare, SCHULZ, *Die Lehre*, cit., 112 ss., con esegesi puntuale dei passi D. 28.5.50.1; D. 28.5.6.2, Ulp. 4 *ad Sab.* (Pal. 2457); D. 28.5.60.4, Cels. 16 *dig.* (Pal. 127); D. 28.5.9.16-19, Ulp. 5 *ad Sab.* (Pal. 2464); D. 29.1.13.2, Ulp. 45 *ad ed.* (Pal. 1182); D. 34.8.3.2, Marcian. 11 *inst.* (Pal. 146); D. 35.1.104, Paul. 14 *resp.* (Pal. 1567); C. 6.21.5.

¹⁰³⁷ Cfr. BIONDI, *Effetti civili*, cit., 56.

D. 28.5.60.4, Cels. 16 *dig.* (Pal. 127): *Si heres institutus scribendi testamenti tempore civis Romanus fuit, deinde ei aqua et igni interdictum est, heres fit, si intra illud tempus quo testator decessit redierit aut, si sub condicione heres institutus est, quo tempore condicio existit. Idem et in legatis et in bonorum possessionibus*¹⁰³⁸.

Se l'istituito erede era cittadino romano al tempo della redazione del testamento, dopo che egli avesse subito l'*aqua et igni interdictio*, costui diventava erede se otteneva la remissione della pena prima che il testatore fosse morto, oppure, laddove si fosse trattato di disposizioni sottoposte a condizione, avrebbe ricevuto il lascito se la condizione fosse ancora esistita al momento del ritorno in patria. E si dice che lo stesso era valido anche con riferimento ai legati e alla tutela pretoria.

La regola si applica, invero, tanto nel caso della *restitutio in integrum* di matrice repubblicana, quanto nel caso si fosse trattato di *indulgentia principis*. In questo secondo caso, però, è chiaro che affinché l'erede potesse recuperare pienamente i suoi diritti sarebbe stato necessario un provvedimento restitutorio imperiale espressamente "*per omnia*"¹⁰³⁹.

Per il *ius civile* di epoca classica era poi esclusa categoricamente la validità di qualsiasi testamento che fosse stato redatto dopo la *reductio in captivitate* e, quindi, per analogia, che fosse stato predisposto successivamente alla condanna: «... *si ideo inritum fiat testamentum, quod puta civitatem vel etiam libertatem testator amisit*», dice infatti Gaio¹⁰⁴⁰, seguito da Ulpiano in D. 28.3.6.5, Ulp. 10 *ad Sab.* (Pal. 2507): «*Irritum fit testamentum, quotiens ipsi testatori aliquid contigit, puta si civitatem amittat per subitam servitutem, ab hostibus verbi gratia captus...*».

La nullità del testamento di chi era privo della *libertas* o anche solo della *civitas* romana era insanabile¹⁰⁴¹, e con specifico riferimento ai deportati si consideri anche che

¹⁰³⁸ Sul testo Sul testo, vd. BIONDI, *Effetti civili*, cit., 56 nt. 3. Si tenga tuttavia presente che il passo è stato sospettato di interpolazioni nella sua seconda parte (da *aut, si...*) da SCHULZ, *Die Lehre*, cit., 118 s. Cfr. F. STELLA MARANCA, *Intorno ai frammenti di Celso*, Roma, 1915, 94 nt. 16.

¹⁰³⁹ Paul. Sent. 4.8.22(24).

¹⁰⁴⁰ Gai 2.147 (= I. 2.17.6).

¹⁰⁴¹ Alcune perplessità sono infatti sorte in relazione a D. 32.1.5, Ulp. 1 *de fideicomm.* (Pal. 1847), dove è affermato il principio secondo cui i codicilli redatti dal deportato erano automaticamente convalidati per effetto della *restitutio*. Il passo risulta, *prima facie*, in aperta contraddizione con la disciplina generale dell'età classica e sembrerebbe anche idiosincratico rispetto a D. 32.1.2, Ulp. 1 *de fideicomm.* (Pal. 1847) (vd. *supra*, capitolo secondo, § 1.1, e in questo capitolo, § 2.1). BIONDI, *Effetti civili*, cit., 57, offrì un orientamento interpretativo largamente condiviso in dottrina, sostenendo che l'introduzione della regola della convalidazione del testamento successivo alla condanna o alla caduta in prigionia fosse frutto di quella

la pena comportava la perdita della generale *testamenti factio*, con conseguente impossibilità di testare validamente sia in base al *ius civile*, sia addirittura secondo il *ius gentium*¹⁰⁴².

Gaio, nel suo commento all'editto provinciale, attesta la vigenza della regola sia per il caso del ritorno *iure postliminii*, sia per quello della *restitutio in integrum*.

D. 28.1.8 pr.-2, Gai. 17 *ad ed. prov.* (Pal. 299): *Eius qui apud hostes est testamentum quod ibi fecit non valet, quamvis redierit. (1) Si cui aqua et igni interdictum sit, eius nec illud testamentum valet quod ante fecit nec id quod postea fecerit: bona quoque, quae tunc habuit cum damnaretur, publicabuntur aut, si non videantur lucrosa, creditoribus concedentur. (2) In insulam deportati in eadem causa sunt.*

Nei medesimi termini si pronunciò anche Ulpiano, come risulta da un frammento tratto dal suo commentario *ad Sabinum* in materia testamentaria, in relazione però a un caso di *indulgentia principis* con effetti restitutori integrali¹⁰⁴³. Si veda D. 28.3.6.12, Ulp. 10 *ad Sab.* (Pal. 2507):

Quatenus tamen diximus ab hostibus capti testamentum irritum fieri, adiciendum est postliminio reversi vires suas recipere iure postliminii aut, si ibi decedat, lege Cornelia confirmari. Ergo et si quis damnatus capite in integrum indulgentia principis sit restitutus, testamentum eius convalescet.

«mite tendenza del nuovo diritto a favore dei deportati, che si manifesta in varie decisioni ispirate a un sentimento vivissimo di pietà e di indulgenza, il quale rompe le angustie dei più fermi principi di diritto», della quale fu lasciata traccia permanente con il rimaneggiamento dei testi avvenuto nell'ambito della compilazione giustiniana. L'opinione di Biondi, autorevolmente condivisa, tra gli altri, anche da DESSERTAUX, *Des effets*, cit., 292, è stata però oggetto di ripensamento da parte del medesimo studioso, il quale ha proposto una differente lettura in B. BIONDI, *Successione testamentaria e donazioni*, Milano, 1955², 291, 316, 619 nt. 5, seguito poi da VOCI, *Diritto ereditario*, II, cit., 398, e ripreso, con riferimento al tema della *restitutio in integrum*, da ZILLETI, *Note sulla 'restitutio'*, cit., 78 s. Secondo la nuova lettura del testo, ci si troverebbe in presenza di un problema di *nova voluntas*: pur essendo vero che le disposizioni *mortis causa* del deportato sono invalide per mancanza di capacità, nel caso di D. 32.1.5 si tratta piuttosto di valutare se è possibile connettere effetti convalidanti alla *voluntas* del soggetto che ha riacquisito la capacità in seguito a *restitutio*, specificamente in relazione al fedecommissario invalido perché disposto in difetto di capacità. E dal momento che il lascito del fedecommissario non richiedeva alcuna forma vincolata e presupponeva la sola manifestazione della volontà, la *perseverantia voluntatis post restitutionem* ha dunque l'effetto di convalidare il lascito fedecommissario disposto *ante restitutionem*.

¹⁰⁴² Sulla questione, vd. *supra*, capitolo secondo, § 1.1, e in questo capitolo, § 2.1.

¹⁰⁴³ Sulla qualificazione del provvedimento commentato da Ulpiano, vd. ZILLETI, *Note sulla 'restitutio'*, cit., 74.

Entrambi i passi, giudicati complessivamente genuini nel loro contenuto, esprimono un'indiscutibile uniformità di vedute: il testamento di colui che è stato catturato dai nemici diventa nullo come quello di chi subisce una condanna all'*interdictio* o alla *deportatio*. Così come il testamento del *captivus* che tornava in patria riacquistava validità grazie al *ius postliminii*, anche le ultime volontà del deportato erano convalidate grazie alla *restitutio in integrum*, per effetto di un analogo diritto. In caso di *indulgentia principis*, però, la convalidazione delle disposizioni testamentarie si sarebbe verificata soltanto in presenza di una effettiva reintegrazione dell'esule "*per omnia*", coerentemente a quanto già osservato con riferimento a *Paul. Sent.* 4.8.22(24) ed emerso anche dalla lettura di D. 28.3.6.12.

La semplice remissione della pena, infatti, non determinava per l'esule l'automatica convalida del testamento, e questo perché era necessario che fosse restituito anche l'oggetto delle disposizioni *mortis causa*, ossia il patrimonio confiscato conseguentemente alla condanna. Laddove non fosse intervenuta una *restitutio in integrum* vera e propria, il riacquisto dei *bona* da parte dell'esule graziato era condizionato dalla volontà imperiale e dall'effettiva portata del provvedimento restitutorio: «*si deportatus restitutus dignitatem quidem indulgentia principis recipiavit, in sua autem omnia bona non est restitutus*», ma ciò avveniva soltanto «*cum ei facultas oblata esset a principe bona quoque sua recipiendi*». Si instaurava così una relazione biunivoca tra la restituzione del patrimonio e il recupero della validità del testamento¹⁰⁴⁴.

La questione della restituzione dei beni, però, presentava una sua complessità.

Ferma restando la necessità di una clausola espressa nel provvedimento imperiale, affinché avvenisse la restituzione del patrimonio, e data la variabilità del contenuto delle *restitutiones* fondate sull'*indulgentia principis*, erano diversi gli scenari che potevano presentarsi, poiché la generale *bonorum restitutio* costituiva, di fatto, un'eccezione¹⁰⁴⁵ e

¹⁰⁴⁴ D. 48.23.2, Ulp. 5 *opin.* (Pal. 2342). Vd. anche Tac., *Hist.* 2.92; D. 48.23.3, Pap. 16 *resp.* (Pal. 741); C. 9.49.4; C. 9.51.2; C. 9.51.3; C. 9.51.4; C. 9.51.5. Di epoca successiva a quella severiana, vd. anche C. 9.51.11; C. 9.51.13. Vd. MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., 486; BIONDI, *Effetti civili*, cit., 56 s. Cfr. DESSERTAUX, *Des effets*, cit., 288 ss., secondo il quale la regola si sarebbe affermata in via puramente interpretativa per effetto di un'evoluzione della nozione di *civitas*, mutata a seguito dell'editto di Caracalla del 212 d.C. Secondo Desserteaux, infatti, i *prudentes* sarebbero stati inevitabilmente portati a mettere in secondo piano le cause classiche di invalidità del testamento, quali perdita della *libertas* o della *civitas*, facendola piuttosto conseguire alla confisca dei beni.

¹⁰⁴⁵ Vd. D. 48.23.2, Ulp. 5 *opin.* (Pal. 2342); D. 48.23.3, Pap. 16 *resp.* (Pal. 741). Vd. anche C. 9.51.1; C. 9.51.11. Sul punto cfr. DESSERTAUX, *Des effets*, cit., 302 s.

il *restitutus* poteva vedersi restituita soltanto una parte del patrimonio¹⁰⁴⁶, ovvero non ottenere nulla¹⁰⁴⁷.

Ne conseguiva che le azioni che facevano parte del patrimonio restavano al fisco, salvo che non fosse diversamente disposto, come chiaramente statuito in D. 50.16.21, Paul. 11 *ad ed.* (Pal. 222): «*Princeps bona concedendo videtur etiam obligationes concedere*»¹⁰⁴⁸. La regola si completa con quanto disposto in relazione alle azioni dei creditori contro il *restitutus* in un frammento di Papiniano:

D. 48.23.3, Pap. 16 *resp.* (Pal. 741): *In insulam deportati bona fiscus poena remissa retinuit: creditores ex ante gesto non habere cum eo qui debitor quondam fuit actiones constituit. Quod si bona cum dignitatis restitutione concessa recipaverit, utiles actiones necessariae non erunt, cum et directae competunt.*

Il giurista, prendendo in considerazione il caso in cui il fisco avesse trattenuto i beni dei deportati, nonostante la remissione della pena, afferma l'esistenza di una regola stabilita per mezzo di una costituzione imperiale ("*constituit*"), in base alla quale i creditori del *restitutus* non avrebbero potuto agire nei suoi confronti. Nella seconda parte del testo, invece, si argomenta *a contrario* e si dice che se il deportato che rientrava in patria avesse recuperato il patrimonio insieme alla *dignitas*, allora, in ragione della concessa *restitutio*, allora i creditori avrebbero potuto accedere alle azioni contro il debitore¹⁰⁴⁹.

¹⁰⁴⁶ Vd. C. 9.51.3.

¹⁰⁴⁷ Vd. D. 48.23.3, Pap. 16 *resp.* (Pal. 741). Cfr. C. 9.51.2.

¹⁰⁴⁸ Cfr. D. 48.23.3, Pap. 16 *resp.* (Pal. 741); D. 49.16.10 pr.-1, Paul. *lib. sing. reg.* (Pal. 1443). In applicazione della medesima regola in età posteriore, vd. anche C. 9.51.6.

¹⁰⁴⁹ Questa seconda parte del testo è stata giudicata rimaneggiata dai compilatori giustiniane da COLI, *Capitis deminutio*, cit., 41 ss., il quale, in generale, mette in discussione l'affidabilità di tutti i frammenti del Digesto che si legano al tema della *capitis deminutio*. Con specifico riguardo a D. 48.23.3, Coli sostiene che originariamente si dicesse che ai creditori fossero concesse contro il *restitutus* azioni utili; nel testo, dunque, i compilatori avrebbero aggiunto il "*non*" e avrebbero poi inserito il passaggio successivo sulle azioni dirette per completare la regola. Sostiene l'interpolazione del testo anche CARRELLI, *La 'restitutio'*, cit., 73 nt. 1. Le argomentazioni di Coli sui testi relativi alla *capitis deminutio* sono in linea di massima condivise da DESSERTAUX, *Études*, II, cit., 519 ss., il quale, però, avanza specifici dubbi sulla presenza di interpolazioni nella seconda parte di D. 48.23.3, poiché egli non rileva la presenza di alcun *criterium* effettivo che lasci supporre l'avvenuto rimaneggiamento giustiniano: vd. dunque, in proposito, DESSERTAUX, *Études*, II, cit., 520 nt. 1. Cfr. SOLAZZI, *Per la storia*, cit., 523; ZILLETI, *Note sulla 'restitutio'*, cit., 65 s.

Nel corso del periodo che intercorreva tra la condanna e la *restitutio*, il patrimonio confiscato poteva essere oggetto di atti di disposizione da parte del fisco ed essere, in particolare, oggetto di vendita totale o parziale. In caso di restituzione dei *bona* all'esule che otteneva la remissione della pena, gli atti del fisco sul patrimonio mantenevano la loro validità e, solo laddove espressamente previsto dal *princeps* per mezzo di apposita clausola inserita nel provvedimento di *restitutio*, all'esule sarebbe stato restituito ciò che non era stato alienato¹⁰⁵⁰, mentre non sembra che il fisco fosse tenuto all'eventuale restituzione del prezzo dei beni venduti¹⁰⁵¹.

Nel caso in cui i beni confiscati non fossero stati venduti e fosse stata disposta la loro restituzione al *restitutus*, in capo a quest'ultimo si sarebbe allora verificata una *successio in universum ius*, con trasferimento della titolarità dei beni e delle relative azioni, senza oneri retroattivi¹⁰⁵².

All'esito di questo studio condotto sulle singole situazioni giuridiche, si può ora cercare di riassumere i caratteri generali della *restitutio* degli esuli.

In epoca classica l'*interdictus* o il deportato che ottenesse la *restitutio* recuperava la *civitas romana* e il godimento del *ius civile*, ma ciò non significava trovarsi automaticamente nella situazione *quo ante damnationem*; questo, infatti, era l'effetto proprio della sola *restitutio in integrum* di matrice repubblicana, che nel corso dell'età imperiale poteva essere deliberata tanto dal senato, quanto dal *princeps*. Se l'esule tornava a far parte della comunità e riacquistava lo *status* perduto grazie a un provvedimento *indulgentia principis*, il suo reinserimento in seno alla *civitas* poteva avere una gradazione differente a seconda dei casi e non sempre esplicava un'efficacia retroattiva sui rapporti giuridici del *restitutus* preesistenti alla condanna. La restituzione dei singoli diritti era sempre subordinata all'espressa volontà dell'imperatore, il quale doveva inserire clausole apposite nel provvedimento restitutorio, affinché ne fosse chiara la portata. Solo parzialmente (e successivamente) l'*interpretatio* dei giuristi poteva rimediare a eventuali profili di ambiguità emergenti dall'analisi dei casi di *restitutio*. È perciò evidente l'impossibilità di ricostruire una disciplina lineare e complessiva della *restitutio* degli esuli, tanto più che le fonti a nostra disposizione sono frammenti di età classica che hanno

¹⁰⁵⁰ Come stabilito per decreto dall'imperatore Otone, secondo quanto riferito in Tac., *Ann.* 1.90; Suet., *Otho* 1. Sul punto, vd. MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., 486. Cfr. DESSERTAUX, *Des effets*, cit., 303.

¹⁰⁵¹ Cfr. MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., 486; DESSERTAUX, *Des effets*, cit., 303 s.

¹⁰⁵² Vd. D. 50.16.21, Paul. 11 *ad ed.* (Pal. 222); D. 48.23.3, Pap. 16 *resp.* (Pal. 741); C. 9.51.5. Cfr. DESSERTAUX, *Des effets*, cit., 304.

verosimilmente subito rimaneggiamenti più o meno incisivi da parte dei compilatori. Ciò che si coglie, tuttavia, è che da un approccio più rigido e restrittivo relativamente ai diritti riconosciuti agli esuli graziati, si passò alla progressiva estensione degli effetti della *restitutio principis* nei loro confronti.

CAPITOLO III

CONCLUSIONI

All'esito dello studio condotto in queste pagine si può ora tentare di comporre il quadro dell'*exilium* romano, delle sue tipologie e della loro evoluzione.

L'*exilium* (φυγή; φεύγω; φυγαδεία) era inizialmente considerato un atto individuale e volontario, permesso dalla *civitas* a uno dei suoi membri allo scopo di sfuggire o a una generica situazione di pericolo o, più specificamente, all'esecuzione della pena capitale. Esigenze legate all'effettivo raggiungimento dello scopo repressivo, assicurandosi che il reo lasciasse la città e non vi facesse successivamente ritorno, condussero all'introduzione nel processo criminale di uno strumento in grado di sanzionare la scelta dell'esilio volontario: l'*aqua et igni interdictio*. Questo provvedimento, dal forte portato simbolico, sanciva in modo solenne la recisione del legame tra la *civitas* e il reo, ed era volto a negare al suo destinatario i mezzi essenziali alla sopravvivenza, in modo da escluderlo materialmente dal vivere civile e coartarne l'allontanamento a vita dalla comunità.

Dopo essere stata introdotta nella prassi dei *iudicia publica*, l'*aqua et igni interdictio* continuò a trovare applicazione anche nel sistema sillano delle *quaestiones*. Le *leges Corneliae*, però, non resero esplicitamente l'esilio la pena alternativa alla morte; l'*interdictio* ebbe un riconoscimento legislativo indiretto, conseguente all'estensione concettuale di ciò che s'intendeva per "*quaerere capitis*", espressione che sola ricorre nelle fonti relative alla *poena legis* delle leggi sillane. Nelle more del giudizio capitale, la pronuncia dell'*interdictio* si sostituiva all'esecuzione della condanna a morte e in via interpretativa ciò determinò una sovrapposizione della nozione di "capitale" anche ai casi di esilio.

Se anticamente la *poena capitis* faceva riferimento solo al *caput* fisico del reo, perciò all'essere mandati a morte, nel corso del tempo l'espressione arrivò a riferirsi al *caput* in senso lato, ossia al *caput* civile del reo, sul quale, per effetto dell'*interdictio*, andava a incidere la perdita della cittadinanza romana e dell'esercizio dei diritti civili. Entro l'inizio del I sec. a.C. nell'idea di pena capitale furono ricompresi morte ed esilio, sebbene quest'ultimo continuasse a dipendere da una scelta del reo e trovasse ragion d'essere proprio nella coesistenza con l'estremo supplizio, in una sorta di binomio

sanzionatorio. Dal momento che il reo sceglieva sempre la via dell'esilio, la pena di morte subì una progressiva caduta in disuso e parallelamente l'*aqua et igni interdictio* assunse un'autonoma valenza afflittiva, fino al momento in cui la *lex Tullia Antonia de ambitu* arrivò a prevederla per la prima volta espressamente come autonoma *poena legis* nel 63 a.C.

Avvenne così un importante mutamento della percezione dello status dell'esule: non si trattava più di una condizione acquisita su base volontaria, ma era la conseguenza di una pena prescritta dalla legge e decisa all'esito di un giudizio capitale. Il condannato perdeva la cittadinanza per effetto della pena, smettendo immediatamente di essere parte della comunità; egli diventava uno straniero senza diritti e protezione, un apolide finché non avesse acquisito una nuova cittadinanza.

In certi casi all'esilio era associata in via accessoria anche la confisca dei beni, predisposta contestualmente alla pronuncia d'*interdictio*. La confisca, però, non costituiva una conseguenza necessaria della pena e spesso l'esule riusciva a trattenere il suo patrimonio, a volte anche ingente, e a stabilirsi presso un'altra *civitas* in condizioni agiate. Tale eventualità vanificava la portata sanzionatoria dell'*interdictio* e per questo fu necessario procedere a una specifica regolamentazione in materia. Fu così che, per effetto di un'apposita legge di Giulio Cesare, la confisca dei beni diventò conseguenza automatica dell'*aqua et igni interdictio*, con la distinzione che i rei di parricidio subivano la confisca totale dei beni, mentre tutti gli altri *interdicti* erano soggetti alla confisca di metà del loro patrimonio.

L'*exilium* ereditato dal sistema repressivo dell'età imperiale fu dunque l'*aqua et igni interdictio*, una pena che sempre determinava la perdita della cittadinanza romana e dell'esercizio dei diritti civili e politici, e la confisca dei beni. All'inizio del Principato, però, il quadro sanzionatorio dell'*exilium* era tutt'altro che ben definito e poneva problemi con riferimento alla sua efficacia penale: né i confini del bando erano stabiliti con chiarezza, né la confisca del patrimonio era disciplinata in modo esatto.

Data l'importanza assunta nel sistema repressivo dall'*aqua et igni interdictio*, nel 12 d.C. Augusto intervenne autoritativamente a tracciare con maggior precisione i profili della pena. Fu vietato agli esuli di avvicinarsi a una distanza da Roma inferiore ai quattrocento stadi e di stabilirsi in un luogo diverso da quello scelto originariamente per trascorrere il proprio esilio, e furono posti specifici limiti ai possedimenti patrimoniali

dell'*interdictus*, dietro minaccia di nuove sanzioni qualora i divieti fossero stati disattesi.

Sulla scia del provvedimento augusteo, nel 23 d.C. l'imperatore Tiberio intervenne ancora in materia e inasprì ulteriormente la pena dell'*aqua et igni interdictio*. Fu stabilito che gli *interdicti* fossero privati della capacità di fare o ricevere lasciti testamentari secondo qualsiasi diritto, e non soltanto in base al *ius civile* romano, cosicché, non potendo gli esuli avere eredi, alla loro morte il patrimonio residuo fosse automaticamente acquisito da Roma.

Pertanto, entro il primo quarto di secolo del Principato, la portata sanzionatoria dell'*aqua et igni interdictio* subì un notevole aggravamento e fu stabilito il quadro di un *exilium* di natura capitale che riduceva il condannato alla condizione di *peregrinus* e lo sottoponeva alla confisca dei beni per l'intero, ma gli era comunque concessa una limitata porzione di patrimonio a titolo di *viaticum*. L'esule preservava la condizione di libero e continuava a essere titolare di diritti sul piano del solo *ius gentium*, con l'eccezione dell'assoluta incapacità a succedere e a disporre per testamento. Inoltre, sin dall'inizio del Principato, in alcuni casi la pena dell'*interdictio* iniziò a essere aggravata mediante l'imposizione al condannato di un preciso domicilio, individuabile sia sulla terraferma, sia, in casi più gravi, su un'isola, assicurandosi così un maggior controllo sul condannato.

L'*exilium* continuò a essere applicato come *poena legis* nell'ambito dei processi per *quaestiones*, ma fu altresì inglobato nel nascente sistema repressivo delle *cognitiones extra ordinem*. Qui la pena fu variamente modulata dalla discrezionalità dei giudici che la declinarono sia a seconda dei fatti di causa e della personalità del reo, sia in funzione delle esigenze di una repressione criminale sempre più articolata e complessa. All'interno dello schema delle pene dell'età imperiale, l'*exilium* divenne ben presto un ampio *genus* al quale erano ricondotte più *species*, organizzate in base a un sistema graduale di rapporti di maggiore o minore gravità. Da un lato c'erano forme di esilio di natura capitale, le quali si svilupparono dall'*aqua et igni interdictio* repubblicana ed erano comminate per i crimini più gravi e violenti; dall'altro lato c'erano tipologie di esilio non capitale, le cosiddette *relegationes*, che non incidevano sul *caput* civile del condannato, il quale conservava lo *status civitatis*.

L'esilio capitale comprendeva:

a) l'*aqua et igni interdictio* tradizionale (φυγή; φεύγω; ἔξορία; ἔξορίζω), consistente nel bando perpetuo da Roma e dall'Italia, e nel divieto di stabilirsi in un luogo

diverso da quello inizialmente prescelto per il proprio esilio. Se il condannato fosse stato un provinciale, il bando si sarebbe esteso anche alla provincia di residenza e, se diversa, anche a quella d'origine.

b) L'*interdictio in certum locum* (περιορισμός; περιορίζω), che rappresentava una forma aggravata di esilio e prevedeva l'imposizione al condannato di un preciso luogo di stabilimento sulla terraferma o su un'isola, con variazione della portata afflittiva della pena a seconda della destinazione prevista.

Da questa seconda e più grave forma d'*interdictio* si enucleò una terza specie di esilio capitale: la *deportatio* (ἐξορία; περιορισμός; περιορίζω; ὑπερορίζω) che, entro il III sec. d.C., assorbì l'*aqua et igni interdictio* e diventò l'unica forma di esilio capitale irrogata nella più tarda età imperiale.

Se però si considera il solo contenuto dispositivo della pena, un'originaria *deportatio* si può rintracciare sin dal primo Principato, applicata in tutti quei casi di particolare gravità per i quali si condannava a un'*aqua et igni interdictio* aggravata dall'imposizione del confino in un'isola o in un'altra località impervia e dal trasferimento forzoso del condannato. La *deportatio*, infatti, si sviluppò *extra ordinem* e la sua affermazione seguì il parallelo cadere in disuso dell'*aqua et igni interdictio*, dovuto anche alla progressiva inattività delle *quaestiones*. Quando il sistema *extraordinarium* finì per inglobare e sopprimere l'*ordinarium*, fu sancita la definitiva scomparsa della pena tradizionale a favore della pena "straordinaria", la quale si poneva in rapporto di *species* a *genus* rispetto all'*aqua et igni interdictio*.

La sostituzione di una pena con l'altra si verificò entro la metà del III sec. d.C. e coincise con il momento in cui si intervenne a regolare la competenza a irrogare la pena dell'*exilium* capitale, limitata solo ad alcuni giudici *extra ordinem*. Oltre che dall'imperatore e dalla corte del Senato, il *ius deportandi* poteva essere esercitato dal solo *praefectus praetorio*. A partire dal regno di Alessandro Severo, tale potere fu riconosciuto anche al *praefectus Urbi*, il quale non poteva però scegliere la località o l'isola di destinazione del deportato e doveva rivolgersi all'imperatore affinché ne fosse assegnata una.

Quando un giudice privo di *ius deportandi* avesse ritenuto di dover condannare taluno alla deportazione, la questione doveva essere rimessa all'imperatore, il quale si sarebbe pronunciato o a favore dell'esecuzione della sentenza, facendo così deportare il

condannato, oppure avrebbe espresso un diverso parere. Nelle more della corrispondenza con il *princeps*, l'imputato era trattenuto in carcere in via preventiva, ma conservava il suo status fino al momento della pronuncia imperiale. Con l'introduzione della *deportatio*, dunque, divenne possibile separare nel tempo la condanna all'esilio dalla produzione degli effetti della pena.

La non generalizzata concessione del *ius deportandi* era coerente con una politica del diritto volta all'accentramento del potere nelle mani dell'imperatore. La *deportatio* aveva una forte connotazione politica: consentiva di allontanare e controllare nemici politici e soggetti pericolosi; era uno strumento mediante il quale l'imperatore poteva far mostra di esercitare *clementia*, risparmiando la vita dei condannati; era la pena capitale tipicamente riservata ai membri delle élite cittadine e provinciali, per questo giocava un ruolo fondamentale nei delicati equilibri tra il *princeps* e i potenti dell'impero, e tra centro e periferia. Nel momento in cui la deportazione cominciò ad affermarsi come pena indipendente e propria della repressione *extra ordinem* si avvertì l'esigenza di introdurre un sistema che, per opportunità politica, limitasse il numero di soggetti competenti a irrogarla e lasciasse al *princeps* un margine di controllo.

L'esilio di natura non capitale, invece, si articolava intorno al modello della *relegatio*, anch'essa retaggio dell'epoca repubblicana, e che originariamente costituiva un mezzo di semplice *coercitio*. La relegazione fu elevata per la prima volta al grado di *poena legis* con la *lex Iulia de adulteriis coercendis*, per essere successivamente estesa anche ad altre ipotesi criminose. Sin da subito la *relegatio* fu impiegata anche nelle *cognitiones extra ordinem*, nella cui prassi subì modulazioni di tempo e di intensità a seconda dei casi, esattamente come avvenne per l'*aqua et igni interdictio*.

Il *relegatus*, però, a differenza dell'*interdictus*, non perdeva la cittadinanza romana e subiva la confisca dei beni soltanto nei casi in cui ciò era specificamente previsto dalla sentenza di condanna, talvolta anche solo parziale. Il contenuto dispositivo della relegazione prevedeva il bando da Roma e dall'Italia, o anche da una o più province, e in certi casi l'espulsione era associata all'indicazione di un particolare luogo di confino. Nei casi di minor gravità la pena poteva essere prevista anche *ad tempus*, a differenza dell'esilio di natura capitale che per sua stessa natura s'intendeva sempre a vita.

Volendo seguire uno schema di classificazione corrispondente a quello proposto per l'esilio capitale, le *relegationes* si articolavano in:

a) *relegatio* semplice (φυγή; φεύγω; φυγαδεύω; ἐκπέμπω), in base alla quale al condannato erano interdetti la permanenza in e l'accesso a determinati luoghi, quali singole località, città, ovvero Roma e l'Italia, e l'eventuale provincia d'origine.

b) *Relegatio in certum locum* (κατατίθημι ἐς...; κατακλείω ἐς...etc.), in base alla quale il relegato subiva il confino in un luogo determinato, che poteva consistere in una specifica città, una certa provincia, ovvero, nei casi più gravi, in un'isola, e si parlava in quest'ultimo caso di *relegatio in insulam* (κατατίθημι, κατακλείω, ἐκπέμπω, ο ἐμβάλλω ἐς νῆσον).

La competenza a irrogare la pena della *relegatio* era riconosciuta a ogni giudice dell'ordinamento romano. Nell'ambito delle *cognitiones extra ordinem* il *ius relegandi* era esercitabile tanto dall'imperatore e dalla corte del Senato, quanto dai prefetti e dai governatori provinciali. La pena della *relegatio*, inoltre, poteva essere comminata anche dai giudici delle *quaestiones*, dal momento che era prevista come *poena legis* anche per *crimina* disciplinati da *leges publicae*.

La multiforme articolazione dell'*exilium* fu la risposta a specifiche esigenze di differenziazione dei casi di specie e conseguenza della possibilità per gli organi giudicanti *extra ordinem* di graduare il trattamento sanzionatorio. La creazione di nuove tipologie di bando, inoltre, fu possibile grazie alla facile modulabilità dello stesso *exilium* che, come si è potuto rilevare nel corso dello studio casistico, poté essere efficacemente impiegato come pena per quasi ogni tipo di *crimen*.

La graduabilità dell'*exilium* si manifestò soprattutto nel trattamento sanzionatorio della recidiva e dei casi di correità. Chi continuava a delinquere nonostante fosse già stato esiliato, al pari di chi non rispettava il contenuto dispositivo della sentenza di condanna, era punito con una pena più severa della precedente, con progressivo inasprimento della tipologia d'esilio, fino all'*extrema ratio* dell'esecuzione capitale. Quando nella realizzazione del *crimen* erano coinvolti più autori, i giudici delle *cognitiones* tendevano a distinguere il grado di responsabilità degli imputati, punendo l'autore principale dell'azione criminale con una forma di esilio più grave e con un'altra proporzionalmente più mite i suoi *comites*.

La pena dell'esilio, infine, poteva anche essere oggetto di remissione o revisione, grazie o a una *restitutio in integrum*, ovvero a una *restitutio indulgentia principis*. La *restitutio in integrum*, di origine repubblicana, era un provvedimento che permetteva di

rilevare la nullità della sentenza e rimuoverne gli effetti, determinando una reviviscenza della situazione anteriore alla *damnatio*, come se quest'ultima non si fosse mai verificata. Le *restitutiones indulgentia principis*, invece, erano atti graziosi dell'imperatore che intervenivano per impedire l'esecuzione della pena o attenuarla, oppure al fine di rimettere la pena in corso di esecuzione. Si trattava di atti a contenuto variabile che solo ove espressamente previsto raggiungevano la piena estensione di una *restitutio in integrum*; nella maggior parte dei casi l'esule era reintegrato soltanto in una parte dei suoi diritti e spesso l'effettiva portata dell'atto necessitava di un chiarimento in via interpretativa con l'aiuto dei *prudentes*.

Il quadro dell'*exilium* romano che si è fin qui cercato di comporre sembra presentare una sua complessiva coerenza ma è comunque importante sottolineare che, per quanto ci si sia sforzati di ricostruire una sistematica degli istituti, in parte forse riuscendoci, è pur sempre vero che non tutte le tessere hanno trovato perfetta collocazione nel variegato mosaico della repressione criminale romana.

L'idea moderna di un sistema teorico e ordinato può aiutare lo studioso contemporaneo a comprendere la realtà giuridica di Roma antica ma non a rappresentarla fedelmente. I Romani avevano un loro proprio modo di concepire e creare il sistema, procedendo in modo graduale e, per certi versi, alluvionale, soprattutto con riferimento alla repressione delle *cognitiones extra ordinem*. Ciò che resta allo storico del diritto è prendere atto dell'immanente diacronia dell'ordinamento, osservando gli istituti nel loro divenire storico e considerandoli sempre come elementi mutevoli, che evolvono seguendo le contingenze politiche e sociali della specifica epoca di riferimento. E, in tal senso, l'*exilium* offre forse uno dei più chiari esempi di questo costante evolversi e svolgersi del sistema repressivo romano.

CONCLUSIONI

APPENDICE

PROSOPOGRAPHIA ROMANI IMPERII EXILIO DAMNATORUM
(145 A.C. – 235 D.C.)

IMPUTATO	ANNO	IMPUTAZIONE	CORTE GIUDICANTE	ESILIO	LUOGO D'ESILIO	RESTITUTIO
1. Caius Plautius	145 a.C.	<i>Perduellio</i>	<i>Iudicium populi</i>	Volontario; <i>aqua et igni interdictio</i>	?	—
2. Publius Popillius Laenas	123 a.C.	<i>lex Sempronia de capite civis</i>	<i>Iudicium populi</i>	Volontario, prima del processo; <i>aqua et igni interdictio</i>	?	Sì (120 a.C.)
3. Caius Porcius Cato	109 a.C.	<i>lex Mamilia de coniuratione Iugurthina</i>	<i>Quaestio extraordinaria</i>	Volontario; dopo il processo; <i>aqua et igni interdictio</i>	Tarragona	—
4. Lucius Opimius	109 a.C.	<i>lex Mamilia de coniuratione Iugurthina</i>	<i>Quaestio extraordinaria</i>	Volontario; dopo la condanna; <i>aqua et igni interdictio</i>	Dyrrachium	—
5. Caius Sulpicius Galba	109 a.C.	<i>lex Mamilia de coniuratione Iugurthina</i>	<i>Quaestio extraordinaria</i>	Volontario; <i>aqua et igni interdictio</i>	?	—
6. Lucius Calpurnius Bestia	109 a.C.	<i>lex Mamilia de coniuratione Iugurthina</i>	<i>Quaestio extraordinaria</i>	Volontario; <i>aqua et igni interdictio</i>	?	—
7. Spurius Postumius Albinus	109 a.C.	<i>lex Mamilia de coniuratione Iugurthina</i>	<i>Quaestio extraordinaria</i>	Volontario; <i>aqua et igni interdictio</i>	?	—
8. Caius Popillius Laenas	107/106 a.C.	<i>Perduellio</i>	<i>Iudicium populi</i>	Volontario; prima del processo; <i>aqua et igni interdictio</i>	Nuceria	—
9. Quintus Fabius Maximus Eburnus	104 a.C.	<i>Parricidium</i>	<i>Iudicium populi</i>	Volontario; dopo la condanna; <i>aqua et igni interdictio</i>	Nuceria	—
10. Cnaeus Mallius Maximus	103 a.C.	<i>Perduellio</i>	<i>Iudicium populi</i>	Volontario; dopo la condanna; <i>aqua et igni interdictio</i>	?	—
11. Quintus Servilius Caepio	103 a.C.	<i>Perduellio</i>	<i>Iudicium populi</i>	Volontario; dopo la condanna; <i>aqua et igni interdictio</i> + confisca dei beni	Smirne	—
12. Titus Albucius	ca. 103 a.C.	<i>Crimen de pecuniis repetundis</i>	<i>Iudicium populi</i>	Volontario; dopo la condanna; <i>aqua et igni interdictio</i>	Atene	—
13. Lucius Licinius Lucullus	102 a.C.	<i>Crimen de pecuniis repetundis</i>	<i>Iudicium populi</i>	Volontario; dopo la condanna; <i>aqua et igni interdictio</i>	Eraclea (?)	—

APPENDICE

14. Caius Servilius	101 a.C.	<i>Perduellio (?)</i>	<i>Iudicium populi</i>	Volontario; dopo la condanna; <i>aqua et igni interdictio</i>	?	—
15. Quintus Caecilius Metellus Numidicus	100 a.C.	<i>Maiestas</i>	<i>Iudicium populi</i>	Volontario; prima del processo; <i>aqua et igni interdictio</i>	Rodi	Sì (99 a.C.)
16. Sextus Titius	98 a.C.	<i>Maiestas</i>	<i>Iudicium populi</i>	Volontario; dopo la condanna; <i>aqua et igni interdictio</i>	?	—
17. Caius Appuleius Decianus	98 a.C.	<i>Maiestas (?)</i>	<i>Iudicium populi</i>	Volontario; dopo la condanna; <i>aqua et igni interdictio</i>	Ponto	—
18. Publius Rutilius Rufus	92 a.C.	<i>Crimen de pecuniis repetundis</i>	<i>Iudicium populi</i>	Volontario; dopo la condanna; <i>aqua et igni interdictio</i>	Asia; Smirne	Rifiutata (82 a.c. ca.)
19. Lucius Calpurnius Bestia	90 a.C.	<i>Maiestas</i>	<i>Quaestio extraordinaria ex lege Varia de maiestate</i>	Volontario; prima del processo; <i>aqua et igni interdictio</i>	?	—
20. Caius Aurelius Cotta	90 a.C.	<i>Maiestas</i>	<i>Quaestio extraordinaria ex lege Varia de maiestate</i>	Volontario; prima della condanna; <i>aqua et igni interdictio</i>	?	Sì (82 a.C.)
21. Mummius (Lucius Memmius?)	90 a.C.	<i>Maiestas</i>	<i>Quaestio extraordinaria ex lege Varia de maiestate</i>	Volontario; dopo la condanna; <i>aqua et igni interdictio</i>	Delfi	—
22. Quintus Varius Severus Hybrida (Sucronensis)	89 a.C.	<i>Maiestas</i>	<i>Quaestio extraordinaria ex lege Varia de maiestate</i>	Volontario? / pena di morte?	—	—
23. Gnaeus Cornelius Dolabella	78 a.C.	<i>Crimen de pecuniis repetundis</i>	<i>Quaestio de pecuniis repetundis</i>	Volontario; dopo la condanna; <i>aqua et igni interdictio</i> + pena pecuniaria di HS 3.000.000 (confisca dei beni)	?	—
24. Statius Albius Oppianicus	74 a.C.	<i>Veneficium</i>	<i>Quaestio de sicariis et veneficis</i>	Volontario; prima della condanna; <i>aqua et igni interdictio</i>	Itinerante	—
25. Caius Licinius Verres	70 a.C.	<i>Crimen de pecuniis repetundis</i>	<i>Quaestio de pecuniis repetundis</i>	Volontario; prima della condanna; <i>aqua et igni interdictio</i> + pena pecuniaria di HS 3.000.000	?	—
26. Caius Manilius (Crispus?)	65 a.C.	<i>Maiestas</i>	<i>Quaestio de maiestate</i>	Volontario; prima della condanna; <i>aqua et igni interdictio</i>	?	—

27. Publius Autronius Paetus	62 a.C.	<i>Vis publica</i>	<i>Quaestio de vi</i>	Volontario; prima della condanna; <i>aqua et igni interdictio</i>	Epiro	—
28. Caius Antonius Hybrida	59 a.C.	<i>Maiestas</i>	<i>Quaestio de maiestate</i>	Volontario; dopo la condanna; <i>aqua et igni interdictio</i>	Cefalonia	Sì (prima del 44 a.C.)
29. Aulus Gabinius	54 a.C.	<i>Crimen de pecuniis repetundis</i>	<i>Quaestio de pecuniis repetundis</i>	<i>Aqua et igni interdictio</i> + confisca dei beni	?	Sì (49 a.C.)
30. Titus Annius Milo	52 a.C.	<i>Vis publica; ambitus</i>	<i>Quaestio de vi; quaestio de ambitu</i>	<i>Aqua et igni interdictio</i> + confisca dei beni	Massalia	—
31. Marcus Aemilius Scaurus	52 a.C.	<i>Ambitus</i>	<i>Quaestio de ambitu</i>	<i>Aqua et igni interdictio</i>	?	—
32. Caius Memmius	52 a.C.	<i>Ambitus</i>	<i>Quaestio de ambitu</i>	<i>Aqua et igni interdictio</i>	Atene	—
33. Publius Plautius Hypsaeus	52 a.C.	<i>Ambitus</i>	<i>Quaestio de ambitu</i>	<i>Aqua et igni interdictio</i>	?	—
34. Titus Munatius Plancus Bursa	tra il 52 a.C. e il 51 a.C.	<i>Vis publica</i>	<i>Quaestio de vi</i>	<i>Aqua et igni interdictio</i>	Ravenna	Sì (49 a.C.)
35. Quintus Pompeius Rufus	51 a.C.	<i>Vis publica</i>	<i>Quaestio de vi</i>	<i>Aqua et igni interdictio</i>	Bauli	—
36. Caius Sempronius Rufus	51 a.C.	<i>Calumnia</i>	<i>Quaestio de vi</i>	<i>Aqua et igni interdictio</i>	?	Sì (49 a.C.)
37. Caius Claudius Pulcher	51 a.C.	<i>Crimen de pecuniis repetundis</i>	<i>Quaestio de pecuniis repetundis</i>	<i>Aqua et igni interdictio</i> + confisca dei beni	?	Sì (44 a.C.)
38. Caius Cornelius Gallus	26 a.C.	<i>Maiestas (impietas in Principem)</i>	Corte del Senato	<i>Renuntiatio amicitiae Principis; aqua et igni interdictio</i> + confisca dei beni. Suicidio.	?	—
39. Vulcacius Moschus	20 a.C.	<i>Veneficium</i>	<i>Quaestio de sicariis et veneficis</i>	<i>Aqua et igni interdictio</i>	Massalia	—

APPENDICE

40. Iulia maior	2 a.C.	<i>Adulterium</i>	Corte imperiale	<i>Relegatio in insulam</i>	Pandateria (successivo trasferimento sulla terraferma)	—
41. Archelaos Herodes	6 d.C.	<i>Maiestas</i>	Corte imperiale	<i>Aqua et igni interdictio in certum locum</i>	Vienne	—
42. Iulia minor	8 d.C.	<i>Adulterium</i>	Corte imperiale	<i>Relegatio in insulam</i>	Tremetum	—
43. Publius Ovidius Naso	8 d.C.	<i>Adulterium</i>	Corte imperiale	<i>Relegatio in certum locum</i>	Tomi	—
44. Cassius Severus (I)	8 d.C.	<i>Maiestas (de famosis libellis)</i>	Corte del Senato	<i>Deportatio in insulam (1° caso)</i>	Creta	—
45. Lucius Valerius Messalla Volesus	13 d.C.	<i>Crimen de pecuniis repetundis (saevitia)</i>	Corte del Senato	<i>Deportatio in insulam</i>	?	—
46. Cassius Patavinus	prima del 14 d.C.	<i>Maiestas (impietas in Principem)</i>	Corte imperiale	<i>Relegatio</i>	?	—
47. Agrippa Postumus	14 d.C. ca.	<i>Adulterium</i>	Corte imperiale	<i>Relegatio in insulam</i>	Planasia	—
48. Appuleia Varrilla	17 d.C.	<i>Maiestas (impietas in Principem); Adulterium</i>	Corte del Senato (<i>maiestas</i>); tribunale domestico (<i>adulterium</i>)	<i>Relegatio</i>	bando da Roma e dall'Italia	—
49. Manlius	17 d.C.	<i>Adulterium</i>	Corte del Senato (?)	<i>Relegatio</i>	bando dall'Italia e dall'Africa (prov. d'origine)	—
50. Rhescuporis	18 d.C.	<i>Maiestas</i>	Corte imperiale	<i>Aqua et igni interdictio in certum locum; ucciso in un tentativo di fuga</i>	Alessandria d'Egitto	—
51. Vistilia	19 d.C.	<i>Adulterium</i>	Corte del Senato (?)	<i>Relegatio in insulam</i>	Serifo	—
52. Decius Mundus	19 d.C.	<i>Adulterium</i>	Corte del Senato	<i>Relegatio</i>	bando da Roma e dall'Italia	—

53. Aemilia Lepida	20 d.C.	<i>Maiestas</i>	Corte del Senato	<i>Aqua et igni interdictio</i> (no confisca del patrimonio)	?	—
54. Antistius Vetus	21 d.C.	<i>Maiestas</i>	Corte del Senato	<i>Deportatio in insulam</i>	« <i>insula neque Macedoniae neque Thraeciae opportuna</i> » (Tac., Ann. 3.38)	—
55. Caius Iunius Silanus	22 d.C.	<i>Crimen de pecuniis repetundis</i> (saevitia)	Corte del Senato	<i>Deportatio in insulam</i>	Cynthus	—
56. Vibius Serenus (I)	23 d.C.	<i>Vis publica</i>	Corte del Senato	<i>Deportatio in insulam</i>	Amorgo	—
57. Gnaeus Lucilius Capito	23 d.C.	<i>Crimen de pecuniis repetundis</i> (saevitia)	Corte del Senato	<i>Aqua et igni interdictio</i>	?	—
58. Sosia Galla	24 d.C.	<i>Maiestas</i>	Corte del Senato	<i>Aqua et igni interdictio</i> + confisca ¼ dei beni	?	—
59. Vibius Serenus (II)	24 d.C.	<i>Maiestas</i>	Corte del Senato	<i>Deportatio in insulam</i>	Amorgo	—
60. Publius Suillius Rufus (I)	24 d.C.	Corruzione	Corte del Senato (?)	<i>Deportatio in insulam</i>	?	Sì (età di Claudio)
61. Firmius Cato	24 d.C.	<i>Calumnia</i>	Corte del Senato	Esilio impedito dal veto dell'imperatore; espulsione dall'ordine senatoriale + infamia	—	—
62. Cassius Severus (II)	24 d.C.	<i>Maiestas</i> (de famosis libellis)	Corte del Senato	<i>Deportatio in insulam</i>	Serifo	—
63. Votienus Montanus Narbonensis	24 d.C.	<i>Maiestas</i> (impietas in Principem)	Corte del Senato	<i>Deportatio in insulam</i>	isole Baleari	—
64. Claudia Aquilia	25 d.C.	<i>Adulterium</i>	Corte del Senato	<i>Aqua et igni interdictio</i>	?	—

APPENDICE

65. Claudia Pulchra	26 d.C.	<i>Adulterium; Maiestas</i>	Corte del Senato (?)	<i>Aqua et igni interdictio</i> (?)	?	—
66. Vipsania Agrippina	29 d.C.	<i>Maiestas</i>	Corte del Senato	<i>Relegatio in insulam</i>	Pandateria	—
67. Nero Iulius Caesar	29 d.C.	<i>Maiestas</i>	Corte del Senato	<i>Deportatio in insulam; suicidio</i>	Ponza	—
68. Attalus (philosophus)	prima del 31 d.C.	<i>Maiestas</i>	<i>Praefectus praetorio</i>	<i>Aqua et igni interdictio</i>	?	—
69. Iunius Gallio	32 d.C.	<i>Maiestas (impietas in Principem)</i>	Corte del Senato (?)	<i>Relegatio</i>	bando da Roma e dall'Italia; successivo confino a Roma	—
70. Sancia	33 d.C.	<i>Maiestas</i>	Corte del Senato	<i>Aqua et igni interdictio</i>	bando da Roma e dall'Italia	—
71. Pompeia Macrina	33 d.C.	<i>Maiestas (impietas in Principem)</i>	Corte del Senato (?)	<i>Aqua et igni interdictio</i>	bando da Roma e dall'Italia	—
72. Cornelius Crispus	34 d.C.	<i>Praevaricatio</i>	Corte del Senato (?)	<i>Deportatio in insulam</i>	bando da Roma e dall'Italia	—
73. Servilius Tuscus	34 d.C.	<i>Praevaricatio</i>	Corte del Senato (?)	<i>Deportatio in insulam</i>	bando da Roma e dall'Italia	—
74. Carsidius Sacerdos	37 d.C.	<i>Adulterium</i>	Corte del Senato	<i>Relegatio in insulam</i>	?	—
75. Decimus Laelius Balbus	37 d.C.	<i>Adulterium</i>	Corte del Senato	<i>Relegatio in insulam</i>	?	—
76. Xeno	prima del 37 d.C.	<i>Maiestas (impietas in Principem)</i>	Corte imperiale	<i>Relegatio in insulam</i>	Cinaria	—
77. Livia Orestilla	37 d.C.	<i>Adulterium</i>	Corte imperiale	<i>Relegatio; ad tempus (due anni)</i>	?	—

78. Caius Calpurnius Piso	37 d.C.	<i>Adulterium</i>	Corte imperiale	<i>Relegatio</i>	?	Sì (41 d.C.)
79. Avillius Flaccus	38 d.C.	<i>Crimen de pecuniis repetundis (saevitia)</i>	Corte imperiale	<i>Deportatio in insulam</i>	Andros	—
80. Carinas Secundus	39 d.C.	<i>Maiestas (impietas in Principem)</i>	Corte imperiale (?)	<i>Relegatio (?)</i>	?	—
81. Agrippina minor	39 d.C.	<i>Adulterium; Maiestas</i>	Corte del Senato	<i>Relegatio in insulam</i>	isole pontine	Sì (età di Claudio)
82. Giulia Livilla (I)	39 d.C.	<i>Adulterium; Maiestas</i>	Corte del Senato	<i>Relegatio in insulam</i>	isole pontine	Sì (età di Claudio)
83. Ofonius Tigellinus	39 d.C.	<i>Adulterium</i>	Corte imperiale (?)	<i>Relegatio</i>	bando da Roma e dall'Italia	Sì (età di Claudio)
84. Antipas Herodes	39 d.C.	<i>Maiestas</i>	Corte imperiale	<i>Aqua et igni interdictio in certum locum</i>	Lugdunum	—
85. Iulia Livilla (II)	41 d.C.	<i>Adulterium; Maiestas (?)</i>	Corte imperiale	<i>In insulam; natura capitale o non capitale non chiara</i>	Pandateria; successiva uccisione	—
86. Lucius Annaeus Seneca	41 d.C.	<i>Adulterium; Maiestas (?)</i>	Corte imperiale	<i>In insulam; natura capitale o non capitale non chiara</i>	Corsica	Sì (età di Nerone; intercessione di Agrippina minor)
87. Asinius Gallus	46 d.C.	<i>Maiestas</i>	Corte imperiale	<i>Aqua et igni interdictio</i>	?	—
88. Iunia Calvina	tra il 48 e il 49 d.C.	Incesto	Corte imperiale (?)	<i>Relegatio</i>	bando da Roma e dall'Italia	Sì (età di Nerone)
89. Lolliia Paulina	49 d.C.	<i>Maiestas</i>	Corte imperiale	<i>Aqua et igni interdictio</i>	bando da Roma e dall'Italia	—
90. Iunius Lupus	51 d.C.	<i>Calumnia</i>	Corte imperiale	<i>Aqua et igni interdictio</i>	bando da Roma e dall'Italia	—

APPENDICE

91. Furius Camillus Scribonianus	52 d.C.	<i>Maiestas</i>	Corte del Senato (?)	<i>Aqua et igni interdictio</i>	?	—
92. Iunia Silana	55 d.C.	<i>Maiestas</i>	Corte imperiale (?)	<i>Aqua et igni interdictio</i>	?	—
93. Iturius	55 d.C.	<i>Maiestas</i>	Corte imperiale (?)	<i>Relegatio</i>	?	—
94. Calvisius	55 d.C.	<i>Maiestas</i>	Corte imperiale (?)	<i>Relegatio</i>	?	—
95. Paetus	55 d.C.	<i>Calumnia</i>	Corte imperiale (?)	<i>Aqua et igni interdictio</i>	?	—
96. Publius Suillius Rufus (II)	tra il 57 e il 58 d.C.	<i>Calumnia</i>	Corte imperiale	<i>Deportatio in insulam</i>	isole Baleari	—
97. Octavius Sagitta	58 d.C.	Omicidio	Corte del Senato	<i>Deportatio in insulam</i>	?	—
98. Livineius Regulus (<i>et al.</i>)	59 d.C.	<i>Vis publica</i>	Corte del Senato	<i>Aqua et igni interdictio</i>	?	—
99. Lucius Vibius Secundus	60 d.C.	<i>Crimen de pecuniis repetundis (saevitia)</i>	Corte del Senato	<i>Relegatio</i>	bando da Roma e dall'Italia	—
100. Valerius Fabianus; Marcus Antonius Primus; Vinicius Rufinus; Terentius Lentinus	61 d.C.	Falso testamentario	Corte del Senato	<i>Aqua et igni interdictio</i>	bando da Roma e dall'Italia	Sì, per Marco Antonio Primo (età di Galba)
101. Valerius Ponticus	61 d.C.	<i>Praevaricatio</i>	Corte del Senato	<i>Aqua et igni interdictio</i>	bando da Roma e dall'Italia, e dalla provincia di Bitinia e Ponto (prov. d'origine)	—
102. Antistius Sosianus	62 d.C.	<i>Maiestas (de famosis libellis)</i>	Corte del Senato	<i>Deportatio in insulam</i>	?	—

103. Claudia Octavia	62 d.C.	<i>Adulterium</i>	Corte imperiale	<i>Relegatio in insulam; successiva uccisione</i>	Pandateria	—
104. Anicetus	62 d.C.	<i>Adulterium</i>	Corte imperiale	<i>Relegatio in insulam</i>	Sardegna	—
105. Aulus Didius Gallus Fabricius Veiento	62 d.C.	<i>Maiestas (de famosis libellis)</i>	Corte imperiale	<i>Relegatio (?)</i>	bando da Roma e dall'Italia	—
106. Lucius Annaeus Cornutus	65 d.C.	<i>Maiestas (impietas in Principem)</i>	Corte imperiale	<i>Relegatio in insulam</i>	?	—
CONGIURA PISONIANA	65 d.C.	<i>Maiestas</i>	Corte imperiale			
107. Novius Priscus				<i>Aqua et igni interdictio</i>	?	—
108. Artoria Flaccilla (?)				<i>Aqua et igni interdictio (?)</i>	?	—
109. Glitius Gallus				<i>Aqua et igni interdictio</i>	?	—
110. Egnatia Maximilla (?)				<i>Aqua et igni interdictio (?)</i>	?	—
111. Annius Pollius				<i>Aqua et igni interdictio</i>	?	—
112. Rufrius Crispinus				<i>Deportatio in insulam</i>	Sardegna	—
113. Musonius Rufus				<i>Deportatio in insulam</i>	Giaro	—
114. Verginius Flavius				<i>Deportatio in insulam</i>	?	—
115. Cluvidienus Quietus				<i>Deportatio in insulam</i>	isola del Mar Egeo	—

APPENDICE

116. Iulius Agrippa				<i>Deportatio in insulam</i>	isola del Mar Egeo	—
117. Blitius Catulinus				<i>Deportatio in insulam</i>	isola del Mar Egeo	—
118. Petronius Priscus				<i>Deportatio in insulam</i>	isola del Mar Egeo	—
119. Iulius Altinus				<i>Deportatio in insulam</i>	isola del Mar Egeo	—
120. Caesennius Maximus				<i>Aqua et igni interdictio</i>	bando da Roma e dall'Italia	—
121. Caedicia				<i>Aqua et igni interdictio</i>	bando da Roma e dall'Italia	—
122. Caius Cassius Longinus	65 d.C.	<i>Maiestas</i>	Corte del Senato	<i>Deportatio in insulam</i>	Sardegna	—
123. Lucius Iunius Silanus Torquatus	65 d.C.	<i>Maiestas</i>	Corte del Senato	<i>Deportatio in insulam</i> ; successivo trasferimento a Ostia; imprigionamento a Barium; uccisione.	Naxos	—
124. Pammenes	prima del 66 d.C.	<i>Maiestas</i>	Corte del Senato	<i>Deportatio in insulam</i>	?	—
125. Cassius Asclepiodotus	66 d.C.	<i>Maiestas</i>	Corte imperiale (?)	<i>Aqua et igni interdictio</i>	bando da Roma e dall'Italia (?)	Sì (età di Galba)
126. Caius Helvidius Priscus (I)	66 d.C.	<i>Maiestas</i>	Corte imperiale	<i>Aqua et igni interdictio in certum locum</i>	Apollonia	Sì (età di Galba)
127. Quintus Paconius Agrippinus	66 d.C.	<i>Maiestas</i>	Corte imperiale	<i>Aqua et igni interdictio</i>	bando da Roma e dall'Italia	—
128. Antonius Flamma	70 d.C.	<i>Crimen de pecuniis repetundis (saevitia)</i>	Corte del Senato	<i>Aqua et igni interdictio</i>	bando da Roma e dall'Italia (?)	—

129.Hostilianus (philosophus)	71 d.C.	<i>Maiestas</i>	Corte del Senato	<i>Deportatio in insulam</i>	?	—
130.Demetrius (philosophus)	71 d.C.	<i>Maiestas</i>	Corte del Senato	<i>Deportatio in insulam</i>	?	—
131.Caius Helvidius Priscus (II)	prima del 75 d.C.	<i>Maiestas (impietas in Principem)</i>	Corte imperiale	<i>Relegatio; successiva uccisione</i>	?	—
132.Mettius Pomposianus	91 d.C.	<i>Maiestas</i>	Corte imperiale	<i>Deportatio in insulam; successiva uccisione</i>	Corsica	—
133.Marius Acilius Glabrio	91 d.C.	<i>Maiestas</i>	Corte imperiale	<i>Aqua et igni interdictio o deportatio in insulam; uccisione nel 95 d.C.</i>	?	—
134.Cornelius Salvidienus Orfitus	93 d.C.	<i>Maiestas</i>	Corte imperiale	<i>Deportatio in insulam</i>	?	—
135.Lucius Minucius Rufus	93 d.C.	<i>Maiestas</i>	Corte imperiale	<i>Deportatio in insulam</i>	?	—
136.Marcus Cocceius Nerva	93 d.C.	<i>Maiestas</i>	Corte imperiale	<i>Aqua et igni interdictio in certum locum</i>	Taranto	Sì
137.Fannia	tra il 93 e il 94 d.C.	<i>Maiestas (impietas in Principem)</i>	Corte del Senato (?)	<i>Aqua et igni interdictio</i>	bando da Roma e dall'Italia (?)	—
138.Flavia Domitilla	95 d.C.	<i>Maiestas</i>	Corte imperiale (?)	<i>Deportatio in insulam</i>	Pandateria	—
139.Valerius Licinianus	tra l'89 d.C. e il 91 d.C.	<i>Incestum (cum Vestale)</i>	Corte imperiale (<i>princeps</i> in qualità di <i>pontifex maximus</i>)	<i>Aqua et igni interdictio in certum locum</i>	primo luogo sconosciuto; successivo trasferimento in Sicilia	—
140.Caius Calpurnius Crassus Frugi Licinianus (I)	97 d.C.	<i>Maiestas</i>	Corte imperiale	<i>Aqua et igni interdictio in certum locum</i>	Taranto	Sì (età di Traiano)
141.Marius Priscus	98 d.C.	<i>Crimen de pecuniis repetundis (saevitia)</i>	Corte del Senato	<i>Aqua et igni interdictio</i>	bando da Roma e dall'Italia	—

142.Flavius Marcianus	98 d.C.	<i>Crimen de pecuniis repetundis (saevitia);</i> complice di Mario Prisco	Corte del Senato	<i>Aqua et igni interdictio</i>	bando da Roma e dall'Italia e dall'Africa (prov. d'origine)	—
PROCESSI CORRELATI AL PROCESSO VS. CECILIO CLASSICO (procos. Betica)	98 d.C.					
143.Baebius Probus		<i>Crimen de pecuniis repetundis;</i> complice di Cecilio Classico	Corte del Senato	<i>Relegatio; ad tempus</i> (cinque anni)	?	—
144.Fabius Hispanus		<i>Crimen de pecuniis repetundis;</i> complice di Cecilio Classico	Corte del Senato	<i>Relegatio; ad tempus</i> (cinque anni)	?	—
145.Stilonius Priscus		<i>Crimen de pecuniis repetundis;</i> complice di Cecilio Classico	Corte del Senato	<i>Relegatio; ad tempus</i> (due anni)	bando da Roma e dall'Italia	—
146.Altri complici di Cecilio Classico		<i>Crimen de pecuniis repetundis</i>	Corte del Senato	<i>Relegatio; quidam in perpetuum, quidam ad tempus</i>	bando da Roma e dall'Italia	—
147.Norbanus Licinianus	tra il 98 e il 99 d.C.	<i>Praevaricatio; crimen de pecuniis repetundis;</i> complice di Cecilio Classico	Corte del Senato	<i>Relegatio in insulam</i>	?	—
148.Montanius Atticinus	107 d.C.	<i>Calumnia</i>	Corte del Senato	<i>Relegatio in insulam</i>	?	—
149.Gallitta	109 d.C.	<i>Adulterium</i>	Corte imperiale	<i>Relegatio</i> + confisca di 1/3 dei beni e di 1/2 della dote	?	—
150.un centurione (amante di Gallitta)	109 d.C.	<i>Adulterium</i>	Corte imperiale	<i>Relegatio</i>	bando da Roma e dall'Italia (?)	—
151.Caius Calpurnius Crassus Frugi Licinianus (II)	tra il 110 e il 111 d.C.	<i>Maiestas</i>	Corte imperiale (?)	<i>Deportatio in insulam;</i> ucciso in un tentativo di fuga	?	—

152. Marius Euaristus	prima del 138 d.C.	Omicidio	Cognitio del governatore provinciale (proconsole della Betica)	<i>Relegatio; ad tempus</i> (cinque anni)	bando da Roma e dall'Italia, e dalla provincia della Betica	—
153. Statius Rufinus	tra il 161 d.C. e il 169 d.C.	?	Cognitio del <i>praefectus Urbi</i>	<i>Relegatio; ad tempus</i> (tre anni)	bando da Roma e dall'Italia (?)	—
154. Avidius Heliodorus (filius C. Avidii Cassii, usurpator)	175 d.C.	<i>Maiestas</i>	Corte imperiale	<i>Deportatio in insulam</i>	?	—
155. Calvisius Statianus (comes C. Avidii Cassii, usurpator)	175 d.C.	<i>Maiestas</i>	Corte imperiale	<i>Relegatio in insulam</i> ; no confisca del patrimonio	?	—
156. Tiridates	tra il 161 e il 180 d.C.	<i>Maiestas</i>	Corte imperiale	<i>Aqua et igni interdictio in certum locum</i>	Britannia	—
157. Ariogaesus	dopo il 173 d.C.	<i>Maiestas</i>	Corte imperiale	<i>Aqua et igni interdictio in certum locum</i>	Alessandria d'Egitto	—
158. Annia Aurelia Galeria Lucilla Augusta	tra il 181 e il 182 d.C.	<i>Maiestas</i>	Corte imperiale	<i>Relegatio in insulam</i> ; successiva uccisione	Capri	—
159. Bruttia Crispina Augusta	tra il 181 e il 182 d.C.	<i>Adulterium</i>	Corte imperiale	<i>Relegatio in insulam</i> ; successiva uccisione	Capri	—
160. Aemilius Iuncus	183 d.C.	<i>Maiestas</i>	Corte imperiale (?)	<i>Exilium capitale</i>	?	—
161. Marcus Atilius Severus	183 d.C.	<i>Maiestas</i>	Corte imperiale (?)	<i>Exilium capitale</i>	?	—
PROCESSI CORRELATI ALLA CONGIURA DI GAIO FULVIO PLAUZIANO VS. SETTIMIO SEVERO	205 d.C.	<i>Maiestas</i>	Corte imperiale			
162. Caius Fulvius Plautius Hortensianus				<i>Deportatio in insulam</i>	Lipari	—

APPENDICE

163. Publia Fulvia Plautilla Augusta				<i>Deportatio in insulam</i>	Lipari	—
164. Aelius Coeranus				<i>Deportatio in insulam</i>	?	Sì (212 d.C. ca.)
165. Marcus Claudius Agrippa	tra il 193 e il 211 d.C.	<i>Maiestas (impietas in Principem)</i>	Corte imperiale	<i>Relegatio in insulam</i>	?	Sì (età di Caracalla)
166. Sempronius Rufus	tra il 193 e il 211 d.C.	<i>Maiestas</i>	?	<i>Deportatio (?) Relegatio (?) in insulam</i>	?	Sì (età di Caracalla)
167. Sulpicius Arrenianus	217 d.C.	<i>Calumnia</i>	Corte del Senato	<i>Deportatio in insulam</i>	?	—
168. Iulius	217 d.C.	<i>Calumnia</i>	Corte del Senato	<i>Deportatio in insulam</i>	?	—
169. Manilius	217 d.C.	<i>Calumnia</i>	Corte del Senato	<i>Deportatio in insulam</i>	?	—
170. Lucius Lucilius Priscillianus	217 d.C.	<i>Calumnia</i>	Corte del Senato	<i>Deportatio in insulam</i>	?	—

INDICE DELLE FONTI

I. FONTI DI TRADIZIONE MANOSCRITTA

AMMIANUS MARCELLINUS

Rerum gestarum libri XXXI

Ed. J.C. Rolfe, Cambridge (MA), I-III,
1939-1950

17.4.5 119³⁵⁸

APPIANUS ALEXANDRINUS

Ῥωμαϊκά (*Historia Romana*)

Edd. P. Viereck et A.G. Roos, Leipzig,
1962²

Bellum Civile

1.1.3 21⁴⁵; 23⁵²

1.1.3 ss. 17²⁹

1.4.29 ss. 42¹¹⁰

1.4.31 42

1.9.35 15¹⁹

1.37 111³³⁷

2.15 69²⁰³

2.21-22 73²¹⁸

2.23 73²¹⁷

2.23.87 71²¹²

2.24 72; 72²¹³; 72²¹⁴; 72²¹⁵;
72²¹⁶; 73²¹⁸; 74²²¹; 89²⁶⁸

3.246 17²⁹

De rebus Hispaniensibus

64

De bello Mithridatico

97 65¹⁹¹

ASCONIUS PEDANIUS, QUINTUS

Orationum Ciceronis quinque enarratio

Ed. A.C. Clark, Oxford, 1907

10 101³²⁷

19 111³³⁷

22 111³³⁷

26 60¹⁶⁴; 61¹⁶⁷

30 72²¹⁵

30-56 73²¹⁸

37 73²¹⁷

45 65¹⁹⁰

46 69²⁰³

54 73²¹⁷

59 111³³⁷

60 65¹⁸⁹; 65¹⁹¹; 66¹⁹⁴

64-65 65¹⁹⁰

65 65¹⁹¹

69 68²⁰⁰

73 111³³⁷

74 61¹⁶⁷

76 65¹⁹⁰

79 111³³⁷

87 101³⁰³

88 68²⁰⁰

ATHENAGORAS

Πρεσβεία περί των Χριστιανών (*Legatio pro Christianis*)

Ed. M. Marcovich, Berlin-Boston, 1990

12.547 108³²⁷

Basilica

Ed. G.E. Heimbach, Leipzig, 1833-1870;

Edd. H. Scheltema, N. Van der Wal, Amsterdam, 1955-1988

60.52.8.10 Hb. (= 60.52.8.10 Schel.)

268⁹⁶⁶

60.54.14 Hb. (= 60.54.13 Schel.)

238⁸⁸⁴; 245⁹⁰³; 265⁹⁶⁰; 284¹⁰⁰³

60.54.15 Hb. (= 60.54.14 Schel.)

241⁸⁹⁶; 249⁹¹⁷; 281⁹⁹⁶

60.54.16 Hb. (= 60.54.15 Schel.)

263⁹⁵⁷

60.54.17 Hb. (= 60.54.16 Schel.)

266⁹⁶¹

60.54.18 Hb. (= 60.54.17 Schel.)

238⁸⁸⁴

60.54.19 Hb. (= 60.54.18 Schel.)

271⁹⁷⁴

CAESAR, CAIUS IULIUS

Commentarii de bello civili

Ed. A. Klotz, Leipzig, 1969

3.11 288¹⁰¹²

CASSIUS DIO COCCEIANUS, LUCIUS

Ῥωμαϊκή ἱστορία (*Historiae romanae*)

Ed. Ph. Boissevain, I-III, Groningae, 1900²

36.38.1 68²⁰⁰

36.42.1-3 65¹⁹⁰

36.42-44 65¹⁹¹

36.44.1-2 65¹⁸⁹

37.25 288¹⁰¹¹

37.27 34⁸⁴

37.29.1 67¹⁹⁶; 67¹⁹⁸

37.39.3 101³⁰³

38.7.2 42¹¹⁰

38.10.1-4 101³⁰³

38.14.4 69²⁰⁴

38.14-17 69²⁰³

38.16.4 108³²⁷

38.17 90²⁷⁵

38.18-29 11⁶

39.37 74²¹⁹

39.63 89²⁶⁸

40.53.1 72²¹⁵

40.54.1-3 74²²¹

40.54-55.1 73²¹⁸

40.55 76²²⁵; 76²²⁶

40.55.1 76²²⁸; 76²²⁹

46.8.1 89²⁶⁸

48.25.1 111³³⁷

51.17.1 122³⁷⁰

51.19.7 95²⁸⁴

51.26.5 101³⁰³

53.13.6-7 276⁹⁹⁰

INDICE DELLE FONTI

53.23.5	120 ³⁶¹	57.6	143 ⁴⁶²
53.23.5-7	119 ³⁵⁸ ; 120 ³⁶⁰	57.15.4-5	177 ⁶⁰⁵
53.23.6	121 ³⁶⁷	57.15.7-9	177 ⁶⁰⁷
53.23.7	120 ³⁶³	57.15.8	178; 178 ⁶¹⁰
53.24.1-3	122 ³⁶⁹	57.20.4	204 ⁷³⁰
53.25.1	168 ⁵⁷⁹	57.22.5	267 ⁹⁶⁴
54.3.4-8	117 ³⁵³	57.23.4	217 ⁸⁰⁸ ; 217 ⁸⁰⁹
54.9.1	169 ⁵⁸⁰	58.18.3 ss.	132 ⁴⁰⁸
54.10.1	224 ⁸⁴⁵	58.18.4	132 ⁴⁰⁹
54.10.6	224 ⁸⁴⁵	58.22-25	150 ⁴⁹⁴
54.10.5-7	186 ⁶⁴⁸	58.27.2-5	201 ⁷¹⁹
54.30.1	186 ⁶⁴⁸	59.3.6	201 ⁷²³ ; 202 ⁷²⁵ ; 213
55.10	195 ⁶⁸⁹	59.8.7 ss.	153 ⁵¹¹
55.10.12-16	189 ⁶⁵⁸	59.22.5-9	201 ⁷²³
55.10.14	189 ⁶⁶² ; 191 ⁶⁶⁷	59.22.8	202
55.14-22	134 ⁴¹⁷ ; 152 ⁵⁰⁵	59.23	201 ⁷²³
55.18.1	134 ⁴²⁰	59.23.9	201 ⁷²³
55.18.2	135 ⁴²¹	60.8.5	203 ⁷²⁷ ; 204 ⁷³³ ; 205 ⁷³⁴
55.18.3	135 ⁴²²	60.27.5	151 ⁵⁰¹ ; 151 ⁵⁰² ; 152 ⁵⁰⁶
55.18.5	134 ⁴¹⁸	60.28.1	152 ⁵⁰⁴
55.19.4	134 ⁴¹⁹	60.32	180 ⁶²⁰
55.26-27.1	124 ³⁷⁴	60.33.3b	180 ⁶²³
55.27.1	124 ³⁷⁵	61.10	203 ⁷²⁷
55.27.2-3	124 ³⁷⁶	62.13.1	206 ⁷⁴¹
55.27.6	95 ²⁸⁵ ; 171 ⁵⁸⁶	62.26.2	158 ⁵³⁹
55.32	108 ³²⁵	62.24.1	154 ⁵¹³
55.32.2	195 ⁶⁹³	62.27	157 ⁵³⁶ ; 158 ⁵³⁷
56.25.5	176	62.27.4	154 ⁵²¹
56.27.2	101 ³⁰² ; 102 ³⁰⁵ ; 102 ³⁰⁶	62.29.3	133 ⁴¹⁶
56.27.2-3	267 ⁹⁶⁴	63.2.3	277 ⁹⁹¹
56.27.3	102 ³⁰⁷ ; 102 ³⁰⁸ ; 103 ³⁰⁹	65.1.4	182 ⁶³⁴
57.1	143 ⁴⁶²	65.9.2	183 ⁶³⁵

65.9.3	230 ⁸⁷⁷	CICERO, MARCUS TULLIUS
65.12.2-3	183 ⁶³⁶	I. Orationes
65.13	183 ⁶³⁶	<i>De domo sua</i>
66.12	157 ⁵³² ; 157 ⁵³⁴	Ed. N.H. Watts, Cambridge (MA), 1923
66.13.2	213; 154 ⁵²¹ ; 183 ⁶³⁶	23 88 ²⁶⁷
67.12.2-5	159 ⁵⁵⁰	41 101 ³⁰³
67.12.3	159 ⁵⁴⁹	42 70 ²⁰⁷
67.14.1-2	147 ⁴⁸⁴	45 34 ⁸⁴
67.14.3	158 ⁵⁴⁶	47 90 ²⁷⁵
67.16.3	183 ⁶³⁹	50 90 ²⁷⁵
68.16.2	160 ⁵⁵⁴	50-51 70 ²⁰⁷
71.14.1-2	174 ⁶⁰⁰	77-78 80 ²³⁶
71.14.2	174 ⁶⁰¹	78 43
71.28	165 ⁵⁶⁹	82 70 ²⁰⁶
72.4.6	207 ⁷⁴⁷	83 70 ²⁰⁷ ; 70 ²⁰⁸ ; 90 ²⁷⁵
72.22-29	165 ⁵⁶⁶	84-85 81
72.27-29	165 ⁵⁶⁸	85 70; 70 ²⁰⁷ ; 81; 81 ²⁴³ ; 82 ²⁴⁴
73.5.1-2	165 ⁵⁷²	96 108 ³²⁷
73.5.2	289 ¹⁰¹⁸	
73.9.1-2	165 ⁵⁷²	<i>De lege agraria</i>
76.5.3-5	166 ⁵⁷⁶	Ed. J.H. Freese, Cambridge (MA), 1930
77.1.1	166 ⁵⁷⁴	II, 4.10 288 ¹⁰¹¹
77.3.3	166 ⁵⁷⁶	
78.21.2-3	212 ⁷⁸⁶	<i>De provinciis consularibus</i>
78.21.2-5	212	Ed. R. Gardner, Cambridge (MA), 1958
78.21.3	213 ⁷⁸⁹	4.7 88 ²⁶⁷
78.21.3-5	212 ⁷⁸⁸	
78.21.5	213 ⁷⁹⁰	<i>In Catilinam</i>
		Ed. MacDonald, Cambridge (MA), 1976
		I, 11.28 85 ²⁵⁵
		I, 13 108 ³²⁷
		I, 20 108 ³²⁷

IV, 5.10 85²⁵⁵

In Pisonem

Ed. N.H. Watts, Cambridge (MA), 1931

16 69²⁰³
23 88²⁶⁷
29-30 70²⁰⁷
30 69²⁰³
37 88²⁶⁷
50 59¹⁵⁹; 88²⁶⁷; 111³³⁷
90 88²⁶⁷

In Vatinius testem

Ed. R. Gardner, Cambridge (MA), 1958

27-28 101³⁰³
29 88²⁶⁷

In Verrem

Ed. L.H.G. Greenwood, Cambridge (MA), I-II, 1928-1935

I, 4.12 59¹⁵⁹; 111³³⁷
I, 11 61¹⁶⁷
II, 1.41-44 61¹⁶⁷
II, 1.77 61¹⁶⁷; 89²⁶⁹
II, 1.95 89²⁷¹
II, 1.95-100 61¹⁶⁷
II, 1.98 61¹⁶⁷; 89²⁷⁰
II, 2.109 289¹⁰¹⁶
II, 2.123 168⁵⁷⁹
II, 3.177 61¹⁶⁷
II, 5.6.12-13 288¹⁰¹¹
II, 5.163 33⁸²

Philippicae

Ed. D.R. Shackleton Bailey, Cambridge (MA), I-II, 2010²

1.8.19 111³³⁷
1.9.23 114³⁴⁴
2.56 101³⁰³
2.98-99 101³⁰³
6.10 76²²⁵; 76²²⁶
11.5.11 288¹⁰¹²
11.18 65¹⁹¹
13.27 76²²⁵; 76²²⁶
23.56 289¹⁰¹⁶
26.114 13¹¹

Pro Balbo

Ed. R. Gardner, Cambridge (MA), 1958

27 35⁸⁵
28 35⁸⁵; 86²⁵⁶; 87²⁶⁵
28-29 79²³⁵
35 36⁹¹

Pro Caecina

Ed. H. Grose Hodge, Cambridge (MA), 1927

98 35⁸⁵; 36⁹¹; 68; 68²⁰¹; 79
100 11⁶; 17²⁷; 78²³³; 79;
105³¹⁷

Pro Caelio

Ed. R. Gardner, Cambridge (MA), 1958

9 189⁶⁶³

INDICE DELLE FONTI

11	189 ⁶⁶³	97	59 ¹⁵⁹ ; 111 ³³⁷
15	101 ³⁰³	98	289 ¹⁰¹⁶
47	101 ³⁰³ ; 207 ⁷⁵⁰	104	59 ¹⁶⁰
74	101 ³⁰³	105	63 ¹⁷⁶ ; 80 ²⁴⁰
78	101 ³⁰³	116	62 ¹⁷³

Pro Cornelio

Ed. J.W. Crawford et A.R. Dyck,
Cambridge (MA), 2024

1, fr. 8-10 65¹⁹⁰

1, fr. 16 65¹⁹⁰; 65¹⁹¹

1, fr. 47 65¹⁹⁰

151	85 ²⁵⁵
169-175	63 ¹⁷⁶ ; 80 ²⁴⁰
170	63 ¹⁷⁸ ; 63 ¹⁷⁹ ; 63 ¹⁸⁰
171	64 ¹⁸¹
175	64 ¹⁸² ; 81 ²⁴¹
178	63 ¹⁷⁶ ; 80 ²⁴⁰
189	63 ¹⁷⁶ ; 80 ²⁴⁰

Pro C. Rabirio perduellionis reo

Ed. H. Grose Hodge, Cambridge (MA),
1927

8 88²⁶⁷

9 59¹⁶⁰

11 59¹⁶⁰; 61¹⁶⁹

12 85²⁵⁵; 88²⁶⁷

Pro Flacco

Ed. MacDonald, Cambridge (MA), 1976

5 101³⁰³

49 289¹⁰¹⁶

95 101³⁰³

Pro Milone

Ed. N.H. Watts, Cambridge (MA), 1931

6.15 73²¹⁷

26.70 73²¹⁷

29.79 73²¹⁷

29.101 73²¹⁷; 74²²¹

29.104 75²²²

29.104-105 73²¹⁷

Pro Cluentio

Ed. H. Grose Hodge, Cambridge (MA),
1927

19-20 63¹⁷⁶; 80²⁴⁰

46 63¹⁷⁷

46-61 63¹⁷⁶; 80²⁴⁰

60 63; 63¹⁷⁸

73-76 63¹⁷⁸

73-78 63¹⁷⁶; 80²⁴⁰

86 63¹⁷⁶; 80²⁴⁰

96 289¹⁰¹⁶

Pro Murena

Ed. MacDonald, Cambridge (MA), 1976

34 65¹⁹¹

46	68 ²⁰⁰	29	108 ³²⁷
47	65 ¹⁹⁰ ; 67 ¹⁹⁶	53-54	69 ²⁰³
89	35 ⁸⁵ ; 67 ¹⁹⁶ ; 67 ¹⁹⁷	69	70 ²⁰⁷
		135	88 ²⁶⁷

Pro Plancio

Ed. N.H. Watts, Cambridge (MA), 1923

36-48	74 ²¹⁹
83	67 ¹⁹⁶ ; 67 ¹⁹⁷
97	70 ²⁰⁷

Pro Rabirio Postumo

Ed. N.H. Watts, Cambridge (MA), 1931

8	89 ²⁶⁸
11	89 ²⁷⁰
21	89 ²⁶⁸
30	89 ²⁶⁸
34	89 ²⁶⁸
38	89 ²⁶⁸

Pro Sestio Roscio Amerino

Ed. J.H. Freese, Cambridge (MA), 1930

15	108 ³²⁵
70-72	44 ¹¹²

Pro Scauro

Ed. N.H. Watts, Cambridge (MA), 1931

3	111 ³³⁷
45	61 ¹⁶⁷

Pro Sestio

Ed. R. Gardner, Cambridge (MA), 1958

25	69 ²⁰³
----	-------------------

Pro Sulla

Ed. MacDonald, Cambridge (MA), 1976

40-42	70 ²⁰⁷
63	288 ¹⁰¹¹

Pro Tullio

Ed. H. Grose Hodge, Cambridge (MA), 1927

47	29 ⁷⁴
----	------------------

II. Epistulae

Ad Atticum

Ed. D.R. Shackleton Bailey, I-IV, Cambridge (MA), 1999

2.2.3	101 ³⁰³
3.12	70 ²⁰⁷
3.15	70 ²⁰⁷
3.15.5	69 ²⁰³
3.23	70 ²⁰⁷
4.17.5	72 ²¹³
5.8.2-3	73 ²¹⁸ ; 90 ²⁷³
5.10	88 ²⁶⁷
6.4.3	73 ²¹⁸
6.5.1-2	73 ²¹⁸
10.4.8	71 ²¹²
10.8.3	89 ²⁶⁸
13.49.1	71 ²¹²

16.21 88²⁶⁷

Ad familiares

Ed. D.R. Shackleton Bailey, I-II,
Cambridge (UK), 1977

1.9.11 65¹⁹¹

2.17 88²⁶⁷

3.11.2 111³³⁷

3.11.12 59¹⁵⁹

5.17.3 11⁶

5.20 88²⁶⁷

7.2.2-4 76²²⁵

8.1.4 76²²⁵; 76²²⁸; 76²³⁰

8.2.1 74²¹⁹

8.3.3 289¹⁰¹⁶

8.8.2 88²⁶⁷

8.8.3 88²⁶⁷; 289¹⁰¹⁶

10.32.5 119³⁵⁸

11.16.2 108³²⁷

11.22.1 88²⁶⁷

12.29.1 108³²⁷

13.1.1 72²¹⁴

14.4.2 70²⁰⁷

Ad Quintum fratrem

Ed. D.R. Shackleton Bailey, Cambridge
(MA), 2002

3.1.15 89²⁶⁸

3.2.2 89²⁶⁸

III. Opera rhetorica

De inventione

Ed. E. Ströbel, Leipzig, 1915

2.19.58-59 62¹⁷⁴

Topica

Ed. H.M. Hubber, Cambridge (MA),
1968

4.18 247⁹⁰⁹

4.20 253⁹²⁹

6.29 247⁹⁰⁹

De oratore

Ed. K. Kumaniecki, Leipzig, 1969

1.102 65¹⁹¹

1.177 26⁶⁶; 34⁸⁴; 35⁸⁷

2.125 87²⁶⁵

IV. Opera philosophica

Brutus

Ed. E. Malcovati, Leipzig, 1965

53 13¹¹

98 189⁶⁶³

113 60¹⁶⁴

135 87²⁶⁵

205 111³³⁷

304-305 111³³⁷

De divinatione

Ed. W. Ax, Leipzig, 1987

1.97 30⁷⁶

De republica

Ed. K. Ziegler, Leipzig, 1945

1.43 167⁵⁷⁷

2.46 14¹⁵

2.53-54 33⁸²

2.54 33⁸²

De officiis

Ed. W. Miller, Cambridge (MA), 1985

1.138 72²¹³

3.31 108³²⁵

Paradoxa stoicorum

Ed. H. Rackham, Cambridge (MA),

1942

4.31 82

Tusculanae disputationes

Ed. M. Pohlenz, Leipzig, 1976

2.24.57 111³³⁷

3.34.81 11⁶

5.36.105 11⁶

5.37.109 11⁶

[CICERO, MARCUS TULLIUS]

Rhetorica ad Herennium

Ed. H. Caplan, Cambridge (MA), 1954

1.24 87²⁶⁵

2.17 59¹⁵⁹; 111³³⁷

2.45 288¹⁰¹²; 289¹⁰¹⁶

Codex Theodosianus

Ed. Th. Mommsen, Berolini, 1903³

1.2.1 292¹⁰²⁵

4.6.3 pr. 105³¹⁷

9.16.4 184⁶⁴³

9.16.6 178⁶⁰⁹; 184⁶⁴³

9.16.8 184⁶⁴³

9.16.12 184⁶⁴³

9.27 88²⁶⁷

9.40.13 204⁷³⁰

9.42.1 258⁹⁴⁰

9.42.24 272⁹⁷⁷

9.43.1 291; 292¹⁰²⁵; 293

9.43.1 pr. 296¹⁰³⁴

9.43.1.3 292¹⁰²⁵

Collatio legum Mosaicarum et Romanarum

Ed. G. Baviera, in *FIRA II*, Florentiae, 1940², 541 ss.

1.3.1 50¹³⁰

1.7.2 109³³⁴

1.11.1-4 228⁸⁶³

1.11.1 228⁸⁶³

1.11.2 228⁸⁶⁴; 228⁸⁶⁵

1.11.3 228⁸⁶⁶

4.2.3 187⁶⁵³

4.4.1 186⁶⁵²

7.4.2 109³³⁴

9.2.2 289¹⁰¹⁵; 291¹⁰²²

11.7.4 204⁷³⁰

12.2.1 109³³⁴

INDICE DELLE FONTI

12.3.1	109 ³³⁴	1.16.7.2	278 ⁹⁹³
13.3.2	109 ³³⁴	1.17.1	123 ³⁷¹
14.2.2	109 ³³⁴	1.18.6.8	276 ⁹⁹⁰
15.2.1	177 ⁶⁰⁷ ; 178; 178 ⁶¹⁰	1.19.3 pr.-2	56 ¹⁴⁶
		2.4.10.2	253 ⁹²⁸
<i>Corpus Iuris Civilis</i>		2.4.10.6	249 ⁹¹⁶ ; 253 ⁹²⁸ ; 295
<i>Institutiones</i>		3.1.1.9	289 ¹⁰¹⁵
Ed. P. Krüger, Berolini, 1877 ⁹		3.1.1.10	291 ¹⁰²²
1.5.3	161 ⁵⁵⁷	3.2.2.3	187 ⁶⁵⁵
1.6.7	161 ⁵⁵⁷	3.2.4.4	207 ⁷⁵⁰
1.12.1 pr.-9	273 ⁹⁸⁰	4.1.2	247 ⁹⁰⁸
1.12.1.3	273 ⁹⁸¹	4.5.1	247 ⁹⁰⁷
1.15.1	251 ⁹²⁰	4.5.2 pr.	248 ⁹¹¹ ; 259 ⁹⁴³
1.15.3	248 ⁹¹¹	4.5.2.1	288 ¹⁰¹⁴
1.16 pr.	247 ⁹⁰⁷	4.5.5 pr.	247 ⁹⁰⁶
1.16 pr.-3	248 ⁹¹¹	4.5.7.1-3	259 ⁹⁴³
1.16.2	247 ⁹⁰⁶	4.5.11 pr.	247 ⁹¹⁰ ; 248 ⁹¹¹
2.12.5	297 ¹⁰³⁵	4.18 pr.-2	58 ¹⁵⁴
2.17.6	298 ¹⁰⁴⁰	4.18.3-12	58 ¹⁵⁴
2.19.4	297 ¹⁰³⁶	7.4.1 pr.-3	259 ⁹⁴²
2.20.2-3	263 ⁹⁵⁵	16.3.31	271 ⁹⁷⁵
3.2.1	251 ⁹²⁰	22.5.3.5	289 ¹⁰¹⁵ ; 291 ¹⁰²²
4.18.2	58 ¹⁵⁴	22.5.18	187 ⁶⁵⁵
4.18.3	139 ⁴⁴⁸ ; 158 ⁵⁴⁴	23.2.43.12	187 ⁶⁵⁵
4.18.4	188 ⁶⁵⁵	24.1.13.1	255; 256 ⁹³⁶ ; 257 ⁹³⁸
9.49.10	272 ⁹⁷⁷	24.1.43	255 ⁹³⁵
		24.3.56	254
<i>Digesta Iustiniani Augusti</i>		26.4.1 pr.	251 ⁹²³
Edd. Th. Mommsen et P. Krüger, I-II,		26.4.3 pr.	251 ⁹²³
Berolini, 1870		27.10.1	251 ⁹²³
1.5.5	252 ⁹²⁶	28.1.8 pr.-2	299
1.9.2	289 ¹⁰¹⁵ ; 291 ¹⁰²²	28.1.8.1	262 ⁹⁵²

INDICE DELLE FONTI

28.1.8.1-2	242; 260	38.10.4.11	247 ⁹⁰⁶ ; 251 ⁹²²
28.1.8.3	266	38.10.10.2	251 ⁹²⁰
28.1.8.4	267 ⁹⁶⁵	38.16.1.4	251 ⁹²³
28.3.6.5	103 ³¹¹ ; 259 ⁹⁴⁴ ; 298	38.16.11	251 ⁹²³
28.3.6.7	241 ⁸⁹⁶ ; 247 ⁹⁰⁶ ; 260 ⁹⁴⁸ ; 281	41.1.5.7	252 ⁹²⁶
28.3.6.9	275 ⁹⁸⁸	46.3.38 pr.	259 ⁹⁴³
28.3.6.12	299; 300	46.3.95.6	259 ⁹⁴³
28.5.6.2	297 ¹⁰³⁶	47.9.4.1	99 ²⁹⁶ ; 116 ³⁴⁹ ; 275 ⁹⁸⁵
28.5.9.16-19	297 ¹⁰³⁶	47.10.43	208 ⁷⁵²
28.5.50.1	297 ¹⁰³⁶	47.11.1.2	199 ⁷⁰⁷
28.5.60.4	297 ¹⁰³⁶ ; 298	47.14.1.4	204 ⁷³⁰
29.1.1 pr.	264 ⁹⁵⁸	47.15.3.1	93 ²⁸¹ ; 209 ⁷⁶¹
29.1.13.2	264 ⁹⁵⁸	47.15.3.3	207 ⁷⁴⁸
29.6.1	240	48.1.2	57; 58 ¹⁵⁴ ; 58 ¹⁵⁵ ; 109 ³²⁹ ; 109 ³³⁰ ; 239; 265 ⁹⁵⁹
32.1.2	104; 260; 262; 298 ¹⁰⁴¹	48.1.14	207 ⁷⁵⁰
32.1.3	241 ⁸⁹⁶ ; 280	48.2.2 pr.	93 ²⁸¹
32.1.4	273 ⁹⁷⁹ ; 273 ⁹⁸⁰ ; 273 ⁹⁸¹	48.2.3 pr.-1	93 ²⁸¹
32.1.5	298 ¹⁰⁴¹	48.2.12.2	93 ²⁸¹
34.8.3.2	297 ¹⁰³⁶	48.3.2 pr.-1	93 ²⁸¹
35.1.104	297 ¹⁰³⁶	48.4.1.1	111 ³³⁸ ; 111 ³³⁹
37.1.12	240	48.4.2	111 ³³⁹
37.1.13	53 ¹³⁸ ; 262; 267 ⁹⁶² ; 289 ¹⁰¹⁵	48.4.3	111 ³³⁹
37.4.1.8-9	262 ⁹⁵⁴	48.4.4	111 ³³⁹
37.4.1.9	296 ¹⁰³⁴	48.4.5.2	111 ³³⁹
37.14.9.1	289 ¹⁰¹⁵ ; 291 ¹⁰²²	48.4.6	111 ³³⁹
37.14.10	100 ²⁹⁸	48.4.11	112; 112 ³⁴⁰ ; 113; 113 ³⁴² ; 139 ⁴⁴⁸
37.14.21 pr.	262 ⁹⁵⁴ ; 295 ¹⁰³²	48.5.2.2	186 ⁶⁵⁰ ; 197 ⁷⁰⁰
38.2.3.7	253 ⁹²⁸ ; 295; 296 ¹⁰³³	48.5.2.8	93 ²⁸¹
38.2.14.3	55; 55 ¹⁴³	48.5.6.1	186 ⁶⁴⁹
38.6.9	247 ⁹⁰⁸	48.5.13	186 ⁶⁴⁹ ; 192 ⁶⁷⁴
38.7.6 pr.	251 ⁹²³		

INDICE DELLE FONTI

48.5.15.2	186 ⁶⁵² ; 187 ⁶⁵⁴	48.16.15.1	207749
48.5.21	187653	48.18.1.27	290 ¹⁰²¹
48.5.23.2	187653	48.18.9.2	275 ⁹⁸⁹ ; 276
48.5.24.4	187653	48.19.1 pr.-3	240 ⁸⁹³
48.5.25	187653	48.19.1.3	98 ²⁹⁴
48.5.26	187653	48.19.2	240
48.5.30 pr.-4	186650; 197700	48.19.2 pr.	240; 241 ⁸⁹⁴
48.5.30.1	187655	48.19.2 pr.-1	53; 55; 57 ¹⁵³ ; 240 ⁸⁹²
48.5.36	93281	48.19.2.1	52 ¹³⁴ ; 53 ¹³⁷ ; 239; 240; 247 ⁹⁰⁶ ; 273; 273 ⁹⁸¹ ; 281 ⁹⁹⁷
48.5.39	187655		
48.5.39 pr.-1	186651		
48.6.3 pr.-2	227855	48.19.4	100 ³⁰⁰ ; 132 ⁴¹⁰ ; 161; 161 ⁵⁵⁷ ; 163; 236 ⁸⁷⁹ ; 239; 239 ⁸⁸⁹ ; 289 ¹⁰¹⁷
48.6.7	277991		
48.6.10	227855		
48.6.10.2	225848; 227856	48.19.6 pr.	204 ⁷³⁰
48.8.1.5	99296; 116349; 275985	48.19.6.2	54; 54 ¹⁴¹ ; 55; 279
48.8.3.5	51133; 52134	48.19.8.1-3	54 ¹⁴⁰
48.8.4.1	228863	48.19.8.4-13	54 ¹⁴⁰
48.10.1.13	59158; 229874	48.19.11 pr.	98 ²⁹⁴
48.10.2	229873	48.19.12	54 ¹⁴⁰
48.10.13.1	229874	48.19.13	98 ²⁹⁴
48.10.21	59158; 229874	48.19.15	275 ⁹⁸⁶ ; 275 ⁹⁸⁸
48.10.33	229874	48.19.16	10 ⁵
48.11.7.3	223	48.19.16.8	10 ⁴
48.13.3	241894; 259941	48.19.17.1	105; 249
48.14.1.4	93281	48.19.27 pr.	290 ¹⁰²¹
48.16.1.1-4	207749	48.19.28	56 ¹⁴⁶ ; 162 ⁵⁵⁸ ; 163 ⁵⁵⁹
48.16.1.2	207748	48.19.28 pr.	56 ¹⁴⁵ ; 57 ¹⁵¹ ; 99 ²⁹⁶ ; 116 ³⁴⁹ ;
48.16.1.13	207749	48.19.28 pr.-1	56; 57 ¹⁵¹ ; 58 ¹⁵⁵ ; 109 ³³⁰ ; 163; 163 ⁵⁶¹ ; 238
48.16.3	208751		
48.16.8	207749	48.19.28.1	57 ¹⁵¹ ; 239 ⁸⁸⁷
48.16.10	207749	48.19.28.3	227 ⁸⁵⁵

INDICE DELLE FONTI

48.19.28.13	100 ³⁰⁰ ; 132 ⁴¹⁰ ; 161 ⁵⁵⁷ ; 162; 163; 163 ⁵⁵⁹ ; 239; 239 ⁸⁸⁹	48.22.7.6-9	285 ¹⁰⁰⁷
48.19.28.13-14	275 ⁹⁸⁵	48.22.7.6-14	284
48.20.1	267	48.22.7.10	285; 286
48.20.1.3	272977	48.22.7.11	286
48.20.5.1	256; 256 ⁹³⁶	48.22.7.12	286 ¹⁰⁰⁹
48.20.7	260 ⁹⁴⁹ ; 271 ⁹⁷⁷	48.22.7.13	287
48.20.7.3	271 ⁹⁷⁷	48.22.7.14	285 ¹⁰⁰⁸
48.20.7.5	271 ⁹⁷⁵	48.22.10-18	245 ⁹⁰³
48.20.7.5-22	268 ⁹⁶⁶	48.22.14 pr.	238 ⁸⁸⁴
48.20.8.3	268; 268 ⁹⁶⁶	48.22.14.1	58 ¹⁵⁵ ; 109 ³³² ; 245; 245 ⁹⁰⁴ ; 246 ⁹⁰⁵ ; 265 ⁹⁶⁰ ; 268
48.22.1	246 ⁹⁰⁵ ; 269; 269 ⁹⁷⁰	48.22.14.2	283
48.22.2	251	48.22.15	58 ¹⁵⁵ ; 249; 263 ⁹⁵⁷
48.22.3	92 ²⁷⁸ ; 261; 267 ⁹⁶⁵	48.22.15.1	241 ⁸⁹⁶ ; 281 ⁹⁹⁶
48.22.4	236 ⁸⁷⁹ ; 246 ⁹⁰⁵ ; 265; 265 ⁹⁶⁰ ; 269; 269 ⁹⁶⁹ ; 271 ⁹⁷⁴	48.22.16	263
48.22.5	109 ³²⁹ ; 109 ³³² ; 132 ⁴¹⁰ ; 235; 238; 236 ⁸⁷⁹	48.22.17.1	58155; 266961
48.22.6	54 ¹⁴¹ ; 109 ³²⁹ ; 109 ³³⁰	48.22.17.2	238884
48.22.6 pr.	58 ¹⁵⁵ ; 235	48.22.18.1	271974
48.22.6.1	273 ⁹⁷⁹ ; 273 ⁹⁸⁰ ; 273 ⁹⁸¹ ; 275	48.23.1 pr.	295; 296 ¹⁰³³
48.22.6.2	275	48.23.2	300 ¹⁰⁴⁴ ; 300 ¹⁰⁴⁵
48.22.7 pr.	236 ⁸⁷⁹ ; 237; 238; 238 ⁸⁸² ;	48.23.3	300 ¹⁰⁴⁴ ; 300 ¹⁰⁴⁵ ; 301; 301 ¹⁰⁴⁷ ; 301 ¹⁰⁴⁸ ; 301 ¹⁰⁴⁹ ; 302 ¹⁰⁵²
48.22.7 pr.-22	246 ⁹⁰⁵	49.1.1.1	283 ¹⁰⁰²
48.22.7.1	284; 285	49.1.5.4	282 ⁹⁹⁹
48.22.7.2-3	58 ¹⁵⁵ ; 109 ³³³ ; 237; 238; 245; 246 ⁹⁰⁵	49.1.25	277 ⁹⁹¹
48.22.7.3	109 ³³¹ ; 109 ³³² ; 266	49.4.1	283 ¹⁰⁰²
48.22.7.4	270	49.4.3	283 ¹⁰⁰²
		49.14.12	56 ¹⁴⁶
		49.14.39	270 ⁹⁷³
		49.15.5.2	168 ⁵⁷⁹
		49.15.12.4	256 ⁹³⁶

INDICE DELLE FONTI

49.16.4.11 269⁹⁶⁹
 49.16.10 pr.-1 301¹⁰⁴⁸
 50.2.6.3 207⁷⁴⁹
 50.2.14 276
 50.12.5.1-3 57¹⁵¹
 50.12.8 273⁹⁸⁰
 50.13.5.2-3 57¹⁵¹
 50.13.5.3 247⁹⁰⁶
 50.16.21 301; 302¹⁰⁵²
 50.16.101 pr. 186⁶⁴⁹
 50.16.103 55¹⁴³
 50.16.195.2 251⁹²⁰
 50.16.212 209⁷⁶¹
 50.17.97 271⁹⁷⁴

Codex Iustinianus

Ed. P. Krüger, Berolini, 1877

1.4.10 184⁶⁴³
 5.16.24.2 258⁹⁴⁰
 6.21.5 297¹⁰³⁶
 7.5.1 161⁵⁵⁷
 7.6.1 161⁵⁵⁷
 7.66.3 267⁹⁶⁵
 9.9 185⁶⁴⁶
 9.18.5 184⁶⁴³
 9.18.7 184⁶⁴³
 9.18.8 184⁶⁴³
 9.27 88²⁶⁷
 9.49.4 300¹⁰⁴⁴
 9.51.1 290¹⁰²⁰; 300¹⁰⁴⁵
 9.51.2 300¹⁰⁴⁴
 9.51.3 300¹⁰⁴⁴

9.51.4 300¹⁰⁴⁴
 9.51.5 300¹⁰⁴⁴
 9.51.6 300¹⁰⁴⁴
 9.51.9 292¹⁰²⁷; 293¹⁰²⁸
 9.51.11 300¹⁰⁴⁴; 300¹⁰⁴⁵
 9.51.13 291; 292¹⁰²⁵; 293; 300¹⁰⁴⁴
 9.51.13 pr. 296¹⁰³⁴
 9.51.13.1-2 293
 9.51.15 289¹⁰¹⁷

Novellae Iustiniani

Edd. R. Schöll, G. Kroll, Berolini, 1895

22.8 254⁹³³
 22.13 258

DIODORUS SICULUS

Βιβλιοθήκη (*Biblioteca historica*)

Ed. Fr. Vogel, I-III, Leipzig, 1887-1893

10.22 13¹¹
 33.2 85²⁵²; 85²⁵⁴

DIONYSIUS HALICARNASSENSIS

Antiquitates Romanae

Ed. E. Cary, I-VII, Cambridge (MA),
 1937-1950

2.10.1 ss. 30⁷⁵
 2.10.3 28⁷⁰
 2.15.2 28⁷⁰
 2.74.3 30⁷⁵
 4.76 ss. 13⁹
 4.85.1 14¹³
 5.1.2-3 14¹⁴

5.3.1-2	15 ¹⁹	1.4 pr.	253 ⁹³¹
5.3.2	17 ²⁶ ; 17 ²⁸ ; 23 ⁵⁶	1.7.1	251 ⁹²⁰
5.4-5	14 ¹⁷	2.8.3	251 ⁹²⁰
5.6.3	23 ⁵⁴		
5.13.1	23 ⁵⁴	EUSEBIUS CAESARIENSIS	
5.19.4	29 ⁷⁴	<i>Historia Ecclesiastica sive Historia</i>	
6.89	18 ³¹	<i>Ecclesiae</i> (Ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία)	
6.90-92	19 ³²	Ed. K. Lake, I-II, Cambridge (MA),	
6.92-94	17 ²⁹	1926-1932	
7.19.21-67	17 ²⁹	3.18.4	147 ⁴⁸⁴
7.36 ss.	19 ³³		
7.48-55	19 ³³	EUTROPIUS, FLAVIUS	
8.78-84	17 ²⁹	<i>Breviarium ab Urbe condita</i>	
9.7.14	24 ⁵⁹	Ed. C. Santini, Leipzig, 1992	
9.15.4	24 ⁵⁹	1.14.15	17 ²⁹
10.8.2	39 ¹⁰⁰	7.7	119 ³⁵⁸
10.8.4	39 ¹⁰⁰		
10.9 ss.	24 ⁵⁷	FESTUS, SEXTUS POPEIUS	
11.7	24 ⁶²	<i>De verborum significatu</i>	
11.15.3-4	25 ⁶³	Ed. W. Lindsay, Leipzig, 1913	
67-85	13 ¹¹	3 (<i>Aqua et igni</i>)	43 ¹¹¹
		42 (<i>Cuppes</i>)	47 ¹¹⁹
EPICETUS		112 (<i>Macellum</i>)	47 ¹¹⁹
<i>Encheiridion</i> (Ἐγχειρίδιον)		260 (<i>Plorare</i>)	28 ⁷⁰
Ed. G.J. Boter, Berlin-Boston, 2007		280 (<i>Pulchralibus</i>)	47 ¹¹⁹
1.25.19-20	127 ³⁸⁷	348 (<i>Relegati</i>)	108 ³²⁶
2.6.22	127 ³⁸⁷	505 (<i>Termino</i>)	28 ⁷⁰
<i>Epitome Gai</i>		FLAVIUS JOSEPHUS	
Ed. G. Baviera, in <i>FIRA</i> II, Florentiae,		Ed. H. St.J. Thackeray, Cambridge	
1940 ² , 229 ss.		(MA), I-IX, 1966	
1.3.1	252 ⁹²⁶	<i>Bellum Judaicum</i>	

INDICE DELLE FONTI

2.111	171 ⁵⁸⁶	1.93-94	292 ¹⁰²⁴
2.117	171 ⁵⁸⁶	1.128	250
2.181-183	171 ⁵⁸⁹	1.152	252 ⁹²⁶
		1.153	259 ⁹⁴³
<i>Antiquitates Judaicae</i>		1.155	251 ⁹²³
17.246	168 ⁵⁷⁹	1.156	251 ⁹²⁰
17.342-348	171 ⁵⁸⁶	1.158	251 ⁹²⁰
18.240-252	171 ⁵⁸⁹	1.158-163	248 ⁹¹¹
18.3.4	199 ⁷⁰⁵ ; 199 ⁷⁰⁶	1.159	247 ⁹⁰⁷ ; 247 ⁹¹⁰
18.54	137 ⁴³²	1.161	247 ⁹⁰⁶
19.53-54	204 ⁷³¹	1.162-163	251 ⁹²¹
20.5.6	219 ⁸¹⁸	1.163	251 ⁹²³
		1.165	251 ⁹²³
FLORUS, LUCIUS ANNAEUS		2.145	259 ⁹⁴⁴
<i>Epitoma de Tito Livio</i>		2.147	298 ¹⁰⁴⁰
Ed. O. Rossbach, Leipzig, 1899		2.150	261 ⁹⁵¹
1.5.9	17 ²⁹	3.10	251 ⁹²⁰
1.17.3	17 ²⁹	3.19-21	251 ⁹²³
		3.51	253 ⁹²⁸
GAIUS		3.78	262 ⁹⁵²
<i>Institutiones</i>		3.83	259 ⁹⁴¹ ; 253 ⁹²⁸
Ed. G. Baviera, in <i>FIRA</i> II, Florentiae,		3.100	259 ⁹⁴³
1940 ² , 2 ss.		3.101	259 ⁹⁴³
1.3.2	252 ⁹²⁶		
1.8.1	252 ⁹²⁶	GRANIUS LICINIANUS, GAIUS	
1.47	252 ⁹²⁷	<i>Annales</i>	
1.56	253 ⁹²⁹	Ed. N. Criniti, Leipzig, 1981	
1.66	254 ⁹³²	24.1	87 ²⁶⁵
1.67	253 ⁹²⁹		
1.76	253 ⁹²⁹ ; 253 ⁹³¹		
1.76-77	254 ⁹³²		
1.92	254 ⁹³²		

GELLIUS, AULUS		<i>Vita Avidii Cassii</i>	
<i>Noctes Atticae</i>		9.2-4	165 ⁵⁶⁸
Ed. C. Hosius, I-II, Leipzig, 1903		12.3-13.7	165 ⁵⁶⁸
10.3.13	33 ⁸²		
15.11.1	108 ³²⁷	<i>Vita Commodi</i>	
		4.11	165 ⁵⁷²
HERODIANUS		5.9	207 ⁷⁴⁷
Τῆς μετὰ Μάρκον βασιλείας ἱστορίαι			
Ed. F. Cassola, Milano, 2017		<i>Vita Pertinaci</i>	
3.13.3	166 ⁵⁷⁴	6	289 ¹⁰¹⁸
4.6.3	166 ⁵⁷⁴		
HIERONYMUS		HOMER	
<i>Chronicon sive Temporum liber</i>		<i>Ιλιάς</i>	
Ed. R. Helm, Leipzig, 1913		Ed. A.T. Murray et W.F. Wyatt, I-II,	
1900, 17	119 ³⁵⁸	Cambridge (MA), 1924-1925	
2048	95 ²⁸⁵ ; 125 ³⁷⁸ ; 126 ³⁷⁹	XXIII 86-88 10 ⁴	
2100	183 ⁶³⁷	ISIDORUS HISPALENSIS	
2110	183 ⁶⁷³	<i>Etymologiarum sive Originum libri XX</i>	
HISTORIA AUGUSTA		Ed. W.M. Lindsay, I-II, Oxford, 1985	
Ed. E. Hohl, I-II, Leipzig, 1965 ²		9.21	253 ⁹²⁹
<i>Vita Hadriani</i>		IULIUS OBSEQUENS [IN TITUS LIVIUS]	
5.5	160 ⁵⁵⁵	<i>Prodigiorum liber</i>	
18.3	271 ⁹⁷⁷	Ed. A.C. Schlesinger, Cambridge (MA),	
		1959	
<i>Vita Antonini Pii</i>		142 a.C., §22	32 ⁷⁹
6.3	289 ¹⁰¹⁸	133 a.C., §27	32 ⁷⁹
		117 a.C., §43	32 ⁷⁹
<i>Vita Marci Aurelii</i>		98 a.C., §47	32 ⁷⁹
26.10-13	165 ⁵⁶⁸	97 a.C., §48	32 ⁷⁹
		95 a.C., §53	32 ⁷⁹

INDICE DELLE FONTI

IUVENALIS, DECIMUS IUNIUS	2.2	35 ⁸⁵
<i>Satirae</i>	2.2.11	14; 23 ⁵³
Ed. G.G. Ramsay, Cambridge (MA),	2.5	14 ¹⁷
1918	2.5.7	14 ¹⁷ ; 23 ⁵³
1.49 220 ⁸²⁹	2.6.1-2	15 ¹⁹ ; 16 ²⁴
1.73 127 ³⁸⁷	2.6.4	16 ²⁰
1.170 127 ³⁸⁷	2.8.2	30 ⁷⁵ ; 47 ¹²⁰
6.557-559 183 ⁶³⁵	2.9.1	16 ²¹ ; 16 ²⁴
6.560-564 185 ⁶⁴⁴	2.15.5	16 ²²
7.204 ss. 133 ⁴¹⁴	2.16.3 ss.	24 ⁵⁷
8.105 61 ¹⁶⁷	2.16.3-5	24 ⁶⁰
8.106 65 ¹⁸⁶	2.33	18 ³¹
8.119-125 220 ⁸²⁹	2.33-35	17 ²⁹ ; 19 ³²
8.217-219 206 ⁷⁴¹	2.35.6-7	21 ⁴⁶
10.15-18 158 ⁵³⁷	2.36.6	23 ⁴⁹
	2.37-40	17 ²⁹
LACTANTIUS, LUCIUS CAECILIUS	2.40.6	23 ⁴⁹
FIRMIANUS	2.42.10	30 ⁷⁶
<i>Divinae institutiones</i>	2.52-54	17 ²⁹
2.4.35-37 65 ¹⁸⁶	2.54.6	23 ⁴⁹
	3.10.7	30 ⁷⁶
LIVIVS, TITVS	3.13.4 ss.	37 ⁹⁸
<i>Ab Urbe condita</i>	3.13.4-8	38
Edd. R.M. Ogilvie (1-5), Oxford 1990 ⁵ ;	3.24.3	39 ¹⁰⁰
C.F. Walters et R.S. Conway (6-10),	3.29.58	35 ⁸⁵
Oxford, 1919; P.G. Walsh (26-30),	3.35.9	24 ⁵⁹
Leipzig 1986-1989 ³ ; J. Briscoe (31-40,	3.40.2-5	24 ⁵⁹
41-45), Stuttgart, 1986-1991	3.44.1	28 ⁷⁰
1.56-60 13 ¹¹	3.55	18 ³¹
1.58-60 13 ⁹	3.55.4-5	33 ⁸²
1.59.11 13 ¹²	3.58	24 ⁶¹
1.60.2 14 ¹³ ; 23 ⁵³	3.58.1	24 ⁵⁹

INDICE DELLE FONTI

4.15.3-4	13 ¹¹	34.55.1	30 ⁷⁶
5.14.3	30 ⁷⁶ ; 31 ⁷⁶	34.58.1	168 ⁵⁷⁹
5.15.1	30 ⁷⁶ ; 31 ⁷⁶	35.42.4	168 ⁵⁷⁹
5.32.6	30 ⁷⁶ ; 31 ⁷⁶	36.37.1	30 ⁷⁶
5.32.9	40 ¹⁰⁴	38.36.6	254 ⁹³²
5.43	35 ⁸⁵	38.38	168 ⁵⁷⁸
7.4	108 ³²⁵	40.19.2	30 ⁷⁶
7.40.12	17 ²⁹	42.12.5	168 ⁵⁷⁹
10.3.1	168 ⁵⁷⁹	43.2	35 ⁸⁵
10.9.3-5	33 ⁸²	43.6.10	168 ⁵⁷⁸
11.6-13	39 ¹⁰⁰	43.13	30 ⁷⁶
23.2.6	254 ⁹³²	43.16.15-16	40 ¹⁰⁴
23.11	30 ⁷⁶ ; 31 ⁷⁶	44.16.7	168 ⁵⁷⁸
25.3.9	84 ²⁴⁸		
25.3.10-11	84 ²⁴⁸	<i>Periochae</i>	
25.4	40 ¹⁰⁴	Ed. O. Rossbach, Leipzig, 1910	
25.4.8-9	84 ²⁴⁸	52	85 ²⁵⁴
25.4.9	85 ²⁵¹	54	195 ⁶⁹¹
25.20 ss.	36 ⁹³	60 ss.	42 ¹¹⁰
26.3	37 ⁹⁴	67	87; 87 ²⁶⁵
26.3.11-12	36	77	288 ¹⁰¹²
27.8.12	37 ⁹⁷	100	65191
27.11.4	30 ⁷⁶	103	69 ²⁰³ ; 90 ²⁷⁵
27.29.1	23 ⁴⁹	107	73 ²¹⁸
27.37	30 ⁷⁶		
27.37.5-6	32 ⁷⁹	MARTIALIS, MARCUS VALERIUS	
28.29.1	17 ²⁹	<i>Epigrammata</i>	
31.12.6-8	32 ⁷⁹	Ed. D.R. Shackleton Bailey, Stuttgart,	
31.31.11	254 ⁹³²	1990	
32.39.10	168 ⁵⁷⁹	4.4	207 ⁷⁵⁰
33.25	168 ⁵⁷⁸	7.44	203 ⁷²⁷
34.5.9	17 ²⁹		

OROSIUS, PAULUS

Historiarum adversus paganos

Ed. A. Lippold, Milano, 1976

5.4.3 85²⁵⁴

OVIDIUS NASO, PUBLIUS

Amores

Edd. G. Showerman, G.P. Goold,
Cambridge (MA), 1914

1.15.29-30 119³⁵⁸

3.9.61-64 119³⁵⁸

3.9.63-64 122³⁶⁹

Ars amatoria

Edd. J.H. Mozley, G.P. Goold,
Cambridge (MA), 1929

3.333-334 119³⁵⁸

Ex Ponto

Edd. A.L. Wheeler, G.P. Goold,
Cambridge (MA), 1924

1.1.7 95²⁸⁵; 192⁶⁷³

2.9.76 192⁶⁷²

3.3.57-59 95²⁸⁵; 192⁶⁷³

3.3.71-72 192⁶⁷²

Fasti

Edd. J.G. Frazer et G.P. Goold,
Cambridge (MA), 1931

2.711-720 13¹¹

2.837-852 13¹¹

4.791-792 43¹¹¹

Tristia

Edd. A.L. Wheeler, G.P. Goold,
Cambridge (MA), 1924

1.1.33 193⁶⁷⁷

1.2.95 193⁶⁷⁷

1.3.5-6 193⁶⁷⁷

1.3.85 193⁶⁷⁷

1.5 193⁶⁷⁷

1.5.41-42 193

2.51-52 193

2.103-104 95²⁸⁵; 193

2.103-142 95²⁸⁵

2.125 194⁶⁸⁶

2.125-138 194⁶⁸³

2.147 194⁶⁸⁶

2.207 192

2.207-212 95²⁸⁵

2.211 192⁶⁷³

2.445-446 119³⁵⁸; 192⁶⁷³

3.4.3-6 193⁶⁸¹

3.4.13-14 193

3.5.43-48 193

3.5.44 192⁶⁷⁵

3.5.44-52 95²⁸⁵

3.5.45-46 193

3.5.49-50 193

3.5.52 193

3.6 95²⁸⁵

3.6.11-14 192⁶⁷⁶

3.11 193⁶⁷⁷

4.10.51-54 119³⁵⁸

4.10.85-100 95²⁸⁵

INDICE DELLE FONTI

4.10.90	192 ⁶⁷⁵	5.23.1	51 ¹³³ ; 115 ³⁴⁷
5.1.17	119 ³⁵⁸	5.23.14	109 ³³⁴
5.2	194	5.25	230 ⁸⁷⁴
5.2.33	95 ²⁸⁵ ; 192 ⁶⁷⁵ ; 193	5.25.1	59 ¹⁵⁸ ; 229 ⁸⁷³
5.2.33-34	194 ⁶⁸⁵	5.25.1-2	59 ¹⁵⁸
5.2.55	194 ⁶⁸⁶	5.25.4	59 ¹⁵⁸
5.2.55-62	95 ²⁸⁵ ; 194 ⁶⁸³ ; 194 ⁶⁸⁴	5.25.7-10	59 ¹⁵⁸
5.6.27-28	95 ²⁸⁵	5.25.12-13	59 ¹⁵⁸
5.12.67-68	192 ⁶⁷³	5.26.1	99 ²⁹⁶ ; 116 ³⁴⁹ ; 277 ⁹⁹¹
		5.26.3	227 ⁸⁵⁵
<i>Pauli Sententiae</i>		5.28	88 ²⁶⁷
Ed. G. Baviera, in <i>FIRA II</i> , Florentiae, 1940 ² , 317 ss.		5.28.1	116 ³⁵⁰
1.5.1	208 ⁷⁴⁹	5.28a.1-6	116 ³⁵⁰
1.5.2	208 ⁷⁴⁹ ; 208 ⁷⁵¹	5.28b.1	116 ³⁵⁰
2.26	186 ⁶⁴⁶	5.29	116
2.26.14	187	5.29.1	115 ³⁴⁶ ; 115 ³⁴⁷ ; 115 ³⁴⁸
3.6.29	247 ⁹⁰⁶ ; 247 ⁹⁰⁸	5.29.2	116; 116 ³⁵⁰
4.4.1	187 ⁶⁵⁴	5.29.2a	116 ³⁵⁰
4.7.1	229 ⁸⁷³ ; 230 ⁸⁷⁴		
4.8.22(24)	296; 296 ¹⁰³⁴ ; 298 ¹⁰³⁹ ; 300	PERSIUS FLACCUS, AULUS	
4.11	251 ⁹²⁰	<i>Saturae</i>	
5.4.11	208; 208 ⁷⁵² ; 208 ⁷⁵³	Ed. W.V. Clausen, Oxford, 1956	
5.17.2(3)	164 ⁵⁶²	5.23.37	133 ⁴¹⁶
5.20.2	109 ³³⁴		
5.21.4	109 ³³⁴	<i>Vita Auli Persi Flacci</i>	
5.22.1	56 ¹⁴⁵ ; 99 ²⁹⁶ ; 116 ³⁴⁹	Ed. W.V. Clausen, Oxford, 1956	
5.22.2	109 ³³⁴	14-20	133 ⁴¹⁶
5.22.2-3	269 ⁹⁶⁹	36	133 ⁴¹⁶
5.22.5	99 ²⁹⁶ ; 116 ³⁴⁹	49	133 ⁴¹⁶
5.22.6	109 ³³⁴		
5.22.19	109 ³³⁴		

INDICE DELLE FONTI

PHILO ALEXANDRINUS	2.19.8	88 ²⁶⁷
<i>In Flaccum</i>	3.4.2	222 ⁸³⁶
Ed. L. Cohn et al., Berlin, 1963 ²	3.9	222 ⁸³⁶
55-57 219 ⁸¹²	3.9.2-4	221 ⁸²⁹
77 219 ⁸¹²	3.9.17	222 ⁸³⁹
148-151 218 ⁸¹¹	3.9.18	222 ⁸⁴²
156-162 218 ⁸¹¹	3.9.22	222 ⁸⁴³
171 219 ⁸¹²	3.11	183 ⁶³⁷
180-190 218 ⁸¹¹	3.11.3	131 ⁴⁰¹
	3.11.4-5	155 ⁵²¹
PHILOSTRATUS, LUCIUS FLAVIUS	4.9.9	88 ²⁶⁷
<i>Vita Apollonii Tyanei</i>	4.9.17	97 ²⁹² ; 98 ²⁹⁴
Ed. C.P. Jones, Cambridge (MA), 2005	6.22	212 ⁷⁸²
4.47 182 ⁶²⁹	6.29	221 ⁸²⁹
7.3 183 ⁶³⁸	6.29.8-9	222 ⁸³⁶
7.8-11 159 ⁵⁴⁵	6.29.9	88 ²⁶⁷
7.33 159 ⁵⁴⁵	6.31	207 ⁷⁴²
	6.31.5	207 ⁷⁴⁴
PLINIUS CAECILIUS SECUNDUS, GAIUS	6.31.6	207 ⁷⁴⁵
<i>Epistulae</i>	7.19.4	157 ⁵³² ; 157 ⁵³⁴
Ed. B. Radice, Cambridge (MA), I-II, 1969	7.19.4-6	131 ⁴⁰¹
	7.19.5	131 ⁴⁰¹
1.5.3 131 ⁴⁰¹	10.58.3	274 ⁹⁸⁴ ; 277 ⁹⁹¹
1.17 158 ⁵³⁶		
2.11 221 ⁸²⁹	PLINIUS SECUNDUS, CAIUS	
2.11.3 88 ²⁶⁷	<i>Naturalis Historia</i>	
2.11.8 277 ⁹⁹¹	Ed. C. Mayhoff, I-VI, Leipzig, 1967-1970 ²	
2.11.20 221 ⁸²⁸	7.5.36 32; 32 ⁷⁸	
2.11.23-24 221 ⁸³³	7.15.68-69 31; 31 ⁷⁷	
2.11.24 221 ⁸³¹	7.45 95 ²⁸⁵ ; 189 ⁶⁵⁸	
2.12 221 ⁸³³	7.46 195 ⁶⁸⁹	
2.12.2 221 ⁸³²		

INDICE DELLE FONTI

15.134	13 ¹¹	<i>Cicero</i>	
32.152	95 ²⁸⁵	7.3-8.1	65 ¹⁸⁶
36.112	13 ¹¹	9.4-6	65 ¹⁸⁹
37.6	64 ¹⁸⁵	11-12	101 ³⁰³
		30	69 ²⁰³
PLUTARCHUS CHAERONENSIS		32	70 ²⁰⁷
Βίοι Παράλληλοι (<i>Vitae parallelae</i>)		32.1	90 ²⁷⁵
Ed. K. Ziegler, I-IV, Leipzig, 1957-1980		35	73 ²¹⁸
<i>Alexander</i>			
1.2-3	21 ⁴⁴	<i>Coriolanus</i>	
		14 ss.	19 ³⁵
<i>Antonius</i>		15	20 ³⁷
3.2	89 ²⁶⁸	17-20	20 ³⁸
61.1-2	169 ⁵⁸⁰	18	19 ³³
		18.1-2	20 ³⁹
<i>Caesar</i>		20.1	20 ⁴⁰
14.9	69 ²⁰³	20.4	20 ⁴² ; 21 ⁴⁵ ; 23 ⁵⁰
		20-21	20 ⁴³
<i>Caius Gracchus</i>		23.3	22 ⁴⁷ ; 23 ⁵⁰
4	85254	23.3-5	21 ⁴⁶
		23.5	22 ⁴⁷ ; 22 ⁴⁸ ; 26 ⁶⁶
<i>Caius Marius</i>			
28.5-7	42 ¹¹⁰	<i>Pompeus</i>	
		40	65 ¹⁹¹
<i>Cato minor</i>		48.6	69 ²⁰³
35.1	69 ²⁰³	55.5	76 ²²⁵
47.1	72 ²¹⁵ ; 73 ²¹⁸	55.5.9	76 ²²⁶
48	76 ²²⁵	55.7	72 ²¹⁴
48.3	71 ²¹²	55.10	72 ²¹⁵
48.8	76 ²²⁶		
		<i>Publicola</i>	
		11.3	29 ⁷⁴

12	30 ⁷⁵	PSEUDO-QUINTILIANUS
12.1-2	29 ⁷⁴	<i>Declamationes maiores</i>
		Ed. L. Håkanson, Stuttgart, 1982
<i>Romulus</i>		9 196 ⁶⁹¹
22.3	29 ⁷⁴	11 208 ⁷⁵⁰
POLYBIUS		<i>Declamationes minores</i>
Ἱστορίαι (<i>Historiae</i>)		Ed. D.R. Shackleton Bailey, Stuttgart, 1989
Ed. W.R. Paton, F.W. Walbank et Ch. Habicht, I-VI, Cambridge (MA), 2010-2012		368 196 ⁶⁹¹
6.14.6-7	40 ¹⁰³	374 196 ⁶⁹¹
6.14.7	40; 40 ¹⁰⁶	388 196 ⁶⁹¹
6.14.8	35; 35 ⁸⁵	QUINTILIANUS, MARCUS FABIVS
6.14.17	105; 116	<i>Institutio oratoria</i>
18.42	168 ⁵⁷⁸	Ed. D.A. Russell, I-V, Cambridge (MA), 2002
21.17.3-5	168 ⁵⁷⁸	2.4.40 65 ¹⁹¹
24.2-5	168 ⁵⁷⁸	3.6.93 73 ²¹⁸
42.6	168 ⁵⁷⁸	3.6.98 196 ⁶⁹¹
PROPERTIVS, SEXTVS AVRELIVS		3.11.15 73 ²¹⁸
<i>Elegiae</i>		3.11.17 73 ²¹⁸
Ed. G.P. Goold, Cambridge (MA), 1990		4.1.20 65 ¹⁸⁶ ; 73 ²¹⁸
2.34.91-92	119 ³⁵⁸	4.1.69 72 ²¹³
PSEUDO-ASCONIVS		4.2.25 73 ²¹⁸
Ed. Th. Stangl, Paderborn, 1909		4.2.113-114 65 ¹⁸⁶
184-264	65 ¹⁸⁶	4.2.123-124 101 ³⁰³
205	65	4.3.17 73 ²¹⁸
225	65 ¹⁸⁷	5.12.10 111 ³³⁷
		6.3.49 73 ²¹⁸
		6.3.98 65 ¹⁸⁶
		7.4.33 65 ¹⁸⁶

7.4.36 65¹⁸⁶
 9.1.16 89²⁶⁹
 9.3.58 101³⁰³
 10.1.23 65¹⁸⁶; 73²¹⁸
 11.1.73 89²⁶⁸

Res gestae divi Augusti

Ed. A. Guarino, Milano, 1968²

6 186⁶⁴⁸
 29-32 169⁵⁷⁹
 34.1 93²⁸⁰
 34.2 140⁴⁵³

Scholia in Ciceronis orationes Bobiensa

Ed. T. Stangl, Hildesheim, 1964

78.36-37 60¹⁶¹; 68²⁰⁰
 79.1-3 67¹⁹⁶
 94 101³⁰³
 111-125 73²¹⁸
 119 65¹⁹²
 126 101³⁰³
 130 69²⁰³
 147 69²⁰³
 152.21-26 74²¹⁹
 168 69²⁰³; 89²⁶⁸; 108³²⁷
 177 89²⁶⁸

Scholia Cluniacensia

Ed. T. Stangl, Hildesheim, 1964

273 65¹⁸⁶

Scholia in Iuvenalem vetustiora

Ed. P. Wessner, Leipzig, 1931

1.155 201⁷²³
 5.36 157⁵³²
 5.109 203⁷²⁷; 204⁷³³
 6.158.1-2 189⁶⁶¹

Scholia in orationes Ciceronis

Gronouiana codicis Voss. lat. Q 138

Ed. T. Stangl, Hildesheim, 1964

ABC 324-351 65¹⁸⁶
 D 322-323 73²¹⁸

SALLUSTIUS CRISPUS, CAIUS

Bellum Jugurthinum

Ed. A. Kurfess, Leipzig, 1957²

80.4 168⁵⁷⁹

De Catilinae coniuratione

Ed. A. Kurfess, Leipzig, 1957²

51.22 33⁸²; 40¹⁰⁷; 114³⁴⁵
 51.39-40 33⁸²; 105
 51.40 40

SENECA, LUCIUS ANNAEUS

Ad Helviam matrem de consolatione

Ed. J.W. Baore, Cambridge (MA), 1932

6.4 127³⁸⁷
 10.4 203⁷²⁷
 12.4 103³¹²; 203⁷²⁷

Apocolocyntosis

Ed. M. Heseltine, W.H.D. Rouse et E.H.

Warmington, Cambridge (MA), 1913

3 181⁶²⁴

10.4 203⁷²⁷

De beneficiis

Ed. J.W. Baore, Cambridge (MA), 1935

4.30.2 135⁴²³

6.32.1 189⁶⁶²

De brevitae vitae

Ed. J.W. Baore, Cambridge (MA), 1932

4.6 95²⁸⁵; 189⁶⁵⁸

De clementia

Ed. J.W. Baore, Cambridge (MA), 1928

1.9.1-12 135

1.10.3 95²⁸⁵; 189⁶⁵⁸; 195⁶⁸⁹

De consolatione ad Polybium

Ed. J.W. Baore, Cambridge (MA), 1932

13.2 203⁷²⁷; 204⁷²⁹

De ira

Ed. J.W. Baore, Cambridge (MA), 1928

1.18.3 137⁴³⁰

2.5.5 217⁸⁰²

3.21.4 149⁴⁹⁰

[SEXTUS AURELIUS VICTOR]

Epitomae de Caesaribus

Ed. F.R. Pichlmayr, Leipzig, 1961

1.24 95²⁸⁵

9.14 159⁵⁵⁰

12.6 159⁵⁵³

SIDONIUS APOLLINARIS, GAIUS SOLLIUS

Carmina

Ed. P. Mohr, Leipzig, 1895

23.158-161 95²⁸⁵

Epistulae

Ed. W.B. Anderson et W. Heinemann, I-

II, Cambridge (MA), 1936

4.23.1 196⁶⁹¹

SENECA, LUCIUS ANNAEUS (MAIOR)

Suasoriae

Ed. M. Winterbottom, Cambridge, 1974

2.12 273⁹⁷⁹

STRABO

Γεωγραφικά (*Geographica*)

Ed. A. Meineke, I-III, Leipzig, 1852-

1853

10.2.13 101³⁰³

16.2.46 95²⁸⁵; 171⁵⁸⁵

17.3.24-25 169⁵⁸¹

SUETONIUS TRANQUILLUS, GAIUS		<i>Tiberius</i>	
<i>De grammaticis et rhetoribus</i>		8.1	117 ³⁵³
Ed. R.A. Kaster, Oxford, 1995		11.4	191 ⁶⁶⁷
1.1	108 ³²⁷	15	196 ⁶⁹¹
16	119 ³⁵⁸	24-25	143 ⁴⁶²
		25.1-3	177 ⁶⁰⁵
<i>De vita Caesarum</i>		36	178 ⁶⁰⁷
Ed. J.C. Rolfe, I-II, Cambridge (MA),		37.4	173 ⁵⁹³
1914		41	93 ²⁸¹
<i>Divus Iulius Caesar</i>		42	143 ⁴⁶²
20.4	101 ³⁰³	49.1	180 ⁶¹⁷
41	111 ³³⁷	50.1	189 ⁶⁶²
42.5	91 ²⁷⁷ ; 267 ⁹⁶³	52.3	139 ⁴⁴⁵
42-43	88 ²⁶⁷	53.2-54.2	149 ⁴⁹¹
		54	150 ⁴⁹⁴
<i>Divus Augustus</i>		56	133 ⁴¹²
19.1	117 ³⁵³	57-59	143 ⁴⁶²
27.10-11	186 ⁶⁴⁸	75	204 ⁷³⁰
32.4	208 ⁷⁵⁰		
32.6-8	93 ²⁸¹	<i>Caligola</i>	
33	95 ²⁸⁵ ; 97 ²⁹²	1.2	137 ⁴³²
48	169 ⁵⁸¹	2.1	139 ⁴⁴⁵
51	95 ²⁸⁵ ; 132 ⁴⁰⁶	3.3	138 ⁴³³
55	124 ³⁷³ ; 126 ³⁸⁰ ; 131 ⁴⁰⁴	7	149 ⁴⁹¹ ; 150 ⁴⁹⁴
60	167 ⁵⁷⁷ ; 169 ⁵⁷⁹	10	148 ⁴⁸⁶
63 ss.	189 ⁶⁶¹	15.1	149 ⁴⁹¹ ; 150 ⁴⁹⁴
65	196 ⁶⁹¹ ; 196 ⁶⁹³	16.1	95 ²⁸⁵ ; 125 ³⁷⁸
65.1	189 ⁶⁶²	24.3	202 ⁷²³ ; 202 ⁷²⁴
65.2	191	25.1	153 ⁵¹¹
65.3	189 ⁶⁶²	29.1	202 ⁷²³
65.4	191 ⁶⁶⁷		
66	120 ³⁶¹ ; 121 ³⁶⁶ ; 122 ³⁶⁹		

INDICE DELLE FONTI

<i>Claudius</i>		10.3	159 ⁵⁴⁹ ; 183 ⁶³⁷
12.1	289 ¹⁰¹⁸	15.1	147 ⁴⁸⁴
13.2	151 ⁵⁰¹		
26.3	180 ⁶²⁰		TACITUS, PUBLIUS CORNELIUS
			<i>De vita et moribus Iulii Agricolae</i>
<i>Nero</i>			Ed. M. Hutton <i>et al.</i> , Cambridge (MA),
5.2	201 ⁷¹⁹		1914
6.3	202 ⁷²³	2	131 ⁴⁰¹
35	206 ⁷⁴⁰	14.2	170 ⁵⁸³
35.2	206 ⁷⁴⁰	45	131 ⁴⁰¹
37.1	158 ⁵³⁷		
57.1	206 ⁷⁴⁰		<i>Annales</i>
			Edd. C.H. Moore et J. Jackson,
<i>Galba</i>			Cambridge (MA), 1931 (1-3); Ed. J.
9.1-2	274 ⁹⁸⁴ ; 277 ⁹⁹¹		Jackson, Cambridge (MA), 1937 (4-6,
23.7	183 ⁶³⁵		11-12; 13-16)
		1.3.4	196 ⁶⁹²
<i>Otho</i>		1.53.1	189 ⁶⁶²
1	290 ¹⁰²⁰ ; 302 ¹⁰⁵⁰	1.72	59 ¹⁵⁹ ; 111 ³³⁷ ; 125; 125 ³⁷⁷ ;
4.1	183 ⁶³⁵		126 ³⁸¹
6.1	183 ⁶³⁵	1.72.4	95 ²⁸⁵ ; 125 ³⁷⁸
		1.90	302 ¹⁰⁵⁰
<i>Vitellius</i>		2.27 ss.	209 ⁷⁵⁴
14.4	183 ⁶³⁴ ; 183 ⁶³⁵	2.27-32	177 ⁶⁰⁵
		2.32	178 ⁶⁰⁷
<i>Vespasianus</i>		2.32.5	178 ⁶⁰⁸
4.8	120 ³⁶³	2.41 ss.	137 ⁴²⁹
13	183 ⁶³⁶	2.43.1	137 ⁴³¹ ; 137 ⁴³¹
15	183 ⁶³⁶	2.43.2	137 ⁴³⁰
		2.50.3	197 ⁶⁹⁶ ; 197 ⁶⁹⁸
<i>Domitianus</i>		2.59.2	123 ³⁷⁰
10.2	159 ⁵⁴⁴ ; 159 ⁵⁴⁵ ; 159 ⁵⁵⁰	2.64-67	173 ⁵⁹³

INDICE DELLE FONTI

2.70.2	138 ⁴³³	3.69	217 ⁸⁰⁵
2.74.2	138 ⁴³⁶	4.5	170 ⁵⁸³
2.75.2	138 ⁴³⁴	4.13	225 ⁸⁴⁹
2.78.2	138 ⁴³⁷	4.13.2	225 ⁸⁴⁷
2.80.1-81.3	138 ⁴³⁷	4.15	218 ⁸⁰⁸
2.82.1-3	139 ⁴⁴³	4.15.2-5	218 ⁸⁰⁹
2.85	158 ⁵³⁵	4.15.3	217 ⁸⁰⁶
2.85.2-4	198 ⁷⁰¹	4.18-20	144 ⁴⁶⁸
3.7.2	138 ⁴³⁶	4.20	145 ⁴⁶⁹ ; 211 ⁷⁷⁶ ; 271 ⁹⁷⁶
3.9.2-3	138 ⁴³⁸	4.21.5	95 ²⁸⁵ ; 125 ³⁷⁸ ; 126 ³⁸¹ ;
3.10.1	139 ⁴³⁹		127 ³⁸⁶
3.10-19	137 ⁴²⁹	4.28.4	225
3.11.2	139 ⁴⁴³	4.28-30	226 ⁸⁵¹
3.12.1	137 ⁴³² ; 139 ⁴⁴³	4.30.5	226 ⁸⁵²
3.12.1-7	139 ⁴⁴¹	4.31	209 ⁷⁵⁵ ; 209 ⁷⁵⁹ ; 211 ⁷⁷⁵
3.12.7	142 ⁴⁵⁹	4.42	128 ³⁹⁰
3.14.4	139 ⁴⁴⁵	4.42.3	200 ⁷¹¹
3.15.1	139 ⁴⁴⁴	4.44	95 ²⁸⁵ ; 189 ⁶⁵⁸
3.15.1-2	139 ⁴⁴⁵	4.52	146 ⁴⁷⁸
3.17	271 ⁹⁷⁶	4.52.4	144 ⁴⁶⁸ ; 146 ⁴⁷⁹
3.18.1	139 ⁴⁴⁹	4.71 ss.	95 ²⁸⁵ ; 189 ⁶⁶¹
3.22-23	180 ⁶¹⁷	4.71.3	144 ⁴⁶⁴
3.24	95 ²⁸⁵ ; 189 ⁶⁵⁸ ; 191 ⁶⁶⁸ ;	4.71.4	189 ⁶⁶² ; 191 ⁶⁶⁷
	195 ⁶⁸⁹	5.3	148 ⁴⁸⁸ ; 149 ⁴⁹¹
3.24.2	195	5.3-5	149 ⁴⁹¹
3.30.1	93 ²⁸¹	5.4	150 ⁴⁹⁵ ; 150 ⁴⁹⁶
3.38	173 ⁵⁹⁵ ; 174 ⁵⁹⁶ ; 174 ⁶⁰²	5.5	150 ⁴⁹³
3.38.2	173 ⁵⁹³	6.3	132 ⁴⁰⁸ ; 132 ⁴⁰⁹
3.51	204 ⁷³⁰	6.18.1	145 ⁴⁷¹
3.66-69	217 ⁸⁰⁶	6.18.1-2	146 ⁴⁷⁴
3.67	217 ⁸⁰¹	6.18.3	147 ⁴⁸⁴
3.68	217 ⁸⁰⁴	6.23-24	150 ⁴⁹⁴

INDICE DELLE FONTI

6.29	209 ⁷⁶⁰	15.48.2-3	153 ⁵¹¹
6.29.2	120 ³⁶³	15.49	154 ⁵¹³
6.30.1	209 ⁷⁶²	15.50	154 ⁵¹³
6.40	150 ⁴⁹⁴	15.59	154 ⁵¹²
6.47.2-48.6	201 ⁷¹⁹	15.60-63	154 ⁵¹³
6.48	201 ⁷²⁰ ; 201 ⁷²¹	15.67	154 ⁵¹³
11.1	212 ⁷⁷⁸	15.67-68	154 ⁵¹³
12.8	203 ⁷²⁷	15.70	154 ⁵¹³
12.22	180 ⁶²⁰	15.71	211 ⁷⁷⁶
12.42	210 ⁷⁶⁴	15.71.4	155 ⁵²¹
12.52	180 ⁶²² ; 181 ⁶²⁴	16.7-9	158 ⁵³⁶ ; 158 ⁵³⁷
12.54	219 ⁸¹⁷ ; 220 ⁸¹⁸	16.14	183 ⁶³³
12.59	181 ⁶²⁶	16.17	155 ⁵¹⁹
13.19	210 ⁷⁶⁹	16.22.1	158 ⁵³⁶
13.19.23	210 ⁷⁷³	16.22.5	158 ⁵³⁷
13.22	210 ⁷⁶⁹	16.28-35	157 ⁵³² ; 157 ⁵³⁴
13.42	203 ⁷²⁷ ; 205 ⁷³²	16.33	211 ⁷⁷⁶
13.43	211 ⁷⁷⁶ ; 211 ⁷⁷⁷ ; 271 ⁹⁷⁶	16.33.1	158 ⁵³⁹
13.44	228 ⁸⁵⁹	24	191
14.12	180 ⁶²⁰	65	181 ⁶²⁶
14.17	227 ⁸⁵⁴		
14.28	88 ²⁶⁷ ; 220 ⁸²¹	<i>Historiae</i>	
14.40	229 ⁸⁶⁷	Ed. C.H. Moore, Cambridge (MA), 1925	
14.41	208 ⁷⁴⁹ ; 230 ⁸⁷⁶	1.77	88 ⁶⁷
14.48	130 ³⁹⁶ ; 130 ³⁹⁸	1.90	290 ¹⁰²⁰
14.48 ss.	129 ³⁹⁵	2.10	220 ⁸²¹
14.50	129 ³⁹²	2.62	183 ⁶³⁴ ; 183 ⁶³⁵
14.62	206 ⁷³⁹	2.78	183 ⁶³⁵
14.62-63	206 ⁷⁴¹	2.81	170 ⁵⁸³
14.63	203 ⁷²⁷ ; 206 ⁷⁴⁰	2.92	290 ¹⁰²⁰ ; 294 ¹⁰³⁰ ; 300 ¹⁰⁴⁴
15.35	158 ⁵³⁶	3.81.1	155 ⁵²¹
15.48-74	153 ⁵⁰⁹	4.5-8	157 ⁵³² ; 157 ⁵³⁴

4.6	211 ⁷⁷⁶	VALERIUS MAXIMUS	
4.44	129 ³⁹⁵ ; 130 ³⁹⁷ ; 228 ⁸⁶²	<i>Facta et dicta memorabilia</i>	
4.45	220 ⁸²³	Ed. J. Briscoe, I-II, Stuttgart-Leipzig, 1998	
TERTULLIANUS, QUINTUS SEPTIMIUS	1.8.4	17 ²⁹	
FLORENS	2.1.10	190 ⁶⁶³	
<i>De idololatria</i>	4.2.4	89 ²⁶⁸	
Edd. J.H. Waszink et J.C.M. van Winden, Leiden, 1987	4.2.6	101 ³⁰³	
	4.2.7	76 ²²⁸	
9	184 ⁶⁴¹	4.3.4	17 ²⁹
		4.7.3	87 ²⁶⁵
<i>Tituli ex corpore Ulpiani sive Liber singularis regularum sive Epitome Ulpiani</i>	5.2.1	17 ²⁹	
	5.4.1	21 ⁴⁵ ; 23 ⁵¹	
	5.7.2	196 ⁶⁹¹	
Ed. G. Baviera, in <i>FIRA</i> II, Florentiae, 1940 ² , 259 ss.; Ed. M. Avenarius, Göttingen, 2005	6.2.5	76 ²²⁵	
	6.9.13	87 ²⁶⁵	
	8.1.abs3	89 ²⁶⁸	
5.2	253 ⁹³¹	8.1.4	34 ⁸⁴
5.4	253 ⁹³⁰ ; 253 ⁹³¹	8.1.10	88 ²⁶⁷
10.3	105 ³¹⁷ ; 106 ³¹⁸ ; 250	8.6.4	111 ³³⁷
11.3	251 ⁹²³	9.5.3	72 ²¹⁵
11.4	251 ⁹²⁰		
11.9-13	248 ⁹¹¹	VARRO, MARCUS TERENTIUS	
11.10	247 ⁹¹⁰	<i>De lingua latina</i>	
11.12	247 ⁹⁰⁶	Ed. G. Götz et F. Schöll, Leipzig, 1910	
17.2	261 ⁹⁵¹	V 32.146-147	47 ¹¹⁹
20.14	103 ³¹¹ ; 259 ⁹⁴⁴	V 61	43 ¹¹¹
26.1	251 ⁹²⁰		
28.7	261 ⁹⁵¹		

VELLEIUS PATERCULUS, CAIUS

Historiae Romanae libri duo

Ed. F.W. Shipley, Cambridge (MA),
1924

2.15.2	15 ¹⁹
2.27.2	15 ¹⁹
2.33.1	65 ¹⁹¹
2.45.1	69 ²⁰³ ; 69 ²⁰⁴
2.47.4-5	73 ²¹⁸
2.100.3-5	95 ²⁸⁵ ; 189 ⁶⁵⁸
2.100.5	189 ⁶⁶² ; 191 ⁶⁶⁷
2.129.1	173 ⁵⁹³
2.129.3	137 ⁴³²
2.130.3	177 ⁶⁰⁵
2.130.4-5	148 ⁴⁸⁶

VERGILIUS MARO, PUBLIUS

Bucolica

Ed. O. Güthling, Leipzig, 1901

6.64-73	119 ³⁵⁸
10.2-10	119 ³⁵⁸
10.21-23	119 ³⁵⁸
10.72-74	119 ³⁵⁸

II. FONTI EPIGRAFICHE E PAPIROLOGICHE

ANNÉE ÉPIGRAPHIQUE

Paris, 1888-

1964, 255 = 1968, 531 119³⁵⁸

CORPUS INSCRIPTIONUM LATINARUM

Consilio et autoritate Academiae
litterarum regiae Borussicae editum.

Edd. Th. Mommsen et al., Berolini 1863-

VI

882	119 ³⁵⁸
1343	289 ¹⁰¹⁸
31724	160 ⁵⁵⁶

SENATUS CONSULTUM DE CN. PISONE
PATRE [= *AE* 1996, 885]

Ed. W. Eck, A. Caballos, F. Fernández,
München, 1996

ll. 6-7	139 ⁴⁴⁵
l. 13	137 ⁴³⁰
l. 18	137 ⁴³⁰
ll. 18-19	139 ⁴⁴⁵
l. 27	137 ⁴³⁰
ll. 32-33	139 ⁴⁴⁶
ll. 33-36	140 ⁴⁴⁷
l. 50	137 ⁴³⁰
l. 71	139 ⁴⁴⁵
ll. 71-90	140 ⁴⁴⁹
ll. 98-102	140 ⁴⁵⁰
ll. 104-105	140 ⁴⁵¹
ll. 105-108	140 ⁴⁴⁹
ll. 109-120	140 ⁴⁵²
ll. 120-121	142 ⁴⁵⁷
ll. 121-122	141 ⁴⁵⁴
ll. 120-123	141 ⁴⁵⁵
ll. 168-170	139 ⁴⁴¹ ; 142 ⁴⁵⁹

GNOMON IDÍOU LÓGOU

(*BGU* V, 1210 = P.Oxy. XLII 3014)

§ 36 267⁹⁶⁵

INSCRIPTIONES GRAECAE

Consilium et auctoritate Academiae

Borussicae editae, Berolini, 1903-

I² 115 = I³104

ll. 11-12 10⁴

EDICTA AUGUSTI AD CYRENENSES

(*SEG* 9, 8 = *FIRA* I², 403 ss.)

V

ll. 83-144 215⁷⁹⁵

EDICTUM PRAEFECTI AEGYPTI C.

CALVISII STATIANI (P. Amst. I 27 =

SB XII 10991)

Ed. P.J. Sijpesteijn, in *ZPE* 8 (1971), 186

ss.

— 165⁵⁶⁹

STELE PHILAE

(*CIL* III Suppl. 14147⁵ = *IGR* I 1293 =

ILS 8995 = *OGIS* II 654 = *I. Philae* II 128

= *HGIÜ* III 512)

Edd. F. Hoffmann, M. Minas-Nerpel, S.

Pfeiffer, Berlin, 2009

— 119³⁵⁸

TABULA HERACLEENSIS, *vulgo* LEX

IULIA MUNICIPALIS

(*CIL* I², 593 = *ILS* 6085 = *FIRA* I², 140

ss. = CRAWFORD, I, London, 1996, nr.

24)

I. 108 289¹⁰¹⁵

ll. 117-118 289¹⁰¹⁵; 291¹⁰²²

PAPYRI OXYRINCHUS

Edd. B.P. Grenfell, A.S. Hunt et al.,

London, 1898

XVII

2104 277⁹⁹¹

LXVII

4592 165⁵⁶⁹

LEX XII TABULARUM

(*FIRA* I², 21 ss.)

V

7 251⁹²³

III. FONTI NUMISMATICHE

CRR (*The Coinage of the Roman Republic*)

Ed. E.A. Sydenham, London, 1952

1287 13¹¹

1295 13¹¹

1301 13¹¹

INDICE DELLE FONTI

BIBLIOGRAFIA

- ADLER, M., *Die Verschwörung des Cn. Cornelius Cinna bei Seneca und Cassius Dio*, in *ZÖG* 60 (1909), 193-208
- AGNATI, U., *Un frammento delle Differentiae di Modestino nelle Differentiae di Isidoro?*, in BASSANELLI SOMMARIVA, G., TAROZZI, S. (a cura di), *Ravenna capitale. Uno sguardo ad Occidente. Romani e Goti - Isidoro di Siviglia*, Santarcangelo di Romagna, 2012, 129-146
- ALBANESE, B., *La struttura della 'manumissio inter amicos'. Contributo alla storia dell'amicitia romana*, in *AUPA* 29 (1962), 5-104
- *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo, 1979
- 'Sacer esto', in *BIDR* 91 (1988), 145-179
- ALBERTARIO, E., 'Actio de universitate' e 'actio specialis in rem', in *Studi di diritto romano*, IV, Milano, 1946, 63-114 [= *AUP* 31 (1919), 29-72]
- ALEXANDER, M.C., *Trials in the Late Roman Republic, 149 BC to 50 BC*, Toronto, c1990
- ALEXANDER, W.H., *The enquête on Seneca's treason*, in *CPh* 47 (1952), 1-6
- ALFÖLDI, A.A., *Isiskult und Umsturzbewegung im letzten Jahrhundert der römischen Republik*, in *Schweizer Münzblätter* 5 (1954), 25-31
- ALLISON J.E., CLOUD J.D., *The lex Julia Maiestatis*, in *Latomus* 21 (1962), 711-731
- ALTHEIM, F., *A History of Roman Religion*, New York, 1938
- AMIOTTI, G., *Primi casi di relegazione e di deportazione insulare nel mondo romano*, in M. SORDI, *Coercizione e mobilità umana nel mondo antico*, Milano, 1995, 245-258
- AMIRANTE, L., *Captivitas e postliminium*, Napoli, 1950
- s.v. "Postliminio (diritto romano)", in *NNDI* XIII, Napoli, 1957, 429-433
- ANDRÉEV, M.N., *La 'lex Iulia de adulteriis coercendis'*, in *StudClas.* 5 (1963), 165-180
- ARANGIO-RUIZ, V., *L'origine del 'testamentum militis' e la sua posizione nel diritto romano classico*, in *BIDR* 18 (1906), 157-196
- s.v. "ostracismo", in *Enciclopedia Italiana* XXV, Roma, 1935
- *Storia del diritto romano*, Napoli, 1945
- *Sul problema della doppia cittadinanza nella Repubblica e nell'Impero romano*, in *Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti*, IV, Padova, 1950, 53-77

- *L'editto di Augusto ai Cirenei*, in ID., *Studi epigrafici e papirologici*, a cura di L. Bove, Napoli 1974, 14-43 [= *RFIC* 56 (1928), 321-364]
- *La legislazione [augustea]*, in ID., *Scritti di diritto romano*, III, Napoli, 1977, 247-294 ss. [= *Studi in occasione del bimillenario Agusteo*, Roma, 1938, 101 ss.]
- ARCARIA, F., «*Senatus censuit*». *Attività giudiziaria ed attività normativa del senato in età imperiale*, Milano, 1992
- *Crimini, processo e morte di Cornelio Gallo*, in *Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Catania* 7 (2005-2006, pubbl. 2007), 379-408
- *Sul 'dies a quo' della giurisdizione criminale senatoria*, in "Fides, humanitas, ius". *Studi in onore di Luigi Labruna*, I, Napoli, 2007, 183-214
- *Diritto e processo penale in età augustea*, Torino, 2009
- «*Quod ipsi Gallo inter gravissima crimina ab Augusto obicitur*»: *Augusto e la repressione del dissenso per mezzo del Senato agli inizi del principato*, Napoli, 2013
- *Gli aspetti processuali della vicenda di Cornelio Gallo*, in ROHR VIO, F. - CIAMPINI E.M. (a cura di), *La lupa sul Nilo. Gaio Cornelio Gaio tra Roma e l'Egitto*, a cura di, Venezia, 2015, 107-152
- *Dal 'senatus consultum ultimum' alla 'cognitio senatus'. Forme contenute e volti dell'opposizione ad Augusto e repressione del dissenso tra Repubblica e Principato*, Napoli, 2016
- ARCHI, G.G., *Gli studi di diritto penale romano da Ferrini a noi: considerazioni e punti di vista critici*, in *RIDA* 4 (1950), 21-60
- *Rescrits impériaux et littérature jurisprudentielle dans le développement du droit criminel*, in *RIDA* 4 (3^e série) (1957), 221-237
- ARCHI, G.G., et al., *Pauli Sententiarum Fragmentum Leidense (Cod. Leid. B.P.L. 2589)*, Leiden, 1956
- VON ARNIM, H., s.v. "*Annaeus* (5)", in *PWRE* I, 2, Stuttgart, 1894, 2225-2226
- ARNOLD, E.V., *Roman Stoicism*, Cambridge, 1911 (rist. 1950)
- ASCONIO PEDANIO, Q., *Commento alle orazioni di Cicerone. Testo latino a fronte*, a cura di Bernardo Santalucia, Padova, 2022
- ASTARITA, M.L., *Avidio Cassio*, Roma, 1983
- ASTE, A., *Avidio Cassio. Aspetti storici e letterari di una secessione*, Roma, 2011
- ASTOLFI, R., *Studi sull'oggetto dei legati in diritto romano*, III, Padova, 1979

- ASTON, W.D., *Problems of Roman Criminal Law*, in *Journal of the Society of Comparative Legislation* 13, n. 2 (1913), 213-231
- BADIAN, E., *Foreign Clientelae (264-70 B.C.)*, Oxford, 1958
- *Studies in Greek and Roman History*, Oxford, 1964
- *Quaestiones Variae*, in *H.* 18 (1969), 447-491
- BALBO, A., *Attività giudiziaria penale e civile nello stato romano tra la fine della repubblica e i primi anni di Ottaviano (49-29 a.C.)*, in SANTALUCIA, B. (a cura di), *La repressione criminale nella Roma repubblicana fra norma e persuasione*, *Atti del V Collegio di Diritto romano CEDANT*, Pavia, 2009, 527-576
- BALDWIN, B., *Executions, Trials and Punishment in the Reign of Nero*, in *La parola del passato* 22 (1967), 425-439
- BALSDON, J.P.V.D., *The Emperor Gaius (Caligula)*, Oxford, 1934
- BALZARINI, M., *Nuove prospettive sulla dicotomia 'honestiores-humiliores'*, in BURDESE, A. (a cura di), *Idee vecchie e nuove sul diritto criminale romano*, Padova, 1988, 159-169
- BARBATI, S., *Sui presupposti di applicazione la natura giuridica degli effetti del 'postliminium'*, in *Atti dell'Accademia romanistica costantiniana* 20 (2014), 587-813
- BARGHOP, D., *Der Fall des Thrasea Paetus. Die Ausgrenzung des Nichtangepassten und das Andere des senatorischen Habitus*, in *Traverse* 3 (1996), 21-33
- BARNES, T.D., *The Composition of Cassius Dio's Roman History*, in *Phoenix* 38 (1984), 240-255
- *Tacitus and the senatus consultum de Cn. Pisone patre*, in *Phoenix* 52 (1998), 125-148
- BARONOWSKI, D.W., *Polybius and Roman Imperialism*, London-New York, 2011
- BATTISTONI, F., *Parenti dei Romani. Mito romano e diplomazia*, Bari, 2010
- BAUMAN, R.A., *The Crimen Maiestatis in the Roman Republic and Augustan Principate*, Johannesburg, 1967
- *Some Remarks on the Structure and Survival of the Quaestio De Adulteris*, in *Antichthon* 2 (1968), 68-93
- *The Lex Valeria de provocatione of 300 B.C.*, in *Historia* 22 (1973), 34-47
- *'Impietas in Principem'. A Study of Treason against the Roman Emperor with special reference to the First Century A.D.*, München, 1974

- *The ‘Leges iudiciorum publicorum’ and their interpretation in the Republic, Principate and Later Empire*, in *ANRW* II, 13, Berlin-New York, 1980, 103-233
- *Women and Politics in Ancient Rome*, London-New York, 1992
- *Crime and Punishment in Ancient Rome*, London-New York, 1996
- *Human Rights in Ancient Rome*, London, 2000
- BECHER, I., *Der Isiskult in Rom – ein Kult der Halbwelt?*, in *ZÄSA* 96 (1970), 81-90
- BEGGIO, T., *Contributo allo studio della ‘servitus poenae’*, Bari, 2020
- BELLEN, H., *Beiträge zur Rechtsprechung der stadtrömischen Gerichte unter dem Prinzipat des Gaius und Claudius*, Köln, 1955
- BERGEMANN, C., *Politik und Religion im spätrepublikanischen Rom*, Stuttgart, 1992
- BERGER, A., s.v. “*lex Cornelia de ambitu*”, in *PWRE* XII, 2, Stuttgart, 1925, 2344
- s.v. “*Lex Iulia de pecuniis repetundis*”, in *PWRE* XII, 2, Stuttgart, 1925, 2392
- s.v. “*Lex Licinia de ambitu*”, in *PWRE* XII, 2, 1925, Stuttgart, 2395
- s.v. “*Lex Tullia de ambitu*”, in *PWRE* XII, 2, Stuttgart, 1925, 2416
- BESELER, G., *Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen*, I-IV, Leipzig, 1910-1920; V, Tübingen, 1931
- *Einzelne Stellen*, in *ZSS (Röm. Ab.)* 43 (1922), 335-355
- “*Postliminium*” und “*Cornelia*”, in *Miscellanea*, in *ZSS (Röm. Ab.)* 45 (1925), 192-211
- BIANCHI FOSSATI VANZETTI, M., *Pauli Sententiae. Testo e interpretatio*, Padova, 1995, 141-143
- BILLERBECK, M., *La réception du cynisme à Rome*, in *L’Antiquité classique* 51 (1982), 151-173
- BIONDI, B., *Effetti civili della ‘restitutio principis’ del deportato*, in ID., *Scritti giuridici*, III, Milano, 1965, 55-60 [da ID., *La convalidazione del codicillo fatto dall’incapace*, Palermo, 1911, 9-11]
- *La ‘poena adulterii’ da Augusto a Giustiniano*, in ID., *Scritti giuridici*, II, Milano, 1965, 47-74 [= in *Studi sassaresi* 16 (1938) (= *Scritti di diritto e di economia in onore di F. Mancaloni*) 63-96]
- *La legislazione di Augusto*, in ID., *Scritti giuridici*, II, Milano, 1965, 77-188 [= *Conferenze augustee nel bimillenario dalla nascita*, Milano, 1939, 141-262]
- “*Humanitas*” nelle leggi degli imperatori romano-cristiani, in ID., *Scritti giuridici*, I, Milano, 1965, 593-612 [= in *Miscellanea G. Galbiati*, II, Milano, 1951, 81-94]

- BIRLEY, A.R., *The Oath not to Put Senators to Death*, in *CR* 12 (1962), 197-199
- *Marcus Aurelius. A Biography*, London, 1987²
- *Septimius Severus. The African Emperor*, London, 1988²
- BISCARDI, A., *Diritto greco antico*, Milano, 1982
- BLEICKEN, J., *Ursprung und Bedeutung der Provocation*, in *ZSS (Rom. Ab.)* 76 (1959), 324-377
- *Senatsgericht und Kaisergericht: eine Studie zur Entwicklung des Prozeßrechtes in frühen Prinzipat*, Hamburg, 1962
- *Das Volkstribunat der klassischen Republik*, München, 1968²
- *Verfassungs- und Sozialgeschichte des Römischen Kaiserreiches*, I-II, Paderborn, 1981²
- BLOCH, R., *Le départ des Etrusques de Rome selon l'annalistique et le dedicace du temple de Jupiter Capitolin*, in *RHR* 149 (1961), 141-156
- BODEL, J., *Punishing Piso*, in *AJPh* 120, n. 1 (1999), 32-63
- BONFANTE, P., *Istituzioni di diritto romano*, Torino, 1946¹⁰
- *Storia del diritto romano*, I-II, Milano, 1959⁴
- BONINI, R., *I 'libri de cognitionibus di Callistrato'. Ricerche sull'elaborazione giurisprudenziale della 'cognitio extra ordinem'*, Milano, 1964
- BORCA, F., *'Terra mari cincta'. Insularità e cultura romana*, Roma, 2000
- BRZOSKA, J., s.v. "Cassius (89)", in *PWRE* III, 2, Stuttgart, 1899, 1744-1749
- BOTTA, F., *Legittimazione, interesse ed incapacità all'accusa nei 'publica iudicia'*, Cagliari, 1996
- *L'iniziativa processualcriminale delle 'personae publicae' nelle fonti giuridiche di età giustiniana*, in PULIATTI, S., SANGUINETTI, A. (a cura di) *Legislazione, cultura giuridica, prassi dell'Impero d'Oriente in età giustiniana tra passato e futuro (Atti del Convegno di Modena, 21-22 Maggio 1998)*, Milano, c2000, 285-378
- *"Per vim inferre". Studi su stuprum violento e raptus nel diritto romano e bizantino*, Cagliari, 2004
- *Opere giurisprudenziali "de publicis iudiciis" e 'cognitio extra ordinem' criminale*, in *Studi in onore di Remo Martini*, I, Milano, 2008, 281-322
- *La vendetta come 'officium pietatis'*, in LORINI, G., MASIA, M. (a cura di), *Antropologia della vendetta*, Napoli, 2015, 11-38

- *La repressione criminale*, in SCHIAVONE, A. (a cura di), *Storia giuridica di Roma*, Torino, 2016, 61-71; 205-230; 345-370; 469-480
 - *La repressione criminale (il Principato)*, in SCHIAVONE, A. (a cura di), *Storia giuridica di Roma*, Torino, 2016, 345-369
 - *Ordo/extra ordinem. Sistemi giurisdizionali e ordinamenti penali durante il principato*, in GUIDARA, A. (a cura di), *Specialità delle giurisdizioni ed effettività delle tutele*, Catania, 2021, 3-10
 - *Ancora sulla natura del processo criminale tra Principato e Tardoantico*, in *ELR* 12 (2023), 135-145
- BOTTA, F., LUCREZI, F., RIZZELLI, G., *Violenza sessuale e società antiche. Profili storico-giuridici*, Lecce, 2017³
- BOUCHER, J.P., *Caius Cornelius Gallus*, Paris, 1966
- BOWMAN, A.K., *A letter of Avidius Cassius?*, in *JRS* 60 (1970), 20-26
- BRAGINTON, M.V., *Exile under the Roman Emperors*, in *CJ* 39, n. 7 (1944), 391-407
- BRASIELLO, U., *La pena capitale romana (a proposito di recenti studi)*, in *RBSG.* 9, Napoli, 1934, 224-247
- *La condizione di servo della pena*, in *Studi in onore di Filippo Virgilio nel XL anno di insegnamento*, Roma, 1935, 3-45
 - *La repressione penale in diritto romano*, Napoli, 1937
 - *Sulle linee e i fattori dello sviluppo del diritto penale romano*, in *Scritti giuridici raccolti per il centenario della Casa Editrice Jovene (1854-1954)*, Napoli, 1954, 443-469
 - *Sulla desuetudine dei “iudicia publica”*, in *Studi in onore di Emilio Betti*, IV, Milano, 1962, 551-570
 - s.v. “*Crimina*”, in *NNDI* V, Torino, 1960, 1-5
 - s.v. “*Falso (diritto romano)*”, in *NNDI* VII, Torino, 1957, 33-35
 - s.v. “*Honestiores’ e ‘humiliores*”, in *NNDI* VIII, Torino, 1957, 108
 - s.v. “*Pena (Diritto romano)*”, in *NNDI* XII, Torino, 1957, 808-813
 - s.v. “*Publicatio bonorum*”, in *NNDI* XIV, Torino, 1957, 584-586
- BRASSLOFF, S., s.v. “*Claudius (428)*”, *PWRE* III, 2, Stuttgart, 1899, 2893
- BRAUND, D.C., *Rome and The Friendly King: the character of Client Kingship*, London-Canberra-New York, 1984

- BRECHT, CH.H., *'Perduellio': eine Studie zu ihrer begrifflichen Abgrenzung im römischen Strafrecht bis zum Ausgang der Republik*, Munich, 1938
- *Zum römischen Komitialverfahren*, in *ZSS (Rom. Ab.)* 59 (1939), 261-304
- *'Perduellio' und 'Crimen Maiestatis'*, in *ZSS (Röm. Abt.)* 64 (1944), 354-359
- BRENNAN, T.C., *The Praetorship in the Roman Republic*, I-II, Oxford, 2000
- BRENNE, S., *Ostrakismos und Prominenz in Athen: Attische Bürger des 5. Jahrhunderts v. Chr. auf den Ostraka*, Wien, 2001
- BRETONE, M., s.v. "*Capitis deminutio*", in *NNDI* II, Torino, 1957, 916-918
- *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*, Napoli, 1982²
- *Fra storia sociale e storia giuridica*, in *Rechtshistorisches Journal* 8 (1989), 35-51
- BROUGHTON, T.R.S., *The Magistrates of the Roman Republic*, I-II, New York, 1951-1952
- BRUCE, F.F., *Herod Antipas, Tetrarch of Galilee and Peraea*, in *The Annual of Leeds University Oriental Society* 5 (1963/65), 6-23
- BRUNT, P.A., *Charges of Provincial Maladministration under the Early Principate*, in *H.* 10 (1961), 189-227
- *Procuratorial Jurisdiction*, in *Latomus* 25, 1966, 461-487
- *Stoicism and the Principate*, in *PBSR* 43 (1975), 7-35
- *The fall of the Roman Republic and Related Essays*, Oxford, 1988
- BUENO DELGADO, J.A., *La condición social del reo como factor determinante de la pena de exilio*, in *Movilidad forzada entre la Antigüedad Clásica y Tardía*, ed. M. Vallejo Girvés – J.A. Bueno Delgado – C. Sánchez-Moreno Ellart, Alcalá de Henares, 2015, 51-74
- BUONAMICI, F., *Il concetto di pena nel diritto giustiniano*, in *Pel cinquantesimo anno di insegnamento di Enrico Pessina*, II, *Studii di diritto penale*, Napoli, 1899, 185-204
- BUONGIORNO, P., *Senatus consulta Claudianis temporibus facta. Una palingenesi delle deliberazioni senatorie dell'età di Claudio (41-54 d.C.)*, Napoli, 2010
- s.v. "*Interdictio aqua et igni*", in *Handwörterbuch der antiken Sklaverei*, II, Stuttgart, 2017, 1511-1513
- *Arcaismo continuismo desuetudine nelle deliberazioni senatorie di età giulio-claudia*, in *IVRA* 61 (2013), 218-257

- recensione a F. Stini, *Plenum exiliis mare. Untersuchungen zum Exil in der römischen Kaiserzeit* (*Geographica Historica* 27), Stuttgart, 2011, in *Athenaeum* 103 (2015), 313-317
- ‘*Senatus consulta*’: struttura, formulazioni linguistiche, tecniche (189 a.C.-138 d.C.), in *AUPA* 59 (2016), 17-60
- *Pronunce senatorie in materia di divinazione dall’età repubblicana all’età giulio-claudia: fra repressione e normazione*, in BONANNO, D., FUNKE, P., HAAKE, M. (a cura di), *Rechtliche Verfahren und religiöse Sanktionierung in der griechisch-römischen Antike/Procedimenti giuridici e sanzione religiosa nel mondo greco e romano*, Stuttgart, 2016, 245-256
- *Claudio. Il principe inatteso*, Palermo, 2017
- ‘*Ex vetere senatus consulto Tiberiano*’. Nota in margine a *Sid. ep. 1.7.12*, in E. CHEVREAU et al. (a cura di), *Liber amicorum. Mélanges en l’honneur de Jean-Pierre Coriat*, Paris, 2019, 65-72
- *Precipizio e castigo. Forme, funzioni e mitologie delle ‘deiectiones e saxo’ in Roma antica*, in *QSPG* 3 (2021), 111-129
- *Osservazioni in tema di conferimenti di cittadinanza a ‘reges socii et amici populi Romani’*, in *QL* 12 (2022), 221-234
- *Imperatori mancati. Diritto e potere nelle trame della dinastia giulio-claudia*, Roma, 2023
- *Aspetti della repressione del falso a Roma tra tarda repubblica e primo principato*, in *Scripta Extravagantia. Studi in ricordo di Ferdinando Zuccotti*, a cura di I. Fagnoli, Milano, 2024, 123-144
- BUONGIORNO, P., TRAINA, G., *L’imperium di Germanico, l’Armenia e l’Oriente*, in CRISTOFOLI, R. et al. (a cura di), *Germanico nel contesto politico di età giulio-claudia. La figura, il carisma, la memoria* (Perugia, 21-22 novembre 2019), Roma, 2020, 103-110
- BÜRCHNER, L., s.v. “*Seriphos*”, in *PWRE* II A, 2, Stuttgart, 1923, 1729-1734
- BURCK, E., *Die Erzählungskunst des T. Livius*, Berlin, 1964
- BURDESE, A., *Riflessioni sulla repressione penale romana in età arcaica*, in *BIDR* 69, Roma, 1966, 342-354

- BURILLO-LOSHUERTOS, L., *La "epistula Severi ad Fabium Cilonem"*, in *Estudios juridicos en homenaje al profesor Ursicino Alvarez Suarez*, Madrid, 1978
- BUTI, I., *La 'cognitio extra ordinem': da Augusto a Diocleziano*, in *ANRW* II, 14, Berlin-New York, 1982, 29-59
- CABALLOS, A., ECK, W., FERNÁNDEZ, F., *El senadoconsulto de Gneo Pisón padre*, Sevilla, 1996
- CAMIÑAS, J.G., *La lex Remmia de calumniatoribus*, Santiago de Compostela, 1984
- *Le crimen calumniae dans lex Remmia de calumniatoribus*, in *RIDA* 37 (1990), 117-133
- CANTARELLA, E., *I supplizi capitali. Origine e funzioni delle pene di morte in Grecia e a Roma*, Milano, 2011²
- CARCOPINO, J., *Histoire de l'ostracisme athénien*, Paris, 1909
- CARDASCIA, G., *L'apparition dans le droit des classes d'honestiores et d'humiliores*, *RHDFE* 28 (1950), 305-337
- CARRELLI, E., *La 'restitutio indulgentia principis'*, in *Studi in onore di Michele Barillari*, I, Bari, 1937, 53-94
- CARSANA, C., *Il dibattito politico a Roma nel 49-48 a.C. e i discorsi in Appiano*, in *RIL* 138 (2004), 215-232
- *La cultura storica di Appiano nel II libro delle Guerre Civili*, in TROIANI, L., ZECCHINI, G. (a cura di), *La cultura storica nei primi due secoli dell'Impero Romano*, Roma, 2005, 249-259
- *Commento storico al libro II delle guerre civili di Appiano*, Roma, 2007
- CASAVOLA, F., *Ancora un frammento di Paolo*, in *Labeo* 1 (1955), 212-214
- CASTELLO, C., *Cenni sulla repressione del reato di magia dagli inizi del principato fino a Costanzo II*, in *AARC* 8 (1990), 665-693
- CASTIGLIONI, L., *Gaio Cornelio Gallo primo prefetto d'Egitto*, in ID., *Egitto moderno e antico*, Varese, 1941, 261-281
- CAVENAILE, R., *Corpus Papyrorum Latinarum*, Wiesbaden, 1957
- DE CASTRO-CAMERO, R., *El 'Crimen Maiestatis' a la Luz del 'Senatus Consultum de Cn. Pisone Patre'*, Sevilla, 2000
- CENTOLA, D.A., *Il 'crimen calumniae': contributo allo studio del processo criminale romano*, Napoli, 1999

- CERVENCA, G., s.v. “*Restitutio in integrum*”, in *NNDI* XV, Torino, 1957, 739-744
- *Osservazioni sui rapporti tra il ‘praetor’ e la cancelleria imeperiale in tema di ‘restitutio in integrum’*, in *Studi in onore di Emilio Betti*, II, Milano, 1962, 209-228
- CHAMPLIN, E., *The Life and Times of Calpurnius Piso*, in *MH* 46 (1989), 101-124
- CHARLESWORTH, M. P., *The Banishment of the Elder Agrippina*, in *CPh* 17 (1922), 260-261
- *The Virtues of a Roman Emperor: Propaganda and the Creation of Belief*, in *Proc. Brit. Acad.* 23 (1937), 105-133
- CHEVAILLER, L., *Notes sur le testament militaire dans la doctrine des jureconsultes classiques et dans la législation impériale*, in *Varia. Études de droit romain*, II, Paris, 1956, 1-54
- CHILTON, C. W., *The Roman Law of Treason under the Early Principate*, in *JRS* 45 (1955), 73-81
- CHRISTES, J., *Tacitus und die “moderatio” des Tiberius*, in *Gymnasium* 101 (1994), 112-135
- CIACERI, E., *La responsabilità di Tiberio nell’applicazione della ‘Lex Julia Maiestatis’*, in *St. stor. ant. class.* 2 (1909), 377-415
- *La responsabilità di Tiberio nell’applicazione della ‘Lex Julia Maiestatis’. Continuazione*, in *St. stor. ant. class.* 3 (1910), 1-30
- *Sul carattere della congiura pisoniana in Roma (a. 65 d.C.)*, in *St. stor. ant. class.* 3 (1910), 353-377
- *Cicerone e i suoi tempi. I. Dalla nascita al consolato (a. 106 - 63 a.C.)*, Milano-Genova- Roma-Napoli, 1939²
- *Cicerone e i suoi tempi. II. Dal consolato alla morte (a. 63-43 a.C.)*, Genova- Roma-Napoli-Città di Castello, 1941²
- CIMMA, M.R., *Reges socii et amici populi romani*, Milano, 1979
- CIZEK, E., *L’époque de Néron et ses controverses idéologiques*, Leyde, 1972
- CLAASSEN, J.-M., *Displaced Persons. The Literature of Exile from Cicero to Boethius*, London, 1999
- CLOUD, J.D., *How did Sulla style his Law de sicariis?*, in *CR* 82 (1968), 140-143
- COCCHIA, E., *La leggenda di Coriolano*, in *Saggi filologici*, II, *Studi sulla letteratura latina arcaica*, Napoli, 1902

- COGITORE, I., *La Légitimité dynastique d'Auguste à Néron à l'Épreuve des Conspirations*, Roma, 2002
- COHEN, S.T., *Augustus, Julia and the Development of Exile 'Ad Insulam'*, in *CQ* 58, n. 1 (2008), 206-217
- COLI, U., *Saggi critici sulle fonti del diritto romano. I. Capitis deminutio*, Firenze, 1922
- COLE, TH., *The Sources and Composition of Polybius VI*, in *Historia* 13 (1964), 440-486
- COLTELLONI-TRANNOY, M., *Les rois de l'empire, entre 70 av. J.-C. et 73 apr. J.-C.*, in *Pallas* 96 (2014), 91-109
- CORBINO, A., SANTALUCIA, B., *Justiniani Augusti pandectarum codex florentinus*, I-II, Firenze, 1988
- CORNELL, T.J., *Rome and Latium to 390 B.C.*, in *CAH* VII.2, Cambridge, 1989², 243-308
- *The recovery of Rome*, in *CAH* VII.2, Cambridge, 1989², 309-350
- *The conquest of Italy*, in *CAH* VII.2, Cambridge, 1989², 351-419
- *The beginnings of Rome: Italy and Rome from the Bronze Age to the Punic Wars (c. 1000-264 B.C.)*, London-New York, 1995
- *The value of the literary tradition concerning archaic Rome*, in RAAFLAUB, K.A. (a cura di), *Social struggles in archaic Rome*, Malden-Oxford-Carlton, 2005², 47-74
- CORSARO, F., *Sulla relegatio di Ovidio*, in *Orpheus* 15 (1968), 123-167
- CORSI ZOLI, D., *Aspetti inavvertiti della congiura pisoniana*, in *StudRom* 20 (1972), 329-339
- COSTA, E., *Crimini e pene da Romolo a Giustiniano*, Bologna, 1921
- COSTABILE, F., *Le 'Res Gestae' di C. Cornelius Gallus nella trilingue di Philae*, in ID. (a cura di), *Enigmi delle civiltà antiche dal Mediterraneo al Nilo*, II, Reggio Calabria, 2008, 501-518
- COSTANTINO, F., *Processi e suicidi nell'età di Tiberio*, in M. SORDI (a cura di), *Processi e politica nel mondo antico*, Milano, 1996, 239-247
- CRAMER, F.H., *Astrology in Roman Law and Politics*, Philadelphia, 1954
- CRAWFORD, M.H., *Roman Statutes*, I-II, London, 1996
- CRIFÒ, G., *Ricerche sull' 'exilium' nel periodo repubblicano*, Milano, 1961
- *Ricerche sull' 'exilium'. L'origine dell'istituto e gli elementi della sua evoluzione*, in *Studi in onore di Emilio Betti*, II, Milano, 1962, 229-320

- *'Exilica causa, quae adversus exulem agitur'.* Problemi dell' *'aqua et igni interdictio'*, in *Du châtement dans la cité. Supplices corporels et peine de mort dans le monde antique. Table ronde de Rome (9-11 novembre 1982)*, CEFR 79 (1984), 453-497
- *Diritti della personalità e diritto romano cristiano*, in *BIDR* 64 (1961), 33-60
- *Cristianesimo, diritto romano, diritti della personalità: una rilettura*, in BIFFI, F. (a cura di), *I diritti fondamentali della persona umana e la libertà religiosa. Atti del V Colloquio giuridico (8-10 marzo 1984)*, Roma, 1985, 331-338
- *L'esclusione dalla città: altri studi sull'exilium romano*, Perugia, 1985
- CROOK, J.A., *Life and Law of Rome*, London, 1967
- *Lex Cornelia de falsis*, in *Athenaeum* 65 (1987), 163-171
- CURSI, M.F., *La struttura del 'postliminium' nella repubblica e nel principato*, Napoli, 1996
- *International Relationships in the Ancient World*, in *Fundamina* 20.1 (2014) (= *Meditationes de iure et historia. Essays in honour of L. Winkel*, I), 186-195
- DAVID, M., H.L.W. NELSON, *Zum Leidener Paulusfragment*, in *RHD* 25 (1957), 302-308
- D'ELIA, S., *L'esilio di Ovidio e alcuni aspetti della storia augustea*, in *AFLN* 5 (1955), 95-157
- D'HAUTCOURT, A., *L'exil de Cassius Severus: hypothèse nouvelle*, in *Latomus* 54 (1995), 315-318
- D'ORS, A., *Nuevos fragmentos de las "Pauli Sententiae"*, in *EClás* 3 (1955-56), 121-125
[= in *AHDE* 25 (1955), 831-835]
- *Contribuciones a la historia del crimen falsi*, in *Studi in onore di Edoardo Volterra*, II, Milano, 1971, 527-558
- DALY, L., REITER, W.L., *The Gallus Affair and Augustus' 'lex Iulia maiestatis': a Study in Historical Chronology and Causality*, in DEROUX, C. (a cura di), *Studies in Latin Literature and Roman History*, I, Bruxelles, 1979, 289-311
- DAMON, C., *The Trial of Cn. Piso in Tacitus' Annales and the Senatus Consultum de Cn. Pisone Patre: New Light on Narrative Technique*, in *AJPh* 120 (1999), 143-162
- *Relatio vs. oratio: Tacitus, Ann. 3.12 and the senatus consultum del Cn. Pisone patre*, in *CQ* 49 (1999), 336-338
- DAUBE, D., *The Lex Iulia concerning Adultery*, in *Irish Jurist* 7 (1972), 373-380
- DAVID, M., NELSON, H.L.W., *Das neue Leidener Paulus-Fragment (Cod. Leid. B.P.L. 2589). Ein erster Bericht*, in *RHD* 23 (1955), 75-82

- DE FRANCISCI, P., *'Primordia civitatis'*, Roma, 1959
- *Arcana imperii*, I-III, Milano, 1947-1948
- DE GIOVANNI, L., *Giuristi severiani. Elio Marciano*, Napoli, 1989
- DE MARINI AVONZO, F., *La funzione giurisdizionale del senato romano*, Milano, 1957
- *Il senato romano nella repressione penale*, Torino, 1977
- *'Cognitio senatus'. Origine, oggetto e forme processuali*, in MILAZZO, F. (a cura di), *Gli ordinamenti giudiziari di Roma imperiale, Atti del Convegno internazionale di diritto romano* (Copanello, 5-8 giugno 1996), Napoli, 1999, 369-383
- DE MARTINO, F., *Storia della costituzione romana*, I-VI, Napoli, 1972-1973²
- *Intorno all'origine della repubblica romana e delle magistrature*, in *ANRW I*, 1, Berlin-New York, 1972, 217-249
- DE ROBERTIS, F.M., *La repressione penale nella circoscrizione dell'Urbe (Il 'praefectus urbi' e le autorità concorrenti)*, in *Scritti varii di diritto romano*, III, Bari, 1987, 35-104 [= Bari, 1937]
- *'Arbitrium iudicantis' e statuizioni imperiali. Pena discrezionale e pena fissa nella 'cognitio extra ordinem'*, in *ZSS (Rom. Abt.)* 59 (1939), 219-259
- *La variazione della pena «pro qualitate personarum» nel diritto penale romano*, in *RISG* 14 (1939), 59-110
- *La variazione della pena 'pro modo admissi'*, in *Scritti varii di diritto romano*, III, Bari, 1987, 525-677 [= Bari, 1942]
- *La variazione della pena nel diritto romano*, in *Scritti varii di diritto romano*, III, Bari, 1987, 403-524 [= Bari, 1954]
- *La variazione della pena e la sua causa determinante nel diritto romano*, in *AUBA* 9 (1947), 1-15
- *La funzione della pena nel diritto romano*, in *Studi in onore di Siro Solazzi*, Napoli, 1948, 169-196
- DE MEDIO, A., *Note su alcuni frammenti di Africano interpolati*, in *AG* 68 (1902), 201-239
- DE SARLO, L., *Sulla repressione penale del falso documentale in diritto romano*, in *RDPC* 14 (1937), 317-353
- DE VISSCHER, F., *Les édits d'Auguste découverts à Cyrène*, Louvain, 1940
- DELL'ORO, A., *I "libri de officis" nella giurisprudenza romana*, Milano, 1960

- DESANTI, L., *Sileat omnibus perpetuo divinandi curiositas. Indovini e sanzioni nel diritto romano*, Milano, 1990
- DESSERTAUX, F., *Études sur la formation historique de la 'capitis deminutio'*, II, 1, Paris, 1919; II, 2, Paris, 1926
- *Des effets, en droit privé, de la 'restitutio' du condamné à la servitude pénale ou à la déportation*, in *Tijds. v. Rechts.* 7 (1927), 281-313
- *La 'capitis deminutio' dans le droit byzantin*, in *Tijds. v. Rechts.* 8 (1928), 129-278
- DEVILLA, V., *'Aqua et igni interdictio'*, in *Studi Sassaresi* 28, Sassari, 1950
- *'Exilium perpetuum'*, in *Studi in memoria di Emilio Albertario*, I, Milano, 1953, 295-314
- DI MARZO, S., *Lezioni sul matrimonio romano*, Roma, 1972 (ed. anast. Palermo, 1919)
- *Storia della procedura criminale romana*, Napoli, 1986
- DONADIO, N., *'Iudicium domesticum': riprovazione sociale e persecuzione pubblica di atti commessi da sottoposti alla 'patria potestas'*, in *Index* 40 (2012), 175-195
- DONATUTI, G., *La schiavitù per condanna*, in ID., *Studi di Diritto romano*, II, Milano, 1977, 541-557 [= *BIDR* 42 (1934), 219-237]
- DREHER, M., *Verbannung ohne Vergehen: Der Ostrakismos (das Scherbengericht)*, in BURCKHARDT, L., VON UNGERN-STERMBERG, J. (a cura di), *Große Prozesse im antiken Athen*, München, 2000, 66-77
- DROGULA, F.K., *Controlling Travel: Deportation, Islands and the Regulation of Senatorial Mobility in the Augustan Principate*, in *CQ* 61, n. 1 (2011), 230-266
- DÜLL, R., E. Levy, *Die römische Kapitalstrafe*, in *KritV* 26 (62) (1933), 118-151
- *'Iudicium domesticum', 'abdicatio' und 'apoceryxis'*, in *ZSS (Röm. Ab.)* 63 (1943), 54-116
- ECK, W., CABALLOS, A., FERNÁNDEZ, F., *Das senatus consultum de Cn. Pisone patre*, München, 1996
- ECK, W., s.v. *"Pomponius (46a)"*, in *PWRE* R, Stuttgart, 1980, 190
- *Provincial administration and finance*, in *CAH XI*, Cambridge, 2008², 266-292
- EILERS, C., *Roman Patrons of Greek Cities*, Oxford, 2002
- ERMANN, J., *Strafprozeß, öffentliches Interesse und private Strafverfolgung*, Köln-Weimar-Wien, 2000
- EVANS, H.B., *Publica Carmina: Ovid's Books From Exil*, Nebraska, 1983

- FABBRINI, F., *Per la storia della 'restitutio in integrum'*, in *Labeo* 13 (1967), 200-230
- FANIZZA L., *Giuristi crimini leggi nell'età degli Antonini*, Napoli, 1982
- FAORO, D., *L'imperium ad similitudinem proconsulis rivisitato. Nuove considerazioni sulla fonte e sulla natura del potere del prefetto d'Egitto*, in *Studi Classici e Orientali* 68 (2022), 375-390
- FASCIONE, L., *'Crimen' e 'quaestio ambitus' nell'età repubblicana: contributo allo studio del diritto criminale repubblicano*, Milano, 1984
- FAYER, C., *La familia romana. Parte terza: Concubinato Divorzio Adulterio*, Roma, 2005
- FELICI, M., *Tacito e il sistema giuspenalistico del primo principato: una nota di lettura*, in *RCCM* 56 (2014), 179-184
- FERRARY, J.L., *Recherches sur la législation de Saturninus et de Glaucia. II. La loi de iudiciis repetundarum de C. Servilius Glaucia*, in *MEFRA* 91 (1979), 85-134
- *Lex Cornelia de sicariis et veneficis*, in *Athenaeum* 79 (1991), 417-434
- *Princeps legis et adscriptores*, in *RPh* 70 (1996), 217-246
- *The Hellenistic world and Roman political patronage*, in CARTLEDGE, P., GARNSEY, P., GRUEN, E. (a cura di), *Hellenistic Constructs. Essays in Culture, History, and Historiography*, Berkeley-Los Angeles-London, 1997, 105-119
- *La législation 'de ambitu', de Sulla à Auguste*, in *IVRIS VINCVLA. Studi in onore di Mario Talamanca*, III, Napoli, 2001, 160-198
- *Lois et procès de maiestate dans la Rome républicaine*, in SANTALUCIA, B. (a cura di), *La repressione criminale nella Roma repubblicana fra norma e persuasione*, Pavia, 2009, 223-249
- *L'iter legis, de la rédaction de la rogatio à la publication de la lex rogata, et la signification de la législation comitiale dans le système politique de la Rome républicaine*, in ID. (a cura di), *Leges publicae. La legge nell'esperienza giuridica romana*, Pavia, 2011, 3-38
- *La législation comitiale en matière de création, d'assignation et de gouvernement des provinces*, in ID. (a cura di), *Leges publicae. La legge nell'esperienza giuridica romana*, Pavia, 2011, 463-474
- FERRILL, A., *Seneca's Exile and the Ad Helviam: A Reinterpretation*, in *CPh* 61, n.4 (1966), 253-257
- FERRINI, C., *Diritto penale romano. Teorie generali*, Milano, 1899

- *Diritto penale romano. Esposizione storica e dottrinale*, Roma, 1976 (rist. anast. 1904)
- FEZZI, L., *Il tribuno Clodio*, Roma-Bari, 2008
- FIORI, R., *'Homo sacer': dinamica politico-costituzionale di una sanzione politico-religiosa*, Napoli, 1996
- FIRPO, G., *Un martire stoico di origine carricina: G. Elvidio Prisco*, in *Abruzzo* 31 (1993), 41-64
- FITTON-BROWN, A.D., *The Unreality of Ovid's Tomitan Exile*, in *LCM* 10 (1985), 18-22
- FITZLER, K., s.v. "*Iulius* (550)", in *PWRE* X, 1, Stuttgart, 1918, 896-906
- s.v. "*Iulius* (551)", in *PWRE* X, 1, Stuttgart, 1918, 906-908
- FLAIG, E., *Loyalität ist keine Gefälligkeit. Zum Majestätsprozeß gegen C. Silius 24 n. Chr.*, in *Klio* 75 (1993), 289-305
- FLUB, M., s.v. "*Livineius* (4)", in *PWRE* XIII, 1, Stuttgart, 1926, 809
- s.v. "*Manilius* (9)", in *PWRE* XIV, 1, Stuttgart, 1930, 1133
- s.v. "*Scribonius* (23)", in *PWRE* II A, 1, Stuttgart, 1921, 885-887
- s.v. "*Suillius* (4)", in *PWRE* IV A, 1, Stuttgart, 1931, 719
- s.v. "*Sulpicius* (23)", in *PWRE* IV A, 1, Stuttgart, 1931, 744
- FORSDYKE, S., *Exile, ostracism, and democracy: the politics of expulsion in ancient Greece*, Princeton, 2005
- FORSYTH, P.Y., *A Treason Case of A.D. 37*, in *Phoenix* 23 (1969), 204-207
- FRARE, M., *L'humanitas romana. Un criterio politico normativo*, Napoli, 2019
- FREZZA, P., *Le forme federative e la struttura dei rapporti internazionali nell'antico diritto romano*, in *SDHI* 4 (1938), 363-428
- *Le forme federative e la struttura dei rapporti internazionali nell'antico diritto romano. Continuazione e fine*, in *SDHI* 5 (1939), 161-201
- FRISCH, H., *The First Catilinarian Conspiracy. A Study in Historical Conjecture*, in *C&M* 9 (1947), 10-36
- VON FRITZ, K., s.v. "*Musonius* (1)", in *PWRE* XVI, 1, Stuttgart, 1933, 893
- FUHRMANN, M., s.v. "*Publicatio bonorum*", in *PWRE* XXIII, 2, Stuttgart, 1959, 2484-2515
- GABBA, E., *Ricerche su alcuni punti di storia mariana*, in *Athenaeum* 29 (1951), 12-24
- *Aspetti culturali dell'imperialismo romano*, Firenze, 1993

- *Storiografia greca e imperialismo romano (III sec. a.C.)*, in *Riv. St. It.* 86 (1974), 625-642
- GABBA, E., (a cura di), *Appiani Bellorum civilium liber primus. Introduzione, testo critico e commento con traduzione e indici*, Firenze, 1958
- GAGLIARDI, P., *Il processo di Gallo tra antichi e moderni*, in *Rheinisches Museum für Philologie*, CLIV, H. 3/4, Frankfurt am Main, 2011, 343-374
- *La stele di Cornelio Gallo a Philae: qualche spunto di riflessione*, in *Historia* 61 (2012), 94-114
- GALIMBERTI, A., 'Clementia' e 'moderatio' in Tiberio, in SORDI, M. (a cura di), *Responsabilità perdono e vendetta nel mondo antico*, Milano, 1998, 175-190
- GANTZ, T.N., *The Tarquins Dynasty*, in *Historia* 24 (1975), 539-554
- GARNSEY, P., *The Lex Iulia and Appeal under the Empire*, in *JRS* 56 (1966), 167-189
- *Adultery Trials and the Survival of the Quaestiones in the Severan Age*, *JRS* 57 (1967), 56-60
- *The Criminal Jurisdiction of Governors*, in *JRS* 58 (1968), 51-59
- *Why Penalties Become Harsher: The Roman Case, Late Republic to Fourth Century Empire*, in *Natural Law Forum* 13 (1968), 141-162
- *Social Status and Legal Privilege in the Roman Empire*, Oxford, 1970
- *Legal Privilege in the Roman Empire*, in FINLEY, M.I. (a cura di), *Studies in Ancient society*, Oxford, 1974, 141-165
- GAROFALO, L., *La persecuzione dello stellionato in diritto romano*, Padova, 1998
- *Sulla condizione di 'homo sacer' in età arcaica*, in ID., *Appunti sul diritto criminale nella Roma monarchica e repubblicana*, Padova, 1997³, 1-42 [= *SDHI* 56 (1990), 223-255, e ora anche in ID., *Studi sulla sacertà*, Padova, 2005, 11-50, con aggiornamento bibliografico]
- *L'humanitas' nel pensiero della giurisprudenza classica*, in *L'humanitas' nel mondo antico: filantropia, cultura, 'pietas'*. *Convegno Nazionale di Studi (Treviso, 22 novembre 2003)*, Treviso, 2005, 27-43
- *I tribuni della plebe e la 'provocatio ad populum'*, in BEGGIO, T., BONIN, F., MIGLIETTA, M. (a cura di), *Crimini e pene nell'evoluzione politico-istituzionale dell'antica Roma, Atti del Convegno internazionale, Trento, 5 e 6 giugno 2019*, Bari, 2023, 93-114

- GARZETTI, A., *Sul problema di Tacito e Tiberio*, in *Rivista Storica Italiana* 67 (1955), 70-80
- GAUDEMET, J., *Indulgentia Principis*, in *Conferenze Romanistiche*, II, Milano, 1967, 1-45
- GELZER, M., s.v. “*L. Sergius Catilina (23)*”, in *PWRE* II A, 2, Stuttgart, 1923, 1693-1711
- GERACI, G., *Genesi della provincia romana d’Egitto*, Bologna, 1983
- *Επαρχία δὲ νῦν ἐστὶ. La concezione augustea del governo d’Egitto*, in *ANRW* I, 10.1, Berlin-New York, 383-411
- GEYER, F., s.v. “*Tiridates (7)*”, in *PWRE* VI A, 2, Stuttgart, 1937, 1444
- GERTH, K., s.v. “*Iunius (113)*”, in *PWRE* X, 1, Stuttgart, 1918, 1071-1073
- GHAELS, A., s.v. “*Helvidius (3)*”, in *PWRE* VIII, 1, Stuttgart, 1912, 216-221
- GIARDINA, A. *L’identità incompiuta dell’Italia romana*, in ID., *L’Italia romana. Storie di un’identità incompiuta*, Bari, 1997, 3-116 [= *L’Italie d’Auguste à Dioclétien. Actes du colloque international de Rome (25-28 mars 1992)*, Roma, 1994, 1-89]
- GIGLIO, S., ‘*Humiliores*’, in *Studi per Giovanni Nicosia*, IV, Catania, 2007, 149-165
- GIOFFREDI, C., ‘*Caput*’, in *SDHI* 11 (1945), 301-313
- *Ancora su l’aqua et igni interdictio*, in *SDHI* 12 (1946), 191-193
- *L’‘aqua et igni interdictio’ e il concorso privato alla repressione penale*, in *AP* 3 (1947), 426-441
- *Sul “ius postliminii”, I. La struttura dell’istituto*, in *SDHI* 16 (1950), 13-58
- s.v. “*Aqua et igni interdictio*”, in *NNDI* I, 2, Torino, 1957, 817
- *Diritto e processo nelle antiche forme giuridiche romane*, Roma, 1955
- *Libertà e cittadinanza*, in *Studi in onore di Emilio Betti*, II, Milano, 1962, 509-529
- *I principi del diritto penale romano*, Torino, 1970
- *Sulla concezione romana della pena*, in *Studi in onore di Edoardo Volterra*, II, Milano, 1971, 333-350
- GIRARD, P.F., *Histoire de l’organisation judiciaire des Romains*, Paris, 1901
- *Leges Iuliae iudiciorum publicorum et privatorum*, in *ZSS (Röm. Ab.)* 34 (1919), 295-377
- GIRARD, P.F., SENN, F., *Textes de droit romain*, Paris, 1967⁷
- GIUFFRÈ, V., *Imputati, avvocati e giudici nella “Pro Cluentio” ciceroniana*, Napoli, 1993

- “*Nominis delatio*” e “*nominis receptio*”, in *Labeo* 40 (1994), 359-364 [= N. STELLUTI (a cura di), *Atti del Convegno nazionale ‘Pro Cluentio’ di Marco Tullio Cicerone, Larino 4-5 dicembre 1992*, Larino, 1997, 205-208]
- *Il senato interprete del diritto*, in *Index* 23 (1995) p. 413-417 [= STELLUTI, N. (a cura di), *Atti del Convegno nazionale ‘Pro Cluentio’ di Marco Tullio Cicerone, Larino 4-5 dicembre 1992*, Larino, 1997, 209-212]
- *La “repressione criminale” nell’esperienza romana. Profili*, Napoli, 1997⁴
- GOLDFINGER, R., s.v. “*Firminus* (2)”, *PWRE* VI, 2, Stuttgart, 1909, 2380
- GOOLD, G.P., *The cause of Ovid’s Exile*, in *ICS* 8 (1983), 94-107
- GOULET-CAZÉ, M.-O., *Le cynisme à l’époque impériale*, in *ANRW* II, 36.4, Berlin-New York, 1990, 2720-2833
- GRANT, M., *The Roman Emperors. A Biographical Guide to the Rulers of Imperial Rome, 31 BC-AD 476*, New York, 1985
- *Nero*, New York, 1989
- *The Antonines: The Roman Empire in Transition*, London-New York, 1994
- GRASMÜCK, E.L., *Exilium: Untersuchungen zur Verbannung in der Antike*, Paderborn, 1978
- GRASSI, C., *Ambiguità di Tacito nella valutazione di Tiberio*, in *Athenaeum* 57 (1979), 27-47
- GREBE, S., *Why Did Ovid Associate His Exile with a Living Death?*, in *The Classical World* 103, n. 4 (2010), 491-509
- GRELLE, F., *Il senatus consultum de Cn. Pisone Patre*, in FANIZZA, L. (a cura di), *Diritto e società nel mondo romano*, Roma, 2005, 463-472 [= *SDHI* 66 (2000), 223-230]
- GREEN, P., *Carmen et Error: πρόφασις and αἰτία in the Matter of Ovid’s Exile*, in *Classical Antiquity* 1, n. 2 (1982), 202-220
- GREENIDGE, A.H.J., *The Porcian Coins and the Porcian Laws*, in *CR* 11 (1897), 437-440
- *The Legal Procedure of Cicero’s Time*, New York, 1901
- GRIFFIN, M., *The Tribune C. Cornelius*, in *JRS* 63 (1973), 196-213
- *Nero. The End of a Dynasty*, New York, 1984
- *Seneca. A Philosopher in Politics*, Oxford, 1992
- *The Senate’s Story. Review: Das Senatus Consultum de Cn. Pisone Patre by Werner Eck, Antonio Caballos and Fernando Fernández*, in *JRS* 87 (1997), 249-263
- *Nerva to Hadrian*, in *CAH* XI, Cambridge, 2008², 84-131

- GRAF., F., *Untersuchungen über die Komposition der Annalen des Tacitus*, Thun, 1931
- GRIMAL, P., *La conjuration de Cinna, mythe ou réalité?*, in J.-M. PAILLER (a cura di), *Mélanges offerts à Monsieur Michel Labrousse*, Paris, 1986, 49–57
- GROAG, E., s.v. “Caecilius (49)”, in *PWRE* III, 1, Stuttgart, 1897, 1199
- s.v. “Caecilius (47)”, in *PWRE* III, 1, Stuttgart, 1897, 1200
- s.v. “Caecilius (90)”, in *PWRE* III, 1, Stuttgart, 1897, 1212
- s.v. “Caedicius (11)”, in *PWRE* III, 1, Stuttgart, 1897, 1246
- s.v. “Calpurnius (75)”, in *PWRE* III, 1, Stuttgart, 1897, 1383
- s.v. “Caesennius” (7), in *PWRE* III, 1, Stuttgart, 1897, 1307
- s.v. “Calestrius” (2), in *PWRE* III, 1, Stuttgart, 1897, 1352
- s.v. “Calpurnius (32)”, in *PWRE* III, 1, Stuttgart, 1897, 1370
- s.v. “Calpurnius (65)”, in *PWRE* III, 1, Stuttgart, 1897, 1377-1379
- s.v. “Calpurnius (70)”, in *PWRE* III, 1, Stuttgart, 1897, 1380-1382
- s.v. “Calvisius (1)”, in *PWRE* III, 1, Stuttgart, 1897, 1410
- s.v. “Carsidius”, in *PWRE* III, 2, Stuttgart, 1899, 1615
- s.v. “Claudius (159)”, *PWRE* V, 2, Stuttgart, 1897, 2723
- s.v. “Considius” (17), in *PWRE* IV, 1, Stuttgart, 1900, 914-915
- s.v. “Cornelius (108)”, in *PWRE* IV, 1, Stuttgart, 1900, 1288-1289
- s.v. “Cornelius (391)”, in *PWRE* IV, 1, Stuttgart, 1900, 1522
- s.v. “Cornutus (3)”, in *PWRE* IV, 2, Stuttgart, 1901, 1635
- s.v. “Cossutianus (1)”, in *PWRE* IV, 2, Stuttgart, 1901, 1673
- s.v. “Acilius (40)”, in *PWRE* S, I, Stuttgart, 1903, 8-9
- s.v. “Agedius”, in *PWRE* S I, Stuttgart, 1903, 24
- s.v. “Domitius (102)”, in *PWRE* V, 1, Stuttgart, 1903, 1511-1513
- s.v. “Egnatius” (45), in *PWRE* V, II, Stuttgart, 1905, 2004
- s.v. “Furius (50)”, in *PWRE* VII, 1, Stuttgart, 1910, 351
- s.v. “Gellius (19)”, in *PWRE* VII, 1, Stuttgart, 1910, 1005
- s.v. “Glitius” (2), in *PWRE* S III, Stuttgart, 1918, 789-790
- s.v. “Iulius” (309), in *PWRE* X, 1, Stuttgart, 1918, 658-660
- s.v. “Sentius (9)”, in *PWRE* II A, 2, Stuttgart, 1923, 1511-1526
- GROAG, E., STEIN, A. et al., *Prosopographia Imperii Romani saec. I, II, III, A-T²*, Berlin-Leipzig, 1933-2009; V-Z, Berlin, 1898

- GRUEN, E.S., *Politics and the Courts in 104 B.C.*, in *TAPA* 95 (1964), 99-110
- *The Lex Varia*, in *JRS* 55, n. 1/2 (1965), 59-73
- *The Exile of Metellus Numidicus*, in *Latomus* 24, fasc. 3 (1965), 576-580
- *Political Prosecutions in the 90's B.C.*, in *Historia* 15 (1966), 32-64
- *The Dolabellae and Sulla*, in *AJPh* 87 (1966), 385-399
- *Roman politics and the Criminal Courts, 149-79 B.C.*, Cambridge, 1968
- *Notes on the First Catilinarian Conspiracy*, in *CP* 64 (1969), 20-24
- *Pompey, Metellus Pius, and the Trials of 70-69 B.C.: The Perils of Schematism*, in *AJPh* 92 (1971), 1-16
- *The Last Generation of the Roman Republic*, Berkeley-Los Angeles, 1974
- GUARINO, A., *Sull'origine del testamento dei militari nel diritto romano*, in *RIL* 57 (1938-1939), 355-367
- *Studi sull'incestum*, in *ZSS (Röm. Ab.)* 63 (1943), 175-267
- *Sul 'ius singolare postliminii'*, in *ZSS (Röm. Ab.)* 61 (1941), 58-76
- *La rivoluzione della plebe*, Napoli, 1975
- *La coerenza di Publio Mucio*, Napoli, 1981
- *Storia del diritto romano*, Napoli, 1998¹²
- *Libri "ad"*, in ID., *Pagine di Diritto Romano*, V, Napoli, 1994, 300-303 [= *Syntelesia Vincenzo Arangio-Ruiz*, Napoli, 1964, 768-771]
- GUIZZI, F., s.v. "*Praefectus*" ("*Praefecti*"), in *NNDI* XIII, Torino, 1966, 529
- HÄNDEL, P., s.v. "*prodigium*", in *PWRE* XXIII, 2, *Nachträge und Betichtigungen*, Stuttgart, 1959, 2283-2296
- HANSEN, M.H., *The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes*, Oxford, 1991
- HANSLIK, R., s.v. "*Paconius*" (5), in *PWRE* XVIII, 2, Stuttgart, 1942, 2126
- s.v. "*Pompeius* (93)", in *PWRE* XXI, Stuttgart 1952, 2277-2278
- s.v. "*Pompeius* (94)", in *PWRE* XXI, Stuttgart, 1952, 2278
- s.v. "*Pomponius*" (72), in *PWRE* R, Stuttgart, 1980, 2349
- s.v. "*Pontius* (31)", in *PWRE* XXII, 1, Stuttgart, 1953, 38
- s.v. "*Valerius* (270)", in *PWRE* VIII A, 1, Stuttgart, 1955, 170
- s.v. "*Valerius* (295)", *PWRE* VIII A, 1, Stuttgart, 1955, 176
- s.v. "*Ventidius* (7)", in *PWRE* VIII A, 1, Stuttgart, 1955, 816-817
- s.v. "*Vibius* (28)", in *PWRE* VIII A, 2, Stuttgart, 1966, 1968

- s.v. “*Vibius* (52)”, in *PWRE* VIII A, 2, Stuttgart, 1966, 1983
- s.v. “*Vibius* (54)”, in *PWRE* VIII A, 2, Stuttgart, 1958, 1983
- s.v. “*Vinicius* (7)”, in *PWRE* IX A, 1, Stuttgart, 1961, 116-119
- s.v. “*Vinicius* (10)”, *PWRE* IX A, 1, Stuttgart, 1961, 120
- HARDY, E.G., *Some Problems in the Roman History*, Oxford, 1924
- HARRER, G.A., *Tacitus and Tiberius*, *AJPh* 41 (1920), 57-68
- HARRIES, J., *Law and Crime in the Roman World*, Cambridge, 2007
- HARRIS, E.M. (with a contribution by ESU, A.), *Policing Major Crimes in Classical Athens: ‘Eisangelia’ and Other Public Procedures*, in *RDE* 9 (2021), 39-120
- HARRIS, W.V., *War and Imperialism in Republican Rome 327–70 B.C.*, Oxford, 1979
- HARTMANN, L.M., *De exilio apud Romanos inde ab initio bellorum civilium usque ad Severi Alexandri Principatum*, Berolini, 1887
- s.v. “*aquae et ignis interdictio*”, in *PWRE* II, 1, Stuttgart, 1895, 308-309
- HAUBEN, H., *On the Gallus Inscription at Philae*, in *ZPE* 22 (1976), 189-190
- HENDERSON, B., *The Life and Principate of the Emperor Nero*, Roma, 1968
- HENDERSON, M.I., *The Process ‘De repetundis’*, in *JRS* 41 (1951), 71-88
- HENGEL, M., ‘*Mors turpissima crucis*’. *Die Kreuzigung in der antiken Welt und die Torheit des Wortes vom Kreuz*, in *Rechtfertigung. Festschrift für Ernst Käsemann zum 70. Geburtstag*, Tübingen, 1976, 125-184
- HENZE, W., s.v. “*Blitius*”, in *PWRE* III, 1, Stuttgart, 1897, 570
- s.v. “*Bruttedius* (2)”, in *PWRE* III, 1, Stuttgart, 1897, 907
- s.v. “*Bruttius* (11)”, in *PWRE* III, 1, Stuttgart, 1897, 915
- HITZIG, H.F., s.v. “*Calumnia*”, in *PWRE* III, 1, Stuttgart, 1897, 1414-1421
- HOEHNER, H.W., *Herod Antipas*, Cambridge, 1972
- HOFFMANN, F., MINAS-NERPEL, M., PFEIFFER, S., *Die dreisprachige Stele des C. Cornelius Gallus: Übersetzung und Kommentar*, Berlin, 2009
- HOFMANN, H., *The Unreality of Ovid’s Tomitan Exile once again*, in *LCM* 12 (1987), 23
- HOFFMANN, W., s.v. “*Ostorius* (3)”, in *PWRE* XVIII, 2, Stuttgart, 1942, 1670
- HOFFMANN-LÖBL, I., *Die Calpurnii. Politisches Wirken und familiäre Kontinuität*, Frankfurt am Main, 1996
- HOHL, E., s.v. “*Iunius* (159)”, in *PWRE* X, 1, Stuttgart, 1918, 1087-1088
- s.v. “*Iunius* (182)”, in *PWRE* X, 1, Stuttgart, 1918, 1104-1105

- s.v. “*Iunius* (183)”, in *PWRE* X, 1, Stuttgart, 1918, 1105-1106
- s.v. “*Iunius* (205)”, in *PWRE* X, 1, Stuttgart, 1918, 1113-1114
- HOLLEMAN, A.W., *Ovid’s Exile*, in *LCM* 10 (1985), 48
- VON HOLTZENDORFF, F., *Die Deportationsstrafe im römischen Altertum hinsichtlich ihrer Entstehung und rechtsgeschichtlichen Entwicklung dargestellt*, Leipzig, 1859 (rist. anast., Aalen, 1975)
- VAN DER HORST, P.W., *Philo of Alexandria. Philo’s Flaccus, The First Pogrom. Introduction, Translation and Commentary*, I-II., Boston, 2003
- HUMBERT, H., *Les procès criminels tribunicien du 5° au 4° siècle av. J.-C.*, in ID., *Antiquitatis effigies. Recherches sur le droit public et privé de Rome*, Pavia, 2013, 233-254 [= R. FEENSTRA et al. (a cura di), *Collatio Iuris Romani, Etudes dédiées à H. Ankum*, Amsterdam, 1995, 159-176]
- *La peine en droit romain*, in ID., *Antiquitatis effigies. Recherches sur le droit public et privé de Rome*, Pavia, 2013, 277-332 [= *Recueils de la Société Jean Bodin pour l’histoire comparative des institutions* 55. *La Peine (Antiquité)*, Bruxelles, 1991, 133-183]
- ILARI, V., s.v. “*Trattato (diritto romano)*”, in *ED* XLIV, Milano, 1992, 1335-1351
- JACOB, R., *La question romaine du sacer. Ambivalence du sacré ou construction symbolique de la sortie du droit*, in *Revue historique* 639 (2006), 523-588
- JAMESON, S.A., *Augustus and Agrippa Postumus*, in *Historia* 24 (1975), 287-314
- JEHNE, M., *From Patronus to Pater. The Changing Role of Patronage in the Period of Transition from Pompey to Augustus*, in JEHNE, M., PINA-POLO, F. (a cura di), *Foreign Clientelae in the Roman Empire. A Reconsideration*, Stuttgart, 2015, 297-320
- JOHN, W., s.v. “*Quinctilius* (20)”, in *PWRE* XXIV, Stuttgart, 1963, 907-984
- JONĆA, M., *The Scope of ‘exilium voluntarium’ in the Roman Republic*, in SANTALUCIA, B. (a cura di), *La repressione criminale nella Roma repubblicana fra norma e persuasione*, Pavia, 2009, 77-91
- JONES, A.H.M., *Imperial and Senatorial Jurisdiction in the Early Principate*, in ID., *Studies in the Roman Government and Law*, New York, 1968, 67-98 [= *Historia* 3 (1955), 464-488]

- *I appeal unto Caesar*, in *Studies in Roman Government and Law*, New York, 1968, 51-65 [= *Studies presented to David Moore Robinson on His Seventieth Birthday*, II, Washington, 1953, 918-930]
- JONES, B.W., *Fabircius Veiento again*, in *AJPh* 92 (1971), 476-478
- *The Criminal Courts of the Roman Republic and Principate*, Oxford, 1972
- JÖRDENS, A., *Statthalterliche Verwaltung in der römischen Kaiserzeit. Studien zum praefectus Aegypti*, Stuttgart, 2009
- JUDGE, E.A., “*Veni, vidi, vici*” and the Inscription of Cornelius Gallus, in *Akten des VI. internationalen Kongresses für Griechische und Lateinische Epigraphik*, München, 1973, 571-573
- KADLEC, E., s.v. “*Hostilius (14)*”, in *PWRE* VIII, 2, Stuttgart, 1913, 2506
- KAHRESTEDT, U., *Staatsgebiet und Staatsangehörige in Athen*, Stuttgart, 1934
- KALLET-MARX, R., *The Trial of Rutilius Rufus*, in *Phoenix* 44, Toronto, 1990, 122–139
- KAMP, H. W., *Concerning Seneca’s Exile*, in *CJ* 30 (1934), 101-108
- KAPPELMACHER, A., s.v. “*Fannius (22)*”, in *PWRE* VI, 2, Stuttgart, 1909, 1995
- KASER, M., *Der Inhalt der patria potestas*, in *ZSS (Röm. Ab.)* 58 (1938), 62-87
- *Zur Geschichte der ‘capitis deminutio’*, in *IVRA* 3 (1952), 48-89
- *Gli inizi della ‘cognitio extra ordinem’*, in ID., *Ausgewählte Schriften*, II, Napoli, 1976, 499-527 [= GAGLIARDI, L. (a cura di), *Antologia giuridica romanistica ed antiquaria*, I, Milano, 1978, 169-197]
- *Religione e diritto in Roma arcaica*, in ‘*Ars boni et aequi*’. *Festschrift Waldstein*, Stuttgart, 1993, 151-166 [= *Annali del Seminario Giuridico dell’Università di Catania* 3 (1948-49), 77-94]
- KEITEL, E, *Principate and Civil War in the Annals of Tacitus*, in *AJPh* 105 (1984), 306-325
- KELLY, G.P., *A History of Exile in the Roman republic*, New York, 2006
- KELLY, J.M., «*Princeps iudex*». *Eine Untersuchung zur Entwicklung und zu den Grundlagen der kaiserlichen Gerichtsbarkeit*, Weimar, 1957
- KIERDORF, W., *Freundschaft und Freundschaftskündigung. Von der Republik zum Prinzipat*, in BINDER, G. (a cura di), «*Saeculum Augustum*» I. *Herrschaft und Gesellschaft*, Darmstadt, 1987, 223-245
- KLASS, J., s.v. “*Varius (14)*”, in *PWRE* VIII A, 1, Stuttgart, 1955, 407

- KLEINFELLER, G., s.v. “*cognitio (im Strafprozess)*”, in *PWRE* IV, 1, Stuttgart, 1900, 218-220
- s.v. “*deportatio in insulam*”, in *PWRE* V, 1, Stuttgart, 1895, 231- 233
- s.v. “*exilium*”, in *PWRE* VI, 2, Stuttgart, 1895, 1683-1685
- s.v. “*relegatio*”, in *PWRE* I A,1, Stuttgart, 1895, 564-565
- s.v. “*repetundarum crimen*”, in *PWRE* I A, 1, Stuttgart, 1920, 603-610
- KÖSTERMANN, E., *Die Majestätsprozesse unter Tiberius*, in *Historia* 4 (1955), 72-106
- KRAUS, W., s.v. “*Ovidius*” (3), in *PWRE* XVIII, 2, Stuttgart, 1942, 1910-1986
- KRELLER, H., s.v. “*Postliminium*”, in *PWRE* XXII, 1, Stuttgart, 1953, 863-873
- KROLL, W., s.v. “*Martius* (6)”, in *PWRE* XIV, 2, Stuttgart, 1930, 2024
- KRÜGER, K., *Die ‘Humanitas’ und die ‘Pietas’ nach den Quellen des römischen Rechtes*, in *ZSS (Röm. Ab.)* 19 (1898), 6-57
- KUNKEL, W., *Quaestio*, in ID., *Kleine Schriften. Zum römischen Strafverfahren und zur römischen Verfassungsgeschichte*, Wien, 1974, 33-110 [= s.v. “*quaestio*”, in *PWRE* XXIV, Stuttgart, 1963, 720-786]
- *Untersuchungen zur Entwicklung des römischen Kriminalverfahrens in vorsullanischer Zeit*, München, 1962
- *Das Konsilium im Hausgericht*, in ID., *Kleine Schriften. Zum römischen Strafverfahren und zur römischen Verfassungsgeschichte*, Wien, 1974, 117-149 [= *ZSS (Röm. Ab.)* 83 (1966), 216-251]
- *Die Funktion des Konsilium in der magistratischen Strafjustiz und im Kaisergericht*, in ID., *Kleine Schriften. Zum römischen Strafverfahren und zur römischen Verfassungsgeschichte*, Wien, 1974, 151-254 [= *SZ* 84 (1967), 218-244]
- *Über die Entstehung des Senatsgerichts*, in ID., *Kleine Schriften. Zum römischen Strafverfahren und zur römischen Verfassungsgeschichte*, Wien, 1974, 267-324 [= *Sitz.-Ber. Bayr. Akademie der Wissenschaften, Phil.-hist. Kl.* (1969), H. 2]
- KÜBLER, B., s.v. “*maiestas*”, in *PWRE* XIV, Stuttgart, 1928, 542-559
- recensione a H. Siber, *Analogie, Amtsrecht und Rückwirkung im Strafrechte des römischen Freistaates*, in *KritV* 28 (64) (1936), 285-295
- KUNNERT, H., s.v. “*Clodius* (58)”, *PWRE* IV, 1, Stuttgart, 1900, 99-103
- LABRUNA, L., *Principii giuridici, tradizione romanistica e ‘humanitas’ del diritto tra Europa e America Latina*, in *Labeo* 50 (2004), 28-29

- «*Relegatus, non exul*»: Ovidio e il diritto, in GAGLIARDI, L. (a cura di), *Antologia Giuridica Romanistica ed Antiquaria*, II, Milano, 2018, 117-128
- LABOULAYE, É., *Essai sur les lois criminelles des Romains concernant la responsabilité des magistrats*, Leipsig, 1845
- LAMBERTI, F., *Questioni aperte sul SC. de Cnaeo Pisone patre*, in SILVESTRINI, M., SPAGNUOLO VIGORITA, T., VOLPE, G. (a cura di), *Studi in onore di Francesco Grelle*, Bari, 139-148
- LAMBERTZ, M., s.v. “*Pompeius (65)*”, in *PWRE* XXI, 2, Stuttgart, 1952, 2268
- s.v. “*L. Pomposius Mettius*”, in *PWRE* XXI, 2, Stuttgart, 1952, 2424
- s.v. “*Valerius (152)*”, in *PWRE* VIII A, 1, Stuttgart, 1955, 1
- LANFRANCHI, TH., *Les tribuns de la plèbe et la formation de la République romaine, 494-287 avant J.-C.*, Roma, 2015
- LA PIRA, G., *Contenuto processuale del Senatus Consulto di Augusto ai Cirenei*, in *Stud. Ital. di Filol. Class.*, 1929, 59-83
- *La successione ereditaria intestata e contro il testamento in diritto romano*, Firenze, 1930
- LASSANDRO, D., *La condanna di Cassio Severo*, in SORDI, M. (a cura di), *Processi e politica nel mondo antico*, Milano, 1996, 213-218
- LAST, H., *Coriolanus*, in *CAH* VII, Cambridge, 1928, 498-500
- *The Prefectus Aegypti and his Powers*, in *The Journal of Egyptian Archaeology* 40 (1954), 68-73
- LAURIA, M., *Accusatio-inquisitio*, in *Atti R. Accad. Sc. Mor. Polit. Napoli* 56 (1934), 304-369 [= *Studii e ricordi*, Napoli, Jovene, 1983, 277-321]
- recensione a F. Schulz, *Prinzipien des römischen Rechts*, in *SDHI* 1 (1935), 219-226
- LEAR, F.S., *The Crime of Majesty in Roman Public Law*, in ID., *Treason in Roman and Germanic Law. Collected papers*, Austin, 1965, 3-48
- LEBEK, W.D., *Das Senatus consultum de Cn. Pisone patre und Tacitus*, in *ZPE* 128 (1999), 183-211
- LEDNEVA, M.V., *La confisca dei beni come effetto dell’aquae et igni interdictio in età repubblicana*, in SANTALUCIA, B. (a cura di), *La repressione criminale nella Roma repubblicana fra norma e persuasione*, Pavia, 2009, 63-76

- LEITNER, PH., 'Nasonis Relegatio'. Zu den Hintergründen der Verbannung Ovids, in *ZSS (Rom. Ab.)* 122 (2005), 150-165
- LEMOSSÉ, M., *Le régime des relations internationales dans le Haut-Empire romain*, Paris, 1967
- LENGLE, J., s.v. "Tribunus (13)", in *PWRE* VI, A.2, Stuttgart, 2454-2490
- LENEL, O., *Palingenesia iuris civilis*, I-II, Lipsiae, 1889
- *Dad Edictum Perpetuum*, Lipsiae, 1927³
- *Afrikan Quästionen*, in *ZSS (Röm. Ab.)* 51 (1931), 1-53
- LEON, E.F., *Notes on the Background and Character of Libo Drusus*, in *CJ* 53 (1957), 77-80
- LEONHARD, R., s.v. "intercessio", *PWRE* IX, 2, Stuttgart, 1916, 1603-1608
- LETTA, C., *La composizione dell'opera di Cassio Dione: cronologia e sfondo storico-politico*, in NOÈ, E., TROIANI, L., LETTA, C. (a cura di), *Ricerche di storiografia antica, I: Ricerche di storiografia greca di età romana*, Pisa, 1979, 117-189
- LEVI, M.A., *L'esclusione dei senatori romani dall'Egitto Augusteo*, in *Aegyptus* 5 (1924), 231-235
- LEVICK, B.M., *Tiberius the Politician*, London, 1976
- *The Fall of Julia the Younger*, in *Latomus* 35 (1976), 301-339
- 'Poena Legis Maiestatis', in *Historia* 28 (1979), 358-379
- LEVY, E., *Die römische Kapitalstrafe*, in ID., *Gesammelte Schriften*, II, a cura di W. Kunkel e M. Kaser, Köln-Graz, 1963, 325-378 [= *Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften*, Philos.-histor. Klasse 1930/31, 5. Abhandlung, Heidelberg, 1931]
- *Zur Infamie im römischen Strafrecht* (1933), in ID., *Gesammelte Schriften*, II, a cura di W. Kunkel e M. Kaser, Köln-Graz, 1963, 509-526 [= *Studi in onore di Salvatore Riccobono*, II, 1932, 79-100]
- *Von den römischen Anklägeregehen*, in ID., *Gesammelte Schriften*, II, a cura di W. Kunkel e M. Kaser, Köln-Graz, 1963, 379-432 [= *ZSS (Röm. Ab.)* 53 (1933), 151-233]
- *Gesetz und Richter im kaiserlichen Strafrecht. Erster Teil. Die Strafzumessung*, in ID., *Gesammelte Schriften*, II, a cura di W. Kunkel e M. Kaser, Köln-Graz, 1963, 433-508 [= *BIDR* 45 (1938), 57-166]

- *Pauli Sententiae: a Palingenesia of the Opening Titles as a Specimen of Research in West Roman Vulgar Law*, Ithaca, 1945
- ‘*Captivus redemptus*’, in ID., *Gesammelte Schriften*, II, a cura di W. Kunkel e M. Kaser, Köln-Graz, 1963, 25-45 [= *BIDR* 55-56 (1951), 70-97]
- ‘*Libertas*’ und ‘*civitas*’, in ID., *Gesammelte Schriften*, II, a cura di W. Kunkel e M. Kaser, Köln-Graz, 1963, 3-24 [= *ZSS (Röm. Ab.)* 68 (1961), 142-172]
- *Rehabilitierung einiger Paulussentenzen*, in *SDHI* 31 (1965), 1-14
- LICANDRO, O., *Doppio domicilio e doppia cittadinanza. Strumenti di governo ed egemonia politica tra ‘leges’ e ‘prudentes’ nell’età tardorepubblicana*, in MIGLIETTA, M., BIAVASCHI, P. (a cura di), *L’applicazione del diritto romano nelle realtà locali* (‘*Cattedra Giorgio Luraschi*’. Centro di ricerca per lo studio e la diffusione del Diritto pubblico romano. Quaderno I), Bari, 2019, 51-111
- LIEBS, D., *Alexander Severus und das Strafrecht*, in *Bonner Historia-Augusta-Colloquium* 14 (1980), 115-147
- *Das ‘ius gladii’ der römischen Provinzverwalter in der Kaiserzeit*, in *ZPE* 43 (1981), 217-223
- *Die Pseudopaulinischen Sentenzen II. Versuch einer neuen Palingenesie, Ausführung*, in *ZSS (Röm. Ab.)* 113 (1996), 132-242
- *Strafprozesse wegen Zauberei*, in MANTHE, U., VON UNGERN-STERNBERG, J. (a cura di), *Große Prozesse der römischen Antike*, München, 1997, 146-158
- LINTOTT, A.W., *Violence in Republican Rome*, Oxford, 1968
- *Cicero and Milo*, in *JRS*. 64, London, 1974, 62-78
- *The Procedure under the ‘Leges Calpurnia’ and ‘Iunia de Repetundis’ and the ‘Actio per Sponsionem’*, in *ZPE* 22 (1976), 207-214
- *The ‘leges de repetundis’ and Associate Measures Under the Republic*, in *ZSS (Röm. Ab.)* 98 (1981), 162-212
- ‘*Provocatio*’. *From the Struggle of the Orders to the Principate*, in *ANRW* I, 2, Berlin-New York, 1972, 226-267
- *What was the ‘Imperium Romanum’?*, in *G&R* 28 (1981), 53-67
- *Imperium Romanum*, London-New York, 1993
- LITTLE, D., *Ovid's last poems: cry of pain from exile or literary frolic in Rome?*, in *Prudentia* 22 (1990), 23-39

- LOBRANO, G., *Il potere dei tribuni della plebe*, Milano, 1983
- LODDO, L., *Voluntary Exile and Eisangelia in Athens*, in *Dike* 22 (2019), 113-161
- LOTMAR, PH., 'Lex Iulia de adulteriis' und 'incestum', in *Mélanges P.F. Girard*, II, Paris, 1912, 119-143
- LOVATO, A., *Il carcere nel diritto penale romano. Dai Severi a Giustiniano*, Bari, 1994
- LOVISI, C., *Contribution à l'étude de la peine de mort sous la République Romaine (509-149 av. J.-C.)*, Paris, 1999
- LUCINIO, A., *I processi contro Sosia Galla e Gaio Silio. La confisca dei beni degli incriminati suicidi*, in M. PANI (a cura di), *Epigrafia e Territorio. Politica e società. Temi di antichità romane*, VII, Bari, 2004, 241-256
- LUCREZI, F., «Ne peccetur», «quia peccatum est»: sulle ragioni della pena nel mondo antico, in ID. (a cura di), *Minima de poenis*, I, Napoli, 2015, 59-70
- LUTERBACHER, F., *Der Prodigianglaube und Prodigienstil der Römer. Eine historisch-philologische Abhandlung*, Darmstadt, 1967 (rist. anast. 1903)
- LUZZATTO, G.I., *In tema di origine nel processo 'extra ordinem' (lineamenti critici e ricostruttivi)*, in *Studi in onore di Edoardo Volterra*, II, 665-757
- MACBAIN, B., *Prodigy and Expiation. A Study in Religion and Politics in Republican Rome*, Bruxelles, 1982
- MACE, H., *Astrology and Religion in Late Antiquity*, in LÖSSL, J., BAKER-BRIAN, N.J. (a cura di), *A Companion to Religion in Late Antiquity*, Hoboken, 2018, 433-451
- MACMULLEN, R., *Enemies of the Roman Order. Treason, Unrest and Alienation in the Empire*, Cambridge-Mass, 1966
- MADSEN, J.M., *The Almost Flawless Princeps: Cassius Dio's Idealized Portrait of Octavian/Augustus*, in MADSEN, J.M., SCOTT, A.G., *Brill's Companion to Cassius Dio*, Leiden-Boston, 2023, 246-275
- MAIURI, A., *La giurisdizione criminale in Tacito. Aspetti letterari e implicazioni politiche*, Roma, 2012
- MAGDELAIN, A., *Paricidas*, in *Du châtement dans la cité. Supplices corporels et peine de mort dans le monde antique. Table ronde de Rome (9-11 novembre 1982)*, CEFR 79 (1984), 549-571
- MAGIE, D., *De Romanorum iuris publici sacrique sermonis vocabulis solemnibus in Graecum sermonem conversis*, Leipzig, 1905

- MALITZ, J., *Helvidius Priscus und Vespasian. Zur Geschichte der "stoischen" Senatsopposition*, in *Hermes* 113 (1985), 231-246
- MANTOVANI, D., *Sulla competenza penale del 'praefectus urbi'*, in BURDESE, A. (a cura di), *Idee vecchie e nuove sul diritto criminale romano*, Padova, 1988, 171-223
- *Il 'bonus praeses' secondo Ulpiano. Studi su contenuto e forma del 'de officio proconsulis' di Ulpiano*, in *BIDR* 96-97 (1993-1994), 203-267
- «Quaerere», «quaestio». *Inchiesta lessicale e semantica*, in *Index* 37 (2009), 25-67
- MANCINI, G., D. 48.22. *De interdictis et relegatis et deportatis*, in F. LUCREZI, G. MANCINI (a cura di), *'Crimina' e 'delicta' nel Tardo Antico. Atti del Seminario di Studi (Teramo, 19-20 gennaio 2001)*, Milano, 2003, 211-225
- MANUWALD, B., *Cassius Dio und Augustus: Philologische Untersuchungen zu den Büchern 45–56 des dionischen Geschichtswerkes*, Wiesbaden, 1979
- MAROTTA, V., *'Multa de iure sanxit'. Aspetti della politica del diritto di Antonino Pio*, Milano 1988
- *Ulpiano e l'impero. I. Studi sui libri 'de officio proconsulis' e la loro fortuna tardoantica*, Napoli, 2000
- *Ulpiano e l'impero. II. Studi sui libri 'de officio proconsulis' e la loro fortuna tardoantica*, Napoli, 2004
- *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I-III d.C.). Una sintesi*, Torino, 2009
- *Doppia cittadinanza e pluralità degli ordinamenti. La Tabula Banasitana e le linee 7-9 del Papiro di Giessen 40 col I*, in *Archiv. Giur.* 236 (2016), 461-491
- *I giuristi e l'impero: tra storia e interpretazione*, in SCHIAVONE, A. (a cura di), *Giuristi romani e storiografia moderna. Dalla 'Palingenesia iuris civilis' agli 'Scriptores iuris Romani'*, Torino, 2017, 214-255
- MARSH, F.B., *The Reign of Tiberius*, Oxford, 1931
- MARSHALL, B.A., *The Vote of a Bodyguard for the Consuls of 65*, in *CP* 72, n. 4 (1977), 318-320
- *A Historical Commentary on Asconius*, Columbia, 1985
- MARINO, F., *Il falso testamentario nel diritto romano*, in *ZSS (Röm. Ab.)* 105 (1988), 634-663
- MARINO, S., recensione a Q. Asconio Pedanio, *Commento alle orazioni di Cicerone. Testo latino a fronte*, a cura di Bernardo Santalucia, Padova, 2022, in *Index* 51 (2023), 316-325

- MARSHALL, A.J., *Friends of the Roman People*, in *AJPh* 89 (1968), 39-55
- MARTINI, R. *La legislazione giudiziaria di Augusto e la durata dei processi*, in *SCDR* 1 (1990), 93-102
- *Diritti greci*, Bologna, 2005
- MASCHI, C.A., “*Humanitas*” come motivo giuridico. Con un esempio: nel diritto dotale romano, in *Annali triestini* 18 (1948), 263-362
- MASI DORIA, C., *‘Bona libertorum’*. Regimi giuridici e realtà sociali, Napoli, 1996
- *Tracce del ‘Senatusconsultum Claudianum’ nella legislazione di Giustiniano*, in *Scritti per Alessandro Corbino*, IV, a cura di I. Piro, Lecce, 2016, 597-615
- MASON, H.J., *Greek Terms for Roman Institutions. A Lexicon and Analysis*, Toronto, 1974
- MASTROCINQUE, A., *Lucio Giunio Bruto. Ricerche di storia, religione e diritto sulle origini della repubblica romana*, Padova, 1988
- MATTINGLY, H.B., *The Practice of Ostracism at Athens*, in *Antichthon* 25 (1991), 1-26
- MAYER-MALY, TH., s.v. “*vis*”, in *PWRE* IX A, 1, Stuttgart, 1961, 311-347
- s.v. “*aquae et ignis interdictio*”, in *DKP* 1, München, 1986 (riprod. facs., Stuttgart, 1964-1975), 476-477
- MAZZARINO, S., *Il basso impero. Antico, tardoantico ed era costantiniana*, I, Bari, 1974
- *L’Impero Romano*, I-II, Bari, 2020⁷
- MERCOGLIANO, F., *Pisone e i suoi complici. Ricerche sulla cognitio senatus*, Napoli, 2009
- MCDERMOTT, W.C., *Fabricius Veiento*, in *AJPh* 91, n. 2 (1970), 129-148
- MCGINN, T.A.J., *The SC from Larinum and the Repression of Adultery at Rome*, in *ZPE* 93 (1992), 273-295
- *Prostitution, Sexuality and the Law in Ancient Rome*, New York, 1998
- MEDICUS, D., s.v. “*exilium*”, in *DKP* 1, München, 1986 (riprod. facs., Stuttgart, 1964-1975), 482-483
- MERRILL, E.T., *Some Remarks on Cases of Treason in the Roman Commonwealth*, in *Classical Philology* 13 (1918), 34-52
- MILANI, M., *La relegazione di Ovidio*, in *Jus Online* 1 (2022), 1-34
- MILLAR, F., *A Study of Cassius Dio*, Oxford, 1964
- MILTNER, F., s.v. “*Laelius*” (16), in *PWRE* XII, 1, Stuttgart, 1924, 415
- s.v. “*Lucceius*” (12), in *PWRE* XIII 2, Stuttgart, 1927, 1561
- s.v. “*Lustricius Bruttianus*”, *PWRE* XIII, 2, Stuttgart, 1927, 2039

- s.v. “*Marius (59)*”, in *PWRE* XIV, 2, Stuttgart, 1930, 1835
- MIRHADY, D., *Drakonian Procedure*, in C. COOPER (ed.), *Epigraphy and the Greek Historian*, Toronto-Buffalo-London, 2008, 15-30
- MOLES, J., *The Cynics*, in ROWE, C., SCHOFIELD, M. (a cura di), *Greek and Roman Political Thought*, Cambridge, 2000, 415-434
- MOLINAROLI, M., *Il ritratto di Tiberio in Tacito annalista: i fondamenti epistemologici della raffigurazione tacitiana dell'imperatore*, in *Silvae di Latina Didaxis* 2 (2001), 29-40
- *Il ritratto di Tiberio in Tacito annalista: i fondamenti epistemologici della raffigurazione tacitiana dell'imperatore*, in *Silvae di Latina Didaxis* 3 (2001), 24-38
- MOMIGLIANO, A., *Saggezza straniera. L'Ellenismo e le altre culture*, Torino, 2019²
- MOMMSEN, TH., *Das römische Gastrecht und die römische Clientel*, in ID., *Römische Forschungen*, I, Berlin, 1864, 319-390 [= *HZ* 1 (1859), 332-379]
- *Römische Forschungen*, I-II, Berlin, 1864-1879
- *Römisches Staatsrecht*, I-V, Leipzig, 1887
- *Die Geschichte der Todesstrafe im Römischen Staat*, in *Reden und Aufsätze*, Berlin, 1905, 437-447 [= *Cosmopolis* 1 (1896), 231-241]
- *Römisches Strafrecht*, Leipzig, 1899
- *Gaius Cornelius Gallus*, in *Reden und Aufsätze* (1905), 448-457 [= *Cosmopolis* 4 (1896), 544-551]
- *Abriss des römischen Staatsrechts*, Leipzig, 1907²
- MOMMSEN, TH., KRÜGER, P., *Digesta Iustiniani Augusti. Editio maior*, Berlin, 1870
- MONACO, L., *Nota critica sul carattere gentilizio dell'antico 'exilium'*, in FRANCIOSI, G. (a cura di), *Ricerche sull'organizzazione gentilizia romana*, II, Napoli, 1988, 91-126
- MOREAU, PH., *La Lex Clodia sur le bannissement de Cicéron*, in *Athenaeum* 65 (1987), 465-492
- MÜNZER, F., *Die Todesstrafe Politischer Verbrecher in der späteren römischen Republik*, in *Hermes* 47 (1912), 161-182
- s.v. “*Claudius (322)*”, in *PWRE* III, 2, Stuttgart, 1899, 2863
- s.v. “*Claudius (123)*”, in *PWRE* III, 2, Stuttgart, 1899, 2698-2702
- s.v. “*Servilius (49)*”, *PWRE* II A, 2, Stuttgart, 1923, 1783-1786

- MUSTI, D., *Sull'idea di συγγένεια in iscrizioni greche*, in *Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa* 32 (1963), 225-239
- NAGL, A., s.v. “*Rubellius* (8)”, in *PWRE* I A, 1, Stuttgart, 1914, 1160
- s.v. “*Silius* (12)”, in *PWRE* III, A.1, Stuttgart, 1927, 74-77
- NICOSIA, G., *Prigionia di guerra e perdita della libertà nell'esperienza giuridica romana*, Napoli, 1996
- NIEBUHR, B.G., *Römische Geschichte*, I-III, Berlin, 1811-1832
- NOÉ, E., *Ricerche su Dionigi d'Alicarnasso. La prima stasis a Roma e l'episodio di Coriolano*, in *Ricerche di storiografia antica I. Ricerche di storiografia greca di età romana*, Pisa, 1979, 21-116
- *Storiografia imperiale pretacitiana*, Firenze, 1984
- NOGRADY, A., *Römisches Strafrecht nach Ulpian. Buch 7 bis 9 ‘De officio proconsulis’*, in *Freiburger Rechtsgeschichtliche Abhandlungen* 56, Berlin, 2006
- NORDSTRÖM, V., *De institutorum Romanorum vocabulis Dionysii Halicarnassensis quaestiones*, Helsinki, 1890
- NORWOOD, F., *The riddle of Ovid's Relegatio*, in *CPh* 58, n. 3 (1963), 150-163
- O’GORMAN, E., *Alternative Empires: Tacitus' virtual history of the Pisonian Principate*, in *Arethusa* 39 (2006), 281-301
- OAKLEY, S.P., *A Commentary on Livy. Books VI-X*, I-IV, Oxford, 2005
- OGILVIE, R.M., *A Commentary on Livy. Books I-V*, Oxford, 1965
- OGILVIE, R.M. (a cura di), *Titi Livi Ab urbe condita libri I-V*, Oxford, 1974
- OGILVIE, R.M., DRUMMOND, A., *The Sources for Early Roman History*, in *CAH* VII.2, Cambridge, 1989², 1-29
- VAN OOTEGHEM, J., *L'affaire Cluentius*, in BIBAW, J. (a cura di), *Hommages à Mörkel Renard*, II, Bruxelles, 1969, 777-788
- ORESTANO, R., *Augusto e la ‘cognitio extra ordinem’*, Milano, 1938
- *L'appello civile in diritto romano*, Torino, 1966²
- OTTO, W., s.v. “*Herodes* (23)”, in *PWRE* S II, Stuttgart, 1913, 167-168
- s.v. “*Herodes* (24)”, in *PWRE* S II, Stuttgart, 1913, 168-191
- s.v. “*Herodes* (25)”, in *PWRE* S II, Stuttgart, 1913, 191-200
- OWEN, G., *P. Ovidi Nasonis Tristium Liber Secundus*, Oxford, 1924
- PAIS, E., *Storia di Roma dalle origini all'inizio delle guerre puniche*, 5 voll., Roma, 1927³

- PALADINI, M.L., *L'imperatore Tiberio e i primi processi politici del suo regno*, in *Revue belge de philologie et d'histoire* 46 (1968), 25-41
- *Il processo pisoniano nella Roma di Tiberio*, in M. SORDI (a cura di), *Processi e politica nel mondo antico*, Milano, 1996, 219-236
- PALAZZOLO, N., *Potere imperiale e organi giurisdizionali nel II secolo d.C.*, Milano, 1974
- PALMA, A., *'Humanior interpretatio'. 'Humanitas' nell'interpretazione e nella normazione da Adriano ai Severi*, Torino, 1992
- PANI, M., *Roma e i re d'Oriente da Augusto a Tiberio*, Bari, 1972
- PAPENHOFF, H., s.v. "*Votienus Montanus*", in *PWRE* IX A, 1, Stuttgart, 1961, 924
- PARISOTTI, A., *Ricerche sull'introduzione e sullo sviluppo del culto di Iside e Serapide*, in *SDSD* 9 (1888), 43-55
- PASCAL, C., *Dizionario dell'uso ciceroniano. Ovvero repertorio di locuzioni e costrutti tratti dalle opere in prosa di M. Tullio Cicerone*, Torino, 1899
- PESCH, A., *De perduellione, crimine maiestatis et memoria damnata*, Aachen, 1995
- PEPPE, L., *Note minime di metodo intorno alla nozione di 'homo sacer'*, in *SDHI* 73, 2007, 429-443 [= *Studi in onore di Luigi Labruna*, VI, Napoli, 2005, 4103-4120; ID., *Uso e ri-uso del diritto romano*, Torino, 2012, 53-69]
- PHILLIPS, D.D., *Avengers of Blood. Homicide in Athenian Law and Custom from Draco to Demosthenes*, Stuttgart, 2008
- PHILLIPS, E. J., *Cicero and the Prosecution of C. Manilius*, in *Latomus* 29 (1970), 595-607
- PIACENTIN, L., *Financial Penalties in the Roman Republic A Study of Confiscations of Individual Property, Public Sales, and Fines (509-58 BC)*, Leiden-Boston, 2021
- PINA-POLO, F., *Foreign Clientelae Revisited: A Methodological Critique*, in JEHNE, M., PINA-POLO, F. (a cura di), *Foreign Clientelae in the Roman Empire. A Reconsideration*, Stuttgart, 2015, 19-42
- PIPPIDI, D.M., *Tacite et Tibère. Une contribution à l'étude du portrait dans l'historiographie latine*, in *Ephemeris Dacoromana* 8 (1938), 233-297
- PELLOSO, C., *Sacertà e garanzie processuali in età regia e proto-repubblicana*, in GAROFALO, L. (a cura di), *Sacertà e repressione criminale in Roma arcaica*, Napoli, 2013, 57-144
- PEPE, L., *Phonos. L'omicidio da Draconte all'età degli oratori*, Milano, 2012
- *Atene a processo. Il diritto ateniese attraverso le orazioni giudiziarie*, Torino, 2019

- PERNICE, A., *Marcus Antistius Labeo. Das Römische Privatrechts im ersten Jahrhunderte der Kaiserzeit*, I-II, Halle, 1873
- PFAFF, I., s.v. “*servitus poenae*”, in *PWRE* II A, 2, Stuttgart, 1923, 1830-1832
- POLLACK, E., *Der Majestätsgedanke im römischen Recht. Eine Studie auf dem Gebiet des römischen Staatsrechts*, Leipzig, 1908
- POLLEICHTNER, W., *Das senatus consultum de Cn. Pisone patre und Tacitus' Bericht vom Prozess gegen Piso*, in *Philologus* 147 (2003), 289-306
- POTTER, D.S., *Political Theory in the “Senatus Consultum Pisonianum”*, in *AJPh* 120 (1999), 65-88
- POTTER, D.S., DAMON, C., *The “Senatus Consultum de Cn. Pisone Patre”*, in *AJPh* 120 (1999), 13-42
- VON PREMERSTEIN, A., s.v. “*clientes*”, in *PWRE* IV, 1, Stuttgart, 1900, 23-55
- *Die fünf neugefundenen Edikte des Augustus aus Kyrene*, in *ZSS (Röm. Ab.)* 51 (1928), 419-531
- PRINGSHEIM, F., *The legal policy and reforms of Hadrian*, in *JRS* 24 (1934), 141-153
- PROCCHI, F., *Plinio li Giovane e la difesa di C. Iulius Bassus: tra norma e persuasione*, Pisa, 2012
- *Quale pena per le ‘repetundae’ nel 59 a.C.? Spunti per la ricostruzione del trattamento sanzionatorio approntato dalla ‘lex Iulia’*, in *BIDR* (2021), 181-212
- PUGLIESE, G., *Appunti sui limiti dell’“imperium” nella repressione penale: a proposito della “Lex Iulia de vi publica”*, Torino, 1939
- s.v. “*cognitio*”, in *NNDI* III, Torino, 1957, 430-435
- *Linee generali dell’evoluzione del diritto penale pubblico durante il Principato*, in *ANRW* II, 14, Berlin-New York, 1982, 722-789
- PULIATTI, S., *Per una storia del ‘crimen calumniae’*, in *Index* 30 (2002), 283-293
- *‘Incesti crimina’. Regime giuridico da Augusto a Giustiniano*, Milano, 2001
- *Callistratus. Opera*, Roma-Bristol, 2020
- *D. 48.19.28.pr.-16 e la trattazione dei ‘genera poenarum’ nel ‘de cognitionibus’ di Callistrato*, in *Antologia del Digesto giustiniano. Scritti in ricordo di Giovanni Negri*, a cura di L. Maganzani, Napoli, 2023, 561-582
- PURPURA, G., *Gli ‘Edicta Augusti ad Cyrenenses’ e la genesi del SC Calvisiano*, in *AUPA* 56 (2012), 463-518

- QUESTA, C., *Studi sulle fonti degli Annales di Tacito*, Roma, 1967²
- RAAFLAUB, K.A. – SAMONS, L.J., *Opposition to Augustus*, in RAAFLAUB, K.A., TOHER M. (a cura di), *Between Republic and Empire. Interpretations of Augustus and his Principate*, Berkeley-Los Angeles-Oxford, 1990, 417-454
- RABER, F., s.v. “*deportatio*”, in *DKP* 1, München, 1986, 1492
- RAGGI, A., *Senatus consultum de Asclepiade Clazomenio sociisque*, in *ZPE* 135 (2001), 73-116
- *Amici populi Romani*, in *Mediterraneo antico* 11 (2008), 94-113
- *The First Roman Citizens among Eastern Dynasts and Kings*, in KAIZER, T., FACELLA, M. (a cura di), *Kingdoms and Principalities in the Roman Near East*, Stuttgart, 2010, 81-98
- RAGGI, L., *La ‘restitutio in integrum’ nella ‘cognitio extra ordinem’. Contributo allo studio dei rapporti tra diritto pretorio e diritto imperiale in età classica*, Milano, 1965
- RAVIZZA, M., *Governatore provinciale e ‘deportatio’ in alcuni passi di Ulpiano*, in ‘*Iuris quidditas*’. *Liber Amicorum per Bernardo Santalucia*, Napoli, 2010, 219-231
- *Sui rapporti tra matrimonio e ‘deportatio’ in diritto romano*, in *RDR* 14 (2014), 1-10
- REIN, W., *Das Kriminalrecht der Römer von Romulus bis auf Justinian*, Leipzig, 1844
- REITZENSTEIN, R., *Werden und Wesen der Humanität im Altertum*, Strasbourg, 1907
- RIBA, M., s.v. “*Iulius* (4)”, in *PWRE* X, 1, Stuttgart, 1918, 107
- s.v. “*Iunius* (89)”, in *PWRE* X, 1, Stuttgart, 1918, 1050
- RICCOBONO, S., *La definizione del “ius” al tempo di Adriano*, in *BIDR* 53-54 (1948), 5-82
- RICCOBONO JR., S. ‘*Humanitas*’, in MOSCHETTI, G. (a cura di), *Atti del Congresso internazionale di diritto romano e di storia del diritto (Verona, 27-28-29, IX, 1948)*, II, Milano, 1951, 209-230
- *L’idea di “humanitas” come fonte di progresso del diritto*, in *Studi in onore Biondo Biondi*, II, Milano, 1963, 583-614
- RICH, J., *Patronage and interstate relations in the Roman Republic*, in WALLACE-HADRILL, A. (a cura di), *Patronage in Ancient Society*, London, 1989, 117-135
- RILINGER, R., *Humiliores-Honestiores: Zu Einer Sozialen Dichotomie Im Strafrecht der Römischen Kaiserzeit*, Munich, 1988
- RIVIÈRE, Y., *L’Italie, les îles et le continent: recherches sur l’exil et l’administration du territoire impérial (I^{er}-III^e siècles)*, in BRÉLAZ, C., DUCREY, P. (a cura di), *Sécurité*

- collective et ordre public dans les sociétés anciennes, Entretiens sur l'antiquité classique* LIV, Vandoeuvres-Genève, 2008, 261-310
- *L'interdictio aqua et igni et la deportatio sous le Haut-Empire romain (étude juridique et lexicale)*, in BLAUDEAU, PH. (a cura di), *Exil et relégation. Les tribulations du sage et du saint durant l'Antiquité romaine et chrétienne (Ier-VIe s. ap. J.-C.)*, Actes du colloque organisé par le Centre Jean-Charles Picard, Université de Paris XII-Val de Marne (17-18 juin 2007), Paris, 2008, 47-113
- *La relégation et le retour des relégués dans l'Empire romain (I^{er}-III^e siècles)*, in C. MOATTI et al. (dir.), *Le monde de l'itinérance en Méditerranée de l'Antiquité à l'époque moderne: procédures de contrôle et d'identification. Table-rondes Madrid 2004 - Istanbul 2005*, Bordeaux, 2009, 535-570
- *L'interdiction de l'eau, du feu...et du toit (sens et origine de la designation du bannissement chez les Romains)*, in *Revue de philologie, de littérature et d'histoire anciennes* 87 (2013), 125-155
- *Bannissement, expiation et deportatio en mer sous la République romaine*, in Hagnos, *Miasma, Katharsis. Viaggio tra le categorie del puro e dell'impuro nell'immaginario del mondo antico. Atti del Convegno Internazionale di Studi in onore di Simonetta Angiolillo* (Cagliari, 4-6 maggio 2016), OTIUM 3 (2017), Art. 9
- *Histoire du droit pénal romain de Romulus à Justinien*, Paris, 2022
- RIZZELLI, G., 'Lex Iulia de adulteriis'. Studi sulla disciplina di 'adulterium', 'lenocinium', 'stuprum', Lecce, 1997
- RIZZI, M., "Poenam legis Corneliae... statuit". L'apporto della legislazione imperiale allo sviluppo del falso in età classica, Roma, 2020
- ROBBINS, M.A., *Livy's Brutus*, in *St. Ph.* 69 (1972), 1-20
- ROBINSON, O., *The Criminal Law of Ancient Rome*, Baltimore, 1996
- *The role of the Senate in Roman Criminal Law during the Principate*, in *JLH* 17 (1996), 130-143
- *Polybius on Exile*, in *IURA* 52 (2001), 19-27
- *Penal Practice and Penal Policy in Ancient Rome*, London-New York, 2007
- RODRÍGUEZ LÓPEZ, R., *La represión de las artes magicas en derecho romano*, in *El derecho penal: de Roma al derecho actual. VII Congreso Internacional y X Iberoamericano de Derecho Romano*, Madrid, 2005, 545-560

- ROGERS, R.S., *The Date of the Banishment of the Astrologers*, in *CPh* 26 (1931), 203-204
- *The Conspiracy of Agrippina*, in *TAPA* 62 (1931), 141-168
- *Criminal Trials and Criminal Legislation under Tiberius*, Middletown, 1935
- *Treason in the Early Empire*, in *JRS* 49 (1959), 90-94
- *Studies in the Reign of Tiberius*, Baltimore, 1943
- *The Emperor's Displeasure - «amicitiam renuntiare»*, in *TAPA* 90 (1959), 224-237
- *A Group of Domitianic Treason-Trials*, in *CPh* 55 (1960), 19-23
- *The Emperor's Displeasure and Ovid*, in *TAPA* 97 (1966), 373-378
- VON ROHDEN, P., s.v. "*Acilius* (40)", in *PWRE* I, 1, Stuttgart, 1893, 257
- s.v. "*Aelius* (39)", in *PWRE* I, 1, Stuttgart, 1893, 491
- s.v. "*Aemilius* (53)", in *PWRE* I, 1, Stuttgart, 1893, 594-595
- s.v. "*Aemilius* (63)", in *PWRE* I, 1, Stuttgart, 1893, 551
- s.v. "*Aemilius* (76)", *PWRE* I, 2, Stuttgart, 1893, 563
- s.v. "*Aemilius* (139)", in *PWRE* I, 1, Stuttgart, 1893, 583-584
- s.v. "*Aemilius* (170)", in *PWRE* I, 1, Stuttgart, 1893, 592
- s.v. "*Afranius* (8)", in *PWRE* I, 1, Stuttgart, 1893, 712-713
- s.v. "*Agrippa* (2)", in *PWRE* I, 1, Stuttgart, 1893, 897
- s.v. "*Albucilla*", in *PWRE* I, 2, Stuttgart, 1893, 1330
- s.v. "*Aniketos* (5)", in *PWRE* I, 2, Stuttgart, 1894, 2210
- s.v. "*Annius* (71)", in *PWRE* I, 2, Stuttgart, 1894, 2276
- s.v. "*Anteijs* (4)", in *PWRE* I, 2, Stuttgart, 1894, 2349
- s.v. "*Antistius* (42)", in *PWRE* I, 2, Stuttgart, 1894, 2258
- s.v. "*Antistius* (45)", *PWRE* I, 2, Stuttgart, 1894, 2558
- s.v. "*Antonius* (57)", in *PWRE* I, 2, Stuttgart, 1894, 2618
- s.v. "*Antonius* (84)", in *PWRE* I, 2, Stuttgart, 1894, 2634-2635
- s.v. "*Antonius* (89)", *PWRE* I, 2, Stuttgart, 1894, 2635-2637
- s.v. "*Appuleius* (33)", in *PWRE* II, 1, Stuttgart, 1895, 269
- s.v. "*Aquilius* (36)", in *PWRE* II, 1, Stuttgart, 1895, 331
- s.v. "*Argolicus*", in *PWRE* II, 1, Stuttgart, 1895, 728
- s.v. "*Arruntius* (8)", in *PWRE* II, 1, Stuttgart, 1895, 1262-1263
- s.v. "*Artorius* (11)", in *PWRE* II, 2, Stuttgart, 1896, 1462
- s.v. "*Asinius* (13)", in *PWRE* II, 2, Stuttgart, 1896, 1584

- s.v. “Asinius (15)”, in *PWRE* II, 2, Stuttgart, 1896, 1585-1588
- s.v. “Asinius (18)”, *PWRE* II, 2, Stuttgart, 1896, 1588
- s.v. “Atilius (74)”, in *PWRE* II, 2, Stuttgart, 1893, 2100-2101
- s.v. “Avidius (1)”, in *PWRE* II, 2, Stuttgart, 1896, 2378-2383
- s.v. “Avidius (2)”, in *PWRE* II, 2, Stuttgart, 1896, 2383
- s.v. “Avillius (3)”, in *PWRE* II, 2, Stuttgart, 1896, 2392
- s.v. “Baebius (39)”, in *PWRE* II, 2, Stuttgart, 1896, 2731
- ROHR VIO, F., «Non fuit obprobrio celebrasse Lycorida Gallo», *Sileno* 20 (1994), 305-316
- *Contro il Principe: congiure e dissenso nella Roma di Augusto*, Bologna, 2011
- ROSSBACH, O., s.v. “Annaeus (17)”, in *PWRE* I, 2, Stuttgart, 1894, 2240-2248
- ROTONDI, G., ‘*Leges publicae populi Romani*’. *Elenco cronologico con una introduzione sull’attività dei comizi romani*, Milano, 1912
- RUDICH, V., *Political Dissidence under Nero*, London, 1993
- RUGGIERO, I., *Ricerche sulle ‘Pauli Sententiae’*, Milano, 2017
- *Il ‘Fragmentum Leidense’ di Paolo (B.P.L. 2589)*, in D. MANTOVANI, S. AMMIRATI (a cura di), *Giurisprudenza romana nei papiri Tracce per una ricerca*, Pavia, 2018, 163-168
- RUNNING, CH., *Der Konflikt zwischen Kaiser Nero und P. Clodius Thrasea Paetus*, in *Chiron* 36 (2006), 329-355
- RUSSELL, D.A.F.M., *Plutarch’s life of Coriolanus*, in *JRS* 53 (1963), 21-28
- RUTLEDGE, S. H., *Imperial Inquisitions. Prosecutors and Informants from Tiberius to Domitian*, London-New York, 2001
- SALERNO, F., *Dalla ‘consecratio’ alla ‘publicatio bonorum’: forme giuridiche e uso politico dalle origini a Cesare*, Napoli, 1990
- SALMON, E.T., *Historical Elements in the Story of Coriolanus*, in *CQ* 24 (1930), 96-101
- SÁNCHEZ-MORENO ELLART, C., *La relegatio in insulam y su progresiva definición durante el Principado*, in VALLEJO GIRVÉS, M. et al. (a cura di), *Movilidad forzada entre la Antigüedad Clásica y Tardía*, Alcalá de Henares, 2015, 29-50
- SANDERS, I., *Roman Crete. An Archaeological Survey and Gazateer of Late Hellenistic, Roman and Early Byzantine Crete*, Warminster, 1982
- SANDS, P., *The Client Princes of the Roman Empire under the Republic*, Cambridge, 1908

- SANTALUCIA, B., *Le note pauline ed ulpianee alle 'quaestiones' ed ai 'responsa' di Papiniano*, in *BIDR* 68 (1965), 49-146
- *Dalla vendetta alla pena*, in ID., *Altri studi di diritto penale romano*, Padova, 2010, 7-34 [= MOMIGLIANO, A., SCHIAVONE, A. (a cura di), *Storia di Roma*, I, *Roma in Italia*, Torino, 1988, 427-450]
- *Studi di diritto penale romano*, Roma, 1994
- *Augusto e i 'iudicia publica'*, in MILAZZO, F. (a cura di), *Gli ordinamenti giudiziari di Roma imperiale: princeps e procedure dalle leggi giulie ad Adriano. Atti del Convegno internazionale di diritto romano e del 3° Premio romanistico G. Boulvert, Copanello, 5-8 giugno 1996*, Napoli, 1999, 261-277
- *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998
- *Adriano e il rango sociale dei rei*, in *Studi in onore di Remo Martini*, III, Milano, 2009, 473-481
- *La situazione patrimoniale dei 'deportati in insulam'*, in SANTALUCIA, B., *Altri studi di diritto penale romano*, Padova, 2009, 407-421 [= '*Iuris vincula*'. *Studi in onore di Mario Talamanca*, VII, Napoli, 2001, 173-190; BERTRAND-DAGENBACH et al. (a cura di), *Carcer II. Prison et privation de liberté dans l'Empire romain et l'Occident medieval*, Paris, 2004, 9-19]
- '*Praeses provideat*'. *Il governatore provinciale fra 'iudicia publica' e 'cognitiones extra ordinem'*, in MANTOVANI, D., PELLECCHI, L. (a cura di), '*Eparcheia*', *autonomia e 'civitas' Romana. Studi sulla giurisdizione criminale dei governatori di provincia (II sec. a. C. – II d.C.)*, Pavia, 2010, 69-88
- '*Accusatio*' e '*inquisitio*' nel processo penale romano di età imperiale, in *Atti del Convegno "Processo civile e processo penale nell'esperienza giuridica del mondo antico. In memoria di Antonio Biscardi"* (Siena, Certosa di Pontignano, 13-15 Dicembre 2001), Milano, c2011, 249-257
- SARGENTI, M., *Studi sulla 'restitutio in integrum'*, in *BIDR* 69 (1966), 193-298
- SARTORI, A.T., *Sulla repressione penale nelle province*, in *Acme* 23 (1970), 349-358
- SCARANO USSANI, V., *Il 'testamentum militis' nell'età di Nerva e Traiano*, in *Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino*, III, Napoli, 1984, 1383-1396
- SCARLATA FAZIO, M., s.v. "*Falsità e falso (storia)*", in *ED XVI*, Milano, 1967, 504-522
- SCHACHERMEYER, F., s.v. "*Tarquinius (7)*", in *PWRE IV A*, 2, Stuttgart, 1932, 2380-2389

- SCHIAVO, S., *Il falso documentale tra prevenzione e repressione. Impositio fidei criminaliter agere civiliter agere*, Milano, 2007
- SCHERILLO, G., *Lezioni sul processo. Introduzione alla "cognitio extra ordinem"*, Milano, 1960
- SCHETTINO, M.T. *The Use of Historical Sources*, in BECK, M. (a cura di), *A Companion to Plutarch*, Oxford, 2013, 417-436
- SCHIAVONE, A., 'Matrimonium' e 'deportatio'. *Storia di un principio*, in *AAN* 78 (1967), 419-484
- *I saperi della città*, in MOMIGLIANO, A., SCHIAVONE, A. (a cura di), *Storia di Roma*, I, Torino, 1988, 545-574
- SCHILLING, A., 'Poena extraordinaria'. *Zur Strafzumessung in der frühen Kaiserzeit*, Berlin, 2010
- SCHOFIELD, M., *Epicurean and Stoic political thought*, in ROWE, C., SCHOFIELD, M. (eds.), *Greek and Roman Political Thought*, Cambridge, 2000, 435-456
- SCHUR, W., s.v. "Iunius (46a)", in *PWRE* S V, Stuttgart, 1931, 356
- s.v. "Marcius (50)", in *PWRE* S V, Stuttgart, 1931, 653-660
- SCHUSTER, M., s.v. "Verginius" (29), in *PWRE* VIII A, 2, Stuttgart, 1958, 1543-1544
- s.v. "Vitellius (6)", in *PWRE* IX A, 1, Stuttgart, 1961, 391
- SCHWARTZ, J., 'In Oasin relegare', in *Mélanges d'archéologie et d'histoire offerts à André Piganiol*, III, Paris, 1966, 1481-1488
- SCHWEGLER, A., *Römische Geschichte*, I-II, Tübingen, 1870²
- SCHULZ, F., *Die Lehre von drei Momenten*, in *ZSS (Röm. Ab.)* 35 (1914), 112-128
- *Classical Roman Law*, Oxford, 1951
- SCOGNAMIGLIO, M., 'Nullum Crimen Sine Lege'. *Origini storiche del divieto di analogia in materia criminale*, Salerno, 2009
- SCULLARD, H.H., *Roman Politics, 220-150 B.C.*, Oxford, 1951
- SEAGER, R., *The First Catilinarian Conspiracy*, in *Historia* 13 (1964), 338-347
- *Lex Varia de maiestate*, in *Historia* 16 (1967), 37 ss.
- SEHLING, E., *Das Strafsystem der 'lex Iulia de adulteriis'*, *ZSS (Rom. Ab.)*. 4 (1883), 160-163
- SEIBERT, J., *Die politischen Flüchtlinge und Verbannten in der griechischen geschichte*, I-II, Darmstadt, 1979

- SEIBT, W., *Die Majestätsprozesse vor dem Senatsgericht unter Tiberius*, Wien, 1969
- SEIDL, E., *Il frammento leidense di Paolo*, in *Labeo* 3 (1957), 257-259
- SERRAO, F., *Il frammento leidense di Paolo. Problemi di diritto criminale romano*, Milano 1956
- s.v. “*repetundae*”, in *NNDI* XV, Torino, 1957, 454-461
- SHACKLETON-BAILEY, D.R., *Review of Erich S. Gruen, “The Last Generation of the Roman Republic”*, in *AJPh* 96 (1975), 436-443
- *Two Studies in Roman Nomenclature*, New York, 1976
- SHERWIN-WHITE, A.N., ‘*Poena Legis Repetundarum*’, in *PBSR* 17 (1949), 5-25
- *The Extortion Procedure Again*, in *JRS* 42 (1952), 43-55
- *Violence in roman politics*, in *JRS* 42 (1952), 1-9
- *Roman Society and Roman Law in the New Testament. The Sarum Lectures 1960-1961*, Oxford, 1963
- *The Roman Citizenship*, Oxford, 1980²
- SHOTTER, D.C.A., *Tiberius’ Part in the Trial of Aemilia Lepida*, in *Historia* 15 (1966), 312-317
- *The Trial of Gaius Silius (A.D. 24)*, in *Latomus* 26 (1967), 712-716
- *The Trial of C. Iunius Silanus*, in *CPh* 67 (1972), 126-131
- *The Trial of M. Scribonius Libo Drusus*, in *Historia* 21 (1972), 88-98
- *A Group of Maiestas Cases in A.D. 21*, in *Hermes* 108 (1980), 230-233
- *Tacitus and Tiberius*, in *Ancient Society* 19 (1988), 225-236
- *Nero*, London, 2005²
- SIBER, H., *Analogie, Amtsrecht und Rückwirkung im Strafrechte des römischen Freistaates*, Leipzig, 1936
- SIJPESTEIJN, J.P., *Edict of C. Calvisius Statianus, (P. Amsterdam inv. Nr. 22; cf. pl. IIc)*, in *ZPE* 8 (1971), 186-192
- SINGH-MASUDA, N., *Exilium Romanum: Exile, Politics and Personal Experience from 58 BC to AD 68*, Warwick, 1996
- SIZOO, A., *Paetus Thrasea et le stoïcisme, I*, in *Revue des Études Latines* 4, 1926, 229-237
- *Paetus Thrasea et le stoïcisme, II*, in *Revue des Études Latines* 5, 1927, 41-52
- SKUTSCH, F., s.v. “*Cornelius*” (164), in *PWRE* IV, 1, Stuttgart, 1900, 1342-1350
- SMITH, C.J., *Early Rome and Latium*, Oxford, 1996

- *The Roman Clan: The Gens from Ancient Ideology to Modern Anthropology*, Cambridge, 2008
- SOLAZZI, S., *Studi sul divorzio*, in *Studi di diritto romano*, III, Napoli, 1960, 1-38 [= *BIDR* 34 (1925), 1-28 e 295-319]
- *Miscellanea*, in *AG* 94 (1925), 70-73
- *Diritto ereditario romano*, I-II, Napoli, 1932-1933
- *Per la storia della giurisprudenza romana*, in *Scritti di diritto romano*, IV, Napoli, 1963, 517-526 [= *AG* 123 (1946-1947), 3-14]
- *Il concetto del "ius postliminii"*, in *Scritti di diritto romano*, IV, Napoli, 1963, 565-639 [= in *Scritti in onore di Contardo Ferrini pubblicati in occasione della sua beatificazione*, II, Milano, 1947, 288-360]
- *Il "ius postliminii" in Gai 1.129*, in *Scritti di diritto romano*, VI, Napoli, 1972, 679-681 [= in *SDHI* 20 (1954) 318-320]
- SORDI, M., *Il mito troiano e l'eredità etrusca di Roma*, Milano, 1988
- SPAGNUOLO VIGORITA, T., *'Bona caduca' e giurisdizione procuratoria agli inizi del terzo secolo d.C.*, in *Labeo* 24 (1978), 131-168
- *"Inminentes legum terrores". L'abrogazione delle leggi caducarie augustee in età costantiniana*, in *Atti dell'Accademia romanistica costantiniana* 7 (1988), 251-265
- *«Imperium mixtum». Ulpiano, Alessandro e la giurisdizione procuratoria*, in *Index* 18 (1990), 113-166
- *La repubblica restaurata e il prestigio di Augusto. Diversioni sulle origini della 'cognitio' imperiale*, in *Studi per Giovanni Nicosia*, VII, Milano, 2007, 521-543
- SPEYER, W., *Zur Verschwörung des Cn. Cornelius Cinna*, *RhM* 99 (1956), 277-284
- STAMOS, D.S., *Myth of Universal Human Rights: Its Origin, History, and Explanation, Along with More Humane Way*, New York, 2013
- STAVELEY, E.S., *Provocatio during the Fifth and Fourth Centuries B.C.*, in *Historia* 3 (1954-1955), 412-428
- STEIN, A., s.v. *"Calvisius (17)"*, in *PWRE* III, 1, Stuttgart, 1897, 1413
- s.v. *"Cassius (28)"*, in *PWRE* III, 2, Stuttgart, 1899, 1682
- s.v. *"Cluvidienus"*, in *PWRE* IV, 1, Stuttgart, 1900, 119
- s.v. *"Cocceius (16)"*, in *PWRE* IV, 1, Stuttgart, 1900, 133-154
- s.v. *"Considius (15)"*, in *PWRE* IV, 1, Stuttgart, 1900, 914

- s.v. “*Cornelius* (220)”, in *PWRE* IV, 1, Stuttgart, 1900, 1384-1386
- s.v. “*Cornelius* (360)”, in *PWRE* IV, 1, Stuttgart, 1900, 1507
- s.v. “*Decius* (14)”, *PWRE* IV, 2, Stuttgart, 1901, 2278
- s.v. “*Fabius* (85)”, in *PWRE* VI, 2, Stuttgart, 1909, 1772
- s.v. “*Flavius* (62)”, in *PWRE* VI, 2, Stuttgart, 1909, 2536-2539
- “*Flavius* (127)”, in *PWRE* VI, 2, Stuttgart, 1909, 2605
- s.v. “*Flavius* (227)”, in *PWRE* VI, 2, Stuttgart, 1909, 2732-2735
- s.v. “*Fulvius* (101)”, in *PWRE* VII, 1, Stuttgart, 1910, 270-278
- s.v. “*Fulvius* (102)”, in *PWRE* VII, 1, Stuttgart, 1910, 278-279
- s.v. “*Fulvius* (117)”, in *PWRE* VII, 1, Stuttgart, 1910, 285-288
- s.v. “*Gallitta* (1)”, *PWRE* VII, 1, Stuttgart, 1910, 671
- s.v. “*Iturius*”, in *PWRE* IX, 2, Stuttgart, 1916, 2380
- s.v. “*Iulius*” (51), in *PWRE* X, 1, Stuttgart, 1918, 143
- s.v. “*Iulius*” (64), in *PWRE* X, 1, Stuttgart, 1918, 159
- s.v. “*Lollius* (30)”, in *PWRE* XIII, 2, Stuttgart, 1927, 1394
- s.v. “*Lucilius* (24)”, in *PWRE* XIII, 2, Stuttgart, 1927, 1642
- s.v. “*Lucilius* (30)”, in *PWRE* XIII, 2, Stuttgart, 1927, 1654
- s.v. “*Manlius* (7)”, in *PWRE* XIV, 1, Stuttgart, 1928, 1153
- s.v. “*Montanius Atticinus*”, in *PWRE* XVI, 1, Stuttgart, 1933, 204
- s.v. “*Octavius* (84)”, in *PWRE* XVII, 2, Stuttgart, 1937, 1854-1855
- s.v. “*Ofonius Tigellinus*”, in *PWRE* XVII, 2, Stuttgart, 1937, 2056-
- s.v. “*Paulina* (1)”, in *PWRE* XVIII, 4, Stuttgart, 1949, 2326
- s.v. “*Rufus* (5)”, in *PWRE* I, A.1, Stuttgart, 1914, 1205
- “*Seleukos* (30)”, in *PWRE* II A, 1, Stuttgart, 1921, 1248
- s.v. “*Servilius* (89)”, in *PWRE* II A, 2, Stuttgart, 1923, 1810
- s.v. “*Stilonius*”, in *PWRE* III A, 2, Stuttgart, 1929, 2525
- s.v. “*Ternetius* (54)”, *PWRE* V A, 1, Stuttgart, 1934, 664

STELLA MARANCA, F., *Intorno ai frammenti di Celso*, Roma, 1915

- *Il tribunato della plebe dalla lex Hortensia alla lex Cornelia*, Napoli, 1982 (rist. anast. 1901)

STICKLER, T., “*Gallus amore peribat?*”. *Cornelius Gallus und die Anfänge der augusteischen Herrschaft in Ägypten*, Leidorf, 2002

- STINI, F., *'Plenum exiliis mare'.* Untersuchungen zum Exil in der römischen Kaiserzeit, Stuttgart, 2011
- STOCKTON, D., *The Gracchi*, Oxford, 1979
- STOLFI, E., *Alterità e "inattualità" dell'esperienza giuridica greca*, in ID., *La cultura giuridica dell'antica Grecia*, Roma, 2020, 237-253
- STORCHI MARINO, A., *Tiberio Germanico e il suo adiutor tra Tacito ed il senatoconsultum de Cnaeo Pisone patre*, in MAIURO, M. et al. (a cura di), *Uomini, istituzioni, mercati. Studi di storia per Elio Lo Cascio*, Bari, 2019, 381-398
- STRACHAN-DAVIDSON, J.L., *Problems of the Roman Criminal Laws*, Oxford, 1912
- STRAZZULLA, V., *Il processo di Libone Druso*, in *RSA* 12 (1909), 68-75 e 243-254
- STROUD, R.S., *Drakon's Law on Homicide*, Berkeley, 1968
- STROUX, J., WENGER, L., *Die Augustus-Inschrift auf dem Marktplatz von Kyrene*, München, 1928
- SUMNER, G.V., *The Orators in Cicero's Brutus: Prosopography and Chronology*, Toronto, 1973
- *Scaurus and the Mamilian Inquisition*, in *Phoenix* 30 (1976), 73-75
- SYME, R., *The Imperial Finances under Domitian, Nerva and Trajan*, in *JRS* 20 (1930), 55-70
- *La rivoluzione romana*, ed. it. a cura di Giusto Traina, trad. di Manfredo Manfredi, Torino, 2014 (ed. orig. *The Roman Revolution*, Oxford, 1939)
- *Personal Names in Annals I-VI*, in *JRS* 39 (1949), 6-18
- *Marcus Lepidus, Capax Imperii*, in *JRS* 45 (1955), 22-33
- *Tacitus*, I-II, Oxford, 1958
- *The Historian Servilius Nonianus*, in *Hermes* 92 (1964), 408-424
- *People in Pliny*, in *JRS* 58 (1968), 135-151
- *History in Ovid*, Oxford, 1978
- *L'aristocrazia augustea*, trad. it. a cura di Carmen Dell'Aversano Milano, 1993 (ed. orig. *The Augustan Aristocracy*, Oxford, 1986)
- *Avidius Cassius. His rank, age and quality*, in ID., *Roman Papers*, V, Oxford, 1988, 689-701 [= *HAC* 1984, 207-222]
- SWAN, P.M., *The Augustan Succession: An Historical Commentary on Cassius Dio's Roman History Books 55-56 (9 B.C.-A.D. 14)*, Oxford, 2004

- TALAMANCA, M., *Il riordinamento augusteo del processo privato*, in MILAZZO, F. (a cura di), *Gli ordinamenti giudiziari di Roma imperiale, Atti del Convegno internazionale di diritto romano* (Copanello, 5-8 giugno 1996), Napoli, 1999, 63-260
- *L'antichità e i «diritti dell'uomo»*, in *Convegno in occasione del cinquantenario della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali in onore di Paolo Barile (Roma 16-17 novembre 2000)*, Roma, 2001, 41-90
- TALBERT, R.J.A., *Tacitus and the Senatus Consultum de Cn. Pisone patre*, in *AJPh* 120 (1999), 89-97
- TATUM, W.J., *The Lex Papiria de Dedicacionibus*, in *CPh* 88 (1993), 319-328
- *The Patrician Tribune: Publius Clodius Pulcher*, Chapel-Hill-London, 1999
- THIBAULT, J.C., *The Mystery of Ovid's Exile*, Berkeley-Los Angeles, 1964
- THOMAS, Y., 'Parricidium'. I. *Le père, la famille et la cité (La lex Pompeia et le système des poursuites publiques)*, in *MEFRA* 93.2 (1981), 643-715
- 'Vitae necisque potestas'. *Le père, la cité, la mort*, in *Du châtement dans la cité. Supplices corporels et peine de mort dans le monde antique*, Rome, 1984, 499-548
- *La morte del padre. Sul crimine di parricidio nella Roma antica*, ed. ita. a cura di Valerio Marotta, trad. di Giuseppe Lucchesini, Macerata, 2023 (ed. orig. *La Mort du père. Sur le crime de parricide à Rome*, Paris, 2017)
- THOMMEN, L., *Das Volkstribunat der späten römischen Republik*, Stuttgart, 1989
- THOMPSON, L.A., *Pompeius Strabo and the Trial of Albucius*, in *Latomus* 28 (1969), 1036-1039
- THOMSEN, R., *The Origin of Ostracism: A Synthesis*, Copenhagen, 1972
- TORRES AGUILAR, M., *La pena del exilio: sus orígenes en el Derecho romano*, in *AHDE* 63-64 (1994), 701-786
- TOWNEND, G.B., *The Trial of Aemilia Lepida in A.D. 20*, in *Latomus* 21 (1962), 484-493
- TRAVERSA, L., *Lex Varia e proditio*, in *Quaderni di storia* 91 (2020), 95-104
- TRESTON, H.J., 'Poiné'. *A Study in Ancient Greek Blood Vengeance*, London, 1923
- TRIEBS, F., *Die 'Lex Iulia de adulteriis coercendis' auf Grundlage der sog. 'Lex Dei (Collatio legum Mosaicarum et Romanarum)'*, Breslau, 1910
- TSANTSANOGLU, K., *Φόνου φεύγειν (I.G. P. 115.11-13)*, in *Κέρνος. Τιμητική προσφορά στον καθηγητή Γ. Μπακαλάκη*, Thessaloniki, 1972, 170-179

- TUORI, K., *The Emperor of Law. The Emergence of Roman Imperial Adjudication*, Oxford, 2011
- VANDERPOOL, E., *Ostracism at Athens*, Cincinnati, 1970
- VÉGH, Z., s.v. “*relegatio*”, in *DKP* 4, München, 1986, 482-483
- VENTURINI, C., *Studi sul ‘crimen repetundarum’ nell’età repubblicana*, Milano, 1979
- *L’orazione pro Cn. Plancio e la lex Licinia de sodaliciis*, in *Studi in Onore di Cesare Sanfilippo*, V, Milano, 1984, 787-804
- ‘*Accusatio adulterii*’ e politica costantiniana (*Per un riesame di CTh 9.7.2*), in *SDHI* 54 (1988), 66-109 [= VENTURINI, C., PALMA, A. (a cura di), *Studi di diritto delle persone e di vita sociale in Roma antica. Raccolta di scritti*, Napoli, 2014, 27-76]
- *Processo penale e società politica nella Roma repubblicana*, Pisa, 1996
- *Nota introduttiva: la giurisdizione criminale in Italia e nelle province nel primo secolo*, in ID., ‘*Damnatio iudicium*’. *Cinque studi di diritto criminale romano*, Pisa, 2008, 123-148 [= in AMARELLI, F., LUCREZI F. (a cura di), *Il Processo a Gesù*, Napoli, 1999, 1-38]
- *L’esilio di Cicerone tra diritto e compromesso politico*, in ID., *Scritti di diritto penale romano*, II, a cura di F. Procchi e C. Terreni, Padova, 2016, 833-851 [= *Ciceroniana*, XIII (*Atti del XIII Colloquium Tullianum*, Milano, 27-29 marzo 2008), Roma, 2009, 281-296; *Studi in onore di A. Metro*, VI, a cura di C. Russo Ruggeri, Milano, 2010, 427-446]
- VERDIÈRE, R., *Le secret du voltigeur d’amour ou le mystère de la relégation d’Ovide*, Bruxelles, 1992
- VINCENTI, U., *Diritto romano e diritti umani*, in *Fides Humanitas Ius. Studi in onore di Luigi Labruna*, VII, Napoli, 2007, 5835-5842
- *Diritti e dignità umana*, Roma-Bari, 2009
- VISCONTI, A., *Note preliminari sull’‘origo’ nelle fonti imperiali romane*, in *Studi di storia e diritto in onore di Carlo Calisse*, I, Milano, 1940, 89-105
- VITUCCI, G., *Ricerche sulla ‘praefectura urbi’ in età imperiale (sec. I-III)*, Roma, 1956
- VOCI, P., *Diritto sacro romano in età arcaica*, in *SDHI* 19 (1953), 38-103
- *Storia della ‘patria potestas’ da Augusto a Giustiniano*, in *IVRA* 31 (1980), 37-100
- *Diritto ereditario romano*, I-II, Milano, 1967²
- VOLKMANN, H., s.v. “*Popillius* (28)”, in *PWRE* XXII, 1, Stuttgart, 1953, 63-64

- VOLTERRA, E., *In tema di 'accusatio adulterii'*, in *Studi in onore di Pietro Bonfante*, II, Milano, 1930, 109-126
- *Ricerche intorno agli sponsali in diritto romano*, in *BIDR* 40 (1932), 87-168
- *Il preteso tribunale domestico in diritto romano*, in ID., *Scritti Giuridici*, II, Napoli, 1991, 127-177 [= *RISG* 2 (1948), 103-153]
- *Processi penali contro i defunti in diritto romano*, in *Mélanges Fernand de Visscher* [= *RIDA* 3 (1949)], Bruxelles, 1949, 485-500
- *La nozione giuridica del 'conubium'*, in *Studi in memoria di Emilio Albertario*, II, Milano, 1953, 345-384
- *Manomissioni di schiavi compiute da peregrini*, in ID., *Scritti giuridici*, II, Napoli, 1991, 363-393 [= *Studi in onore di Pietro De Francisci*, IV, Milano, 1956, 73-105]
- *Gli ἀπόλιδες in diritto romano*, in ID., *Scritti giuridici*, II, Napoli, 1991, 479-490 [= *Studi in onore di Francesco Messineo*, IV, Milano, 1959, 471-483] S
- *Istituzioni di diritto privato romano*, Roma, 1961
- *"Matrimonio (diritto romano)"*, in ID., *Scritti giuridici*, III, Napoli, 1991, 223-304 [= *ED XXV*, Milano, 1975, 726-807]
- *'Consensus facit nuptias'*, in ID., *Scritti giuridici* 3, Napoli 1991, 585-597 [= *Utrumque ius* 5 (1980), 45-56]
- VRIESE, G.J., *Specimen juridicum inaugurale de poena exsilii*, Amstelodami, 1849
- VRIND, G., *De Cassii Dionis vocabulis quae ad ius publicum pertinent*, Roma, 1923
- WALDE, A., HOFMANN, J.B., *Lateinisches etymologisches Wörterbuch*, I, Heidelberg, 1982⁵, s.v. "ex(s)ul", 432
- WALDSTEIN, W., s.v. "bona damnatorum", in *PWRE* S X, Stuttgart, 1965, 96-119
- WALKER, B., *The Annals of Tacitus. A Study in the Writing of History*, Manchester, 1952
- WALTER, F., *Geschichte des römischen Rechts bis auf Justinian*, Bonn, 1861³
- WARD, A.M., *Politics in the Trials of Manilius and Cornelius*, in *TAPA* 101 (1970), 545-556
- WASHBURN, D.A., *Banishment in the Later Roman Empire, 284-476 CE*, New York, 2013
- WESENBERG, G., s.v. "Praevaricatio", in *PWRE* XXII, 2, Stuttgart, 1953, 1680-1685
- WESENER, G., s.v. "Iudicium domesticum", in *PWRE* S IX, Stuttgart, 1962, 373-376
- WHARTON, D.B., *Tacitus' Tiberius: the State of the Evidence for the Emperor's Ipsissima Verba in the Annals*, in *AJPh* 118 (1997), 119-125

- VAN WIJLICK, H.A.M., *Rome and the Near Eastern Kingdoms and Principalities*, 44-31 BC, Leiden, 2020
- WILLIAM RASMUSSEN, S., *Public Portents in Republican Rome*, Roma, 2003
- WILLIAMS, G.D., *The Curse of Exile. A Study of Ovid's Ibis*, Cambridge, 1996
- WIRSZUBSKI, CH., *Libertas as a Political Idea at Rome during the Late Republic and Early Principate*, Cambridge, 1968
- WISEMAN, T.P., *Lucius Memmius and His Family*, in *CQ* 17 (1967), 164-167
- *New Men in the Roman Senate, 134 B.C.-A.D. 14*, Oxford, 1971
- WLASSAK, M., s.v. "cognitio" (im Civilrechtspflege), in *PWRE* IV, 1, Stuttgart, 1900, 206-218
- *Anklage und Streitbefestigung im Kriminalrecht der Römer*, Wien, 1917
- WOLFF, H.J., *The lex Cornelia de captivis and the Roman Law of Succession*, in *TR* 17 (1941), 136-183
- WÜLKER, L., *Die geschichtliche Entwicklung des Prodigienwesens bei den Römern*, Leipzig, 1903
- ZÄCH, C., *Die Majestätsprozesse unter Tiberius in der Darstellung des Tacitus*, Winthertur, 1971
- ZAERA, A.B., *El exilio y la 'aqua et igni interdictio' en la República*, in VALLEJO GIRVÉS, M. (ed.), *Movilidad forzada entre la Antigüedad Clásica y Tardía*, 2015, 11-27
- ZILLETI, U., *In tema di 'servitus poenae'*, in *SDHI* 34 (1968), 32-109
- *Note sulla 'restitutio in integrum damnatorum'*, in *Studi in onore di Giuseppe Grosso*, II, 35-93
- ZUCCOTTI, F., *In tema di sacertà*, in *Labeo* 44 (1988), 417-459
- *Dall'arcaica sacertà consuetudinaria alla sacertà politica protorepubblicana*, in PALMA, A. (a cura di), *Scritti in onore di Generoso Melillo*, Napoli, 2009, 1549-1609 [= in ZUCCOTTI, F., *Sacramentum civitatis. Diritto costituzionale e Ius Sacrum nell'Arcaico ordinamento giuridico romano*, Milano, 2016, 99-157]
- *Vivagni XIX (Altre congetture sulla struttura arcaica della sacertà - Della pretesa «beauté» del «droit romain»)*, in *RDR* 19 (2019), s.p.
- ZUMPT, A.W., *Das Criminalrecht der römischen Republik*, I-II, Berlin, 1965-1968 (rist. 1865)